

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| | <i>I Comunicazioni</i> | |
| | | |
| | <i>II Atti preparatori</i> | |
| | Commissione | |
| 2002/C 291 E/01 | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie [COM(2002) 25 def. — 2002/0025(COD)] | 1 |
| 2002/C 291 E/02 | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE in merito all'attuazione degli articoli 28, 29 e 30 dell'allegato IV all'accordo di Cotonou [COM(2002) 183 def.] | 4 |
| 2002/C 291 E/03 | Proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità [COM(2002) 213 def. — 2002/0100(CNS)] | 33 |
| 2002/C 291 E/04 | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un Accordo sui prodotti della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, sotto forma di Protocollo addizionale all'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [COM(2002) 204 def. — 2002/0099(ACC)] | 136 |
| 2002/C 291 E/05 | Proposta di decisione del Consiglio per una posizione comune in merito all'adozione di una decisione da parte del comitato congiunto della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune e del comitato congiunto della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci in riferimento all'invito all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania e alla Repubblica di Slovenia ad aderire a tali Convenzioni [COM(2002) 249 def. — 2002/0113(ACC)] | 141 |

| | | |
|-----------------|---|-----|
| 2002/C 291 E/06 | Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato [COM(2002) 326 def. — 2000/0238(CNS)] | 143 |
| 2002/C 291 E/07 | Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan [COM(2002) 325 def.] | 172 |
| 2002/C 291 E/08 | Proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, ed il Regno di Norvegia, dall'altra parte, sul protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia [COM(2002) 409 def. — 2002/0166(ACC)] | 174 |
| 2002/C 291 E/09 | Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio per quanto concerne l'utilizzo dei punti di sosta [COM(2002) 414 def.] | 179 |
| 2002/C 291 E/10 | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia [COM(2002) 415 def. — 2002/0185(COD)] | 182 |
| 2002/C 291 E/11 | Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori [COM(2002) 420 def. — 2002/0189(CNS)] | 210 |
| 2002/C 291 E/12 | Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 del 27 settembre 2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori [COM(2002) 421 def. — 2002/0186(CNS)] | 212 |
| 2002/C 291 E/13 | Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il <i>Dissostichus spp.</i> [COM(2002) 424 def. — 2002/0184(CNS)] | 217 |
| 2002/C 291 E/14 | Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/81/CEE e della direttiva 92/82/CEE, al fine di istituire un regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per fini professionali e al ravvicinamento dell'accisa sulla benzina e il gasolio [COM(2002) 410 def. — 2002/0191(CNS)] | 221 |
| 2002/C 291 E/15 | Proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope, la diffusione della buona prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (Modinis) [COM(2002) 425 def. — 2002/0187(CNS)] ⁽¹⁾ | 243 |
| 2002/C 291 E/16 | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma a nome della Comunità di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali [COM(2002) 432 def. — 2002/0194(ACC)] | 250 |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommar io (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 2002/C 291 E/17 | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) [COM(2002) 432 <i>def.</i> — 2002/0195(ACC)] | 258 |
| 2002/C 291 E/18 | Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore [COM(2002) 433 <i>def.</i>] | 272 |
| 2002/C 291 E/19 | Proposta di decisione del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia [COM(2002) 436 <i>def.</i> — 2002/0192(CNS)] | 299 |
| 2002/C 291 E/20 | Proposta di decisione del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina [COM(2002) 437 <i>def.</i> — 2002/0193(CNS)] | 307 |

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

(2002/C 291 E/01)

COM(2002) 25 def. — 2002/0025(COD)

(Presentata dalla Commissione il 23 gennaio 2002)

RELAZIONE

La realizzazione di un mercato integrato dei servizi di trasporto ferroviario di merci costituisce uno degli elementi cardine della strategia delineata nel Libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010, pubblicato nel settembre 2001. È necessario rilanciare il settore del trasporto merci su rotaia affinché sia in grado di assorbire una maggiore percentuale della sempre più forte domanda di trasporto merci. L'obiettivo non è tanto quello di aumentare la quota di mercato delle ferrovie opponendosi alle forze del mercato quanto di utilizzare queste ultime per migliorare la competitività nei segmenti in cui le ferrovie godono di un vantaggio competitivo. La Commissione ritiene che l'apertura dei mercati del trasporto ferroviario di merci fornirà ai soggetti del mercato gli incentivi necessari per accrescere la loro efficienza e competitività e per avvicinare le imprese ai clienti. Inoltre, questa strategia attirerà sul mercato nuovi capitali e nuove imprese, stimolerà lo sviluppo di nuovi servizi commisurati alle esigenze dei clienti e migliorerà la situazione finanziaria delle imprese ferroviarie. Si tratta di provvedimenti necessari per far sì che il sistema ferroviario contribuisca in futuro a migliorare le prestazioni del settore del trasporto ferroviario di merci in Europa.

Nonostante i progressi nel progetto di mercato unico per il trasporto ferroviario di merci, il settore accusa ancora notevoli ritardi rispetto ai modi di trasporto concorrenti, in particolare il trasporto aereo e stradale. Nel 1995 la Commissione ha presentato una proposta per l'apertura delle reti ferroviarie per il trasporto di merci e passeggeri nell'Unione europea alla quale non è stato dato alcun seguito. All'epoca, infatti, il quadro normativo relativo al settore ferroviario non era ancora sufficientemente maturo, ad esempio in materia di sicurezza e di interoperabilità, da garantire un funzionamento efficace di mercati completamente aperti. È maturata quindi la consapevolezza che l'integrazione del mercato ferroviario, vista la sua natura specifica, sarebbe dovuta avvenire gradualmente.

L'attuazione del principio della libera prestazione dei servizi implica che le imprese ferroviarie stabilite nell'Unione europea e titolari di licenza abbiano accesso all'infrastruttura ferroviaria. La direttiva 91/440/CEE ha compiuto un primo passo in questa direzione garantendo ai raggruppamenti internazionali e alle imprese ferroviarie un diritto di accesso per operare servizi internazionali di trasporto combinato. La direttiva 2001/12/CE ha istituito inizialmente un diritto di accesso alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci e, a partire dal 2008 al più tardi, all'intera rete ferroviaria europea di trasporto merci per i servizi internazionali.

La Commissione ritiene che vi siano numerosi argomenti a favore di un'accelerazione di questo processo. Le recenti decisioni hanno creato una nuova dinamica sul mercato e generato aspettative da parte di spedizionieri, operatori e potenziali investitori.

Tali aspettative sono state peraltro incoraggiate dalla decisa posizione espressa dal Parlamento europeo a favore della completa apertura del mercato del trasporto merci nell'ambito della procedura di conciliazione con il Consiglio in merito al pacchetto infrastruttura, nel novembre 2000, nonché dalla richiesta formale rivolta alla Commissione di presentare quanto prima nuove proposte in tal senso. Successivamente, il Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001 ha ribadito, nelle conclusioni, la necessità di completare il mercato interno dei trasporti, in particolare dei trasporti ferroviari. Occorre inoltre tener conto della prospettiva dell'allargamento.

I tempi sono maturi quindi per preparare la fase successiva dell'integrazione del mercato, ossia l'apertura dei mercati nazionali del trasporto ferroviario di merci (vale a dire la fornitura di servizi nazionali regolari da parte di imprese ferroviarie straniere), inclusa la possibilità di cabotaggio (vale a dire la possibilità di fornire occasionalmente servizi nazionali nel corso di operazioni internazionali).

L'accesso alle reti ferroviarie per il trasporto merci da parte di imprese ferroviarie diverse dall'operatore nazionale è già consentito, in virtù della legislazione nazionale, in alcuni Stati membri (Austria, Italia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) nonché in Svizzera. Gli effetti dell'apertura del mercato sulla competitività e sull'innovazione dei servizi sono in linea generale positivi.

Diverse esperienze incoraggianti dimostrano quanto sia necessario accelerare il processo apportando ulteriori innovazioni ai servizi forniti:

- in Italia, Svizzera, Germania, Austria e Paesi Bassi vengono istituite nuove alleanze tra operatori storici e nuovi operatori finalizzate all'utilizzo dei corridoi internazionali, in particolare per il trasporto di merci attraverso le Alpi. Tali operazioni trarrebbero notevoli vantaggi da una completa apertura del mercato; questa consentirebbe infatti di integrare servizi internazionali e nazionali in una catena logistica globale;
- esistono, ad esempio in Germania, numerose nuove imprese ferroviarie disposte ad integrare le attività dei vettori principali che intendono razionalizzare le loro attività. Questi piccoli operatori dovrebbero gestire linee di raccordo alla rete e non dovrebbero essere ostacolati nella possibilità di espandersi oltre confine o di allacciare alleanze con altri operatori;
- il progetto IKEA di porre in essere servizi di navetta attraverso l'Europa per rifornire i punti vendita e i magazzini, con un primo collegamento tra la Svezia e Duisburg, in Germania, permetterà di ridurre la circolazione di camion sulle strade, a condizione tuttavia che tali navette internazionali siano gradualmente integrate da altri servizi ferroviari nazionali fino alla destinazione finale;
- malgrado i problemi incontrati dal gestore dell'infrastruttura, il trasporto merci su rotaia nel Regno Unito ha registrato una crescita costante dal 1994.

La proposta prevede pertanto che, a partire dalla data di attuazione della presente direttiva, tutte le imprese ferroviarie stabilite nell'UE e titolari di licenza abbiano accesso alla rete ferroviaria per fornire servizi di trasporto merci nazionali e internazionali. La disposizione che limita i servizi internazionali di trasporto merci alla sola rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci (TERFN), introdotta a titolo transitorio fino al 2008, verrà abrogata e ogni riferimento alla TERFN presente nel testo verrà stralciato.

Le disposizioni della direttiva 91/440/CEE, modificata dalla direttiva 2001/12/CE, relative alla sicurezza ferroviaria sono soppresse dalla presente proposta di modifica al fine di evitare duplicazioni rispetto alla proposta di direttiva sulla sicurezza ferroviaria.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/440/CEE del 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ⁽¹⁾ stabilisce che le imprese ferroviarie titolari di licenza ottengano diritti di accesso alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci e, entro il 2008, all'intera rete per i servizi di trasporto internazionale di merci.

(2) L'estensione di tali diritti di accesso a tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci, conformemente al principio della libera prestazione dei servizi, migliorerebbe l'efficienza del trasporto ferroviario rispetto agli altri modi di trasporto. Contribuirebbe inoltre ad un sistema di trasporti sostenibili tra gli Stati membri e al loro interno, stimolando la concorrenza e attirando nuovi capitali e nuove imprese.

(3) I servizi di trasporto ferroviario di merci offrono notevoli opportunità in termini di creazione di nuovi servizi di trasporto e di miglioramento dei servizi esistenti a livello nazionale ed europeo.

(4) Per essere pienamente competitivo, il trasporto ferroviario di merci deve sempre più offrire servizi completi, compresi i servizi di trasporto tra gli Stati membri e al loro interno.

(5) Per estendere i diritti di accesso a tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario di merci è necessario abrogare la disposizione che limita l'accesso dei servizi di trasporto internazionale di merci su rotaia alla sola rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci (TERFN), disposizione del resto prevista a titolo transitorio. Nella presente proposta viene pertanto soppresso ogni riferimento alla TERFN.

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/12/CE (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1).

- (6) Poiché la sicurezza ferroviaria è disciplinata dalla direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del [data], relativa alla regolamentazione della sicurezza e alle indagini relative agli incidenti e agli inconvenienti verificatisi sulla rete ferroviaria comunitaria, nell'ambito di un nuovo e coerente quadro normativo comunitario relativo al settore ferroviario, è opportuno sopprimere le disposizioni della direttiva 91/440/CEE relative alla sicurezza.
- (7) Occorre pertanto apportare le necessarie modifiche alla direttiva 91/440/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/440/CEE, modificata dalla direttiva 2001/12/CE, è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, il quinto trattino è soppresso.
- 2) All'articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso.
- 3) L'articolo 10 è modificato come segue:
 - a) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 è riconosciuto l'accesso, a condizioni eque, all'infrastruttura degli altri Stati membri per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di merci e dei servizi di trasporti combinati internazionali di merci.»
 - b) Il paragrafo 3 è soppresso.
 - c) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto ferroviario a norma dei paragrafi 1 e 2 concludono, in base al diritto pubblico e privato, con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata, gli accordi amministrativi, tecnici e finanziari necessari per disciplinare gli aspetti del controllo e della sicurezza del traffico inerenti a tale trasporto. Le condizioni alla base di detti accordi

devono essere non discriminatorie e, se del caso, conformi alle disposizioni della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (*).

(*) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.»

d) Il paragrafo 8 è soppresso.

4) L'articolo 10 bis è soppresso.

5) All'articolo 10 ter, paragrafo 4, la lettera c) è modificata come segue:

«c) lo stato della rete ferroviaria europea»

6) L'Allegato I è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dalla sua entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE in merito all'attuazione degli articoli 28, 29 e 30 dell'allegato IV all'accordo di Cotonou

(2002/C 291 E/02)

COM(2002) 183 def.

(Presentata dalla Commissione il 12 aprile 2002)

RELAZIONE

L'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 dispone, agli articoli 28, 29 e 30 dell'allegato IV, che il Consiglio dei ministri ACP-CE adotti una serie di decisioni per consentire la realizzazione degli appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo.

1. Regolamentazione generale in materia di appalti

L'articolo 28 dell'allegato IV all'accordo di Cotonou dispone che l'aggiudicazione degli appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo è disciplinata dall'allegato IV e dalle procedure che vengono adottate mediante decisione del Consiglio dei ministri previa raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Tali procedure devono rispettare le disposizioni dell'allegato IV e le norme della Comunità in materia di appalti pubblici per la cooperazione con i paesi terzi.

Il 10 novembre 1999 la Commissione ha adottato un manuale delle procedure relative agli appalti di servizi, di forniture e di lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i paesi terzi. Il manuale stabilisce procedure semplificate di aggiudicazione degli appalti, applicabili all'insieme dei programmi di cooperazione della Comunità con i paesi terzi, con l'esclusione, in un primo tempo, degli appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo.

Le disposizioni dell'allegato IV e quelle del manuale sono ampiamente analoghe, fatta eccezione per alcuni articoli dell'allegato IV che attuano principi attinenti specificamente alla relazione di partenariato ACP-CE (preferenze, appalti di aiuti d'urgenza . . .).

Conformemente alle disposizioni del succitato articolo 28, la nuova regolamentazione generale sottoposta all'adozione del Consiglio dei ministri ACP-CE è perciò conforme sia al manuale delle procedure che alle specificità del partenariato ACP-CE sviluppate in altri articoli dell'allegato IV. Essa potrà essere rivista all'occorrenza per assicurarne la coerenza con le norme applicabili agli altri programmi di cooperazione esterna della Comunità europea, nel rispetto delle specificità del partenariato ACP-CE.

2. Condizioni generali applicabili agli appalti

L'articolo 29 dell'allegato IV all'accordo di Cotonou prevede che l'esecuzione degli appalti di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo sia disciplinata in primo luogo dalle condizioni generali applicabili agli appalti finanziati dal Fondo che sono adottate mediante decisione del Consiglio dei ministri dietro raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Con la decisione n. 3/90 del 29 marzo 1990 il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato in particolare capitolati generali d'oneri relativi agli appalti di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo. Tali capitolati, utilizzati a partire da tale decisione, hanno soddisfatto sia gli Stati ACP che la Commissione e degli operatori economici.

Sulla base di questi capitolati generali d'oneri la Commissione ha elaborato capitolati generali d'oneri applicabili agli appalti di opere, forniture e servizi finanziati dalla Comunità europea. Questi ultimi vengono utilizzati in tutti i programmi di cooperazione della Comunità con i paesi terzi, ad esclusione, in un primo tempo, degli appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo. Essi rappresentano un progresso rispetto a quelli allegati alla già citata decisione n. 3/90, ma sono in via di revisione per tener conto dell'esperienza acquisita nel loro primo anno di applicazione. Non sembra pertanto opportuno utilizzarli fin da ora per gli appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo.

Si propone di conseguenza al Consiglio dei ministri ACP-CE di prorogare l'applicazione dei capitolati generali d'oneri adottati con la decisione n. 3/90 del 29 marzo 1990, che appaiono tuttora adeguati alla cooperazione ACP-CE. Allorché i capitolati generali d'oneri applicabili agli appalti finanziati dalla Comunità europea saranno stati rivisti, verrà presentato al Consiglio dei ministri ACP-CE un progetto di decisione inteso a sostituirli ai testi allegati alla decisione n. 3/90.

3. Composizione delle controversie

L'articolo 30 dell'allegato IV all'accordo di Cotonou stabilisce che la composizione delle controversie tra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo avvenga tra l'altro mediante arbitrato, conformemente alle norme di procedura adottate con decisione del Consiglio dei ministri dietro raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Con la decisione n. 3/90 del 29 marzo 1990 il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato un regolamento relativo alla procedura di conciliazione e di arbitrato per gli appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo. Tale regolamento, che è una particolarità dei progetti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo, è stato da allora utilizzato soddisfacendo sia gli Stati ACP che la Commissione e gli operatori economici.

Si propone pertanto al Consiglio dei ministri ACP-CE di prorogare l'applicazione del regolamento relativo alla procedura di conciliazione e di arbitrato per gli appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo, adottato con la decisione n. 3/90 del 29 marzo 1990.

4. Misure di accompagnamento

Per agevolare l'applicazione del già citato manuale delle procedure, i servizi della Commissione hanno messo a punto una guida pratica all'aggiudicazione degli appalti dell'aiuto esterno della Comunità europea, che contiene una spiegazione dettagliata delle procedure enunciate nel manuale, come pure modelli dei documenti da utilizzare in tutte le fasi di tali procedure. Sono state organizzate anche azioni di formazione sia presso i servizi della Commissione che nei paesi beneficiari.

Lo stesso approccio sarà seguito per agevolare l'applicazione della nuova regolamentazione generale relativa agli appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo. Verrà elaborata una guida pratica contenente gli sviluppi verificatisi nel campo degli appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo, che sarà applicabile, insieme ai modelli di documenti ad essa allegati, a tali appalti. Saranno organizzati seminari e altre azioni di formazione per promuovere una migliore conoscenza delle procedure da seguire.

Per le ragioni sopra esposte la Commissione raccomanda al Consiglio di adottare la proposta di decisione figurante in allegato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 28 dell'allegato IV all'accordo di Cotonou dispone che l'aggiudicazione degli appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo è disciplinata dall'allegato IV e dalle procedure che vengono adottate mediante decisione del Consiglio dei ministri previa raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (2) L'articolo 29 dell'allegato IV all'accordo di Cotonou prevede che l'esecuzione degli appalti di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo sia disciplinata in primo luogo dalle condizioni generali applicabili agli appalti finanziati dal Fondo che sono adottate mediante decisione del Consiglio dei ministri dietro raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (3) L'articolo 30 dell'allegato IV all'accordo di Cotonou stabilisce che la composizione delle controversie tra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o

prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo avvenga tra l'altro mediante arbitrato, conformemente alle norme di procedura adottate con decisione del Consiglio dei ministri dietro raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

- (4) È necessario definire la posizione della Comunità in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE affinché quest'ultimo possa poi adottare una decisione relativa all'attuazione degli articoli 28, 29 e 30 dell'allegato IV,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE in merito all'attuazione degli articoli 28, 29 e 30 dell'allegato IV all'accordo di Cotonou si baserà sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE che figura in allegato.

Articolo 2

Potranno essere decise modifiche minori del progetto di decisione senza che il Consiglio debba adottare una nuova decisione.

Progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE relativa all'attuazione degli articoli 28, 29 e 30 dell'allegato IV all'accordo di Cotonou

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare gli articoli 28, 29 e 30 dell'allegato IV,

visto il parere del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui ai suddetti articoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 28 dell'allegato IV all'accordo di Cotonou dispone che l'aggiudicazione degli appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo è disciplinata dall'allegato IV e dalle procedure che vengono adottate mediante decisione del Consiglio dei ministri previa raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (2) L'articolo 29 dell'allegato IV all'accordo di Cotonou prevede che l'esecuzione degli appalti di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo sia disciplinata in primo luogo dalle condizioni generali applicabili agli appalti finanziati dal Fondo che sono adottate mediante decisione del Consiglio dei ministri dietro raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (3) L'articolo 30 dell'allegato IV all'accordo di Cotonou stabilisce che la composizione delle controversie tra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo avvenga tra l'altro mediante arbitrato, conformemente alle norme di procedura adottate con decisione del Consiglio dei ministri dietro raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (4) È necessario prevedere l'applicazione della regolamentazione generale, dei capitoli generali d'onori e del regolamento relativo alla procedura di conciliazione e di arbitrato, di cui ai considerando precedenti, agli appalti finanziati sulle risorse del nono Fondo europeo di sviluppo e di ogni Fondo futuro.
- (5) È opportuno adottare una nuova regolamentazione generale, nel rispetto delle norme comunitarie di aggiudicazione degli appalti pubblici che si applicano alla cooperazione con i paesi terzi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 sopra citato.
- (6) Invece, i capitoli generali d'onori e il regolamento relativo alla procedura di conciliazione e di arbitrato adottati dal Consiglio dei ministri ACP-CE con la decisione n. 3/90 del 29 marzo 1990 sembrano essere tuttora adeguati alla cooperazione ACP-CE. È pertanto opportuno prorogarne l'applicazione.

(7) È opportuno prevedere una procedura di adeguamento della regolamentazione generale e dei capitoli generali d'onori, per assicurarne la coerenza con quelli utilizzati negli altri programmi di cooperazione esterna della Comunità europea, nel rispetto delle specificità del partenariato ACP-CE.

(8) È opportuno condurre varie azioni di accompagnamento sotto forma di seminari e di una guida pratica all'aggiudicazione degli appalti, al fine di familiarizzare gli interessati con la regolamentazione generale e i capitoli generali d'onori sopra citati,

DECIDE:

Articolo 1

Regolamentazione generale

La preparazione e l'aggiudicazione degli appalti finanziati con le risorse del Fondo europeo di sviluppo sono disciplinate dalla regolamentazione generale relativa agli appalti di servizi, forniture e lavori finanziati dal Fondo europeo di sviluppo, che figura in allegato.

Articolo 2

Capitoli generali d'onori

L'esecuzione dei contratti finanziati con le risorse del Fondo europeo di sviluppo è, salvo disposizioni contrarie dell'articolo 29 dell'allegato IV all'accordo di partenariato ACP-CE, disciplinata dai testi seguenti:

- a) capitolo generale d'onori relativo agli appalti di lavori finanziati dal Fondo europeo di sviluppo,
- b) capitolo generale d'onori relativo agli appalti di forniture finanziati dal Fondo europeo di sviluppo,
- c) capitolo generale d'onori relativo agli appalti di servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo,

che sono stati adottati con la decisione n. 3/90 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 29 marzo 1990.

Articolo 3

Riesame

La regolamentazione generale e i capitoli generali d'onori potranno essere riesaminati con decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE per assicurarne la coerenza con quelli utilizzati negli altri programmi di cooperazione esterna della Comunità europea, nel rispetto delle specificità del partenariato ACP-CE.

Articolo 4

Composizione delle controversie

La composizione delle controversie relative agli appalti finanziati con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, che in base ai capitoli generali d'onori e ai capitoli speciali applicabili all'appalto avviene mediante conciliazione o arbitrato, è effettuata conformemente al regolamento relativo alla procedura di conciliazione e di arbitrato per gli appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo, adottato con la decisione n. 3/90 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 29 marzo 1990.

Articolo 5

Applicazione

La regolamentazione generale e i capitoli generali d'onori di cui agli articoli 1 e 2 si applicano agli appalti finanziati con le risorse del nono Fondo europeo di sviluppo e, salvo decisione contraria del Consiglio dei ministri ACP-CE, si applicheranno

agli appalti finanziati con le risorse di ogni futuro Fondo a titolo dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 7

Misure di esecuzione

Gli Stati ACP, gli Stati membri della Comunità e la Comunità sono tenuti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a prendere le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione. In particolare, gli Stati ACP e la Commissione prendono le misure necessarie a qualsiasi azione di accompagnamento che agevoli l'applicazione della regolamentazione generale e delle condizioni generali di cui agli articoli 1 e 2.

REGOLAMENTAZIONE GENERALE RELATIVA AGLI APPALTI DI SERVIZI, DI FORNITURE E DI LAVORI FINANZIATI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)

PARTE I

NORME DI BASE APPLICABILI A TUTTI GLI APPALTI

1. INTRODUZIONE

La presente regolamentazione generale disciplina l'attribuzione degli appalti di servizi, di forniture e di lavori finanziati sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo (FES).

Essa contiene i principi e le condizioni di partecipazione alle gare d'appalto nonché i principi e le condizioni dell'aggiudicazione degli appalti.

L'esecuzione degli appalti di servizi, forniture e lavori è disciplinata dai seguenti atti:

- a) il capitolato generale d'onori applicabile a tutte le categorie di appalti finanziati dal FES oppure
- b) per i progetti e i programmi cofinanziati o in caso di concessione di una deroga per l'esecuzione da parte di terzi o in altre circostanze appropriate, tutte le altre condizioni generali accettate dagli Stati ACP interessati e dalla Comunità, ossia:

— le condizioni generali prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o le pratiche ammesse da tale Stato in materia di appalti internazionali o

— tutte le altre condizioni generali internazionali in materia di appalti e

- c) il capitolato speciale.

Il capitolato generale d'onori applicabile ad una categoria particolare di appalti comprende le clausole contrattuali di carattere amministrativo, finanziario, giuridico e tecnico relative all'esecuzione degli appalti.

Il capitolato speciale applicabile a ciascun appalto comprende le modifiche al capitolato generale d'onori, le clausole contrattuali speciali, le specifiche tecniche e qualsiasi altro punto relativo all'appalto.

Per tutte le questioni non contemplate dalla presente regolamentazione generale, si applica il diritto nazionale dello Stato dell'autorità aggiudicatrice.

2. AMMISSIBILITÀ

Le disposizioni che determinano chi può partecipare alle procedure di gara sono definite disposizioni relative all'ammissibilità. A queste appartiene la norma della nazionalità delle persone fisiche e giuridiche e dell'origine delle forniture.

2.1. Norma della nazionalità e dell'origine

a) La partecipazione alle gare e agli appalti finanziati dal FES è aperta a parità di condizioni:

- alle persone fisiche, alle società o imprese, agli organismi pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP e degli Stati membri,
- alle società cooperative e alle altre persone di diritto pubblico o privato degli Stati membri e/o degli Stati ACP,
- a qualsiasi impresa comune o raggruppamento d'impresе o di società degli Stati ACP e/o degli Stati membri.

La norma della nazionalità si applica anche agli esperti proposti dalle società di servizi che partecipano alle procedure di gara degli appalti di servizi finanziati dalla Comunità.

Perché si possa verificare la conformità alla norma della nazionalità, il capitolato d'onere prescrive agli offerenti di indicare il paese del quale sono cittadini presentando le prove consuete in materia secondo la loro legislazione nazionale.

b) Tutte le forniture oggetto di un appalto di forniture devono essere originarie della Comunità e/o di uno Stato ACP. Altrettanto vale per le forniture e le attrezzature acquistate dal contraente nel quadro degli appalti di lavori e di servizi se questi devono diventare di proprietà del progetto al termine dell'esecuzione dell'appalto.

In questo contesto la definizione della nozione di «prodotti originari» è valutata rispetto ai pertinenti accordi internazionali ⁽¹⁾ ed è opportuno considerare come prodotti originari della Comunità anche i prodotti originari dei paesi, territori e dipartimenti d'oltremare.

Nell'offerta, l'offerente deve indicare l'origine delle forniture. È tenuto a presentare il certificato d'origine del materiale in questione all'amministrazione aggiudicatrice o nel momento in cui introduce le forniture nel paese beneficiario o al momento del ricevimento provvisorio di tali forniture o in occasione della presentazione della prima fattura. L'opzione scelta verrà indicata in ciascun contratto caso per caso.

I certificati d'origine devono essere redatti dalle autorità designate a tal fine dai paesi d'origine delle forniture o del fornitore e devono esserlo conformemente agli accordi internazionali dei quali il paese interessato è firmatario.

Spetta all'amministrazione contraente dello Stato ACP verificare l'esistenza di un certificato d'origine. In caso di forti dubbi sull'origine, spetta ai servizi della Commissione pronunciarsi sulla questione.

⁽¹⁾ In particolare rispetto al protocollo n. 1 dell'allegato V all'accordo di partenariato ACP-CE.

2.2. Eccezioni alla norma della nazionalità e dell'origine

Allo scopo di assicurare un'efficienza ottimale del sistema rispetto ai costi, le persone fisiche o giuridiche dei paesi in via di sviluppo diversi dagli Stati ACP possono essere autorizzate a partecipare agli appalti finanziati dalla Comunità su richiesta degli Stati ACP interessati. Questi ultimi forniscono, in ciascun caso, al capo delegazione le informazioni necessarie alla Comunità per prendere una decisione su queste deroghe, prestando un'attenzione particolare:

- a) alla situazione geografica dello Stato ACP interessato;
- b) alla competitività degli imprenditori, fornitori e consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP;
- c) alla necessità di evitare un eccessivo aumento dei costi di esecuzione degli appalti;
- d) alle difficoltà di trasporto e ai ritardi dovuti ai tempi di fornitura o ad altri problemi della stessa natura;
- e) alla tecnologia più appropriata e più adattata alle condizioni locali.

La partecipazione di paesi terzi agli appalti finanziati dalla Comunità può essere autorizzata anche:

- a) allorché la Comunità partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi;
- b) in caso di cofinanziamento di progetti e programmi d'azione;
- c) in caso d'urgenza.

In casi eccezionali, e previo accordo della Commissione, possono partecipare agli appalti di servizi anche imprese di consulenza che impiegano esperti aventi la cittadinanza di paesi terzi.

Peraltro, nel corso dell'esecuzione delle operazioni e salvo restando l'obbligo d'informarne il capo delegazione, l'autorità aggiudicatrice può decidere:

- a) acquisti di beni sul mercato locale senza tener conto della loro origine;
- b) l'impiego di materiali e macchinari da costruzione non originari della Comunità o degli Stati ACP se non vi è una produzione comparabile nella Comunità e negli Stati ACP.

2.3. Situazioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti

Non possono partecipare ad una gara né essere aggiudicatarie di un appalto le persone fisiche o giuridiche:

- a) che siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione dell'attività o che siano oggetto di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;
- b) che siano oggetto di una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;
- c) che abbiano subito una condanna non soggetta a ricorso per un reato relativo alla moralità professionale;
- d) che si siano rese responsabili di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
- e) che non siano in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali secondo le disposizioni legislative del paese in cui sono stabilite;
- f) che non siano in regola con gli obblighi in materia imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese in cui sono stabilite;
- g) che si siano rese colpevoli di gravi inesattezze nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in merito a quanto sopra;
- h) che siano state dichiarate colpevoli, a causa del non rispetto degli obblighi contrattuali, di gravi inadempimenti in materia di esecuzione, nel quadro di un altro contratto sottoscritto con la stessa amministrazione aggiudicatrice o nel quadro di un altro contratto finanziato attraverso i fondi comunitari;
- i) che risultino, nel quadro della gara o del contratto in questione, in una delle situazioni di esclusione descritte nel punto 7 «clausole deontologiche».

Perché si possa verificare che i candidati non si trovano in nessuna delle suddette situazioni, essi devono presentare (prima fase di una procedura ristretta) una dichiarazione sull'onore a sostegno della propria candidatura.

Gli offerenti (seconda fase di una procedura ristretta o fase unica di una procedura aperta) devono presentare, a sostegno delle proprie offerte, le prove consuete, conformemente alla legislazione del paese in cui si sono stabiliti, attestanti che essi non si trovano in nessuna delle situazioni previste nei precedenti punti a), b), c), e) e f). In tali prove o documenti dev'essere indicata una data che non può essere anteriore a 180 giorni rispetto al termine di presentazione delle offerte. Inoltre, gli offerenti sono tenuti a presentare una dichiarazione sull'onore attestante che la relativa situazione è rimasta invariata dalla data di produzione di tali prove.

2.4. Parità di partecipazione agli appalti

Gli Stati ACP e la Commissione adottano le misure necessarie ad assicurare, a parità di condizioni, la partecipazione più ampia possibile alle procedure di gara degli appalti di servizi, forniture e lavori e in particolare, a seconda dei casi, misure intese a:

- a) assicurare la pubblicazione delle gare d'appalto nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, su Internet e nelle gazzette ufficiali di tutti gli Stati ACP, nonché su qualsiasi altro mezzo d'informazione appropriato;
- b) escludere le pratiche discriminatorie o le specifiche tecniche che potrebbero essere d'ostacolo ad un'ampia partecipazione a parità di condizioni;
- c) incoraggiare la cooperazione tra le società e imprese degli Stati membri e degli Stati ACP;
- d) assicurare che tutti i criteri di selezione figurino nel fascicolo di gara;
- e) assicurare che l'offerta scelta risponda alle condizioni e ai criteri fissati nel fascicolo di gara.

3. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Il principio di base dell'aggiudicazione degli appalti è l'appello alla concorrenza, che ha un duplice obiettivo:

- a) assicurare la trasparenza delle operazioni e
- b) ottenere le migliori condizioni di prezzo e di qualità per i servizi, le forniture o i lavori richiesti.

Esistono vari tipi di procedure di aggiudicazione degli appalti con diversi livelli di confronto concorrenziale.

3.1. Procedura aperta

La procedura aperta comporta una richiesta generale di offerte. In questo caso, viene data all'appalto la massima pubblicità, mediante la pubblicazione di un bando nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, nelle gazzette ufficiali di tutti gli Stati ACP, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato.

Nella procedura aperta tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono presentare un'offerta ricevono, su semplice richiesta, il capitolato d'onere dell'appalto in questione (a pagamento o meno), secondo le modalità stabilite nel bando di gara. La scelta dell'aggiudicatario è effettuata, al momento dell'esame delle offerte ricevute, mediante l'applicazione concomitante della procedura di selezione (ossia verifica dell'ammissibilità e verifica della capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale degli offerenti) e della procedura di aggiudicazione (ossia il confronto delle offerte ai fini della scelta dell'aggiudicatario) come previsto al punto 4 «Criteri di selezione e di aggiudicazione». Non è autorizzata nessuna negoziazione.

3.2. Procedura ristretta

Nella procedura ristretta, l'amministrazione aggiudicatrice invita un numero limitato di candidati a partecipare alle gare e prima di inviare l'invito a presentare un'offerta, compila l'elenco ristretto dei candidati selezionati in virtù delle loro qualifiche, sulla base della pubblicazione di un bando di gara.

La procedura di selezione, che serve per effettuare il passaggio dall'elenco generale (tutti i candidati che hanno risposto alla pubblicazione) all'elenco ristretto, si attua al momento dell'esame delle candidature ricevute, generalmente, in risposta alla pubblicazione di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, su Internet, nelle gazzette ufficiali di tutti gli Stati ACP e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato.

In una seconda fase, l'amministrazione aggiudicatrice invia l'invito a presentare un'offerta ai candidati prescelti dell'elenco ristretto, i quali ricevono il capitolato d'oneri dell'appalto in questione. La scelta dell'aggiudicatario è effettuata mediante la procedura di aggiudicazione, al momento dell'esame delle offerte (cfr. punto 4, «Criteri di selezione e di aggiudicazione»). Non è autorizzata nessuna negoziazione.

3.3. Procedura semplificata

Nella procedura semplificata, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla consultazione dei candidati scelti personalmente e stabilisce con loro le condizioni dell'appalto sulla base di un capitolato d'oneri. Al termine di tale procedura, l'autorità contraente accetta l'offerta economicamente più vantaggiosa.

3.4. Contratto quadro

Nella presente procedura, la Commissione indice una gara d'appalto ristretta, seleziona i candidati e successivamente, sulla base delle offerte quadro presentate, compila un elenco dei potenziali contraenti che possono essere sollecitati per mettere a disposizione esperti per missioni specifiche in ciascun settore d'intervento per il quale è stato indetto un appalto.

In occasione di ciascun appalto specifico (missione), l'amministrazione aggiudicatrice invita alcuni dei contraenti selezionati dall'elenco a presentare una proposta nei limiti del loro contratto quadro. L'offerta più economicamente vantaggiosa viene scelta.

3.5. Esecuzione delle azioni in economia (programma a preventivo)

Nel caso di azioni eseguite in economia (appalti in economia), i progetti e i programmi sono attuati con i mezzi propri delle agenzie, dei servizi o organismi pubblici o a partecipazione pubblica dello Stato o degli Stati ACP in questione (amministrazione diretta) o dalla persona incaricata di eseguire l'azione.

La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le apparecchiature e/o i materiali mancanti e/o le risorse per assumere il personale supplementare necessario, come ad esempio esperti di nazionalità dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP. La partecipazione della Comunità riguarda solo il finanziamento delle misure complementari e delle spese di esecuzione, temporanee e rigorosamente limitate al fabbisogno dell'azione in questione.

3.6. Aiuto umanitario e d'urgenza

Le modalità di esecuzione degli appalti a titolo dell'aiuto umanitario e d'urgenza devono essere adeguate all'urgenza della situazione. A tal fine lo Stato ACP può, per tutte le operazioni riguardanti l'aiuto umanitario e d'urgenza da esso intraprese, autorizzare, previo accordo del capo delegazione:

- a) la conclusione di contratti di appalto per accordo diretto secondo la procedura negoziata;
- b) l'esecuzione di appalti in economia;
- c) l'esecuzione degli appalti tramite organismi specializzati;
- d) l'attuazione diretta da parte della Commissione.

La Comunità europea amministra e attua le operazioni da essa intraprese a titolo dell'aiuto umanitario e d'urgenza conformemente alle sue procedure in modo da consentire uno svolgimento rapido, flessibile ed efficace delle operazioni.

3.7. Modalità di confronto concorrenziale

Le modalità relative alla procedura di gara e alla pubblicità degli appalti, in funzione del loro valore, figurano nell'allegato I (appalti di servizi, di forniture e di lavori).

Nel caso di contratti misti che comportano percentuali variabili di servizi, forniture e lavori, la procedura applicabile agli appalti è stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice di concerto con la Commissione, in funzione dell'aspetto predominante dei servizi, lavori o forniture richiesti, valutato in base al valore e all'importanza strategica rappresentati rispetto all'appalto considerato.

Nessun appalto può essere frazionato in modo da essere sottratto all'applicazione delle disposizioni della presente regolamentazione generale. In caso di dubbio sul metodo di calcolo dell'importo stimato di un appalto l'amministrazione aggiudicatrice, prima che venga indetto l'appalto in questione, consulta il capo delegazione.

In ciascuna procedura l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a verificare il rispetto delle condizioni di concorrenza leale. In tutti i casi nei quali sia presente una chiara e significativa disparità tra i prezzi proposti e le prestazioni offerte da un offerente, o una disparità significativa tra i prezzi proposti dai diversi offerenti e, in particolare, quando società pubbliche, società senza scopo di lucro o organizzazioni non governative partecipano a una gara d'appalto con società private, l'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo di eseguire una serie di verifiche e di chiedere ogni informazione aggiuntiva necessaria. Tali informazioni devono essere trattate come confidenziali dall'amministrazione aggiudicatrice. Come regola generale, tutti gli offerenti devono dichiarare che le proprie offerte finanziarie tengono conto di tutti i relativi costi, comprese le spese generali.

3.8. Preferenze

Per consentire un impiego ottimale delle risorse materiali e umane degli Stati ACP, sono adottate misure intese a favorire la partecipazione più ampia possibile delle persone fisiche e giuridiche di tali Stati all'esecuzione degli appalti finanziati dal FES. A tal fine:

- a) nel caso degli appalti di lavori di valore inferiore a 5 000 000 EUR, gli offerenti degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 10 % nel confronto tra le offerte di qualità economica e tecnica equivalente, sempreché almeno un quarto del loro capitale e del loro personale direttivo sia originario di uno o più Stati ACP;
- b) nel caso degli appalti di forniture, indipendentemente dal valore delle stesse, gli offerenti degli Stati ACP che propongono forniture originarie dei paesi ACP per almeno il 50 % del valore dell'appalto beneficiano di una preferenza del 15 % nel confronto tra le offerte di qualità economica e tecnica equivalente;
- c) nel caso degli appalti di servizi, la preferenza è accordata, nel confronto tra le offerte di qualità economica e tecnica equivalente:
- agli esperti, alle istituzioni, agli uffici studi o alle imprese di consulenza degli Stati ACP,
 - alle offerte presentate dalle imprese ACP individualmente o in consorzio con partner europei,
 - alle offerte presentate da offerenti europei facenti ricorso a subappaltatori o esperti dei paesi ACP;
- d) allorché si prevede di ricorrere a dei subappaltatori, l'offerente scelto accorda la preferenza alle persone fisiche, alle società e alle imprese degli Stati ACP in grado di eseguire l'appalto alle stesse condizioni;
- e) lo Stato ACP può, nella gara d'appalto, proporre agli eventuali offerenti l'assistenza di società, esperti o consulenti di altri Stati ACP scelti di comune accordo; tale cooperazione può assumere la forma di un'impresa comune o di un subappalto o ancora di una formazione del personale sul posto di lavoro.

4. CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione degli appalti in base ad una procedura aperta o ristretta comporta sempre la presa in considerazione delle operazioni seguenti:

- a) procedura di selezione sulla base dei criteri di selezione pubblicati nel bando di gara:
- verifica dell'ammissibilità degli offerenti o dei candidati come previsto sopra al punto 2 («Ammissibilità»),
 - verifica della capacità finanziaria ed economica degli offerenti o dei candidati,
 - verifica della capacità tecnica e professionale degli offerenti o dei candidati, nonché, eventualmente, dei dirigenti dell'impresa,

Il bando di gara o il fascicolo di gara devono specificare il criterio o i criteri di riferimento in base ai quali devono essere effettuate tali verifiche;

- b) confronto delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'onere, sulla base del prezzo e di altri criteri predefiniti che consentano di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nella procedura aperta le operazioni a) e b) si effettuano in una sola fase, ossia al momento dell'esame delle offerte.

Nella procedura ristretta l'operazione a) si effettua in una prima fase, quando vengono esaminate le candidature (compilazione dell'elenco ristretto), e l'operazione b) in una seconda fase (gara), quando vengono esaminate le offerte.

5. GARA CON «CLAUSOLA SOSPENSIVA»

In alcuni casi debitamente giustificati e in via eccezionale, le gare possono essere indette con una «clausola sospensiva». La gara cioè viene indetta prima della decisione di finanziamento o della firma della convenzione di finanziamento tra la Commissione e lo Stato ACP e l'aggiudicazione dell'appalto è subordinata alla conclusione della convenzione di finanziamento e quindi alla messa a disposizione dei fondi corrispondenti.

Poiché si tratta di una procedura a carattere eccezionale, l'esistenza di una clausola sospensiva deve essere esplicitamente menzionata nel bando di gara.

In ogni caso, se la procedura decisionale della Commissione non viene portata a termine o se la firma della convenzione di finanziamento non ha luogo, la gara deve essere annullata.

6. ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

In caso di annullamento della gara, tutti gli offerenti sono informati per iscritto nei più brevi termini dei motivi dell'annullamento. L'annullamento può aver luogo nei casi seguenti:

- a) insuccesso della procedura di gara, ossia assenza di offerte idonee sul piano qualitativo e/o finanziario, o assenza di risposte;
- b) fondamentale modificazione degli elementi tecnici o economici del progetto;
- c) circostanze eccezionali, o casi di forza maggiore, che rendano impossibile la normale esecuzione del progetto;
- d) superamento da parte delle offerte accettate sul piano tecnico delle risorse finanziarie disponibili;
- e) gravi irregolarità nella procedura, che abbiano in particolare ostacolato il normale gioco della concorrenza.

Dopo l'annullamento della gara l'amministrazione aggiudicatrice può decidere:

- a) o di indire nuovamente la gara;

- b) o di avviare una procedura di negoziazione con uno o più offerenti tra quelli che hanno soddisfatto i criteri di selezione e che hanno presentato offerte tecnicamente conformi, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- c) o di non aggiudicare l'appalto.

La decisione definitiva viene comunque presa dall'amministrazione aggiudicatrice previo accordo della Commissione.

7. CLAUSOLE DEONTOLOGICHE

Qualsiasi tentativo di ottenere informazioni riservate, procedere a intese illegali con i concorrenti o influenzare la commissione o l'amministrazione aggiudicatrice nella procedura di esame, spoglio, valutazione e confronto delle offerte fatto o da un candidato o da un offerente può causare il rigetto della sua candidatura o offerta e sanzioni amministrative.

Salvo previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il titolare di un contratto e il suo personale, nonché ogni altra società alla quale il titolare sia associato o collegato, non hanno la facoltà di prestare, nemmeno a titolo accessorio o di subappalto, altri servizi, eseguire lavori o effettuare forniture per il progetto. Questo divieto si applica anche, eventualmente, agli altri progetti per i quali il titolare, a causa della natura dell'appalto, potrebbe parimenti trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Al momento della presentazione della propria candidatura o offerta, il candidato o l'offerente ha l'obbligo di dichiarare, da un lato, che non sussiste nessun potenziale conflitto di interesse e, dall'altro lato, di non avere alcun legame specifico con altri offerenti o con altre parti interessate al progetto. Se durante l'esecuzione dell'appalto si dovesse verificare una simile circostanza, il titolare avrebbe l'obbligo di informarne immediatamente l'amministrazione aggiudicatrice.

Il titolare di un contratto deve agire in ogni occasione in modo imparziale e come un leale consigliere conformemente al codice deontologico della sua professione. Egli si astiene dal fare dichiarazioni pubbliche riguardanti il progetto o i servizi senza previa approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Egli non impegna in alcun modo l'amministrazione aggiudicatrice senza previo consenso scritto della stessa.

Per tutta la durata del contratto, il titolare e il suo personale rispettano i diritti umani e si impegnano a osservare le usanze politiche, culturali e religiose del paese beneficiario.

La remunerazione del titolare a titolo del contratto costituisce la sua unica remunerazione nel quadro dell'appalto. Il titolare e il suo personale devono astenersi dall'esercitare attività o dal ricevere vantaggi che siano in contrasto con i loro obblighi verso l'amministrazione aggiudicatrice.

Il titolare e il suo personale sono tenuti al segreto professionale per tutta la durata del contratto e dopo la sua esecuzione. Tutte le relazioni e tutti i documenti ricevuti o redatti dal titolare nel quadro dell'esecuzione dell'appalto sono riservati.

L'utilizzazione da parte delle parti contraenti di tutte le relazioni e documenti redatti ricevuti o presentati durante l'esecuzione dell'appalto è disciplinata dal contratto.

Il titolare si astiene da qualsiasi relazione che possa compromettere la sua indipendenza o quella del suo personale. Se il titolare perde la sua indipendenza, l'amministrazione aggiudicatrice può, per qualsiasi eventuale danno arrecato da tale circostanza, rescindere il contratto senza preavviso e senza che il titolare abbia diritto ad alcuna indennità.

La Commissione si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento dei progetti qualora vengano scoperti casi di corruzione di qualsiasi natura in ogni fase della procedura di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto e qualora l'amministrazione aggiudicatrice non adotti tutte le misure adeguate per porre rimedio a tale situazione. Ai sensi della presente disposizione, si intende per corruzione qualsiasi proposta di concedere o acconsentire a offrire a chiunque pagamenti illeciti, doni, gratifiche o commissioni a titolo di incentivo o ricompensa per compiere o astenersi dal compiere atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto o al contratto stipulato con l'ente appaltante.

In particolare, tutti i fascicoli di gara e i contratti per la realizzazione di prestazioni di servizi, lavori o forniture dovranno contenere una clausola nella quale sia specificato che verrà respinta ogni offerta o annullato qualsiasi contratto, qualora risulti che l'aggiudicazione o l'esecuzione dell'appalto abbia comportato il versamento di spese commerciali straordinarie.

Le spese commerciali straordinarie riguardano qualsiasi commissione non citata nell'appalto principale o non risultante da un contratto in buona e debita forma facente riferimento a tale appalto, qualsiasi commissione versata a titolo di nessun servizio legittimo effettivo, qualsiasi commissione versata in un paradiso fiscale, qualsiasi commissione versata a un beneficiario non chiaramente identificato o a una società con tutte le apparenze di una società di facciata.

L'aggiudicatario dell'appalto si impegna a fornire alla Commissione, su eventuale richiesta di quest'ultima, ogni documento giustificativo sulle condizioni di esecuzione del contratto. La Commissione potrà procedere a qualsiasi controllo, su documenti o in loco, che ritenga necessario per raccogliere elementi di prova su una presunzione di spese commerciali straordinarie.

Gli aggiudicatari di appalti, responsabili del finanziamento di spese commerciali straordinarie su progetti finanziati dalla Comunità si espongono, in funzione della gravità dei fatti constatati, alla rescissione del contratto se non addirittura all'esclusione definitiva dal beneficio dei finanziamenti comunitari.

Il non rispetto di una o più clausole deontologiche può comportare l'esclusione del candidato, offerente (o titolare) da altri appalti comunitari, esponendolo a una serie di sanzioni. La persona o la società interessata deve esserne informata per iscritto.

8. MEZZI DI RICORSO

L'offerente che si ritenga leso a causa di un errore o di una irregolarità commessa nella procedura di selezione o di aggiudicazione dell'appalto sottopone la questione direttamente all'amministrazione aggiudicatrice e ne informa la Commissione. L'amministrazione aggiudicatrice ha 90 giorni di tempo per rispondere, a decorrere dalla data di ricevimento della denuncia.

Una volta informata di una simile denuncia, la Commissione comunica il proprio parere all'amministrazione aggiudicatrice, cercando, per quanto possibile, di trovare un accordo amichevole tra l'offerente che ha presentato la denuncia e l'amministrazione aggiudicatrice.

In caso di insuccesso della procedura suindicata, l'offerente può avvalersi delle procedure stabilite secondo la legislazione nazionale dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, tra i diritti dei cittadini europei figura quello di presentare denunce al mediatore europeo. Il mediatore europeo effettua indagini in seguito alle denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni della Comunità europea.

Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice non rispetti le misure di aggiudicazione degli appalti previste dalla presente regolamentazione generale, la Commissione si riserva il diritto di sospendere, respingere o recuperare i finanziamenti relativi agli appalti incriminati.

PARTE II

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI APPALTI DI SERVIZI

9. INTRODUZIONE

La cooperazione tecnica nell'ambito della politica di cooperazione si esplica nel ricorso alla consulenza mediante gli appalti di servizi, principalmente nel campo degli studi e dell'assistenza tecnica.

I contratti di studi hanno per oggetto, tra l'altro, gli studi relativi all'identificazione e alla preparazione dei progetti, gli studi di fattibilità, gli studi economici e di mercato, i progetti tecnici, le valutazioni e le revisioni contabili.

Di norma, i contratti di studi implicano un obbligo relativo al risultato, ossia il contraente è tenuto a fornire un determinato prodotto indipendentemente dai mezzi tecnici e operativi che deve utilizzare per realizzare l'obiettivo prescritto. Pertanto, questi contratti sono pagati a forfait. Il contraente ha diritto al pagamento forfettario del contratto soltanto se il risultato specifico viene raggiunto.

I contratti di assistenza tecnica sono utilizzati nei casi in cui il prestatore di servizi è incaricato di svolgere funzioni di consulenza, di assicurare la direzione o la supervisione di un progetto, di mettere a disposizione gli esperti richiesti dal contratto d'appalto o di acquistare, a nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, beni, servizi o lavoro.

I contratti di assistenza tecnica implicano in generale soltanto un obbligo relativo ai mezzi, ossia il contraente è responsabile

dell'adempimento dei compiti affidatigli nella descrizione delle prestazioni ed è tenuto ad assicurare la qualità delle prestazioni richieste. Questi contratti sono pagati in funzione dei mezzi impiegati e delle prestazioni fornite. Tuttavia, il contraente ha un dovere contrattuale di diligenza, in quanto è tenuto a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni evento che potrebbe compromettere la buona esecuzione del progetto.

Alcuni contratti di assistenza tecnica possono avere carattere misto, ossia implicare sia un obbligo relativo al risultato che un obbligo relativo ai mezzi.

Per amministrazione aggiudicatrice, sempre precisata nel bando di gara, si intende l'autorità abilitata a concludere il contratto di appalto. I contratti di servizi sono conclusi dallo Stato ACP con il quale la Commissione stipula di norma una convenzione di finanziamento.

L'amministrazione aggiudicatrice e il capo delegazione compilano in stretta collaborazione gli elenchi ristretti. La Commissione prepara e trasmette all'amministrazione aggiudicatrice i fascicoli delle gare d'appalto internazionali per approvazione e per avvio della procedura. L'amministrazione aggiudicatrice sottopone all'approvazione del capo delegazione gli altri fascicoli di gara prima di indire le gare. Sulla base delle decisioni approvate e in stretta collaborazione con il capo delegazione, l'amministrazione aggiudicatrice indice tutte le gare d'appalto, riceve le offerte, presiede al loro esame e stabilisce i risultati delle gare. Essa trasmette quindi per accordo al capo delegazione il risultato dello spoglio delle offerte e una proposta di aggiudicazione dell'appalto. Infine, una volta ottenuto tale accordo, l'amministrazione aggiudicatrice firma i contratti e li notifica al capo delegazione. Sempre ufficialmente invitato, il capo delegazione è generalmente rappresentato al momento dell'apertura e dell'esame delle offerte.

Gli Stati ACP possono anche chiedere alla Commissione di negoziare, redigere, concludere ed eseguire i contratti di servizi a loro nome, direttamente o tramite il suo organismo competente.

I contratti in materia di revisione contabile e valutazione, nonché i contratti quadro vengono sempre conclusi dalla Commissione, che agisce in nome e per conto dello Stato o degli Stati ACP interessati.

Per prestatori di servizi si intendono le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi. Il prestatore di servizi che presenta un'offerta viene chiamato offerente, quello che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o semplificata viene chiamato candidato.

10. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

10.1. Appalti pari o superiori a 200 000 EUR

10.1.1. Procedura ristretta

Il principio di base dell'aggiudicazione degli appalti di servizi è la gara internazionale ristretta. Di norma, tutti gli appalti di servizi pari o superiori a 200 000 EUR devono essere oggetto di una gara ristretta previa pubblicazione di un avviso di preinformazione (previsione degli appalti) e di un bando di gara, come previsto al punto 11.1 «Pubblicità degli appalti».

10.1.2. Procedura negoziata

Gli appalti di servizi possono essere tuttavia aggiudicati mediante procedura negoziata (trattativa privata), previo accordo della Commissione nei seguenti casi:

- a) quando l'urgenza imperiosa, a seguito di eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici interessate, non è compatibile con le scadenze imposte dalle procedure ristrette o semplificate descritte ai punti 11 e 12.2. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice. In questo contesto quest'ultima avvia liberamente le discussioni che le sembrano utili con gli offerenti figuranti su un elenco ristretto, da essa compilato d'accordo con il capo delegazione, e aggiudica l'appalto all'offerente che ha selezionato;
- b) quando le prestazioni sono affidate a organismi pubblici o a istituzioni o associazioni senza scopo di lucro. Un'istituzione o un'associazione senza scopo di lucro non può essere sistematicamente considerata un contraente operante senza scopo di lucro e non può quindi beneficiare in tutti i casi di un trattamento come la trattativa privata. Il ricorso alla trattativa privata è ammissibile soltanto quando la finalità del contratto non riflette un aspetto economico o commerciale, soprattutto nel caso in cui l'azione prevista possieda un carattere istituzionale o, ad esempio, di assistenza alle popolazioni nel settore sociale;
- c) per prestazioni a prolungamento di servizi già avviati. Possono presentarsi due casi tipici:
 - Prestazioni complementari non comprese nell'appalto principale, ma divenute necessarie per l'esecuzione dell'appalto in seguito a circostanze imprevedute; il ricorso alla trattativa privata è ammissibile a condizione che i) la prestazione complementare non possa essere separata sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione aggiudicatrice e che ii) l'importo cumulato della prestazione complementare non superi il 50 % del valore dell'appalto principale.
 - Prestazioni aggiuntive consistenti in ulteriori servizi analoghi affidati al prestatore titolare di un primo appalto. Il ricorso a questa disposizione è subordinato a due condizioni, ossia i) che la prima prestazione sia stata oggetto di un bando di gara e ii) che la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per le nuove prestazioni attinenti al progetto e il relativo costo stimato siano stati chiaramente indicati nel bando di gara pubblicato per la prima prestazione. Ad esempio, i nuovi servizi possono costituire la seconda fase di uno studio o di un'azione. In tale contesto, è possibile una sola estensione del contratto per un valore e una durata pari, al massimo, al valore e alla durata del contratto iniziale.
- d) In caso di insuccesso del bando di gara, ossia qualora non vengano presentate offerte idonee sul piano qualitativo e/o finanziario. In questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice può avviare trattative con uno o più prestatori di servizi di

sua scelta, tra quelli che hanno partecipato alla gara, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate (v. punto 6 «Annullamento della procedura di gara»). La Commissione deve dare la sua approvazione preliminare prima che l'amministrazione aggiudicatrice avvii le trattative.

- e) Qualora l'appalto in questione risulti da un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella fattispecie, venire aggiudicato ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

10.2. Appalti inferiori a 200 000 EUR

10.2.1. Contratto quadro e procedura semplificata

Gli appalti di valore inferiore a 200 000 EUR possono essere oggetto di una procedura come il contratto quadro, o di una procedura semplificata con minimo 3 candidati, ad eccezione dei casi per i quali è prevista la procedura negoziata descritta al punto 10.1.2.

11. LICITAZIONE INTERNAZIONALE RISTRETTA (APPLICABILE PER GLI APPALTI DI VALORE PARI O SUPERIORE A 200 000 EUR)

11.1. Pubblicità degli appalti

Al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile alle procedure di gara e un adeguato livello di trasparenza, la Commissione è tenuta a pubblicare avvisi di preinformazione (previsioni degli appalti) e bandi di gara per tutti gli appalti di servizi di valore pari o superiore a 200 000 EUR.

11.1.1. Pubblicazione degli avvisi di preinformazione (previsioni degli appalti)

La Commissione è tenuta a pubblicare, una volta all'anno, le previsioni degli appalti di servizi da aggiudicare mediante gara per i 12 mesi successivi alla pubblicazione e, ogni tre mesi, le modifiche delle medesime previsioni.

Le previsioni devono indicare brevemente oggetto, contenuto e importo degli appalti in questione. Considerato il carattere della previsione, la pubblicazione non impegna la Commissione a finanziare gli appalti proposti. A questo stadio, le imprese non devono quindi inviare alcuna manifestazione di interesse.

Gli avvisi di preinformazione devono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato.

11.1.2. Pubblicazione dei bandi di gara

Oltre alla pubblicazione nelle previsioni, tutti gli appalti di servizi di valore pari o superiore a 200 000 EUR devono essere oggetto di un bando di gara specifico, (procedura ristretta) pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, nelle gazzette ufficiali di tutti gli Stati ACP, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. Il termine minimo da rispettare tra la pubblicazione dell'avviso di preinformazione e il bando di gara è pari a 30 giorni.

Nel testo integrale del bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice e l'oggetto dell'appalto devono essere descritti in modo chiaro, preciso e completo, con indicazione della dotazione massima disponibile per l'azione e del calendario provvisorio delle operazioni. La pubblicazione deve consentire ai prestatori di servizi interessati di presentare la loro candidatura con le informazioni necessarie per la valutazione della loro capacità di eseguire l'appalto in questione. Soltanto un termine di presentazione delle candidature adeguato può assicurare un'effettiva concorrenza. Il termine minimo per la ricezione delle candidature è di 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet. Il termine dipende dalle dimensioni e dalla complessità dell'appalto.

Il bando di gara pubblicato a livello locale dev'essere identico al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet e la pubblicazione deve avvenire simultaneamente. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet è assicurata dalla Commissione, mentre la pubblicazione locale viene garantita dagli Stati ACP.

11.2. Compilazione dell'elenco ristretto

I prestatori di servizi interessati, individualmente o nell'ambito di un consorzio, devono presentare la loro candidatura con le informazioni richieste nel bando per la valutazione della loro capacità di eseguire l'azione proposta. La procedura di selezione comporta le seguenti operazioni:

- esclusione dei candidati non ammissibili (v. punto 2 «Ammissibilità») e dei candidati che si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui al punto 7 «Clausole deontologiche»;
- verifica della situazione finanziaria dei candidati (capacità finanziaria ed economica), che deve risultare solida e sicura, ad esempio attraverso la richiesta degli estratti del bilancio e del fatturato degli ultimi tre anni;
- verifica della capacità tecnica e professionale dei candidati, dimostrata i) (ove possibile) dal numero medio annuo di dipendenti e dal numero nonché dall'esperienza professionale dei dirigenti del candidato e ii) dai dati relativi ai principali servizi prestati nel settore dell'azione prevista, negli ultimi anni.

Esaminate le candidature ricevute in risposta al bando di gara, i prestatori di servizi che danno maggiori garanzie quanto all'esecuzione dell'appalto sono iscritti nell'elenco ristretto. Il numero di candidati dell'elenco ristretto varia tra 4 e 8 prestatori. In ogni bando di gara deve essere indicato il numero minimo e il numero massimo di prestatori che verranno prescelti.

Dopo che l'amministrazione aggiudicatrice e dal capo delegazione hanno approvato l'elenco ristretto, le società o i consorzi presenti in tale elenco non possono più associarsi tra di loro, né stabilire relazioni subcontrattuali relative al contratto in questione.

Il subappalto con altre società può essere autorizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che venga stipulato

chiaramente nell'offerta da parte dell'offerente, che il subappaltatore soddisfi le condizioni di ammissibilità previste dal punto 2 «Ammissibilità agli appalti», oltre alle condizioni previste al punto 7 «Clausole deontologiche» e che il subappalto non rappresenti una proporzione eccessiva dell'offerta. Tale proporzione dev'essere precisata nel fascicolo di gara.

A tutti i candidati non prescelti viene in seguito comunicato che la loro candidatura non è stata accettata. I candidati prescelti ricevono la lettera di invito a presentare offerte, accompagnata dal fascicolo di gara. Contemporaneamente, l'elenco definitivo viene pubblicato su Internet.

11.3. Redazione e contenuto del fascicolo di gara

Una corretta stesura dei documenti di gara è essenziale non soltanto per il positivo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma anche per la buona esecuzione dell'appalto.

Questi documenti devono infatti contenere tutte le disposizioni e le informazioni di cui i candidati invitati hanno bisogno per presentare la loro offerta: procedure da seguire, documenti da fornire, casi di non conformità, criteri di attribuzione e relativa ponderazione, condizioni di subappalto, ecc.

L'elaborazione di tali documenti è di competenza della Commissione. L'amministrazione aggiudicatrice trasmette unicamente ai candidati dell'elenco ristretto l'invito a presentare un'offerta accompagnato dal fascicolo di gara approvato, che comprende i documenti seguenti:

- istruzioni per gli offerenti, che devono stipulare, tra l'altro:
 - i) il tipo di contratto,
 - ii) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la rispettiva ponderazione,
 - iii) la possibilità e il calendario degli eventuali colloqui,
 - iv) l'eventuale autorizzazione delle alternative,
 - v) la proporzione di subappalto eventualmente autorizzata,
 - vi) la dotazione massima disponibile per l'appalto e
 - vii) la valuta dell'offerta,
- elenco ristretto dei candidati prescelti (con precisazione del divieto di associazione tra candidati),
- capitolato generale degli appalti di servizi finanziati dal FES,
- capitolato speciale, che contiene precisazioni, integrazioni o deroghe al capitolato generale e prevale su questo in caso di contraddizione,
- descrizione delle prestazioni con indicazione del calendario provvisorio del progetto e delle date provvisorie a partire dalle quali gli esperti principali devono essere disponibili,
- distinta dei prezzi (da compilare a cura dell'offerente),

- formulario dell'offerta,
- formulario dell'appalto,
- formulario della garanzia bancaria, o di uno strumento analogo, per il pagamento degli anticipi.

11.4. Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione dell'appalto servono a individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Essi comprendono i criteri tecnici che servono per valutare la qualità tecnica e i criteri finanziari tra cui il prezzo dell'offerta.

I criteri tecnici servono a fornire una valutazione della qualità delle offerte tecniche. I due tipi principali di criteri tecnici sono la metodologia e la valutazione dei CV (curriculum vitae) degli esperti proposti. I criteri tecnici possono essere suddivisi dettagliatamente in sottocriteri. La metodologia può essere analizzata, ad esempio, sulla base della comprensione della descrizione delle prestazioni, dell'impiego ottimale delle risorse tecniche e professionali originarie del paese beneficiario, del calendario di lavoro, dell'adeguatezza dei mezzi ai compiti, del sostegno proposto agli esperti sul campo, ecc. I CV possono essere analizzati separatamente, ad esempio in funzione di criteri quali le qualifiche, l'esperienza professionale, l'esperienza geografica, le attitudini linguistiche, ecc.

A ciascun criterio tecnico viene attribuito un numero di punti ripartiti tra i diversi sottocriteri. Il numero complessivo di punti è pari a 100 per l'insieme dei criteri. La loro ponderazione dipende dalla natura dei servizi richiesti ed è stabilita di volta in volta nel fascicolo di gara.

I punti devono essere connessi nel modo più preciso possibile alla descrizione delle prestazioni da fornire e riferirsi a parametri che saranno facilmente identificabili nelle offerte e se possibile misurabili.

La griglia di valutazione tecnica, che è composta dai diversi criteri e sottocriteri e che ne riporta la rispettiva ponderazione, deve obbligatoriamente figurare nel fascicolo di gara.

11.5. Informazioni complementari durante la procedura

Il fascicolo di gara deve essere sufficientemente chiaro per evitare che i candidati invitati a presentare un'offerta chiedano informazioni complementari durante la procedura. Se l'amministrazione aggiudicatrice, di sua iniziativa o in risposta alla domanda di un candidato, fornisce informazioni complementari sull'appalto, essa le comunica per iscritto e simultaneamente anche a tutti gli altri candidati invitati a presentare un'offerta.

I candidati possono inoltrare le proprie richieste per iscritto fino a 21 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rispondere alle domande di tutti i candidati invitati a presentare un'offerta, al più tardi entro 11 giorni dal termine ultimo stabilito per il ricevimento delle offerte.

11.6. Termine di presentazione delle offerte

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nell'invito a presen-

tare l'offerta. Soltanto un termine appropriato può garantire la qualità delle offerte e quindi assicurare un'effettiva concorrenza. L'esperienza dimostra che un termine troppo breve impedisce ai candidati di presentare un'offerta o li induce a presentare offerte incomplete o preparate in modo inadeguato.

Per il ricevimento delle offerte è accordato un termine minimo di 50 giorni a decorrere dalla data di spedizione della lettera di invito. Termini differenti possono essere tuttavia concessi, previa autorizzazione della Commissione, in caso di azioni urgenti.

11.7. Periodo di validità delle offerte

Gli offerenti restano vincolati alle proprie offerte per tutto il periodo prescritto nell'invito a presentare un'offerta. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di esaminare le offerte, approvare la proposta di aggiudicazione, notificare l'aggiudicazione e concludere il contratto d'appalto. In pratica, il periodo di validità delle offerte è generalmente fissato a 90 giorni di calendario a decorrere dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte.

In circostanze eccezionali, prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti un prolungamento determinato di tale periodo che non può superare i 40 giorni.

Infine, il candidato la cui offerta viene accettata deve inoltre mantenere valida la propria offerta per 60 giorni supplementari a decorrere dalla data di notifica dell'aggiudicazione dell'appalto.

11.8. Presentazione delle offerte

Le offerte devono essere inviate secondo il sistema del doppio plico, ovvero in un plico o busta esterna contenente due buste distinte e sigillate recanti le seguenti diciture: busta A «offerta tecnica»; busta B «offerta finanziaria».

Ogni infrazione a queste disposizioni (ad esempio buste non sigillate o menzione di un elemento relativo al prezzo nell'offerta tecnica) costituisce un fattore di non conformità e dà luogo al rigetto dell'offerta.

Questo sistema permette di valutare successivamente e separatamente l'offerta tecnica e l'offerta finanziaria, e garantisce quindi che la qualità tecnica delle offerte sia giudicata indipendentemente dal prezzo proposto.

La busta esterna recherà unicamente quanto segue:

- indirizzo indicato nel capitolato d'onere per l'invio delle offerte;
- estremi del bando di gara cui l'offerente risponde;
- all'occorrenza, numeri dei lotti oggetto dell'offerta;
- la dicitura «Da non aprire prima della seduta di apertura delle offerte», redatta nella lingua del fascicolo di gara.

11.9. Apertura delle offerte

Alla ricezione delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice provvede a registrare le offerte ricevute e rilascia una dichiarazione di ricevuta per le offerte consegnate a mano. Le buste che contengono le offerte devono rimanere sigillate e devono essere custodite al sicuro fino all'apertura.

L'apertura e la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri, almeno tre, dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie per pronunciarsi validamente sulle offerte. I membri della commissione devono sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.

Il capo delegazione dev'essere sistematicamente informato. Egli assiste a titolo di osservatore all'apertura delle offerte e riceve copia di ciascuna di esse.

Soltanto le offerte contenute nei plichi ricevuti entro e non oltre la data indicata nel capitolato d'oneri sono prese in considerazione al momento dell'esame.

Per prime si aprono le offerte tecniche. Le buste sigillate contenenti le offerte finanziarie sono custodite dall'amministrazione aggiudicatrice, previa apposizione sulle buste stesse delle firme dei membri della commissione.

La commissione verifica la conformità delle offerte alle prescrizioni del fascicolo di gara. Vizi di forma o restrizioni importanti tali da compromettere l'esecuzione dell'appalto o alterare il gioco della concorrenza danno luogo al rigetto delle offerte in questione.

La seduta di apertura delle offerte è oggetto di un verbale controfirmato da tutti i membri della commissione, contenente le informazioni seguenti:

- data, ora e luogo della seduta,
- persone presenti alla seduta,
- il nome degli offerenti che hanno risposto al bando entro il termine fissato,
- presentazione o meno delle offerte secondo il sistema del doppio plico,
- se gli originali delle offerte sono stati debitamente firmati e se è stato inviato il numero richiesto di copie dell'offerta tecnica,
- il nome degli offerenti la cui offerta è stata respinta per non conformità constatata durante la seduta di apertura,
- il nome degli offerenti che si sono ritirati.

11.10. Esame delle offerte

11.10.1. Valutazione delle offerte tecniche

Prima di procedere all'apertura delle offerte, il presidente della commissione si assicura che tutti i membri della commissione abbiano preso conoscenza della griglia di valutazione tecnica descritta nel fascicolo di gara affinché le offerte possano essere valutate in modo coerente dai diversi membri della commissione.

La commissione procede quindi all'apertura delle offerte tecniche, mentre quelle finanziarie rimangono sigillate. Ciascun membro della commissione responsabile della valutazione tecnica riceve una copia delle offerte tecniche. All'atto della valutazione delle offerte tecniche ogni commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta sulla base di un indice massimo di 100 punti, conformemente alla griglia di valutazione tecnica (che precisa i criteri tecnici, i sottocriteri tecnici e la relativa ponderazione) stabilita nel fascicolo di gara (v. punto 11.4 «Criteri di aggiudicazione»). Né la commissione né i commissari possono, in nessun caso, modificare la griglia di valutazione tecnica che è stata comunicata ai candidati nel fascicolo di gara.

In pratica, è consigliabile valutare ciascun criterio successivamente in ognuna delle offerte, anziché valutare un'offerta dopo l'altra sull'insieme dei criteri. Se un'offerta è incompleta o non soddisfa in modo sostanziale uno o più criteri tecnici di aggiudicazione indicati nel fascicolo di gara, viene eliminata d'ufficio e ad essa non viene attribuito alcun punteggio.

Se nel capitolato d'oneri sono esplicitamente richieste alternative, le soluzioni alternative sono valutate separatamente.

Una volta terminato il lavoro di valutazione tecnica, quando la commissione si riunisce, i punteggi attribuiti da ciascuno dei commissari vengono confrontati tra loro. Oltre al risultato della sua valutazione espresso in punti, il commissario deve indicare le ragioni delle sue scelte, in quanto deve illustrare la sua valutazione in seno alla commissione. I commissari, previa discussione, attribuiscono individualmente un punteggio definitivo a ciascuna delle offerte tecniche. Il punteggio definitivo corrisponde alla media aritmetica dei singoli punteggi.

Se nel capitolato d'oneri sono previsti colloqui, la commissione può procedere, dopo aver raggiunto le proprie conclusioni provvisorie scritte e prima di concludere definitivamente la valutazione delle offerte tecniche, ad un colloquio con il personale essenziale del gruppo di esperti proposti nell'ambito delle offerte tecnicamente accettabili. In tal caso gli esperti sono interrogati dalla commissione nel suo insieme, di preferenza collettivamente se si tratta di un gruppo, e a intervalli di tempo ravvicinati per consentire i confronti. I colloqui si svolgono sulla base di un apposito schema concordato in precedenza dalla commissione e applicato ai diversi esperti o gruppi convocati. Il giorno e l'ora del colloquio devono essere comunicati agli offerenti con almeno 10 giorni di anticipo. In casi di forza maggiore, che rendano impossibile la presenza del candidato al colloquio, a quest'ultimo verrà inviata una nuova convocazione.

Al termine di tali colloqui, la commissione di valutazione, senza modificare né la composizione né la ponderazione dei criteri fissati nella griglia di valutazione tecnica, giudica se è opportuno adeguare i punteggi corrispondenti alla valutazione degli esperti intervistati. Tale adeguamento dev'essere giustificato.

Il ricorso ai colloqui deve restare contenuto, in quanto comporta per gli offerenti e per l'amministrazione aggiudicatrice costi non trascurabili. Questa procedura è oggetto di una relazione e può condurre ad una revisione delle conclusioni della valutazione tecnica iniziale eseguita sulla base dell'offerta sul fascicolo. La necessità dei colloqui dev'essere approvata dal capo delegazione. Il calendario indicativo di tali colloqui dev'essere citato nel fascicolo di gara.

Una volta che la commissione ha stabilito il punteggio definitivo da attribuire a ciascuna offerta tecnica, risultante dalla media aritmetica dei punteggi assegnati da ciascun valutatore tecnico, le offerte con punteggio inferiore a 80 punti sono eliminate d'ufficio. Se nessuna offerta raggiunge un minimo di 80 punti la gara viene dichiarata deserta.

Vengono valutate dalla commissione soltanto le offerte che hanno ottenuto almeno 80 punti. Tra queste offerte, la migliore offerta tecnica riceve quindi 100 punti, mentre alle altre offerte viene assegnato un punteggio calcolato secondo la seguente equazione:

$$\text{Punteggio} = (\text{punteggio iniziale dell'offerta in questione} / \text{punteggio iniziale della migliore offerta tecnica}) \times 100.$$

11.10.2. Valutazione delle offerte finanziarie

Conclusa la valutazione tecnica, le offerte finanziarie che sono risultate tecnicamente accettabili vengono aperte e controfirmate dalla commissione durante la seduta. La commissione verifica in seduta che le offerte finanziarie non contengano errori di aritmetica. Gli eventuali errori sono corretti senza penalità per l'offerente.

Nel confronto delle offerte si tiene conto di tutte le spese relative all'appalto (compensi, spese dirette, spese forfettarie, ecc.), escluse le spese rimborsabili dietro presentazione di giustificativi. La classificazione di questi costi da parte dell'offerente è una prescrizione del capitolato d'onere che comprende una distinta dei prezzi. La commissione deve tuttavia verificare la conformità della classificazione contenuta nell'offerta e può correggerla se necessario. Gli onorari sono determinati esclusivamente dall'offerente.

Le offerte che superano la dotazione massima assegnata all'appalto sono eliminate.

L'offerta meno cara riceve 100 punti, mentre il punteggio attribuito alle altre offerte viene calcolato sulla base della seguente equazione:

$$\text{Punteggio} = (\text{prezzo dell'offerta meno cara} / \text{prezzo dell'offerta in questione}) \times 100.$$

11.11. Aggiudicazione dell'appalto

11.11.1. Scelta dell'aggiudicatario

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa si basa su una ponderazione tra la qualità tecnica e il prezzo delle offerte, secondo una ripartizione 80/20. A questo proposito:

- i punti assegnati alle offerte tecniche vengono moltiplicati per un coefficiente pari a 0,80,
- i punti assegnati alle offerte finanziarie vengono moltiplicati per un coefficiente pari a 0,20.

È dichiarata aggiudicatrice dell'appalto l'offerta alla quale viene attribuito il punteggio più alto, ottenuto sommando i punti tecnici e quelli finanziari, calcolati secondo il metodo sopra descritto.

Allorché due offerte sono riconosciute equivalenti, la preferenza è data:

- a) all'offerta dell'offerente di uno Stato ACP;
- b) in assenza di tale offerta:
 - all'offerta che consente di utilizzare al meglio le risorse materiali e umane degli Stati ACP,
 - all'offerta che offre le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP,
 - ad un consorzio di persone fisiche, imprese o società degli Stati ACP e della Comunità europea.

L'intera procedura (valutazione tecnica e finanziaria) è oggetto di un verbale di gara firmato da tutti i membri della commissione e approvato dall'amministrazione aggiudicatrice. Quest'ultima trasmette al capo delegazione, per approvazione, i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di aggiudicazione dell'appalto.

Il capo delegazione approva, nel termine di 30 giorni, la proposta di aggiudicazione dell'appalto che gli è stata sottoposta dall'amministrazione aggiudicatrice, per tutti gli appalti di servizi, compresi quelli aggiudicati per accordo diretto e quelli relativi all'aiuto d'urgenza.

Tutta la procedura di valutazione fino alla notifica dell'aggiudicazione dell'appalto all'aggiudicatario deve svolgersi durante il periodo di validità delle offerte. A questo proposito, è importante tener presente il rischio che l'aggiudicatario non sia più in grado di confermare la sua offerta (disponibilità degli esperti) qualora la procedura di valutazione si prolunghi.

Tutta la procedura di gara che va dalla compilazione dell'elenco ristretto alla notifica all'aggiudicatario è rigorosamente riservata. Le decisioni della commissione sono collegiali e le sue deliberazioni sono tenute segrete. I membri della commissione sono tenuti al rispetto della segretezza.

In particolare, le relazioni di valutazione sono esclusivamente ad uso interno e non possono essere comunicate né agli offerenti, né ad altre parti tranne i servizi abilitati dello Stato o degli Stati ACP interessati, della Commissione e delle autorità di controllo (Corte dei conti, ecc.).

11.11.2. Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto

Dopo l'accordo formale della Commissione e prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto all'aggiudicatario che la sua offerta è stata prescelta. Inoltre, comunica agli altri candidati, mediante lettera standard, che le loro offerte non sono state prescelte. Nella lettera vengono indicate le eventuali lacune presenti nell'offerta dell'impresa destinataria della notifica, con il relativo punteggio dettagliato ottenuto, unitamente al punteggio complessivo di ciascuno degli altri candidati.

Nel caso di un appalto aggiudicato nel quadro di una convenzione di finanziamento, l'amministrazione aggiudicatrice può notificare l'aggiudicazione dell'appalto soltanto se la convenzione di finanziamento è stata conclusa (v. punto 5 «Gara con clausola sospensiva»).

Una volta firmato il contratto, la Commissione provvede a pubblicare il risultato della gara (avviso di postinformazione) nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. Gli avvisi di postinformazione devono indicare il numero delle offerte ricevute, la data di aggiudicazione dell'appalto, il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, nonché il prezzo dell'appalto.

11.11.3. Firma del contratto di appalto

Una volta firmato dall'amministrazione aggiudicatrice, il contratto di appalto viene inviato all'aggiudicatario che lo deve restituire dopo averlo controfirmato entro 30 giorni dalla data in cui lo ha ricevuto.

Il contratto deve recare la data e non può riguardare prestazioni anteriori, né entrare in vigore prima della data in cui viene firmato dalle parti. La firma del contratto costituisce lo stadio a partire dal quale le parti firmatarie sono vincolate per la sua esecuzione. Per questa ragione è importante fissare accuratamente la data in questione.

11.12. Approvazione degli esperti

Quando la Commissione conclude il contratto di appalto in nome e per conto dello Stato ACP, il capo delegazione comunica allo Stato ACP il nome dell'aggiudicatario dell'appalto in questione nonché gli esperti proposti per accordo su questi ultimi. Questa domanda di accordo non costituisce una domanda di approvazione della valutazione effettuata dalla Commissione.

Lo Stato ACP non può rifiutare di dare il proprio accordo, se non sulla base di elementi debitamente motivati e giustificati relativi agli esperti interessati ed esposti per iscritto al capo delegazione entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di richiesta dell'approvazione.

11.13. Messa a disposizione e sostituzione degli esperti

Quando l'appalto riguarda la messa a disposizione del personale di assistenza tecnica, il titolare è tenuto a fornire il personale specificato nell'offerta. Tale specificazione può assumere diverse forme. L'appalto comunque individua e designa il personale essenziale che il titolare deve mettere a disposizione in virtù dell'appalto (direttore del progetto, esperti di lunga durata, amministratore del progetto, contabile, ecc.).

Qualora la società offerente e/o gli esperti proposti abbiano volontariamente omissso di indicare nella loro offerta il fatto che il personale essenziale proposto sia, in parte o nella sua totalità, di fatto non disponibile a causa di impegni in corso che si protrarranno oltre il termine previsto nel fascicolo di gara per la messa a disposizione di tali esperti, la commissione può escluderli dalla gara. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice e la Commissione vengano a conoscenza dell'omissione dopo l'aggiudicazione dell'appalto, potranno decidere di annullare l'aggiudicazione e di indire nuovamente la gara o di aggiudicare l'appalto all'offerta classificata in seconda posizione dalla commissione di valutazione. Il comportamento in questione potrebbe condurre all'esclusione dell'offerente interessato dalla partecipazione ad altri appalti comunitari.

Tuttavia, l'appalto non deve soltanto individuare il personale essenziale da fornire, ma anche specificare le qualifiche e l'esperienza che esso deve avere. Questo aspetto è importante in relazione all'eventualità che il titolare debba sostituire il personale dopo la firma e la conclusione del contratto. Tale circostanza può presentarsi già prima oppure durante l'esecuzione del contratto. In entrambi i casi, il titolare deve ottenere per iscritto l'accordo preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, in risposta alla giustificazione da lui presentata in appoggio a tale richiesta di sostituzione. L'amministrazione aggiudicatrice ha 30 giorni di tempo per comunicare la propria risposta a decorrere dalla data di ricevimento della domanda.

Il titolare è tenuto a proporre, di sua iniziativa, la sostituzione del personale nei casi seguenti:

- a) decesso, malattia o incidente di un membro del personale;
- b) necessità di sostituire un membro del personale per qualsiasi altra ragione indipendente dalla volontà del titolare (ad es. dimissioni, ecc.).

Inoltre, durante l'esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere, mediante richiesta scritta e giustificata, la sostituzione del personale se ritiene che un membro del personale sia incompetente o non idoneo all'esercizio delle sue funzioni ai termini del contratto.

Quando occorre sostituire un membro del personale, il sostituto deve possedere una qualificazione e un'esperienza almeno equivalenti, e la sua remunerazione non deve superare quella corrisposta all'esperto sostituito. Se il titolare non è in grado di fornire un esperto con qualificazione e/o esperienza equivalenti, l'amministrazione aggiudicatrice può o decidere di rescindere il contratto, qualora ne risulti compromessa la buona esecuzione, o, se ritiene che tale rischio non sussista, decidere di accettare il sostituto, a condizione che il compenso di quest'ultimo sia rinegoziato al ribasso in funzione del livello di remunerazione adeguato.

Le spese supplementari derivanti dalla sostituzione del personale sono a carico del titolare del contratto. Qualora un esperto non sia sostituito immediatamente e si preveda che il sostituto gli subentri dopo un certo lasso di tempo, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al titolare di assegnare al progetto un esperto temporaneo in attesa che arrivi il nuovo esperto o di prendere altri provvedimenti per compensare la temporanea assenza dell'esperto mancante. In ogni caso, i compensi corrispondenti al periodo di assenza dell'esperto o del suo sostituto (temporaneo o definitivo) non sono versati dall'amministrazione aggiudicatrice.

12. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI INFERIORI A 200 000 EUR

12.1. Contratto quadro

Per gli appalti di servizi di valore inferiore a 200 000 EUR e della durata di realizzazione inferiore a 12 mesi, l'amministrazione aggiudicatrice può altresì scegliere di ricorrere al sistema del contratto quadro.

Con la procedura del contratto quadro, la Commissione, che agisce in nome e per conto dell'insieme dei paesi beneficiari dell'aiuto esterno della Comunità, compila, a seguito di una licitazione ristretta (v. punto 11), una serie di elenchi dei potenziali prestatori, per un periodo compreso tra 3 e 5 anni, suddivisi in diversi lotti comprendenti vari settori di competenze tecniche. Di conseguenza, non vi è motivo di compilare un elenco ristretto dei prestatori per ciascun appalto specifico.

In occasione di un appalto specifico (di valore inferiore a 200 000 EUR e della durata di realizzazione inferiore a 12 mesi), la Commissione, che agisce in nome e per conto dello Stato ACP interessato, invia il profilo dell'esperto o degli esperti richiesti a 3 prestatori del contratto quadro selezionati dall'elenco per il lotto del settore di competenza richiesto.

Entro il termine di 8 giorni, le tre società consultate devono proporre gli esperti corrispondenti al profilo richiesto, ad una tariffa compresa nella forcella offerta durante la conclusione del contratto quadro. I servizi della Commissione scelgono l'offerta economicamente più vantaggiosa e notificano la decisione al contraente selezionato.

Al fine di garantire pari opportunità di concorrenza tra le società selezionate per ciascun lotto del contratto quadro, i servizi della Commissione provvedono a interpellare alternativamente le società inserite nell'elenco corrispondente a ciascun lotto.

12.2. Procedura semplificata

Per gli appalti di servizi inferiori a 200 000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare l'appalto tramite procedura semplificata, senza pubblicazione, se il ricorso al contratto quadro non ha successo o non è possibile.

L'amministrazione aggiudicatrice compila un elenco contenente almeno 3 prestatori di servizi scelti personalmente, in particolare, sulla base delle informazioni disponibili nelle basi di dati dei consulenti e degli uffici di studio della Commissione. I candidati prescelti ricevono una lettera di invito a presentare offerte, accompagnata dal fascicolo di gara.

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo ed entro la data e l'ora indicate nell'invito a presentare offerte. Ai candidati prescelti dev'essere accordato un termine minimo di 30 giorni a decorrere dalla data di invio della lettera di invito.

Le offerte devono essere inviate in doppia busta: l'una contenente l'offerta tecnica, l'altra l'offerta finanziaria.

All'apertura e alla valutazione delle offerte provvede una commissione dotata delle necessarie competenze tecniche e amministrative. I membri della commissione hanno l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità. Dopo la valutazione delle offerte, la commissione stabilisce l'offerta economicamente più vantaggiosa in funzione della qualità tecnica e del prezzo delle offerte. Se l'amministrazione aggiudicatrice non riceve almeno 3 offerte valide la procedura dev'essere annullata e riavviata.

Tuttavia, per un ordine di servizi di valore pari o superiore a 5 000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere direttamente sulla base di una sola offerta.

PARTE III

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI APPALTI DI FORNITURE

13. INTRODUZIONE

Gli appalti di forniture hanno per oggetto la progettazione, la fabbricazione, la consegna sul posto, il montaggio, la messa in opera di forniture, nonché tutti gli altri compiti previsti dal contratto d'appalto, quali la manutenzione, le riparazioni, la formazione, i servizi post vendita, ecc.

Per fornitori si intendono le persone fisiche o giuridiche che effettuano forniture. Il fornitore che presenta un'offerta viene chiamato offerente, quello che richiede di partecipare ad una procedura semplificata viene chiamato candidato.

Per amministrazione aggiudicatrice (sempre specificata nel bando di gara) si intende l'autorità abilitata a concludere il contratto di appalto. I contratti di forniture sono conclusi dallo Stato ACP con il quale la Commissione stipula una convenzione di finanziamento.

La Commissione prepara e trasmette all'amministrazione aggiudicatrice i fascicoli delle gare d'appalto internazionali per approvazione e per avvio della procedura. L'amministrazione aggiudicatrice sottopone all'approvazione del capo delegazione gli altri fascicoli di gara prima di indire le gare. In base alle decisioni conseguentemente adottate, e in stretta collaborazione con il capo delegazione, l'amministrazione aggiudicatrice indice tutte le gare, riceve le offerte, presiede al loro esame e stabilisce i risultati delle gare. Infine, essa trasmette per accordo al capo delegazione i risultati dello spoglio delle offerte, unitamente a una proposta di aggiudicazione dell'appalto. Una volta ottenuto tale accordo, l'amministrazione aggiudicatrice firma gli appalti e li notifica al capo delegazione. Quest'ultimo è sempre invitato ufficialmente ed è rappresentato, di norma, durante l'apertura e la valutazione delle offerte.

14. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

14.1. Appalti superiori a 150 000 EUR

14.1.1. Procedura aperta

Di norma i contratti di forniture sono aggiudicati mediante gara d'appalto aperta internazionale, previa pubblicazione di un bando.

14.1.2. Procedura negoziata

Gli appalti di forniture, tuttavia, possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata, previo accordo della Commissione, nei seguenti casi:

- a) quando l'urgenza imperiosa, a seguito di eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici interessate, non è compatibile con le scadenze imposte dalle procedure aperte o semplificate descritte ai punti 15, 16 e 17. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice. In questo contesto quest'ultima avvia liberamente le discussioni che le sembrano utili con gli offerenti figuranti su un elenco ristretto, da essa compilato d'accordo con il capo delegazione, e aggiudica l'appalto all'offerente che ha selezionato;
- b) quando la natura o le particolari caratteristiche di talune forniture lo giustificano, ad esempio, quando l'esecuzione dell'appalto è riservata esclusivamente ai titolari di brevetti o di licenze che ne disciplinano l'impiego;
- c) per le consegne complementari effettuate dal fornitore iniziale e destinate o al rinnovamento parziale di forniture o installazioni di uso corrente o all'ampliamento di forniture o installazioni esistenti e qualora il cambiamento di fornitore obblighi il beneficiario a acquistare materiali tecnicamente diversi, con conseguenti incompatibilità o difficoltà tecniche di impiego e di manutenzione sproporzionate;
- d) in caso di insuccesso del bando di gara, ossia qualora non vengano presentate offerte idonee sul piano qualitativo e/o finanziario. In questo caso, dopo l'annullamento dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, previo accordo della Commissione, può avviare trattative con uno o più fornitori di sua scelta, tra quelli che hanno partecipato alla gara, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate (v. punto 6 «Annullamento della procedura di gara»).

14.2. Appalti pari o superiori a 30 000 EUR e pari o inferiori a 150 000 EUR

14.2.1. Procedura aperta pubblicata a livello locale

In questo caso, i contratti di forniture sono aggiudicati mediante gara d'appalto aperta pubblicata a livello locale (procedura in base alla quale il bando di gara per gli appalti di forniture è pubblicato esclusivamente nello Stato o negli Stati ACP interessati). Inoltre, la Commissione pubblica su Internet gli estremi di tali gare (numero del fascicolo, paese, amministrazione aggiudicatrice e tipo di contratto) con l'indirizzo della delegazione presso la quale le imprese possono reperire informazioni supplementari.

14.2.2. Procedura negoziata

L'amministrazione aggiudicatrice, previo accordo della Commissione, può aggiudicare gli appalti di forniture ricorrendo alla procedura negoziata nelle situazioni previste al precedente punto 14.1.2.

14.3. Appalti inferiori a 30 000 EUR

14.3.1. Procedura semplificata

Gli appalti di forniture inferiori a 30 000 EUR vengono aggiudicati tramite procedura semplificata con 3 fornitori, senza pubblicazione di alcun bando. Tuttavia, per un ordine di forniture di valore pari o inferiore a 5 000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere direttamente sulla base di una sola offerta.

15. GARA APERTA INTERNAZIONALE (APPLICABILE PER GLI APPALTI SUPERIORI A 150 000 EUR)

15.1. Pubblicità degli appalti

Al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile alle gare e un adeguato livello di trasparenza, per le gare d'appalto aperte dev'essere pubblicato un bando di gara.

15.1.1. Pubblicazione dei bandi di gara

Il bando di gara dev'essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, nelle gazzette ufficiali di tutti gli Stati ACP, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet è assicurata dalla Commissione, mentre la pubblicazione locale viene garantita dagli Stati ACP.

Nel testo del bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice e l'oggetto dell'appalto devono essere descritti in modo chiaro, preciso e completo. Il bando di gara pubblicato a livello locale dev'essere identico a quello pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet e la pubblicazione deve avvenire simultaneamente.

L'amministrazione aggiudicatrice e i servizi della Commissione (delegazioni, uffici della Commissione negli Stati membri, sede) trasmettono ai fornitori interessati il fascicolo di gara per l'appalto in questione.

15.2. Redazione e contenuto del fascicolo di gara

Una corretta stesura dei documenti di gara è essenziale non soltanto per il positivo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma anche per la buona esecuzione dell'appalto.

Questi documenti devono infatti contenere tutte le disposizioni e le informazioni di cui i candidati invitati hanno bisogno per presentare la loro offerta: procedure da seguire, documenti da fornire, casi di non conformità, criteri di attribuzione, ecc.

L'elaborazione del fascicolo di gara spetta alla Commissione, che trasmette all'amministrazione aggiudicatrice il fascicolo di gara per approvazione e per avvio della procedura. Il fascicolo di gara comprende i documenti seguenti:

- istruzioni per gli offerenti, che devono stipulare, tra l'altro:
 - i) i criteri di selezione e di aggiudicazione dell'appalto,
 - ii) l'eventuale autorizzazione delle alternative e
 - iii) la valuta dell'offerta,
- capitolato generale d'oneri degli appalti di forniture finanziati dal FES,
- capitolato speciale, che contiene precisazioni, integrazioni o deroghe al capitolato generale e prevale su questo in caso di contraddizione,
- allegato tecnico con i piani eventuali, i dati tecnici e il calendario provvisorio dell'esecuzione dell'appalto,
- distinta dei prezzi (da compilare a cura dell'offerente),
- formulario dell'offerta,
- formulario dell'appalto,
- formulario delle garanzie bancarie, o di un'istituzione analoga per:
 - l'offerta (1 %-2 % della dotazione disponibile per l'appalto),
 - il pagamento degli anticipi e
 - la corretta esecuzione (10 % del valore dell'appalto).

A meno che l'oggetto dell'appalto non lo giustifichi, sono vietate le specifiche tecniche che citano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza e che, in tal modo, hanno l'effetto di favorire o penalizzare alcuni prodotti. Tuttavia, qualora i prodotti non possano essere descritti in termini sufficientemente precisi e comprensibili, è consentito identificarli con il loro nome commerciale, purché sia altresì prevista l'ammissione delle forniture equivalenti.

15.3. Criteri di selezione e aggiudicazione

I criteri di selezione riguardano la capacità dell'offerente di eseguire appalti simili. Pertanto, in alcuni casi, quando l'appalto prevede una componente di lavori o di servizi d'installazione, il fascicolo di gara può comprendere criteri di selezione relativi alla capacità tecnica dell'offerente.

I criteri di aggiudicazione dell'appalto, applicati alle offerte tecnicamente conformi, sono rappresentati dal prezzo dell'offerta e, qualora siano richieste proposte in materia di servizio post vendita e/o formazione, dalla qualità di tali proposte.

15.4. Informazioni complementari durante la procedura

Il fascicolo di gara deve essere sufficientemente chiaro per evitare che i fornitori interessati chiedano informazioni complementari durante la procedura. Se l'amministrazione aggiudicatrice, di sua iniziativa o in risposta alla domanda di un candidato, fornisce informazioni complementari sull'appalto,

essa le comunica per iscritto e simultaneamente anche a tutti gli altri candidati invitati a presentare un'offerta.

Se, tenuto conto delle caratteristiche della procedura aperta, non risulta possibile identificare tutti i fornitori potenziali, l'informazione deve essere oggetto di un avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto al punto 15.1.1 «Pubblicazione dei bandi di gara», con indicazione delle eventuali modifiche apportate al fascicolo di gara. Può essere concessa un proroga del termine di ricezione delle offerte per consentire agli offerenti potenziali di prendere atto delle modifiche.

I candidati possono inoltrare le proprie richieste per iscritto fino a 21 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rispondere alle domande di tutti i candidati invitati a presentare un'offerta, al più tardi entro 11 giorni dal termine ultimo stabilito per il ricevimento delle offerte.

15.5. Termine di presentazione delle offerte

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nel fascicolo di gara. Soltanto un termine appropriato può garantire la qualità delle offerte e quindi assicurare un'effettiva concorrenza. L'esperienza dimostra che un termine troppo breve impedisce ai candidati di presentare un'offerta o li induce a presentare offerte incomplete o preparate in modo inadeguato.

Per il ricevimento delle offerte è accordato un termine minimo di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara. In circostanze eccezionali, possono essere tuttavia concessi termini differenti, previa autorizzazione del capo delegazione.

15.6. Periodo di validità delle offerte

Gli offerenti restano vincolati alle proprie offerte per tutto il periodo prescritto nell'invito a presentare un'offerta. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di esaminare le offerte, approvare la proposta di aggiudicazione, notificare l'aggiudicazione e concludere il contratto d'appalto. In pratica, il periodo di validità delle offerte è generalmente fissato a 90 giorni di calendario a decorrere dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte.

In circostanze eccezionali, prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti un prolungamento determinato di tale periodo che non può superare i 40 giorni.

Infine, il candidato la cui offerta viene accettata deve inoltre mantenere valida la propria offerta per 60 giorni supplementari a decorrere dalla data di notifica dell'aggiudicazione dell'appalto.

15.7. Presentazione delle offerte

Ciascuna offerta tecnica e finanziaria dev'essere chiusa, all'interno di un plico o di una busta esterna, in un'unica busta sigillata recante quanto segue:

- indirizzo indicato nel capitolato d'oneri per l'invio delle offerte,

- estremi del bando di gara cui l'offerente risponde,
- all'occorrenza, numeri dei lotti oggetto dell'offerta,
- la dicitura «Da non aprire prima della seduta di apertura delle offerte», redatta nella lingua del fascicolo di gara.

15.8. Apertura delle offerte

Alla ricezione delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice provvede a registrare le offerte ricevute e rilascia una dichiarazione di ricevuta per le offerte consegnate a mano. Le buste che contengono le offerte devono rimanere sigillate e devono essere custodite al sicuro fino all'apertura.

L'apertura e la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri, almeno tre, dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie per pronunciarsi validamente sulle offerte. I membri della commissione devono sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.

Nel luogo e all'ora indicati nel capitolato d'onori, le offerte sono aperte in seduta pubblica dalla commissione giudicatrice. Al momento dell'apertura pubblica delle offerte devono essere annunciati i nomi degli offerenti, i prezzi proposti, l'esistenza della garanzia d'offerta richiesta e ogni altro elemento eventualmente ritenuto opportuno dall'amministrazione aggiudicatrice.

Il capo delegazione deve essere informato sistematicamente. Egli assiste come osservatore all'apertura delle offerte e riceve copia di ciascuna di esse.

Soltanto le offerte contenute nei plichi ricevuti entro e non oltre la data indicata nel capitolato d'onori sono prese in considerazione al momento dell'esame.

L'apertura delle offerte ha lo scopo di verificare se le offerte sono complete, se è stata prestata la garanzia d'offerta richiesta, se i documenti sono stati debitamente firmati e se le offerte sono, in generale, in regola.

La seduta di apertura delle offerte è oggetto di un verbale controfirmato da tutti i membri della commissione, nel quale è indicato quanto segue:

- data, ora e luogo della seduta,
- persone presenti alla seduta,
- il nome degli offerenti che hanno risposto al bando entro il termine fissato,
- presentazione o meno delle offerte in plichi sigillati,

- se gli originali delle offerte sono stati debitamente firmati e se è stato inviato il numero di copie dell'offerta richiesto,

- il prezzo delle offerte,

- il nome degli offerenti la cui offerta è stata respinta per non conformità constatata durante la seduta di apertura,

- il nome degli offerenti che si sono ritirati,

- le eventuali dichiarazioni degli offerenti.

15.9. Esame delle offerte

Prima di procedere alla valutazione dettagliata delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice verifica se l'offerta è conforme, nella sostanza, ai requisiti indicati nel fascicolo di gara.

Un'offerta è conforme quando rispetta tutte le condizioni, modalità e specifiche contenute nel fascicolo di gara, senza divergenze né restrizioni di rilievo. Divergenze o restrizioni di rilievo sono quelle che incidono sull'ambito, la qualità o l'esecuzione dell'appalto, o che, in modo sostanziale, implicano uno scostamento dal fascicolo di gara oppure limitano i diritti dell'amministrazione aggiudicatrice o gli obblighi dell'offerente a titolo dell'appalto e compromettono la situazione, in termini di concorrenza, degli offerenti che hanno presentato offerte conformi.

L'offerta non conforme al fascicolo di gara viene respinta dall'amministrazione aggiudicatrice e non può essere successivamente resa conforme mediante correzioni né con l'eliminazione delle divergenze o restrizioni.

In sede di valutazione delle offerte, la commissione giudicatrice emette un giudizio sulla conformità tecnica delle singole offerte e le classifica in due categorie: conformi o non conformi sotto il profilo tecnico. Nel caso di appalti che comportino servizi di post vendita e/o formazione, viene altresì valutata la qualità tecnica di tali servizi durante la valutazione tecnica delle offerte.

Conclusa la valutazione tecnica, la commissione verifica che le offerte finanziarie non contengano errori di aritmetica. Gli eventuali errori sono corretti senza penalità per l'offerente.

15.10. Aggiudicazione dell'appalto

15.10.1. Scelta dell'aggiudicatario

- a) Per gli appalti di forniture senza servizio di post vendita, l'unico criterio di aggiudicazione è rappresentato dal prezzo. Essendo le offerte non conformi già state eliminate, viene scelta l'offerta conforme più bassa e il relativo offerente viene dichiarato aggiudicatario dell'appalto.

- b) Per gli appalti di forniture che prevedono servizi, ad esempio di post vendita e/o formazione, la valutazione tecnica deve tenere conto della qualità di tali servizi. In questo caso, essendo già state eliminate tutte le offerte non conformi, viene scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto della qualità tecnica dei servizi offerti e del prezzo proposto.

Nei due casi, se l'offerta scelta supera l'importo massimo assegnato all'appalto, vengono applicate le disposizioni previste al punto 14.1.2, lettera d).

Si deve altresì tener conto della misura di cui al punto 3.8, paragrafo b), «Preferenze». Peraltro, allorché due offerte sono riconosciute equivalenti, la preferenza è data:

- a) all'offerta dell'offerente di uno Stato ACP;
- b) in assenza di tale offerta:
- all'offerta che consente di utilizzare al meglio le risorse materiali e umane degli Stati ACP;
 - all'offerta che offre le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP;
 - ad un consorzio di persone fisiche, imprese o società degli Stati ACP e della Comunità europea.

L'intera procedura di valutazione è oggetto di un verbale di gara firmato da tutti i membri della commissione. Questa relazione deve inoltre riportare i motivi per i quali alcune offerte sono state giudicate non conformi sotto il profilo tecnico e spiegare sotto quali aspetti esse non sono conformi alle specifiche tecniche richieste. L'amministrazione aggiudicatrice trasmette al capo delegazione, per approvazione, i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di aggiudicazione dell'appalto.

Il capo delegazione approva, nel termine di 30 giorni, la proposta di aggiudicazione dell'appalto che gli è stata sottoposta dall'amministrazione aggiudicatrice per tutti gli appalti aggiudicati per accordo diretto e per quelli relativi all'aiuto d'urgenza, nonché per tutti gli altri appalti di fornitura di valore inferiore a 1 000 000 EUR.

Per tutti gli altri appalti di forniture non contemplati dalle disposizioni che precedono, il capo delegazione approva, nel termine di 30 giorni, la proposta di aggiudicazione dell'appalto sottopostagli dall'amministrazione aggiudicatrice, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'offerta selezionata è la più bassa delle offerte che soddisfano le condizioni indicate nel fascicolo di gara,
- risponde ai criteri di selezione fissati nel fascicolo,
- non supera l'importo stanziato per l'appalto.

Se le condizioni non sono soddisfatte, il capo delegazione trasmette la proposta alla Commissione, che decide nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui il capo delegazione ha ricevuto la proposta. Qualora il prezzo dell'offerta selezionata

superi l'importo stanziato per l'appalto, la Commissione, nell'approvare l'appalto, adotta le necessarie decisioni d'impegno finanziario.

Tutta la procedura di valutazione fino alla notifica dell'aggiudicazione dell'appalto all'aggiudicatario deve svolgersi durante il periodo di validità delle offerte. A questo proposito, è importante tener presente il rischio che l'aggiudicatario non sia più in grado di confermare la sua offerta qualora la procedura di valutazione si prolunghi.

Tutta la procedura di gara fino alla notifica all'aggiudicatario è rigorosamente riservata. Le decisioni della commissione sono collegiali e le sue deliberazioni sono tenute segrete. I membri della commissione sono tenuti al rispetto della segretezza.

In particolare, le relazioni e i verbali di valutazione sono esclusivamente ad uso interno e non possono essere comunicati né agli offerenti, né ad altre parti tranne i servizi abilitati dello Stato o degli Stati ACP interessati, della Commissione e delle autorità di controllo (Corte dei conti, ecc.).

15.10.2. Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto

Ottenuto l'accordo formale della Commissione e prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto all'aggiudicatario che la sua offerta è stata prescelta. Inoltre, comunica agli altri candidati, mediante lettera standard, che le loro offerte non sono state prescelte, specificando se esse erano o meno conformi sotto il profilo tecnico e indicando le relative carenze sul piano tecnico.

Nel caso di un appalto aggiudicato nel quadro di una convenzione di finanziamento, l'amministrazione aggiudicatrice può notificare l'aggiudicazione dell'appalto soltanto se la convenzione di finanziamento è stata conclusa (v. punto 5 «Gara con clausola sospensiva»).

Una volta firmato il contratto, la Commissione provvede a pubblicare il risultato della gara (avviso di postinformazione) nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. Gli avvisi di postinformazione devono indicare il numero delle offerte ricevute, la data di aggiudicazione dell'appalto, il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, nonché il prezzo dell'appalto.

15.10.3. Firma del contratto di appalto

Una volta firmato dall'amministrazione aggiudicatrice, il contratto di appalto viene inviato all'aggiudicatario che lo deve controfirmare entro 30 giorni dalla data in cui lo ha ricevuto, rinviandolo unitamente alla garanzia di corretta esecuzione.

Il contratto deve recare la data e non può riguardare prestazioni anteriori, né entrare in vigore prima della data in cui viene firmato dalle parti. La firma del contratto costituisce lo stadio a partire dal quale le parti firmatarie sono vincolate per la sua esecuzione. Per questa ragione è importante fissare accuratamente la data in questione.

16. GARA APERTA PUBBLICATA A LIVELLO LOCALE (APPLICABILE PER GLI APPALTI PARI O SUPERIORI A 30 000 EUR E PARI O INFERIORI A 150 000 EUR)

Per gli appalti di forniture pubblicati a livello locale, il bando di gara è pubblicato esclusivamente nello Stato o negli Stati ACP interessati. Inoltre, la Commissione pubblica su Internet gli estremi di tali gare (numero del fascicolo, paese, amministrazione aggiudicatrice e tipo di contratto) con l'indirizzo della delegazione presso la quale le imprese possono reperire informazioni supplementari.

È importante precisare che una gara aperta pubblicata a livello locale deve garantire la partecipazione degli altri fornitori ammissibili nella stessa misura dei fornitori locali. Qualsiasi condizione intesa a limitare la partecipazione degli altri fornitori ammissibili è vietata (ad es.: obbligo per questi ultimi di registrazione nel paese beneficiario, di aver già ottenuto contratti a livello locale, ecc.).

Nell'ambito di questa procedura, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla stampa locale.

Le misure applicabili nel quadro di una procedura aperta, come previsto al punto 15, si applicano per analogia nell'ambito della procedura aperta pubblicata a livello locale.

17. PROCEDURA SEMPLIFICATA (APPLICABILE PER GLI APPALTI INFERIORI A 30 000 EUR)

Per tutti gli appalti di valore inferiore a 30 000 EUR l'amministrazione aggiudicatrice può procedere all'aggiudicazione tramite procedura semplificata, senza pubblicazione di alcun bando, previa consultazione di almeno 3 fornitori di sua scelta.

L'amministrazione aggiudicatrice compila un elenco di almeno 3 fornitori. I candidati prescelti ricevono un invito a presentare un'offerta sulla base di specifiche tecniche che vengono loro comunicate unitamente all'invito. In questo caso non viene richiesta nessuna garanzia di offerta.

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nell'invito a presentare l'offerta.

L'amministrazione aggiudicatrice fa compilare una relazione di valutazione delle offerte ricevute, specificando la conformità tecnica e le condizioni contrattuali contenute nelle offerte. Se l'amministrazione aggiudicatrice non riceve almeno 3 offerte valide la procedura dev'essere annullata e riavviata.

Tuttavia, per un ordine di forniture di valore pari o inferiore a 5 000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere direttamente sulla base di una sola offerta.

PARTE IV

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI APPALTI DI LAVORI

18. INTRODUZIONE

Gli appalti di lavori sono conclusi tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice e hanno per oggetto l'esecuzione di lavori o la realizzazione di un'opera.

Per imprenditori si intendono le persone fisiche o giuridiche che eseguono i lavori. L'imprenditore che presenta un'offerta viene chiamato offerente, quello che sollecita un invito a partecipare a una procedura ristretta o semplificata viene chiamato candidato.

Per amministrazione aggiudicatrice, sempre precisata nel bando di gara, si intende l'autorità abilitata a concludere il contratto di appalto. I contratti di lavori sono conclusi dallo Stato ACP con il quale la Commissione stipula una convenzione di finanziamento.

La Commissione prepara e trasmette all'amministrazione aggiudicatrice i fascicoli delle gare d'appalto internazionali per approvazione e per avvio della procedura. L'amministrazione aggiudicatrice sottopone all'approvazione del capo delegazione gli altri fascicoli di gara prima di indire le gare. In base alle decisioni conseguentemente adottate, e in stretta collaborazione con il capo delegazione, l'amministrazione aggiudicatrice indice tutte le gare, riceve le offerte, presiede al loro esame e stabilisce i risultati delle gare. Infine, essa trasmette per accordo al capo delegazione i risultati dello spoglio delle offerte, unitamente a una proposta di aggiudicazione dell'appalto. Una volta ottenuto tale accordo, l'amministrazione aggiudicatrice firma gli appalti e li notifica al capo delegazione. Quest'ultimo è sempre invitato ufficialmente ed è rappresentato, di norma, durante l'apertura e la valutazione delle offerte.

19. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

19.1. Appalti superiori a 5 000 000 EUR

19.1.1. Procedura aperta

Di norma i contratti di lavori sono aggiudicati mediante gara d'appalto aperta internazionale, previa pubblicazione di un bando.

19.1.2. Procedura negoziata

Gli appalti di lavori possono essere tuttavia aggiudicati mediante procedura negoziata, previo accordo della Commissione nei seguenti casi:

- a) quando l'urgenza imperiosa, a seguito di eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici interessate, non è compatibile con le scadenze imposte dalle procedure aperte, ristrette o semplificate descritte ai punti 20, 21 e 22. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice. In questo contesto quest'ultima avvia liberamente le discussioni che le sembrano opportune con gli offerenti figuranti su un elenco ristretto, da essa compilato d'accordo con il capo delegazione, e aggiudica l'appalto all'offerente che ha selezionato;
- b) per i lavori complementari non compresi nell'appalto principale, ma divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto in seguito a circostanze impreviste, a condizione che essi vengano aggiudicati all'imprenditore che ha già avviato l'esecuzione di tale opera e che:

— tali lavori complementari non possano essere separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per il beneficiario,

— i suddetti lavori, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per la sua realizzazione.

L'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non può superare il 50 % del valore dell'appalto principale.

- c) In caso di insuccesso del bando di gara, ossia qualora non vengano presentate offerte idonee sul piano qualitativo e/o finanziario. In questo caso, dopo l'annullamento della gara, l'amministrazione aggiudicatrice, previo accordo della Commissione, può avviare trattative con uno o più offerenti di sua scelta, tra quelli che hanno partecipato alla gara, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate (v. punto 6 «Annullamento della procedura di gara»).

19.2. Appalti pari o superiori a 300 000 EUR e pari o inferiori a 5 000 000 EUR

19.2.1. Procedura aperta pubblicata a livello locale

In questo caso, i contratti sono aggiudicati mediante gara d'appalto aperta pubblicata a livello locale (procedura in base alla quale il bando di gara per gli appalti di lavori è pubblicato esclusivamente nello Stato o negli Stati ACP interessati). Inoltre, la Commissione pubblica su Internet gli estremi di tali gare (numero del fascicolo, paese, amministrazione aggiudicatrice e tipo di contratto) con l'indirizzo della delegazione presso la quale le imprese possono reperire informazioni supplementari.

19.2.2. Procedura negoziata

L'amministrazione aggiudicatrice, previo accordo della Commissione, può aggiudicare gli appalti di lavori ricorrendo alla procedura negoziata nelle situazioni previste al precedente punto 19.1.2.

19.3. Appalti inferiori a 300 000 EUR

19.3.1. Procedura semplificata

Gli appalti di lavori inferiori a 300 000 EUR vengono aggiudicati tramite procedura semplificata con 3 fornitori, senza pubblicazione di alcun bando.

20. GARA APERTA INTERNAZIONALE (APPLICABILE PER GLI APPALTI SUPERIORI A 5 000 000 EUR)

20.1. Pubblicità degli appalti

Al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile alle gare e un adeguato livello di trasparenza, per le gare d'appalto aperte dev'essere pubblicato un bando di gara.

20.1.1. Pubblicazione dei bandi di gara

Il bando di gara dev'essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, nelle gazzette ufficiali di tutti gli Stati ACP, su

Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet è assicurata dalla Commissione, mentre la pubblicazione locale viene garantita dagli Stati ACP.

Nel testo del bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice e l'oggetto dell'appalto devono essere descritti in modo chiaro, preciso e completo. Il bando di gara pubblicato a livello locale dev'essere identico al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet e la pubblicazione deve avvenire simultaneamente.

L'amministrazione aggiudicatrice trasmette il fascicolo di gara agli imprenditori interessati. Di norma, data l'importanza del loro volume e del costo della loro riproduzione, i fascicoli di gara degli appalti di lavori sono distribuiti, mediante il pagamento di un importo forfettario, dall'ufficio di studi incaricato della relativa compilazione. L'ufficio incaricato di tale compito è tenuto a sottoscrivere un impegno per il rispetto della segretezza.

Inoltre, il fascicolo di gara è disponibile in consultazione presso l'amministrazione aggiudicatrice e i servizi della Commissione (delegazioni, uffici della Commissione negli Stati membri, sede).

20.2. Redazione e contenuto del fascicolo di gara

Una corretta stesura dei documenti di gara è essenziale non soltanto per il positivo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma anche per la buona esecuzione dell'appalto.

Questi documenti devono infatti contenere tutte le disposizioni e le informazioni di cui i candidati invitati hanno bisogno per presentare la loro offerta: procedure da seguire, documenti da fornire, casi di non conformità, criteri di valutazione, ecc.

L'elaborazione del fascicolo di gara spetta alla Commissione, che trasmette all'amministrazione aggiudicatrice il fascicolo di gara per approvazione e per avvio della procedura. Il fascicolo di gara comprende i documenti seguenti:

- istruzioni per gli offerenti, che devono stipulare, tra l'altro:
 - i) i criteri di selezione e di aggiudicazione dell'appalto,
 - ii) l'eventuale autorizzazione delle alternative e
 - iii) la valuta dell'offerta,
- capitolato generale d'onere degli appalti di lavori finanziati dal FES,
- capitolato speciale, che contiene precisazioni, integrazioni o deroghe al capitolato generale e prevale su questo in caso di contraddizione,
- allegati tecnici compresi i piani, i dati tecnici e il calendario provvisorio dell'esecuzione dell'appalto,
- distinta dei prezzi (da compilare a cura dell'offerente) e dettaglio dei prezzi,
- formulario dell'offerta,
- formulario dell'appalto,

- formulario delle garanzie bancarie, o di un'istituzione analoga per:
- l'offerta (1 %-2 % della dotazione disponibile per l'appalto),
- il pagamento degli anticipi e
- la corretta esecuzione (10 % del valore dell'appalto).

20.3. Criteri di selezione e aggiudicazione

I criteri di selezione riguardano la capacità dell'offerente di eseguire appalti simili, soprattutto in riferimento a lavori eseguiti durante gli anni precedenti.

Pertanto, essendo stata effettuata la selezione ed essendo state già eliminate le offerte non conformi, l'unico criterio di aggiudicazione dell'appalto è rappresentato dal prezzo dell'offerta.

20.4. Informazioni complementari durante la procedura

Il fascicolo di gara deve essere sufficientemente chiaro per evitare che gli imprenditori interessati chiedano informazioni complementari durante la procedura. Se l'amministrazione aggiudicatrice, di sua iniziativa o in risposta alla domanda di un candidato, fornisce informazioni complementari sull'appalto, essa le comunica per iscritto e simultaneamente anche a tutti gli altri candidati interessati.

Se, tenuto conto delle caratteristiche della procedura aperta, non risulta possibile identificare tutti i candidati potenziali, l'informazione deve essere oggetto di un avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto al punto 20.1.1 «Pubblicazione dei bandi di gara», con indicazione delle eventuali modifiche apportate al fascicolo di gara. Può essere concessa un proroga del termine di ricezione delle offerte per consentire agli offerenti potenziali di prendere atto delle modifiche.

I candidati possono inoltrare le proprie richieste per iscritto fino a 21 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rispondere alle domande di tutti i candidati, al più tardi entro 11 giorni dal termine ultimo stabilito per il ricevimento delle offerte.

20.5. Termine di presentazione delle offerte

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nel capitolato d'onori. Soltanto un termine appropriato può garantire la qualità delle offerte e quindi assicurare un'effettiva concorrenza. L'esperienza dimostra che un termine troppo breve impedisce ai candidati di presentare un'offerta o li induce a presentare offerte incomplete o preparate in modo inadeguato.

Per il ricevimento delle offerte è accordato un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando. Termini differenti possono essere tuttavia concessi, previa autorizzazione del capo delegazione, in circostanze eccezionali.

20.6. Periodo di validità delle offerte

Gli offerenti restano vincolati alle proprie offerte per tutto il periodo prescritto nel capitolato d'onori. Tale periodo deve

essere sufficientemente lungo per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di esaminare le offerte, approvare la proposta di aggiudicazione, notificare l'aggiudicazione e concludere il contratto d'appalto. In pratica, il periodo di validità delle offerte è generalmente fissato a 90 giorni di calendario a decorrere dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte.

In circostanze eccezionali, prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti un prolungamento determinato di tale periodo che non può superare i 40 giorni.

Infine, il candidato la cui offerta viene accettata deve inoltre mantenere valida la propria offerta per 60 giorni supplementari a decorrere dalla data di notifica dell'aggiudicazione dell'appalto.

20.7. Presentazione delle offerte

Ciascuna offerta tecnica e finanziaria dev'essere inserita, all'interno di un plico o di una busta esterna, in un'unica busta sigillata recante quanto segue:

- indirizzo indicato nel fascicolo di gara per l'invio delle offerte,
- estremi del bando di gara cui l'offerente risponde,
- all'occorrenza, numeri dei lotti oggetto dell'offerta,
- la dicitura «Da non aprire prima della seduta di apertura delle offerte», redatta nella lingua del fascicolo di gara.

20.8. Apertura delle offerte

Alla ricezione delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice provvede a registrare le offerte ricevute e rilascia una dichiarazione di ricevuta per le offerte consegnate a mano. Le buste che contengono le offerte devono rimanere sigillate e devono essere custodite al sicuro fino all'apertura.

L'apertura e la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri, almeno tre, dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie per pronunciarsi validamente sulle offerte. I membri della commissione devono sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.

Nel luogo e all'ora indicati nel capitolato d'onori, le offerte sono aperte in seduta pubblica dalla commissione giudicatrice. Al momento dell'apertura pubblica delle offerte devono essere annunciati i nomi degli offerenti, i prezzi proposti, l'esistenza della garanzia d'offerta richiesta e ogni altro elemento eventualmente ritenuto opportuno dall'amministrazione aggiudicatrice.

Il capo delegazione deve essere informato sistematicamente. Egli assiste come osservatore all'apertura delle offerte e riceve copia di ciascuna di esse.

Soltanto le offerte contenute nei plichi ricevuti entro e non oltre la data indicata nel capitolato d'onori sono prese in considerazione al momento dell'esame.

L'apertura delle offerte ha lo scopo di verificare se le offerte sono complete, se è stata prestata la garanzia d'offerta richiesta, se i documenti sono stati debitamente firmati e se le offerte sono, in generale, in regola.

La seduta di apertura delle offerte è oggetto di un verbale controfirmato da tutti i membri della commissione, nel quale è indicato quanto segue:

- data, ora e luogo della seduta,
- persone presenti alla seduta,
- il nome degli offerenti che hanno risposto al bando entro il termine fissato,
- presentazione o meno delle offerte in plichi sigillati,
- se gli originali delle offerte sono stati debitamente firmati e se è stato inviato il numero di copie dell'offerta richiesto,
- il prezzo delle offerte,
- il nome degli offerenti la cui offerta è stata respinta per non conformità constatata durante la seduta di apertura,
- il nome degli offerenti che si sono ritirati,
- le eventuali dichiarazioni degli offerenti.

20.9. Esame delle offerte

Prima di procedere alla valutazione dettagliata delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice verifica se l'offerta è conforme, nella sostanza, ai requisiti indicati nel fascicolo di gara.

Un'offerta è conforme quando rispetta tutte le condizioni, modalità e specifiche contenute nel fascicolo di gara, senza divergenze né restrizioni di rilievo. Divergenze o restrizioni di rilievo sono quelle che incidono sull'ambito, la qualità o l'esecuzione dell'appalto, o che, in modo sostanziale, implicano uno scostamento dal fascicolo di gara oppure limitano i diritti dell'amministrazione aggiudicatrice o gli obblighi dell'offerente a titolo dell'appalto e compromettono la situazione, in termini di concorrenza, degli offerenti che hanno presentato offerte conformi.

L'offerta non conforme al fascicolo di gara viene respinta dall'amministrazione aggiudicatrice e non può essere successivamente resa conforme mediante correzioni né con l'eliminazione delle divergenze o restrizioni.

In sede di valutazione delle offerte, la commissione giudicatrice emette un giudizio sulla conformità tecnica delle singole offerte e le classifica in due categorie: conformi o non conformi sotto il profilo tecnico.

Conclusa la valutazione tecnica, la commissione verifica che le offerte finanziarie non contengano errori di aritmetica. Gli eventuali errori sono corretti senza penalità per l'offerente.

20.10. Aggiudicazione dell'appalto

20.10.1. Scelta dell'aggiudicatario

La scelta dell'aggiudicatario corrisponde all'offerta economicamente più vantaggiosa, ossia l'offerta più bassa tra quelle classificate, in sede di valutazione tecnica, come conformi sotto il profilo tecnico. Tale offerta è dichiarata aggiudicatrice dell'appalto, purché sia inferiore o pari all'importo assegnato all'appalto.

Se l'offerta prescelta supera l'importo assegnato all'appalto, vengono applicate le disposizioni previste al punto 19.1.2, lettera c).

Si deve altresì tener conto della misura di cui al punto 3.8, paragrafo a), «Preferenze». Peraltro, allorché due offerte sono riconosciute equivalenti, la preferenza è data:

- a) all'offerta dell'offerente di uno Stato ACP;
- b) in assenza di tale offerta:
 - all'offerta che consente di utilizzare al meglio le risorse materiali e umane degli Stati ACP,
 - all'offerta che offre le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP,
 - ad un consorzio di persone fisiche, imprese o società degli Stati ACP e della Comunità europea.

L'intera procedura di valutazione è oggetto di una relazione di aggiudicazione firmata da tutti i membri della commissione. La relazione deve inoltre riportare i motivi per i quali alcune offerte sono state giudicate non conformi sotto il profilo tecnico e spiegare sotto quali aspetti esse non sono conformi alle specifiche tecniche richieste. L'amministrazione aggiudicatrice trasmette al capo delegazione, per approvazione, i risultati della relazione di valutazione unitamente a una proposta di aggiudicazione dell'appalto.

Il capo delegazione approva, nel termine di 30 giorni, la proposta di aggiudicazione dell'appalto che gli è stata sottoposta dall'amministrazione aggiudicatrice per tutti gli appalti aggiudicati per accordo diretto e per quelli relativi all'aiuto d'urgenza, nonché per tutti gli altri appalti di lavori di valore inferiore a 5 000 000 EUR.

Per tutti gli altri appalti di lavori non contemplati dalle disposizioni che precedono, il capo delegazione approva, nel termine di 30 giorni, la proposta di aggiudicazione dell'appalto sottopostagli dall'amministrazione aggiudicatrice, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'offerta selezionata è la più bassa delle offerte che soddisfano le condizioni indicate nel fascicolo di gara,
- risponde ai criteri di selezione fissati nel fascicolo,
- non supera l'importo stanziato per l'appalto.

Se le condizioni non sono soddisfatte, il capo delegazione trasmette la proposta alla Commissione, che decide nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui il capo delegazione ha ricevuto la proposta. Qualora il prezzo dell'offerta selezionata superi l'importo stanziato per l'appalto, la Commissione, nell'approvare l'appalto, adotta le necessarie decisioni d'impegno finanziario.

Tutta la procedura di valutazione fino alla notifica dell'aggiudicazione dell'appalto all'aggiudicatario deve svolgersi durante il periodo di validità delle offerte. A questo proposito, è importante tener presente il rischio che l'aggiudicatario non sia più in grado di confermare la sua offerta qualora la procedura di valutazione si prolunghi.

Tutta la procedura di gara fino alla notifica all'aggiudicatario è rigorosamente riservata. Le decisioni della commissione sono collegiali e le sue deliberazioni sono tenute segrete. I membri della commissione sono tenuti al rispetto della segretezza.

In particolare, le relazioni e i verbali di valutazione sono esclusivamente ad uso interno e non possono essere comunicate né agli offerenti, né ad altre parti tranne i servizi abilitati dello Stato o degli Stati ACP interessati, della Commissione e delle autorità di controllo (Corte dei conti, ecc.).

20.10.2. Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto

Ottenuto l'accordo formale della Commissione e prima della scadenza del periodo di validità delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto all'aggiudicatario che la sua offerta è stata prescelta. Inoltre, comunica agli altri candidati, mediante lettera standard, che le loro offerte non sono state prescelte, specificando se esse erano o meno conformi sotto il profilo tecnico e indicando le relative carenze sul piano tecnico.

Nel caso di un appalto aggiudicato nel quadro di una convenzione di finanziamento, l'amministrazione aggiudicatrice può notificare l'aggiudicazione dell'appalto soltanto se la convenzione di finanziamento è stata conclusa (v. punto 5 «Gara con clausola sospensiva»).

Una volta firmato il contratto, la Commissione provvede a pubblicare il risultato della gara (avviso di postinformazione) nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, su Internet e su ogni altro mezzo d'informazione adeguato. Gli avvisi di postinformazione devono indicare il numero delle offerte ricevute, la data di aggiudicazione dell'appalto, il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, nonché il prezzo dell'appalto.

20.10.3. Firma del contratto di appalto

Una volta firmato dall'amministrazione aggiudicatrice, il contratto di appalto viene inviato all'aggiudicatario che lo deve controfirmare entro 30 giorni dalla data in cui lo ha ricevuto, rinviandolo unitamente alla garanzia di corretta esecuzione.

Il contratto deve recare la data e non può riguardare prestazioni anteriori, né entrare in vigore prima della data in cui viene firmato dalle parti. La firma del contratto costituisce lo stadio a partire dal quale le parti firmatarie sono vincolate per

la sua esecuzione. Per questa ragione è importante fissare accuratamente la data in questione.

21. GARA APERTA PUBBLICATA A LIVELLO LOCALE (APPLICABILE PER GLI APPALTI PARI O SUPERIORI A 300 000 EUR E PARI O INFERIORI A 5 000 000 EUR)

Per gli appalti di lavori pubblicati a livello locale, il bando di gara è pubblicato esclusivamente nello Stato o negli Stati ACP interessati. Inoltre, la Commissione pubblica su Internet gli estremi di tali gare (numero del fascicolo, paese, amministrazione aggiudicatrice e tipo di contratto) con l'indirizzo della delegazione presso la quale le imprese possono reperire informazioni supplementari.

È importante precisare che una gara aperta pubblicata a livello locale deve garantire la partecipazione degli altri imprenditori ammissibili nella stessa misura degli imprenditori locali. Qualsiasi condizione intesa a limitare la partecipazione degli altri imprenditori ammissibili è vietata (ad es.: obbligo per questi ultimi di registrazione nel paese beneficiario, di aver già ottenuto contratti a livello locale, ecc.).

Nell'ambito di questa procedura, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 60 giorni di calendario a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla stampa locale.

Le misure applicabili nel quadro di una procedura aperta, come previsto al punto 20, si applicano per analogia nell'ambito della procedura aperta pubblicata a livello locale.

22. PROCEDURA SEMPLIFICATA (APPLICABILE PER GLI APPALTI INFERIORI A 300 000 EUR)

Per tutti gli appalti di valore inferiore a 300 000 EUR l'amministrazione aggiudicatrice può procedere all'aggiudicazione tramite procedura semplificata, senza pubblicazione di alcun bando, previa consultazione di almeno 3 fornitori di sua scelta.

L'amministrazione aggiudicatrice compila un elenco di almeno 3 fornitori. I candidati prescelti ricevono un invito a presentare un'offerta sulla base di specifiche tecniche che vengono loro comunicate unitamente all'invito.

Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e entro la data e l'ora indicati nell'invito a presentare l'offerta. Ai candidati prescelti dev'essere accordato un termine minimo di 30 giorni, a decorrere dalla data di invio della lettera di invito.

L'apertura e la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice dotata di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie. La valutazione viene effettuata nello stesso modo di una gara aperta. Se l'amministrazione aggiudicatrice non riceve almeno 3 offerte valide la procedura dev'essere annullata e riavviata.

Tuttavia, per un ordine di lavori di valore pari o inferiore a 5 000 EUR, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere direttamente sulla base di una sola offerta.

ALLEGATO I
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

| SERVIZI | FORNITURE | LAVORI |
|--|---|---|
| $x \geq 200\ 000$ EUR Gara ristretta internazionale Da 4 a 8 prestatori di servizi invitati | $x > 150\ 000$ EUR Gara aperta internazionale | $x > 5\ 000\ 000$ EUR Gara aperta internazionale |
| | $30\ 000\ \text{EUR} \leq x \leq 150\ 000\ \text{EUR}$ Gara aperta locale | $300\ 000\ \text{EUR} \leq x \leq 5\ 000\ 000\ \text{EUR}$ Gara aperta locale |
| $x < 200\ 000$ EUR 1. Ricorso al contratto quadro o 2. Procedura semplificata con consultazione di almeno 3 prestatori di servizi 3. $x \leq 5\ 000$ EUR: una sola offerta | $x < 30\ 000$ EUR 1. Procedura semplificata con consultazione di almeno 3 fornitori 2. $x \leq 5\ 000$ EUR: una sola offerta | $x < 300\ 000$ EUR 1. Procedura semplificata con consultazione di almeno 3 imprenditori 2. $x \leq 5\ 000$ EUR: una sola offerta |

ALLEGATO II

DEFINIZIONI

Comunità: la Comunità europea.

FES: il Fondo europeo di sviluppo.

Stati ACP: gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che sono parti all'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

Stato membro: gli Stati membri della Comunità europea.

Commissione: la Commissione delle Comunità europee.

Capo Delegazione: il rappresentante della Commissione negli Stati ACP.

Amministrazione aggiudicatrice: lo Stato, o la persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato che conclude l'appalto come previsto nella convenzione di finanziamento.

Appalto di studi: un contratto di servizi concluso tra un prestatore di servizi e l'amministrazione aggiudicatrice, che riguarda, tra l'altro, gli studi in materia di definizione e preparazione dei progetti, gli studi di fattibilità, gli studi economici e di mercato, gli studi tecnici, le valutazioni e le verifiche contabili.

Appalto di assistenza tecnica: un contratto di servizi stipulato tra un prestatore di servizi e l'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui il prestatore di servizi esercita la funzione di «agente incaricato delle commesse» o è incaricato di svolgere funzioni di consulenza, di assicurare la direzione o la supervisione di un progetto o di mettere a disposizione gli esperti richiesti dal contratto d'appalto.

Appalto di forniture: un contratto concluso tra un fornitore e l'amministrazione aggiudicatrice, avente come obiettivo l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti, nonché altri compiti eventuali come i lavori di posa e installazione, la manutenzione, le riparazioni, la formazione, i servizi di post vendita, ecc.

Appalto di lavori: un contratto stipulato tra un imprenditore e l'amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione di lavori o la realizzazione di un'opera.

Appalto misto: un contratto concluso tra un prestatore, fornitore o imprenditore, da un lato e l'amministrazione aggiudicatrice, dall'altro lato, che comporta almeno due tipi di prestazioni diverse, ad esempio lavori, forniture o servizi.

Contratto quadro: un contratto stipulato per l'esecuzione di un volume non specificato di prestazioni omogenee di servizi o forniture durante un periodo limitato nel tempo.

Candidato: qualsiasi persona fisica o giuridica o raggruppamento di tali persone che ha sollecitato un invito a partecipare ad una procedura ristretta.

Offerente: qualsiasi persona fisica o giuridica o raggruppamento di tali persone che presenta un'offerta in vista della conclusione di un appalto.

Aggiudicatario: l'offerente prescelto a seguito di una procedura di aggiudicazione di appalto.

Procedura aperta: procedura in base alla quale qualsiasi persona fisica o giuridica o raggruppamento di tali persone, previa pubblicazione di un bando di gara, può presentare un'offerta.

Procedura ristretta: procedura in base alla quale solo i candidati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, previa pubblicazione di un bando di gara, possono presentare un'offerta.

Procedura semplificata: procedura in base alla quale solo i candidati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, senza pubblicazione di alcun bando di gara, possono presentare un'offerta.

Procedura negoziata: procedura in base alla quale l'amministrazione aggiudicatrice senza pubblicazione di alcun bando di gara, consulta il candidato o i candidati di sua scelta e negozia le condizioni dell'appalto con uno o più candidati (v. punti 10.1.2, 14.1.2, 14.2.2 e 19.1.2).

Esecuzione delle azioni in economia: progetti e programmi realizzati dagli organismi o dai servizi pubblici o a partecipazione pubblica dello Stato o degli Stati ACP interessati, con mezzi propri, o dalla persona responsabile della loro esecuzione.

Mezzi d'informazione adeguati: la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet è obbligatoria in tutti i casi specificati nella presente regolamentazione generale. È altresì necessaria la pubblicazione nelle gazzette ufficiali degli Stati ACP ed eventualmente in altre riviste specializzate.

Fascicolo di gara: il fascicolo compilato dalla Commissione e trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice per approvazione e per avvio della procedura (gare d'appalto internazionali) o sottoposto dall'amministrazione aggiudicatrice all'approvazione del capo delegazione prima dell'avvio della procedura (altre gare), che contiene tutti i documenti necessari per la preparazione e la presentazione di un'offerta.

Capitolato generale d'oneri: le disposizioni generali che contengono le clausole contrattuali di carattere amministrativo, finanziario, giuridico e tecnico, relative all'esecuzione degli appalti.

Capitolato speciale: le disposizioni speciali stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice come parte integrante del fascicolo di gara, comprendenti le modifiche al capitolato generale d'oneri, le clausole contrattuali speciali, la descrizione delle prestazioni (per gli appalti di servizi) o le specifiche tecniche (per gli appalti di forniture o lavori) e qualsiasi altro punto relativo all'appalto.

Descrizione delle prestazioni: il documento redatto dall'amministrazione aggiudicatrice, con il quale vengono definite le relative esigenze e/o obiettivi in materia di prestazione di servizi, compresi, se del caso, i metodi e i mezzi da utilizzare e/o i risultati da attendersi.

Commissione di valutazione: una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri, almeno tre, dotati di tutte le competenze tecniche e amministrative necessarie per pronunciarsi validamente sulle offerte.

Giorno: giorno di calendario.

Termini: i termini iniziano a decorrere dal giorno seguente alla data dell'atto o dell'evento considerato come punto di partenza per il calcolo di tali termini. Quando l'ultimo giorno utile non è un giorno feriale, la scadenza dei termini avviene alla fine del primo giorno feriale successivo all'ultimo giorno utile.

Conflitto di interessi: qualsiasi evento in grado di influire sulla capacità di un candidato, di un offerente o di un contraente di fornire un parere professionale obiettivo e imparziale, o di impedirgli di far prevalere, in qualsiasi momento, gli interessi dell'amministrazione aggiudicatrice. Qualsiasi considerazione relativa a potenziali futuri lavori, o qualsiasi conflitto con altri impegni precedenti o attuali di un candidato, di un offerente o di un contraente, o qualsiasi conflitto con i propri interessi. Tali limitazioni si applicano altresì all'eventuale subappaltatore e al personale del candidato, dell'offerente o del contraente.

Offerta economicamente più vantaggiosa: l'offerta giudicata migliore tenuto conto di diversi criteri variabili secondo l'appalto in questione. Ad esempio, la qualità, il valore tecnico, il carattere estetico e funzionale, il servizio di post vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, il prezzo, o il prezzo più basso. Tali criteri devono essere pubblicati nel bando di gara o annunciati nel fascicolo di gara.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità

(2002/C 291 E/03)

COM(2002) 213 def. — 2002/0100(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 19 aprile 2002)

RELAZIONE

Benché le istituzioni europee costituiscano un'amministrazione unica nel suo genere per il ruolo che svolgono e la posizione che occupano sulla scena internazionale, ciò non le rende immuni ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Negli ultimi 40 anni, l'ambiente in cui operano si è modificato, tanto a livello politico che a livello dell'organizzazione e del lavoro quotidiano nei servizi. Il progresso sociale, economico e tecnologico ha rivoluzionato il ruolo tradizionale delle gerarchie, i processi decisionali e i metodi di lavoro.

Di fronte alle crescenti aspettative dei cittadini europei e al considerevole aumento delle sue funzioni la Commissione, in quanto organizzazione, deve tener conto di questi sviluppi. I suoi metodi di gestione e controllo finanziario sono infatti rimasti praticamente immutati, mentre il numero di fascicoli trattati si è moltiplicato per dieci in dieci anni e lo statuto che regola le condizioni di lavoro del suo personale non ha subito modifiche di rilievo successivamente all'adozione nel 1967.

Prendendo atto di questa situazione, i Consigli europei di Berlino e di Colonia hanno incaricato il sig. Prodi e la Commissione di procedere alla riforma della Commissione. Il Libro bianco adottato il 1° marzo 2000 [COM(2000) 200] traccia le linee della strategia da seguire e definisce tre grandi assi prioritari:

- ammodernare a fondo la gestione, il controllo e le verifiche finanziarie e creare un sistema basato su una chiara attribuzione delle responsabilità che insista sull'obbligo di rendere conto;
- introdurre un nuovo sistema di pianificazione strategica basato su una gestione per attività al fine di un costante coordinamento delle mansioni da svolgere con le risorse necessarie;
- ammodernare la politica del personale al fine di utilizzare/formare/gestire/motivare adeguatamente un personale altamente qualificato in vista dell'espletamento di incarichi prioritari.

Con riguardo a questa terza priorità, il 28 febbraio 2001 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti. Sulla base di ampie consultazioni, sia interne — presso i servizi e i rappresentanti del personale — che presso altre istituzioni, tali orientamenti hanno potuto essere precisati e tradotti in proposte concrete.

Alcune di queste proposte (ad esempio la modifica delle disposizioni interne relative alla politica di formazione o al sistema di valutazione e di promozione del personale) possono essere attuate nel quadro dell'attuale statuto. Altre richiedono invece modifiche dello statuto e del RAA. Tali modifiche costituiscono l'oggetto della presente proposta di regolamento.

- Tramite l'applicazione di regole comuni, lo statuto assicura l'unicità della funzione pubblica europea. Esso dovrebbe includere esplicitamente nel suo campo di applicazione le agenzie, in modo da rafforzare la cooperazione tra queste e le istituzioni in materia di politica del personale, nell'interesse del buon funzionamento delle Comunità e di un uso efficace delle risorse umane.

- Lo statuto definisce l'insieme dei diritti e degli obblighi dei funzionari. Esso deve essere modificato per accogliere le innovazioni e i progressi intervenuti nel mondo del lavoro, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la cultura del servizio al cittadino. I diritti e gli obblighi devono essere determinati in modo chiaro e comprensibile e permettere di stabilire criteri precisi per le decisioni dell'amministrazione. I seguenti punti devono essere chiariti e semplificati:
 - l'imparzialità è un principio di base del servizio pubblico riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sarebbe opportuno definire con maggiore precisione gli obblighi dei funzionari in situazioni che potrebbero dar luogo ad un conflitto di interessi;
 - l'esperienza acquisita nell'espletamento di funzioni o mandati pubblici può essere utile sia per il funzionario che per l'istituzione, ma occorre definire regole chiare per i membri del personale interessati a tali incarichi o che li abbiano ottenuti;
 - il rispetto della confidenzialità è un altro principio essenziale ai fini del buon funzionamento e della reputazione delle Comunità; gli obblighi e i vincoli che ne derivano per gli ex funzionari devono essere definiti con maggiore precisione;
 - allo stesso tempo, le istituzioni sono decise a rispettare il principio di trasparenza della funzione pubblica europea ed a proseguire una politica di apertura verso il pubblico; a tal fine, occorre definire i limiti del segreto professionale;
 - la libertà di espressione è un diritto fondamentale di tutti i funzionari; lo statuto deve definire chiaramente le norme relative all'autorizzazione preliminare per le pubblicazioni connesse alle politiche comunitarie.
- La Commissione svolge un ruolo di primo piano nella politica comunitaria delle pari opportunità sul luogo di lavoro, ossia la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, la religione, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale. In quanto datore di lavoro, essa deve offrire al suo personale una protezione almeno equivalente. Lo statuto deve essere adattato per garantire una piena applicazione di questo principio, ad esempio tramite la concessione (a determinate condizioni) ai membri del personale impegnati in un'unione di fatto riconosciuta o stabile e confermata determinati vantaggi inizialmente riservati ai membri del personale sposati.
- Varie modifiche confermano l'importanza della dimensione sociale nell'ambito della politica del personale. Lo statuto farà esplicitamente riferimento alla politica sociale. Una serie di nuove disposizioni (alcune delle quali ufficializzano pratiche già di fatto applicate) relative ai congedi per eventi familiari (in particolare il congedo parentale), alla flessibilità delle condizioni di lavoro, all'introduzione (a determinate condizioni) del diritto al lavoro a orario ridotto, contribuiranno non solo a conciliare vita professionale e vita privata, a promuovere le pari opportunità e a proteggere la dignità dell'individuo, ma anche ad aumentare la motivazione (e dunque la produttività) del personale ed a rendere più attraenti le condizioni offerte ai candidati all'assunzione.
- Nuove disposizioni permetteranno di trattare con maggiore efficacia i problemi di molestie sessuali e psicologiche.
- Un sistema di carriere fissato dallo statuto è il mezzo migliore per preservare l'indipendenza della funzione pubblica europea ed assicurare l'integrazione delle diverse culture del lavoro. Associato ad un nuovo sistema di valutazione più rigoroso dell'attuale, questo sistema di carriere favorisce la coesione evitando i dissensi che potrebbero nascere da un'eccessiva importanza attribuita ai risultati individuali a scapito del lavoro di squadra. Questo principio deve essere mantenuto. L'attuale struttura delle carriere deve essere tuttavia riesaminata per tener conto dei profondi cambiamenti intervenuti nei modelli di occupazione e di lavoro: la formazione permanente è divenuta la norma in tutta Europa; la versatilità è divenuta un requisito poiché la natura del lavoro si evolve rapidamente; la divisione in quattro categorie a seconda della formazione scolastica ha perso importanza, tenuto conto della diffusione generalizzata dell'informatica e di altre tecnologie. Grazie alla riorganizzazione della struttura delle carriere ed a più agevoli passaggi di categoria, le modifiche dello statuto proposte puntano ad una maggiore valorizzazione dell'esperienza professionale e dell'apprendimento permanente. Esse garantiranno una migliore correlazione tra prestazioni e remunerazioni offrendo ulteriori incentivi per le buone prestazioni. Con riguardo al sistema di valutazione, lo statuto deve essere modificato per creare un contesto giuridico che consenta la valutazione di direttori e direttori generali.

- La mobilità persegue due obiettivi: rispondere alle esigenze dell'istituzione in termini di efficacia e di adeguamento della sua organizzazione ad un ambiente in continua evoluzione; rispondere alle esigenze dei funzionari in termini di interesse del lavoro, di realizzazione personale o di evoluzione della carriera. Essa può tradursi in un cambiamento di mansioni all'interno della stessa unità o in un'altra unità/direzione/direzione generale, oppure all'esterno dell'istituzione. Le istituzioni europee riconoscono l'importanza della mobilità esterna. Una modifica dello statuto è necessaria per migliorare le condizioni di mobilità esterna e modernizzare le condizioni per la concessione delle aspettative. Un'altra modifica è necessaria per creare un contesto appropriato che consenta la pubblicazione distinta e trasparente dei posti vacanti accessibili per trasferimento e di quelli accessibili per promozione/nomina.

- L'amministrazione pubblica europea deve essere mantenuta ad un livello di qualità che le consenta di svolgere la propria missione conformemente ai trattati. Come in passato, lo statuto deve garantire alle Comunità il contributo di funzionari del più alto livello in termini di indipendenza/competenza/rendimento/integrità, assunti su una base geografica quanto più possibile vasta all'interno dell'Unione. Ciò implica l'offerta ai candidati di condizioni finanziarie sufficientemente attraenti. Uno studio recente ha mostrato che il livello di retribuzione dei funzionari europei a Bruxelles era globalmente paragonabile a quello dei funzionari espatriati degli Stati membri e a quello di categorie analoghe di personale nelle organizzazioni internazionali, ma inferiore a quello dei dipendenti di imprese multinazionali. La concorrenza sul mercato del lavoro è intensa e occorre impedire che la situazione si deteriori a scapito della funzione pubblica europea. Una delle modifiche proposte è volta ad assicurare la competitività delle istituzioni europee ed a mantenere il livello globale di retribuzione inserendo nello statuto un metodo permanente di adeguamento annuo degli stipendi che garantisca, analogamente al metodo già in atto che scade nel 2003, un'evoluzione del potere d'acquisto parallela a quella dei funzionari nazionali.

- Indipendentemente dalla questione del livello delle retribuzioni, occorrono modifiche volte ad ammodernare e razionalizzare il sistema degli assegni e delle indennità. Nella maggior parte dei casi, tali modifiche tendono a semplificare le norme e ad accrescere la trasparenza. In casi più limitati, esse propongono l'abbandono di disposizioni superate. Il rimborso delle spese di viaggio e di missione sarà più prossimo ai costi reali e più semplice da gestire. L'indennità scolastica si avvicinerà maggiormente al livello reale delle spese. La riforma degli assegni familiari consentirà di migliorare la situazione delle famiglie e interesserà in particolare i problemi dei genitori con figli in tenera età. Al trasferimento di una parte della retribuzione verso il paese d'origine non si applicheranno più coefficienti correttori legati alla capitale ma coefficienti per paese, e ciò solo in casi limitati in cui esistano obblighi giuridici.

- In materia pensionistica, la principale modifica è l'introduzione nello statuto di una procedura di controllo sistematico, obiettiva e fondata su rigide norme, volta ad assicurare l'equilibrio attuariale del regime a breve e a lungo termine nonché il finanziamento integrale delle pensioni attraverso i contributi di tutte le parti interessate. Altri ammodernamenti sono previsti per le pensioni di anzianità/di invalidità/di reversibilità, in particolare l'applicazione di coefficienti correttori specifici, diversi da quelli applicati alle retribuzioni del personale in servizio attivo, nonché la ricerca di una maggiore neutralità nel trasferimento dei diritti a pensione.

- La Commissione è tenuta a rispettare le proprie raccomandazioni agli Stati membri, segnatamente in materia di prepensionamento. Tuttavia, all'interno della Commissione e delle istituzioni europee in generale, la questione dell'abbandono precoce del servizio non si pone negli stessi termini in cui essa è presente negli Stati membri. Alla Commissione, il numero di prepensionamenti è estremamente ridotto: una decina in media all'anno nel corso degli ultimi dieci anni. Il problema non è dunque di evitare le partenze anticipate ma semmai, al contrario, di migliorare un sistema che evidentemente non funziona. Le disposizioni statutarie su cui è basato hanno più di 30 anni e devono essere riviste. Le modifiche dello statuto proposte sono volte a modernizzare il sistema, a renderlo più conforme alla normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori, a correggere determinate incongruenze e ad introdurre una maggiore flessibilità.

- L'insufficienza professionale non costituisce un problema ricorrente all'interno delle istituzioni europee. Può tuttavia succedere che alcuni membri del personale non raggiungano il livello di prestazioni auspicato per diverse ragioni: assenza di motivazione, difficoltà di adeguamento alle nuove attività o a nuovi metodi di lavoro, ecc. Sono state definite procedure che consentano di individuare, gestire e risolvere i casi di insufficienza professionale in maniera preventiva e positiva: l'obiettivo principale è quello di fornire ai membri del personale interessati la possibilità e i mezzi per recuperare un livello di prestazioni adeguato. Un nuovo contesto giuridico viene proposto per trattare i casi di quanti non riescano a raggiungere il livello di prestazioni auspicato.
- Le nuove disposizioni per migliorare le condizioni di lavoro, la soddisfazione professionale, il trattamento dell'insufficienza professionale e l'inquadramento avranno un impatto positivo sull'assenteismo. Un'altra modifica dello statuto dovrebbe, in maniera complementare, semplificare le procedure di controllo dell'assenteismo.
- L'attuale regime disciplinare presenta diversi punti deboli: la composizione della commissione di disciplina varia da un caso all'altro, le procedure sono troppo lunghe, la pratica amministrativa (soprattutto in materia di indagini amministrative) si è evoluta ma non è stata codificata, la creazione dell'OLAF (Ufficio per la lotta antifrode) ha introdotto una nuova dimensione di cui lo statuto non tiene conto. Sono proposte modifiche volte a razionalizzare le disposizioni relative all'avvio e alla gestione delle procedure disciplinari, a rendere stabile la composizione della commissione di disciplina e ad adeguare le modalità di sospensione dei funzionari.
- Un nuovo contesto giuridico e nuove garanzie statutarie sono previsti per la tutela giuridica dei funzionari che denunciano comportamenti scorretti o gravi disfunzioni all'interno dei servizi.
- Occorrono modifiche volte ad armonizzare le disposizioni applicabili ai funzionari del quadro scientifico e tecnico. Devono inoltre essere adeguate e precisate le disposizioni relative al personale del servizio esterno unificato.
- Il RAA deve essere modificato al fine di armonizzarlo con le nuove disposizioni applicabili ai funzionari. Una modifica specifica del RAA deve permettere di migliorare il regime di disoccupazione applicabile agli agenti temporanei che cessino le loro funzioni.
- Uno degli obiettivi del RAA è di fornire un sistema di sostituzione e di assistenza per i funzionari in servizio permanente. Questo regime deve assicurare una chiara definizione dei compiti affidati al personale non titolare. Occorre creare un nuovo tipo di figura professionale, quella degli «agenti contrattuali». Essi sostituiranno a termine i funzionari della categoria D e saranno impiegati a tutti i livelli negli uffici di rappresentanza e nelle delegazioni della Commissione, nelle agenzie, nelle agenzie esecutive e nelle altre entità istituite da un atto giuridico specifico. Dopo due contratti a tempo determinato, agli agenti contrattuali può essere proposta un'assunzione a tempo indeterminato. Questo regime dovrebbe altresì permettere una semplificazione dei diversi tipi di contratto utilizzati attualmente. La possibilità di ricorrere ad agenti temporanei per posti permanenti viene mantenuta.

È infine previsto un regime di transizione al fine di permettere la progressiva attuazione delle nuove misure e disposizioni garantendo nel contempo i diritti acquisiti.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del Comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando quanto segue:

- (1) Risulta opportuno apportare modifiche all'attuale statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'attuale regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, quali inizialmente previsti dal regolamento (CEE, Euratom CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, al fine di adattarli per tener conto dell'evoluzione intervenuta nel mondo del lavoro successivamente alla loro adozione, nonché dei cambiamenti nei compiti delle istituzioni a partire da quel momento e di quelli prevedibili negli anni a venire.
- (2) Lo statuto e il regime sopra menzionati garantiscono l'unicità della funzione pubblica europea. Essi sono volti a garantire il massimo grado di efficienza nella politica di gestione delle risorse umane, nel contesto di una funzione pubblica europea caratterizzata in particolare dai principi di competenza, indipendenza, lealtà, imparzialità e permanenza. Essi tendono a mantenere l'amministrazione pubblica europea ad un livello di qualità che le consenta di continuare a svolgere la sua funzione conformemente ai trattati e tenendo conto dei principi riaffermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee sono modificati secondo quanto indicato all'allegato I (per quanto concerne lo statuto dei funzionari) e all'allegato II (per quanto concerne il regime applicabile agli altri agenti).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il [...].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

ALLEGATO I

MODIFICA DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Il presente statuto si applica ai funzionari delle Comunità.»

2. Il primo comma dell'ex articolo 1 diventa l'articolo 1 bis.

3. È inserito il seguente articolo 1 ter:

«Articolo 1 ter

Salvo disposizioni contrarie del presente statuto,

- il Comitato economico e sociale,
- il Comitato delle regioni,
- il mediatore dell'Unione europea,
- il garante europeo della protezione dei dati e
- gli organismi comunitari ai quali il presente statuto si applica in virtù degli atti che li costituiscono (in appresso denominati "agenzie")

sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente statuto, alle istituzioni comunitarie.»

4. È inserito il seguente articolo 1 quater:

«Articolo 1 quater

Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.»

5. L'articolo 1 bis diventa l'articolo 1 quinquies ed è modificato come segue:

- a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Nell'applicazione del presente statuto è vietata ogni discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di ogni altro genere, l'appartenenza a una minoranza nazionale, le condizioni economiche, la nascita, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.»

- b) Al paragrafo 2, i termini seguenti sono introdotti dopo i termini «donne nella vita lavorativa»:

«, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto,».

c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

«4. Ai fini del paragrafo 1, una persona è considerata disabile se presenta una menomazione fisica o mentale permanente o presumibilmente tale. Tale menomazione è determinata conformemente alla procedura prevista all'articolo 33.

Un disabile si considera qualificato ad occupare un posto se è in grado di svolgerne le funzioni essenziali una volta apportati ragionevoli adeguamenti.

Per "ragionevoli adeguamenti" in rapporto con le funzioni essenziali di un posto si intende la fornitura o l'adeguamento di strumenti, servizi o ambienti di lavoro, ovvero la modifica di determinate pratiche o procedure, al fine di aiutare una persona disabile a svolgere efficacemente le proprie funzioni, senza che ciò costituisca un onere troppo gravoso per l'istituzione.

5. Per quanto concerne il principio di pari trattamento sopra menzionato, quando una persona a cui si applica il presente statuto esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all'istituzione dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità.

6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un'età pensionabile obbligatoria e di un'età minima per beneficiare di una pensione di anzianità.»

6. È inserito il seguente articolo 1 *sexies*:

«Articolo 1 sexies

Le istituzioni conducono a favore dei propri funzionari, compresi i funzionari in pensione, una politica sociale che include un'assistenza sociale, una protezione sociale, la disponibilità di infrastrutture sociali nonché l'applicazione di adeguate norme sanitarie e di sicurezza, nella misura del possibile superiori alle norme minime previste da ogni disposizione nazionale applicabile. Questa politica sociale è applicata in stretta collaborazione con il comitato del personale, nel quadro dell'elaborazione di piani d'azione pluriennali. L'autorità di bilancio mette a disposizione le risorse adeguate sulla base di stime pluriennali delle necessità.»

7. L'articolo 2 è modificato come segue.

a) Il testo dell'attuale primo comma diventa il paragrafo 1.

b) Il secondo e il terzo comma sono soppressi.

c) È aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. Tuttavia, una o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l'esercizio di una parte o dell'insieme dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina.»

7 bis. L'articolo 4 è modificato come segue.

Al terzo comma, il termine «o» è aggiunto tra i termini «trasferimento» e «promozioni», i termini «o concorso interno» sono soppressi e i termini «tre Comunità europee» sono sostituiti dai termini «altre istituzioni e/o viene organizzato un concorso interno».

8. Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 5

1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in appresso "AD") e un gruppo di funzioni degli assistenti (in appresso "AST").
2. Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a funzioni direttive, di progettazione e di studio nonché a funzioni linguistiche o scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a funzioni esecutive e ad incarichi tecnici e d'ufficio.
3. Ogni nomina ad un posto di funzionario richiede almeno:
 - a) per il gruppo di funzioni AST,
 - un diploma di studi superiori, o
 - il livello dell'insegnamento secondario superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o
 - un'esperienza professionale equivalente;
 - b) per il gruppo di funzioni AD,
 - una formazione universitaria completa di almeno tre anni, seguita da un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno o da un anno supplementare di studi universitari, o
 - un'esperienza professionale equivalente.
4. Una tabella ricapitolativa dei diversi impieghi-tipo figura all'allegato I, punto A. Sulla base di questa tabella, ciascuna istituzione stabilisce, previo parere del comitato dello statuto, la descrizione delle funzioni e delle prerogative associate a ciascun posto.
5. I funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera.

Articolo 6

1. Una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, fissa il numero di posti per ciascun grado.
 2. La suddetta tabella garantisce che, ogni anno e per ciascuna istituzione, le possibilità di promozione da un dato grado verso quello superiore corrispondano almeno al numero ottenuto applicando la percentuale stabilita per tale grado nella tabella dell'allegato I, punto B, al numero di funzionari in attività di servizio ai sensi dell'articolo 35, lettera a), comandati nell'interesse del servizio ai sensi dell'articolo 38, in congedo per servizio militare ai sensi dell'articolo 35, lettera e), o in congedo parentale o per motivi familiari ai sensi dell'articolo 35, lettera f), il 1° gennaio dell'anno precedente.»
9. L'articolo 7 è modificato come segue.
- a) Al paragrafo 1, i termini «nella sua categoria o quadro» sono sostituiti dai termini «nel suo gruppo di funzioni».
 - b) Al paragrafo 2, seconda frase, i termini «un impiego di una carriera della sua categoria o quadro superiore alla carriera alla quale appartiene» sono sostituiti dai termini: «un impiego del suo gruppo di funzioni corrispondente a un grado superiore al proprio».

- c) Al paragrafo 2, seconda frase, i termini «nel grado di base» sono soppressi.
- d) Al paragrafo 2, seconda frase, i termini «nella carriera in cui» sono sostituiti dai termini «al grado corrispondente all'impiego in cui».
10. L'articolo 9 è modificato come segue.
- a) Al paragrafo 1, lettera a), dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente:
- «— una commissione consultiva paritetica sull'insufficienza professionale o più se il numero dei funzionari nelle sedi di servizio lo richiede.»
- b) Il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «L'elenco dei membri che compongono tali organi è portato alla conoscenza del personale dell'istituzione.»
- c) Al paragrafo 5, la lettera
- «b) sui provvedimenti di licenziamento per insufficienza professionale»
- e la frase
- «Esso cura il coordinamento dei rapporti informativi del personale nell'ambito dell'istituzione.»
- sono soppresse.
- La lettera c) diventa lettera b) e la frase «L'autorità che ha il potere di nomina può incaricarlo di vigilare sull'armonizzazione della valutazione del personale nell'ambito dell'istituzione» è aggiunta alla fine del paragrafo 5.
- d) È aggiunto il seguente paragrafo 6:
- «6. La commissione consultiva paritetica sull'insufficienza professionale è chiamata a formulare un parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 51.»
11. All'articolo 10, primo comma, dopo la prima frase è inserito il testo seguente:
- «Le agenzie sono rappresentate congiuntamente, in conformità delle norme fissate di comune accordo tra esse e la Commissione.»
- Il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
- «Il comitato è consultato dalla Commissione su qualunque proposta di revisione dello statuto; esso trasmette il suo parere entro il termine fissato dalla Commissione. Precedentemente a questa consultazione, le proposte della Commissione devono essere oggetto di concertazioni sindacali secondo norme stabilite dalla Commissione previa negoziazione con le organizzazioni sindacali o professionali. Oltre alle funzioni attribuitegli dal presente statuto, tale comitato può formulare proposte per la revisione dello statuto stesso. Il comitato si riunisce su richiesta del suo presidente o di una istituzione o del comitato del personale di una istituzione.»
- 11 bis. È inserito il seguente articolo 10 ter:
- «Le organizzazioni sindacali o professionali di cui all'articolo 24 ter agiscono nell'interesse generale del personale senza pregiudizio delle competenze del comitato del personale.»

Sulla base delle norme stabilite da una o più istituzioni, previa negoziazione con le organizzazioni sindacali o professionali di cui all'articolo 24 ter, queste ultime possono negoziare e concludere accordi a nome del personale.»

12. La seguente frase è aggiunta al primo comma dell'articolo 11:

«Il funzionario svolge gli incarichi affidatigli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso le Comunità.»

13. È inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente statuto, il funzionario non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza.

2. Il funzionario che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trovi a dover trattare una questione di cui al paragrafo 1, ne avverte immediatamente l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima adotta le misure necessarie e può segnatamente dispensare il funzionario dalle responsabilità connesse a tale questione.

3. Il funzionario non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell'istituzione di appartenenza o ad essa collegate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.»

14. L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

Il funzionario deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione.»

15. Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti articoli 12 bis e 12 ter:

«Articolo 12 bis

1. Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica e sessuale.

2. Per molestia psicologica si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, atti, gesti e scritti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona.

3. Per molestia sessuale si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un'atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante. La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso ai sensi dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 1.

Articolo 12 ter

1. Fatto salvo l'articolo 15, il funzionario che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno delle Comunità, ne chiede preliminarmente l'autorizzazione all'autorità che ha il potere di nomina. Questa autorizzazione viene rifiutata solo quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi della sua istituzione.

2. Il funzionario informa l'autorità che ha il potere di nomina in merito ad ogni modifica dell'attività o del mandato di cui sopra che intervenga successivamente alla richiesta di autorizzazione alla medesima autorità in applicazione del paragrafo 1. L'autorizzazione può essere revocata se l'attività o il mandato non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1, ultima frase.»
16. Alla fine dell'articolo 13, il termine «o» è inserito tra i termini «funzioni» e «trasferito», e i termini «o dimesso d'ufficio» sono soppressi.
17. L'articolo 14 è soppresso.
18. L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. Il funzionario che intende candidarsi a funzioni pubbliche ne informa l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima decide se l'interessato, nell'interesse del servizio:
- deve chiedere un'aspettativa per motivi personali,
 - deve vedersi concedere un congedo ordinario,
 - può essere autorizzato a lavorare a orario ridotto, o
 - può continuare a svolgere come prima le proprie funzioni.
2. In caso di elezione o di nomina a funzioni pubbliche, il funzionario ne informa immediatamente l'autorità che ha il potere di nomina. In funzione dell'interesse del servizio, dell'importanza delle funzioni suddette, degli obblighi che esse comportano e degli emolumenti e dei rimborsi spese a cui danno diritto, l'autorità che ha il potere di nomina adotta una delle decisioni sopra elencate. Qualora essa conceda un'aspettativa per motivi personali o un'autorizzazione a lavorare a orario ridotto, la durata di queste ultime è pari alla durata del mandato del funzionario.»
19. All'articolo 16, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dal testo seguente:

«Il funzionario che intende esercitare un'attività professionale nei due anni successivi alla cessazione delle funzioni è tenuto a dichiararlo alla sua istituzione. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi dell'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare al funzionario l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'istituzione notifica la propria decisione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione, previa consultazione della commissione paritetica comune, che formula il proprio parere entro il termine fissato dall'istituzione. Se nessuna decisione viene notificata entro un termine di trenta giorni lavorativi, si ritiene che la medesima sia favorevole.»

20. L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. Il funzionario è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura che non siano già stati resi pubblici o accessibili al pubblico, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Non deve in alcun modo comunicare, a persona non qualificata ad averne conoscenza, documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, a meno che tali documenti o informazioni non siano già stati resi pubblici o accessibili al pubblico.

2. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto ad osservare tali doveri.»

21. È inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

Fatte salve le disposizioni degli articoli 12 e 17, il funzionario che intende pubblicare o far pubblicare, solo o in collaborazione, un qualsiasi documento il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità ne avvisa preliminarmente e per iscritto l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima può negare l'autorizzazione solo se è in grado di dimostrare in maniera soddisfacente che la pubblicazione prevista è di natura tale da compromettere gravemente gli interessi delle Comunità. Essa informa il funzionario della propria decisione entro un termine di trenta giorni lavorativi. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, l'autorizzazione si considera concessa.»

22. L'articolo 18 è modificato come segue.

a) Il testo attuale diventa il paragrafo 1.

b) Al paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

«La Comunità può farsi cedere i diritti patrimoniali d'autore derivanti da tali lavori.»

c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 2 e 3:

«2. Ogni invenzione concepita da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse appartiene di diritto alla Comunità. L'istituzione, a sue spese e a nome delle Comunità, può chiedere e ottenere il brevetto in tutti i paesi. Ogni invenzione realizzata da un funzionario nel corso dell'anno successivo alla cessazione dal servizio si considera, fino a prova contraria, concepita nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse, quando l'oggetto riguarda l'attività della Comunità. Per le invenzioni oggetto di brevetti deve essere indicato il nome dell'inventore o degli inventori.

3. L'istituzione può eventualmente concedere, al funzionario autore di un'invenzione brevettata, un premio di cui fissa l'importo.»

23. La seguente frase è aggiunta all'articolo 20

«Il funzionario comunica il proprio indirizzo all'autorità che ha il potere di nomina e l'informa immediatamente di un eventuale cambiamento del medesimo.»

24. All'articolo 21, l'ultimo comma è soppresso.

25. È inserito il seguente articolo 21 bis:

«Articolo 21 bis

1. Il funzionario, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, ne informa il superiore gerarchico che, se l'informazione è trasmessa per iscritto, risponde a sua volta per iscritto. Fatto salvo il paragrafo 2, se quest'ultimo conferma l'ordine, ma il funzionario considera tale conferma insufficiente rispetto ai suoi motivi di preoccupazione, il funzionario ne riferisce per iscritto all'autorità gerarchica immediatamente superiore. Se quest'ultima conferma l'ordine per iscritto, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso sia contrario alla legge penale o alle norme di sicurezza applicabili.

2. Se il superiore gerarchico ritiene che l'ordine debba essere eseguito senza indugio, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso sia contrario alla legge penale o alle norme di sicurezza applicabili. Su richiesta del funzionario, il superiore gerarchico è tenuto a impartire gli ordini di questo tipo per iscritto.»

26. Sono inseriti i seguenti articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater:

«Articolo 22 bis

1. Il funzionario che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di elementi di prova che possano lasciar presumere un'eventuale attività illecita, e in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi delle Comunità, o una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari delle Comunità e che possa dar luogo a una procedura disciplinare o, se del caso, a una procedura penale, o la mancanza a un obbligo analogo nei confronti di un'istituzione, indipendentemente dal responsabile (un membro delle istituzioni o qualunque persona al servizio di un'istituzione sotto qualsiasi forma, o un prestatario di servizi per conto di un'istituzione), ne informa immediatamente il proprio capo servizio o il direttore generale o, se lo ritenga utile, il segretario generale, o persone di rango equivalente, o direttamente l'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
2. Il funzionario che riceve questo tipo di informazione comunica immediatamente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode ogni elemento di prova di cui sia a conoscenza e che possa lasciar presumere l'esistenza di irregolarità di cui al paragrafo 1.
3. Il funzionario non può essere penalizzato dall'istituzione per aver comunicato l'informazione di cui ai paragrafi 1 e 2, nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente.
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano, nell'ambito della Corte di giustizia, ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, detenuti o creati nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata.

Articolo 22 ter

1. Il funzionario che comunica le informazioni di cui all'articolo 22 bis al presidente della Commissione, al presidente della Corte dei conti, al presidente del Consiglio, al presidente del Parlamento europeo o al mediatore europeo non può essere penalizzato dall'istituzione alla quale appartiene, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di seguito elencate:
 - a) il funzionario ritiene, onestamente e ragionevolmente, che l'informazione divulgata e le sue eventuali implicazioni siano essenzialmente fondate e
 - b) il funzionario ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'Ufficio europeo per la lotta antifrode o alla sua istituzione e ha lasciato al suddetto Ufficio o all'istituzione un termine ragionevole per adottare le misure necessarie.
2. Ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, si intende per periodo ragionevole il termine che l'Ufficio o l'istituzione, secondo il caso, ha indicato come necessario per procedere alle indagini ed eventualmente applicare le misure necessarie. Il funzionario ne viene debitamente informato.
3. Il paragrafo 2 non si applica qualora il funzionario possa fornire la prova che il periodo o i periodi indicati dall'Ufficio o dall'istituzione non è o non sono ragionevoli, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso.
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano, nell'ambito della Corte di giustizia, ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, detenuti o creati nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata.

Articolo 22 quater

La protezione prevista all'articolo 22 ter si applica senza pregiudizio di eventuali responsabilità personali incombenti al funzionario che divulga l'informazione, in applicazione delle disposizioni nazionali applicabili in materia.»

27. All'articolo 23, i termini «gradi da A 1 a A 4» sono sostituiti dai termini «gradi da AD 12 a AD 16».
28. Gli ultimi due commi dell'articolo 24 diventano il nuovo articolo 24 bis.
29. L'ex articolo 24 bis diventa l'articolo 24 ter.
30. All'articolo 25, terzo comma, i termini «devono essere immediatamente affisse nei locali dell'istituzione da cui dipende e sono pubblicate nel Bollettino mensile del personale delle Comunità» sono sostituiti dai termini «sono portate alla conoscenza del personale dell'istituzione da cui dipende.»
31. L'articolo 26 è modificato come segue.
 - a) Al terzo comma, il testo seguente è aggiunto dopo i termini «lettera raccomandata»: «all'ultimo indirizzo indicato dal funzionario.»
 - b) Al quarto comma, il testo seguente è inserito dopo i termini «religiose del funzionario»: «, alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale, a meno che tali informazioni non siano state fornite ed approvate dall'interessato.»
 - c) Alla fine del sesto comma, i termini «e, se del caso, di estrarne copia» sono inseriti dopo il termine «fascicolo».
 - d) Al settimo comma, i termini «o su un supporto informatico protetto» sono inseriti dopo i termini «uffici dell'amministrazione». Allo stesso comma, i termini «dinanzi ad essa» sono soppressi.
32. È inserito il seguente articolo 26 bis:

«Ogni funzionario ha diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico secondo le modalità adottate dalle istituzioni.»
33. All'articolo 27, il secondo comma è soppresso.
34. L'articolo 29 è modificato come segue.
 - a) Al paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dal testo seguente:
 - «a) le possibilità di occupare il posto mediante
 - i) trasferimento o
 - ii) promozioneall'interno dell'istituzione;
 - b) le domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni e/o le possibilità di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee».

- b) Al paragrafo 2, i termini «dei funzionari di grado A 1 e A 2» sono sostituiti dal testo seguente:
- «del personale di inquadramento superiore (direttori generali o loro equivalenti di grado AD 16 o 15 e direttori o loro equivalenti di grado AD 15 o 14)».
35. L'articolo 31 è sostituito dal testo seguente:
- «Articolo 31*
1. I candidati scelti in tal modo sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato.
2. Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 2, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi AST da 1 a 4 o AD da 5 a 8.»
36. All'articolo 32, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
- «L'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto dell'esperienza professionale dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di 24 mesi al massimo. Per il presente articolo saranno adottate disposizioni generali di esecuzione.»
37. All'articolo 34, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
- «Ogni funzionario deve compiere un periodo di prova di nove mesi prima di essere nominato in ruolo.»
38. All'articolo 35 è aggiunta la seguente lettera f):
- «f) congedo parentale o congedo per motivi familiari.»
39. L'articolo 37 è modificato come segue.
- a) Al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, il termine «presso» è introdotto tra il termine «o» e i termini «un gruppo politico del Parlamento europeo» e sono aggiunti i termini «o un gruppo del Comitato economico e sociale».
- b) È inserito un penultimo comma così formulato: «Qualsiasi funzionario in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali può presentare una domanda di comando o vedersi proporre un comando nell'interesse del servizio.»
40. L'articolo 39 è modificato come segue.
- a) Alla lettera d), secondo comma, i termini «di pensione di invalidità o di pensione di reversibilità» sono sostituiti dai termini «di indennità di invalidità o di pensione di reversibilità».
- b) La lettera e) diventa lettera f).
- c) È inserita la seguente lettera e):
- «e) durante il periodo di comando, il funzionario conserva i diritti all'avanzamento di scatto;».
- d) Alla lettera f), i termini «nella sua categoria o quadro» sono sostituiti dai termini «nel suo gruppo di funzioni».

41. L'articolo 40 è modificato come segue.
- a) Al paragrafo 2, secondo comma, il termine «due» è sostituito dal termine «più».
 - b) I termini «per un anno» sono soppressi. È aggiunta la frase seguente:
«Ciascun periodo di rinnovo non può essere superiore a un anno.»
 - c) Al paragrafo 2, il terzo e il quarto comma sono soppressi.
 - d) Al paragrafo 3, secondo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
«Tuttavia, il funzionario che non eserciti alcuna attività professionale retribuita può, su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa per motivi personali, continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli, purché versi il contributo necessario alla copertura dei rischi di cui all'articolo 72, paragrafo 1, e all'articolo 73, paragrafo 1, in ragione della metà per il primo anno di aspettativa per motivi personali e del totale per la restante durata di detta aspettativa. Il funzionario non può tuttavia essere coperto contro i rischi di cui all'articolo 73 se non è altresì coperto contro i rischi di cui all'articolo 72. Il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario.»
 - e) Al paragrafo 4, lettera d), i termini «nella sua categoria o quadro» sono sostituiti dai termini «nel suo gruppo di funzioni» e i termini «o del comando» sono aggiunti all'ultima frase dopo «reintegrazione effettiva».
42. L'articolo 41, paragrafo 3, è modificato come segue:
- a) al secondo comma, i termini «della sua categoria o quadro» sono sostituiti dai termini «del suo gruppo di funzioni»;
 - b) al sesto comma, i termini «per le pensioni» sono inseriti dopo i termini «coefficiente correttore».
43. Dopo l'articolo 42 è creata una «Sezione 6: Congedo parentale o per motivi familiari» e sono inseriti i seguenti articoli 42 bis e 42 ter:

«Articolo 42 bis

Il funzionario ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento della retribuzione di base, di cui può usufruire nei dodici anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di esecuzione adottate dalle istituzioni. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.

Durante il congedo parentale, il funzionario conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione e conserva il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. Il funzionario conserva inoltre il suo posto, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a orario ridotto. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a orario ridotto, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, il funzionario ha diritto a un'indennità di [750 euro] ⁽¹⁾ al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a metà tempo, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 è interamente a carico dell'istituzione ed è calcolato sullo stipendio di base del funzionario. Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a orario ridotto, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio di base integrale e lo stipendio di base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio di base effettivamente versata, il contributo del funzionario si calcola secondo le stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno.

⁽¹⁾ Vedasi nota 2.

L'indennità è portata a [1 000 euro] ⁽¹⁾ al mese, o al 50 % di questo importo, nel caso di un lavoro a orario ridotto, per le famiglie monoparentali di cui al primo comma e durante i primi tre mesi del congedo parentale, quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità, durante il congedo di adozione o subito dopo il congedo di adozione. Gli importi di cui sopra sono indicizzati in linea con le retribuzioni.

Articolo 42 ter

Quando il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella di un funzionario è colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestati da certificato medico, il funzionario ha diritto a un congedo per motivi familiari senza versamento della retribuzione di base. La durata totale di questo congedo sull'intera carriera del funzionario è limitata a nove mesi.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 bis, secondo comma.»

44. L'articolo 43 è modificato come segue.

a) Al primo comma, i termini «eccettuati quelli di grado A 1 e A 2» sono soppressi.

b) È inserito un secondo comma, formulato come segue:

«A partire dal grado 4, per quanto concerne i funzionari del gruppo di funzioni AST, il rapporto può inoltre contenere un parere indicante, sulla base delle prestazioni fornite, se l'interessato dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.»

45. All'articolo 44 è aggiunto il comma seguente:

«Quando è nominato capo unità, direttore o direttore generale nello stesso grado, il funzionario beneficia di un avanzamento di scatto in tale grado al momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale di avanzamento tra il primo e il secondo scatto di ogni grado. Se l'importo dell'aumento è inferiore o se il funzionario si trova già all'ultimo scatto del suo grado, gli viene corrisposta una maggiorazione dello stipendio base che gli consente di beneficiare dell'aumento in questione fino a quando non prenda effetto la sua prossima promozione.»

46. Gli articoli 45 e 46 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 45

La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina in considerazione dell'articolo 6, paragrafo 2. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell'esame comparativo dei meriti, l'autorità che ha il potere di nomina può prendere in considerazione le responsabilità esercitate dal funzionario.

Articolo 45 bis

1. A partire dal grado 5, un funzionario appartenente al gruppo di funzioni AST può accedere al gruppo di funzioni AD mediante trasferimento ai sensi dell'articolo 29, a condizione in particolare che abbia seguito con successo una serie di moduli di formazione di un livello superiore che garantiscano che l'interessato ha raggiunto un livello equivalente a quello richiesto all'articolo 5, paragrafo 3. Le istituzioni adottano mediante disposizioni generali di esecuzione le modalità di applicazione delle presenti disposizioni, in particolare per quanto concerne la formazione e il trasferimento. Tali modalità dovranno tener conto dell'evoluzione della carriera.

2. Il trasferimento del funzionario non ha effetti sul grado e sullo scatto.

Articolo 46

Il funzionario nominato ad un grado superiore conformemente all'articolo 45 viene inquadrato nel primo scatto di tale grado. Tuttavia, in caso di nomina a un grado superiore conformemente all'articolo 45, i funzionari dei gradi da AD 9 a AD 13 che esercitano le funzioni di capo unità sono inquadrati nel secondo scatto del nuovo grado. La stessa disposizione si applica al funzionario:

- promosso al posto di direttore o di direttore generale o
- che occupa un posto di direttore o di direttore generale a cui si applica l'ultima frase dell'articolo 44, secondo comma.»

47. All'articolo 47 è inserita una nuova lettera g):

«g) dalle misure di sfortimento;»

L'ex lettera g) diventa la lettera h).

48. È inserito il seguente articolo 47 bis:

«Articolo 47 bis

1. Per far fronte a determinate circostanze eccezionali — quali in particolare l'allargamento dell'Unione a nuovi Stati membri, la riorganizzazione dei servizi o la redistribuzione del personale a seguito di un cambiamento di priorità — l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di adottare, nei confronti di un certo numero di funzionari volontari, misure di cessazione definitiva delle funzioni in appresso denominate "sfortimento".

Il numero di funzionari interessati viene deciso e autorizzato dall'autorità competente in materia di bilancio nel quadro della procedura di bilancio.

Lo sfortimento può essere applicato soltanto ai funzionari di oltre 50 anni che hanno svolto almeno dieci anni di servizio e che ne fanno volontariamente richiesta.

La selezione tra i candidati volontari è operata, sulla base dell'interesse del servizio, dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica.

2. Il funzionario oggetto di una misura di sfortimento gode di un'indennità ed è coperto dal regime comune di assicurazione contro le malattie alle condizioni fissate dall'allegato IV.

Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, ma per una durata massima di 6 anni, il funzionario oggetto di una misura di sfortimento continua ad acquisire nuovi diritti alla pensione di anzianità sulla base dello stipendio relativo al suo grado e al suo scatto a condizione che, durante il periodo considerato, sia stato effettuato il versamento del contributo previsto dallo statuto sulla base dello stipendio di cui trattasi e senza che il totale della pensione possa superare l'importo massimo di cui all'articolo 77, secondo comma. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 dell'allegato VIII, tale periodo è considerato come periodo di servizio.

L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato in qualsiasi nuova funzione viene dedotto dall'indennità di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, calcolata in base alla tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità.

Si applica l'articolo 41, paragrafo 3, dal quinto al nono comma.»

49. L'articolo 48 è modificato come segue.

- a) Al terzo comma, i termini «della categoria A e del quadro linguistico» sono sostituiti dai termini «del gruppo di funzioni AD».

- b) Al terzo comma, i termini «delle altre categorie» sono sostituiti dai termini «del gruppo di funzioni AST».
50. All'articolo 49, primo comma, la cifra «13» è soppressa.
51. L'articolo 50 è modificato come segue.
- a) Al primo comma, i termini «Il funzionario titolare di un impiego dei gradi A 1 e A 2» sono sostituiti dai termini «Un membro del personale d'inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2.».
- I termini «dall'impiego» sono sostituiti dai termini «dal suo impiego».
- b) Al terzo comma, i termini «, e che non venga assegnato ad altro impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro,» sono soppressi.
- c) Al sesto comma, i termini «dall'articolo 9 dell'allegato VIII» sono sostituiti dai termini «dall'articolo 8 dell'allegato VIII».
52. Il titolo della sezione 4: «Licenziamento per insufficienza professionale» diventa «Procedure per insufficienza professionale».
53. L'articolo 51 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 51

1. Ciascuna istituzione definisce le procedure destinate ad individuare, gestire e risolvere i casi di insufficienza professionale in maniera preventiva e positiva. Una volta esaurite tali procedure, il funzionario che, sulla base di rapporti consecutivi di valutazione della carriera, dimostri insufficienza professionale nell'esercizio delle sue funzioni può essere licenziato, retrocesso di grado o inquadrato in un gruppo di funzioni inferiore, con mantenimento del grado o con un grado inferiore.

Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può proporre all'interessato l'inquadramento in un grado inferiore o in un gruppo di funzioni inferiore.

2. La proposta di licenziamento, retrocessione di grado o inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore di un funzionario deve enunciare le ragioni che la motivano ed essere comunicata all'interessato.

3. Il funzionario ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento. Per preparare la propria difesa, egli dispone di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data di ricevimento della proposta. Il funzionario può farsi assistere da una persona di sua scelta e può presentare osservazioni scritte. Su sua richiesta, può essere ascoltato dalla commissione consultiva paritetica di cui all'articolo 9, paragrafo 6, e può citare testimoni.

4. Di fronte alla commissione consultiva paritetica, l'istituzione è rappresentata da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall'autorità con potere di nomina e che dispone degli stessi diritti dell'interessato.

5. Sulla base della proposta, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte e verbali dell'interessato e dei testimoni, la commissione consultiva paritetica formula a maggioranza un parere motivato indicando l'eventuale misura che considera adeguata alla luce dei fatti accertati su sua richiesta e trasmette tale parere all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui gli è stato sottoposto il rapporto. Il presidente non prende parte alle decisioni della commissione consultiva paritetica, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.

L'autorità che ha il potere di nomina adotta la propria decisione entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione consultiva paritetica e dopo aver sentito l'interessato. Tale decisione deve essere motivata e fissare la data alla quale prende effetto.

6. Il funzionario licenziato per insufficienza professionale ha diritto mensilmente a un'indennità di licenziamento pari allo stipendio base mensile di un funzionario di grado 1, primo scatto, durante il periodo definito al paragrafo 7. Nello stesso periodo ha inoltre diritto agli assegni familiari previsti all'articolo 67. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dello stipendio base mensile di un funzionario di grado 1 secondo quanto disposto all'articolo 1 dell'allegato VII.

Tale indennità non è versata qualora il funzionario si dimetta successivamente all'inizio del procedimento di cui ai paragrafi da 1 a 3 o abbia già diritto al pagamento immediato della pensione integrale.

7. Il periodo nel corso del quale sono effettuati i versamenti di cui al paragrafo 6 è calcolato come segue:

- tre mesi, quando l'interessato ha prestato meno di cinque anni di servizio alla data in cui viene presa la decisione di licenziamento;
- sei mesi, quando l'interessato ha prestato almeno cinque anni di servizio ma meno di dieci;
- nove mesi, quando l'interessato ha prestato almeno dieci anni di servizio ma meno di venti;
- dodici mesi, quando l'interessato ha prestato più di vent'anni di servizio.

8. Il funzionario retrocesso di grado o inquadrato in un gruppo di funzioni inferiore per insufficienza professionale, trascorso un termine di sei anni, può chiedere che ogni riferimento a tale misura venga cancellato dal suo fascicolo personale.

9. L'interessato ha diritto al rimborso delle spese ragionevoli sostenute nel corso del procedimento, segnatamente gli onorari dovuti a un difensore esterno all'istituzione, quando il procedimento di cui al presente articolo si conclude senza che venga adottata nei suoi confronti una decisione di licenziamento, di retrocessione o di inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore.»

54. All'articolo 52, il primo comma è modificato come segue.

Nella parte introduttiva, i termini «dall'articolo 50» sono sostituiti dai termini «dall'articolo 47 bis e dall'articolo 50».

55. All'articolo 54, i termini «sia nella sua carriera, sia nella carriera immediatamente superiore» sono sostituiti dai termini «sia nel suo grado, sia nel grado immediatamente superiore».

56. L'articolo 55 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 55 bis

1. Un funzionario può chiedere l'autorizzazione per lavorare a orario ridotto.

Tale autorizzazione può essere concessa dall'autorità che ha il potere di nomina se la misura è compatibile con l'interesse del servizio.

L'autorizzazione spetta di diritto nei casi seguenti:

- per occuparsi di un figlio dell'età massima di 8 anni,
- per occuparsi di un figlio di età compresa tra 8 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 10 % dell'orario di lavoro normale,

- per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili,
- per seguire una formazione complementare, o
- a partire dall'età di 55 anni, durante gli ultimi cinque anni precedenti il collocamento a riposo.

Tuttavia, qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto ai sensi del quarto o del quinto trattino, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere la domanda o ritardare la presa d'effetto dell'autorizzazione in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio.

Quando l'autorizzazione è concessa per il motivo di cui al quarto trattino, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto è limitata a cinque anni sull'intera carriera del funzionario.

2. L'autorità che ha il potere di nomina risponde alla domanda del funzionario entro un termine di 60 giorni.

3. Le modalità del lavoro a orario ridotto e la procedura di concessione dell'autorizzazione sono definite all'allegato IV bis.»

57. È inserito il seguente articolo 55 ter:

«Articolo 55 ter

Il funzionario può chiedere l'autorizzazione per lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso su un posto che a giudizio dell'autorità che ha il potere di nomina si presti a questo tipo di lavoro. L'autorizzazione di lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso non ha una durata limitata; l'autorità che ha il potere di nomina può tuttavia revocarla nell'interesse del servizio, con un preavviso di sei mesi. Analogamente, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione su domanda del funzionario interessato, con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il funzionario può essere trasferito ad un altro posto.

Si applicano l'articolo 3 dell'allegato IV bis, ad eccezione dell'ultima frase del secondo comma, e l'articolo 59 bis.

L'autorità che ha il potere di nomina può stabilire le modalità di applicazione delle presenti disposizioni.»

58. L'articolo 56 è modificato come segue.

- a) Al secondo comma, i termini «delle categorie A e B e del quadro linguistico» sono sostituiti dai termini «del gruppo di funzioni AD».
- b) Al terzo comma, i termini «delle categorie C e D» sono sostituiti dai termini «del gruppo di funzioni AST».

59. È inserito il seguente 56 quater:

«Articolo 56 quater

A taluni funzionari possono essere concesse indennità per tener conto delle condizioni di lavoro gravose.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto, determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di queste indennità.»

60. L'articolo 58 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 58

In aggiunta ai congedi previsti all'articolo 57, le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di venti settimane. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina almeno quattordici settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio disabile, la durata del congedo è di ventiquattro settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della 34^a settimana di gravidanza.»

61. L'articolo 59 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia.

L'interessato deve informare il più presto possibile l'istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Detto certificato deve essere inviato al più tardi il quinto giorno di assenza (fa fede il timbro postale). In mancanza di certificato, e salvo qualora quest'ultimo non venga inviato per ragioni indipendenti dalla volontà del funzionario, l'assenza è considerata ingiustificata. Il funzionario in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall'istituzione. Se questo controllo non può aver luogo per ragioni imputabili all'interessato, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui era previsto il controllo.

Qualora ritenga che le conclusioni del controllo medico disposto all'autorità che ha il potere di nomina siano medicalmente ingiustificate, il funzionario o un medico che agisce in sua vece può, entro un termine di due giorni lavorativi, presentare all'istituzione una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente. L'istituzione trasmette immediatamente questa domanda ad un altro medico designato di comune accordo dal medico del funzionario e dal medico di fiducia dell'istituzione. Qualora tale accordo non sia intervenuto entro cinque giorni, l'istituzione sceglie una delle persone iscritte nell'elenco dei medici indipendenti costituito ogni anno a tal fine di comune accordo dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale. Il funzionario ha la facoltà di contestare, entro il termine di due giorni lavorativi, la scelta dell'istituzione, nel qual caso essa sceglie un'altra persona nell'elenco; la nuova scelta è definitiva. Il parere del medico indipendente, fornito previa consultazione del medico del funzionario e del medico di fiducia dell'istituzione, è vincolante.

2. Se le assenze per malattia senza certificato medico di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di dodici giorni, il funzionario è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia.

3. L'autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni.

4. Il funzionario può essere collocato d'ufficio in congedo, in seguito a visita del medico di fiducia dell'istituzione, qualora lo esiga il suo stato di salute ovvero in caso di malattia contagiosa insorta nella sua dimora.

In caso di contestazione si applica la procedura di cui al paragrafo 1, terzo comma.

5. Il funzionario deve sottoporsi ogni anno ad una visita medica preventiva presso un medico di fiducia designato dall'autorità che ha il potere di nomina o presso un medico di sua scelta.

In quest'ultimo caso, gli onorari del medico sono rimborsabili dall'istituzione fino a concorrenza di un importo massimo fissato per un periodo massimo di tre anni dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del comitato dello statuto.»

62. L'articolo 59 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 59 bis

Il congedo annuo del funzionario autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è proporzionalmente ridotto per la durata di tale attività.»

La tabella dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente ⁽²⁾:

| «Gradi | Scatti | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 13 917,93 | 14 502,78 | 15 112,21 | | |
| 15 | 12 301,13 | 12 818,04 | 13 356,67 | 13 728,27 | 13 917,93 |
| 14 | 10 872,14 | 11 329,00 | 11 805,06 | 12 133,50 | 12 301,13 |
| 13 | 9 609,16 | 10 012,95 | 10 433,70 | 10 723,99 | 10 872,14 |
| 12 | 8 492,89 | 8 849,77 | 9 221,65 | 9 478,21 | 9 609,16 |
| 11 | 7 506,29 | 7 821,72 | 8 150,40 | 8 377,16 | 8 492,89 |
| 10 | 6 634,31 | 6 913,09 | 7 203,59 | 7 404,01 | 7 506,29 |
| 9 | 5 863,62 | 6 110,02 | 6 366,77 | 6 543,90 | 6 634,31 |
| 8 | 5 182,46 | 5 400,24 | 5 627,16 | 5 783,72 | 5 863,62 |
| 7 | 4 580,43 | 4 772,91 | 4 973,47 | 5 111,84 | 5 182,46 |
| 6 | 4 048,34 | 4 218,45 | 4 395,72 | 4 518,01 | 4 580,43 |
| 5 | 3 578,05 | 3 728,41 | 3 885,08 | 3 993,17 | 4 048,34 |
| 4 | 3 162,40 | 3 295,29 | 3 433,76 | 3 529,29 | 3 578,05 |
| 3 | 2 795,03 | 2 912,48 | 3 034,87 | 3 119,31 | 3 162,40 |
| 2 | 2 470,34 | 2 574,15 | 2 682,32 | 2 756,95 | 2 795,03 |
| 1 | 2 183,37 | 2 275,12 | 2 370,72 | 2 436,68 | 2 470,34» |

63. L'articolo 66 bis è soppresso.

64. All'articolo 68, primo comma, i termini «prevista dagli articoli 41 e 50» sono sostituiti dai termini «prevista dagli articoli 41, 47 bis e 50».

65. [La modifica non riguarda la versione italiana].

66. L'articolo 70 è modificato come segue.

a) Al primo comma, dopo i termini «o i figli a carico» sono inseriti i termini «al momento del decesso».

b) Al secondo comma, dopo i termini titolare di una pensione sono inseriti i termini «o di un'indennità di invalidità».

c) Al secondo comma, dopo i termini «riguarda la pensione» sono inseriti i termini «o l'indennità».

⁽²⁾ Gli importi relativi alle retribuzioni che figurano negli allegati I e II si basano sugli importi indicati nello statuto nel [luglio 2001] e saranno adattati automaticamente per analogia con gli adeguamenti degli importi medesimi decisi dal Consiglio tra [luglio 2001] e la data di entrata in vigore del presente statuto.

67. L'articolo 70 bis è soppresso.

68. L'articolo 72 è modificato come segue.

a) Al paragrafo 1, i commi seguenti sono inseriti dopo il primo comma:

«Ai fini del regime di assicurazione contro le malattie, il partner riconosciuto del funzionario è equiparato al coniuge, anche qualora non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), ultimo trattino, dell'allegato VII.

Le istituzioni possono, in virtù della normativa di cui al paragrafo 1, primo comma, assegnare ad una di esse la competenza per fissare le norme relative al rimborso delle spese secondo la procedura prevista all'articolo 110.»

b) Al paragrafo 1 bis, prima frase, i termini «e dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie» sono sostituiti dai termini «e non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale».

c) Al paragrafo 1 ter, i termini «i quali dimostrino di non poter ottenere rimborsi da parte di un altro regime pubblico d'assicurazione contro le malattie» sono sostituiti dai termini «i quali non esercitino un'attività lucrativa a titolo professionale».

d) Al paragrafo 2, i termini «pensione di invalidità» sono sostituiti dai termini «indennità di invalidità».

e) Il paragrafo 2 bis è sostituito dal testo seguente:

«2 bis. Beneficiano altresì delle disposizioni previste al paragrafo 1, purché non esercitino un'attività lucrativa a titolo professionale:

— l'ex funzionario titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio presso le Comunità prima del sessantesimo anno di età;

— il titolare di una pensione di reversibilità conseguente al decesso di un ex funzionario che abbia lasciato il servizio presso le Comunità prima del sessantesimo anno di età.

Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla pensione dell'ex funzionario precedentemente all'applicazione, ove del caso, del coefficiente di riduzione previsto all'articolo 9 dell'allegato VIII dello statuto.

Tuttavia, il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda. Il contributo è calcolato in base alla pensione di orfano.»

f) I paragrafi seguenti sono inseriti dopo il paragrafo 2 bis:

«2 ter. Nel caso del titolare di una pensione di anzianità o di una pensione di reversibilità, il contributo di cui ai paragrafi 2 e 2 bis non può essere inferiore a quello calcolato sullo stipendio base di grado 1, primo scatto.

2 quater. Il funzionario licenziato ai sensi dell'articolo 51, non titolare di una pensione di anzianità, beneficia ugualmente delle disposizioni previste al paragrafo 1, a condizione di non esercitare un'attività lucrativa a titolo professionale e di prendere in carico la metà di un contributo calcolato sul suo ultimo stipendio base.»

69. Al titolo V, il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente: «Pensioni e indennità di invalidità».

70. L'articolo 78 è modificato come segue.

a) Al primo comma, i termini «una pensione» sono sostituiti dai termini «un'indennità» e i termini «della sua carriera» sono sostituiti dai termini «del suo gruppo di funzioni».

b) I commi dal secondo al quinto sono sostituiti dal testo seguente:

«L'articolo 52 si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità va in pensione prima dell'età di 65 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, del funzionario al momento in cui è stato messo in invalidità.

Il tasso dell'indennità di invalidità è fissato al 70 % dell'ultimo stipendio base del funzionario. Tale indennità non può essere tuttavia inferiore al minimo vitale.

L'indennità di invalidità è soggetta al contributo al regime delle pensioni.

Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità di invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale. Inoltre, in tal caso, il bilancio dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 1 ter prende in carico la totalità del contributo al regime delle pensioni.»

71. L'articolo 79 è modificato come segue.

a) Al primo e al secondo comma, i termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite».

b) Al primo comma, i termini «della pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «della pensione di anzianità o dell'indennità di invalidità».

72. L'articolo 79 bis è soppresso.

73. L'articolo 80 è modificato come segue.

a) Al primo comma, i termini «di una pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità» e i termini «al momento del decesso» sono inseriti tra i termini «dell'allegato VII» e i termini «hanno diritto a una pensione di orfano».

b) Il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«Per quanto concerne le persone assimilate a un figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII, la loro pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.»

c) Il comma seguente è inserito dopo il quarto comma:

«In caso di adozione, il decesso del genitore naturale, a cui si è sostituito il genitore adottivo, non può dar luogo al beneficio di una pensione di orfano.»

d) Al sesto comma, i termini «dell'articolo 50» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 47 bis o dell'articolo 50».

e) È aggiunto il comma seguente:

«Il titolare di una pensione di orfano non può ricevere più di una pensione di questo genere dalla Comunità. Qualora avesse diritto a più pensioni, gli sarà versata quella di importo più elevato.»

74. All'articolo 81, il primo comma è modificato come segue.

a) I termini «acquisita all'età di 60 anni o dopo questa età» sono soppressi.

b) I termini «pensione di invalidità» sono sostituiti dai termini «indennità di invalidità».

È aggiunta la frase seguente:

«Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto a tali assegni solo per i figli risultanti a carico del funzionario o dell'ex funzionario al momento del suo decesso.»

All'articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera e), i termini «dell'articolo 41 o dell'articolo 50 dello statuto» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 41, dell'articolo 47 bis o dell'articolo 50 dello statuto».

75. L'articolo 82 è modificato come segue.

a) Il paragrafo 1 è modificato come segue.

i) Il secondo comma è modificato come segue.

— [La modifica non riguarda la versione italiana]

— I termini «per le pensioni» sono inseriti tra i termini «coefficiente correttore» e i termini «fissato per il paese».

— I termini «avere stabilito la propria residenza» sono sostituiti dai termini «avere stabilito la propria residenza principale».

— È aggiunta la frase seguente: «Tali coefficienti correttori sono determinati secondo le modalità previste all'allegato XI.»

ii) Al quarto comma, i termini «alle condizioni previste all'articolo 63, secondo comma» sono soppressi.

b) Il paragrafo 2 è modificato come segue.

i) Il termine «Se» è sostituito dal termine «Quando».

ii) I termini «decide un aumento delle retribuzioni» sono sostituiti dai termini «decide un adeguamento delle retribuzioni».

iii) I termini «questa stessa autorità, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, prende contemporaneamente una decisione su un adeguato aumento delle pensioni maturate.» sono sostituiti dai termini «questo stesso adeguamento si applica alle pensioni.»

c) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità».

76. All'articolo 83, il paragrafo 4 è soppresso.

77. È inserito il seguente articolo 83 bis:

«Articolo 83 bis

1. L'equilibrio del regime delle pensioni è assicurato secondo le modalità previste all'allegato XII.

2. Gli organismi comunitari decentrati che non sono finanziati dal bilancio delle Comunità versano a tale bilancio la totalità dei contributi necessari al finanziamento del regime delle pensioni.
3. Al momento della valutazione attuariale quinquennale effettuata conformemente all'allegato XII, e al fine di assicurare l'equilibrio del regime, il Consiglio decide l'aliquota dei contributi e l'eventuale modifica dell'età per il collocamento a riposo.
4. Ogni anno, la Commissione presenta al Consiglio una versione aggiornata della valutazione attuariale, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato XII. Nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota dei contributi in corso di applicazione e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale, il Consiglio verifica se occorre adattare tale aliquota secondo le modalità definite all'allegato XII.
5. Per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio delibera, su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 205, paragrafo 2, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'applicazione del paragrafo 3, la proposta della Commissione è presentata previo parere del comitato dello statuto.»
78. All'articolo 85 è aggiunto il comma seguente:
- «La domanda di ripetizione deve essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l'importo è stato versato. Tale termine non è opponibile all'autorità che ha il potere di nomina quando questa è in grado di stabilire che l'interessato ha indotto deliberatamente in errore l'amministrazione al fine di ottenere il versamento dell'importo considerato.»
79. All'articolo 85 bis, paragrafo 2, sesto trattino, i termini «pensioni di invalidità» sono sostituiti dai termini «indennità di invalidità».
80. All'articolo 86, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:
- «2. Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell'autorità che ha il potere di nomina o dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, questi ultimi possono avviare un'indagine amministrativa al fine di verificare l'esistenza di tale mancanza.
3. Le norme e le procedure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all'allegato IX dello statuto.»
81. Gli articoli 87, 88 e 89 sono soppressi.
82. All'articolo 90, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.
83. Sono inseriti i seguenti articoli 90 bis, 90 ter e 90 quater:

«*Articolo 90 bis*

Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al direttore dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode una domanda ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, che l'inviti a prendere una decisione nei suoi confronti relativa a un'indagine dell'Ufficio. La persona può altresì presentare un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, avverso un atto che le arrechi pregiudizio compiuto nel corso di un'indagine dell'Ufficio.

Articolo 90 ter

Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al Garante europeo della protezione dei dati una domanda o un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, nel quadro delle sue competenze.

Articolo 90 quater

Le domande e i reclami relativi ai settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 2, sono presentati all'autorità che ha il potere di nomina delegataria.»

84. All'articolo 91 bis, la prima frase è soppressa; la seconda frase è redatta come segue:

«I ricorsi nei settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 2, vengono diretti contro l'istituzione da cui dipende l'autorità che ha il potere di nomina delegataria.»

85. Gli articoli 92, 93 e 94 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 92

Il presente titolo determina le disposizioni particolari applicabili ai funzionari delle Comunità che occupano posti retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti e inquadrati conformemente all'allegato I, parte A.

Articolo 93

A taluni funzionari tra quelli di cui all'articolo 92 possono essere concesse indennità per tener conto delle condizioni di lavoro gravose.

Su proposta della Commissione, il Consiglio determina i beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di queste indennità.

Articolo 94

In deroga al secondo comma degli articoli 56 bis e 56 ter, e unicamente in circostanze eccezionali giustificate da esigenze del servizio, dalle norme di sicurezza o dagli obblighi nazionali o internazionali, l'autorità che ha il potere di nomina designa i funzionari di cui all'articolo 92 che possono beneficiare degli articoli citati.»

86. Gli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106 e 107 sono soppressi.

87. È inserito il seguente articolo 107 bis:

«Articolo 107 bis

Le disposizioni transitorie figurano all'allegato XIII.»

88. L'articolo 110 è modificato come segue.

a) Il primo comma diventa il paragrafo 1, il secondo comma il paragrafo 3 e il terzo comma il paragrafo 4.

b) Al paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

«Le agenzie adottano, previa consultazione del proprio comitato del personale e d'intesa con la Commissione, adeguate modalità per garantire l'attuazione del presente statuto.»

È aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. Ai fini dell'adozione, di comune accordo tra le istituzioni, delle regolamentazioni, le agenzie non sono assimilate alle istituzioni. Tuttavia, la Commissione consulta le agenzie prima di procedere a tale adozione.»

c) Al paragrafo 4 è aggiunta la frase seguente:

«In occasione di tali consultazioni, le agenzie sono rappresentate congiuntamente, in conformità delle norme fissate di comune accordo tra di esse.»

89. L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

IMPIEGHI TIPO

A. Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3

| <i>Gruppo di funzioni AD</i> | | <i>Gruppo di funzioni AST</i> | |
|---|-------|-------------------------------|--|
| Direttore generale | AD 16 | | |
| Direttore/Direttore generale | AD 15 | | |
| Amministratore/Amministratore Ricerca ⁽³⁾ /Amministratore linguista/Capo unità/Direttore | AD 14 | | |
| Amministratore/Amministratore Ricerca/Amministratore linguista/Capo unità | AD 13 | | |
| Amministratore/Amministratore Ricerca/Amministratore linguista/Capo unità | AD 12 | | |
| Amministratore/Amministratore Ricerca/Amministratore linguista/Capo unità | AD 11 | AST 11 | Assistente/Assistente Ricerca ⁽⁴⁾ |
| Amministratore/Amministratore Ricerca/Amministratore linguista/Capo unità | AD 10 | AST 10 | Assistente/Assistente Ricerca ⁽⁴⁾ |
| Amministratore/Amministratore Ricerca/Amministratore linguista/Capo unità | AD 9 | AST 9 | Assistente/Assistente Ricerca ⁽⁴⁾ |
| Amministratore/Amministratore Ricerca/Amministratore linguista | AD 8 | AST 8 | Assistente/Assistente Ricerca ⁽⁴⁾ |
| Amministratore/Amministratore Ricerca/Amministratore linguista | AD 7 | AST 7 | Assistente/Assistente Ricerca ⁽⁴⁾ |
| Amministratore/Amministratore Ricerca/Amministratore linguista | AD 6 | AST 6 | Assistente/Assistente Ricerca ⁽⁴⁾ |
| Amministratore/Amministratore Ricerca/Amministratore linguista | AD 5 | AST 5 | Assistente/Assistente Ricerca ⁽⁴⁾ |
| | | AST 4 | Assistente/Assistente Ricerca ⁽⁴⁾ |
| | | AST 3 | Assistente/Assistente Ricerca ⁽⁴⁾ |
| | | AST 2 | Assistente/Assistente Ricerca ⁽⁴⁾ |
| | | AST 1 | Assistente/Assistente Ricerca ⁽⁴⁾ |

⁽³⁾ I funzionari che occupano posti retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti diventano «Amministratori Ricerca».

⁽⁴⁾ I funzionari che occupano posti retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti diventano «Assistenti Ricerca».

B. Percentuali di promozione minime di cui all'articolo 6, paragrafo 2

| Gradi | Assistenti | Amministratori |
|-------|------------|----------------|
| 13 | — | 20 % |
| 12 | — | 25 % |
| 11 | — | 25 % |
| 10 | 20 % | 25 % |
| 9 | 20 % | 25 % |
| 8 | 25 % | 33 % |
| 7 | 25 % | 33 % |
| 6 | 25 % | 33 % |
| 5 | 25 % | 33 % |
| 4 | 33 % | — |
| 3 | 33 % | — |
| 2 | 33 % | — |
| 1 | 33 % | —» |

90. L'allegato II è modificato come segue.

a) All'articolo 1, dopo la prima frase del secondo comma è inserito il testo seguente:

«L'istituzione ha tuttavia la facoltà di decidere che le condizioni di elezione siano determinate in funzione della preferenza espressa dal personale dell'istituzione nell'ambito di un referendum.»

b) All'articolo 1, quarto comma, i termini «di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri» sono sostituiti dai termini «di tutti i gruppi di funzioni».

c) All'articolo 3 bis, i termini «articolo 2, terzo comma» sono sostituiti dai termini «articolo 2, paragrafo 2».

d) La sezione 3 («Commissione di disciplina») è soppressa.

e) All'articolo 10, primo comma, i termini «in numero uguale» sono inseriti dopo i termini «ogni anno» e i termini «e dal comitato del personale» sono inseriti dopo i termini «potere di nomina».

f) All'articolo 10, i termini «funzionari superiori» sono sostituiti dai termini «funzionari del gruppo di funzioni AD».

g) È aggiunta la seguente sezione 6:

«Sezione 6: Commissione consultiva paritetica per l'insufficienza professionale

Articolo 12

La commissione consultiva paritetica per l'insufficienza professionale è composta di un presidente e di almeno due membri, che devono essere funzionari almeno di grado AD 14. La metà dei membri è designata dal comitato del personale e l'altra metà è designata dall'autorità che ha il potere di nomina. Il presidente è nominato dall'autorità che ha il potere di nomina sulla base di un elenco di candidati stabilito di concerto con il comitato del personale.

Quando il caso riguarda un funzionario di grado AD 14 o inferiore, la commissione consultiva paritetica è completata da due membri supplementari designati allo stesso modo dei membri permanenti, appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado del funzionario in causa.

Quando la commissione consultiva paritetica è chiamata ad esaminare il caso di un funzionario di inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, viene creata una speciale commissione consultiva paritetica ad hoc composta da due membri nominati dal comitato del personale e due membri nominati dall'autorità che ha il potere di nomina, il cui grado è almeno uguale a quello del funzionario in causa.

L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale convengono su una procedura ad hoc per designare i due membri supplementari di cui al secondo comma chiamati ad esaminare i casi relativi a funzionari con sede di servizio in un paese esterno all'Unione o nei casi relativi agli agenti contrattuali.»

91. L'allegato III è modificato come segue.

a) L'articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue.

- i) Al terzo comma, i termini «all'articolo 2, terzo comma,» sono sostituiti dai termini «all'articolo 2, paragrafo 2,».
- ii) Al secondo comma, lettera c), sono aggiunti i termini «nonché il gruppo di funzioni e il grado proposti».
- iii) Al secondo comma, lettera i), i termini «articolo 28, lettera a)» sono sostituiti dai termini «articolo 28, paragrafo 1, lettera a)».

b) L'articolo 3 è modificato come segue.

i) Il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«La giuria è composta di un presidente designato dall'autorità che ha il potere di nomina e di membri designati in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale.»

ii) Al secondo comma, i termini «all'articolo 2, terzo comma,» sono sostituiti dai termini «all'articolo 2, paragrafo 2,».

iii) Al quarto comma, i termini seguenti sono inseriti dopo il termine «di»: «un gruppo di funzioni e di un».

c) All'articolo 4, i termini «dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 28» sono sostituiti dai termini «all'articolo 28, paragrafo 1, lettere a), b) e c)».

92. L'allegato IV è modificato come segue.

a) Nel titolo, dopo i termini «articoli 41», sono inseriti i termini seguenti: «, 47 bis».

b) L'articolo unico è modificato come segue.

i) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il funzionario cui si applica l'articolo 47 bis dello statuto ha diritto, per un periodo determinato, in funzione dell'età e della durata dei servizi, in base alla tabella di cui al paragrafo 5, ad un'indennità mensile pari:

— al 70 % del suo stipendio base durante i primi quattro anni,

— al 60 % del suo stipendio base oltre tale periodo.»

- ii) Al paragrafo 3, i termini «dagli articoli 41 e 50» sono sostituiti dai termini «dagli articoli 41, 47 bis e 50».
 - iii) Il paragrafo 1 bis diventa il paragrafo 4.
 - iv) Al primo comma di questo paragrafo, i termini «di cui agli articoli 41, 47 bis e 50 dello statuto» sono inseriti dopo i termini «il funzionario» e i termini «non possa essere coperto da alcun altro regime pubblico di assicurazione contro i medesimi rischi» sono sostituiti dai termini «e non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale».
93. L'allegato IV bis è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IV bis

LAVORO A ORARIO RIDOTTO

Articolo 1

La domanda di autorizzazione per lavorare a orario ridotto è presentata dal funzionario al proprio superiore gerarchico diretto almeno due mesi prima della data di inizio desiderata, salvo in casi di urgenza debitamente giustificati.

L'autorizzazione può essere concessa per un minimo di un mese e un massimo di tre anni, fatti salvi i casi contemplati agli articoli 15 e 55 bis, paragrafo 1, terzo comma, quinto trattino.

L'autorizzazione può essere tuttavia rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato ad una domanda del funzionario interessato, presentata almeno due mesi prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa. La durata del lavoro a orario ridotto non può essere inferiore alla metà del tempo di lavoro normale.

Salvo in casi debitamente giustificati, ogni periodo di attività a orario ridotto ha inizio il primo giorno di un mese.

Articolo 2

A richiesta del funzionario interessato, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa. La data di revoca non può essere posteriore di oltre due mesi alla data proposta dal funzionario, o di oltre quattro mesi se il lavoro a orario ridotto è stato autorizzato per un periodo superiore ad un anno.

In casi eccezionali e nell'interesse del servizio, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di due mesi.

Articolo 3

Durante il periodo per il quale è autorizzato a lavorare a orario ridotto, il funzionario ha diritto ad una percentuale della sua retribuzione corrispondente alla percentuale del tempo di lavoro prestato rispetto al tempo normale. Tuttavia, tale percentuale non viene applicata all'assegno per figli a carico, all'importo di base dell'assegno di famiglia e all'assegno scolastico.

I contributi al regime di assicurazione contro le malattie sono calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a tempo pieno. I contributi al regime delle pensioni sono calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a orario ridotto. Il funzionario può inoltre chiedere che i contributi al regime delle pensioni siano calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a tempo pieno, secondo quanto disposto all'articolo 83.

Durante il periodo di lavoro a orario ridotto, il funzionario non è autorizzato ad effettuare ore supplementari, né ad esercitare alcuna altra attività retribuita.

Articolo 4

In deroga alla prima frase del primo comma dell'articolo 3, il funzionario di età superiore a 55 anni autorizzato a lavorare a metà tempo in preparazione del suo collocamento a riposo beneficia di uno stipendio base ridotto pari all'importo più elevato tra quelli risultanti dall'applicazione allo stipendio base integrale delle percentuali seguenti:

- il 60 %, oppure
- la percentuale, calcolata all'inizio del periodo di attività a metà tempo, corrispondente agli anni di servizio maturati ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 9 bis dell'allegato VIII, maggiorata del 10 %.

Il funzionario che beneficia delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto, al termine dell'attività a metà tempo, ad andare in pensione o a rimborsare gli importi superiori al 50 % dello stipendio base percepiti nel corso dell'attività a metà tempo.

Articolo 5

L'autorità che ha il potere di nomina può stabilire le modalità di applicazione delle presenti disposizioni.»

94. L'allegato V è modificato come segue.

a) L'articolo 6 è modificato come segue.

i) Al primo comma, settimo trattino, il termine «nascita,» è soppresso.

ii) Al primo comma, i trattini seguenti sono inseriti dopo il settimo trattino:

«— nascita di un figlio: 10 giorni, da prendere nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita

— decesso della moglie durante il congedo di maternità: un numero di giorni corrispondente al congedo di maternità residuo; se la moglie non è funzionaria, la durata del congedo di maternità residuo è determinata applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 58 dello statuto».

iii) Al primo comma, il trattino seguente è inserito dopo l'ex ottavo trattino:

«— malattia molto grave di un figlio certificata da un medico o ospedalizzazione di un figlio di età non superiore a dodici anni: fino a 5 giorni».

iv) Al primo comma, i trattini seguenti sono inseriti dopo l'ex nono trattino:

«— adozione di un figlio: 20 settimane, portate a 24 in caso di adozione di un figlio disabile.

Ogni figlio adottato dà diritto a un solo periodo di congedo speciale, che può essere condiviso tra i genitori adottivi nel caso entrambi siano funzionari. Il congedo è concesso unicamente se il coniuge del funzionario esercita un'attività retribuita almeno a metà tempo. Se il coniuge lavora al di fuori delle istituzioni europee e beneficia di un congedo analogo, un numero di giorni corrispondente sarà detratto dal congedo a cui ha diritto il funzionario.

L'autorità che ha il potere di nomina può, in caso di necessità, concedere un congedo speciale supplementare nel caso in cui la normativa nazionale del paese in cui ha luogo la procedura di adozione, diverso dal paese in cui lavora il funzionario che adotta, esiga il soggiorno dei due genitori adottivi o di uno di essi.

Un congedo speciale di 10 giorni è concesso se il funzionario non ha diritto al congedo speciale totale di 20 o 24 settimane ai sensi della prima frase del presente trattino; tale congedo speciale supplementare è concesso solo una volta per figlio adottato.»

v) È aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente articolo, il partner riconosciuto del funzionario è equiparato al coniuge, anche qualora non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), ultimo trattino, dell'allegato VII.»

b) L'articolo 7 è modificato come segue.

i) Il secondo e il terzo comma sono soppressi.

ii) L'ex quinto comma è sostituito dal testo seguente:

«Le disposizioni che precedono si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio degli Stati membri. Se la sede di servizio si trova al di fuori di questo territorio, i giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità.»

95. Agli articoli 1 e 3 dell'allegato VI, i termini «delle categorie C e D» sono sostituiti dai termini «del gruppo di funzioni AST».

96. L'allegato VII è modificato come segue.

a) L'articolo 1 è modificato come segue.

i) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'assegno di famiglia è pari ad un importo di base di [140,27] ⁽⁵⁾ euro, maggiorato del 2 % dello stipendio base del funzionario:».

ii) Il paragrafo 2, lettera c), diventa il paragrafo 2, lettera d).

iii) Al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) il funzionario registrato come membro stabile di un'unione di fatto, a condizione che:

- la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell'Unione europea, attestante la condizione di membri di un'unione di fatto;
- nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un'altra unione di fatto;
- i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, suoceri e generi/nuore;
- la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente trattino unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l'insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia:».

iv) Alla nuova lettera d) del paragrafo 2, i termini «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituiti dai termini «di cui alle lettere a), b) e c)».

⁽⁵⁾ Vedasi nota 2.

- v) Al paragrafo 3, prima frase, i termini «grado C 3 al terzo scatto» sono sostituiti dai termini «grado 3 al secondo scatto».
- b) All'articolo 2, paragrafo 1, l'importo di «[232,73] ⁽⁵⁾ euro» è sostituito dall'importo di «[306,51] euro».
- c) L'articolo 3 è modificato come segue.
- i) Il testo attuale diventa il paragrafo 1.
- ii) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
- «Alle condizioni fissate nelle disposizioni generali di esecuzione, il funzionario riceve un'indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di [207,98] ⁽⁵⁾ euro al mese per ogni figlio a carico a sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, che frequenta regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore. La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica tuttavia al rimborso delle spese di trasporto scolastico.»
- iii) Al terzo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
- «Indipendentemente dal fatto che la scuola sia o meno a pagamento, l'indennità è versata fino a concorrenza del doppio del massimale menzionato al primo comma per:».
- iv) Al terzo comma, secondo trattino, sono aggiunti i termini seguenti:
- «o, se il figlio frequenta un istituto di insegnamento superiore in un paese diverso dal paese nel quale si trova la sede di servizio del funzionario,
- alle stesse condizioni che per i due trattini precedenti, gli aventi diritto all'indennità che non sono in posizione di attività, tenendo conto del luogo di residenza anziché della sede di servizio.»
- v) È aggiunto il seguente paragrafo 2:
- «2. Per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, il funzionario beneficia di un'indennità prescolastica di [74,87] ⁽⁵⁾ euro al mese. Il diritto all'indennità prescolastica termina alla fine del mese che precede il mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento primario. Si applica la prima frase del paragrafo 1, ultimo comma.»
- d) Le sezioni 2 bis e 2 ter sono soppresse.
- e) L'articolo 5, paragrafo 1, è modificato come segue.
- i) Il primo comma è sostituito dal testo seguente:
- «1. Un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di un avente diritto all'assegno di famiglia, o pari a un mese di stipendio base, se trattasi di un non avente diritto all'assegno di famiglia, è dovuta al funzionario di ruolo che ha diritto al rimborso delle spese di trasloco previste all'articolo 9 del presente allegato, o che dimostra di aver dovuto cambiare residenza per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto.»
- ii) Al secondo comma, i termini «funzionari o altri agenti» sono inseriti dopo i termini «coniugi».

- f) L'articolo 6, paragrafo 1, è modificato come segue.

Al primo comma, prima frase, i termini «che adempia ... paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «che dimostri di aver cambiato residenza».

Al primo comma, seconda frase, i termini «o altri agenti» sono inseriti dopo i termini «coniugi funzionari».

- g) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il rimborso si effettua sulla base dell'itinerario normale più breve ed economico per ferrovia, in prima classe, tra la sede di servizio e il luogo di assunzione o il luogo di origine.

Se l'itinerario di cui al primo comma supera la distanza di 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo nella classe "business" o equivalente. Se viene utilizzato un mezzo di trasporto diverso da quelli sopra previsti, il rimborso è effettuato in base al prezzo del viaggio per ferrovia, escluso il vagone letto. Se il calcolo non può essere effettuato su questa base, le modalità del rimborso sono fissate con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.»

- h) L'articolo 8 è modificato come segue.

- i) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Il funzionario ha diritto annualmente, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito all'articolo 7.

Se due coniugi sono funzionari delle Comunità, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto ad un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo di origine dell'uno o dell'altro coniuge.

In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre dalla data del matrimonio alla fine dell'anno in corso.

Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.

Le spese di viaggio dei figli dai due ai dieci anni sono calcolate sulla base della metà dell'indennità chilometrica e della metà dell'importo forfettario supplementare; ai fini di detto calcolo si considera che i figli abbiano compiuto il secondo e decimo anno di età al 1° gennaio dell'anno in corso.

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza che separa la sede di servizio del funzionario dal suo luogo di assunzione o di origine; tale distanza è calcolata in base al metodo fissato all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma.

L'indennità ⁽⁵⁾ ammonta a:

0 euro/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km

[0,3117] euro/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km

[0,5195] euro/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km

[0,3117] euro/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km

[0,1039] euro/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km

0 euro/km per la distanza superiore a 4 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità di cui sopra:

[155,86] euro, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

[311,72] euro, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono adattati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.»

ii) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Le disposizioni che precedono si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Il funzionario la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, una volta per anno civile, al rimborso delle spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Tuttavia, se il coniuge o le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, non vivono con il funzionario nella sede di servizio di quest'ultimo, esse hanno diritto, una volta per anno civile, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo.

Il rimborso di tali spese di viaggio avviene sotto forma di un pagamento forfettario basato sul costo del biglietto aereo nella classe immediatamente superiore alla classe "economica".»

i) All'articolo 9, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale, ivi comprese le spese d'assicurazione per la copertura di rischi correnti (danni, furto, incendio), sono rimborsate al funzionario che cambi la sua residenza a motivo dell'assunzione delle funzioni o del suo trasferimento verso una nuova sede di servizio e che non abbia ottenuto da altra fonte un rimborso delle stesse spese.»

j) L'articolo 10 è modificato come segue.

i) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2, ad un'indennità per giorno di calendario il cui importo è fissato come segue:

Funzionario avente diritto agli assegni familiari: [32,21] ⁽⁵⁾ euro.

Funzionario non avente diritto agli assegni familiari: [25,98] ⁽⁵⁾ euro.

Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 65 dello statuto.»

- ii) Al paragrafo 2, secondo comma, i termini «o altri agenti» sono inseriti dopo il termine «funzionari».
 - iii) Il paragrafo 3 è soppresso.
- k) L'articolo 11 è modificato come segue.
- i) Al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.
 - ii) Al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«L'ordine di missione stabilisce, in particolare, la durata probabile della missione, in base alla quale è calcolato l'anticipo che il funzionario incaricato della missione può ottenere in funzione dell'indennità giornaliera prevista.»

- iii) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Salvo in casi particolari da determinare con decisione speciale e, segnatamente, nel caso in cui il funzionario venga richiamato durante il congedo ordinario o debba interrompere tale congedo, le spese di missione sono rimborsate sulla base del costo più economico disponibile per gli spostamenti tra la sede di servizio e quella di missione che non obblighi il funzionario incaricato della missione a prolungare in misura significativa il proprio soggiorno in loco.»

- l) Gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 12

1. Ferrovia

Le spese di trasporto per le missioni effettuate per ferrovia sono rimborsate, su presentazione dei documenti giustificativi, sulla base del prezzo del tragitto effettuato in prima classe secondo l'itinerario più breve tra la sede di servizio e la sede della missione.

2. Aereo

I funzionari sono autorizzati a viaggiare in aereo se il viaggio corrisponde ad una distanza andata/ritorno, calcolata per ferrovia, pari o superiore a 800 km.

3. Nave

Le classi dei viaggi in nave e i supplementi di cabina saranno calcolati caso per caso dall'autorità che ha il potere di nomina in funzione della durata e del costo del viaggio.

4. Automobile

Le spese di trasporto corrispondenti sono rimborsate forfettariamente sulla base del prezzo di un viaggio per ferrovia, conformemente alle disposizioni previste al punto 1, e ad esclusione di ogni altro supplemento.

Tuttavia, al funzionario che compia missioni in circostanze speciali e qualora il ricorso ai mezzi di trasporto pubblici presenti inconvenienti sicuri, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di accordare un'indennità chilometrica in luogo del rimborso delle spese di viaggio sopra previste.

Articolo 13

1. L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese del funzionario in missione: la colazione, i due pasti principali e le altre spese correnti, compreso il trasporto locale. Le spese di albergo, incluse le tasse locali, sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi nei limiti di un massimale fisso per ciascun paese.

2. a) Le indennità di missione concesse per i paesi dell'Unione figurano nella tabella seguente:

| Destinazioni | Indennità giornaliera | Massimale albergo |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| Belgio | 84,06 | 117,08 |
| Danimarca | 91,70 | 148,07 |
| Germania | 74,14 | 97,03 |
| Grecia | 66,04 | 99,63 |
| Spagna | 68,89 | 126,57 |
| Francia | 72,58 | 97,27 |
| Irlanda | 80,94 | 139,32 |
| Italia | 60,34 | 114,33 |
| Lussemburgo | 82,00 | 106,92 |
| Paesi Bassi | 78,26 | 131,76 |
| Austria | 74,47 | 128,58 |
| Portogallo | 68,91 | 124,89 |
| Finlandia | 92,34 | 140,98 |
| Svezia | 92,91 | 141,77 |
| Regno Unito | 86,89 | 149,03 |

Il funzionario in missione, al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l'alloggio da parte di una delle istituzioni delle Comunità, di un'amministrazione o di un organismo terzo, deve farne dichiarazione. Le detrazioni corrispondenti saranno in tal caso applicate.

b) La tabella delle indennità di missione per i paesi situati al di fuori del territorio europeo degli Stati membri è fissata e adattata periodicamente dall'autorità che ha il potere di nomina.

3. I tassi previsti al paragrafo 2 a) sono modificati dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 205, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato. La Commissione verifica periodicamente, e almeno ogni tre anni, se occorre procedere a una proposta di modifica.»

m) È inserito il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Le modalità di applicazione degli articoli 11, 12 e 13 saranno definite dalle diverse istituzioni nel quadro delle disposizioni generali di esecuzione.»

- n) Gli articoli 14 bis e 14 ter sono soppressi.
- o) All'articolo 15, primo comma, i termini «i funzionari dei gradi A 1 e A 2» sono sostituiti dai termini «il personale d'inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2».
- p) L'articolo 17 è modificato come segue.

i) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario può far trasferire regolarmente, tramite l'istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti verso un altro Stato membro.

Gli elementi che, separatamente o insieme, possono essere oggetto di tale trasferimento, sono i seguenti:

- nel caso di figli che frequentano un istituto d'insegnamento in un altro Stato membro, un importo massimo per figlio a carico corrispondente all'importo dell'indennità scolastica effettivamente percepita per tale figlio;
- su presentazione di documenti giustificativi validi, i versamenti regolari a vantaggio di ogni altra persona residente nello Stato membro in questione nei confronti della quale il funzionario dimostri di avere obblighi in virtù di una decisione giudiziaria o di una decisione dell'autorità amministrativa competente.

I trasferimenti di cui al secondo trattino non possono essere superiori al 5 % dello stipendio base del funzionario.

3. I trasferimenti di cui al precedente paragrafo 2 sono effettuati al tassi di cambio previsti dall'articolo 63, secondo comma, dello statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore del paese verso il quale si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore del paese in cui si trova la sede di servizio del funzionario. I coefficienti correttori utilizzati per questo calcolo sono quelli definiti per le pensioni all'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, dell'allegato XI dello statuto.»

ii) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Indipendentemente da quanto precede, il funzionario può chiedere un trasferimento regolare verso un altro Stato membro, al tasso di cambio mensile e senza applicazione di alcun coefficiente. Tale trasferimento non può superare il 25 % dello stipendio base del funzionario.»

97. L'allegato VIII è modificato come segue.

a) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

A condizione che per i periodi di servizio in appresso indicati l'agente abbia versato i contributi previsti, sono presi in considerazione per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2:

1. la durata dei servizi prestati in qualità di funzionario presso una delle istituzioni in una delle posizioni di cui all'articolo 35, lettere a), b), c) ed e) dello statuto; tuttavia, i beneficiari dell'articolo 40 dello statuto sono soggetti alle condizioni previste al paragrafo 3, secondo comma, ultima frase;
2. i periodi durante i quali l'interessato abbia beneficiato dell'indennità di cui agli articoli 41, 47 bis e 50 dello statuto, entro il limite di cinque anni per gli articoli 41 e 50 e di sei anni per l'articolo 47 bis;

3. i periodi durante i quali l'interessato abbia beneficiato di un'indennità di invalidità;
4. la durata dei servizi prestati in qualsiasi altra qualità alle condizioni fissate dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Tuttavia, quando un agente contrattuale ai sensi dello stesso regime diviene funzionario, le annualità di pensione maturate come agente contrattuale danno diritto a un numero di annualità come funzionario calcolate in proporzione dell'ultimo stipendio base percepito come agente contrattuale e del primo stipendio base percepito come funzionario. Questa disposizione si applica mutatis mutandis nel caso in cui un funzionario diventi agente contrattuale.»

b) L'articolo 4 è modificato come segue.

- i) Il testo attuale diventa il paragrafo 1 e la seconda frase del primo comma è sostituita dal testo seguente:

«Egli può chiedere che sia presa in considerazione, per il calcolo dei suoi diritti a pensione, la durata totale del suo servizio in qualità di funzionario o di agente temporaneo per la quale sono stati versati i contributi, a condizione:

- a) di riversare l'indennità una tantum che gli è stata versata a titolo dell'articolo 12, maggiorata degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %. Nel caso in cui l'interessato abbia beneficiato dell'articolo 42 del regime applicabile agli altri agenti, egli è altresì tenuto a riversare l'importo versato in applicazione di detto articolo, maggiorato degli interessi composti al saggio sopra menzionato;
- b) di far riservare a tal fine, precedentemente al calcolo dell'abbuono di annualità previsto all'articolo 11, paragrafo 1, e a condizione di aver chiesto e ottenuto il beneficio di tale articolo successivamente alla nuova assunzione di funzioni, una parte dell'importo trasferito verso il regime comunitario delle pensioni corrispondente all'equivalente attuariale calcolato e trasferito in virtù dell'articolo 11, paragrafo 1, o dell'articolo 12, lettera b), maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.»

- ii) Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«Nel caso in cui l'interessato abbia beneficiato degli articoli 42 o 110 del regime applicabile agli altri agenti, l'importo da riservare terrà conto altresì dell'importo versato in applicazione dei suddetti articoli, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.

Nella misura in cui l'importo trasferito verso il regime comunitario sia insufficiente a ricostituire i diritti a pensione relativi alla totalità del periodo di attività precedente, il funzionario o l'agente temporaneo è autorizzato, su sua richiesta, a completare l'importo definito al primo comma, lettera b).»

- iii) È aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. Il saggio d'interesse previsto al paragrafo 1 può essere riveduto secondo le modalità previste all'articolo 7 dell'allegato XII.»

- c) All'articolo 6, i termini «di grado D 4, primo scatto.» sono sostituiti dai termini: «al primo scatto del grado 1.»
- d) L'articolo 7 è soppresso.
- e) All'articolo 8, i termini

«alle ultime tavole di mortalità adottate dalle autorità competenti in materia di bilancio in applicazione dell'articolo 39 e in base al saggio di interesse del 3,5 % l'anno»

sono sostituiti dai termini

«alla tavola di mortalità di cui all'articolo 5 dell'allegato XII, e in base al saggio di interesse del 3,5 % l'anno che può essere riveduto secondo le modalità previste all'articolo 7 dell'allegato XII.»

- f) La seguente frase è aggiunta al primo comma, secondo trattino dell'articolo 9:

«Questa tabella viene adattata conformemente all'articolo 7 dell'allegato XII. Per i funzionari di almeno 55 anni, l'autorità che ha il potere di nomina può, nell'interesse del servizio, sulla base di criteri oggettivi e di procedure trasparenti fissate nell'ambito di una regolamentazione di comune accordo adottata previo parere del comitato dello statuto, decidere di diminuire — o se del caso annullare totalmente — la riduzione della pensione derivante dall'applicazione del coefficiente previsto nella tabella di cui sopra.»

- g) È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Per determinare la pensione ridotta dei funzionari che hanno maturato più di 35 anni di servizio e che chiedono il godimento immediato della pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 9, i coefficienti di cui al suddetto articolo si applicano a un importo teorico corrispondente agli anni di servizio maturati anziché a un importo limitato al massimo al 70 % dell'ultimo stipendio base. In nessun caso tuttavia la pensione ridotta così calcolata potrà superare il 70 % dell'ultimo stipendio base ai sensi dell'articolo 77 dello statuto.»

- h) All'articolo 11, il paragrafo 2 è modificato come segue.

- i) Al primo comma, i termini

«ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l'equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette.»

sono sostituiti dai termini

«ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità, di far versare alle Comunità il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.»

- ii) Il secondo comma è modificato come segue.

— I termini «mediante disposizioni generali di esecuzione» sono inseriti dopo il termine «determina».

— I termini «tenuto conto del grado di inquadramento» sono sostituiti dai termini «tenuto conto dello stipendio base e dell'età alla data della domanda di trasferimento».

— I termini «secondo il proprio regime» sono sostituiti dai termini «secondo il regime comunitario delle pensioni».

— I termini «sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto»

sono sostituiti dai termini

«sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell'importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.»

iii) È aggiunto il comma seguente:

«Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione.»

i) L'articolo 12 è modificato come segue.

i) Il testo attuale diventa il paragrafo 1 e, nella parte introduttiva, i termini «o delle disposizioni del precedente articolo 11, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «immediata o differita» e i termini «al versamento:» sono soppressi.

ii) Le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dal testo seguente:

a) se ha maturato almeno un anno di servizio, e a condizione che non abbia beneficiato dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, al versamento di un'indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 42 e 110 del regime applicabile agli altri agenti;

b) negli altri casi, all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, o al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca:

— che non vi sarà rimborso di capitale;

— che provvederà al versamento di una rendita mensile a partire non prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantacinquesimo;

— che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;

— che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo non sarà autorizzato che alle stesse condizioni descritte al primo, secondo e terzo trattino.»

iii) È aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. Tuttavia, quando il funzionario cessa definitivamente le proprie funzioni a seguito di una destituzione, l'indennità una tantum da versare o, se del caso, l'equivalente attuariale da trasferire, sono fissati in funzione della decisione adottata sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX.»

j) L'articolo 12 bis è soppresso.

k) Il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente: «Indennità di invalidità».

l) L'articolo 13 è modificato come segue.

i) Il primo comma diventa il paragrafo 1 e i termini «alla pensione di invalidità» sono sostituiti dai termini «all'indennità di invalidità».

ii) Il secondo comma è sostituito dal seguente paragrafo 2:

«2. Il beneficiario di un'indennità di invalidità può esercitare un'attività professionale retribuita solo a condizione di esservi stato preventivamente autorizzato dall'autorità che ha il potere di nomina. In tal caso, la parte di retribuzione che, cumulata con l'indennità di invalidità, supera l'importo dell'ultima retribuzione globale percepita in attività di servizio è detratta da tale indennità.

L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti ed a comunicare all'istituzione ogni elemento che può modificare i suoi diritti all'indennità.»

m) L'articolo 14 è modificato come segue.

i) I termini «pensione di invalidità» sono sostituiti dai termini «indennità di invalidità» e i termini «alla pensione suddetta» sono sostituiti dai termini «alla suddetta indennità».

ii) Al secondo comma, i termini «In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 16 dell'allegato VIII.» sono soppressi.

n) All'articolo 15, il termine «pensione» è sostituito dal termine «indennità».

o) L'articolo 16 è soppresso.

p) L'articolo 17 è modificato come segue.

i) I termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite».

ii) Al primo comma, i termini «purché sia stata sua moglie» sono sostituiti dai termini «purché la coppia sia stata sposata» e i termini «pensione vedovile» sono sostituiti dai termini «pensione di reversibilità».

q) L'articolo 17 bis è modificato come segue.

i) Al primo e secondo comma, i termini «pensione vedovile» sono sostituiti dai termini «pensione di reversibilità».

ii) Al primo e terzo comma, i termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite».

iii) Il primo comma è modificato come segue.

— I termini «dell'articolo 47 bis dello statuto o» sono inseriti tra i termini «cessazione delle funzioni ai sensi» e i termini «dei regolamenti».

— I termini «dell'articolo 50» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 47 bis o dell'articolo 50».

— I termini «purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione» sono sostituiti dai termini «purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno».

— Il termine «marito» è sostituito dal termine «coniuge».

r) L'articolo 18 è modificato come segue.

i) I termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite» e il termine «marito» è sostituito dal termine «coniuge».

- ii) Al primo comma, i termini «purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione» sono sostituiti dai termini «purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno».
- iii) Al secondo comma, i termini «della cessazione del marito dal servizio» sono sostituiti dai termini «della sua cessazione del servizio».
- s) L'articolo 18 bis è modificato come segue.
 - i) I termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite».
 - ii) Il primo comma è modificato come segue.
 - I termini «purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione» sono sostituiti dai termini «purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno».
 - I termini «pensione vedovile» sono sostituiti dai termini «pensione di reversibilità».
 - Il termine «marito» è sostituito dal termine «coniuge».
- t) L'articolo 19 è modificato come segue.
 - i) I termini «pensione di invalidità» sono sostituiti dai termini «indennità di invalidità» e il termine «marito» è sostituito dal termine «coniuge».
 - ii) Il primo comma è modificato come segue.
 - I termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite».
 - I termini «purché fosse sua moglie» sono sostituiti dai termini «purché la coppia fosse sposata».
 - I termini «al beneficio della pensione» sono sostituiti dai termini «al beneficio dell'indennità».
- u) All'articolo 21, paragrafo 1, i termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite» e i termini «di una pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità».
- v) L'articolo 22 è modificato come segue.
 - i) Al primo comma, i termini «di una vedova» sono sostituiti dai termini «di un coniuge superstite».
 - ii) Al terzo comma, i termini «di una pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità».
- w) L'articolo 24 è modificato come segue.
 - i) Al primo comma, i termini «di una pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità».

ii) Al secondo comma, è aggiunta la seguente frase:

«Analogamente, il diritto a una pensione di orfano si estingue se il titolare cessa di essere considerato come figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto.»

L'articolo 25 è modificato come segue.

I termini «di una pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità».

x) All'articolo 26, i termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite» e i termini «Essa beneficiaria» sono sostituiti dai termini «Egli beneficiaria».

y) L'articolo 27 è modificato come segue.

i) Il termine «ex marito» è sostituito dal termine «ex coniuge».

ii) Al primo e terzo comma, i termini «La moglie divorziata» sono sostituiti dai termini «Il coniuge divorziato».

iii) Al primo comma, i termini «a carico dell'ex marito» sono sostituiti dai termini «a carico del suddetto ex coniuge» e sono aggiunti i termini «, ufficialmente registrata ed eseguita».

iv) Al terzo comma, i termini «Essa beneficiaria» sono sostituiti dai termini «Egli beneficiaria».

z) L'articolo 28 è modificato come segue.

i) Al primo comma, i termini «mogli divorziate» sono sostituiti dai termini «coniugi divorziati» e i termini «di una vedova» sono sostituiti dai termini «di un coniuge superstite».

ii) Al secondo comma, i termini «di una delle beneficiarie» sono sostituiti dai termini «di uno dei beneficiari».

aa) All'articolo 29, i termini «la moglie divorziata» sono sostituiti dai termini «il coniuge divorziato» e i termini «alla vedova» sono sostituiti dai termini «al coniuge superstite».

bb) All'articolo 31, i termini «pensione di invalidità» sono sostituiti dai termini «indennità di invalidità».

cc) All'articolo 31 bis, i termini «dell'articolo 50» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 47 bis o dell'articolo 50».

dd) All'articolo 34, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le disposizioni degli articoli 80 e 81 dello statuto si applicano anche ai figli nati meno di 300 giorni dopo il decesso del funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità.»

- ee) All'articolo 35, i termini «di una pensione di anzianità, di invalidità o di reversibilità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di reversibilità o di un'indennità di invalidità».
- ff) All'articolo 36, i termini «o dell'indennità di invalidità» sono inseriti tra i termini «dello stipendio» e i termini «è soggetta al contributo».
- gg) All'articolo 37, i termini «dell'indennità prevista in caso di disponibilità e di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, nel limite di cinque anni di cui all'articolo 3» sono sostituiti dai termini «delle indennità previste agli articoli 41, 47 bis e 50 dello statuto, nel limite di cinque anni per gli articoli 41 e 50 e di sei anni per l'articolo 47 bis».
- hh) L'articolo 39 è soppresso.
- ii) L'articolo 40 è modificato come segue.
- i) Al primo comma, i termini «alla pensione di anzianità, di invalidità o di reversibilità» sono sostituiti dai termini «alla pensione di anzianità o di reversibilità o all'indennità di invalidità».
- ii) Il secondo comma è modificato come segue.
- I termini «Le pensioni di anzianità, o di invalidità,» sono sostituiti dai termini «Le pensioni di anzianità o le indennità di invalidità».
 - I termini «di una delle istituzioni delle tre Comunità europee» sono sostituiti dai termini «del bilancio generale o degli organismi comunitari decentrati».
 - I termini «dagli articoli 41 e 50» sono sostituiti dai termini «dagli articoli 41, 47 bis e 50».
 - È aggiunta la seguente frase: «Esse sono altresì incompatibili con ogni retribuzione risultante da un mandato presso una delle istituzioni o uno degli organismi comunitari decentrati.»
- jj) L'articolo 42 è modificato come segue.
- i) I termini «di una pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità».
- ii) I termini «o indennità» sono inseriti tra i termini «dei loro diritti a pensione» e i termini «entro l'anno successivo . . .».
- kk) All'articolo 44, il termine «definitivo» è sostituito dal termine «temporaneo» e i termini «dell'articolo 86 dello statuto» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 7 dell'allegato IX dello statuto».
- ll) All'articolo 45, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:
- «Per i pensionati residenti all'interno dell'Unione, le prestazioni sono pagate nella moneta e presso una banca del paese di residenza, alle condizioni previste all'articolo 63, secondo comma, dello statuto.
- Per i pensionati residenti all'esterno dell'Unione, la pensione è pagata in euro presso una banca del paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata in euro presso una banca del paese ove ha sede l'istituzione o nella moneta locale nel paese di residenza, mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità».

mm) All'articolo 46, i termini «di una pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità».

98. L'allegato IX è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IX

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1

1. Non appena un'indagine dell'OLAF evidenzia la possibile implicazione di un funzionario (termine che designa altresì l'ex funzionario) di un'istituzione, quest'ultimo ne viene informato, sempreché questa informazione non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine. In ogni caso, al termine dell'indagine, nessuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un funzionario dell'istituzione potrà essere tratta senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di esprimere il proprio parere in merito all'insieme dei fatti che lo riguardano.

2. Nei casi in cui occorra mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine e che implicino il ricorso a procedure investigative che rientrano nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare il funzionario dell'istituzione ad esprimere il proprio parere può essere differita d'intesa con l'autorità che ha il potere di nomina. In tal caso, nessuna procedura disciplinare può essere avviata prima che il funzionario sia stato in grado di esprimere il proprio parere.

3. Qualora l'indagine dell'OLAF non sia stata in grado di dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un funzionario dell'istituzione, l'indagine stessa è archiviata per decisione del direttore dell'ufficio, che ne informa per iscritto il funzionario e la sua istituzione. Il funzionario può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.

Articolo 2

1. Le norme definite all'articolo 1 si applicano mutatis mutandis alle indagini amministrative effettuate dall'autorità che ha il potere di nomina.

2. Su riserva della protezione degli interessi legittimi di terzi, l'autorità che ha il potere di nomina informa l'interessato della conclusione dell'indagine e gli trasmette, su richiesta, le conclusioni della relazione d'indagine e di tutti i documenti in rapporto diretto con le asserzioni formulate nei suoi confronti.

3. Le istituzioni adottano le modalità di applicazione del presente articolo conformemente all'articolo 110 dello statuto.

Articolo 3

Sulla base della relazione d'indagine e dopo aver sentito il funzionario interessato, l'autorità che ha il potere di nomina può:

- i) decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti del funzionario interessato; quest'ultimo ne è allora informato per iscritto;
- ii) decidere che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare al funzionario un richiamo;
- iii) in caso di mancanza agli obblighi ai sensi dell'articolo 86 dello statuto,
 - a) decidere l'avvio della procedura disciplinare prevista alla sezione 4, o
 - b) decidere l'avvio di una procedura disciplinare di fronte alla commissione di disciplina, dopo aver comunicato al funzionario tutti i documenti del fascicolo.

Se, per ragioni oggettive, il funzionario interessato non può essere ascoltato a titolo delle disposizioni del presente allegato, egli può essere invitato a formulare le proprie osservazioni per iscritto o a farsi rappresentare da una persona di sua scelta.

Sezione 2: Commissione di disciplina

Articolo 4

1. Una commissione di disciplina, in appresso denominata "la commissione", è creata nell'ambito di ciascuna istituzione.
2. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri permanenti, che possono essere sostituiti da supplenti; quando il caso riguarda un funzionario di grado AD 13 o inferiore, la commissione è estesa per includere due membri supplementari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado del funzionario oggetto del procedimento disciplinare.
3. I membri permanenti della commissione e i relativi supplenti sono designati tra i funzionari in attività di servizio di grado almeno AD 14 per tutti i casi diversi da quelli riguardanti funzionari di grado AD 16 o AD 15.
4. I membri della commissione e i relativi supplenti sono designati tra i funzionari di grado AD 16 in attività di servizio per i casi riguardanti i funzionari di grado AD 16 o AD 15.
5. L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale convergono su una procedura ad hoc per designare i due membri supplementari di cui al paragrafo 2 chiamati ad esaminare i casi relativi a funzionari con sede di servizio in un paese esterno all'Unione o nei casi relativi agli agenti contrattuali.

Articolo 5

1. L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale designano ciascuno, simultaneamente, due membri permanenti e due supplenti.
2. Il presidente e il suo supplente sono designati dall'autorità che ha il potere di nomina.
3. Il presidente, i membri e i supplenti sono designati per un periodo di tre anni. Le istituzioni possono tuttavia prevedere per i membri e i supplenti un periodo più breve, che in nessun caso deve essere inferiore a un anno.
4. I due membri della commissione estesa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, sono designati secondo la procedura seguente:
 - a) l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce un elenco comprendente, ove possibile, il nome di due funzionari per ogni grado di ciascun gruppo di funzioni; in pari tempo, il comitato del personale trasmette all'autorità che ha il potere di nomina un elenco redatto nella stessa maniera;
 - b) nei cinque giorni successivi alla comunicazione del rapporto con il quale si decide di iniziare il procedimento disciplinare o il procedimento di cui all'articolo 22 dello statuto, il presidente della commissione procede, in presenza dell'interessato, all'estrazione a sorte di un membro della commissione in ciascuno degli elenchi summenzionati. Il presidente comunica a ciascun membro la composizione della commissione.
5. Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione, il funzionario incolpato può ricusare uno dei membri della commissione.

Entro lo stesso termine, i membri della commissione possono far valere cause legittime di astensione.

Il presidente della commissione procede, ove occorra, a una nuova estrazione a sorte per completare la commissione.

Articolo 5 bis

La commissione è assistita da un segretario.

Articolo 6

1. I membri della commissione godono di un'indipendenza totale nell'esercizio della loro missione.
2. Le delibere e i lavori della commissione sono segreti.

Sezione 3: Sanzioni disciplinari

Articolo 7

1. L'autorità che ha il potere di nomina può applicare una delle sanzioni seguenti:
 - a) ammonimento scritto,
 - b) nota di biasimo,
 - c) sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo compreso tra un mese e 23 mesi,
 - d) retrocessione di scatto,
 - e) retrocessione temporanea durante un periodo compreso tra 15 giorni e un anno,
 - f) retrocessione di grado nello stesso gruppo di funzioni,
 - g) inquadramento in un gruppo di funzioni inferiori, con o senza retrocessione di grado,
 - h) destituzione, con eventuale riduzione pro tempore della pensione di anzianità o una ritenuta sull'importo dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto del funzionario. Il reddito del funzionario interessato non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 36 dell'allegato VIII del presente statuto, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.
2. Nel caso di un pensionato o di un funzionario che beneficia di un'indennità di invalidità, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, per una durata determinata, una ritenuta sull'importo della pensione o dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti di tale sanzione possano estendersi agli aventi diritto del funzionario. Il reddito del funzionario non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 6 dell'allegato VIII del presente statuto, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.
3. Una stessa mancanza non può dar luogo a più di una sanzione disciplinare.

Articolo 8

La sanzione disciplinare inflitta deve essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, si tiene conto della sua natura e delle circostanze in cui è stata commessa. In particolare, sono presi in considerazione:

- l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi delle Comunità europee a motivo della mancanza commessa;
- la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa;
- i motivi che hanno condotto il funzionario a commettere tale mancanza;
- il grado e l'anzianità del funzionario;
- il grado di responsabilità personale del funzionario;
- il carattere di recidiva dell'atto o del comportamento scorretto;
- la condotta del funzionario su tutto l'arco della carriera.

Sezione 4: Procedimento disciplinare senza ricorso alla commissione di disciplina

Articolo 9

L'autorità che ha il potere di nomina può, dopo aver sentito l'interessato, decidere di inviare un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultazione della commissione.

Sezione 5: Procedimento disciplinare con ricorso alla commissione di disciplina

Articolo 10

1. Alla commissione viene sottoposto il rapporto dell'autorità che ha il potere di nomina, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi, comprese tutte le circostanze aggravanti o attenuanti.
2. Il rapporto è trasmesso al funzionario incolpato e al presidente della commissione, che lo porta a conoscenza dei membri della commissione medesima.

Articolo 11

1. Non appena ricevuto il rapporto, il funzionario incolpato ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo.
2. Il funzionario incolpato dispone, per preparare la sua difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare.
3. Il funzionario incolpato può essere assistito da una persona di sua scelta.

Articolo 12

Se il funzionario incolpato ammette un comportamento scorretto, la suddetta autorità può, dopo aver sentito il funzionario, infliggergli una sanzione disciplinare che va dall'ammonimento scritto alla retrocessione di scatto senza ulteriore procedimento e sottrarre il caso all'azione della commissione.

Articolo 13

Precedentemente alla prima riunione della commissione, il presidente incarica uno dei suoi membri di svolgere una relazione sul caso che le è sottoposto e ne informa gli altri membri della commissione.

Articolo 14

1. Il funzionario incolpato è ascoltato dalla commissione; in questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o verbali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta, e può far citare testimoni.
2. Di fronte alla commissione, l'istituzione è rappresentata da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall'autorità con potere di nomina e che dispone degli stessi diritti del funzionario interessato, compreso quello di recusare uno dei membri della commissione.

Articolo 15

1. La commissione, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, ordina un'inchiesta in contraddittorio.
2. Il presidente o un membro della commissione svolge l'inchiesta a nome della commissione. Ai fini dell'inchiesta, la commissione può chiedere la trasmissione di ogni documento relativo al caso che le è sottoposto. L'istituzione risponde ad ogni domanda di questo genere nei termini eventualmente fissati dalla commissione. Quando questa richiesta è rivolta al funzionario, viene presa nota di un eventuale rifiuto di ottemperarvi.

Articolo 16

Sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione formula a maggioranza un parere motivato quanto alla realtà dei fatti addebitati e, se del caso, alla sanzione che a suo giudizio tali fatti dovrebbero comportare. Tale parere è firmato da tutti i membri della commissione. Ciascun membro della commissione ha la facoltà di accludere al parere un'opinione divergente. Il parere è trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina e al funzionario incolpato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto della suddetta autorità, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del fascicolo. Nel caso di un'inchiesta condotta su iniziativa della commissione il termine è di quattro mesi, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del fascicolo.

Articolo 17

1. Il presidente della commissione non prende parte alle decisioni della commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.
2. Il presidente provvede all'esecuzione delle varie decisioni prese dalla commissione e porta a conoscenza di ogni membro tutte le informazioni e i documenti relativi al caso.

Articolo 18

Il segretario redige un processo verbale delle riunioni della commissione. I testi appongono la loro firma al processo verbale delle loro deposizioni.

Articolo 19

1. Le spese cui l'iniziativa dell'interessato ha dato luogo nel corso del procedimento, e in particolare gli onorari versati a una persona scelta per assisterlo o per provvedere alla sua difesa, restano a suo carico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste all'articolo 7.
2. L'autorità che ha il potere di nomina può tuttavia decidere altrimenti nei casi eccezionali in cui tale spesa rappresenti un onere iniquo per il funzionario interessato.

Articolo 20

1. Dopo aver sentito il funzionario, l'autorità che ha il potere di nomina adotta la sua decisione conformemente al disposto degli articoli 7 e 8, entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione.

2. Se l'autorità che ha il potere di nomina decide di archiviare il caso senza infliggere una sanzione disciplinare, il funzionario interessato può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.

Sezione 6: Sospensione

Articolo 21

1. In caso di colpa grave addebitata ad un funzionario dall'autorità che ha il potere di nomina, che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di una infrazione delle norme di diritto comune, questa ultima può sospendere in qualsiasi momento il responsabile per un periodo determinato o indeterminato.

2. Salvo in circostanze eccezionali, l'autorità che ha il potere di nomina prende questa decisione dopo aver sentito il funzionario interessato.

Articolo 22

1. La decisione relativa alla sospensione del funzionario deve precisare se l'interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione integrale o determinare l'aliquota dell'eventuale ritenuta a carico dell'interessato. L'importo versato al funzionario non può in nessun caso essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 6 dell'allegato VIII del presente statuto, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.

2. La posizione del funzionario sospeso deve essere definitivamente regolata entro sei mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei sei mesi, l'interessato percepisce nuovamente la sua retribuzione integrale, fatto salvo il disposto del paragrafo 3.

3. L'applicazione della ritenuta può essere mantenuta oltre il termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 qualora il funzionario sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti e si trovi in stato di detenzione nell'ambito di tale procedimento. In tal caso, il funzionario avrà nuovamente diritto alla retribuzione integrale solo dopo che il tribunale competente abbia ordinato la fine della detenzione.

4. Se l'interessato non ha subito alcuna sanzione o ha avuto soltanto un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dell'avanzamento di scatto, ha diritto al rimborso delle ritenute prelevate sulla sua retribuzione ai sensi del paragrafo 1, maggiorate, nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna sanzione, di un interesse composto al saggio definito all'articolo 12 dell'allegato VIII.

Sezione 7: Azione penale parallela

Articolo 23

Quando il funzionario sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria.

Sezione 8: Disposizioni finali

Articolo 24

Il funzionario colpito da una sanzione disciplinare diversa dalla destituzione, può, dopo tre anni se si tratta dell'ammonimento scritto o del biasimo, dopo sei anni se si tratta di altre sanzioni, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione. L'autorità che ha il potere di nomina decide se la richiesta dell'interessato deve essere accolta.

Articolo 25

Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio dall'autorità che ha il potere di nomina su domanda dell'interessato, nel caso di fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

Articolo 26

Se nessuna accusa è stata formulata nei confronti dell'interessato in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 20, paragrafo 2, quest'ultimo ha diritto, su sua domanda, alla riparazione del pregiudizio subito mediante un'adeguata pubblicità della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 27

Ciascuna istituzione adotta, ove lo ritenga necessario e previa consultazione del proprio comitato del personale, le modalità di applicazione del presente allegato.»

99. L'allegato X è modificato come segue.

a) All'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'autorità che ha il potere di nomina rende effettiva questa mobilità secondo una procedura specifica detta "procedura di mobilità", le cui modalità vengono da essa definite previo parere del comitato del personale.»

b) All'articolo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«Nel quadro della procedura di mobilità, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di riassegnare temporaneamente, con il suo posto, un funzionario distaccato in un paese terzo alla sede dell'istituzione o ad una qualsiasi altra sede di servizio nella Comunità; detta assegnazione, che non è preceduta dalla pubblicazione di un avviso di posto vacante, non può superare i quattro anni.»

c) L'articolo 5 è modificato come segue.

i) Dopo il termine «corrispondente», sono inseriti i termini «al livello delle sue funzioni e».

ii) È aggiunto il comma seguente:

«Le modalità di applicazione del primo comma sono fissate, previo parere del comitato del personale, dall'autorità che ha il potere di nomina, che determina altresì le dotazioni di mobilio e altre attrezzature degli alloggi, in funzione delle condizioni prevalenti in ciascuna sede di servizio.»

d) All'articolo 6, i termini «cinque giorni di calendario» sono sostituiti dai termini «tre giorni lavorativi e mezzo».

e) L'articolo 7 è modificato come segue.

i) Al primo comma, i termini «cinque giorni di calendario» sono sostituiti dai termini «tre giorni lavorativi e mezzo» e i termini «due giorni e mezzo di calendario» sono sostituiti dai termini «due giorni lavorativi».

ii) Al secondo comma, i termini «venti giorni di calendario» sono sostituiti dai termini «quattordici giorni lavorativi».

f) L'articolo 9 è modificato come segue.

i) Al paragrafo 1, i termini «venti giorni di calendario» sono sostituiti dai termini «quattordici giorni lavorativi».

ii) Il paragrafo 2, primo comma, è modificato come segue.

- Nella prima frase, i termini «giorni di calendario» sono sostituiti dai termini «giorni lavorativi».
- La seconda frase è soppressa.

g) L'articolo 10, paragrafo 1, è modificato come segue.

i) Il sesto comma è modificato come segue.

- Al quarto trattino, la cifra «8» è sostituita dalla cifra «7».
- Al quinto trattino, i termini «superiore a 8.» sono sostituiti dai termini «superiore a 9 ma inferiore o uguale a 11.».
- Il trattino seguente è inserito dopo il quarto trattino:

«30 % se il valore è superiore a 7 ma inferiore o uguale a 9.».

È aggiunto il trattino seguente: «— 40 % se il valore è superiore a 11.».

ii) Sono aggiunti i seguenti commi:

«Se, nel corso della sua carriera, il funzionario che è stato distaccato in un luogo considerato difficile o molto difficile, per il quale l'indennità correlata alle condizioni di vita è del 30 %, 35 % o 40 %, accetta una nuova assegnazione in una sede per la quale tale indennità è del 30 %, 35 % o 40 %, egli riceverà, in aggiunta all'indennità correlata alle condizioni di vita prevista per la nuova sede di servizio, un premio supplementare pari al 5 % dell'importo di riferimento di cui al primo comma.

La concessione di tale premio è cumulabile con ciascuna assegnazione del funzionario in un luogo difficile o molto difficile, a condizione che il totale dell'indennità correlata alle condizioni di vita e del premio non superi il 45 % dell'importo di riferimento di cui al primo comma.»

h) All'articolo 13, primo comma, prima frase, il termine «semestralmente» è sostituito dai termini «una volta all'anno».

i) All'articolo 16, primo comma, sono aggiunti i termini «oppure nella moneta in cui è stata effettuata la spesa».

j) L'articolo 17 è modificato come segue.

i) Il primo comma è modificato come segue.

- I termini «che non dispone di un alloggio ammobiliato messo a sua disposizione dall'istituzione» sono sostituiti dai termini «che beneficia di un alloggio in applicazione degli articoli 5 o 23».

- I termini «del mobilio personale» sono sostituiti dai termini «del mobilio e degli effetti personali».

ii) Al secondo comma, i termini «le spese reali di sistemazione» sono sostituiti dai termini «le altre spese sostenute nell'ambito del cambiamento di residenza in questione».

k) L'articolo 18 è modificato come segue.

i) Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«Il funzionario beneficia inoltre dell'indennità giornaliera prevista all'articolo 10 dell'allegato VII, ridotta del 50 %, salvo in caso di forza maggiore riconosciuta dall'autorità che ha il potere di nomina.».

ii) All'ultimo comma, il termine «l'agente» è sostituito dal termine «il funzionario».

l) L'articolo 19 è modificato come segue.

i) I termini «di servizio all'interno del settore d'attività» sono sostituiti dai termini «per motivi di servizio direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni».

ii) [La modifica non riguarda la versione italiana].

m) All'articolo 21, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«Per il funzionario costretto a spostare la sua residenza per conformarsi all'articolo 20 dello statuto, al momento dell'entrata in funzione o in caso di trasferimento, l'istituzione prende in carico, alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina e in funzione delle condizioni di alloggio che possono essere offerte al funzionario nella sede di servizio:

- il trasloco del mobilio personale (interamente o in parte) dal luogo effettivo in cui si trova questo mobilio alla sede di servizio, nonché il trasporto degli effetti personali, nel caso in cui venga messo a disposizione un alloggio non ammobiliato;
- il trasporto degli effetti personali e la custodia del mobilio personale, nel caso in cui venga messo a disposizione un alloggio ammobiliato.»

n) All'articolo 23, i termini «delle funzioni da esso esercitate» sono sostituiti dai termini «delle sue funzioni».

o) L'articolo 26 è soppresso.

p) Il capitolo 6 e il suo articolo 27 sono soppressi.

100. L'allegato XI è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO XI

CAPITOLO 1

Esame annuale del livello delle retribuzioni (articolo 65, paragrafo 1, dello statuto)

Sezione 1: Elementi degli adeguamenti annuali

Articolo 1

1. Relazione di Eurostat (Istituto statistico delle Comunità europee)

Ai fini dell'esame previsto all'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, Eurostat compila ogni anno prima della fine del mese di ottobre una relazione sull'andamento del costo della vita a Bruxelles, sulle parità economiche fra Bruxelles ed alcune sedi di servizio negli Stati membri e sull'andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

2. Andamento del costo della vita a Bruxelles (indice internazionale di Bruxelles)

Sulla base dei dati forniti dalle autorità belghe, Eurostat stabilisce un indice che consente di misurare l'andamento del costo della vita per i funzionari delle Comunità europee in servizio a Bruxelles. Tale indice (denominato "indice internazionale di Bruxelles") tiene conto dell'evoluzione constatata tra il mese di giugno dell'anno precedente e il mese di giugno dell'anno in corso; esso è calcolato secondo il metodo statistico definito dal "gruppo articolo 64 dello statuto" (vedasi articolo 13).

3. Andamento del costo della vita fuori Bruxelles (parità economiche e indici impliciti)

a) Eurostat calcola, tenendo conto del parere degli istituti statistici nazionali e di altre autorità competenti degli Stati membri, le parità economiche che determinano le equivalenze di potere di acquisto:

- delle retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee in servizio nelle capitali degli Stati membri (ad eccezione dei Paesi Bassi, dove l'indice dell'Aia è utilizzato in luogo di quello di Amsterdam) e in talune altre sedi di servizio, con riferimento a Bruxelles,
- delle pensioni dei funzionari delle Comunità europee corrisposte negli Stati membri, con riferimento al Belgio.

b) Le parità economiche si riferiscono al mese di giugno di ogni anno.

c) Le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere aggiornata due volte all'anno e verificata con un'indagine diretta almeno una volta ogni cinque anni. Ai fini dell'aggiornamento delle parità economiche, Eurostat utilizza gli indici più appropriati, quali definiti dal "gruppo articolo 64 dello statuto" (vedasi articolo 13).

d) L'andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo nel corso del periodo di riferimento è calcolato sulla base degli indici impliciti. Tali indici corrispondono al valore dell'indice internazionale di Bruxelles moltiplicato per la variazione della parità economica.

4. Andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali (indicatori specifici)

a) Per misurare in percentuale l'andamento positivo o negativo del potere d'acquisto delle retribuzioni nei pubblici impieghi nazionali, Eurostat stabilisce, sulla base delle informazioni fornite entro la fine del mese di settembre dalle autorità nazionali interessate, indicatori specifici dell'andamento delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali tra il 1° luglio dell'anno precedente e il 1° luglio dell'anno in corso.

I vari indicatori specifici sono di due tipi:

- un indicatore per ciascuno dei gruppi di funzioni quali definiti nello statuto,
- un indicatore medio ponderato in base all'organico dei funzionari nazionali corrispondente a ciascun gruppo di funzioni.

Ciascun indicatore è espresso in cifre lorde e nette reali. Per passare dal lordo al netto si tiene conto delle trattenute obbligatorie nonché delle voci fiscali generali.

Per la determinazione degli indicatori lordi e netti per l'insieme dell'Unione europea, i risultati per paese sono ponderati in base alla parte del PIL nazionale sul totale dell'Unione europea misurata utilizzando le parità di potere d'acquisto, quale risulta dalle statistiche più recenti pubblicate secondo le definizioni dei conti nazionali che figurano nel sistema europeo dei conti (SEC) in vigore al momento considerato.

- b) Le autorità nazionali competenti forniscono a Eurostat, su sua richiesta, le informazioni complementari che esso ritiene necessarie, allo scopo di stabilire un indicatore specifico che misuri correttamente l'andamento del potere d'acquisto dei funzionari nazionali.

Eurostat presenta un rapporto alla Commissione fornendole tutti gli elementi di valutazione, se, dopo una nuova consultazione delle autorità nazionali interessate, constata anomalie statistiche nelle informazioni ottenute o l'impossibilità di stabilire indicatori che misurino correttamente sotto il profilo statistico l'andamento dei redditi reali dei funzionari di un determinato Stato membro.

- c) Oltre agli indicatori specifici, Eurostat calcola determinati indicatori di controllo. Uno di essi è costituito dai dati relativi al volume delle retribuzioni in termini reali pro capite nelle amministrazioni centrali, determinati secondo la definizione dei conti nazionali che figurano nel SEC in vigore al momento considerato.

L'Eurostat correda la propria relazione sugli indicatori specifici di note esplicative delle divergenze tra i medesimi e l'andamento degli indicatori di controllo di cui sopra.

Articolo 2

La Commissione redige ogni tre anni una relazione circostanziata concernente le necessità delle istituzioni in materia di assunzioni e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio. Sulla base di tale relazione la Commissione presenta eventualmente al Consiglio delle proposte basate su tutti gli elementi opportuni, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie.

Sezione 2: Modalità dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni

Articolo 3

1. In conformità all'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto, il Consiglio decide prima della fine di ogni anno in merito all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione e basato sugli elementi previsti alla sezione 1, con effetto al 1° luglio.

2. Il valore dell'adeguamento è pari al prodotto dell'indicatore specifico e dell'indice internazionale di Bruxelles. L'adeguamento è fissato in termini netti in percentuale uguale per tutti.

3. Il valore dell'adeguamento così fissato è incorporato, secondo il metodo illustrato in prosieguo, nella tabella degli stipendi base figurante all'articolo 66 e all'allegato XIII dello statuto, nonché agli articoli 20 e 63 del regime applicabile agli altri agenti:

- all'importo della retribuzione e della pensione nette con coefficiente correttore 100, per ciascuno scatto di ciascun grado dei funzionari e per ciascuna classe di ciascun gruppo degli altri agenti, si aggiunge o si sottrae il valore dell'adeguamento annuale di cui sopra;
- la nuova tabella degli stipendi base viene stabilita determinando per ogni scatto o classe l'importo lordo che, dopo detrazione dell'imposta operata tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 4 e delle trattenute obbligatorie in virtù dei regimi di sicurezza sociale e di pensione, corrisponde all'importo della retribuzione netta;
- per questa conversione degli importi netti in importi lordi, si prende in considerazione la situazione del funzionario non coniugato che non beneficia di indennità e assegni previsti dallo statuto.

4. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, gli importi figuranti all'articolo 4 dello stesso sono moltiplicati per un fattore composto:

- dal fattore risultante dal precedente adeguamento, e/o
- dal valore dell'adeguamento delle retribuzioni di cui al paragrafo 2.

5. Il coefficiente correttore applicabile per il Belgio viene ricondotto a 100, come pure il coefficiente correttore applicabile per il Lussemburgo.

I coefficienti correttori applicabili:

- alle retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee in servizio negli altri Stati membri e in talune altre sedi di servizio,
- alle pensioni dei funzionari delle Comunità europee corrisposte negli altri Stati membri,

sono determinati in base alle relazioni fra le parità economiche di cui all'articolo 1 ed i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi corrispondenti.

Sono applicabili le modalità previste all'articolo 8 concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione.

6. Le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sul nuovo adeguamento, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

L'eventuale recupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento per l'anno successivo.

CAPITOLO 2

Adeguamenti intermedi delle retribuzioni e delle pensioni (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)

Articolo 4

1. Con effetto al 1° gennaio, si decidono gli adeguamenti intermedi delle retribuzioni previsti all'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre, con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e tenendo conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso.

2. La proposta della Commissione è trasmessa al Consiglio al più tardi nel corso della seconda metà del mese di aprile.

3. Detti adeguamenti intermedi sono presi in considerazione al momento dell'adeguamento annuale delle retribuzioni.

Articolo 5

1. La previsione dell'andamento del potere d'acquisto per il periodo considerato è stabilita da Eurostat nel mese di marzo di ogni anno sulla base degli elementi forniti in occasione della riunione prevista all'articolo 12.

Se da tale previsione risulta una percentuale negativa, la metà di quest'ultima viene presa in considerazione al momento dell'adeguamento intermedio.

2. L'andamento del costo della vita per Bruxelles è misurato mediante l'indice internazionale di Bruxelles sul periodo di riferimento compreso tra giugno e dicembre dell'anno civile precedente.

3. Per ciascuna delle sedi di servizio per la quale è stato fissato un coefficiente correttore (ad esclusione del Belgio e del Lussemburgo) viene stabilita con riferimento a Bruxelles una stima delle parità economiche menzionate all'articolo 1, paragrafo 3, valida per il mese di dicembre. L'andamento del costo della vita è calcolato secondo le modalità definite all'articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 6

1. La soglia di sensibilità è fissata al 2,75 %.

2. Per l'applicazione della soglia si adotta la seguente procedura, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma:

- se la soglia di sensibilità viene raggiunta o superata per Bruxelles (in funzione dell'andamento dell'indice internazionale di Bruxelles tra giugno e dicembre), la retribuzione viene adeguata per tutte le sedi di servizio secondo la procedura di adeguamento annuale;
- se la soglia di sensibilità non è raggiunta per Bruxelles, vengono adeguati unicamente i coefficienti correttori delle sedi in cui l'andamento del costo della vita (espresso dall'evoluzione degli indici impliciti tra giugno e dicembre) ha superato la soglia di sensibilità.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6:

Il valore dell'adeguamento è uguale all'indice internazionale di Bruxelles, eventualmente moltiplicato per la metà dell'indicatore specifico previsionale se quest'ultimo è negativo.

I coefficienti correttori per le altre sedi di servizio sono pari al rapporto fra la parità economica in causa e il corrispondente tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto; se la soglia dell'adeguamento non è raggiunta per Bruxelles, tale rapporto è moltiplicato per il valore dell'adeguamento.

CAPITOLO 3

Data di efficacia del coefficiente correttore (sedi di servizio soggette a un forte aumento del costo della vita)

Articolo 8

1. Per le sedi di servizio soggette a un forte aumento del costo della vita (calcolato in base all'evoluzione degli indici impliciti), la data di efficacia del coefficiente correttore è anteriore al 1° gennaio per l'adeguamento intermedio o al 1° luglio per l'adeguamento annuale. Lo scopo è di riportare la perdita di potere d'acquisto al livello che si registrerebbe in un paese in cui l'andamento del costo della vita corrispondesse a quello della soglia di sensibilità.

2. Le date di efficacia dell'adeguamento annuale sono fissate:

— al 16 maggio per le sedi di servizio il cui indice implicito è superiore al 6,3 %,

— al 1° maggio per le sedi di servizio il cui indice implicito è superiore al 12,6 %.

3. Le date di efficacia dell'adeguamento intermedio sono fissate:
- al 16 novembre per le sedi di servizio il cui indice implicito è superiore al 6,3 %,
 - al 1° novembre per le sedi di servizio il cui indice implicito è superiore al 12,6 %.

CAPITOLO 4

Istituzione e soppressione di coefficienti correttivi (articolo 64 dello statuto)

Articolo 9

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, l'amministrazione di un'istituzione delle Comunità europee o i rappresentanti dei funzionari delle Comunità europee in una sede di servizio determinata possono chiedere l'istituzione di un coefficiente correttore specifico per la sede considerata.

La domanda a tal fine presentata deve essere corredata di elementi oggettivi che rivelino, sull'arco di diversi anni, una distorsione sensibile del potere d'acquisto in una sede di servizio determinata rispetto a quello constatato nella capitale dello Stato membro interessato (ad eccezione dei paesi Bassi, dove L'Aia è presa come riferimento in luogo di Amsterdam). Se Eurostat conferma che si tratta di una distorsione sensibile (superiore al 5 %) e duratura, la Commissione presenta una proposta di fissazione di un coefficiente correttore per la sede considerata.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può altresì decidere di sospendere l'applicazione di un coefficiente correttore specifico per una sede determinata. In tal caso, la proposta deve essere fondata su uno dei seguenti elementi:

- una domanda proveniente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, dall'amministrazione di un'istituzione delle Comunità europee o dai rappresentanti dei funzionari delle Comunità europee in una sede di servizio determinata, da cui risulti che il costo della vita nella suddetta sede presenta uno scarto [inferiore al 2 %] che non è più significativo rispetto a quello registrato nella capitale dello Stato membro interessato; il carattere durevole di questa convergenza deve essere convalidato da Eurostat;
- il fatto che nessun membro del personale delle Comunità europee ⁽⁶⁾ presta più servizio in tale sede.

3. Il Consiglio delibera in merito alla proposta conformemente all'articolo 64, secondo comma, dello statuto.

CAPITOLO 5

Clausola di eccezione

Articolo 10

Qualora si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno della Comunità, valutato alla luce dei dati obiettivi forniti in merito dalla Commissione, quest'ultima, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie, presenta adeguate proposte al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione delle altre istituzioni interessate, secondo la procedura prevista all'articolo 283 del trattato.

CAPITOLO 6

Compiti di Eurostat e rapporti con le autorità competenti degli Stati membri

Articolo 11

Eurostat ha il compito di vigilare sulla qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati nell'elaborazione degli elementi considerati per gli adeguamenti delle retribuzioni. Esso è in particolare incaricato di formulare qualsiasi valutazione od avviare qualsiasi studio necessario a tale sorveglianza.

⁽⁶⁾ Funzionari e agenti temporanei.

Articolo 12

Eurostat convoca ogni anno, nel mese di marzo, un gruppo di lavoro composto di esperti delle autorità competenti degli Stati membri e denominato "gruppo articolo 65 dello statuto".

In tale occasione si procede ad un esame della metodologia statistica nonché della sua applicazione per quanto concerne gli indicatori specifici e gli indicatori di controllo.

Nel corso della riunione di questo gruppo devono essere comunicati gli elementi che consentono di elaborare la previsione sull'andamento del potere d'acquisto in vista dell'adeguamento intermedio delle retribuzioni, nonché i dati relativi all'andamento della durata della prestazione di lavoro nelle amministrazioni centrali.

Articolo 13

Eurostat convoca almeno una volta all'anno, al più tardi in settembre, un gruppo di lavoro composto di esperti delle autorità competenti degli Stati membri e denominato "gruppo articolo 64 dello statuto".

In tale occasione si procede in particolare ad un esame della metodologia statistica della sua applicazione in vista della definizione dell'indice internazionale di Bruxelles e delle parità economiche.

Articolo 14

Ogni Stato membro comunica a Eurostat, su sua richiesta, gli elementi che hanno incidenza diretta o indiretta sulla composizione e l'andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

CAPITOLO 7

Disposizione finale e clausola di revisione*Articolo 15*

1. Le disposizioni del presente allegato sono applicabili a decorrere dal [1° luglio 2003].
2. Alla fine di ciascun periodo consecutivo di cinque anni avrà luogo una valutazione, a cui seguirà, se del caso, una revisione sulla base di una relazione trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio e di una eventuale proposta della Commissione, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie.»

101. È aggiunto il seguente allegato XII:

«ALLEGATO XII

MODALITÀ D'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 83 bis DELLO STATUTO

CAPITOLO 1

Procedura di valutazione dell'equilibrio attuariale*Articolo 1*

1. Al fine di determinare il contributo dei funzionari al regime delle pensioni di cui all'articolo 83 bis, paragrafo 2 dello statuto, ogni cinque anni la Commissione procede alla valutazione attuariale dell'equilibrio del regime delle pensioni ai sensi dell'articolo 83 bis, paragrafo 3 dello statuto.
2. Ai fini dell'esame di cui all'articolo 83 bis, paragrafo 4 dello statuto, la Commissione procede ogni anno ad un'attualizzazione della suddetta valutazione attuariale, prendendo in considerazione l'evoluzione della popolazione come definita all'articolo 5 e l'evoluzione del tasso d'interesse di cui all'articolo 6.

Articolo 2

In caso di adeguamento del contributo, tale adeguamento ha effetto a decorrere dal 1° luglio, in concomitanza con l'adeguamento annuale delle retribuzioni previsto all'articolo 65 dello statuto. Le valutazioni sono effettuate prendendo come riferimento il 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPITOLO 2

Calcolo dell'equilibrio attuariale

Metodo di calcolo

Articolo 3

L'equilibrio attuariale è calcolato secondo un metodo preciso, ricavato dalle norme contabili generalmente riconosciute, il quale concilia in modo coerente le peculiarità del regime pensionistico con le esigenze contabili. Questo metodo è proposto dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto ed è adottato dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 205, paragrafo 2, primo trattino del trattato che istituisce la Comunità europea.

Costi del regime

Articolo 4

Le valutazioni attuariali quinquennali stabiliscono le condizioni dell'equilibrio prendendo in considerazione, come costi del regime, la pensione di anzianità di cui all'articolo 77 dello statuto, l'indennità di invalidità di cui all'articolo 78 dello statuto, le pensioni di reversibilità di cui agli articoli 79 e 80 dello statuto e i coefficienti correttori di cui all'articolo 82 dello statuto.

Parametri di calcolo

Articolo 5

1. I parametri demografici da prendere in considerazione per la valutazione attuariale si basano sull'osservazione della totalità della popolazione dei partecipanti al regime, costituita dal personale in attività di servizio e dai pensionati. Questi dati sono registrati annualmente dalla Commissione sulla base delle informazioni comunicate dalle varie istituzioni e dagli organismi comunitari decentrati il cui personale partecipa al regime.

L'osservazione di detta popolazione fa astrazione dalla struttura della popolazione stessa, dalla legge di variazione dei salari e dalla tavola d'invalidità.

2. La tavola di mortalità si riferisce ad una popolazione avente le caratteristiche più simili a quelle della popolazione dei partecipanti al regime. Essa è attualizzata soltanto in occasione della valutazione attuariale quinquennale prevista all'articolo 1.

Articolo 6

1. I saggi d'interesse da prendere in considerazione per i calcoli attuariali sono basati sui saggi d'interesse reali del debito pubblico degli Stati membri. Per il calcolo dei saggi d'interesse reali medi annui viene utilizzato un indice adatto dei prezzi al consumo.

2. Il saggio effettivo annuo da prendere in considerazione per i calcoli attuariali è la media dei saggi reali medi dei 20 anni precedenti l'adeguamento di cui all'articolo 2.

Articolo 7

1. La tabella riportata all'articolo 9 dell'allegato VIII è riveduta, se necessario, al momento delle valutazioni attuariali quinquennali.
2. Il saggio menzionato agli articoli 4 e 8 dell'allegato VIII per il calcolo degli interessi composti corrisponde al saggio effettivo di cui all'articolo 6 ed è riveduto, se necessario, al momento delle valutazioni attuariali quinquennali.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Consiglio delibera, su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 205, paragrafo 2, primo trattino del trattato che istituisce la Comunità europea.

CAPITOLO 3

Attuazione

Articolo 8

1. Eurostat è l'autorità incaricata dell'attuazione tecnica del presente allegato.
2. Eurostat può affidare ad uno o più attuari indipendenti l'esecuzione delle valutazioni attuariali previste all'articolo 1. In questo caso, Eurostat fornisce all'attuario o agli attuari incaricati i parametri di cui agli articoli 5 e 6.
3. Il 1° settembre di ogni anno, Eurostat presenta un rapporto sulle valutazioni e le attualizzazioni di cui all'articolo 1.
4. Le eventuali questioni metodologiche sorte in sede di attuazione del presente allegato sono trattate da Eurostat in collaborazione con gli esperti delle amministrazioni nazionali competenti e con gli attuari indipendenti. A questo scopo, Eurostat convoca una riunione di questo gruppo almeno una volta l'anno.

Articolo 9

In deroga all'articolo 2, il primo adeguamento del contributo effettuato secondo le disposizioni del presente allegato avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

CAPITOLO 4

Clausola di riesame

Articolo 10

In occasione delle valutazioni attuariali quinquennali e in via eccezionale, per ovviare ad eventuali anomalie, le disposizioni del presente allegato e del metodo di calcolo di cui all'articolo 3 possono formare oggetto di riesame ad opera del Consiglio, sulla base di una relazione eventualmente corredata da una proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto. Il Consiglio delibera su questa proposta alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 205, paragrafo 2, primo trattino del trattato che istituisce la Comunità europea.»

102. È aggiunto il seguente allegato XIII:

«ALLEGATO XIII

MISURE TRANSITORIE APPLICABILI AI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ (*)

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1

Durante il periodo compreso tra il ... (data di entrata in vigore) e il ... (data di entrata in vigore + 2 anni), le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello statuto sono sostituite dal testo seguente:

- “1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A, B, C, D.
2. La categoria A comprende dodici gradi, la categoria B nove gradi, la categoria C sette gradi e la categoria D cinque gradi.”

Articolo 2

1. Il ... (data di entrata in vigore), i gradi dei funzionari collocati in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto sono ridenominati come segue:

| Grado precedente | Nuovo grado (intermedio) |
|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| A 1 | A*16 | | | | | | |
| A 2 | A*15 | | | | | | |
| A 3/LA 3 | A*14 | | | | | | |
| A 4/LA 4 | A*12 | | | | | | |
| A 5/LA 5 | A*11 | | | | | | |
| A 6/LA 6 | A*10 | B 1 | B*10 | | | | |
| A 7/LA 7 | A*8 | B 2 | B*8 | | | | |
| A 8/LA 8 | A*7 | B 3 | B*7 | C 1 | C*6 | | |
| | | B 4 | B*6 | C 2 | C*5 | | |
| | | B 5 | B*5 | C 3 | C*4 | D 1 | D*4 |
| | | | | C 4 | C*3 | D 2 | D*3 |
| | | | | C 5 | C*2 | D 3 | D*2 |

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, lo stipendio base mensile è fissato, per ciascun grado e scatto, conformemente alle seguenti tabelle ⁽⁷⁾ (importi in euro) ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾

⁽⁷⁾ Gli importi indicati nelle tabelle sono basati sugli importi specificati nello statuto nel [luglio 2001] e sono soggetti ad adeguamento automatico per analogia agli adeguamenti di questi ultimi importi decisi dal Consiglio tra il [luglio 2001] e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽⁸⁾ Le cifre stampate in corsivo nelle tabelle corrispondono agli stipendi precedenti, fissati all'articolo 66 dello statuto anteriormente al ... (data di entrata in vigore). Tali cifre sono riportate unicamente a titolo esplicativo e non hanno quindi alcun valore giuridico.

⁽⁹⁾ La terza riga che compare a fronte degli scatti di ciascun grado precedente rappresenta un coefficiente pari al rapporto fra lo stipendio base anteriormente al ... (data di entrata in vigore) e lo stipendio base applicabile dopo il ... (data di entrata in vigore).

| Categoria A | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gradi preced. | Nuovi gradi intermedi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A 1 | A*16 | 13 917,93 | 14 502,78 | 15 112,21 | 15 112,21 | 15 112,21 | 15 112,21 | | |
| | | 11 940,71 | 12 575,01 | 13 209,31 | 13 843,61 | 14 477,91 | 15 112,21 | | |
| | | 0,857937 | 0,867076 | 0,874082 | 0,916055 | 0,958027 | 1,000000 | | |
| A 2 | A*15 | 12 301,13 | 12 818,04 | 13 356,67 | 13 728,27 | 13 917,93 | 14 502,78 | | |
| | | 10 596,40 | 11 201,67 | 11 806,94 | 12 412,21 | 13 017,48 | 13 622,75 | | |
| | | 0,861417 | 0,873899 | 0,883973 | 0,904135 | 0,935303 | 0,939320 | | |
| A 3 | A*14 | 10 872,14 | 11 329,00 | 11 805,06 | 12 133,50 | 12 301,13 | 12 818,04 | 13 356,67 | 13 917,93 |
| | | 8 775,74 | 9 305,18 | 9 834,62 | 10 364,06 | 10 893,50 | 11 422,94 | 11 952,38 | 12 481,82 |
| | | 0,807177 | 0,821359 | 0,833085 | 0,854169 | 0,885569 | 0,891161 | 0,894862 | 0,896816 |
| | A*13 | 9 609,16 | 10 012,95 | 10 433,70 | 10 723,99 | 10 872,14 | | | |
| A 4 | A*12 | 8 492,89 | 8 849,77 | 9 221,65 | 9 478,21 | 9 609,16 | 10 012,95 | 10 433,70 | 10 872,14 |
| | | 7 372,55 | 7 785,79 | 8 199,03 | 8 612,27 | 9 025,51 | 9 438,75 | 9 851,99 | 10 265,23 |
| | | 0,868085 | 0,879773 | 0,889107 | 0,908639 | 0,939261 | 0,942654 | 0,944247 | 0,944178 |
| A 5 | A*11 | 7 506,29 | 7 821,72 | 8 150,40 | 8 377,16 | 8 492,89 | 8 849,77 | 9 221,65 | 9 609,16 |
| | | 6 078,30 | 6 438,40 | 6 798,50 | 7 158,60 | 7 518,70 | 7 878,80 | 8 238,90 | 8 599,00 |
| | | 0,809761 | 0,823144 | 0,834131 | 0,854538 | 0,885293 | 0,890283 | 0,893430 | 0,894875 |
| A 6 | A*10 | 6 634,31 | 6 913,09 | 7 203,59 | 7 404,01 | 7 506,29 | 7 821,72 | 8 150,40 | 8 492,89 |
| | | 5 252,79 | 5 539,39 | 5 825,99 | 6 112,59 | 6 399,19 | 6 685,79 | 6 972,39 | 7 258,99 |
| | | 0,791761 | 0,801290 | 0,808762 | 0,825578 | 0,852510 | 0,854772 | 0,855466 | 0,854714 |
| | A*9 | 5 863,62 | 6 110,02 | 6 366,77 | 6 543,90 | 6 634,31 | | | |
| A 7 | A*8 | 5 182,46 | 5 400,24 | 5 627,16 | 5 783,72 | 5 863,62 | 6 110,02 | | |
| | | 4 521,59 | 4 746,58 | 4 971,57 | 5 196,56 | 5 421,55 | 5 646,54 | | |
| | | 0,872479 | 0,878957 | 0,883495 | 0,898481 | 0,924608 | 0,924144 | | |
| A 8 | A*7 | 4 580,43 | 4 772,91 | 4 973,47 | 5 111,84 | 5 182,46 | | | |
| | | 3 998,94 | 4 160,21 | | | | | | |
| | | 0,873049 | 0,871630 | | | | | | |
| | A*6 | 4 048,34 | 4 218,45 | 4 395,72 | 4 518,01 | 4 580,43 | | | |
| | A*5 | 3 578,05 | 3 728,41 | 3 885,08 | 3 993,17 | 4 048,34 | | | |

| Categoria B | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gradi preced. | Nuovi gradi intermedi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | B*11 | 7 506,29 | 7 821,72 | 8 150,40 | 8 377,16 | 8 492,89 | | | |
| B 1 | B*10 | 6 634,31 | 6 913,09 | 7 203,59 | 7 404,01 | 7 506,29 | 7 821,72 | 8 150,40 | 8 492,89 |
| | | 5 252,79 | 5 539,39 | 5 825,99 | 6 112,59 | 6 399,19 | 6 685,79 | 6 972,39 | 7 258,99 |
| | | 0,791761 | 0,801290 | 0,808762 | 0,825578 | 0,852510 | 0,854772 | 0,855466 | 0,854714 |
| | B*9 | 5 863,62 | 6 110,02 | 6 366,77 | 6 543,90 | 6 634,31 | | | |
| B 2 | B*8 | 5 182,46 | 5 400,24 | 5 627,16 | 5 783,72 | 5 863,62 | 6 110,02 | 6 366,77 | 6 634,31 |
| | | 4 551,14 | 4 764,51 | 4 977,88 | 5 191,25 | 5 404,62 | 5 617,99 | 5 831,36 | 6 044,73 |
| | | 0,878181 | 0,882277 | 0,884617 | 0,897562 | 0,921721 | 0,919472 | 0,915906 | 0,911132 |
| B 3 | B*7 | 4 580,43 | 4 772,91 | 4 973,47 | 5 111,84 | 5 182,46 | 5 400,24 | 5 627,16 | 5 863,62 |
| | | 3 817,46 | 3 994,88 | 4 172,30 | 4 349,72 | 4 527,14 | 4 704,56 | 4 881,98 | 5 059,40 |
| | | 0,833428 | 0,836990 | 0,838911 | 0,850911 | 0,873550 | 0,871176 | 0,867574 | 0,862846 |
| B 4 | B*6 | 4 048,34 | 4 218,45 | 4 395,72 | 4 518,01 | 4 580,43 | 4 772,91 | 4 973,47 | 5 182,46 |
| | | 3 301,76 | 3 455,62 | 3 609,48 | 3 763,34 | 3 917,20 | 4 071,06 | 4 224,92 | 4 378,78 |
| | | 0,815584 | 0,819168 | 0,821135 | 0,832964 | 0,855204 | 0,852951 | 0,849491 | 0,844923 |
| B 5 | B*5 | 3 578,05 | 3 728,41 | 3 885,08 | 3 993,17 | 4 048,34 | | | |
| | | 2 951,34 | 3 075,85 | 3 200,36 | 3 324,87 | | | | |
| | | 0,824846 | 0,824976 | 0,823757 | 0,832639 | | | | |
| | B*4 | 3 162,40 | 3 295,29 | 3 433,76 | 3 529,29 | 3 578,05 | | | |
| | B*3 | 2 795,03 | 2 912,48 | 3 034,87 | 3 119,31 | 3 162,40 | | | |

| Categoria C | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gradi preced. | Nuovi gradi intermedi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| C 1 | C*7 | 4 580,43 | 4 772,91 | 4 973,47 | 5 111,84 | 5 182,46 | | | |
| | C*6 | 4 048,34 | 4 218,45 | 4 395,72 | 4 518,01 | 4 580,43 | 4 772,91 | 4 973,47 | 5 182,46 |
| C 2 | C*5 | 3 367,66 | 3 503,46 | 3 639,26 | 3 775,06 | 3 910,86 | 4 046,66 | 4 182,46 | 4 318,26 |
| | | 0,831862 | 0,830509 | 0,827910 | 0,835558 | 0,853819 | 0,847839 | 0,840954 | 0,833245 |
| C 3 | C*4 | 3 578,05 | 3 728,41 | 3 885,08 | 3 993,17 | 4 048,34 | 4 218,45 | 4 395,72 | 4 580,43 |
| | | 2 929,16 | 3 053,61 | 3 178,06 | 3 302,51 | 3 426,96 | 3 551,41 | 3 675,86 | 3 800,31 |
| C 4 | C*3 | 0,818647 | 0,819011 | 0,818017 | 0,827040 | 0,846510 | 0,841876 | 0,836236 | 0,829684 |
| | | 3 162,40 | 3 295,29 | 3 433,76 | 3 529,29 | 3 578,05 | 3 728,41 | 3 885,08 | 4 048,34 |
| C 5 | C*2 | 2 732,35 | 2 838,97 | 2 945,59 | 3 052,21 | 3 158,83 | 3 265,45 | 3 372,07 | 3 478,69 |
| | | 0,864012 | 0,861524 | 0,857832 | 0,864823 | 0,882836 | 0,875829 | 0,867954 | 0,859288 |
| C 4 | C*3 | 2 795,03 | 2 912,48 | 3 034,87 | 3 119,31 | 3 162,40 | 3 295,29 | 3 433,76 | 3 578,05 |
| | | 2 468,89 | 2 568,90 | 2 668,91 | 2 768,92 | 2 868,93 | 2 968,94 | 3 068,95 | 3 168,96 |
| C 5 | C*2 | 0,883314 | 0,882032 | 0,879415 | 0,887671 | 0,907200 | 0,900965 | 0,893758 | 0,885667 |
| | | 2 470,34 | 2 574,15 | 2 682,32 | 2 756,95 | 2 795,03 | | | |
| C 5 | C*1 | 2 276,47 | 2 369,75 | 2 463,03 | 2 556,31 | | | | |
| | | 0,921521 | 0,920595 | 0,918246 | 0,927224 | | | | |
| | | 2 183,37 | 2 275,12 | 2 370,72 | 2 436,68 | 2 470,34 | | | |

| Categoria D | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gradi preced. | Nuovi gradi intermedi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| D 1 | D*5 | 3 578,05 | 3 728,41 | 3 885,08 | 3 993,17 | 4 048,34 | | | |
| | D*4 | 3 162,40 | 3 295,29 | 3 433,76 | 3 529,29 | 3 578,05 | 3 728,41 | 3 885,08 | 4 048,34 |
| D 2 | D*3 | 2 572,75 | 2 685,24 | 2 797,73 | 2 910,22 | 3 022,71 | 3 135,20 | 3 247,69 | 3 360,18 |
| | | 0,813544 | 0,814872 | 0,814772 | 0,824591 | 0,844793 | 0,840895 | 0,835939 | 0,830014 |
| D 3 | D*2 | 2 795,03 | 2 912,48 | 3 034,87 | 3 119,31 | 3 162,40 | 3 295,29 | 3 433,76 | 3 578,05 |
| | | 2 345,85 | 2 445,76 | 2 545,67 | 2 645,58 | 2 745,49 | 2 845,40 | 2 945,31 | 3 045,22 |
| D 3 | D*1 | 0,839293 | 0,839752 | 0,838807 | 0,848130 | 0,868167 | 0,863475 | 0,857751 | 0,851084 |
| | | 2 470,34 | 2 574,15 | 2 682,32 | 2 756,95 | 2 795,03 | 2 912,48 | 3 034,87 | 3 162,40 |
| D 3 | D*1 | 2 183,37 | 2 276,82 | 2 370,27 | 2 463,72 | 2 557,17 | 2 650,62 | 2 744,07 | 2 837,52 |
| | | 0,883834 | 0,884494 | 0,883664 | 0,893640 | 0,914899 | 0,910090 | 0,904180 | 0,897268 |
| | | 2 183,37 | 2 275,12 | 2 370,72 | 2 436,68 | 2 470,34 | | | |

3. Gli stipendi relativi ai nuovi gradi intermedi sono considerati come gli importi applicabili a norma dell'articolo 7.

Articolo 3

La procedura descritta all'articolo 2, paragrafo 1, non ha alcun effetto sullo scatto in cui si trova il funzionario né sull'anzianità di grado e di scatto acquisita. Gli stipendi sono fissati conformemente all'articolo 7.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni precedenti, durante il periodo indicato nella frase introduttiva dell'articolo 1:

a) i termini "gruppo di funzioni" sono sostituiti dal termine "categoria"

— nello statuto:

— all'articolo 5, paragrafo 5,

— all'articolo 6, paragrafo 1,

- all'articolo 7, paragrafo 2,
- all'articolo 31, paragrafo 1,
- all'articolo 32, terzo comma,
- all'articolo 39, lettera f),
- all'articolo 40, paragrafo 4,
- all'articolo 41, paragrafo 3,
- all'articolo 51, paragrafi 1, 2, 8 e 9,
- all'articolo 78, primo comma,
- all'allegato II dello statuto, articolo 1, quarto comma,
- all'allegato III dello statuto:
 - all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),
 - all'articolo 3, quarto comma,
- all'allegato IX dello statuto:
 - all'articolo 4,
 - all'articolo 7, paragrafo 1, lettere f) e g);
- b) i termini “gruppo di funzioni AD” sono sostituiti dai termini “categoria A”
 - nello statuto:
 - all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b),
 - all'articolo 48, terzo comma,
 - all'articolo 56, secondo comma,
 - all'allegato II dello statuto, articolo 10, paragrafo 1;
- c) i termini “gruppo di funzioni AST” sono sostituiti dai termini “categorie B, C e D”
 - nello statuto:
 - all'articolo 43, secondo comma,
 - all'articolo 45 bis, paragrafo 1,
 - all'articolo 48, terzo comma,
 - all'articolo 56, terzo comma,
 - all'allegato VI dello statuto, articoli 1 e 3;

- d) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) dello statuto, i termini "gruppo di funzioni AST" sono sostituiti dai termini "categorie B e C";
- e) all'articolo 43, secondo comma, dello statuto, i termini "funzioni di amministratore" sono sostituiti dai termini "funzioni nella categoria immediatamente superiore";
- f) all'articolo 45 bis, paragrafo 1, dello statuto, i termini "gruppo di funzioni AD" sono sostituiti dai termini "una funzione nella categoria immediatamente superiore";
- ff) all'articolo 46 dello statuto, i termini "da AD 9 a AD 14" sono sostituiti dai termini "da A*10 ad A*14";
- g) all'articolo 29, paragrafo 2 dello statuto, i termini "gradi AD 16 o 15" sono sostituiti dai termini "gradi A*16 o 15" e i termini "gradi AD 15 o 14" sono sostituiti dai termini "gradi A*15 o 14";
- h) all'allegato II dello statuto, articolo 12, il termine "AD 14" è sostituito da "A*14";
- i) all'allegato IX dello statuto, articolo 4:
 - al paragrafo 2, "AD 13" è sostituito da "A*13",
 - al paragrafo 3, "AD 14" è sostituito da "A*14 o di grado superiore" e "AD 16 o AD 15" è sostituito da "A*16 o A*15";
 - al paragrafo 4, "AD 16" è sostituito da "A*16" e "AD 15" è sostituito da "A*15";
- k) all'articolo 43, secondo comma, dello statuto, i termini "a partire dal grado 4" sono soppressi;
- l) all'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto, il riferimento all'"allegato I, sezione A" è sostituito da "allegato XIII.1";
- m) Ogniqualvolta nello statuto è fatto riferimento allo stipendio base mensile di un funzionario di grado AST 1, esso è sostituito da un riferimento allo stipendio base mensile di un funzionario di grado D*1.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 45, paragrafo 1 dello statuto, i funzionari che avevano i requisiti per essere promossi in data . . . (data di entrata in vigore) conservano l'idoneità alla promozione anche se non hanno ancora maturato un'anzianità di grado minima di due anni.
2. I funzionari che risultavano iscritti in un elenco di candidati idonei a passare ad un'altra categoria anteriormente al . . . (data di entrata in vigore) sono inquadrati, se il passaggio alla nuova categoria ha luogo dopo questa data, nello stesso grado e scatto in cui si trovavano nella categoria precedente o, se ciò non è possibile, nel primo scatto del grado di base della nuova categoria.
3. Un funzionario di grado A 3 in data . . . (giorno precedente alla data di entrata in vigore) se viene nominato direttore dopo tale data, è promosso al grado superiore successivo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4. L'ultima frase dell'articolo 46 dello statuto non è applicabile.

Articolo 6

Fatti salvi gli articoli 9 e 10, per la prima promozione dei funzionari assunti anteriormente al ... (data di entrata in vigore), le percentuali previste all'articolo 6, paragrafo 2 e all'allegato I, sezione B dello statuto sono adeguate in modo da renderle conformi alle modalità vigenti presso ciascuna istituzione prima di tale data.

Articolo 7

Lo stipendio base mensile dei funzionari assunti anteriormente al ... (data di entrata in vigore) è fissato secondo le seguenti regole:

1. La ridenominazione dei gradi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non comporta alcun cambiamento dello stipendio base mensile corrisposto ai funzionari.
2. Al momento dell'entrata in vigore, per ciascun funzionario viene calcolato un fattore di moltiplicazione pari al rapporto tra lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario anteriormente al ... (data di entrata in vigore) e l'importo applicabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2.

Lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario al momento dell'entrata in vigore è pari al prodotto dell'importo applicabile per il fattore di moltiplicazione.

Una volta calcolato, il fattore di moltiplicazione è applicato per determinare lo stipendio base mensile del funzionario in occasione di ogni scatto periodico o adeguamento delle retribuzioni.

3. Fatte salve le disposizioni precedenti, a decorrere dal ... (data di entrata in vigore), lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario è almeno pari all'importo dello stipendio base mensile che egli avrebbe percepito in virtù del sistema in vigore prima di tale data grazie agli scatti automatici nel grado precedentemente occupato. Per ciascun grado e scatto, il precedente stipendio base mensile da prendere in considerazione è pari all'importo applicabile dopo il ... (data di entrata in vigore) moltiplicato per il coefficiente di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
4. I funzionari di grado compreso tra A*11 e A*14 che occupano un posto di capo unità in data ... (giorno precedente la data di entrata in vigore) ottengono uno scatto in più nello stesso grado. Questo scatto determina un aumento dello stipendio base mensile pari alla differenza, in percentuale, tra il primo e il secondo scatto dei gradi indicati nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 1, e nella tabella dell'articolo 8, paragrafo 1. Se l'aumento risultante dallo scatto è inferiore o se, alla data suddetta, il funzionario si trova già nell'ultimo scatto del suo grado, egli riceve un conguaglio che gli garantisca l'aumento in questione fino al momento in cui diventa effettiva la successiva promozione.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, per ogni funzionario, la prima promozione ottenuta dopo il ... (data di entrata in vigore) comporta, in funzione della categoria occupata anteriormente al ... (data di entrata in vigore + 2 anni) e dello scatto in cui si trovava nel momento in cui la promozione diventa effettiva, un aumento dello stipendio base mensile da determinarsi secondo la tabella seguente:

| Gradi | Scatti | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 13,1 % | 11,0 % | 6,8 % | 5,7 % | 5,5 % | 5,2 % | 5,2 % | 4,9 % |
| B | 11,9 % | 10,5 % | 6,4 % | 4,9 % | 4,8 % | 4,7 % | 4,5 % | 4,3 % |
| C | 8,5 % | 6,3 % | 4,6 % | 4,0 % | 3,9 % | 3,7 % | 3,6 % | 3,5 % |
| D | 6,1 % | 4,6 % | 4,3 % | 4,1 % | 4,0 % | 3,9 % | 3,7 % | 3,6 % |

Per determinare la percentuale applicabile, ciascun grado è diviso in una serie di scatti virtuali corrispondente a due mesi di servizio e in percentuali nominali ridotte di un dodicesimo della differenza tra la percentuale dello scatto considerato e quella dello scatto immediatamente superiore, per ciascuno degli scatti virtuali.

Se il funzionario non si trova nell'ultimo scatto del suo grado, per il calcolo dello stipendio prima della promozione si tiene conto del valore dello scatto virtuale. Agli effetti della presente disposizione, ciascun grado è diviso anche in stipendi nominali che aumentano, dal primo all'ultimo scatto reale, in ragione di un dodicesimo dell'aumento biennale di scatto nel grado in questione.

6. In occasione della prima promozione viene determinato un nuovo fattore di moltiplicazione, pari al rapporto tra il nuovo stipendio base mensile risultante dall'applicazione del paragrafo 5 e l'importo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Fatto salvo il paragrafo 7, questo fattore di moltiplicazione, una volta determinato, è applicato in occasione di ogni scatto periodico o adeguamento delle retribuzioni.
7. Se, dopo una promozione, il fattore di moltiplicazione è inferiore ad uno, il funzionario, in deroga all'articolo 44 dello statuto, rimane nello scatto al quale è stato promosso nel nuovo grado fintantoché il fattore di moltiplicazione resta inferiore a uno o l'interessato non ottiene una nuova promozione. Viene calcolato un nuovo fattore di moltiplicazione per tenere conto del valore dell'aumento di scatto al quale il funzionario avrebbe avuto diritto in forza del presente articolo. Quando il fattore di moltiplicazione diventa uguale a uno, il funzionario comincia ad avanzare per scatti, conformemente all'articolo 44 dello statuto. Inoltre, se il fattore di moltiplicazione supera l'unità, l'eventuale eccedente è convertito in anzianità di scatto.
8. Il fattore di moltiplicazione è applicato in occasione delle successive promozioni.

Articolo 8

1. I gradi introdotti in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, sono ridenominati come segue a decorrere dal ... (data di entrata in vigore + 2 anni):

| Grado precedente (intermedio) | Nuovo grado | Grado precedente (intermedio) | Nuovo grado |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| A*16 | AD 16 | | |
| A*15 | AD 15 | | |
| A*14 | AD 14 | | |
| A*13 | AD 13 | | |
| A*12 | AD 12 | | |
| A*11 | AD 11 | B*11 | AST 11 |
| A*10 | AD 10 | B*10 | AST 10 |
| A*9 | AD 9 | B*9 | AST 9 |
| A*8 | AD 8 | B*8 | AST 8 |
| A*7 | AD 7 | B*7/C*7 | AST 7 |
| A*6 | AD 6 | B*6/C*6 | AST 6 |
| A*5 | AD 5 | B*5/C*5/D*5 | AST 5 |
| | | B*4/C*4/D*4 | AST 4 |
| | | C*3/D*3 | AST 3 |
| | | C*2/D*2 | AST 2 |
| | | C*1/D*1 | AST 1 |

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, lo stipendio base mensile è fissato, per ciascun grado e scatto, conformemente alla tabella riportata all'articolo 66 dello statuto. Per i funzionari assunti anteriormente al ... (data di entrata in vigore), la seguente tabella ⁽¹⁰⁾ si applica fino al giorno in cui diventa effettiva la loro prima promozione:

| Gradi | Scatti | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 13 917,93 | 14 502,78 | 15 112,21 | 15 112,21 | 15 112,21 | 15 112,21 | | |
| 15 | 12 301,13 | 12 818,04 | 13 356,67 | 13 728,27 | 13 917,93 | 14 502,78 | | |
| 14 | 10 872,14 | 11 329,00 | 11 805,06 | 12 133,50 | 12 301,13 | 12 818,04 | 13 356,67 | 13 917,93 |
| 13 | 9 609,16 | 10 012,95 | 10 433,70 | 10 723,99 | 10 872,14 | | | |
| 12 | 8 492,89 | 8 849,77 | 9 221,65 | 9 478,21 | 9 609,16 | 10 012,95 | 10 433,70 | 10 872,14 |
| 11 | 7 506,29 | 7 821,72 | 8 150,40 | 8 377,16 | 8 492,89 | 8 849,77 | 9 221,65 | 9 609,16 |
| 10 | 6 634,31 | 6 913,09 | 7 203,59 | 7 404,01 | 7 506,29 | 7 821,72 | 8 150,40 | 8 492,89 |
| 9 | 5 863,62 | 6 110,02 | 6 366,77 | 6 543,90 | 6 634,31 | | | |
| 8 | 5 182,46 | 5 400,24 | 5 627,16 | 5 783,72 | 5 863,62 | 6 110,02 | 6 366,77 | 6 634,31 |
| 7 | 4 580,43 | 4 772,91 | 4 973,47 | 5 111,84 | 5 182,46 | 5 400,24 | 5 627,16 | 5 863,62 |
| 6 | 4 048,34 | 4 218,45 | 4 395,72 | 4 518,01 | 4 580,43 | 4 772,91 | 4 973,47 | 5 182,46 |
| 5 | 3 578,05 | 3 728,41 | 3 885,08 | 3 993,17 | 4 048,34 | 4 218,45 | 4 395,72 | 4 580,43 |
| 4 | 3 162,40 | 3 295,29 | 3 433,76 | 3 529,29 | 3 578,05 | 3 728,41 | 3 885,08 | 4 048,34 |
| 3 | 2 795,03 | 2 912,48 | 3 034,87 | 3 119,31 | 3 162,40 | 3 295,29 | 3 433,76 | 3 578,05 |
| 2 | 2 470,34 | 2 574,15 | 2 682,32 | 2 756,95 | 2 795,03 | 2 912,48 | 3 034,87 | 3 162,40 |
| 1 | 2 183,37 | 2 275,12 | 2 370,72 | 2 436,68 | 2 470,34 | | | |

Articolo 9

A decorrere dal ... (data di entrata in vigore) fino al ... (data di entrata in vigore + 7 anni), in deroga alle disposizioni dell'allegato I, sezione B dello statuto, per i funzionari di grado AD 12 e 13 e di grado AST 10, le percentuali di cui all'articolo 6, paragrafo 2 dello statuto sono le seguenti:

| Gradi | Dall'entrata in vigore fino a | | | | | | |
|--------|-------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|
| | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 | + 5 | + 6 | + 7 |
| AD 13 | — | — | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| AD 12 | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % |
| AST 10 | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % |

Articolo 10

1. I funzionari in servizio nelle categorie C o D anteriormente al ... (data di entrata in vigore) sono assegnati, a decorrere dal ... (data di entrata in vigore + 2 anni) ad una carriera che consentirà loro di essere promossi:

⁽¹⁰⁾ Vedasi nota 7.

a) nell'ex categoria C, fino al grado AST 7;

b) nell'ex categoria D, fino al grado AST 5.

2. Per i suddetti funzionari, in deroga alle disposizioni dell'allegato I, sezione B dello statuto, a decorrere dal ... (data di entrata in vigore), le percentuali di cui all'articolo 6, paragrafo 2 dello statuto sono le seguenti:

| Carriera C | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------|
| Gradi | Dall'entrata in vigore fino a | | | | | | Dopo entrata in vigore + 6 |
| | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 | + 5 | + 6 | |
| C*/AST 7 | — | — | — | — | — | — | — |
| C*/AST 6 | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| C*/AST 5 | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |
| C*/AST 4 | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |
| C*/AST 3 | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| C*/AST 2 | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| C*/AST 1 | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |

| Carriera D | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------|
| Gradi | Dall'entrata in vigore fino a | | | | | | Dopo entrata in vigore + 6 |
| | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 | + 5 | + 6 | |
| D*/AST 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| D*/AST 4 | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| D*/AST 3 | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |
| D*/AST 2 | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |
| D*/AST 1 | — | — | — | — | — | — | — |

3. I funzionari cui si applica il paragrafo 1 possono passare a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni, dopo aver superato un concorso generale o previa procedura di attestazione. Le istituzioni adottano le modalità di applicazione di detta procedura anteriormente al ... (data di entrata in vigore). Se del caso, le istituzioni adottano disposizioni specifiche per tener conto dei passaggi che alterano i tassi di promozione applicabili.

4. Il presente articolo non si applica ai funzionari che hanno cambiato categoria dopo il ... (data di entrata in vigore).

Sezione 2: Disposizioni specifiche relative ai funzionari assunti dopo il ... (data di entrata in vigore)

Articolo 11

1. Durante il periodo compreso tra il ... (data di entrata in vigore) e il ... (data di entrata in vigore + 2 anni), il disposto dell'articolo 31, paragrafo 2 dello statuto è sostituito dal testo seguente:

“2. Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 2 dello statuto, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi C*1 e C*2, B*3 e B*4 e da A*5 ad A*8.”

2. Il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2 dello statuto non si applica ai funzionari assunti su elenchi di candidati idonei compilati a seguito di concorsi pubblicati anteriormente al ... (data di entrata in vigore).

3. L'inquadramento dei funzionari assunti tra il ... (data di entrata in vigore) e il ... (data di entrata in vigore + 2 anni) è determinato in base alle tabelle riportate all'articolo 2, paragrafo 2. Tuttavia, questa disposizione non influisce sulla corrispondenza tra i gradi indicati nei bandi di concorso e i nuovi gradi previsti all'articolo 2, paragrafo 1. Detta corrispondenza tra il grado indicato nel bando di concorso e il grado in cui il funzionario è assunto è stabilita di comune accordo dalle istituzioni previo parere del comitato dello statuto anteriormente al ... (data di entrata in vigore).

Articolo 12

I funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al ... (data di entrata in vigore + 2 anni) e assunti dopo tale data sono inquadrate:

- se l'elenco è stato compilato per la categoria A, LA o A*, nel gruppo di funzioni AD;
- se l'elenco è stato compilato per la categoria B o B* o per la categoria C o C*, nel gruppo di funzioni AST.

La corrispondenza tra il grado indicato nel bando di concorso e il grado in cui il funzionario è assunto è stabilita di comune accordo dalle istituzioni previo parere del comitato dello statuto anteriormente al ... (data di entrata in vigore).

Sezione 3

Articolo 13

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo dell'assegno è sostituito dagli importi seguenti ⁽¹⁰⁾:

1° gennaio 2004-31 dicembre 2004: 245,03 euro

1° gennaio 2005-31 dicembre 2005: 257,32 euro

1° gennaio 2006-31 dicembre 2006: 269,62 euro

1° gennaio 2007-31 dicembre 2007: 281,92 euro

1° gennaio 2008-31 dicembre 2008: 294,21 euro

Gli importi suindicati sono adeguati ogni anno nella stessa percentuale degli adeguamenti annuali di cui all'allegato XI dello statuto.

Articolo 14

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato VII dello statuto, l'importo dell'indennità prescolastica è sostituito dagli importi seguenti ⁽¹⁰⁾:

1° settembre 2004-31 agosto 2005: 14,97 euro

1° settembre 2005-31 agosto 2006: 29,95 euro

1° settembre 2006-31 agosto 2007: 44,92 euro

1° settembre 2007-31 agosto 2008: 59,90 euro

Gli importi suindicati sono adeguati ogni anno nella stessa percentuale degli adeguamenti annuali di cui all'allegato XI dello statuto.

Articolo 15

In deroga all'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto, i funzionari che ricevono un'indennità scolastica forfettaria continuano a riceverla finché sussistano le condizioni che legittimano il diritto all'indennità stessa e fino al termine massimo del [31.8.2008]. Tuttavia, l'importo dell'indennità forfettaria è ridotto all'80 % del valore assegnatole al 31.12.2003 con decorrenza dal [1.9.2004], al 60 % di detto valore con decorrenza dal [1.9.2005], al 40 % di detto valore con decorrenza dal [1.9.2006] e al 20 % di detto valore con decorrenza dal [1.9.2007].

Articolo 16

In deroga all'articolo 17, paragrafo 2 dell'allegato VII dello statuto, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008, è possibile trasferire un importo supplementare alle seguenti condizioni:

- il trasferimento deve essere stato autorizzato anteriormente al 1° gennaio 2004 e devono sussistere le condizioni che ne hanno giustificato l'autorizzazione;
- l'importo supplementare non può avere l'effetto di aumentare il totale dei trasferimenti oltre i seguenti limiti, espressi in percentuale dell'importo complessivamente trasferito anteriormente al 1° gennaio 2004:

1° gennaio 2004-31 dicembre 2004: 100 %

1° gennaio 2005-31 dicembre 2005: 80 %

1° gennaio 2006- 31 dicembre 2006: 60 %

1° gennaio 2007-31 dicembre 2007: 40 %

1° gennaio 2008-31 dicembre 2008: 20 %

Articolo 17

I funzionari che, nel mese precedente il [1° gennaio 2004], avevano diritto all'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto la conservano "ad personam" fino al grado 6. L'ammontare dell'indennità è adeguato ogni anno nella stessa percentuale utilizzata per l'adeguamento annuale delle retribuzioni di cui all'allegato XI dello statuto. Se, per effetto della soppressione dell'indennità forfettaria, la retribuzione netta di un funzionario promosso al grado 7 risulta inferiore alla retribuzione netta che egli percepiva, a parità delle altre condizioni, nel mese precedente la promozione, il funzionario in questione ha diritto ad un'indennità compensativa pari alla differenza, fino al passaggio allo scatto superiore.

Articolo 18

Se, durante il periodo transitorio [compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008], la retribuzione netta mensile di un funzionario prima che sia applicato qualsiasi coefficiente correttore è inferiore alla retribuzione netta che egli avrebbe percepito, nella stessa situazione personale, al 30.6.2003, il funzionario in questione ha diritto ad un'indennità compensativa pari alla differenza. Questa disposizione non si applica se la riduzione della retribuzione netta è il risultato dell'adeguamento annuale delle retribuzioni ai sensi dell'allegato XI dello statuto.

Articolo 19

Ai fini dell'adeguamento annuale del [2003], all'articolo 3, paragrafo 1 dell'allegato XI dello statuto, la data del "1° luglio" è sostituita da "[1° gennaio 2004]".

Sezione 4*Articolo 20*

A decorrere dal [1.1.2004] fino al [31.12.2007], l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto è sostituito dal testo seguente:

“Ai fini dell'adeguamento delle pensioni, si applica la media dei coefficienti correttori applicabili ai funzionari e il coefficiente correttore applicabile alle pensioni, previsto all'articolo 3, paragrafo 5 dell'allegato XI dello statuto, utilizzato per lo Stato membro in cui il titolare della pensione dimostri di aver stabilito la propria residenza principale. Questa media è ponderata secondo la tabella seguente:

| A decorrere dal | [1.1.2004] | [1.1.2005] | [1.1.2006] | [1.1.2007] | [1.1.2008] |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| % | 80 % funzionari 20 % pensioni | 60 % funzionari 40 % pensioni | 40 % funzionari 60 % pensioni | 20 % funzionari 80 % pensioni | 100 % pensioni |

Se almeno uno dei coefficienti è modificato, lo è anche la media, con decorrenza dalla stessa data.”

Articolo 21

1. Nel caso di una pensione fissata anteriormente al [1.1.2004], il diritto a pensione del titolare rimane fissato dopo questa data secondo i criteri inizialmente applicati al momento della fissazione del diritto. Tuttavia, le disposizioni concernenti gli assegni familiari e i coefficienti correttori in vigore dopo il [1.1.2004] si applicano immediatamente.

In deroga al primo comma, i titolari di una pensione d'invalidità o di reversibilità possono chiedere di beneficiare delle disposizioni applicabili a decorrere dal [1.1.2004].

2. Al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è garantito l'importo nominale della pensione netta percepita anteriormente al [1.1.2004]. Tuttavia, questo importo garantito viene adeguato in caso di cambiamento della situazione familiare o del paese di residenza del titolare. Ai funzionari collocati a riposo tra il [1.1.2004] e il [31.12.2007] è garantito l'importo nominale della pensione netta percepita al momento del collocamento a riposo, prendendo come riferimento le disposizioni statutarie in vigore il giorno del collocamento a riposo.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, se la pensione calcolata in base alle disposizioni vigenti è inferiore alla pensione nominale definita in appresso, viene corrisposto un conguaglio pari alla differenza.

Per i titolari di una pensione fissata anteriormente al [1.1.2004], la pensione nominale è calcolata mensilmente tenendo conto della situazione familiare e del paese di residenza al momento del calcolo, nonché delle disposizioni statutarie in vigore il giorno precedente il [1.1.2004].

Per i funzionari collocati a riposo tra il [1.1.2004] e il [31.12.2007], la pensione nominale è calcolata mensilmente tenendo conto della situazione familiare e del paese di residenza al momento del calcolo, nonché delle disposizioni statutarie in vigore il giorno del collocamento a riposo.

In caso di decesso dopo il [1.1.2004] del titolare di una pensione fissata prima di tale data, la pensione di reversibilità è calcolata tenendo conto dell'importo nominale garantito di cui beneficiava il pensionato deceduto.

3. Per i titolari di una pensione d'invalidità che non abbiano chiesto di beneficiare delle disposizioni applicabili a decorrere dal [1.1.2004] e che non siano stati dichiarati idonei a riprendere il servizio, la pensione d'invalidità è convertita in pensione di anzianità quando il titolare raggiunge l'età di 65 anni.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai titolari di una delle indennità percepite a norma degli articoli 41, 47 bis o 50 dello statuto. Tuttavia, le loro pensioni di anzianità sono fissate secondo le disposizioni in vigore il giorno in cui cominciano ad essere versate.

Articolo 22

1. Per le pensioni fissate anteriormente al [1.1.2004], il grado utilizzato per il calcolo della pensione è determinato in base alla corrispondenza, stabilita nelle tabelle dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1.

Lo stipendio base preso in considerazione per il calcolo della pensione corrisponde allo stipendio che figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto per il nuovo grado determinato come sopra, nello stesso scatto, maggiorato di una percentuale pari al rapporto tra lo stipendio base della tabella precedentemente in vigore e quello che figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto per lo stesso scatto.

Per gli scatti della tabella precedente che non hanno corrispondenza nella tabella dell'articolo 66, si prende come riferimento per il calcolo della percentuale di cui al secondo comma l'ultimo scatto dello stesso grado.

Per gli scatti dell'ex grado D 4, si prende come riferimento per il calcolo della percentuale di cui al secondo comma il primo scatto del primo grado.

2. In via transitoria, lo stipendio base agli effetti degli articoli 77 e 78 dello statuto e dell'allegato VIII è determinato applicando il fattore di moltiplicazione di cui all'articolo 7 allo stipendio corrispondente all'inquadramento preso in considerazione ai fini della fissazione del diritto alla pensione di anzianità o all'indennità d'invalidità secondo la tabella dell'articolo 66 dello statuto.

Per gli scatti della tabella precedente che non hanno corrispondenza nella tabella dell'articolo 66, si prende come riferimento per il calcolo del fattore di moltiplicazione l'ultimo scatto dello stesso grado.

Per le pensioni di anzianità e le indennità d'invalidità fissate tra il [1.1.2004] e il [31.12.2005], si applica l'articolo 8, paragrafo 1.

3. Per i titolari di una pensione di reversibilità, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in riferimento al funzionario o all'ex funzionario deceduto.

4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano, per analogia, ai titolari di una delle indennità percepite a norma degli articoli 41, 47 bis o 50 dello statuto.

Articolo 23

1. Le domande di trasferimento dei diritti a pensione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII, presentate anteriormente al [1.1.2004], sono trattate secondo le disposizioni in vigore al momento della presentazione.

2. Se il termine previsto all'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII non è ancora scaduto in data [1.1.2004], i funzionari interessati che non hanno presentato tale domanda entro il termine precedentemente previsto, o la cui domanda è stata respinta perché presentata dopo la scadenza del termine, possono ancora presentare o ripresentare una domanda di trasferimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII.

In tal caso, l'istituzione presso la quale il funzionario presta servizio determina il numero di annualità da prendere in considerazione in virtù del proprio regime e in conformità delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII che saranno state adottate.

Articolo 24

1. Gli ex agenti temporanei che, in data [1.1.2004], si trovano senza impiego e beneficiano delle disposizioni dell'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti, in vigore anteriormente al [1.1.2004], continuano a beneficiarne sino alla fine del periodo di disoccupazione.
2. Gli agenti temporanei il cui contratto è in corso al [1.1.2004] possono beneficiare, su richiesta, delle disposizioni dell'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti in vigore anteriormente al [1.1.2004]. La domanda deve essere presentata entro i 30 giorni di calendario successivi alla data di scadenza del contratto di agente temporaneo.

Articolo 25

1. Ai fini del calcolo dell'equivalente attuariale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII dello statuto, il funzionario o l'agente temporaneo beneficia, per la parte dei suoi diritti relativa a periodi di servizio precedenti al [1.1.2004], delle disposizioni seguenti.

L'equivalente attuariale della pensione di anzianità non può essere inferiore alla somma:

- a) del totale degli importi trattenuti sullo stipendio base a titolo di contributo per la costituzione della pensione, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %;
 - b) di un'indennità una tantum proporzionale al periodo di servizio effettivamente prestato, calcolata sulla base di un mese e mezzo dell'ultimo stipendio base soggetto a ritenuta per ogni anno di servizio;
 - c) dell'importo complessivamente versato alle Comunità conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello statuto, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.
2. Tuttavia, se il funzionario o l'agente temporaneo cessa definitivamente dal servizio in seguito alla revoca o alla risoluzione del contratto, l'indennità una tantum da versare o, eventualmente, l'equivalente attuariale da trasferire sono fissati secondo la decisione presa sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) dell'allegato IX dello statuto.

ALLEGATO XIII.1

IMPIEGHI TIPO DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO

Impieghi tipo di ciascuna categoria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente allegato.

CATEGORIA A

| | |
|-----|--|
| A*5 | Amministratore/Amministratore ricerca/Amministratore linguista |
| A*6 | Amministratore/Amministratore ricerca/Amministratore linguista |
| A*7 | Amministratore/Amministratore ricerca/Amministratore linguista |
| A*8 | Amministratore/Amministratore ricerca/Amministratore linguista |
| A*9 | Amministratore/Amministratore ricerca/Amministratore linguista |

- A*10 Amministratore/Amministratore ricerca/Amministratore linguista/Capo unità
- A*11 Amministratore/Amministratore ricerca/Amministratore linguista/Capo unità
- A*12 Amministratore/Amministratore ricerca/Amministratore linguista/Capo unità
- A*13 Amministratore/Amministratore ricerca/Amministratore linguista/Capo unità
- A*14 Amministratore/Amministratore ricerca/Amministratore linguista/Capo unità/Direttore
- A*15 Direttore/Direttore generale
- A*16 Direttore generale

CATEGORIA B

- B*3 Assistente/Assistente ricerca
- B*4 Assistente/Assistente ricerca
- B*5 Assistente/Assistente ricerca
- B*6 Assistente/Assistente ricerca
- B*7 Assistente/Assistente ricerca
- B*8 Assistente/Assistente ricerca
- B*9 Assistente/Assistente ricerca
- B*10 Assistente/Assistente ricerca
- B*11 Assistente/Assistente ricerca

CATEGORIA C

- C*1 Segretario/comMESSO
- C*2 Segretario/comMESSO
- C*3 Segretario/comMESSO
- C*4 Segretario/comMESSO
- C*5 Segretario/comMESSO
- C*6 Segretario/comMESSO
- C*7 Segretario/comMESSO

CATEGORIA D

- D*1 Agente
 - D*2 Agente
 - D*3 Agente
 - D*4 Agente»
-

ALLEGATO II

MODIFICA DEL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è modificato come segue:
 - a) Dopo i termini «— di agente ausiliario» è aggiunto il seguente trattino: «—di agente contrattuale».
 - b) È aggiunto il comma seguente:

«Nel presente regime, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.»
2. All'articolo 2, lettera c), il termine «presso» è inserito al posto del termine «di» davanti ai termini «un gruppo politico» e i termini «o del Comitato delle regioni o di un gruppo del Comitato economico e sociale» sono inseriti dopo «Parlamento europeo».
3. L'articolo 3 è modificato come segue:
 - a) Il testo attuale diventa paragrafo 1.
 - b) Al paragrafo 1, lettera b), primo trattino, i termini «delle categorie B, C, D o del quadro linguistico» sono sostituiti dai termini «del gruppo di funzioni degli assistenti (AST)».
 - c) Al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, i termini «di categoria A di grado diverso da A 1 e A 2» sono sostituiti dai termini «del gruppo di funzioni degli amministratori (AD) che non sia un funzionario d'inquadramento superiore (direttore generale o equivalente dei gradi AD 16 o AD 15 e direttore o equivalente dei gradi AD 15 o AD 14)».
 - d) È aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. Il ricorso a questo tipo di personale è escluso dal campo di applicazione dell'articolo 3 bis.»
4. È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1. È considerato agente contrattuale, ai sensi del presente regime, l'agente non assegnato ad un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata e assunto per svolgere, ad orario parziale o ad orario completo, mansioni:
 - manuali o di servizio ausiliario presso una delle istituzioni delle Comunità;
 - presso le agenzie di cui all'articolo 1 ter dello statuto o presso altri organismi situati nell'Unione europea e istituiti mediante un apposito atto giuridico emesso da una o più istituzioni che autorizzi il ricorso a questo tipo di personale;
 - presso le rappresentanze e le delegazioni delle istituzioni comunitarie;
 - presso altri organismi situati fuori dell'Unione europea.

Ogni istituzione adotta le modalità che disciplinano il ricorso a questo tipo di personale.

2. Gli agenti contrattuali sono retribuiti con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nella sezione del bilancio relativa all'istituzione.»

5. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

È considerato agente locale, ai sensi del presente regime, l'agente assunto in sedi di servizio situate fuori dell'Unione europea, conformemente agli usi locali, per svolgere compiti manuali o di servizio in un impiego non previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine in detta sezione del bilancio. È inoltre considerato agente locale l'agente assunto presso sedi di servizio situate fuori dell'Unione europea per espletare mansioni diverse da quelle suindicate, che non sarebbe giustificato, nell'interesse del servizio, affidare ad un funzionario o ad un agente avente un'altra qualifica ai sensi dell'articolo 1.»

6. All'articolo 6, secondo comma, i termini «dell'articolo 1, secondo comma» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 1 ter» e i termini «dell'articolo 2, secondo comma» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 2, paragrafo 2».

- 6 bis. All'articolo 7 bis, «24 bis» è sostituito da «24 ter».

7. L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

Il contratto di un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera a), può essere concluso per una durata determinata o indeterminata. Il contratto di durata determinata di detto agente può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. Qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata.

Il contratto di un agente di cui all'articolo 2, lettera b) o lettera d), non può avere durata superiore a due anni e può essere rinnovato una sola volta per un anno al massimo. Al termine di questo periodo viene posto obbligatoriamente fine alle funzioni dell'agente nella sua qualità di agente temporaneo. Alla scadenza del contratto, l'agente può occupare un impiego permanente nell'istituzione soltanto qualora venga nominato funzionario alle condizioni fissate dallo statuto.

Il contratto di un agente di cui all'articolo 2, lettera c), può avere soltanto durata indeterminata.»

8. L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 1 quinquies e sexties, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e dell'articolo 7 dello statuto, che riguardano rispettivamente la parità di trattamento, la politica sociale, la classificazione degli impieghi in gradi, le condizioni di accesso ai gruppi di funzioni e l'assegnazione dei funzionari.

Il contratto dell'agente temporaneo deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all'interessato.

L'assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d'assunzione.

Il titolo VIII dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti.»

9. L'articolo 14 è modificato come segue.

a) Il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sull'idoneità dell'agente temporaneo ad espletare le mansioni corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato. Tuttavia, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma può, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando l'agente temporaneo ad un altro servizio.»

b) Al quarto comma, la frase, «La durata del servizio non può comunque oltrepassare il periodo normale di prova» è soppressa.

9 bis. All'articolo 15, paragrafo 2, i termini «agli agenti di cui all'articolo 2, lettere a), c) e d)» sono soppressi.

10. All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le disposizioni degli articoli 42 bis e 42 ter nonché degli articoli da 55 a 61 dello statuto, concernenti la durata e l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, il lavoro per servizio continuo, le permanenze sul luogo di lavoro o a domicilio, i congedi ed i giorni festivi, si applicano per analogia. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono avere durata superiore a quella del contratto.»

10 bis. All'articolo 17, primo comma, secondo trattino, «sei» è sostituito da «dodici».

11. L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 20

1. Le disposizioni degli articoli 63, 64, 65 e 65 bis dello statuto relative alla moneta nella quale viene espressa la retribuzione nonché alle condizioni di adeguamento e di adattamento di tale retribuzione si applicano per analogia.

2. Le disposizioni degli articoli 66, 67, 69, e 70 dello statuto concernenti gli stipendi base, gli assegni familiari, l'indennità di dislocazione e l'indennità di decesso si applicano per analogia.

3. L'agente temporaneo che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado.»

12. All'articolo 21, i termini «3, 4 e 4 bis» sono sostituiti da «3 e 4», la virgola dopo «familiari» è sostituita da «e» ed i termini «dell'indennità forfettaria temporanea» sono soppressi.

13. Il testo dell'articolo 24, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Tuttavia, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 non possono essere inferiori:

— a [917,21] ⁽¹⁾ euro per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

⁽¹⁾ Gli importi relativi alle retribuzioni che figurano negli allegati I e II si basano sugli importi indicati nello statuto nel [luglio 2001] e saranno adattati automaticamente per analogia con gli adeguamenti degli importi medesimi decisi dal Consiglio tra [luglio 2001] e la data di entrata in vigore del presente statuto.

— a [545,37] ⁽¹⁾ euro per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Qualora due coniugi funzionari o altri agenti delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.»

14. L'articolo 28 bis è modificato come segue.

a) Il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente:

«3. L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'agente temporaneo al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata:

— al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi;

— al 45 % dello stipendio base dal 13° al 24° mese;

— al 30 % dello stipendio base dal 25° al 36° mese.

Eccetto nei primi sei mesi, durante i quali si applica il limite inferiore di seguito definito ma non si applica il limite superiore, gli importi così fissati non possono essere inferiori a [1 100] euro né superiori a [2 200] euro. Questi limiti sono adeguati nello stesso modo della tabella degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto, conformemente all'articolo 65 dello statuto.

4. L'indennità di disoccupazione viene corrisposta all'ex agente temporaneo a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 36 mesi e comunque non superiore ad un terzo della durata del servizio prestato. Tuttavia, se durante questo periodo l'ex agente temporaneo cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente temporaneo soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto ad una indennità di disoccupazione nazionale.»

b) Il testo dei paragrafi 6 e 7 è sostituito dal seguente:

«6. All'indennità di disoccupazione e agli assegni familiari è applicato il coefficiente correttore applicabile alle pensioni conformemente all'articolo 82 dello statuto, relativo allo Stato membro in cui l'interessato dimostra di risiedere. Il coefficiente correttore applicabile all'indennità di disoccupazione è sempre quello risultante dall'ultima revisione annua. Tali somme sono pagate dalla Commissione nella moneta del paese di residenza. Esse sono calcolate sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto.

7. L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di [1 000] ⁽¹⁾ euro, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64 dello statuto. Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'istituzione, su un Fondo speciale per la disoccupazione. Questo Fondo è comune a tutte le istituzioni, che versano alla Commissione il loro contributo ogni mese, al più tardi otto giorni dopo il pagamento delle retribuzioni. I versamenti da operare a norma del presente articolo sono effettuati ed emessi con mandati di pagamento della Commissione secondo le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.»

c) Il testo del paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Un anno dopo l'istituzione del presente regime di assicurazione contro la disoccupazione e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria del regime. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può presentare al Consiglio proposte di adeguamento dei contributi di cui al paragrafo 7 se l'equilibrio finanziario del regime lo richiede. Il Consiglio delibera su tali proposte secondo le modalità previste al paragrafo 3.»

15. L'articolo 33 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 33*

1. L'agente colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'istituzione beneficiaria, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue.

L'indennità d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo. Essa non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale. L'indennità d'invalidità è soggetta al contributo al regime delle pensioni.

Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale, quale definito all'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto. In questo caso, inoltre, il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'ex datore di lavoro.

Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'articolo 39.

Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario.

2. Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione di invalidità prevista dall'articolo 9 dello statuto.

3. L'istituzione di cui all'articolo 40 dell'allegato VIII dello statuto può sottoporre a periodici esami il titolare di un'indennità d'invalidità per accertare che egli continui a soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente riprende il servizio presso l'istituzione che lo impiega, sempre che il suo contratto non sia scaduto.

Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso le Comunità, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 47. Egli beneficia inoltre dell'applicazione dell'articolo 39.»

16. L'articolo 37 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 37*

Qualora un agente o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80 dello statuto.

Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità.

Qualora un agente o il titolare di una pensione d'anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, dello statuto.

In caso di decesso di un ex agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera a), c) o d), che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 60 anni, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto ad una pensione di orfano alle stesse condizioni di quelle rispettivamente previste dai commi precedenti.

Per quanto riguarda le persone equiparate ai figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'allegato VII dello statuto, la pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano.

L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto.»

17. L'articolo 39 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 39

1. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all'articolo 2 ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell'equivalente attuariale o all'indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capitolo 3 dello statuto e dell'allegato VIII dello statuto. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 42.

2. Il titolare di una pensione di anzianità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; la parte proporzionale dell'assegno di famiglia è calcolata sulla base della pensione del beneficiario.»

18. All'articolo 40, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«La disposizione del comma precedente non si applica all'agente che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio dello statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 % rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 7 dell'allegato XII dello statuto.»

19. All'articolo 41, dopo i termini «dell'articolo 83», sono inseriti i termini «e dell'articolo 83 bis».

20. L'articolo 47 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 47

Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:

1. alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni;

2. per i contratti a tempo determinato:

a) alla data stabilita nel contratto;

- b) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente o all'istituzione la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Per l'agente il cui contratto è stato rinnovato, il termine massimo è di sei mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'istituzione, l'agente ha diritto ad un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto;
- c) nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto alla lettera b);

3. per i contratti a tempo indeterminato:

- a) alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi ed un massimo di dieci mesi.

Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;

- b) nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto alla lettera a).»

20 bis. All'articolo 48, la lettera b) è soppressa e la lettera c) diventa la nuova lettera b).

21. È inserito il seguente articolo 48 bis:

«Articolo 48 bis

Le disposizioni dell'articolo 47 bis dello statuto concernenti lo "sfortimento" sono applicabili per analogia agli agenti temporanei titolari di un contratto a tempo indeterminato.»

21 bis. All'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, i termini «articolo 88» sono sostituiti dai termini «articolo 21 dell'allegato IX».

21 ter. All'articolo 50, paragrafo 2, secondo comma, i termini «articolo 88» sono sostituiti dai termini «articolo 21 dell'allegato IX».

22. Gli articoli da 51 a 53 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 51

Il contratto di un agente ausiliario è concluso a tempo determinato ed è rinnovabile.

Articolo 52

La durata effettiva del contratto di un agente ausiliario, compresa la durata dell'eventuale rinnovo del contratto stesso, non può superare i tre anni.

Articolo 53

1. Gli agenti ausiliari sono ripartiti in tre gruppi di funzioni, corrispondenti alle mansioni che essi devono espletare. Ciascun gruppo di funzioni è diviso in gradi.

L'inquadramento degli agenti viene operato in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale, conformemente al disposto dell'articolo 55.

2. La corrispondenza tra gli impieghi tipo e i gruppi di funzioni è indicata nella seguente tabella:

| Gruppi di funzioni | Gradi | Funzioni |
|--------------------|-------|---|
| IV | 10-18 | Mansioni amministrative, consultive, di concetto, linguistiche ed altre mansioni tecniche equivalenti |
| III | 5-9 | Mansioni esecutive, redazionali, contabili ed altre mansioni tecniche equivalenti |
| II | 1-4 | Lavori d'ufficio e di segreteria, direzione di un ufficio e altre mansioni equivalenti |

3. Si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 1 quinquies e sexties dello statuto che riguardano la parità di trattamento tra funzionari e la politica sociale.»

23. All'articolo 55, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. I requisiti per l'assunzione di un agente ausiliario sono:

a) per i gruppi di funzioni II e III:

- diploma di studi superiori, o
- il livello dell'insegnamento secondario superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o
- un'esperienza professionale di livello equivalente;

b) per il gruppo di funzioni IV:

- una formazione universitaria completa di almeno tre anni, seguita da un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno o da un anno supplementare di studi universitari, o
- un'esperienza professionale di livello equivalente.»

24. All'articolo 57 sono aggiunti i termini «, tranne il paragrafo 2 dell'articolo 55 bis».

25. All'articolo 58, primo comma, è aggiunta la frase «Gli articoli 3 e 5 dell'allegato V dello statuto si applicano per analogia.»

26. L'articolo 59 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 59

Le disposizioni dell'articolo 16 relative al congedo di malattia sono applicabili all'agente ausiliario. Tuttavia, il congedo parentale previsto all'articolo 42 bis dello statuto è limitato alla durata minima stabilita dalla normativa comunitaria.

Il congedo di malattia retribuito è limitato ad un mese o alla durata dei servizi prestati dall'agente ausiliario, se questa è più lunga. L'articolo 58 dello statuto relativo al congedo di maternità si applica per analogia.»

27. L'articolo 63 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 63

Gli stipendi base sono fissati conformemente alla seguente tabella:

| Gruppi di funzioni | Gradi | |
|--------------------|-------|-----------|
| AX IV | 18 | 7 774,00 |
| | 17 | 6 874,00 |
| | 16 | 6 078,00 |
| | 15 | 5 374,00 |
| | 14 | 4 749,00 |
| | 13 | 4 198,00 |
| | 12 | 3 710,00 |
| | 11 | 3 279,00 |
| | 10 | 2 898,00 |
| AX III | 9 | 3 710,00 |
| | 8 | 3 279,00 |
| | 7 | 2 898,00 |
| | 6 | 2 561,00 |
| | 5 | 2 264,00 |
| AX II | 4 | 2 561,00 |
| | 3 | 2 264,00 |
| | 2 | 2 001,00 |
| | 1 | 1 768,00» |

28. L'articolo 63 bis è soppresso.

29. L'articolo 65 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 65

L'articolo 67 dello statuto, tranne il paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 69 dello statuto, nonché gli articoli 1, 2, e 4 dell'allegato VII dello statuto, concernenti gli assegni familiari e l'indennità di dislocazione, si applicano per analogia.»

29 bis. L'articolo 66 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 66

Se l'agente è retribuito alla giornata, la retribuzione dovuta per ogni giornata pagabile è pari ad un ventesimo della retribuzione mensile. Essa è versata alla fine di ogni settimana per la settimana trascorsa.»

30. Gli articoli 67 e 68 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 67

Le disposizioni degli articoli 7, 11, 12, 13, e 13 bis dell'allegato VII dello statuto, relative al rimborso delle spese di viaggio e di missione, nonché alle indennità di alloggio e di trasporto, si applicano per analogia.

Articolo 68

Se l'agente è retribuito al mese, la retribuzione è versata al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese.

Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi:

- a) se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuti è pari al numero effettivo di giornate pagabili;
- b) se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuti è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili.

Se il diritto agli assegni familiari e all'indennità di dislocazione sorge dopo la data d'entrata in servizio dell'agente, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, l'agente ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa.»

30 bis. L'articolo 70, paragrafo 1, è modificato come segue:

- a) al primo comma, dopo «invalidità» è inserito «, disoccupazione».
- b) al secondo comma, dopo «simile regime di sicurezza sociale» sono inseriti i termini «o di protezione contro la disoccupazione».

31. L'articolo 74 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 74

Il contratto dell'agente ausiliario si risolve, oltre che per decesso:

1. alla data stabilita nel contratto;
2. alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni;
3. alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente o all'istituzione la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'istituzione, l'agente ha diritto ad un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto;

4. nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto al paragrafo 3.»
32. L'articolo 75 è modificato come segue:
- a) nell'introduzione, i termini «sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato» sono soppressi;
- b) la lettera c) è sostituita dal testo seguente:
- «c) nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d). Tuttavia, il contratto può essere risolto soltanto nel caso in cui l'interessato abbia diritto ad una pensione d'invalidità;»
33. Il titolo IV diventa titolo V.
34. È inserito il seguente titolo IV:

«TITOLO IV

DEGLI AGENTI CONTRATTUALI

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 79

Il contratto di un agente contrattuale è concluso a tempo determinato per una durata compresa fra tre mesi e cinque anni e può essere rinnovato una sola volta per cinque anni al massimo. Il contratto iniziale ed il rinnovo devono avere una durata complessiva minima di sei mesi per il gruppo di funzioni I e di nove mesi per gli altri gruppi di funzioni. Qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata.

Articolo 80

1. Gli agenti contrattuali sono ripartiti in quattro gruppi di funzioni, corrispondenti alle mansioni che essi devono espletare. Ciascun gruppo di funzioni è diviso in gradi e scatti.

2. Gli agenti contrattuali possono essere assunti unicamente:

— nei gradi 13, 14 o 16 per il gruppo di funzioni IV,

— nei gradi 8, 9 o 10 per il gruppo di funzioni III,

— nei gradi 4 o 5 per il gruppo di funzioni II,

— nel grado 1 per il gruppo di funzioni I.

L'inquadramento degli agenti contrattuali in ciascun gruppo di funzioni viene operato in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale. L'agente contrattuale assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.

3. Se un agente contrattuale cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, egli non può essere inquadrato in un grado o ad uno scatto inferiori a quelli previsti per il posto precedente.

Se un agente contrattuale passa ad un gruppo di funzioni superiore, egli è inquadrato in un grado e ad uno scatto che gli conferiscano una retribuzione almeno uguale a quella percepita in forza del contratto precedente.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'agente stipuli con un'istituzione o un organismo un nuovo contratto immediatamente consecutivo ad un precedente contratto con un'altra istituzione o un altro organismo.

4. La corrispondenza tra gli impieghi tipo e i gruppi di funzioni è indicata nella seguente tabella:

| Gruppi di funzioni | Gradi | Funzioni |
|--------------------|-------|---|
| IV | 13-18 | Mansioni equivalenti a quelle espletate dagli amministratori del gruppo di funzioni AD di cui all'articolo 5, paragrafo 2 dello statuto |
| III | 8-12 | Mansioni esecutive, redazionali, contabili ed altre mansioni tecniche equivalenti |
| II | 4-7 | Lavori d'ufficio e di segreteria, direzione di un ufficio e altre mansioni equivalenti |
| I | 1-3 | Mansioni manuali o di servizio |

5. Sulla base di questa tabella, ogni istituzione od organismo di cui all'articolo 3 bis, previo parere del comitato dello statuto di cui all'articolo 10 dello statuto, definisce le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego tipo.

6. Le disposizioni dell'articolo 1 *sexties* dello statuto, concernenti la politica sociale, si applicano per analogia.

CAPITOLO 2

DOVERI E DIRITTI

Articolo 81

L'articolo 11 si applica per analogia.

CAPITOLO 3

CONDIZIONI DI ASSUNZIONE

Articolo 82

1. Gli agenti contrattuali sono assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità, senza distinzione di origine razziale o etnica, di credo politico, filosofico o religioso, di età o di handicap, di sesso o di orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

2. I requisiti minimi per l'assunzione di un agente contrattuale sono:

a) per il gruppo di funzioni I, il completamento della scuola dell'obbligo;

b) per i gruppi di funzioni II e III:

— diploma di studi superiori, o

— il livello dell'insegnamento secondario superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o

— un'esperienza professionale di livello equivalente;

- c) per il gruppo di funzioni IV:
- una formazione universitaria completa di almeno tre anni, seguita da un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno o da un anno supplementare di studi universitari, o
 - un'esperienza professionale di livello equivalente.
3. Per essere assunto come agente contrattuale occorre inoltre possedere i seguenti requisiti:
- a) essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, e godere dei diritti politici;
 - b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
 - c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere; e
 - d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni.
4. All'atto del primo contratto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può rinunciare a pretendere dall'interessato la presentazione di documenti comprovanti che egli risponde alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, lettere a), b) e c), se l'impiego di quest'ultimo non deve superare i tre mesi.

Articolo 83

Prima di essere assunto, l'agente contrattuale è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'istituzione per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 82, paragrafo 3, lettera d).

L'articolo 33, secondo comma, dello statuto si applica per analogia.

Articolo 84

1. L'agente contrattuale compie un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e nei primi nove mesi se appartiene ad un altro gruppo di funzioni.
2. Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.
3. Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sull'idoneità dell'agente contrattuale ad espletare le mansioni corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato. Tuttavia, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma può, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando l'agente contrattuale ad un altro servizio.

4. In caso di manifesta inattitudine dell'agente contrattuale in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese.

5. L'agente contrattuale in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.

Articolo 85

Il disposto dell'articolo 43, primo comma dello statuto, concernente la valutazione, si applica per analogia agli agenti contrattuali assunti per un periodo pari o superiore a un anno.

Articolo 86

L'agente contrattuale che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado.

Articolo 87

1. La promozione al grado superiore dello stesso gruppo di funzioni dipende da una decisione dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Essa comporta per l'agente contrattuale l'inquadramento nel primo scatto del grado superiore. La promozione è operata esclusivamente a scelta, tra gli agenti contrattuali assunti per una durata minima di tre anni che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo degli agenti contrattuali che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.

2. Un agente contrattuale può accedere ad un gruppo di funzioni superiore soltanto partecipando ad una procedura generale di selezione.

CAPITOLO 4

CONDIZIONI DI LAVORO

Articolo 88

Gli articoli da 16 a 18 si applicano per analogia.

CAPITOLO 5

RETRIBUZIONE E RIMBORSO SPESE

Articolo 89

Fatte salve le modifiche previste agli articoli 90 e 92, gli articoli da 19 a 27 si applicano per analogia.

Articolo 90

Gli stipendi base ⁽¹⁾ sono fissati conformemente alla seguente tabella.

| | Gradi | Scatti | | | | | | |
|--------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| GF IV | 18 | 4 797,85 | 4 897,62 | 4 999,47 | 5 103,44 | 5 209,57 | 5 317,91 | 5 428,50 |
| | 17 | 4 240,46 | 4 328,65 | 4 418,67 | 4 510,55 | 4 604,36 | 4 700,11 | 4 797,85 |
| | 16 | 3 747,83 | 3 825,77 | 3 905,33 | 3 986,55 | 4 069,45 | 4 154,08 | 4 240,46 |
| | 15 | 3 312,43 | 3 381,32 | 3 451,63 | 3 523,41 | 3 596,68 | 3 671,48 | 3 747,83 |
| | 14 | 2 927,61 | 2 988,49 | 3 050,64 | 3 114,08 | 3 178,84 | 3 244,95 | 3 312,43 |
| | 13 | 2 587,50 | 2 641,31 | 2 696,24 | 2 752,31 | 2 809,54 | 2 867,97 | 2 927,61 |
| GF III | 12 | 3 312,38 | 3 381,26 | 3 451,57 | 3 523,35 | 3 596,61 | 3 671,40 | 3 747,75 |
| | 11 | 2 927,59 | 2 988,47 | 3 050,61 | 3 114,05 | 3 178,80 | 3 244,91 | 3 312,38 |
| | 10 | 2 587,50 | 2 641,31 | 2 696,23 | 2 752,30 | 2 809,53 | 2 867,95 | 2 927,59 |
| | 9 | 2 286,92 | 2 334,47 | 2 383,02 | 2 432,57 | 2 483,15 | 2 534,79 | 2 587,50 |
| | 8 | 2 021,25 | 2 063,28 | 2 106,19 | 2 149,98 | 2 194,69 | 2 240,33 | 2 286,92 |
| GF II | 7 | 2 286,85 | 2 334,42 | 2 382,97 | 2 432,54 | 2 483,13 | 2 534,78 | 2 587,50 |
| | 6 | 2 021,14 | 2 063,18 | 2 106,09 | 2 149,90 | 2 194,61 | 2 240,26 | 2 286,85 |
| | 5 | 1 786,30 | 1 823,46 | 1 861,38 | 1 900,10 | 1 939,62 | 1 979,96 | 2 021,14 |
| | 4 | 1 578,75 | 1 611,59 | 1 645,11 | 1 679,32 | 1 714,25 | 1 749,91 | 1 786,30 |
| GF I | 3 | 1 944,90 | 1 985,26 | 2 026,46 | 2 068,52 | 2 111,45 | 2 155,27 | 2 200,00 |
| | 2 | 1 719,37 | 1 755,06 | 1 791,48 | 1 828,66 | 1 866,61 | 1 905,35 | 1 944,90 |
| | 1 | 1 520,00 | 1 551,55 | 1 583,75 | 1 616,62 | 1 650,17 | 1 684,41 | 1 719,37 |

Articolo 91 (soppresso)

Articolo 92

In deroga all'articolo 24, paragrafo 3, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo non possono essere inferiori:

- a [689,90] ⁽¹⁾ euro per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- a [409,03] ⁽¹⁾ euro per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

CAPITOLO 6

SICUREZZA SOCIALE

Sezione A: Copertura dei rischi di malattia e infortunio, indennità di carattere sociale

Articolo 93

L'articolo 28 si applica per analogia.

Articolo 94

1. L'ex agente contrattuale che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso un'istituzione delle Comunità europee:

- che non è titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità d'invalidità a carico delle Comunità europee,
- la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione del contratto per motivi disciplinari,
- che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi,
- e che risiede in uno Stato membro delle Comunità

beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite in appresso.

Qualora possa aver diritto ad un'indennità di disoccupazione in forza di un regime nazionale, è tenuto a farne la dichiarazione presso l'istituzione a cui apparteneva, la quale ne informa immediatamente la Commissione. In tal caso l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a norma del paragrafo 3.

2. Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente contrattuale:

- a) deve iscriversi come disoccupato presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza;
- b) deve ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;
- c) deve far pervenire ogni mese all'istituzione a cui apparteneva, che immediatamente lo trasmette alla Commissione, un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale in cui si precisino se abbia adempiuto o meno gli obblighi prescritti alle lettere a) e b).

La Comunità può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi.

La Commissione, previo parere di un comitato di esperti, stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente paragrafo.

3. L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'agente contrattuale al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata:

- al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi;
- al 45 % dello stipendio base dal 13° al 24° mese;
- al 30 % dello stipendio base dal 25° al 36° mese.

Eccetto nei primi sei mesi, durante i quali si applica il limite inferiore di seguito definito ma non si applica il limite superiore, gli importi così fissati non possono essere inferiori a [825] euro né superiori a [1 650] euro. Questi limiti sono adeguati nello stesso modo della tabella degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto, conformemente all'articolo 65 dello statuto.

4. L'indennità di disoccupazione viene corrisposta all'ex agente contrattuale a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 36 mesi e comunque non superiore ad un terzo della durata del servizio prestato. Tuttavia, se durante questo periodo l'ex agente contrattuale cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente contrattuale soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto ad un'indennità di disoccupazione nazionale.

5. L'ex agente contrattuale beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari previsti dall'articolo 67 dello statuto. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione alle condizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato VII dello statuto.

L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.

L'ex agente contrattuale beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall'articolo 72 dello statuto, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico.

6. All'indennità di disoccupazione e agli assegni familiari è applicato il coefficiente correttore applicabile alle pensioni conformemente all'articolo 82 dello statuto, relativo allo Stato membro in cui l'interessato dimostra di risiedere. Il coefficiente correttore applicabile all'indennità di disoccupazione è sempre quello risultante dall'ultima revisione annua. Tali somme sono pagate dalla Commissione nella moneta del paese di residenza. Esse sono calcolate sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto.

7. L'agente contrattuale contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di 750 euro, senza tener conto dei coefficienti correttivi previsti dall'articolo 64 dello statuto. Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'istituzione, su un Fondo speciale per la disoccupazione. Questo Fondo è comune a tutte le istituzioni, che versano alla Commissione il loro contributo ogni mese, al più tardi otto giorni dopo il pagamento delle retribuzioni. I versamenti da operare a norma del presente articolo sono effettuati ed emessi con mandati di pagamento della Commissione secondo le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

8. L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente contrattuale rimasto senza impiego è soggetta al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee.

9. I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e la Commissione assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo formano oggetto di una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, ultimo comma.

11. Un anno dopo l'istituzione del presente regime di assicurazione contro la disoccupazione e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria del regime. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può presentare al Consiglio proposte di adeguamento dei contributi di cui al paragrafo 7 se l'equilibrio finanziario del regime lo richiede. Il Consiglio delibera sulle proposte alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 95

Le disposizioni dell'articolo 74 dello statuto relative all'assegno per la nascita di un figlio e quelle dell'articolo 75 dello statuto relative all'onere a carico dell'istituzione per le spese previste in detto articolo si applicano per analogia.

Articolo 96

Le disposizioni dell'articolo 76 dello statuto relative alla concessione di doni, prestiti o anticipazioni si applicano per analogia all'agente contrattuale per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata o in seguito ad infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e dimostri di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale.

Sezione B: Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso

Articolo 97

L'agente contrattuale è coperto, alle condizioni di seguito specificate, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego.

Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente, a norma delle disposizioni del presente regime.

Articolo 98

Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'istituzione.

L'agente può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) dello statuto.

Articolo 99

1. L'agente colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'istituzione beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue.

2. L'indennità d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente contrattuale. Essa non può tuttavia essere inferiore allo stipendio base di un agente contrattuale GF I/1. L'indennità d'invalidità è soggetta al contributo al regime delle pensioni.

3. Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % dello stipendio base di un agente contrattuale GF I/1. In questo caso, inoltre, il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'ex datore di lavoro.

4. Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'articolo 107.

5. Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario.

Articolo 100

1. Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione di invalidità prevista dall'articolo 9 dello statuto.

2. Il diritto all'indennità d'invalidità decorre dal giorno seguente a quello in cui è stato risolto il contratto dell'agente in applicazione degli articoli 47 e 48, applicabili per analogia.

3. L'istituzione di cui all'articolo 40 dell'allegato VIII dello statuto può sottoporre a periodici esami il titolare di un'indennità d'invalidità per accertare che egli continui a soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente riprende il servizio presso l'istituzione che lo impiega, sempre che il suo contratto non sia scaduto.

Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso le Comunità, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 47. Egli beneficia inoltre dell'applicazione dell'articolo 107.

Articolo 101

1. Gli aventi diritto di un agente deceduto, quali definiti nel capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 102 a 105.

2. In caso di decesso di un ex agente titolare di un'indennità d'invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 60 anni, gli aventi diritto, quali sono definiti nel capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dall'allegato predetto.

3. In caso di scomparsa per un periodo superiore ad un anno di un agente o di un ex agente titolare di un'indennità di invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 60 anni, le disposizioni dei capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso.

Articolo 102

Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, eventualmente, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 70 dello statuto.

Articolo 103

Il coniuge superstite di un agente beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, di una pensione di reversibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente né ad un importo pari allo stipendio base di un agente contrattuale GF I/1. In caso di decesso di un agente, l'ammontare della pensione di reversibilità è maggiorato fino al 60 % della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalle condizioni di durata di servizio e di età, al momento del decesso.

Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto.

Articolo 104

1. Qualora un agente o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 25 dell'allegato VIII dello statuto.

2. Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità.

3. Qualora un agente o il titolare di una pensione d'anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, dello statuto.

4. In caso di decesso di un ex agente contrattuale che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 60 anni, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto ad una pensione di orfano alle stesse condizioni di quelle rispettivamente previste dai paragrafi precedenti.

5. Per quanto riguarda le persone equiparate ai figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'allegato VII dello statuto, la pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

6. In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano.

7. L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto.

Articolo 105

In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto.

Articolo 106

Le norme in materia di massimali e di ripartizione previste dall'articolo 29 dell'allegato VIII dello statuto si applicano per analogia.

Sezione C: Pensione di anzianità ed indennità una tantum*Articolo 107*

1. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente contrattuale ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell'equivalente attuariale o all'indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capitolo 3, dello statuto e dell'allegato VIII dello statuto. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 110.

2. Il titolare di una pensione di anzianità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; l'assegno di famiglia viene calcolato sulla base della pensione del beneficiario.

Articolo 108

1. Se l'agente è nominato funzionario delle Comunità, non beneficia dell'indennità di cui all'articolo 107, paragrafo 1.

Il periodo di servizio prestato in qualità di agente contrattuale presso le Comunità viene preso in considerazione per il computo delle annualità della pensione di anzianità, alle condizioni previste dall'allegato VIII dello statuto.

2. Se l'agente si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, i suoi diritti alla pensione di anzianità sono proporzionalmente ridotti per il periodo corrispondente a questi prelievi.

3. La disposizione del paragrafo precedente non si applica all'agente che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio dello statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 % rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 7 dell'allegato XII dello statuto.

Sezione D: Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni*Articolo 109*

Per quanto concerne il finanziamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 83 e 83 bis dello statuto, nonché degli articoli 36 e 38 dell'allegato VIII dello statuto stesso.

Articolo 110

Alle condizioni che saranno stabilite dall'istituzione, l'agente ha facoltà di chiedere che l'istituzione effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese d'origine.

Tali versamenti non possono superare il 16,5 % dello stipendio base e sono posti a carico del bilancio delle Comunità.

Sezione E: Liquidazione delle pensioni degli agenti contrattuali*Articolo 111*

Le disposizioni degli articoli da 40 a 44 dell'allegato VIII dello statuto si applicano per analogia.

Sezione F: Pagamento delle prestazioni*Articolo 112*

1. Le disposizioni degli articoli 81 bis e 82 dello statuto e dell'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto concernenti il pagamento delle prestazioni si applicano per analogia.

2. Tutte le somme dovute alle Comunità da un agente a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono, nel modo che sarà determinato dall'istituzione di cui all'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto, dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi.

Sezione G: Surrogazione delle Comunità*Articolo 113*

Le disposizioni dell'articolo 85 bis dello statuto concernenti la surrogazione delle Comunità si applicano per analogia.

CAPITOLO 6 bis

RIPETIZIONE DELL'INDEBITO*Articolo 113 bis*

Si applica per analogia il disposto dell'articolo 85 dello statuto concernente la ripetizione dell'indebitito.

CAPITOLO 6 ter

MEZZI DI RICORSO*Articolo 113 ter*

Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso.

CAPITOLO 7

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI E DEROGATORIE APPLICABILI AGLI AGENTI CONTRATTUALI
CON SEDE DI SERVIZIO IN UN PAESE TERZO***Articolo 114*

Gli articoli da 6 a 16 e gli articoli da 19 a 25 dell'allegato X dello statuto si applicano per analogia agli agenti contrattuali che prestano servizio nei paesi terzi. Tuttavia, l'articolo 21 del suddetto allegato si applica soltanto se la durata del contratto non è inferiore ad un anno.

CAPITOLO 8

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO*Articolo 115*

Gli articoli da 47 a 50 bis, tranne l'articolo 48 bis, si applicano per analogia agli agenti contrattuali.»

35. Gli articoli 79 e 80 diventano gli articoli 116 e 117.

36. L'articolo 81 diventa l'articolo 118 ed è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 118

Le controversie fra l'istituzione e l'agente locale in servizio in un paese terzo sono sottoposte ad un organo arbitrale alle condizioni definite nella clausola compromissoria che figura nel contratto dell'agente.»

37. Il precedente titolo VI è soppresso.

38. Il titolo V diventa titolo VI e gli articoli 82 e 83 diventano gli articoli 119 e 120.

- 38 bis. L'articolo 120 è formulato come segue:

«Articolo 120

Si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 1 quinquies e sexties, degli articoli 11 e 11 bis, degli articoli 12 e 12 bis, dell'articolo 16, primo comma, degli articoli 17 e 17 bis, degli articoli 19, 22, 22 bis, 22 ter e 22 quater, dell'articolo 23, primo e secondo comma, e dell'articolo 25, secondo comma, dello statuto, relative ai doveri e diritti del funzionario, nonché le disposizioni degli articoli 90 e 91 dello statuto, relative ai mezzi di ricorso.»

39. Al titolo VII, gli articoli da 99 a 101 sono soppressi ed è inserito il seguente articolo 121:

«Articolo 121

Fatte salve le altre disposizioni del regime, l'allegato reca disposizioni transitorie applicabili agli agenti assunti con contratto previsto dal presente regime.»

40. Al titolo VIII, gli articoli 102 e 103 diventano gli articoli 122 e 123.

41. È aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO

MISURE TRANSITORIE APPLICABILI AGLI AGENTI COPERTI DAL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI

Articolo 1

1. Le disposizioni dell'allegato XIII dello statuto si applicano per analogia al regime applicabile agli altri agenti.
2. Durante il periodo compreso tra il ... (data di entrata in vigore) e il ... (data di entrata in vigore + 2 anni), nel regime applicabile agli altri agenti:
 - a) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, i termini "del gruppo di funzioni degli assistenti (AST)" sono sostituiti dai termini "delle categorie B, C o D";
 - b) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, i termini "del gruppo di funzioni degli amministratori (AD)" sono sostituiti dai termini "della categoria A", i termini "AD 16 o AD 15" sono sostituiti da "A*16 o A*15" e i termini "AD 15 o AD 14" sono sostituiti da "A*15 o A*14";

c) all'articolo 10, primo comma, i termini "gruppi di funzioni" sono sostituiti da "categorie".

Articolo 2

1. Conformemente al regime applicabile agli altri agenti, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma di detto regime propone un contratto di agente contrattuale ad ogni agente assunto dalle Comunità in data [...] (data di entrata in vigore) con un contratto a tempo indeterminato in qualità di agente locale nell'Unione europea o in virtù della legislazione nazionale presso uno degli organismi di cui all'articolo 3 bis del regime. Il contratto ha effetto a decorrere dal [...] (data di entrata in vigore).

2. Qualora l'inquadramento dell'agente che abbia accettato il contratto offertogli comporti una diminuzione della sua retribuzione netta, tenuto conto di tutte le detrazioni prescritte dalla normativa pertinente, egli è inquadrato nello stesso gruppo di funzioni, nel grado e nello scatto equivalenti o immediatamente superiori al livello dell'attuale retribuzione netta. Qualora non sia possibile inquadrare l'agente a queste condizioni nello stesso gruppo di funzioni, egli è inquadrato nell'ultimo grado e scatto del gruppo di funzioni in questione e percepisce un'indennità a conguaglio della differenza tra le due retribuzioni.

3. L'agente che non accetti l'offerta di cui al paragrafo 1 può mantenere il rapporto contrattuale preesistente con l'istituzione.

Articolo 3

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i contratti in corso degli agenti temporanei cui si applica l'articolo 2, lettera d) del regime, assunti a tempo determinato, possono essere rinnovati. Se si tratta di un secondo rinnovo, il contratto è stipulato a tempo indeterminato. I contratti in corso degli agenti temporanei cui si applica l'articolo 2, lettera d) del regime, assunti a tempo indeterminato, rimangono invariati.

Articolo 4

L'articolo 63 del regime non modifica le retribuzioni degli agenti ausiliari corrisposte in forza dei contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.»

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un Accordo sui prodotti della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, sotto forma di Protocollo addizionale all'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

(2002/C 291 E/04)

COM(2002) 204 def. — 2002/0099(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 25 aprile 2002)

RELAZIONE

Il 29 maggio 2000 il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di intavolare negoziati con i PECO associati, compresa la Repubblica di Bulgaria, al fine di concordare concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca. Il 4 ottobre 2001 e il 10 gennaio 2002 si sono dunque svolti negoziati con la Repubblica di Bulgaria per definire queste concessioni bilaterali, i cui particolari sono contenuti nei verbali concordati firmati a nome della Commissione e delle autorità bulgare il 10 gennaio 2002. Le Parti hanno definito un modello per la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di tutti i pesci e prodotti della pesca.

L'accordo stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e la Repubblica di Bulgaria aboliranno i dazi della tariffa doganale applicati a determinati pesci e prodotti della pesca elencati in uno specifico allegato. La Comunità e la Repubblica di Bulgaria concordano inoltre di applicare, dalla data di entrata in vigore di questo accordo, una riduzione ad valorem del 30 % dei dazi della tariffa doganale applicati a tutti gli altri pesci e prodotti della pesca. L'anno successivo si applicherà un'ulteriore riduzione del 30 %, e due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo gli scambi di tutti i pesci e prodotti della pesca saranno completamente liberalizzati.

La Commissione considera l'esito dei negoziati tecnici un risultato equilibrato e accettabile che permetterà di giungere progressivamente, senza particolari difficoltà amministrative, a una totale liberalizzazione, senza eccezioni, degli scambi tra la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea.

La presente proposta fa parte di una serie di proposte sulle quali si chiede al Consiglio di prendere una decisione. Essa si ispira agli stessi principi di graduale liberalizzazione degli scambi di pesci e di prodotti della pesca cui si ispiravano le proposte precedenti.

Alla luce di quanto precede, si chiede al Consiglio di adottare la presente decisione onde aggiungere all'Accordo europeo con la Repubblica di Bulgaria un Protocollo relativo a concessioni commerciali nel settore della pesca.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno completare, mediante un Protocollo addizionale, l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra ⁽¹⁾, onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità dei pesci e dei prodotti della pesca originari della Repubblica di Bulgaria e per l'importazione nella Repubblica di Bulgaria dei pesci e dei prodotti della pesca originari della Comunità.
- (2) A tal fine, occorre aggiungere all'Accordo europeo un Protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare ai pesci e ai prodotti della pesca.

(3) Occorre approvare l'accordo sotto forma di Protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria in forma di Protocollo addizionale sui prodotti della pesca che completa l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.

Il testo dell'Accordo sotto forma di Protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'Accordo al fine di impegnare la Comunità.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo ai prodotti della pesca in forma di Protocollo addizionale che completa l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

che stabilisce il regime commerciale da applicare agli scambi di pesci e prodotti della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, dall'altra,

CONSIDERANDO CHE l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, in appresso denominato «l'Accordo europeo», è stato firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1995;

CONSIDERANDO CHE al termine dei negoziati tecnici tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria, condotti in base all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 24 dell'Accordo europeo, si sono concordate concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca;

CONSIDERANDO che la Comunità e la Repubblica di Bulgaria hanno inoltre convenuto di semplificare al massimo, dal punto di vista amministrativo, la graduale applicazione delle concessioni tariffarie concordate, affinché possano entrare in vigore quanto prima;

HANNO DECISO di applicare le concessioni tariffarie concordate al fine di una completa liberalizzazione di tutti gli scambi di pesce e di prodotti della pesca:

Articolo 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti applicano una liberalizzazione assoluta degli scambi di tutti i prodotti specificati in allegato al presente Protocollo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti introducono una riduzione ad valorem del 30 % dei dazi della tariffa doganale applicati dalla Comunità e dalla Repubblica di Bulgaria a tutti gli altri pesci e prodotti della pesca in base a quanto stabilito all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti applicano un'ulteriore riduzione ad valorem del 30 % sui dazi tariffari in essere all'entrata in vigore del presente Protocollo.

Due anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, o prima di tale data qualora le Parti lo concordino, si introduce la completa liberalizzazione degli scambi di tutti i pesci e prodotti della pesca.

Articolo 2

Le riduzioni di cui all'articolo 1 vengono calcolate secondo i principi matematici correnti, tenendo presente che:

- a) tutte le cifre la cui parte decimale è pari o inferiore a 50 centesimi vanno arrotondate per difetto al numero intero più vicino;
- b) tutte le cifre la cui parte decimale è superiore a 50 centesimi vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino;
- c) tutti i dazi inferiori al 2 % sono automaticamente portati allo 0 %.

Articolo 3

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle loro procedure interne.

Articolo 4

Il presente Protocollo può essere modificato tramite decisione del Consiglio di Associazione.

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, DEL PROTOCOLLO

| N. tariffa | Designazione delle merci |
|---------------|---|
| 0301 93 | -- Carpe, vive |
| 0302 69 11 | ---- Carpe, fresche o refrigerate |
| 0303 21 | -- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, surgelate: |
| 0303 50 00 | - Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, surgelate |
| 0303 71 | -- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus Sprattus</i>), congelati: |
| 0303 74 | -- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), congelati: |
| 0303 79 | -- Altri pesci congelati: |
| 0304 10 19 | ---- Filetti di altri pesci d'acqua dolce, freschi o refrigerati |
| ex 0304 10 38 | ---- Filetti di aringhe e di sgombri, freschi o refrigerati |
| ex 0304 10 91 | --- Altra carne di pesci d'acqua dolce freschi o refrigerati, escluse le trote |
| 0304 20 | - Filetti, congelati: |
| 0304 90 | - Altra carne di pesce, congelata: |
| 0305 30 | - Filetti di pesce, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati: |
| 0305 41 00 | -- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), affumicati |
| 0305 49 | -- Altri pesci affumicati, compresi i filetti: |
| 0305 69 | -- Altri pesci salati, ma non secchi né affumicati e altri pesci in salamoia: |
| 0306 13 30 | --- Gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i> , congelati |
| 0306 23 31 | ---- Gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i> , freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore |
| 0306 23 39 | ---- Altri |
| 0307 31 10 | --- Mitili (<i>Mytilus</i> spp.) vivi, freschi o refrigerati |
| 0307 39 10 | --- Mitili (<i>Mytilus</i> spp.), diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati |
| 0307 49 | -- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.), diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati |
| 0307 99 13 | ---- Veneri incrocciate o vongole ed altre specie della famiglia <i>Veneridae</i> , congelate |
| 0511 91 | -- Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: |
| 1604 12 | -- Aringhe, preparate o conservate: |

| N. tariffa | Designazione delle merci |
|------------|---|
| 1604 14 | -- Tonni, palamite e boniti (<i>Sarda</i> spp.), preparati o conservati |
| 1604 19 10 | --- Salmonidi, diversi dai salmoni, preparati o conservati |
| 1604 19 91 | ---- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (<i>impanati</i>), anche precotti nell'olio, surgelati |
| 1604 19 92 | ----- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), preparati o conservati |
| 1604 19 93 | ----- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>), preparati o conservati |
| 1604 19 94 | ----- Naselli (<i>Merluttius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.), preparati o conservati |
| 1604 20 | - Altre preparazioni o conserve di pesce |
| 1604 30 | - Caviale e suoi succedanei |
| 1605 20 | - Gamberetti, preparati o conservati: |
| 1605 90 | - Molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
| 2301 20 00 | - Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |

Proposta di decisione del Consiglio per una posizione comune in merito all'adozione di una decisione da parte del comitato congiunto della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune e del comitato congiunto della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci in riferimento all'invito all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania e alla Repubblica di Slovenia ad aderire a tali Convenzioni

(2002/C 291 E/05)

COM(2002) 249 def. — 2002/0113(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 24 maggio 2002)

RELAZIONE

Le Convenzioni CE/EFTA del 1987 relative ad un regime di transito comune e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (in appresso denominate «le Convenzioni») da parte dei paesi candidati all'adesione all'UE comprendono attualmente 8 parti contraenti: CE, Norvegia, Svizzera, Islanda, Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Repubblica slovacca).

I seguenti paesi sono interessati ad essere invitati ad aderire alle Convenzioni: Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Romania, Slovenia e Turchia.

Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 31 maggio 2001 ⁽¹⁾ la Commissione ha formulato la propria strategia di preparazione dei paesi candidati all'adesione alle Convenzioni. L'elemento centrale di tale strategia è che i paesi che chiedono di aderire alle Convenzioni potranno essere invitati a farlo soltanto se capaci di applicare integralmente l'acquis in materia di transito comune e di semplificazione delle formalità (documento amministrativo unico), in vigore al momento dell'invito, a livello legislativo, operativo e informatico. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, potranno essere invitati ad aderire alle Convenzioni soltanto i paesi che disporranno di un sistema di transito informatizzato conforme ai requisiti normativi, tecnici e finanziari del nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS) in vigore al momento dell'invito.

La valutazione del rispetto, da parte dei paesi, delle suddette norme verrà effettuata su base individuale e comporterà un esame della capacità amministrativa, nonché una prova di conformità riguardante il collegamento all'NCTS. I paesi candidati, con il sostegno di PHARE, stanno attualmente adottando le misure necessarie per il collegamento all'NCTS previsto nel corso dei prossimi 18 mesi.

La CE, in quanto parte contraente delle Convenzioni, dovrebbe definire una posizione comune per approvare la proposta di invitare i nuovi paesi candidati ad aderire alle Convenzioni mediante una decisione del Consiglio sulla base dell'articolo 133 del trattato CE. Al fine di poter fornire nel più breve tempo possibile una base giuridica per l'utilizzo della procedura di transito comune dopo aver accertato che i paesi candidati rispettano le condizioni stabilite, la decisione del Consiglio dovrebbe preferibilmente fornire la base per l'accettazione di un gruppo di paesi, ad iniziare dai paesi che sono candidati ad aderire all'UE nel 2004, lasciando alla Commissione, in quanto rappresentante della CE in seno ai comitati congiunti, l'incarico di avviare la procedura di invito per l'adesione dei nuovi paesi partner.

La garanzia giuridica, fornita dalla Comunità, che il rispetto dei criteri di adesione da parte dei paesi candidati crei immediatamente la possibilità di aderire alle Convenzioni, dovrebbe incoraggiare tali paesi, conformemente alle nostre priorità del partenariato di adesione riguardanti l'informatizzazione e l'interconnettività, a continuare o, cosa più probabile, intensificare i propri sforzi. Gli effetti positivi della procedura di transito doganale rimarranno anche se l'adesione di tali paesi all'UE avvenisse poco tempo dopo, dal momento che le Convenzioni sono pienamente compatibili con l'acquis comunitario.

L'adesione alle Convenzioni rafforzerà ulteriormente l'integrazione economica e politica tra la CE e i paesi candidati. Inoltre, l'utilizzo della procedura comune di transito potrebbe aiutare a rendere più agevole la progressiva abolizione delle formalità presso le frontiere destinate a diventare frontiere interne della CE. L'adesione consentirà infine di prepararsi ad una situazione che si verificherà in seguito all'allargamento mediante la redistribuzione delle attività di controllo dalle future frontiere interne alle future frontiere esterne della CE e agli uffici doganali interni.

⁽¹⁾ COM(2001) 289 def.

Infine, in base al principio dell'informatizzazione, l'adesione alle Convenzioni ridurrà ulteriormente l'utilizzo del sistema di transito TIR (basato sulla documentazione cartacea), favorendo al suo posto un sistema di transito comunitario/comune più moderno e a prova di frode.

La presente decisione del Consiglio dovrebbe fungere da base per il primo invito di adesione indirizzato alla Repubblica di Slovenia, che dovrebbe essere pronta a rispettare le condizioni di adesione entro la fine del 2002. La Commissione proporrà le decisioni dei comitati congiunti istituiti da entrambe le Convenzioni e avvierà la procedura per l'adozione degli inviti indirizzati ai singoli paesi candidati che, previa verifica da parte della Commissione e in seguito alle consultazioni con gli esperti doganali degli Stati membri, risultano soddisfare le condizioni tecniche per l'adesione alle Convenzioni.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

Sono approvate le decisioni del comitato congiunto CE-EFTA «transito comune» riguardanti l'invito ad aderire alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune che verrà rivolto all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania e alla Repubblica di Slovenia affinché possano aderire a tale Convenzione.

vista la proposta della Commissione,

Articolo 2

(1) considerando che l'articolo 15 della Convenzione relativa ad un regime di transito comune ⁽¹⁾ autorizza il comitato congiunto istituito da tale Convenzione ad invitare, mediante decisione, i paesi terzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) ad aderire a tale Convenzione conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, lettera a).

Sono approvate le decisioni del comitato congiunto CE-EFTA «semplificazione delle formalità negli scambi di merci» riguardanti l'invito ad aderire alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci che verrà rivolto all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania e alla Repubblica di Slovenia affinché possano aderire a tale Convenzione.

(2) considerando che l'articolo 11 della Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ⁽²⁾ autorizza il comitato congiunto istituito da tale Convenzione ad invitare, mediante decisione, i paesi terzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) ad aderire a tale Convenzione conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, lettera a),

Articolo 3

Una volta accertato il rispetto dei requisiti tecnici da parte dei singoli paesi candidati, il rappresentante CE in seno ai comitati congiunti propone la decisione di invitare ciascuno di essi ad aderire alla Convenzione e di procedere alla relativa votazione conformemente agli articoli 1 e 2.

⁽¹⁾ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

(2002/C 291 E/06)

COM(2002) 326 def. — 2000/0238(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 giugno 2002)

RELAZIONE

1. Antefatti

Il 20 settembre 2000, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ⁽¹⁾.

La proposta è stata trasmessa al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale.

Il Comitato economico e sociale ha espresso parere favorevole nella sessione del 25 e 26 aprile 2001 (CES 530/2001).

Il 20 settembre 2001 il Parlamento europeo ha adottato, in seduta plenaria, un parere favorevole alla proposta della Commissione a condizioni che fossero apportate talune modifiche, ed ha chiesto alla Commissione di provvedere in tal senso. Sulla base di una relazione presentata in seduta plenaria dal Sig. Watson, presidente della commissione per le libertà ed i diritti dei cittadini, giustizia e affari interni, il Parlamento europeo ha adottato 106 emendamenti (A5-0291/2001) ⁽²⁾.

La proposta ha formato oggetto di negoziazioni in sede di Consiglio nel corso del 2001. Sotto presidenza belga, il Consiglio ha adottato, nel dicembre 2001, le conclusioni relative agli orientamenti per la futura direttiva ⁽³⁾.

Infine, la dichiarazione del Consiglio europeo di Laeken ha invitato la Commissione a presentare una proposta modificata di direttiva.

2. La proposta modificata: punti salienti

In conformità delle conclusioni del Consiglio, la presente proposta delinea una struttura diversa per le procedure applicate negli Stati membri in materia di asilo e modifica molte delle norme minime proposte precedentemente dalla Commissione.

Inoltre, essa accoglie diversi emendamenti proposti dal Parlamento europeo, sia nei considerando sia nel dispositivo della proposta.

Le principali modifiche apportate sono le seguenti:

1. Conformemente ai suggerimenti avanzati da taluni Stati membri e dal Parlamento europeo, la maggior parte — ove non tutte — le garanzie contenute nel capo II sono state modificate, alcune per migliorare il livello di protezione accordato ai richiedenti asilo, ed altre per tener conto di circostanze specifiche o di eccezioni che possono verificarsi nella pratica, di metodi di contrasto o di garanzie contro gli abusi, nonché di talune condizioni o peculiarità nazionali.
2. In linea con le conclusioni del Consiglio, la classificazione delle procedure proposta negli originari capi III e IV è riorganizzata. Anziché prevedere una distinta procedura di ammissibilità, le domande di asilo ritenute inammissibili possono essere esaminate con procedura accelerata.

⁽¹⁾ COM(2000) 578 def. (GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 231).

⁽²⁾ GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 94.

⁽³⁾ (15107/01/REV 1). Comunicato stampa 14581/01 (Presse 444), 2396° Consiglio «Giustizia, affari interni e protezione civile», Bruxelles, 6 e 7 dicembre 2001.

3. Come suggerito da alcuni Stati membri, sono introdotte norme specifiche relative a due nuovi tipi di procedura accelerata: una procedura per l'esame delle domande presentate alla frontiera o al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato membro, ed una procedura volta a valutare la necessità di avviare una nuova procedura per l'esame di una domanda ripetuta.
4. Sono previsti nuovi casi di domande inammissibili, ma anche le altre categorie di domande possono essere sottoposte a procedura accelerata, laddove sia dimostrato un comportamento scorretto da parte del richiedente o un abuso della procedura.
5. L'obbligo di fissare un termine ragionevole per l'adozione della decisione con procedura ordinaria, l'obbligo di considerare l'inosservanza di tale termine come una decisione negativa che il richiedente asilo può impugnare, nonché l'obbligo, per gli organi d'impugnazione, di deliberare entro termini ragionevoli, sono soppressi.
6. Il proposto sistema di ricorso a due livelli, nel quale almeno un'autorità giudiziaria era investita della verifica della decisione adottata dall'organo di grado inferiore, è sostituito, in conformità dei principi generali di diritto comunitario, dal diritto conferito a ciascun richiedente asilo ad un effettivo rimedio dinanzi ad un giudice avverso la decisione adottata nel suo caso, lasciando alla discrezionalità dello Stato membro la scelta dei meccanismi istituzionali di verifica o di ricorso.
7. A seguito di un emendamento del Parlamento europeo, si propone che l'attuazione della presente direttiva in materia di asilo sia valutata ad intervalli periodici, non superiori ai due anni.

Commento degli articoli

Considerando

I considerando sono stati adattati in coerenza con le modifiche introdotte nel dispositivo. Inoltre, essi tengono (in parte) conto degli emendamenti 2, 3, 4, 5, 8, 11, 17 e 21 proposti dal Parlamento europeo.

Capo I

Ambito d'applicazione e definizioni

Articolo 1

L'articolo definisce l'obiettivo della direttiva.

Articolo 2

L'articolo definisce i diversi concetti ed espressioni che vengono utilizzati nelle disposizioni della proposta. Le modifiche delle disposizioni sulle procedure di ricorso hanno reso superflue le definizioni di «organo di verifica», «giudice d'impugnazione» e «decisione». Il riferimento ad una autorità accertante di natura «giudiziaria», nonché la specificazione delle diverse aree di trattenimento dei richiedenti asilo sono stati eliminati perché superflui. È stata aggiunta la definizione di «rappresentante» per descrivere con maggiore precisione le diverse persone o organizzazioni che rappresentano i minori non accompagnati negli Stati membri. Essa è stata formulata in analogia con la definizione datane nella risoluzione del 1997 del terzo pilastro sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi. Il termine «rifugiato» nella presente proposta modificata è definito con riferimento alla proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione [COM(2001) 510 def.]. Ai fini di una maggiore chiarezza giuridica del testo, è stata fornita una distinta definizione di «decisione definitiva».

Articolo 3

Il riferimento al Protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea è stato eliminato dal dispositivo ed inserito nei considerando.

Articolo 4

Un nuovo articolo è stato inserito allo scopo di rendere esplicito che gli Stati membri sono liberi di adottare disposizioni più favorevoli per quanto concerne le procedure, come chiesto dal Parlamento europeo nel suo emendamento 18.

Capo II

Principi fondamentali e garanzie

Articolo 5

L'originario articolo 4 è stato modificato principalmente al fine di tener conto delle varie proposte discusse dagli esperti in sede di Consiglio.

1. Questo paragrafo è inteso a garantire che gli Stati membri non respingano o escludano dall'esame una domanda di asilo per il solo motivo che essa non è stata presentata tempestivamente. Fissare un termine per la richiesta di protezione non è di per sé vietato, ma lo diventa quando l'applicazione di tale termine serve ad evitare di dare adeguato trattamento ad una domanda di asilo.
2. A norma del secondo paragrafo, gli Stati membri possono esigere che le domande siano presentate di persona, nel senso che il richiedente non può farsi rappresentare per tale atto da un avvocato o altro consulente legale.
3. Sebbene le domande di asilo siano generalmente presentate di persona in conformità dell'articolo 2, alcuni Stati membri acconsentono a che tale domanda sia presentata per conto di altri. Sulla base dell'originario articolo 4, paragrafo 4, che permetteva tale modalità, la presente proposta prevede diverse garanzie supplementari nel presente paragrafo e nel successivo. Il paragrafo 3 dispone norme applicabili alle persone che non possono presentare a proprio nome una domanda di asilo (minori di età inferiore a quanto stabilito dal diritto nazionale, casi di minori non accompagnati per i quali la domanda deve essere presentata da un rappresentante).
4. D'altro canto, questo paragrafo prevede garanzie minime nel caso lo Stato membro voglia disporre per legge che una domanda di asilo può essere presentata da un richiedente asilo anche a nome delle persone a suo carico (coniuge, minori, ecc.). Per evitare malintesi o abusi, la persona interessata deve chiedere espressamente che la domanda sia presentata per suo conto. Ne consegue che tale persona non può più inoltrare domanda separata. Qualora ciò avvenga, gli Stati membri possono respingere la domanda con la motivazione che è già stata presentata una domanda a suo nome.
5. Il paragrafo è inteso assicurare che, una volta introdotta la domanda di asilo in uno Stato membro, la procedura volta ad accertare lo status di rifugiato sia avviata senza indugio, anche se la legislazione nazionale prevede che siano assolte alcune formalità (ad esempio, la compilazione di un modulo di domanda, l'obbligo di presentarsi in un luogo stabilito ai fini di identificazione).
6. Il paragrafo riprende, raggruppandoli, due obblighi precedentemente contenuti in due distinti articoli: l'obbligo di assicurare che le autorità alle quali i richiedenti asilo possono rivolgersi, alla frontiera o nel territorio dello Stato membro, ricevano l'istruzione di trasmettere tempestivamente le domande di asilo alle autorità competenti per l'esame (già articolo 4, paragrafo 3) e l'obbligo di dare adeguata formazione al personale di tali autorità a tale scopo [già articolo 14, paragrafo 1, lettera a)].

Articolo 6

1. Il campo di applicazione di questo articolo è stato precisato con l'aggiunta del riferimento all'autorità accertante. L'articolo riguarda il diritto di rimanere del richiedente asilo fintanto che sia pendente la decisione di primo grado. Il diritto di rimanere durante la verifica o il ricorso dipende dall'applicazione degli articoli 39 e 40.
2. Il secondo paragrafo richiama un nuovo articolo che dà facoltà agli Stati membri di prevedere una procedura specifica per le domande di asilo ripetute (cfr. articoli 33 e 34). Un esame preliminare consentirebbe agli Stati membri di verificare se sussiste un motivo ragionevole per «avviare una nuova procedura di asilo». Se la decisione in merito a tale esame è negativa, gli Stati membri sono liberi di allontanare i richiedenti asilo dal loro territorio in forza di una decisione precedente. La questione dell'effetto sospensivo di una verifica o di un ricorso è trattata nel capo IV.

Articolo 7

I precedenti articoli 6, 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1, lettera d) sono stati ricondotti ad un unico articolo intitolato «Criteri applicabili all'esame della domanda». I criteri previsti si rifanno agli elementi fondamentali per una procedura equa ed efficiente volta all'accertamento dello status di rifugiato e pertanto sono enunciati assieme. La lettera b) dell'articolo 7, paragrafo 1 suddivide l'obbligo già contenuto nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) in un obbligo di ottenere le informazioni sulla situazione del paese di origine ed in uno di fornire tali informazioni al personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito. L'obbligo di cui al secondo paragrafo ha subito cambiamenti sostanziali minimi.

Articolo 8

Il concetto di «procedura equa ed efficiente» dovrebbe ispirare anche le disposizioni relative ai criteri formali e materiali applicabili alla decisione stessa. Tali disposizioni erano precedentemente integrate nell'articolo sulle garanzie procedurali per i richiedenti asilo. Si propone ora di introdurre un distinto articolo, che grossomodo ricalca la formulazione dell'originario articolo 7, lettera d).

Articolo 9

Questo articolo stabilisce le garanzie per tutti i richiedenti asilo durante la fase di esame della loro domanda da parte dell'autorità accertante, sia nell'ambito della procedura accelerata che della procedura ordinaria. L'originario articolo 7 ha subito alcuni cambiamenti di sostanza, a seguito delle discussioni in sede di Consiglio.

Il paragrafo 1 è stato adattato come segue:

- a) La disposizione relativa alle informazioni da fornire al richiedente asilo mette in evidenza che le informazioni devono essere fornite in tempo affinché il richiedente asilo possa sia esercitare i suoi diritti sia conformarsi agli obblighi, come disposto dalla presente direttiva. Non viene prescritta alcuna particolare modalità d'informazione. Come suggerito dal Parlamento europeo nell'emendamento 23, ciò potrebbe avvenire per il tramite di un foglio illustrativo; ad esempio si potrebbe consegnare un documento standard sulla procedura redatto in una lingua che sia ragionevole supporre che il richiedente asilo comprenda. La modifica consiste anche nel sottolineare che le informazioni non devono necessariamente essere fornite tutte in una volta, purché siano fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa esercitare i diritti e conformarsi agli obblighi.
- b) Viene qui precisato che gli Stati membri devono perlomeno provvedere affinché il richiedente asilo possa avvalere dei servizi di un interprete, quando è convocato per un colloquio prima della decisione di primo grado — sia che si tratti del colloquio descritto negli articoli da 10 a 12 o qualsiasi altro colloquio previsto in questa fase procedurale.
- c) Anziché disporre che il richiedente asilo può comunicare con (un rappresentante del) l'ACNUR o qualsiasi altra organizzazione che opera per conto della stessa, gli Stati membri sono semplicemente tenuti a non negare al richiedente asilo tale possibilità.
- d) Questo comma introduce il concetto di notificazione, sottolineando che è necessario che il richiedente asilo riceva una comunicazione ufficiale circa la decisione adottata nel suo caso. Tale notificazione dovrebbe rientrare in una serie di norme minime relative alla prima fase del processo di armonizzazione. Sono previsti due obblighi. In primo luogo, il richiedente asilo dovrebbe ricevere la comunicazione o notificazione della decisione di primo grado entro un periodo di tempo ragionevole dopo l'effettiva adozione della stessa. In secondo luogo, la decisione dovrebbe essere notificata in maniera adeguata. La notificazione dovrebbe fare in modo che la decisione sia consegnata al richiedente asilo in persona. Ciò può avvenire con l'invio a mezzo posta, all'indirizzo fornito dal richiedente asilo, o tramite consegna nelle mani dello stesso richiedente asilo (ad esempio in un centro di accoglienza nel quale l'interessato sta attendendo l'esito della procedura). Per consentire una certa flessibilità nell'attuazione di quest'obbligo di portata potenzialmente ampia, si aggiunge che se il richiedente asilo è rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, la decisione può essere notificata a quest'ultimo. «Rappresentare» in tale contesto significa che il consulente sostituisce il richiedente asilo in taluni atti giuridici formali. Se la decisione non può essere notificata come sopra descritto, ad esempio perché il richiedente asilo si è reso irreperibile, la decisione dovrebbe essere notificata in altro modo idoneo. A seconda della prassi nazionale, ciò potrebbe avvenire attraverso la pubblicazione nella gazzetta ufficiale, la consegna all'ultimo recapito conosciuto del richiedente asilo o all'avvocato o altro consulente legale che per ultimo ha rappresentato il richiedente asilo, ecc. L'irreperibilità dell'interessato non dovrebbe impedire di rendere pubblica la decisione.

- e) Come già previsto nella prima proposta, la decisione stessa non deve essere tradotta in una lingua che il richiedente comprende. Giacché nella maggior parte dei casi i richiedenti asilo non sono in grado di leggere o di comprendere perfettamente la lingua ufficiale dello Stato membro, essi devono perlomeno essere informati del tenore della decisione in una lingua che sia ragionevole supporre che comprendano. Gli Stati membri hanno suggerito che dalla formulazione della disposizione si dovrebbe evincere che in linea di principio spetta al rispettivo avvocato o consulente legale informare (con l'aiuto di un interprete) il suo assistito. Tuttavia, se il richiedente asilo non è rappresentato, è necessario che gli Stati membri stessi assicurino un'adeguata comunicazione al richiedente asilo, con altri mezzi conformi a tale principio. Gli Stati membri possono, ad esempio, allegare un foglio informativo (standard) alla decisione.

Il paragrafo 2 sostituisce l'originario articolo 8, paragrafo 3. Il paragrafo 3 dispone che la maggior parte delle garanzie possono trovare applicazione anche durante il ricorso o la verifica della domanda. Tuttavia, non è necessario riprodurre la lista completa delle garanzie. Ad ogni modo, l'obbligo di cui alla lettera a), di informare il richiedente asilo della (intera) procedura da seguire, è già stato assolto in primo grado. Per quanto attiene all'obbligo di cui alla lettera e), il livello nazionale è considerato più appropriato per disciplinare la comunicazione all'interessato della decisione resa dall'organo di ricorso.

Articolo 10

Gli articoli 10, 11 e 12 contengono norme relative al colloquio personale, ed offrono garanzie ai richiedenti asilo, ove necessario, e nel contempo una certa flessibilità agli Stati membri, ove opportuno. L'originario articolo 8 è stato suddiviso in tre diverse disposizioni che trattano, rispettivamente, il campo di applicazione personale dell'obbligo di condurre un colloquio, le condizioni oggettive applicabili al colloquio personale e la funzione del (l'esito del) colloquio personale, vale a dire del verbale, all'interno del processo di accertamento.

L'articolo 10 riguarda le persone convocate ad un colloquio prima che l'autorità accertante prenda una decisione in merito alla loro domanda. L'articolo 10 sostituisce l'originario articolo 8, paragrafi 1 e 5. A seconda della fase e della natura della procedura, l'articolo si riferisce al colloquio personale relativo alla ammissibilità e/o alla sostanza, ovvero al colloquio personale sugli elementi sostanziali della domanda.

Il principio secondo il quale ciascun richiedente asilo deve avere la possibilità di esporre il proprio caso nel corso di un colloquio personale è pienamente mantenuto nel paragrafo 1. Come in tutte le procedure amministrative, uno scambio di informazioni è essenziale affinché la decisione possa essere adottata sulla base dei fatti rilevanti. Le procedure in materia di asilo in genere si discostano dalle altre procedure amministrative nel senso che i richiedenti asilo non sono sempre in grado di fornire all'amministrazione per iscritto prove irrefutabili atte a corroborare il loro bisogno di protezione internazionale. Dato che nella maggior parte dei casi di asilo, quando non in tutti, l'autorità accertante deve valutare la credibilità delle dichiarazioni e/o del richiedente sulla base dei fatti disponibili, ai fini di una corretta valutazione è essenziale che il richiedente abbia, per quanto possibile, l'opportunità di esporre personalmente tali fatti, vale a dire durante un colloquio.

La possibilità di rinviare il colloquio è lasciata alla discrezionalità dello Stato membro.

In alcuni casi si osserva che un colloquio personale non risulta di fatto necessario e che la presente direttiva dovrebbe disciplinare tale eventualità. Le quattro eccezioni al principio enunciato nel paragrafo 2 si fondano sui casi descritti nell'originario articolo 8, paragrafo 5. Si ritiene che i casi indicativi costituiscono un elenco esaustivo dei casi in cui gli Stati membri non sono tenuti ad offrire al richiedente l'opportunità di essere ascoltato. In tutti gli altri casi, gli Stati membri devono provvedere a che il richiedente abbia perlomeno un'opportunità di essere ascoltato. Il fatto che il richiedente si avvalga o meno di tale possibilità non è importante per la finalità perseguita. Di conseguenza, il paragrafo 4 dispone che la mancanza del colloquio non impedisce all'autorità accertante di adottare una decisione, di modo che la procedura di accertamento possa essere portata a termine in tali casi.

Perché sia rispettato il principio sopra enunciato, si rende necessaria una disposizione per il caso in cui i fatti rilevanti non possono essere presentati nel corso del colloquio personale per motivi indipendenti dal controllo del richiedente. Il paragrafo 3 dispone pertanto che nei casi di cui al secondo comma del paragrafo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) si deve dare al richiedente la possibilità, prima che l'autorità accertante prenda la decisione, di presentare osservazioni anziché sostenere un colloquio, eventualmente con l'assistenza di un avvocato o altro consulente legale e/o, se minore, di un tutore.

Articolo 11

L'articolo 11 accorpa tutte le disposizioni relative alle condizioni per l'organizzazione del colloquio personale. Il paragrafo 1 riprende pienamente la formulazione dell'originario articolo 8, paragrafo 4. Il paragrafo 2 assicura in termini generali che il colloquio personale sia condotto in condizioni che consentano al richiedente di esporre diffusamente i motivi della sua domanda, e tratta la questione della scelta dell'interprete. Esso sostituisce l'originario articolo 8, paragrafo 7 che si limitava a disciplinare la specifica questione della scelta dell'interprete per il colloquio in una prospettiva di genere. Il paragrafo 2, lettera b) consente agli Stati membri di scegliere, per motivi di economicità, un interprete di una lingua più comune, quando ciò non sia contrario agli interessi del richiedente asilo.

Articolo 12

L'articolo distingue due diverse situazioni relative al valore giuridico del verbale del colloquio personale all'interno della procedura. Esso riunisce e adatta i paragrafi 2 e 6 dell'ex articolo 8.

1. Questo paragrafo introduce l'obbligo di redigere un verbale di ciascun colloquio personale.
2. Per tener conto del principio di un procedimento equo ed effettivo, questo paragrafo stabilisce come norma generale che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che in tutti i casi i richiedenti asilo abbiano un accesso tempestivo al verbale del loro colloquio personale sulla base del quale la decisione viene o verrà presa. Ciò consente al richiedente asilo di esercitare effettivamente il suo diritto di impugnare la decisione e consente agli organi d'impugnazione, ove necessario, di verificare se la decisione sia fondata su informazioni pertinenti. Giova sottolineare che l'obbligo non è più limitato alla procedura ordinaria.
3. Questa disposizione disciplina la specifica situazione, che si presenta in alcuni Stati membri, in cui il richiedente asilo deve approvare il contenuto del verbale del colloquio personale. Laddove tale accordo è richiesto, si deve assicurare che il richiedente abbia l'opportunità di chiedere o proporre rettifiche di eventuali errori di traduzione o d'interpretazione che appaiano nel verbale. Per assicurare l'efficacia del processo decisionale, è prevista una disposizione complementare per il caso in cui il richiedente rifiuti di approvare il contenuto del verbale del suo colloquio. Gli Stati membri dovrebbero poter prendere, in tale eventualità, una decisione sulla domanda di asilo.

Articolo 13

L'originario articolo 9 (assistenza giuridica) è stato suddiviso in due articoli.

L'articolo 13 stabilisce il diritto all'assistenza giuridica durante il procedimento d'asilo e l'articolo 14 i diritti conferiti all'avvocato o altro consulente legale. Per «assistenza giuridica» si deve intendere qualsiasi forma di assistenza o di rappresentanza fornita da una persona in relazione all'esame della domanda di asilo. Tale assistenza o rappresentanza può essere assicurata da un avvocato o altro consulente legale qualificato ad agire in tal senso dal diritto nazionale.

Nell'articolo 13 sono aggiunte ulteriori condizioni che consentono al richiedente asilo di beneficiare dell'assistenza giuridica gratuita a seguito di una decisione negativa.

1. Il paragrafo 1 stabilisce la regola generale che sancisce il diritto all'assistenza giuridica ed alla rappresentanza legale. Ciascun richiedente asilo deve avere l'opportunità di consultare (anziché contattare) effettivamente un avvocato o altro consulente legale sugli aspetti relativi alla domanda di asilo in tutte le fasi del procedimento, anche a seguito di una decisione negativa.
2. Il paragrafo 2 tratta dell'assistenza giuridica gratuita dopo una decisione negativa. Dietro suggerimento di alcuni Stati membri, sono state aggiunte nuove condizioni per accedere all'assistenza giuridica gratuita dopo che l'autorità accertante ha adottato una decisione negativa. In primo luogo, i richiedenti asilo dovranno farne richiesta. In secondo luogo, gli Stati membri possono successivamente procedere ad esaminare se detta assistenza è necessaria. Tale esame può includere una verifica del criterio relativo alle risorse sufficienti e del criterio del fondamento giuridico della domanda. Al riguardo, il diritto comunitario non dovrebbe dare indicazioni particolareggiate sui motivi e sulla procedura, ma limitarsi piuttosto a fissare l'impostazione generale di queste verifiche. Si propone pertanto di riprendere soltanto la norma enunciata all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In terzo luogo, gli Stati membri possono limitare l'assistenza giuridica gratuita ai servizi resi dagli avvocati o consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo. Ciò significa che i richiedenti asilo rimangono liberi di scegliere un altro avvocato o consulente legale, ma in tal caso non possono più invocare il diritto all'assistenza giuridica gratuita.

Articolo 14

Questo articolo conferisce all'avvocato o altro consulente legale tre diritti: il diritto di accesso al fascicolo del richiedente asilo, il diritto di visita all'assistito che sia trattenuto in un'area chiusa ed il diritto di partecipare al colloquio personale. I diritti sanciti nel primo e terzo paragrafo sono di nuova introduzione.

1. L'avvocato o altro consulente legale ha diritto di accedere alle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente asilo affinché possa rappresentare correttamente gli interessi del suo assistito in tutte le situazioni. Questa norma non implica tuttavia che egli goda dell'accesso al fascicolo in qualsiasi momento o a qualsiasi informazione. Gli Stati membri sono autorizzati a mantenere le loro disposizioni pratiche a questo proposito. Per quanto riguarda le informazioni contenute nel fascicolo del richiedente asilo, gli Stati membri sono tenuti unicamente a concedere l'accesso alle informazioni che possono formare oggetto di esame da parte delle autorità di cui al capo IV.

L'originario articolo 9, paragrafo 2 è stato modificato per esprimere più compiutamente il principio ispiratore e per definire gli obblighi degli Stati membri nel concedere ai consulenti legali l'accesso alle aree chiuse in cui è trattenuto il loro assistito. In primo luogo, il presente testo propone che gli Stati membri possano controllare l'accesso ai richiedenti asilo trattenuti in un'area chiusa soltanto ove ciò sia necessario per la sicurezza dell'area o per assicurare un esame efficiente della domanda. Il riferimento alla qualità dell'assistenza giuridica è sostituito da un riferimento alla sicurezza delle aree in questione. Onde garantire un esame efficiente delle domande di asilo nelle aree chiuse, compreso il rispetto dei termini del processo decisionale fissati con legge o regolamento nazionale, gli Stati membri possono stabilire delle regole per disciplinare i tempi e la durata delle visite ai richiedenti asilo da parte dell'avvocato o altro consulente legale. In secondo luogo, tale diritto non è concesso a qualsiasi avvocato o consulente legale, bensì limitato a coloro che effettivamente assistono e/o rappresentano i richiedenti asilo trattenuti nelle aree chiuse. Infine, sulla scorta dell'emendamento 34 del Parlamento europeo, è stato aggiunto che le restrizioni applicate in forza di questo paragrafo devono essere strettamente necessarie allo scopo descritto e non dovrebbero in nessun caso portare alla soppressione di fatto del diritto di accesso all'assistenza giuridica.

2. Diversamente dall'originario articolo 9, paragrafo 3, questa disposizione estende la presenza del consulente legale durante i colloqui personali ai colloqui condotti nell'ambito della procedura accelerata. Inoltre, la formulazione linguistica del paragrafo ha subito alcune modifiche.

Articolo 15

L'articolo 15 introduce le necessarie garanzie procedurali supplementari per i minori non accompagnati, conformemente al Piano di azione di Vienna del dicembre 1998 e al Quadro di controllo.

Il primo paragrafo precisa le garanzie procedurali a favore di tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla natura della procedura esperita per l'esame della loro domanda. La definizione è stata modificata (è stato introdotto il concetto di rappresentante), e si è reso necessario un richiamo all'articolo 10, paragrafo 3 (la possibilità di non convocare un minore ad un colloquio personale sulla domanda di asilo). Viene tuttavia pienamente mantenuta l'idea di fondo della proposta originaria, ovvero che il rappresentante che assiste un minore non accompagnato può, se del caso, discutere con il minore stesso la necessità di proseguire la procedura qualora siano ipotizzabili soluzioni alternative.

Il paragrafo 2 verte sulle condizioni per l'esame e la decisione in merito alla domanda presentata da un minore non accompagnato. Gli originali articoli 10, paragrafo 2 e 14, paragrafo 1, lettere c) e d) sono stati riuniti in un'unica disposizione. Come norma minima il colloquio personale deve essere condotto da una persona che abbia la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori [alla lettera a)]. Ciò vale anche per il funzionario che adotta la decisione in merito alla domanda di asilo [alla lettera b)].

Il paragrafo 3 stabilisce due norme procedurali applicabili qualora uno Stato membro sottoponga a visita medica il minore non accompagnato per determinarne l'età. La lettera a) è stata ridotta all'essenziale: l'obbligo di informare il minore non accompagnato della possibilità di una tale visita medica. Il minore non accompagnato può rifiutare di sottoporsi alla visita medica, ma tale rifiuto non dovrebbe impedire all'autorità accertante di decidere in merito alla sua domanda di asilo. Per assicurare un'equa valutazione si propone pertanto di disporre, come garanzia, che l'esito negativo di una domanda di asilo non può essere giustificato soltanto dal rifiuto del minore di sottoporsi a tale visita. Questa garanzia è analoga a quella prevista in caso di rifiuto di approvare il verbale del colloquio, di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Resta inteso che i metodi utilizzati per la visita medica finalizzata a determinare l'età dei minori non accompagnati devono essere innocui e rispettosi della dignità umana. L'originario articolo 10, paragrafo 3, lettera a) è soppresso.

Articolo 16

L'articolo enuncia i criteri istruttori comuni per l'esame di tutte le domande di asilo. L'originario articolo 25 ha subito modifiche meramente redazionali. Tuttavia, esso è stato trasferito dalla sezione sulle procedure ordinarie contenuta nel capo «Procedura di esame del merito», al capo «Principi fondamentali e garanzie», giacché l'esame nel corso della procedura accelerata deve, in conformità delle conclusioni del Consiglio, comportare un esame nel merito alla luce della convenzione di Ginevra. Le norme trovano pertanto piena applicazione anche nella procedura accelerata.

Articolo 17

L'articolo 17 stabilisce una cornice giuridica minima per valutare la legittimità dei casi di trattenimento, ma da una prospettiva diversa rispetto all'originario articolo 11. Anziché elencare in modo esaustivo i motivi che rendono legittimo un trattenimento, viene proposto di limitare l'ambito di applicazione del diritto comunitario relativo alla prima fase del processo di armonizzazione a stabilire le garanzie applicabili alle eccezioni al principio secondo il quale un richiedente asilo non dovrebbe essere trattenuto per il solo motivo che è un rifugiato. Le garanzie elencate nel paragrafo 1 sono di due ordini: una descrizione in termini generali della finalità del trattenimento nella procedura di asilo e le garanzie procedurali. Per quanto riguarda la finalità, gli Stati membri dovrebbero fondare i motivi individuali del trattenimento sulla necessità di svolgere un esame efficiente della domanda di asilo o di prevenire la fuga del richiedente asilo. Le garanzie procedurali, d'altra parte, sono che il trattenimento deve essere conforme alla procedura stabilita con legge o regolamento nazionale, che ciascuna decisione di trattenimento di un determinato richiedente asilo deve essere oggettivamente necessaria ai fini di un esame efficiente della sua domanda o, qualora sussista il rischio di fuga, deve essere fondata unicamente sulla valutazione del comportamento personale del richiedente. Inoltre, il provvedimento di trattenimento deve essere all'inizio e periodicamente soggetto a controllo giurisdizionale. Gli organi giurisdizionali in questione dovrebbero disporre della necessaria competenza per controllare tali provvedimenti di trattenimento in applicazione della presente disposizione.

Seguendo la pratica in vigore in taluni Stati membri, il paragrafo 2 prevede che gli Stati membri possano trattenere i richiedenti asilo all'inizio della procedura, al fine di giungere rapidamente ad una decisione. Il termine di scadenza di due settimane funge da garanzia fondamentale contro eventuali abusi.

Giova osservare che il campo di applicazione di questo articolo è limitato alla fase di esame di una domanda di asilo da parte dell'autorità accertante. Dalla formulazione del paragrafo 1 si evince che le politiche nazionali in materia di trattenimento per altri motivi (sicurezza nazionale, procedimenti penali, ecc.) rimangono inalterate. Inoltre, gli Stati membri sono liberi di disporre che i richiedenti asilo siano trattenuti durante altre fasi della procedura, ad esempio il trattenimento per riservarsi la possibilità di espellere il richiedente o il trattenimento di richiedenti asilo la cui domanda di asilo è stata respinta.

Articolo 18

Per rafforzare il meccanismo di determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di asilo nell'UE, la direttiva propone che lo Stato membro possa trattenere un richiedente in attesa del suo trasferimento verso un altro Stato membro. Tale disposizione non dovrebbe rientrare nell'articolo 17, giacché il campo di applicazione temporale è diverso dai casi descritti in tale articolo, in quanto il trasferimento verso un altro Stato membro ha luogo dopo che la domanda di asilo è stata respinta perché inammissibile. La proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri [COM(2001) 447 def.] dispone che il trasferimento deve avvenire entro sei mesi. In caso di trattenimento del richiedente asilo, il trasferimento dovrebbe avvenire in tempi più rapidi. Si propone pertanto di limitare il trattenimento in tali situazioni ad un periodo non superiore ad un mese.

Articolo 19

Gli articoli 19 e 20 costituiscono una significativa integrazione delle norme minime rispetto alla proposta iniziale. Essi sono il risultato di ampie discussioni tra gli esperti sui principi sanciti nell'originario articolo 16. Si ritiene essenziale, a fini di efficienza, stabilire norme chiare e precise sui provvedimenti da adottare in caso di interruzione o cessazione della procedura, sia in caso di esplicito ritiro della domanda (articolo 19) sia per altri motivi (articolo 20). Le norme non si limitano a descrivere in modo esaustivo le opzioni procedurali a disposizione degli Stati membri; esse stabiliscono chiaramente le garanzie necessarie per assicurare un adeguato esame delle domande in tali casi.

L'articolo 19 tratta dell'esplicito ritiro di una domanda di asilo, quando cioè è lo stesso richiedente asilo a ritirare la domanda, per iscritto o oralmente, personalmente o tramite il suo legale. Le discussioni tra gli esperti hanno messo in evidenza la necessità di una certa flessibilità per gli Stati membri in tali situazioni. La direttiva offre pertanto la scelta agli Stati membri tra sospendere l'esame e respingere la domanda, se il richiedente intende ritirarla. Si presume che un respingimento della domanda per motivi di merito (perché il richiedente asilo non nutre un fondato timore di essere perseguitato ai sensi della convenzione di Ginevra) è possibile soltanto se l'autorità accertante dispone di sufficienti informazioni per giustificare in tal senso la decisione (nella maggior parte dei casi ciò può avvenire presumibilmente solo dopo il colloquio personale). Se l'esame è sospeso a seguito del ritiro della domanda prima che sia adottata una decisione al riguardo, il ritiro della domanda sarà comprovato da una nota registrata nel fascicolo (paragrafo 2). Ciò è importante qualora il richiedente asilo ricompaia successivamente e presenti un'altra domanda o chieda di riaprire la domanda precedente. L'articolo non specifica che cosa accade in tali circostanze. Gli Stati membri dovranno esaminare la domanda in conformità delle altre norme. A tal fine, l'articolo 38 (diritto ad un rimedio effettivo) prevede un meccanismo applicabile in tal caso.

Articolo 20

L'articolo tratta la situazione in cui un richiedente non ritira esplicitamente la domanda di asilo, ma dimostra di non nutrire più alcun interesse per la relativa decisione. Certamente, il comportamento di un richiedente asilo può giustificare la conclusione che egli voglia implicitamente ritirare o abbandonare la domanda, e la direttiva dovrebbe dare atto di siffatta circostanza.

Il paragrafo 1 prevede i motivi che giustificano la presunzione del ritiro o dell'abbandono della domanda. In generale, si tratta di casi di inosservanza (degli obblighi o delle scadenze, ecc.) o di mancata cooperazione, compresa l'ipotesi dell'irreperibilità (non autorizzata) dell'interessato. Analogamente all'articolo 19, paragrafo 1, gli Stati membri sono liberi di adottare una decisione che ponga termine all'esame della domanda di asilo o di respingerla.

Il paragrafo 2 stabilisce le azioni da intraprendere nel caso il richiedente asilo si ripresenti. Indipendentemente dalle disposizioni nazionali in vigore che regolamentano tali casi, la garanzia fondamentale dovrebbe consistere nel fatto che l'interessato non può essere allontanato verso il suo paese di origine prima che sia accertato che egli non ha fondato motivo di temere di essere perseguitato. Benché quest'idea ispiri l'intera direttiva, essa è di particolare rilievo qui, in caso di non riapertura di una domanda. Se il caso è riaperto, gli Stati membri possono decidere di riprendere l'esame dalla fase in cui si trovava la domanda al momento della sospensione ovvero scegliere di dare inizio ad una nuova procedura. Se la domanda è stata respinta anziché sospesa, e tale decisione è diventata definitiva, gli Stati membri possono applicare la specifica procedura per le domande ripetute descritta negli articoli 33 e 34.

Articolo 21

La prima frase e l'ultimo comma di questo articolo hanno subito delle leggere riformulazioni linguistiche. La formulazione originaria dell'articolo 17, lettera c) è stata modificata in «presenti pareri», per evitare l'impressione che gli Stati membri siano tenuti ad associare l'ACNUR nei procedimenti di ricorso, alla stessa stregua del richiedente asilo e dell'autorità accertante.

Articolo 22

In uno dei considerando si prende atto che le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, trovano applicazione alla trasmissione dei dati a norma della presente direttiva e che lo stesso dovrebbe valere per la trasmissione dei dati all'ACNUR. Di conseguenza, i paragrafi 1 e 4 dell'originario articolo 15 sono stati soppressi. L'utilizzo dei dati da parte dell'ACNUR stesso non è soggetto al diritto nazionale, bensì è regolamentato da rigorose norme sulla riservatezza emanate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Capo III

Procedure di primo grado

Articolo 23

L'articolo 23, che indica la scelta delle procedure a disposizione degli Stati membri, costituisce una novità. Esso tiene conto delle conclusioni del Consiglio, secondo le quali la direttiva dovrebbe prevedere una procedura accelerata per le domande inammissibili e manifestamente infondate (già capo III e capo IV, sezione 2) ed una procedura ordinaria (già capo IV, sezione 1), nonché successive consultazioni su specifiche norme applicabili alle domande ripetute e alle domande presentate alle frontiere esterne. Atteso che le norme vertono in particolar modo sulle procedure accelerate, le procedure ordinarie rimangono di competenza degli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni di cui al capo II (Principi fondamentali e garanzie) e del capo IV (Procedure di ricorso).

Articolo 24

L'articolo, che riprende elementi degli originari articoli 23 e 29, è stato semplificato e sostanzialmente modificato sulla scorta delle conclusioni del Consiglio. I paragrafi da 1 a 3 riprendono la formulazione linguistica proposta nelle conclusioni.

Il paragrafo 2 precisa ora che una proroga è valida soltanto dopo l'avvenuta notificazione o comunicazione al richiedente asilo o al suo consulente legale, riprendendo in tal modo la formulazione dell'originario articolo 24, paragrafo 3, ultima frase, ed in considerazione delle modifiche apportate all'originario articolo 7 sul ruolo dell'assistenza giuridica nel contesto delle informazioni da fornire ai richiedenti asilo. Questa norma è inserita ai fini legittimi della certezza giuridica.

Il paragrafo 3 tratta delle conseguenze dell'inosservanza dei termini. Inoltre, in linea con le conclusioni del Consiglio, si aggiunge che quando lo stesso richiedente asilo sia causa del mancato rispetto dei termini da parte dell'autorità competente, egli non potrà avvalersi delle conseguenze. L'applicazione di tale disposizione deve essere limitata ai casi di abuso.

Il paragrafo 4 introduce un meccanismo specifico per una particolare categoria di casi nei quali non si è potuto, benché si sarebbe dovuto, prendere una decisione con procedura accelerata. Si riconosce che fissare delle scadenze comporta il rischio che taluni richiedenti asilo siano tentati di ritardare l'esame della loro domanda, ad esempio trattenendo deliberatamente informazioni pertinenti, affinché il loro caso sia trattato con procedura ordinaria, mentre le circostanze giustificerebbero una procedura accelerata. Gli Stati membri dovrebbero allora poter considerare la decisione in merito a siffatta domanda come una decisione adottata con procedura accelerata, anche se i termini non sono stati rispettati. A tal fine, si dovrebbe accettare che il richiedente asilo ha: a) omesso informazioni determinanti, b) senza valido motivo ed in mala fede. Una disposizione analoga è prevista nell'articolo 37 della proposta originaria, seppur tecnicamente diversa dato che era stata inserita nel capo relativo ai ricorsi. Si sottolinea che il paragrafo non è applicabile nell'ipotesi in cui il richiedente asilo non sia stato in grado di fornire prima le informazioni, ad esempio perché ha ricevuto la documentazione rilevante soltanto dopo quattro mesi. In tal caso, la proroga dei termini sarebbe un provvedimento più adeguato. Il paragrafo 5 precisa che tutte le decisioni negative di una domanda sulla base della proposta di regolamento «Dublino II» sono considerate decisioni adottate con procedura accelerata, a prescindere dal tempo che la sua adozione ha richiesto.

Articolo 25

L'articolo 25 elenca i casi nei quali gli Stati membri possono respingere una domanda d'asilo in quanto inammissibile. Nella categoria a) relativa al meccanismo creato dalla convenzione di Dublino, che sarà presto integrata nel diritto comunitario, è aggiunto un riferimento alla Norvegia ed all'Islanda in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia [decisione del Consiglio del 15 marzo 2001 (2001/258/CE)]. Inoltre, la formulazione è cambiata («ha accettato la competenza» anziché «è competente») nello spirito dell'emendamento 56 del Parlamento europeo.

Inoltre, a seguito di consultazioni con gli Stati membri, le categorie elencate nell'originario articolo 18 sono integrate da due categorie che la Commissione aveva proposto nel suo documento di lavoro sulla relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione [COM(2001) 743 def.]. Le due categorie di casi riguardano: a) l'ipotesi di incriminazione del richiedente asilo da parte di un tribunale penale internazionale e b) l'ipotesi di una richiesta di estradizione tuttora pendente da parte di un paese diverso dal paese di origine del richiedente asilo. Ulteriori discussioni su tali motivi potrebbero rendersi necessarie.

Articolo 26

Il precedente articolo 20 è stato leggermente modificato. Esso stabilisce che il livello di protezione nel primo paese di asilo deve essere conforme alle norme di diritto internazionale.

Articolo 27

L'originario articolo 21 rimane invariato, ad eccezione dell'ultimo comma nel paragrafo 3. In conformità dell'emendamento 58 del Parlamento europeo, si aggiunge che gli Stati membri devono fornire motivazioni specifiche per la modifica della designazione di un paese quale paese terzo sicuro. Un emendamento simile è stato formulato con riferimento all'originario articolo 30 (rimasto articolo 30) sulla designazione dei paesi di origine sicuri.

Articolo 28

L'originario articolo 22 ha subito alcune modifiche minime. In primo luogo, il riferimento al «precedente soggiorno» di cui alla lettera a) è stato soppresso perché divenuto privo di oggetto. In secondo luogo, il termine «ammesso» è stato aggiunto per tener conto della situazione in cui una persona non si sia mai recata precedentemente nel paese terzo, ma abbia soltanto legami stretti con quel paese. Terzo, l'originario articolo 23, paragrafo 5 è stato trasferito in questo articolo, ed il verbo «possono fornire» è mutato in «forniscono», come da emendamento 63 del Parlamento europeo. Nonostante tali modifiche, si renderanno probabilmente necessarie ulteriori discussioni.

Articolo 29

L'originario articolo concernente le domande manifestamente infondate è stato suddiviso in due distinti articoli: uno sul respingimento dei casi manifestamente infondati (articolo 29) ed un altro sul respingimento di altri casi per motivi sostanziali a seguito di procedura accelerata (articolo 32). Il concetto di «manifestamente infondato» presuppone che il richiedente asilo abbia presentato una domanda che, con ogni evidenza, non dà titolo al riconoscimento dello status di rifugiato; esso è connesso alla mancanza di fondamento giuridico della domanda. Le tre fattispecie descritte nei paragrafi da a) a c) esemplificano questo concetto, mentre i casi descritti all'articolo 32 non vi rientrano.

Attesa la nuova impostazione degli articoli 29 e 32, non appare più necessario mantenere l'eccezione di cui al precedente articolo 28, paragrafo 2, lettera a) (alternativa di fuga interna). La nuova impostazione nei confronti dell'eccezione di cui all'originario articolo 28, paragrafo 2, lettera b) concernente l'esclusione dallo status di rifugiato, è tratta dal documento di lavoro della Commissione sulla relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione [COM(2001) 743 def.].

Articoli 30 e 31

Gli articoli 30, 31 (già articoli 30 e 31) stabiliscono, in combinato disposto, il metodo comune che si propone di adottare per quanto riguarda i paesi d'origine sicuri. Il metodo rimane invariato, benché il testo sia stato leggermente riformulato.

Articolo 32

L'articolo 32 precisa che una domanda può essere respinta, a seguito di procedura accelerata, per motivi di merito soltanto se è stato precedentemente accertato che il richiedente asilo non nutre un fondato motivo di essere perseguitato ai sensi della convenzione di Ginevra. Tale impostazione è suggerita dal Consiglio nelle sue conclusioni. Taluni comportamenti del richiedente asilo possono giustificare un respingimento della domanda con procedura accelerata, se la domanda è infondata. Nondimeno il comportamento non può, di per sé, giustificare un respingimento in assoluto giacché, nonostante il suo comportamento il richiedente asilo potrebbe comunque essere un rifugiato.

Nel contempo, le discussioni al Consiglio sulla natura della procedura accelerata hanno portato ad estendere alla stessa tutte le garanzie stabilite nel capo II della proposta originaria. Data la diversa impostazione nei confronti del concetto di domanda manifestamente infondata e la descritta modifica sostanziale apportata alle disposizioni del capo II, si ritiene che l'aggiunta nell'elenco di cinque nuovi motivi sia giustificata.

Articoli 33 e 34

Le conclusioni del Consiglio suggeriscono di studiare «la possibilità di esaminare in un quadro particolare le domande di asilo presentate successivamente al respingimento di una precedente domanda da parte di uno Stato membro, per assicurare un esame rapido di questo tipo di domanda» (II.1.10). I proposti articoli 33 e 34 lasciano agli Stati membri la scelta di prevedere o meno una procedura specifica per le domande di asilo ripetute, che consisterebbe nel verificare il rispetto di talune condizioni (un esame analogo a quello per l'ammissibilità). Se tali condizioni sono rispettate, gli Stati membri sono tenuti a proseguire l'esame della domanda di asilo in conformità delle norme di cui al capo II della presente direttiva (per alcuni Stati membri si tratta di «avviare una nuova procedura»). Ove dispongono già di una tale procedura, gli Stati membri devono conformarsi alle norme stabilite in questi articoli. L'idea di base è che gli Stati membri possono derogare ai criteri applicabili all'esame di una prima domanda (cfr. capo II) durante l'esame preliminare, al fine di consentire un processo decisionale più spedito, compresa l'espulsione (cfr. articolo 40, paragrafo 3), purché ricorrano talune condizioni. Le prassi vigenti in Germania hanno ispirato la procedura qui descritta. Giova sottolineare che gli Stati membri non sono tenuti ad adottare tali norme e possono continuare ad esaminare le domande ripetute di uno stesso richiedente asilo alla stregua di tutte le altre domande. Alcuni Stati membri possono ad esempio preferire tale metodo e respingere con procedura accelerata le domande ripetute di uno stesso richiedente asilo in quanto infondate, purché sussistano le necessarie condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d).

Articolo 35

Le conclusioni del Consiglio indicavano che «la questione dell'applicazione della direttiva alle domande di asilo presentate alla frontiera di uno Stato membro resta aperta» (II.1.6). Sulla base di consultazioni successive con gli Stati membri, è stato proposto uno specifico approccio per il trattamento delle domande presentate alla frontiera. Il punto di base di tale approccio è il primato del diritto nazionale, nonché la possibilità di mantenere talune specificità nazionali di tali procedure e disposizioni amministrative.

Tuttavia, giacché tale impostazione consente agli Stati membri di applicare norme procedurali di livello inferiore a quello comunitario, è necessario introdurre una c.d. clausola di «stand still». In applicazione di tale clausola, gli Stati membri che al momento dell'adozione della direttiva disponevano già di una legislazione per disciplinare le procedure di frontiera possono derogare alle norme minime di cui al capo II, ad eccezione delle norme esplicitamente riferite in questo articolo, mentre gli altri Stati membri non potranno derogarvi. Questo regime eccezionale permette di conseguire un (delicato) equilibrio tra le esigenze di tali Stati membri di mantenere una procedura specifica alle frontiere e la protezione delle garanzie fondamentali che dovrebbero essere offerte a tutti i richiedenti asilo nell'UE, indipendentemente dalla natura delle disposizioni pratiche applicabili nel singolo Stato membro.

Articoli 36 e 37

L'originario articolo 26, che tratta la questione della revoca o dell'annullamento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 63, primo paragrafo, punto 1), lettera d) del trattato CE, è stato modificato soltanto al fine di disciplinare le situazioni in cui la decisione di revoca o di annullamento non è presa dall'autorità accertante, bensì da un giudice o organo di altra natura.

I termini «revoca o annullamento» sono intesi a ricomprendere anche i casi di «cessazione» dello status di rifugiato.

Capo IV

Procedure di ricorso

Articolo 38

La completa ristrutturazione di questo capo è stata effettuata principalmente sulla scorta degli orientamenti forniti dal Consiglio nelle sue conclusioni. Gli Stati membri non hanno accettato il punto di partenza della proposta originaria, secondo il quale il diritto comunitario in materia di procedure di asilo dovesse prevedere un sistema a tre livelli, ovvero un grado di ricorso da parte di un organo di verifica la cui natura era lasciata alla scelta degli Stati membri e, per tutti i richiedenti asilo negli Stati membri, l'accesso ad un ulteriore grado di appello dinanzi ad un'autorità giudiziaria. Gli originari articoli da 38 a 40 sono pertanto divenuti privi di oggetto. Inoltre, le disposizioni di questo capo sono state semplificate e limitate allo stretto indispensabile. Le disposizioni sui termini fissati per la decisione da parte dell'organo di verifica e le conseguenze dell'inosservanza del termine fissato nell'originario articolo 35, la procedura facoltativa di verifica automatica prevista nell'originario articolo 36, i riferimenti alle procedure rapide per le domande presentate alla frontiera di cui agli originari articoli 34, paragrafo 5 e 39, paragrafo 4, sono stati soppressi.

La proposta modificata si limita ad enunciare il principio del diritto ad un effettivo rimedio dinanzi ad un giudice, in sostituzione dell'originario metodo «istituzionale». Il principio è definito nell'articolo 34, paragrafo 1 ed è ulteriormente sviluppato negli altri paragrafi dell'articolo 34 e negli articoli successivi del presente capo. Il concetto di ricorso effettivo dinanzi a un giudice si ispira all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; esso si basa a sua volta sull'articolo 13 della CEDU, che fa riferimento ad «un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale». L'articolo 47 della Carta utilizza l'espressione «giudice indipendente e imparziale». Tale espressione deve essere intesa come un riferimento ad un organo giudiziario. Il diritto comunitario offre una tutela più estesa di quella enunciata dalla CEDU, poiché garantisce il diritto ad un effettivo rimedio dinanzi ad un giudice. La Corte di giustizia ha consacrato tale principio nella sua giurisprudenza (Causa 222/84, *Johnston v Chief Constable of the RUC* e Causa 222/86, *Unectef v Heylens*). Secondo la Corte, il principio si applica anche agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario. Gli elementi di «indipendenza ed imparzialità» sono requisiti formali per un rimedio effettivo e possono essere considerati inclusi nel concetto di «giudice». La giurisprudenza della Corte di giustizia distingue altri requisiti che rendono effettivo un rimedio, quali il potere di confermare o annullare una decisione.

Atteso che il Consiglio ha preferito non imporre agli Stati membri un sistema di ricorso a due livelli per le domande di asilo, ed in considerazione della citata giurisprudenza, si conclude che laddove esiste un solo grado di appello, ad esempio in alcuni Stati per le domande inammissibili o manifestamente infondate, esso deve essere esperito dinanzi ad un giudice. In tal senso, la Commissione non può conformarsi alle conclusioni del Consiglio, che includono la possibilità di un ricorso dinanzi ad un «organo quasi-giudiziale».

Il principio di un rimedio effettivo dinanzi ad un giudice non vieta agli Stati membri di investire un organo amministrativo della competenza a riesaminare le decisioni ad un livello inferiore rispetto al ricorso davanti ad un giudice. Ciò significa che un rimedio effettivo può implicare sia un ricorso davanti ad un giudice sia una verifica da parte di un organo amministrativo, seguito da un ricorso davanti ad un giudice. Tuttavia, non sembra necessario menzionare esplicitamente tale possibilità nel testo della direttiva.

Il paragrafo 2 dispone che, a prescindere se la decisione è stata adottata con procedura ordinaria o accelerata, il rimedio effettivo dovrebbe comunque prevedere che il giudice possa esaminare la domanda sugli elementi di fatto e di diritto.

Il paragrafo 3 rende possibile il ricorso avverso il rifiuto delle autorità di uno Stato membro di riaprire un caso che era stato sospeso. Analogamente, possono essere impugnate davanti ad un giudice anche le decisioni concernenti i termini di scadenza e la relativa proroga a norma dell'articolo 24. Il primo paragrafo conferisce il diritto di ricorso contro il rifiuto di esaminare una domanda ripetuta in conformità del capo II, come indicato negli articoli 33 e 34.

Articoli 39 e 40

Atteso che le conclusioni del Consiglio invitano a prevedere una sufficiente differenziazione tra la procedura ordinaria e la procedura accelerata, si propone di inserire in articoli separati le disposizioni sulla verifica e sul ricorso avverso le decisioni adottate con l'una o l'altra procedura.

La principale distinzione operata tra il ricorso contro una decisione presa con procedura accelerata o ordinaria consiste nel diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, in una zona di transito portuale o aeroportuale o di frontiera dello Stato membro interessato, in attesa dell'esito della verifica o del ricorso (di seguito denominato «effetto sospensivo»). Se la decisione è adottata con procedura ordinaria si presume che una verifica o un ricorso contro tale decisione avrà un effetto sospensivo automatico (articolo 39, paragrafo 1, ma gli Stati membri possono derogare soltanto in applicazione di leggi o regolamenti già in vigore alla data di adozione della presente direttiva). Mentre la presunzione si applica per le procedure accelerate, non viene qui proposta alcuna clausola di «stand still»; le disposizioni impongono semplicemente agli Stati membri di stabilire per legge in quali casi il ricorso non ha effetto sospensivo (articolo 40, paragrafo 1).

L'altra distinzione concerne i casi in cui si può derogare alla norma secondo la quale, quando non vi è effetto sospensivo (automatico), si deve attendere, prima di procedere all'espulsione, che l'autorità giudiziaria si pronunci sulla richiesta di concedere comunque effetto sospensivo in un determinato caso. Ciò consegue dal fatto che decisioni diverse sono adottate nell'ambito della procedura. Le decisioni concernenti le eccezioni di cui all'articolo 40, paragrafo 3 sono sempre adottate con procedura accelerata.

Articolo 41

L'articolo raccoglie e modifica gli originari articoli 34, paragrafi da 1 a 4, che imponevano agli Stati membri di fissare anticipatamente, per ragioni di certezza giuridica, norme sui termini e le competenze dell'organo giudiziario o amministrativo nazionale competente, rispettivamente, per il ricorso o per la verifica in conformità del nuovo articolo 38. Un secondo paragrafo è stato aggiunto a seguito delle discussioni sulla questione del ritiro o dell'abbandono della domanda durante il procedimento di ricorso.

Capo V

Disposizioni generali e finali

Articolo 42

L'originario articolo 41 sull'applicazione senza discriminazioni della direttiva ai richiedenti asilo è modificato in modo da tener conto della formulazione dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata formalmente dopo l'adozione della proposta iniziale.

Articolo 43

L'originario articolo 42 sulle sanzioni rimane invariato.

Articolo 44

L'originario articolo 43 relativo alla relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva rimane invariato, salvo minime modifiche redazionali e la frequenza delle relazioni. Sulla scorta degli emendamenti 8 e 101 del Parlamento europeo, si propone che la Commissione trasmetta ogni due anni una relazione sull'applicazione della direttiva. La Commissione accetta questo emendamento, purché non divenga un precedente applicabile a tutti gli atti legislativi della Comunità in materia di asilo. Si ritiene infatti che la presente direttiva rivesta un rilievo tutto particolare per il regime comune europeo in materia di asilo, giacché le norme applicabili alle procedure precedono e condizionano l'esercizio dei diritti conferiti da altri strumenti legislativi comunitari in materia di asilo, quale la proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione [COM(2001) 510 def.].

Articolo 45

È stata aggiunta una norma che fa obbligo agli Stati membri di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di legge che adottano nel settore trattato dalla presente direttiva. È stata inoltre modificata la data di recepimento nel diritto nazionale.

Articoli 46 e 47

Gli originari articoli 45 e 46 rimangono invariati.

Allegato I

L'allegato I è stato modificato soprattutto a seguito degli emendamenti del Parlamento europeo (numeri 102, 108, 110), ed anche per tener conto di alcuni cambiamenti proposti dal Consiglio. L'allegato originario non teneva conto della situazione di un paese che ha ratificato la convenzione di Ginevra ma non ha ancora attuato le relative adeguate disposizioni. Nondimeno, se tale paese osserva di fatto costantemente le norme stabilite nella convenzione di Ginevra riguardo ai diritti delle persone bisognose di protezione internazionale ai sensi di detta convenzione, come comprovato dall'Ufficio dell'ACNUR, il paese dovrebbe essere considerato paese terzo sicuro.

Per quanto riguarda la parte II dell'allegato I, è stata aggiunta una frase per prevedere espressamente nella direttiva che, laddove gli Stati membri valutano con decisione individuale la sicurezza di un paese terzo esclusivamente nei confronti di un determinato richiedente e non con riferimento all'elenco dei paesi designati tali, questa decisione non deve necessariamente essere motivata sulla base della valutazione generale di dominio pubblico, come disposto in tale parte dell'allegato. Una disposizione analoga è aggiunta alla parte II dell'allegato II.

Allegato II

Le modifiche (sostituzione di «osserva generalmente» con «osserva costantemente» e «istituzioni» con «strutture») risultano dall'emendamento 111 del Parlamento europeo.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.
- (2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, mantenendo in questo modo il principio di non *refoulement* (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.
- (3) Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba, a breve termine, stabilire norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le

norme comunitarie debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nella Comunità europea.

- (4) Le norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per il riconoscimento o la revoca dello status di rifugiato costituiscono pertanto un primo passo in materia di procedure di asilo, ferma restando l'adozione di ulteriori disposizioni volte ad attuare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d) del trattato, o a conseguire l'obiettivo di una procedura comune in materia di asilo, indicato nelle conclusioni di Tampere.
- (5) Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per l'accertamento dello status di rifugiato, di modo che nessuno Stato membro possa espellere o respingere, in nessun modo, un richiedente asilo verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.
- (6) Per raggiungere questo obiettivo, le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2001 (modificate il 18 dicembre 2001) sulle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato evidenziano la necessità di disposizioni che assicurino ai richiedenti asilo garanzie consistenti per quanto riguarda il processo decisionale e una qualità delle decisioni ottimale, senza venir meno all'obiettivo di efficienza delle procedure. Tali disposizioni dovrebbero altresì definire le norme minime di una procedura ordinaria, permettere di avviare o mantenere una procedura accelerata e consentire una differenziazione sufficiente fra questi due tipi di procedura.

- (7) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto principi generali del diritto comunitario. In particolare mira ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e delle persone a loro carico, e la protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione, promuovendo l'applicazione degli articoli 1, 18 e 19 della Carta stessa.
- (8) È opportuno che l'attuazione della presente direttiva lasci impregiudicati gli obblighi internazionali degli Stati membri derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo.
- (9) È necessario che la presente direttiva si applichi nel rispetto del protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.
- (10) È opportuno che le procedure di asilo non si protraggano oltre misura per evitare che quanti necessitano di protezione internazionale debbano attraversare lunghi periodi d'incertezza prima che la loro situazione sia definita e che quanti invece non hanno bisogno di protezione ma desiderano restare nel territorio degli Stati membri considerino la domanda di asilo un mezzo per prolungare di diversi anni la loro permanenza. Al tempo stesso, è indispensabile che tali procedure contengano le garanzie necessarie a individuare quanti hanno effettivamente bisogno di protezione.
- (11) Le norme minime stabilite dalla presente direttiva dovrebbero pertanto consentire agli Stati membri di applicare un sistema rapido e semplice che consenta loro un esame tempestivo e puntuale delle domande di asilo in conformità agli obblighi internazionali e alle disposizioni costituzionali degli Stati membri.
- (12) Un sistema procedurale rapido e semplice potrebbe comportare, ferme restando le garanzie necessarie, un ricorso unico dinanzi al giudice avverso la decisione sulla domanda di asilo.
- (13) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, è opportuno che le garanzie necessarie dispongano affinché ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.
- (14) D'altro canto, ai fini di una rapida individuazione di quei richiedenti che necessitano protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, è opportuno disporre che gli Stati membri istituiscano procedure accelerate per trattare, in base a criteri chiaramente stabiliti in via preliminare, categorie diverse di domande, segnatamente le domande che non richiedono un approfondimento nel merito, quelle che appaiono manifestamente infondate, le domande ripetute che non contengono prove o argomenti nuovi o le domande presentate da persone il cui diritto ad essere ammesso nel territorio degli Stati membri è in corso di valutazione.
- (15) È indispensabile che tali procedure accelerate contengano tutte le garanzie necessarie affinché, dissipato ogni dubbio dell'autorità accertante, le persone bisognose di protezione possano comunque essere correttamente individuate. Queste procedure dovrebbero pertanto contemplare, in linea di principio, le stesse garanzie procedurali e criteri minimi relativi al processo decisionale delle procedure ordinarie, ove ciò sia necessario ai fini di quella particolare procedura. Pertanto, i criteri applicabili alle procedure per l'esame delle domande ripetute che non contengono prove o argomenti nuovi, ovvero alle procedure nel cui ambito viene assunta la decisione sul diritto di ingresso di un richiedente asilo, sono proporzionati alla finalità specifica di tali procedure.
- (16) È opportuno che le garanzie procedurali minime applicabili a tutti i richiedenti asilo in tutte le procedure comprendano in particolare l'accesso alle procedure; il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante; la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la loro situazione nei colloqui con le autorità; la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) o, eventualmente, con altre organizzazioni che operino per conto dell'ACNUR; il diritto a un'appropriate notificazione e comunicazione della decisione, corredata di motivazioni in fatto e in diritto; la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informati circa la loro posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che è ragionevole supporre possano capire.
- (17) È inoltre necessario prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone aventi bisogni particolari, quali i minori non accompagnati.
- (18) È opportuno che fra i criteri minimi relativi al processo decisionale per tutte le procedure figurino quello secondo cui le decisioni sono adottate sulla base dei fatti da autorità competenti in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.
- (19) È opportuno che le decisioni sulle domande di asilo siano passibili di ricorso, consistente in un esame da parte del giudice sugli elementi di fatto e di diritto. Il richiedente dovrebbe altresì avere il diritto di non essere espulso finché il giudice non si sia pronunciato sul suo diritto di rimanere fino all'esito del ricorso, salvo nel numero limitato di casi previsti dalla presente direttiva, segnatamente per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
- (20) Si ritiene che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾ debba applicarsi ai dati personali trattati in applicazione della presente direttiva. La direttiva 95/46/CE dovrebbe inoltre applicarsi alla trasmissione dei dati dagli Stati membri all'ACNUR nell'esercizio delle sue funzioni a norma della convenzione di Ginevra. Tale trasmissione è subordinata al livello di protezione dei dati personali ritenuto adeguato in seno all'ACNUR.

(¹) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (21) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri abbiano facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per le persone che chiedono protezione internazionale, quando ritengano che tale domanda sia presentata da una persona avente la qualità di rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra.
- (22) In tale ottica, gli Stati membri andrebbero incoraggiati ad applicare le disposizioni della presente direttiva anche alle procedure per l'esame di domande volte al conseguimento di una protezione diversa da quella che discende dalla convenzione di Ginevra per le persone che risultino non essere rifugiati, in considerazione soprattutto della direttiva . . . del Consiglio [Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione].
- (23) È opportuno che gli Stati membri prevedano un sistema di sanzioni contro la violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.
- (24) È altresì opportuno che l'attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche con scadenza non superiore a due anni.
- (25) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta, ossia l'elaborazione di norme minime comuni per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. Per le dimensioni e gli effetti dell'azione proposta, possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «convenzione di Ginevra»: la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- b) «domanda di asilo»: la domanda presentata da una persona a uno Stato membro, che si possa assimilare a una domanda di protezione internazionale ai sensi della conven-

zione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, tranne quando la persona interessata solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che si possa richiedere con domanda separata;

- c) «richiedente» o «richiedente asilo»: qualsiasi persona che abbia presentato una domanda di asilo sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva;
- d) «decisione definitiva»: una decisione avverso la quale siano stati esperiti tutti i rimedi ammessi in forza della presente direttiva;
- e) «autorità accertante»: qualsiasi organo paragiudiziario o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo;
- f) «rifugiato»: qualsiasi persona che possiede i requisiti stabiliti nell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, quali specificati nella direttiva . . . del Consiglio [Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione];
- g) «status di rifugiato»: lo status riconosciuto da uno Stato membro a una persona che sia un rifugiato e in quanto tale sia ammessa nel territorio di quello Stato membro;
- h) «minore non accompagnato»: una persona di età inferiore ai diciotto anni che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto per essa responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, o il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
- i) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione che rappresenti il minore non accompagnato in qualità di tutore, l'organizzazione nazionale responsabile di assisterlo e provvedere al suo benessere, o qualunque altro idoneo rappresentante, nominato nell'interesse superiore del minore;
- j) «trattenimento»: il confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in aree ad accesso limitato in cui la sua libertà di movimento sia significativamente ridotta;
- k) «revoca dello status di rifugiato»: la decisione di un'autorità competente di revocare lo status di rifugiato a una determinata persona, sulla base dell'articolo 1C o dell'articolo 33, paragrafo 2 della convenzione di Ginevra;
- l) «annullamento dello status di rifugiato»: la decisione, adottata da un'autorità competente, di annullare lo status di rifugiato a una determinata persona, a seguito dell'accertamento di circostanze indicanti che quella persona non avrebbe mai dovuto ottenere la qualifica di rifugiato;
- m) «rimanere nel territorio dello Stato membro»: il fatto di rimanere alla frontiera, in una zona di transito portuale o aeroportuale, ovvero nel territorio dello Stato membro in cui è stata presentata oppure è oggetto d'esame la domanda di asilo.

*Articolo 3***Campo d'applicazione**

1. La presente direttiva si applica a tutte le domande di asilo presentate alla frontiera, nelle zone di transito portuale e aeroportuale o nel territorio degli Stati membri.
2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri.
3. Gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva alle procedure per l'esame di domande volte a ottenere una protezione diversa da quella che discende dalla convenzione di Ginevra per le persone che risultino non essere rifugiati.

*Articolo 4***Disposizioni più favorevoli**

Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE*Articolo 5***Accesso alla procedura**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di asilo non siano respinte né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.
2. Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano personalmente introdotte dal richiedente.
3. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto abbia il diritto di presentare una domanda di asilo per proprio conto.

Gli Stati membri possono tuttavia determinare per legge:

- a) i casi in cui il minore non può presentare personalmente una domanda e tale domanda deve essere presentata da altri per suo conto;
- b) i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell'articolo 15, paragrafo 1.
4. Gli Stati membri possono disporre per legge che una domanda di asilo può essere presentata da un richiedente anche per conto delle persone a suo carico, compresi i minori. In questi casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico e i minori a carico non contemplati al paragrafo 3, lettera a), acconsentano a che la domanda sia presentata per

conto loro e, ove non acconsentano, abbiano comunque l'opportunità di presentare la domanda di asilo personalmente.

Qualora una persona a carico introduca una domanda per proprio conto dopo aver acconsentito a che la domanda fosse presentata a suo nome, la domanda ripetuta può essere respinta a motivo della domanda già presentata a suo nome.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure previste dalla presente direttiva siano avviate al più presto.
6. Gli Stati membri provvedono affinché:
 - a) tutte le autorità cui potrebbe rivolgersi il richiedente asilo alla frontiera o nel territorio dello Stato membro ricevano istruzioni in merito al trattamento delle domande di asilo, in particolare l'istruzione di trasmettere le domande e le relative informazioni alle autorità competenti per l'esame;
 - b) il personale di quelle autorità abbia ricevuto un'adeguata formazione in modo da riconoscere le domande di asilo e procedere in accordo a tali istruzioni.

*Articolo 6***Diritto di rimanere durante l'esame della domanda**

1. I richiedenti asilo sono autorizzati a rimanere nel territorio dello Stato membro fintanto che l'autorità accertante non abbia preso una decisione.
2. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se, a norma dell'articolo 33 e 34, non sarà dato seguito a una domanda ripetuta.

*Articolo 7***Criteri applicabili all'esame delle domande**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di asilo siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:
 - a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;
 - b) che pervengano da varie fonti, fra cui l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi per cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;
 - c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza adeguata dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di cui al capo IV abbiano accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 1, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.

Articolo 8

Criteria applicabili alle decisioni dell'autorità accertante

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano rese per iscritto.
2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda debba essere corredata di motivazioni in fatto e in diritto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

Articolo 9

Garanzie minime per i richiedenti asilo

1. In relazione alle procedure di cui al capo III della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano delle seguenti garanzie:

- a) il richiedente asilo viene informato della procedura da seguire e dei suoi diritti e doveri durante il procedimento, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire. Tali informazioni vanno fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa esercitare i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi ai doveri descritti agli articoli 16 e 20, paragrafo 1;
 - b) il richiedente asilo dispone, laddove ragionevole, dei servizi di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità. Gli Stati membri reputano ragionevole mettere a disposizione questi servizi quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale prima di decidere sulla domanda. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti ricorrono a un interprete, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi pubblici;
 - c) non viene negata al richiedente asilo la possibilità di comunicare con l'ACNUR o con altre organizzazioni che operino per suo conto nel territorio dello Stato membro, conformemente a un accordo con quello Stato membro;
 - d) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo viene notificata o comunicata al richiedente asilo con anticipo ragionevole e secondo metodi appropriati. Se il richiedente è rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di notificare o comunicare la decisione a quell'avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;
 - e) il richiedente asilo viene informato della decisione dell'autorità accertante in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, quando non sia assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente viene contestualmente informato dei mezzi per impugnare un'eventuale decisione negativa.
2. Ciascuno degli adulti a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è informato in privato della possibilità che le autorità competenti lo convochino per informazioni sulla sua domanda d'asilo prima che l'autorità accertante prenda una decisione al riguardo.

In relazione alle procedure di cui al capo IV, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano altresì delle garanzie di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Articolo 10

Convocazione al colloquio personale

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo, con una persona competente a svolgere tale colloquio ai sensi della legislazione nazionale.

Gli Stati membri possono tuttavia stabilire che non è necessario interrogare i minori al di sotto di una certa età.

2. Il colloquio personale può essere omissivo se, sulla base di una valutazione individuale:

- a) l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva basandosi sulle prove acquisite;
- b) l'autorità competente reputa che il richiedente asilo è incapace di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze durature indipendenti dal suo controllo. In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere il certificato di un medico o di uno psicologo;
- c) l'autorità competente non può, in tempi ragionevoli, mettere a disposizione un interprete a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b);
- d) l'autorità competente non è in grado di svolgere il colloquio poiché il richiedente, senza motivi validi, non ha risposto alla convocazione.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 2, lettere b), c) e d), il richiedente deve disporre, in vece del colloquio personale, dell'opportunità di formulare osservazioni prima che l'autorità accertante decida sul suo caso, laddove necessario con l'assistenza di un avvocato o altro consulente legale e/o, se minore, di un rappresentante.

Nei casi in cui non possa esservi colloquio personale poiché l'autorità competente non è in grado, in tempi ragionevoli, di ricorrere ai servizi di un interprete a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri concedono l'assistenza gratuita di un avvocato o altro consulente legale e/o, nel caso di un minore non accompagnato, di un rappresentante, e garantiscono loro, in vece del colloquio personale, l'opportunità di formulare osservazioni a nome del richiedente prima che l'autorità accertante decida sul suo caso.

4. Il fatto che non vi sia stato colloquio personale per i motivi di cui al paragrafo 2 e che non siano pervenute osservazioni a norma del paragrafo 3 non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo.

L'assenza di colloquio personale per i motivi di cui ai paragrafi 2 e 3 non incide di per sé negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.

*Articolo 11***Criteria applicabili al colloquio personale**

1. Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari.

2. Gli Stati membri emanano le misure necessarie perché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre diffusamente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:

- a) nel nominare la persona incaricata di condurre il colloquio e l'interprete, fanno il possibile per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, nonché dell'origine culturale o della vulnerabilità del richiedente, per quanto ciò sia possibile in anticipo e l'autorità competente sia a conoscenza di queste circostanze;
- b) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che è ragionevole supporre possa capire.

*Articolo 12***Valore giuridico del verbale del colloquio personale**

- 1. Gli Stati membri dispongono che sia steso il verbale di ogni singolo colloquio personale.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale su cui si fonda o si fonderà la decisione.
- 3. Gli Stati membri possono chiedere che il richiedente approvi il contenuto del verbale del colloquio personale.

In questi casi, gli Stati membri garantiscono al richiedente la possibilità di chiedere o proporre di rettificare gli eventuali errori di traduzione o interpretazione presenti nel verbale.

Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale del colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.

*Articolo 13***Diritto all'assistenza giuridica e alla rappresentanza legale**

- 1. Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo l'opportunità di consultare effettivamente un avvocato o altro consulente legale sugli aspetti relativi alla domanda di asilo in tutte le fasi del procedimento, anche a seguito di una decisione negativa.
- 2. Nell'eventualità di una decisione negativa dell'autorità accertante, gli Stati membri dispongono che l'assistenza giuridica sia prestata, su richiesta, gratuitamente, nel rispetto delle disposizioni di questo paragrafo.

Gli Stati membri possono:

- a) scegliere che l'assistenza giuridica gratuita sia a disposizione soltanto di chi non abbia le risorse necessarie e per quanto necessaria a garantirne l'accesso effettivo alla giustizia;
- b) limitare l'assistenza giuridica gratuita ai servizi di quegli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legge nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo.

*Articolo 14***Diritti dell'avvocato o altro consulente legale**

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ai sensi della legge nazionale abbia accesso a quelle informazioni contenute nella pratica del richiedente che potrebbero costituire oggetto di esame da parte delle autorità di cui al capo IV.

Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere alle aree chiuse per rendere visita a quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti asilo nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è oggettivamente necessaria ai fini della sicurezza dell'area o garantisce un esame efficiente della domanda ai sensi della legge o della regolamentazione nazionale, purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo sia informato, con congruo anticipo, della data, ora e luogo del colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12, e sia autorizzato ad assisterlo.

Gli Stati membri adottano norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento, fatto salvo il presente articolo o l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b).

*Articolo 15***Garanzie minime per i minori non accompagnati**

1. In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 10 e 12, gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati godano delle seguenti garanzie:

- a) quanto prima possibile deve essere assegnato loro un rappresentante che li rappresenti e/o assista in relazione all'esame della domanda di asilo;
- b) il rappresentante deve avere la possibilità di aiutarli a prepararsi al colloquio personale. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di asilo a norma degli articoli 10, 11 e 12, tale colloquio sia condotto da una persona che abbia la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;
- b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato sia presa da un funzionario qualificato in relazione ai particolari bisogni dei minori.

3. Gli Stati membri che effettuano visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato provvedono affinché:

- a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di asilo e in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che si ricorra a una visita medica per accertarne l'età;
- b) la decisione di respingere la domanda di asilo di un minore non accompagnato che rifiuta di sottoporsi alla visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

Articolo 16

Stabilire i fatti nel procedimento

1. Gli Stati membri emanano misure idonee per permettere al richiedente asilo di adempiere al dovere di cooperazione con le autorità competenti per stabilire gli elementi sostanziali del suo caso.

Si considera che il richiedente asilo abbia adempiuto a tale dovere quando abbia presentato tutti gli elementi del suo caso rilevanti per l'esame, nel modo più esauriente possibile, unitamente a tutti i mezzi di prova disponibili, in tempo utile perché l'autorità accertante prenda una decisione.

2. Si considera che il richiedente asilo abbia presentato tutti gli elementi sostanziali del suo caso quando abbia comunicato i dati concernenti l'età, l'origine, l'identità, la nazionalità, gli itinerari di viaggio, i documenti d'identità e di viaggio, nonché i motivi per cui teme di essere perseguitato.

Una volta che il richiedente si è adoperato per corroborare con tutte le prove disponibili le dichiarazioni relative agli elementi sostanziali del suo caso e ha fornito valide giustificazioni per la mancanza eventuale di alcune prove, l'autorità accertante deve determinare, nel valutare i mezzi di prova, la fondatezza dei suoi timori di essere perseguitato.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante conceda al richiedente il beneficio del dubbio anche qualora manchino prove in merito a talune dichiarazioni, ove sussistono le seguenti condizioni:

- a) il richiedente si è genuinamente adoperato per dimostrare la fondatezza della sua domanda;
- b) sono stati ottenuti e, laddove possibile, verificati tutti i mezzi di prova disponibili;
- c) l'esaminatore è persuaso che le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili e non contraddicano fatti notori che lo riguardano.

Articolo 17

Trattenimento in attesa di una decisione dell'autorità accertante

1. Fatto salvo l'articolo 18, gli Stati membri non possono trattenere un richiedente asilo per il solo motivo che la sua domanda di asilo deve essere esaminata prima che l'autorità accertante prenda una decisione al riguardo.

Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà di trattenere il richiedente asilo durante l'esame della domanda soltanto se il trattenimento risulta, nell'ambito di una procedura prevista dalla legge o dalla regolamentazione nazionale, oggettivamente necessario per un esame efficiente della domanda, ovvero se, alla luce del comportamento personale del richiedente, sussistono seri rischi che il richiedente tenti la fuga.

2. Gli Stati membri hanno altresì facoltà di trattenere il richiedente asilo durante l'esame della domanda se vi è ragione di credere che tale limitazione della sua libertà di movimento sia necessaria per giungere rapidamente a una decisione. Il trattenimento in questi casi non può eccedere le due settimane.

3. Gli Stati membri dispongono affinché il provvedimento di trattenimento del richiedente asilo trattenuto a norma del paragrafo 1 sia soggetto a controllo giurisdizionale iniziale, seguito da controlli giurisdizionali periodici.

Gli Stati membri provvedono affinché il giudice incaricato di controllare il provvedimento di trattenimento abbia competenza per stabilire se il trattenimento è conforme alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 18

Trattenimento previo accordo di assunzione a carico a norma del regolamento ... del Consiglio

1. Gli Stati membri possono trattenere il richiedente asilo per impedirgli di tentare la fuga o di soggiornare clandestinamente, dal momento in cui un altro Stato membro abbia accettato di prenderlo o riprenderlo in carico a norma del regolamento ... del Consiglio [che stabilisce i criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri], fino a quando il richiedente non venga trasferito in quell'altro Stato membro. Il trattenimento in questi casi non può eccedere la durata di un mese.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità incaricata di controllare il provvedimento abbia competenza per accertare la legalità del trattenimento in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Articolo 19

Procedura in caso di ritiro della domanda

1. Ove il richiedente asilo ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero, purché disponga delle informazioni necessarie, di respingere la domanda per altri motivi conformi alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono altresì stabilire che l'autorità accertante può decidere di sospendere l'esame senza dover prendere una decisione. In questo caso, gli Stati membri dispongono che l'autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.

Articolo 20

Procedura in caso di ritiro implicito o abbandono della domanda

1. Qualora vi siano validi motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero, purché disponga delle informazioni necessarie, di respingere la domanda per altri motivi conformi alla presente direttiva.

Gli Stati membri possono presumere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda quando sia accertato che:

- a) trascorso un termine ragionevole, il richiedente non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione, non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda ai sensi dell'articolo 16 né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli 10, 11 e 12;
- b) è fuggito o se ne è andato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l'autorità competente in tempi ragionevoli.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente asilo che si ripresenta all'autorità competente una volta assunta la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso.

Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sarà espulsa in violazione del principio di non-refoulement (non respingimento).

Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità accertante a riprendere l'esame della domanda dal momento della sua sospensione.

Articolo 21

Il ruolo dell'ACNUR

1. Gli Stati membri permettono che l'ACNUR:
 - a) abbia accesso ai richiedenti asilo, in particolare a quelli trattenuti in aree ad accesso limitato o in zone di transito portuale o aeroportuale;
 - b) abbia accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni rese;
 - c) nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a tutte le autorità competenti e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di asilo.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'ACNUR nel territorio dello Stato membro, conformemente a un accordo con quello Stato membro.

Articolo 22

Protezione dei dati

1. Gli Stati membri non rivelano le informazioni relative alle singole domande di asilo alle autorità del paese d'origine del richiedente asilo.

2. Gli Stati membri emanano apposite misure affinché le informazioni necessarie per l'esame della pratica di un richiedente asilo non siano ottenute dalle autorità del suo paese d'origine secondo modalità che potrebbero rivelare loro che il richiedente ha presentato una domanda di asilo.

CAPO III

PROCEDURE DI PRIMO GRADO

Sezione I

Articolo 23

Scopo delle procedure accelerate

1. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore una procedura accelerata allo scopo di
 - a) esaminare le domande d'asilo giudicate inammissibili ai sensi della sezione II;
 - b) esaminare le domande d'asilo giudicate manifestamente infondate ai sensi della sezione III;
 - c) esaminare le domande infondate ai sensi della sezione IV;
 - d) esaminare le domande ripetute nel quadro delle disposizioni previste alla sezione V;
 - e) pronunciarsi sulle domande di ingresso dei richiedenti asilo nel territorio di uno Stato membro in accordo con la sezione VI.
2. Gli Stati membri considerano ordinarie tutte le altre procedure in base alle quali vengono esaminate le domande di asilo.

Articolo 24

Termini della procedura accelerata

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura accelerata, l'autorità accertante si pronunci entro tre mesi dal deposito della domanda da parte dell'interessato.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di tre mesi per motivi legittimi.

La proroga non è efficace se non è comunicata per iscritto al richiedente o all'avvocato o altro consulente legale che lo assista o lo rappresenti.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di asilo è esaminata secondo la procedura ordinaria a meno che gli Stati membri non stabiliscano che il richiedente asilo che è causa del superamento dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non può avvalersi delle conseguenze del mancato rispetto di tali termini, in particolare qualora non abbia comunicato le informazioni che ragionevolmente avrebbe dovuto fornire a norma dell'articolo 16 o non sia comparso al colloquio personale in forza degli articoli 10, 11 e 12.

4. Gli Stati membri possono stabilire che una decisione è presunta essere stata presa con procedura accelerata quando si possa stabilire che, decorsi i termini di cui ai paragrafi 1 e 2, il richiedente, senza valido motivo e in mala fede, ha omesso informazioni che, se fossero state note in quella fase della procedura, avrebbero giustificato una decisione con procedura accelerata.

5. Il presente articolo non si applica quando uno Stato membro abbia interpellato un altro Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo a norma del regolamento ... del Consiglio [che stabilisce i criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri].

Sezione II

Articolo 25

Domande inammissibili

Gli Stati membri possono respingere una domanda di asilo in quanto inammissibile nei seguenti casi:

- a) un altro Stato membro, ovvero la Norvegia o l'Islanda, ha accettato la competenza per esaminare la domanda secondo i criteri e i meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo presentata da cittadini di paesi terzi o da apolidi in uno degli Stati membri;
- b) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo per il richiedente ai sensi dell'articolo 26;
- c) a norma degli articoli 27 e 28, un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente;
- d) un paese diverso dal paese di origine del richiedente ha fatto richiesta di estradizione e quel paese è un altro Stato membro ovvero un paese terzo che si possa considerare paese terzo sicuro in ossequio ai principi di cui all'allegato I, purché l'estradizione verso quel paese sia legale;
- e) il richiedente è incriminato da un tribunale penale internazionale.

Articolo 26

Applicazione del concetto di paese di primo asilo

Un paese può essere considerato paese di primo asilo qualora abbia autorizzato il richiedente asilo ad entrare nel suo territorio in qualità di rifugiato ovvero per altri motivi che giustifichino la protezione, e il richiedente possa ancora avvalersi della protezione concessagli in quel paese conformemente alle pertinenti disposizioni di diritto internazionale.

Articolo 27

Designazione dei paesi terzi sicuri

1. Gli Stati membri possono considerare sicuro un paese terzo ai fini dell'esame delle domande di asilo, solo in base ai principi di cui all'allegato I.

2. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o stabilire una normativa che consenta di designare, per legge o per regolamento, i paesi terzi sicuri. Tali leggi o regolamenti sono compatibili con l'articolo 28.

3. Gli Stati membri che desiderano mantenere in vigore leggi o regolamenti diretti a designare i paesi terzi sicuri, già vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, notificano tali disposizioni alla Commissione entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva e comunicano quanto prima le eventuali modifiche successive.

Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione le leggi o i regolamenti adottati posteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva per designare i paesi terzi sicuri, nonché le eventuali modifiche successive.

Gli Stati membri forniscono le motivazioni specifiche in base alle quali designano i paesi terzi sicuri e eventualmente aggiungono o escludono in seguito un siffatto paese.

Articolo 28

Applicazione del concetto di paese terzo sicuro

1. Un paese terzo definito sicuro in applicazione dei principi di cui all'allegato I può essere considerato sicuro per il singolo richiedente asilo soltanto se, indipendentemente da qualunque elenco:

- a) il richiedente ha contatti o legami stretti con quel paese ovvero ha avuto la possibilità di ottenere protezione dalle autorità di quel paese;
- b) vi sono motivi per ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso nel territorio di quel paese, e
- c) non vi sono motivi per ritenere che quel paese non sia un paese terzo sicuro nelle circostanze specifiche in cui versa il richiedente.

2. Nell'eseguire la decisione adottata in base al presente articolo, gli Stati membri forniscono al richiedente un documento redatto nella lingua del paese terzo con cui informano le autorità di quel paese che la domanda di asilo non è stata esaminata nel merito.

Sezione III

Articolo 29

Domande manifestamente infondate

Gli Stati membri possono respingere una domanda di asilo in quanto manifestamente infondata se l'autorità accertante ha stabilito che:

- a) nell'introdurre la domanda ed esporre i fatti, il richiedente ha sollevato soltanto questioni che manifestamente non hanno alcuna pertinenza con la convenzione di Ginevra;
- b) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro ai sensi degli articoli 30 e 31 della presente direttiva;
- c) il richiedente è manifestamente escluso dallo status di rifugiato in forza della direttiva ... del Consiglio [Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidei, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione].

Articolo 30

Designazione dei paesi di origine sicuri

1. Gli Stati membri possono considerare sicuro un paese d'origine ai fini dell'esame delle domande di asilo, solo in base ai principi di cui all'allegato II.
2. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o stabilire una normativa che consenta di designare, per legge o per regolamento, i paesi d'origine sicuri. Tali leggi o regolamenti sono compatibili con l'articolo 31.
3. Gli Stati membri che desiderano mantenere in vigore leggi o regolamenti diretti a designare i paesi d'origine sicuri, già vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, notificano tali disposizioni alla Commissione entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva e comunicano quanto prima le eventuali modifiche successive.

Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione le leggi o i regolamenti adottati posteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva per designare i paesi d'origine sicuri, nonché le eventuali modifiche successive.

Gli Stati membri forniscono le motivazioni specifiche in base alle quali designano i paesi d'origine sicuri e eventualmente aggiungono o escludono in seguito un siffatto paese.

Articolo 31

Applicazione del concetto di paese d'origine sicuro

Un paese d'origine definito sicuro in applicazione dei principi di cui all'allegato II può essere considerato sicuro per il singolo richiedente asilo soltanto se questi ha la cittadinanza di quel paese, ovvero, se il richiedente asilo è un apolide, in quel paese aveva precedentemente la residenza abituale e sempre che non

sussistano motivi per ritenere che quel paese non sia un paese d'origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui versa il richiedente.

Sezione IV

Articolo 32

Domande infondate

Gli Stati membri possono respingere una domanda di asilo nell'ambito di una procedura accelerata nei seguenti casi:

- a) se il richiedente, senza un valido motivo, ha indotto in errore le autorità circa la sua identità e/o nazionalità, presentando informazioni false o omettendone di pertinenti che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;
- b) se il richiedente non ha fornito le informazioni necessarie per accertarne, con ragionevole certezza, l'identità o la nazionalità, e vi sono seri motivi per ritenere che abbia, in mala fede, distrutto o comunque fatto scomparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la nazionalità;
- c) se il richiedente ha deliberatamente rilasciato dichiarazioni false e tendenziose di natura sostanziale, in relazione agli elementi di prova a sostegno della domanda d'asilo;
- d) se il richiedente ha ripetuto la domanda di asilo senza apportare nuovi elementi sostanziali in merito alle sue condizioni personali o alla situazione nel suo paese di origine;
- e) se il richiedente, senza un valido motivo e pur avendone tutte le possibilità, ha omesso di presentare la domanda prima e la presenta ora al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporta l'espulsione;
- f) se il richiedente non ha adempiuto ai doveri di cui agli articoli 16 e 20, paragrafo 1, della presente direttiva;
- g) se il richiedente è entrato o ha prolungato illegalmente il suo soggiorno nel territorio dello Stato membro e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità quanto prima date le circostanze del suo ingresso;
- h) se il richiedente è un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova o rappresenta una minaccia per la comunità di quello Stato membro, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave.

La domanda di asilo può essere respinta soltanto se l'autorità accertante ha stabilito che il richiedente asilo non nutre il fondato timore di essere perseguitato, a norma della direttiva ... del Consiglio [Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidei, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione].

Sezione V

Articolo 33

Domande ripetute

1. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore una procedura specifica comportante l'esame preliminare di cui al paragrafo 2, qualora il richiedente ripeta la domanda di asilo:

- a) dopo il ritiro della sua precedente domanda a norma degli articoli 19 o 20;
- b) dopo che sia stata presa una decisione sulla sua domanda precedente.

2. Una domanda di asilo ripetuta è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa una decisione su quella domanda,

- a) sia cambiata la situazione personale o lo status giuridico del richiedente;
- b) nuove informazioni indichino che si potrebbe o si sarebbe potuta prendere una decisione più favorevole per il richiedente;
- c) la decisione relativa alla precedente domanda di asilo sia stata presa su basi errate o menzognere, o
- d) a norma della legge nazionale ricorrano altre ragioni per procedere a un ulteriore esame della domanda ripetuta.

Se ricorre una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) e il richiedente, senza propria colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, le motivazioni esposte nel presente paragrafo, in particolare presentando ricorso dinanzi a un giudice, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame in conformità con il capo II.

Articolo 34

Norme procedurali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 33 godano delle garanzie elencate all'articolo 9.

2. Gli Stati membri possono integrare nella legislazione nazionale norme che disciplinino l'esame preliminare di cui all'articolo 33. Queste disposizioni possono in particolare:

- a) obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;
- b) obbligare il richiedente a presentare le nuove informazioni entro un determinato termine dacché ne è venuto in possesso;
- c) fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale.

Queste disposizioni non devono rendere impossibile l'accesso da parte del richiedente a una nuova procedura, né comportare l'annullamento di fatto o una seria limitazione di tale accesso.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) sia competente per l'esame preliminare l'autorità accertante che ha preso la decisione sulla prima domanda di asilo;
- b) il richiedente sia debitamente informato dell'esito dell'esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso;
- c) se ricorre una delle situazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, l'autorità accertante procede quanto prima a un ulteriore esame della domanda ripetuta, in conformità con il capo II.

Sezione VI

Articolo 35

Procedure di frontiera

1. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, gli Stati membri possono mantenere in vigore, conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti alla data di adozione della presente direttiva, delle procedure specifiche dirette a decidere, alla frontiera, circa l'ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e presentano domanda di asilo, per quanto tali leggi o regolamenti siano compatibili con gli articoli 5, 6, 8, paragrafo 2, 13, paragrafo 1, 14, paragrafi 1 e 2, 15, 17, 21 e 22.

2. Questa procedura può applicarsi anche ai richiedenti asilo che sbarcano nelle zone di transito portuale e aeroportuale.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tali leggi o regolamenti contemplino norme per queste procedure specifiche che disciplinino l'esame delle domande e le relative decisioni, l'accesso all'assistenza giuridica e alla rappresentanza legale, il procedimento, la durata e le condizioni di trattenimento, nonché i termini applicabili.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rifiutare l'ingresso nel territorio di uno Stato membro per motivi inerenti alla domanda di asilo sia presa entro un termine di due settimane, prorogabile di non oltre due settimane disposta da un organo giurisdizionale competente nell'ambito di una procedura prevista per legge.

5. Ove non siano osservati i termini prescritti nel paragrafo 4, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente asilo cui è rifiutato l'ingresso a norma della presente procedura goda delle garanzie di cui al capo IV.

6. Il rifiuto di concedere l'ingresso nel territorio non può prevalere sulla decisione sulla domanda di asilo, salvo qualora tale rifiuto sia fondato sull'esito negativo della domanda, previo esame sulla base dei fatti da parte di autorità competenti in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

Sezione VII

Articolo 36

Annullamento o revoca dello status di rifugiato

Gli Stati membri provvedono affinché si possa iniziare un esame per l'annullamento o la revoca dello status di rifugiato di una data persona, quando emergano informazioni indicanti che è necessario riesaminare lo status di rifugiato di quella persona.

Articolo 37

Norme procedurali

1. Se in uno Stato membro l'autorità accertante procede al riesame della qualifica di un rifugiato, l'annullamento o la revoca dello status di rifugiato sono decisi con procedura ordinaria a norma della presente direttiva.

Se in uno Stato membro un organo giurisdizionale o altro organo procede al riesame della qualifica di un rifugiato, l'annullamento o la revoca dello status di rifugiato sono decisi secondo gli stessi criteri applicabili alla verifica delle decisioni prese con procedura ordinaria.

2. Gli Stati membri possono derogare agli articoli da 9 a 12 quando è tecnicamente impossibile per le autorità competenti conformarsi alle disposizioni di questi articoli.

CAPO IV

PROCEDURE DI RICORSO

Articolo 38

Diritto a un rimedio effettivo dinanzi a un giudice

1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un rimedio effettivo dinanzi a un giudice avverso una decisione sulla sua domanda.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il rimedio effettivo di cui al paragrafo 1 comprenda la possibilità di un esame sugli elementi di fatto e di diritto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 19 e 20, e
- b) una proroga dei termini di cui all'articolo 24, siano altresì impugnabili dinanzi al giudice mediante ricorso.

Articolo 39

Procedimenti di verifica e di ricorso avverso una decisione presa con procedura ordinaria

1. Gli Stati membri autorizzano il richiedente asilo che oppone ricorso dinanzi al giudice avverso una decisione presa

con procedura ordinaria, a rimanere nel territorio dello Stato membro fino all'esito del ricorso. Gli Stati membri autorizzano a rimanere nel territorio dello Stato membro anche il richiedente asilo che chiede la verifica da parte di un organo amministrativo di una decisione presa con procedura ordinaria prima di presentare ricorso dinanzi al giudice, fino all'esito della verifica.

2. Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1 in forza di leggi o regolamenti vigenti alla data di adozione della presente direttiva.

3. Se la legge nazionale stabilisce che il richiedente asilo non è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro fino all'esito della verifica o del ricorso, gli Stati membri provvedono affinché il giudice abbia competenza per decidere, su istanza del richiedente o di sua iniziativa, se questi, data la sua situazione personale, può rimanere nel territorio dello Stato membro.

4. Non può esservi espulsione fintanto che il giudice non abbia statuito in merito alla fattispecie di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri possono contemplare una deroga laddove sia deciso che per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico il richiedente asilo non può rimanere nel territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 40

Procedimenti di verifica e di ricorso avverso una decisione presa con procedura accelerata

1. Gli Stati membri stabiliscono per legge i casi in cui i richiedenti asilo che propongono ricorso avverso una decisione presa con procedura accelerata, ovvero ne chiedono la verifica, non devono essere autorizzati a rimanere nel territorio dello Stato membro fino all'esito del ricorso o della verifica.

2. In questi casi, gli Stati membri provvedono affinché il giudice abbia competenza per decidere, su istanza del richiedente o di sua iniziativa, se questi, data la sua situazione personale, può rimanere nel territorio dello Stato membro.

3. Non può esservi espulsione fintanto che il giudice non abbia statuito in merito alla fattispecie di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri possono derogare nei seguenti casi:

- a) la domanda di asilo è considerata inammissibile ai sensi dell'articolo 25;
- b) il giudice ha già respinto una domanda del richiedente asilo diretta a rimanere nel territorio dello Stato membro ed è stato deciso che, dal respingimento della domanda, non è stato addotto nessun elemento sostanziale nuovo in relazione alla situazione personale del richiedente o del suo paese d'origine;

- c) non si procederà a un ulteriore esame della domanda ripetuta in conformità con il capo II, come previsto all'articolo 33;
- d) è stato deciso che per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico il richiedente asilo non può rimanere alla frontiera, né nelle zone di transito portuale o aeroportuale, né nel territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 41

Termini e portata del ricorso o della verifica

1. Gli Stati membri stabiliscono:
 - a) termini ragionevoli per presentare ricorso e, se del caso, chiedere una verifica della decisione; questi termini possono essere più brevi quando si tratti di presentare ricorso avverso una decisione presa con procedura accelerata, ovvero di chiederne la verifica;
 - b) tutte le altre norme necessarie per presentare ricorso e, se del caso, chiedere una verifica della decisione;
 - c) i poteri che autorizzano il giudice a confermare o ad annullare la decisione dell'autorità accertante;
 - d) le norme in base alle quali il giudice che annulla una decisione deve rinviare gli atti all'autorità accertante affinché adotti una nuova decisione, oppure deve decidere nel merito.
2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni necessarie perché si possa presumere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato il procedimento di ricorso o di verifica, nonché le norme procedurali applicabili in questi casi.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 42

Non discriminazione

Gli Stati membri applicano la presente direttiva senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, la nazionalità, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, la salute, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età, le tendenze sessuali o il paese d'origine.

Articolo 43

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano queste disposizioni alla Commissione entro la data indicata all'articolo 45 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 44

Relazioni

Entro due anni dalla data di cui all'articolo 45, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva per lo meno ogni due anni.

Articolo 45

Recepimento nel diritto nazionale

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 46

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 47

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

PRINCIPI APPLICABILI AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DI PAESE TERZO SICURO

I. Criteri di designazione

Un paese è considerato un «paese terzo sicuro» se soddisfa, nei confronti dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai quali tale nozione potrebbe essere applicata, i seguenti due criteri:

- A. il paese rispetta costantemente le norme di diritto internazionale in materia di protezione dei rifugiati;
- B. il paese rispetta costantemente le norme fondamentali di diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo alle quali non può essere derogato in tempo di guerra o in altre emergenze pubbliche che minacciano la vita della nazione.

A. Le norme di diritto internazionale in materia di protezione dei rifugiati

- 1) Un paese terzo sicuro è qualsiasi paese che ha ratificato la convenzione di Ginevra, ne rispetta le disposizioni relative ai diritti delle persone che sono riconosciute ed ammesse come rifugiati ed applica, nei confronti delle persone che desiderano essere riconosciute ed ammesse come rifugiati, una procedura di asilo che si conforma ai seguenti principi:

- La procedura di asilo è stabilita per legge.
- Le decisioni sulle domande di asilo sono prese in maniera obiettiva ed imparziale.
- I richiedenti asilo possono rimanere alla frontiera o nel territorio del paese fino a quando non sia adottata una decisione sulla loro domanda di asilo.
- I richiedenti asilo hanno il diritto ad un colloquio personale, se necessario con l'assistenza di un interprete.
- Ai richiedenti asilo non è negata la possibilità di comunicare con l'ACNUR o altre organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR, in base ad un accordo con detto paese.
- È previsto il ricorso presso un'autorità amministrativa superiore o un organo giurisdizionale avverso la decisione presa su qualsiasi domanda d'asilo o esiste l'effettiva possibilità di ottenere una revisione della decisione.
- L'ACNUR o le altre organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR in base ad un accordo con tale paese hanno, in generale, accesso ai richiedenti asilo ed alle autorità per chiedere informazioni concernenti le singole domande, il corso della procedura e le decisioni adottate e, nell'esercizio delle loro competenze di sorveglianza a norma dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, possono intervenire presso le menzionate autorità in relazione alle singole domande di asilo.

- 2) Indipendentemente da quanto sopra esposto, anche un paese che non ha ratificato la convenzione di Ginevra può essere considerato un paese terzo sicuro se:

- osserva costantemente il principio di non-refoulement (non respingimento), come indicato nella convenzione dell'OUA del 10 settembre 1969 che disciplina specifici aspetti dei problemi dei rifugiati in Africa ed applica, nei confronti delle persone che chiedono asilo a questo fine, una procedura che è conforme ai principi suddetti; o
- si è conformato alle conclusioni della Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati del 19-22 novembre 1984 nel provvedere a che le leggi ed i regolamenti nazionali riflettano i principi ed i criteri della convenzione di Ginevra e che sia stabilita una norma minima relativa al trattamento dei rifugiati; o
- osserva, di fatto, costantemente le norme stabilite nella convenzione di Ginevra riguardo ai diritti delle persone bisognose di protezione internazionale ai sensi di detta convenzione ed applica, nei confronti delle persone che desiderano essere protette in tal modo, una procedura che è conforme ai principi suddetti; o
- come comprovato dall'Ufficio dell'ACNUR, si conforma in altro modo al criterio della protezione internazionale di queste persone, attraverso la cooperazione con l'Ufficio dell'ACNUR o di altre organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR o tramite altri strumenti che l'ACNUR considera in generale idonei a tal fine.

Ai fini della parte A, un paese terzo sicuro è anche un paese che ha ratificato la convenzione di Ginevra e, benché non abbia (ancora) attuato una procedura di asilo che si conforma ai principi enunciati al punto 1), ne rispetta tuttavia di fatto costantemente le disposizioni relative ai diritti delle persone bisognose di protezione internazionale ai sensi della convenzione di Ginevra, come comprovato dall'Ufficio dell'ACNUR.

B. Le norme fondamentali di diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo

- 1) Qualsiasi paese che ha ratificato o la convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso «Convenzione europea»), oppure il Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti civili e politici (in appresso «Patto internazionale») e la convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (in appresso «Convenzione contro la tortura»), e osserva costantemente le norme stabilitevi riguardo al diritto alla vita, la libertà dalla tortura e dai trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la libertà dalla schiavitù e servitù, il divieto di retroattività del diritto penale, il diritto al riconoscimento come persona di fronte alla legge, la libertà dall'incarcerazione a motivo della mera inadempienza di un'obbligazione contrattuale ed il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione.

- 2) Il rispetto delle norme ai fini della determinazione di un paese come paese terzo sicuro implica anche che in detto paese siano previsti mezzi di ricorso efficaci che garantiscano che detti stranieri o apolidi non siano allontanati in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea o dell'articolo 7 del Patto internazionale e dell'articolo 3 della Convenzione contro la tortura.

II. Procedura di designazione

Qualsiasi valutazione generale del rispetto di tali norme affinché un paese possa essere considerato «paese terzo sicuro», in generale o nei confronti di determinati cittadini di paesi terzi o apolidi in particolare, deve essere basata su una serie di fonti di informazioni, tra le quali possono rientrare i rapporti delle missioni diplomatiche, di organizzazioni internazionali e non governative e le notizie di stampa. Gli Stati membri possono segnatamente tenere conto delle informazioni dell'ACNUR.

La relazione sulla valutazione generale è di dominio pubblico.

Laddove gli Stati membri valutano in una decisione individuale la sicurezza di un paese terzo esclusivamente nei confronti di un determinato richiedente, tale decisione non deve essere motivata sulla base di una valutazione generale come disposto più sopra.

ALLEGATO II

PRINCIPI APPLICABILI AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DI PAESE D'ORIGINE SICURO

I. Criteri di designazione

Un paese è considerato un «paese d'origine sicuro» se rispetta costantemente le norme fondamentali di diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, alle quali non può essere derogato in tempo di guerra o in altre emergenze pubbliche che minacciano la vita della nazione, e:

- A. ha strutture democratiche ed i seguenti diritti vi sono osservati costantemente: il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, il diritto alla libertà d'espressione, il diritto alla libertà di assemblea pacifica, il diritto alla libertà di associazione con altri, compresi il diritto di formare e fare parte di sindacati ed il diritto di partecipare al governo direttamente o attraverso rappresentanti liberamente eletti;
- B. consente alle ONG di controllare che esso rispetta i diritti dell'uomo;
- C. è retto dalla «norma di legge» ed i seguenti diritti vi sono osservati costantemente: il diritto alla libertà ed alla sicurezza personale, il diritto al riconoscimento come persona di fronte alla legge ed uguaglianza davanti alla legge;
- D. prevede mezzi di ricorso generalmente efficaci contro le violazioni di tali diritti civili e politici e, se necessario, ricorsi straordinari;
- E. è un paese stabile.

II. Procedura di designazione

Qualsiasi valutazione generale del rispetto di tali norme affinché un paese possa essere considerato «paese d'origine sicuro», in generale o nei confronti di determinati cittadini di paesi terzi o apolidi in particolare, deve essere basata su una serie di fonti di informazioni, tra le quali possono rientrare i rapporti delle missioni diplomatiche, di organizzazioni internazionali e non governative e le notizie di stampa. Gli Stati membri possono segnatamente tenere conto delle informazioni dell'ACNUR.

La relazione sulla valutazione generale è di dominio pubblico.

Laddove gli Stati membri valutano in una decisione individuale la sicurezza di un paese di origine esclusivamente nei confronti di un determinato richiedente, tale decisione non deve essere motivata sulla base di una valutazione generale come disposto più sopra.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan

(2002/C 291 E/07)

COM(2002) 325 def.

(Presentata dalla Commissione il 20 giugno 2002)

RELAZIONE

Con il regolamento (CE) n. 397/1999, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan. Nel corso dell'inchiesta che ha portato all'istituzione del dazio si è fatto ricorso alle tecniche di campionamento, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso denominato «il regolamento di base»).

L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base stabilisce che, quando nel corso dell'inchiesta si è fatto ricorso al campionamento, non è possibile avviare un riesame relativo ai nuovi esportatori. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento fra gli eventuali ed effettivi nuovi produttori esportatori e le società che hanno collaborato e che non sono state incluse nel campione utilizzato nell'inchiesta summenzionata, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 397/1999 stabilisce che se un nuovo produttore esportatore fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare di aver rispettato tre requisiti fondamentali definiti nel regolamento stesso (vale a dire non aver esportato nel periodo dell'inchiesta, non essere collegato a nessun produttore esportatore soggetto alle misure e avere effettivamente esportato o aver assunto l'obbligo contrattuale di esportare dopo il periodo dell'inchiesta), il Consiglio può concedere a tale nuovo produttore esportatore la media ponderata del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Ciò avviene mediante una modifica dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 397/1999 aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco allegato a detto regolamento.

Nell'agosto 2001, la Commissione ha ricevuto una richiesta presentata da un produttore taiwanese per ottenere lo status di nuovo esportatore. Dall'esame della richiesta e dalle prove aggiuntive fornite, ove necessario, dalla società richiedente, è risultato che questo produttore rispondeva a tutti i requisiti pertinenti.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento che modifica l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 397/1999 aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco allegato a detto regolamento.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 397/1999 del Consiglio del 22 febbraio 1999, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 397/1999, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette di cui alle voci NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80 originarie di Taiwan. Ai produttori esportatori taiwanesi sono state applicate le tecniche di campionamento e nei confronti delle società incluse nel campione sono state imposte aliquote del dazio individuali che vanno dal 2,4 % al 18,2 %, mentre ad altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata attribuita un'aliquota del dazio media ponderata del 5,4 %. Nei confronti delle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata imposta un'aliquota del dazio del 18,2 %.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 49 del 25.2.1999, pag. 1.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 397/1999 prevede che qualora un nuovo produttore esportatore taiwanese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

- nel periodo dell'inchiesta (dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento;
- non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori di Taiwan soggetti alle misure antidumping istituite da detto regolamento;
- ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un ingente quantitativo nella Comunità,

l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 397/1999 può essere modificato concedendo a questo nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato all'inchiesta e che non sono stati inclusi nel campione, vale a dire il 5,4 %.

B. RICHIESTA DEL NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(3) Un nuovo produttore esportatore taiwanese, dopo aver chiesto parità di trattamento con le società che hanno

collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione, ha fornito, su richiesta, elementi di prova tali da dimostrare che esso risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 397/1999. Le prove fornite dalla società richiedente sono considerate sufficienti a consentire la modifica del regolamento mediante l'aggiunta del produttore richiedente all'allegato del regolamento stesso. Tale allegato elenca i produttori esportatori taiwanesi ai quali si applica un'aliquota del dazio media ponderata del 5,4 %.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'elenco dei produttori esportatori taiwanesi allegato al regolamento (CE) n. 397/1999 è aggiunta la seguente società:

- Oyama Industrial Co., Ltd, Taiwan.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, ed il Regno di Norvegia, dall'altra parte, sul protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia

(2002/C 291 E/08)

COM(2002) 409 def. — 2002/0166(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 19 luglio 2002)

RELAZIONE

Gli accordi commerciali applicabili ai prodotti agricoli trasformati tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia sono disciplinati dal protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio da una parte e dal protocollo 3 dello Spazio economico europeo dall'altra.

A norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione, Austria, Finlandia e Svezia dovevano applicare a partire dall'1 gennaio 1995 le disposizioni degli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità con alcuni stati terzi (Svizzera e Norvegia), essendo deciso che tutti gli emendamenti resisi necessari dopo l'allargamento sarebbero stati oggetto di ulteriori protocolli da negoziarsi con gli Stati in questione.

I summenzionati articoli stabiliscono che, qualora i protocolli non fossero stati conclusi entro l'1 gennaio 1995, la Comunità avrebbe intrapreso i necessari provvedimenti per disciplinare la situazione.

Il regolamento del Consiglio (CE) 1416/95 del 19 giugno 1995 ⁽¹⁾ che stabilisce le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per il 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati ha di conseguenza disposto contingenti tariffari per il 1995 a beneficio di Norvegia e Svizzera.

Nel 2000 sono stati adottati provvedimenti autonomi riguardanti la Svizzera nell'ambito di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera.

Per quanto riguarda la Norvegia il regolamento del Consiglio (CE) n. 1416/95 è stato rinnovato per il 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 ⁽²⁾. Questi provvedimenti sono stati adottati a condizione che lo stato terzo in questione adotti gli stessi provvedimenti reciproci nei confronti della Comunità europea.

Nel 1999 si è presa in considerazione la possibilità d'includere i vigenti contingenti tariffari bilaterali nel protocollo 3 dello Spazio economico europeo. Data l'impossibilità di conservare i contingenti in questione qualora li si volesse includere nel protocollo 3, la Comunità europea e la Norvegia hanno peraltro deciso di mantenere i contingenti che figurano negli accordi bilaterali al di fuori dell'accordo SEE, rendendoli permanenti mediante un accordo sotto forma di scambio di lettere.

L'allegata proposta rispecchia tale obiettivo e s'invita il Consiglio ad adottare la decisione.

⁽¹⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 46 del 16.2.2002, pag. 1.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in disposto congiunto alla prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando quanto segue:

- (1) È stato negoziato su una base di reciprocità un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte ed il Regno di Norvegia dall'altra parte, riguardante determinati prodotti agricoli trasformati inclusi nel protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia ⁽¹⁾, al fine di migliorare gli accordi commerciali e risolvere determinati problemi ad essi connessi.
- (2) Poiché i provvedimenti necessari per attuare la seguente decisione sono provvedimenti gestionali nello spirito dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CEE del 28 giugno 1999 che stabilisce le procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, essi devono essere adottati conformemente alla procedura gestionale stabilita dall'articolo 4 della suddetta decisione.
- (3) L'accordo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte ed il Regno di Norvegia dall'altra, riguar-

dante il protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia è con la presente approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Le norme per l'attuazione della presente decisione sono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato gestionale su questioni orizzontali riguardanti il commercio di prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 16 del regolamento del Consiglio (CE) n. 3448/93 ⁽³⁾. Si applica l'articolo 4 della decisione 1999/468/CE: il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3 della stessa è di un mese.

Articolo 3

Con la presente il presidente del Consiglio è incaricato di nominare la persona autorizzata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 impegnando in tal modo la Comunità.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la sua adozione.

⁽¹⁾ GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

ACCORDO SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea da una parte, ed il Regno di Norvegia dall'altra parte, riguardante il protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia

A. Lettera dalla Comunità

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità europea circa il «verbale concordato» allegato a questa lettera, riguardante un determinato numero di modifiche agli accordi d'importazione applicati dalla Comunità e dal Regno di Norvegia per quanto concerne prodotti agricoli trasformati, tra cui alcuni inclusi nel protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo del Regno di Norvegia concorda con il contenuto di questa lettera.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

B. Lettera dalla Norvegia

Signor Ambasciatore,

Mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera recante data odierna che così recita:

«Ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità europea circa il "verbale concordato" allegato a questa lettera, riguardante un determinato numero di modifiche agli accordi d'importazione applicati dalla Comunità e dal Regno di Norvegia per quanto concerne prodotti agricoli trasformati, tra cui alcuni inclusi nel protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio.»

Ho l'onore di confermare che il mio governo concorda con il contenuto della Sua lettera e con la data proposta per l'entrata in vigore degli emendamenti.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo del Regno di Norvegia

VERBALI CONCORDATI

I. Introduzione

Si sono tenuti diversi incontri tra funzionari della Commissione europea e funzionari del Regno di Norvegia vertenti sulle disposizioni autonome adottate in seguito all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla UE nel 1995.

In seguito a questi incontri si è deciso di sottoporre all'approvazione delle rispettive autorità un certo numero di cambiamenti agli accordi d'importazione applicati dalla Comunità e dal Regno di Norvegia per quanto concerne determinati prodotti agricoli trasformati, inclusi nel protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio.

Questi cambiamenti saranno applicabili dal [1 gennaio 2003].

II. Regime d'importazione norvegese

1. Il Regno di Norvegia renderà disponibili i seguenti contingenti tariffari per la Comunità europea:

| Codici tariffari norvegesi | Descrizione | Volume | Dazi doganali applicabili |
|----------------------------|--|------------------|---------------------------|
| 1506.0021 | Grasso d'ossa, olio d'ossa e olio di piede di bue | 2 360 tonnellate | Esente |
| 1518.0041 | Olio di semi di lino | 100 tonnellate | Esente |
| 2102.3000 | Lievito artificiale pronto | 160 tonnellate | Esente |
| 2103.3009 | Senape pronta, contenente zucchero aggiunto in quantità superiore al 5 % in peso | 160 tonnellate | Esente |
| 2402.2000 | Sigarette contenenti tabacco | 410 tonnellate | Esente |
| 2403.9990 | Altro, tranne tabacco ricostituito | 280 tonnellate | Esente |

III. Regime d'importazione comunitario

1. La Comunità renderà disponibili i seguenti contingenti annui per la Norvegia:

| Numero d'ordine | Codice NC | Descrizione | Volume | Dazi doganali applicabili |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------------|---------------------------|
| 09.0765 | 1517 10 90 | Margarina, esclusa quella liquida -- Altro | 2 470 tonnellate | Esente |
| 09.0766 | 2102 30 00 | Lieviti artificiali pronti | 150 tonnellate | Esente |
| 09.0767 | ex 2103 90 90 (TARIC code 10 e 89) | Salse e preparati affini, condimenti misti e condimenti misti con codice NC 2103 90 90, diversi dalla maionese | 130 tonnellate | Esente |
| 09.0768 | 2104 10 | Minestre, brodi e preparati affini | 390 tonnellate | Esente |
| 09.0769 | 2106 90 92 | Preparati alimentari non altrimenti specificati o inclusi/altri, non contenenti grassi del latte, saccarosio, isoglucosio, glucosio o amido o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di grassi del latte, 5 % saccarosio o isoglucosio, 5 % glucosio o amido | 510 tonnellate | Esente |

| Numero d'ordine | Codice NC | Descrizione | Volume | Dazi doganali applicabili |
|-----------------|------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| 09.0771 | ex 2207 10 00 (Codice TARIC 90) | Alcool etilico non denaturato di gradazione alcolica pari a 80 % in vol. o superiore/diversa da quello ottenuto dai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato CEE | 134 000 ettolitri | Esente |
| 09.0772 | ex 2207 20 00 (Codice TARIC 90) | Alcool etilico ed altri spiriti denaturati, di qualsiasi gradazione/diversi da quelli ottenuti dai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato CEE | 3 340 ettolitri | Esente |
| 09.0774 | 2403 10 | Tabacco da fumo, contenente o no sostituti del tabacco in qualunque proporzione | 370 tonnellate | Esente |

I contingenti tariffari di cui alle tabelle II e III sono garantiti per prodotti originari conformemente alla normativa sull'origine disposta dal protocollo 3 dell'accordo di libero scambio Norvegia-CE.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio per quanto concerne l'utilizzo dei punti di sosta

(2002/C 291 E/09)

COM(2002) 414 def.

(Presentata dalla Commissione il 19 luglio 2002)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce criteri comunitari per i punti di sosta, tra cui misure sanitarie volte a prevenire la trasmissione di malattie nonché l'obbligo di registrazione dei movimenti degli animali ad un punto di sosta.

Talune epidemie di afta epizootica conclamatesi nella Comunità nel 2001 erano connesse al mescolarsi degli animali in un punto di sosta. Le indagini relative a tali epidemie hanno rivelato l'inosservanza delle misure sanitarie nonché dell'obbligo di registrare i movimenti degli animali.

La decisione 2001/327/CE della Commissione ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/242/CE ⁽³⁾, ha sospeso temporaneamente l'utilizzo dei punti di sosta per prevenire la diffusione dell'epidemia di afta epizootica nell'Unione europea.

I punti di sosta possono rappresentare un rischio, in particolare se non sono utilizzati in modo corretto dal punto di vista della salute animale.

Di conseguenza, le norme concernenti la salute animale applicabili ai punti di sosta dovrebbero essere rafforzate e la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1255/97 è il metodo più appropriato per raggiungere tale obiettivo.

La presente proposta intende innalzare il livello dei criteri sanitari relativi ai punti di sosta per prevenire la trasmissione delle malattie. Essa prevede inoltre l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti su movimenti degli animali al punto di sosta. In particolare, i punti di sosta dovranno accogliere unicamente animali per i quali si certifica che appartengono allo stesso gruppo di origine e che hanno la qualifica sanitaria di animali riproduttori della specie per cui è approvato il punto di sosta e ciò solo dopo la pulitura e la disinfezione dei locali e un periodo di vuoto sanitario tra le diverse partite di animali.

⁽¹⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 82 del 25.3.2002, pag. 18.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/628/CE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/628/CE stabilisce che, nel corso del trasporto, gli animali devono essere scaricati, nutriti, abbeverati e fatti riposare a intervalli regolari.

- (2) Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE ⁽²⁾, stabilisce le misure sanitarie destinate ad evitare la trasmissione di malattie, nonché l'obbligo di registrare i movimenti degli animali.

- (3) Talune epidemie di afta epizootica conclamatesi nella Comunità nel 2001 erano connesse al mescolarsi degli animali in un punto di sosta. Le indagini relative a tali epidemie hanno rivelato l'inosservanza delle misure sanitarie nonché dell'obbligo di registrare i movimenti degli animali.

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52).

⁽²⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.

- (4) La decisione 2001/327/CE della Commissione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/242/CE ⁽²⁾, ha sospeso temporaneamente l'utilizzo dei punti di sosta per prevenire la diffusione dell'epidemia di afta epizootica nella Comunità. Tale misura si applica fino al 31 dicembre 2002 ed è necessario sostituirla con misure permanenti adeguate.
- (5) I punti di sosta possono rappresentare un rischio, in particolare se non sono utilizzati in modo corretto dal punto di vista della salute animale. Di conseguenza, le norme zoosanitarie applicabili ai punti di sosta devono essere rafforzate e, in particolare, occorre sancire l'obbligo che vi siano accolti soltanto animali per i quali si certifica che appartengono allo stesso gruppo di origine e che hanno la qualifica sanitaria di riproduttori della specie per cui è approvato il punto di sosta. I punti di sosta devono essere puliti e disinfettati dopo la partenza di ciascuna partita di animali e deve essere previsto un vuoto sanitario tra l'ingresso delle varie partite.
- (6) In conformità del principio di proporzionalità, al fine di raggiungere l'obiettivo fondamentale della protezione della qualifica sanitaria comunitaria degli animali è necessario ed opportuno stabilire norme sulle modalità di utilizzo dei punti di sosta. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato.
- (7) L'evolversi della situazione sanitaria degli animali della Comunità può rendere necessario un adattamento delle condizioni di utilizzo dei punti di sosta. Occorre pertanto disporre una procedura che consenta di adattare le disposizioni tecniche del regolamento (CE) n. 1255/97 per tener conto di tale evoluzione.
- (8) Dato che le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, esse dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 17 della direttiva 91/628/CEE.
- (9) Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle infrazioni al regolamento (CE) n. 1255/97 e ne assicurano l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (10) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1255/97 è modificato come segue.

1) L'articolo 4 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli animali possono essere presenti contemporaneamente in un punto di sosta solo se:

a) la loro qualifica sanitaria è certificata alla stessa data ed essi

i) provengono dalla stessa azienda di origine o lo stesso centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE o all'articolo 2 della direttiva 91/68/CEE, o

ii) fanno parte della stessa partita importata e

b) la loro qualifica sanitaria è stata certificata conformemente ai requisiti applicabili agli animali riproduttori delle specie corrispondenti secondo quanto previsto dalla normativa veterinaria comunitaria inclusa nell'elenco di cui all'allegato A della direttiva 90/425/CEE e

c) appartengono alla categoria di animali per cui il punto di sosta è approvato.»

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

2) L'articolo 5 è così modificato:

a) La lettera b) è soppressa.

b) La lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) a notificare entro 24 ore dalla partenza di una partita all'autorità competente le informazioni di cui all'allegato I, parte C, punto 7, a tenere un registro, a conservarlo e a metterlo a disposizione dell'autorità competente per almeno tre anni.»

3) Sono inseriti gli articoli 6 bis e 6 ter seguenti:

«Articolo 6 bis

Le modifiche degli allegati del presente regolamento necessarie ad adeguarli alla situazione zoosanitaria sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 91/628/CEE.

⁽¹⁾ GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 82 del 26.3.2002, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 6 ter

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni e quelle relative all'applicazione dell'articolo 17 alla Commissione entro e non oltre [...] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.»

4) L'allegato I è modificato come segue.

a) Il testo del punto 4 della sezione A è sostituito dal seguente:

«4. Prima di accettare gli animali, i punti di sosta:

a) sono evacuati dagli animali come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2;

b) hanno avviato le operazioni di pulizia e disinfezione al più tardi 24 ore dalla partenza degli animali;

c) sono rimasti evacuati dagli animali per almeno 24 ore dal termine della procedura di disinfezione.»

b) La lettera b) del punto 7 della sezione C è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia

(2002/C 291 E/10)

COM(2002) 415 def. — 2002/0185(COD)

(Presentata dalla Commissione il 22 luglio 2002)

RELAZIONE

1. Introduzione

Basandosi sul duplice obiettivo di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alle politiche in materia di cambiamento climatico, la presente proposta nasce dall'esigenza di promuovere maggiormente la cogenerazione ad alto rendimento ⁽¹⁾ nel mercato interno dell'energia.

Nel Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico ⁽²⁾, la Commissione ha evidenziato che:

- l'Unione europea è fortemente dipendente dall'approvvigionamento energetico esterno e le sue importazioni coprono oggi il 50 % della domanda. Persistendo l'attuale tendenza, questa percentuale è destinata ad aumentare entro il 2030 fino al 70 %;
- al momento attuale, le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea sono in aumento, rendendo più difficile rispondere alla sfida del cambiamento climatico e onorare gli impegni del protocollo di Kyoto;
- l'Unione europea ha un margine di manovra relativamente limitato per influire sulle condizioni di offerta dell'energia. Gli interventi devono orientare la domanda energetica in modo tale da rispettare gli impegni di Kyoto e tener conto della sicurezza dell'approvvigionamento.

Queste osservazioni giustificano nuove politiche e misure a livello comunitario intese a contenere la domanda di energia e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Anche se nel 1999 il livello delle emissioni nell'UE è rimasto praticamente lo stesso di quello del 1990, resta sempre difficile rispettare l'obiettivo di Kyoto. Grazie all'uso efficiente del combustibile, la produzione combinata di calore e di elettricità può offrire un risparmio energetico ed evitare le emissioni di CO₂ rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità. La necessità di un'azione politica sulla cogenerazione a livello UE è stata rafforzata nella Comunicazione della Commissione sull'attuazione della prima fase del Programma europeo per il cambiamento climatico ⁽³⁾.

La cogenerazione è una tecnica altamente efficiente per fornire elettricità e calore al mercato europeo dell'energia. La promozione della cogenerazione fa parte della strategia per uso efficiente dell'energia e si affianca a quella a favore di un maggior ricorso alle fonti rinnovabili. La cogenerazione tuttavia non rappresenta di per sé un obiettivo, ma eventualmente un efficace strumento per produrre risparmio energetico e perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ sostituendo la produzione separata di calore e di elettricità.

Poiché la cogenerazione combina la produzione di calore e di elettricità, è importante garantire che l'elettricità e il calore prodotti soddisfino fabbisogni reali. L'elettricità può essere trasmessa sul mercato e venduta dove è necessaria; il calore invece non può essere trasportato o conservato con la stessa facilità e quindi il processo di cogenerazione deve rispondere a livello temporale e spaziale ad una domanda reale di calore. La domanda reale di calore utile è la pietra angolare della cogenerazione efficiente, in quanto se il calore prodotto non soddisfa una domanda reale, i vantaggi della cogenerazione si perdono. Inoltre, la promozione della cogenerazione non deve favorire un maggior consumo di calore.

⁽¹⁾ I termini cogenerazione e energia e calore combinato (Combined Heat Power — CHP) hanno il medesimo significato.

⁽²⁾ «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» — COM(2000) 769.

⁽³⁾ COM(2001) 580 def.

La strategia di promozione della cogenerazione ⁽¹⁾, elaborata nel 1997 dalla Commissione, prevedeva come obiettivo globale, indicativo, di raddoppiare a livello comunitario, dal 9 % del 1994 al 18 % entro il 2010, la quota di produzione dell'elettricità mediante cogenerazione rispetto alla produzione totale di elettricità dell'UE. Purtroppo, nonostante il potenziale promettente, negli ultimi anni la quota di cogenerazione non è aumentata in misura significativa.

Un obiettivo globale indicativo del 18 % fornisce un punto di riferimento per misurare i progressi. Una volta stabilito un quadro stabile, sulla base di definizioni e metodologie comuni e previa valutazione del potenziale degli Stati membri, la Commissione esaminerà la possibilità di obiettivi indicativi per ciascuno Stato membro.

Un quadro stabile basato su definizioni e metodologie comuni garantisce la miglior base possibile per promuovere la cogenerazione basata su una domanda di calore economicamente giustificata, anche tenendo conto della profonda complessità della materia.

2. Finalità e campo di applicazione della direttiva proposta

Il principale obiettivo della presente proposta è creare un quadro di sostegno alla posa in opera e al corretto funzionamento di impianti di cogenerazione elettrica a fronte di una domanda di calore utile effettiva o potenziale. Tale obiettivo globale è raggiunto in due fasi specifiche:

- Nel breve periodo una direttiva sulla cogenerazione servirà a consolidare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento esistenti e, ove possibile, promuoverne di nuovi nel mercato interno dell'energia. Per creare condizioni paritarie, sono essenziali un quadro normativo certo e in taluni casi un sostegno finanziario. È il caso dell'attuale fase di transizione del processo di liberalizzazione, in cui il mercato interno dell'energia è parzialmente completo e l'internalizzazione dei costi esterni non si riflette nei prezzi dell'energia.
- Nel medio-lungo periodo, una direttiva sulla cogenerazione servirà a creare un quadro utile a garantire che la cogenerazione ad alto rendimento, insieme alle altre opzioni di approvvigionamento rispettose dell'ambiente, non sia in secondo piano nelle decisioni in materia di investimenti nelle nuove capacità produttive. Creando un quadro di sostegno, la cogenerazione può contribuire a sviluppare sistemi di approvvigionamento più diversificati ed efficienti in termini energetici.

Per sfruttare il potenziale della cogenerazione sono necessari un quadro normativo certo e idonei meccanismi di compenso alla mancata internalizzazione dei costi esterni. Definendo una serie di principi comuni per la promozione della cogenerazione, la direttiva proposta crea il quadro per affrontare tali temi.

L'applicazione pratica del quadro sarà in grande misura sotto la responsabilità degli Stati membri, data la natura eterogenea del settore della cogenerazione in Europa e la necessità di tenere conto delle situazioni nazionali e climatiche, ma la Commissione potrà svolgere un ruolo importante per facilitare il raggiungimento degli obiettivi UE sulla cogenerazione.

Per lo sviluppo della cogenerazione è necessario sottolineare l'importanza delle differenti condizioni industriali e climatiche degli Stati membri e dei diversi rendimenti termodinamici dei motori e dei sistemi, fattori che consentono differenti possibilità d'uso del calore prodotto. La turbina a vapore è un esempio delle conseguenze pratiche del rendimento termodinamico per la produzione di elettricità. Se occorre un rendimento termico ad una temperatura di 200 °C non è possibile produrre nella turbina tanta elettricità quanta se ne produrrebbe con un rendimento termico richiesto a 60 °C.

Tali considerazioni portano a classificare la cogenerazione in tre classi che riflettono le considerazioni termodinamiche e la suddivisione della cogenerazione in segmenti di mercato, ciascuno soggetto a ostacoli diversi da superare:

- Applicazioni industriali del calore, che di norma richiedono vapore o acqua bollente ad una temperatura superiore a 140 °C;

⁽¹⁾ «Una strategia comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore e di elettricità (cogenerazione) ed eliminare gli ostacoli al suo sviluppo» — COM(1997) 514 def.

- Applicazione di riscaldamento centrale che richiedono acqua calda ad una temperatura compresa fra 40 °C e 140 °C;
- Applicazioni agricole: ad esempio per riscaldare le serre, la temperatura dell'acqua calda può essere inferiore a 40 °C, ma nel caso del riscaldamento delle vasche per acquacultura la domanda è soltanto di 15-25 °C. La giustificazione del calore utile a questo livello di temperatura dovrebbe essere valutata molto attentamente per non aumentare il consumo di combustibile.

Le differenze climatiche fra gli Stati membri sono uno dei principali fattori che spiegano le enormi differenze di penetrazione della cogenerazione e sottolineano l'importanza del principio di sussidiarietà. La presente proposta di direttiva non mira a garantire il medesimo livello di penetrazione della cogenerazione in tutti gli Stati membri: lo scopo è promuovere la cogenerazione dove si individua un potenziale economicamente giustificato per risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO₂.

Per taluni aspetti la direttiva proposta si basa sulla direttiva 2001/77/CE recentemente adottata sulla promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (¹). Le fonti rinnovabili e la cogenerazione presentano per certi versi gli stessi problemi, fra cui la mancata internalizzazione dei costi esterni, la necessità di garantire un quadro normativo certo per le questioni attinenti alle reti e alle procedure amministrative. Si deve tuttavia sottolineare che esistono notevoli differenze fra la cogenerazione e energia prodotta da fonti rinnovabili. La cogenerazione non è una fonte di energia: è un processo molto efficiente per trasformare l'energia da una fonte, normalmente combustibile fossile, ma anche le fonti rinnovabili, in elettricità e calore.

La proposta riguarda in particolare:

- La garanzia di origine dell'elettricità prodotta mediante cogenerazione in base alle prescrizioni di trasparenza valide per le direttive relative alle norme comuni per i mercati interni dell'elettricità e del gas naturale;
- Le disposizioni che fanno obbligo agli Stati membri di analizzare i potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento e gli ostacoli alla loro realizzazione;
- Le disposizioni per valutare l'esperienza maturata nell'applicazione e nella coesistenza di differenti meccanismi di sostegno alla cogenerazione applicati dagli Stati membri;
- Le disposizioni contenenti i principi di interazione fra i produttori di energia mediante cogenerazione e la rete elettrica; inoltre, le disposizioni per agevolare l'accesso alla rete delle unità di cogenerazione che usano fonti energetiche rinnovabili e impianti di microcogenerazione al di sotto di 1 MW;
- Le disposizioni che fanno obbligo agli Stati membri di valutare le attuali procedure amministrative nell'ottica di ridurre gli ostacoli amministrativi allo sviluppo della cogenerazione.

3. Attuale situazione della cogenerazione nell'UE

3.1. I problemi da affrontare

Dovendo creare un mercato aperto in Europa, la cogenerazione deve superare numerosi problemi per trarre vantaggio dalla domanda di calore utile, proporre la costruzione di nuovi impianti o continuare a sfruttare quelli esistenti. Questi problemi sono principalmente i seguenti:

1. Gli elevati prezzi dei combustibili, di norma dovuti al fatto che esistono utilizzatori di combustibile di minori dimensioni rispetto ai grandi produttori tradizionali di elettricità.
2. Problemi connessi all'accesso al mercato dell'elettricità, soprattutto nel caso dei piccoli produttori.
3. I costi di impianto per kilowatt che risultano normalmente più elevati di quelli previsti per una grande centrale elettrica.

(¹) Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33).

4. Il numero di ore di esercizio dell'impianto è di norma inferiore a quello delle centrali più grandi a carico di base, in quanto è legato all'effettivo uso del calore negli impianti associati. In un impianto di cogenerazione ad uso industriale, le ore di esercizio sono quelle in cui il processo industriale associato è attivo, ad esempio non durante le ore notturne o nei fine settimana. Nel caso della cogenerazione per riscaldamento centrale alcuni impianti si fermano durante il periodo estivo.

3.2. *Motivi del sostegno politico*

I seguenti motivi giustificano la concessione di un sostegno politico alla cogenerazione ad alto rendimento:

1. Elevato rendimento significa minor consumo di combustibile e minori emissioni di CO₂ e di altre sostanze e quindi un contributo allo sviluppo sostenibile.
2. Abbattimento delle perdite sulla rete elettrica in quanto gli impianti di norma sono prossimi al punto di consumo.
3. Aumento della concorrenza fra produttori di elettricità in quanto la tecnologia di cogenerazione consente l'ingresso sul mercato di nuovi produttori di elettricità.
4. Opportunità di creare nuove imprese, in particolare PMI, joint ventures ed altre formule di collaborazione fra i soggetti interessati (industriali, elettrici, tecnologici, ecc.).
5. Facilitazione del collegamento fra la popolazione e il territorio, soprattutto nelle zone meno sviluppate, isolate o ultraperiferiche.

3.3. *Analisi statistica*

In base alle ultime statistiche di Eurostat ⁽¹⁾ sulla cogenerazione, riportate nella tabella 1, nel 1998 la quota complessiva di elettricità prodotta mediante cogenerazione rispetto alla produzione totale di elettricità dell'UE era dell'11 % ⁽²⁾ (9 % nel 1994).

Nelle statistiche sulla cogenerazione è importante non considerare l'elettricità non prodotta mediante cogenerazione. Per questo sono attualmente in fase di elaborazione statistiche sulla cogenerazione e si dovranno adottare nuove metodologie di calcolo. La presente direttiva propone un metodo che tiene conto soltanto dell'elettricità di cogenerazione, il cui calore residuo è stato usato in modo efficiente.

Considerando quanto sopra, i dati statistici disponibili mostrano notevoli differenze nell'UE. In Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi la cogenerazione ha la maggior penetrazione del mercato, con una quota in taluni casi pari al 50 % della produzione totale di elettricità. Per contro, in paesi come la Francia, la Grecia e l'Irlanda la cogenerazione ha soltanto un ruolo marginale, contribuendo per circa il 2 %. Tuttavia, se si rapporta la quota di cogenerazione a quella della produzione di elettricità basata sul calore, le quote di mercato della cogenerazione possono variare notevolmente. Paesi come la Svezia, l'Austria e la Francia registrano quote di cogenerazione rispettivamente del 96 %, del 76 % e del 23 %.

Approssimativamente il 40 % dell'elettricità di cogenerazione è destinata all'approvvigionamento pubblico, spesso in collegamento con le reti di teleriscaldamento. Il restante 60 % è autoprodotta, normalmente a fini industriali. In termini di capacità installata, la capacità elettrica della cogenerazione è aumentata nell'UE del 14 % fra il 1994 e il 1998, passando da 63 GW a 72 GW. In termini assoluti, con una capacità elettrica di cogenerazione di 22 GW, la Germania nel 1998 era di gran lunga il paese con la maggior capacità di cogenerazione nell'UE, seguita dall'Italia (9,5 GW), dai Paesi Bassi (8,5 GW), dalla Danimarca (7 GW) e dalla Finlandia (5 GW).

⁽¹⁾ «Produzione combinata di calore ed energia (CHP) nell'UE — Sintesi delle statistiche 1994-1998», Eurostat 2001.

⁽²⁾ Gli esperti discutono se le statistiche di Eurostat sulla cogenerazione ne sovrastimino la quota effettiva in quanto l'elettricità prodotta secondo altre modalità in taluni casi potrebbe essere considerata come elettricità di cogenerazione. L'effettiva quota di cogenerazione a livello comunitario può pertanto essere leggermente inferiore all'11 %. Eurostat ha adottato per la prossima raccolta di dati sulla cogenerazione un nuovo metodo che identifica meglio l'effettiva produzione di elettricità mediante cogenerazione.

L'evoluzione nell'uso dei combustibili per cogenerazione rivela una tendenza verso combustibili più puliti, evidenziando quindi i benefici in termini ambientali della cogenerazione. Il gas naturale è il combustibile più usato nella cogenerazione, con una quota del 45 % nel 1998 rispetto al 30 % del 1994; l'uso di carbone fossile e di lignite è invece diminuito dal 30 % al 20 % fra il 1994 e il 1998. Nel 1998 la quota delle fonti rinnovabili era pari al 13 %. La definizione di Eurostat sulle fonti rinnovabili per cogenerazione, comprende per ora i rifiuti solidi urbani, biodegradabili e non biodegradabili. Alla luce della definizione dei rifiuti per le rinnovabili nella direttiva sulla promozione dell'elettricità da queste fonti, sarebbe opportuno stabilire dati anche per la parte biodegradabile da sola.

La mancanza di cifre più aggiornate impone cautela nell'analisi delle cifre soprariportate. Dal 1998, il mercato della cogenerazione è stagnante o addirittura in declino in molti paesi dell'UE. Il mancato progresso nella promozione della nuova cogenerazione deriva in gran parte dall'esistenza di alcuni ostacoli allo sviluppo della cogenerazione.

Tabella 1 — Dati storici sulla cogenerazione (CHP) negli Stati membri. Percentuale di CHP rispetto alla produzione totale di calore e di elettricità

| Stato membro | 1994 (**) | | | 1996 | | | 1997 | | | 1998 | | |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | Elettricità CHP in GWh | Quota di elettricità termica in % | Quota di elettricità totale in % | Elettricità CHP in GWh | Quota di elettricità termica in % | Quota di elettricità totale in % | Elettricità CHP in GWh | Quota di elettricità termica in % | Quota di elettricità totale in % | Elettricità CHP in GWh | Quota di elettricità termica in % | Quota di elettricità totale in % |
| Belgio | 2 448 | 8,0 | 3,4 | 3 000 | 9,5 | 3,9 | 3 069 | 10,2 | 3,9 | 3 410 | 9,6 | 4,1 |
| Danimarca | 21 874 | 56,2 | 54,5 | 29 260 | 55,9 | 54,6 | 26 562 | 62,7 | 59,9 | 25 591 | 66,9 | 62,3 |
| Germania | 47 752 | 13,5 | 9,0 | 37 817 | 10,3 | 6,8 | 36 834 | 10,3 | 6,7 | 41 770 | 11,3 | 7,5 |
| Grecia | 819 | 2,2 | 2,0 | 886 | 2,3 | 2,1 | 968 | 2,5 | 2,2 | 981 (*) | 2,3 | 2,1 |
| Spagna | 8 537 | 11,1 | 5,3 | 13 390 | 17,5 | 7,7 | 18 567 | 18,9 | 9,8 | 21 916 | 22,2 | 11,2 |
| Francia | 8 506 | 24,5 | 1,8 | 9 864 | 22,0 | 1,9 | 10 663 | 26,2 | 2,1 | 12 660 | 22,7 | 2,5 |
| Irlanda | 259 | 1,6 | 1,5 | 357 | 2,0 | 1,9 | 457 | 2,4 | 2,3 | 404 | 2,0 | 1,9 |
| Italia | 26 477 | 14,7 | 11,4 | 31 383 | 16,2 | 12,9 | 40 164 | 20,1 | 16,0 | 44 856 | 21,6 | 17,3 |
| Lussemburgo | | | | | | | 120 | 37,1 | 9,5 | 320 | 87,7 | 22,5 |
| Paesi Bassi | 31 543 | 41,7 | 39,5 | 36 410 | 45,1 | 42,7 | 41 502 | 49,6 | 47,9 | 47 835 | 55,4 | 52,6 |
| Austria | 11 721 | 66,0 | 21,4 | 13 539 | 70,3 | 24,7 | 14 025 | 71,7 | 24,7 | 14 268 | 76,2 | 24,8 |
| Portogallo | 3 111 | 15,1 | 9,9 | 2 845 | 14,5 | 8,2 | 2 949 | 14,1 | 8,6 | 3 288 | 12,8 | 8,4 |
| Finlandia | 20 312 | 59,0 | 30,9 | 22 536 | 59,3 | 32,5 | 23 051 | 64,0 | 33,3 | 25 128 | 75,6 | 35,8 |
| Svezia | 9 257 | 85,0 | 6,4 | 10 241 | 70,9 | 7,3 | 9 301 | 91,4 | 6,2 | 9 544 | 95,5 | 6,0 |
| Regno Unito | 11 619 | 5,0 | 3,6 | 15 108 | 6,1 | 4,3 | 16 762 | 7,0 | 4,9 | 18 644 | 7,4 | 5,2 |
| UE-15 | 204 235 | 17,6 | 9,0 | 226 336 | 18,3 | 9,4 | 244 994 | 19,8 | 10,1 | 270 615 | 21,0 | 10,9 |

(*) Stima Eurostat.

(**) Le cifre tedesche sono relative al 1995.

Fonte: «Produzione combinata di elettricità e di calore (CHP) nell'UE — Sintesi delle statistiche 1994-1998», Eurostat 2001.

Uno studio sugli ostacoli amministrativi alla cogenerazione decentrata ⁽¹⁾ ha analizzato la situazione in Francia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, evidenziando gli ostacoli economici alla cogenerazione decentrata, fra cui i bassi prezzi per l'elettricità eccedentaria venduta alla rete, gli elevati costi di allacciamento, gli elevati costi di potenziamento della rete che gravano sul produttore di energia mediante cogenerazione, gli elevati costi per l'uso della rete di distribuzione, le complesse e lunghe procedure amministrative, il mancato riconoscimento dei benefici della rete di generazione integrata ecc.. Analizzando la validità economica di tali impianti, un altro studio ⁽²⁾ ha valutato l'impatto della liberalizzazione del mercato dell'elettricità sulla cogenerazione e sul settore del teleriscaldamento/raffreddamento urbano. Lo studio conclude che le nuove tecnologie di cogenerazione a gas dovrebbero in teoria essere competitive rispetto alle nuove centrali a condensazione. Tuttavia, se i prezzi dell'elettricità non riflettono i costi reali (compresa l'internalizzazione dei costi esterni), soltanto i grandi impianti di cogenerazione alimentati a gas risultano competitivi. Se nel calcolo si include un livello presunto di beneficio ambientale pari a 10 euro per tonnellata di CO₂ risparmiata, sarebbero fattibili altri impianti di cogenerazione a gas di medie dimensioni. Applicando invece il prezzo in vigore a maggio 2000 sul mercato nordico dell'energia, pari a 15 euro/MWh, nessuno degli impianti di cogenerazione analizzato sarebbe giustificato in base a criteri puramente economici ⁽³⁾.

A causa del suo ampio uso nella cogenerazione, il prezzo del gas naturale è un altro importante parametro che incide sulla validità economica del processo. L'apertura dei mercati del gas alla concorrenza dovrebbe in linea teorica tradursi in una riduzione dei prezzi del gas: tuttavia, negli ultimi anni, molti produttori di energia mediante cogenerazione hanno registrato fluttuazioni e spesso forti aumenti dei prezzi del gas a causa dell'ancoraggio di questi ultimi ai prezzi del petrolio. Inoltre, l'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 98/30/CE ⁽⁴⁾, che consente agli Stati membri di limitare l'accesso dei produttori di energia mediante cogenerazione al mercato interno del gas rappresenta un altro ostacolo potenziale alla cogenerazione. La proposta della Commissione di modifica della direttiva «gas» ⁽⁵⁾ prevede comunque che tale disposizione sia abrogata. Garantire l'accesso al mercato del gas a tutti i produttori di energia mediante cogenerazione è importante in quanto la cogenerazione a gas consente il massimo rendimento possibile del combustibile, a tutto beneficio dell'ambiente e dell'equilibrio energetico della Comunità. Dal punto di vista del mercato interno è importante altresì creare condizioni paritarie in modo tale che i produttori mediante cogenerazione e gli altri produttori di energia godano dei medesimi diritti di base nell'accesso al mercato del gas nella Comunità.

Come sopra descritto, continuano ad esistere ostacoli alla cogenerazione sia nel mercato dell'elettricità che in quello del gas e molti produttori hanno subito contemporaneamente l'aumento dei prezzi del gas di alimentazione e la riduzione dei prezzi dell'elettricità prodotta, a scapito della redditività della cogenerazione. Entrambi i mercati si trovano ancora in una fase transitoria, con un'apertura dei mercati dell'UE asimmetrica, incertezze elevate, preferenza data a decisioni a breve termine e mancanza di internalizzazione dei costi esterni. Tale contesto di mercato danneggia normalmente gli operatori più piccoli e meno competitivi quali i produttori di energia mediante cogenerazione. Nel complesso, le attuali condizioni di mercato hanno contribuito a creare una situazione in cui molti impianti di cogenerazione esistenti sono stati oggetto di pressione e gli incentivi a migliorare l'attuale capacità o a investire in nuova capacità sono notevolmente ridotti.

4. Sostegno pubblico mirato alla cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno europeo

Scopo della presente direttiva, nel rispetto del principio di sussidiarietà, è introdurre un quadro comune e trasparente che leghi il sostegno pubblico degli Stati membri a favore della cogenerazione basata su una

⁽¹⁾ «The Administrative obstacles to the development of decentralised cogeneration», («Gli ostacoli amministrativi allo sviluppo della cogenerazione decentrata»), Cogen Europe e programma SAVE 1999.

⁽²⁾ «Evaluation of the impact of the European electricity market on the CHP, district heating and cooling sector», («Valutazione dell'impatto del mercato europeo dell'elettricità sulla cogenerazione, sul settore del riscaldamento e del raffreddamento urbano»), Cowi Consulting Engineers and Planners e programma SAVE 2000.

⁽³⁾ È opportuno notare che tali calcoli si riferiscono ad impianti di cogenerazione con teleriscaldamento attivo presumibilmente 4 500 ore l'anno. Gli impianti di cogenerazione ad uso industriale con una domanda di calore più costante possono raggiungere 8 000 ore di esercizio l'anno, un monte ore che di norma li rende più redditizi.

⁽⁴⁾ Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1).

⁽⁵⁾ «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale», COM(2001) 125 def.

domanda di calore utile alle situazioni e alle politiche energetiche nazionali, nel rispetto delle norme europee sulla concorrenza. La presente direttiva stabilisce definizioni comuni di elettricità di cogenerazione onde creare lo stesso contesto metodologico per i regimi di sostegno degli Stati membri. Scopo di tale metodologia è garantire altresì la trasparenza dell'impatto sul mercato interno dell'elettricità derivante dai regimi di sostegno.

Poiché i grandi impianti di cogenerazione godono di un accesso facilitato a finanziamenti e i prezzi del combustibile più favorevoli, il sostegno diretto alla produzione di elettricità mediante cogenerazione dovrebbe concentrarsi sull'elettricità prodotta o in impianti con una capacità inferiore ad una soglia indicativa di 50 MW_(e) oppure in impianti più grandi. Non si tratta di scartare i grandi impianti, bensì di evitare sovraccompensazioni a loro favore. I grandi impianti continuerebbero a ricevere un sostegno per la produzione basata sui primi 50 MW, ma non riceverebbero un sostegno supplementare per il resto della produzione. Se il sostegno diretto alla produzione di elettricità mediante cogenerazione si basa su un importo fisso per MW prodotto, il sostegno non va applicato alla produzione al di là del valore di soglia indicativo. Nell'elaborazione dei regimi di sostegno, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei seguenti fattori:

1. I regimi di sostegno diretto alla produzione di elettricità mediante cogenerazione dovrebbero essere limitati all'elettricità prodotta insieme al calore utile.
2. Il sostegno economico alla produzione elettrica dovrebbe focalizzarsi sullo sviluppo dei necessari incentivi economici per gestire impianti di cogenerazione efficienti sulla base di una domanda di calore economicamente giustificata.
3. Il sostegno diretto alla produzione di elettricità dovrebbe di massima focalizzarsi sulla quota di elettricità in cogenerazione prodotta o in impianti di capacità inferiore ad un valore soglia da fissarsi al massimo a 50 MW_(e) oppure in impianti più grandi, ma in quest'ultimo caso si tratterà soltanto della quantità di elettricità prodotta dalla capacità al di sotto di tale valore soglia.
4. Gli impianti di cogenerazione dovrebbero essere progettati e dimensionati con riferimento all'effettiva domanda di calore attuale o prevista con certezza.

5. Elementi della direttiva proposta

5.1. Definizione della cogenerazione

Nella Comunità la cogenerazione è definita in vari modi: alcune definizioni servono soltanto ad identificare e misurare la cogenerazione a fini statistici; altre fanno riferimento all'ammissibilità della cogenerazione a beneficiare dei regimi di sostegno nazionale. Talvolta, questi criteri di ammissibilità al sostegno sono legati alla quantificazione dei benefici della cogenerazione misurati in termini di risparmio energetico o di riduzione del CO₂. Inoltre, la definizione di cogenerazione è resa più difficile dall'esistenza di alcune tecnologie di cogenerazione che consentono agli impianti di passare dalla cogenerazione alla produzione separata di elettricità o di calore.

Ai fini della presente direttiva, è necessario creare una base comune per la definizione della cogenerazione. In linea di principio, sarebbe preferibile un'unica definizione armonizzata a livello comunitario per tutte le applicazioni. La Commissione è tuttavia consapevole che la maggior parte degli Stati membri ha già adottato definizioni proprie, elaborate per fini diversi e spesso adattate alle situazioni nazionali. Per tener conto di questa situazione, la direttiva introduce un approccio in due fasi che prevede:

- 1) una definizione di base armonizzata dell'elettricità prodotta mediante cogenerazione (allegato II alla direttiva);
- 2) una metodologia per definire la cogenerazione ad alto rendimento (allegato III alla direttiva).

La definizione di base servirà ad eliminare l'attuale ambiguità frutto delle differenti definizioni di cogenerazione. Questo garantirà che il concetto di cogenerazione sia compreso e considerato nello stesso modo in tutta la Comunità. La definizione di base servirà a fini statistici e di monitoraggio a livello comunitario. Nella seconda fase, la direttiva prevede una metodologia per determinare la qualità ⁽¹⁾ — espressa in termini di risparmio energetico — che rientra nella definizione di base della fase 1. Quest'ultima definizione si applicherà agli aspetti promozionali, in particolare alla certificazione di origine, all'identificazione dei potenziali nazionali di cogenerazione e, se del caso, all'ammissibilità a beneficiare del sostegno finanziario.

5.2. *Garanzia di origine dell'elettricità prodotta mediante cogenerazione*

Per ottemperare agli obblighi di informazione circa le fonti primarie di energia utilizzate nella produzione dell'elettricità, conformemente alle regole di trasparenza previste nelle modifiche delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas, la presente direttiva stabilisce un meccanismo che garantirà ai produttori e alle altre parti interessate la possibilità di richiedere una garanzia di origine dell'elettricità prodotta mediante cogenerazione.

In base alla proposta, la garanzia di origine specifica la fonte combustibile usata, l'uso del calore generato insieme all'elettricità e le date e i luoghi di produzione. La garanzia di origine specifica inoltre i valori nazionali di riferimento per definire la cogenerazione ad alto rendimento.

Nell'attuale fase di sviluppo della cogenerazione e delle conoscenze statistiche non si intende creare alcun rapporto fra la Garanzia di origine dell'elettricità di cogenerazione e il sistema di Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ma soltanto introdurre procedure analoghe che gli Stati membri sono tenuti ad adottare. Gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento che usano combustibili fossili generano almeno il 5-10 % in meno di CO₂ rispetto alla produzione separata, mentre la produzione di elettricità da fonti rinnovabili non genera praticamente CO₂. È pertanto ovvio che il «valore di riduzione del CO₂» di 1 kWh di elettricità di cogenerazione è decisamente inferiore al «valore di riduzione del CO₂» di 1 kWh di elettricità da una fonte rinnovabile.

Per ragioni di trasparenza e a fini di monitoraggio è importante che la cogenerazione sia definita e calcolata nello stesso modo in tutta l'UE. La presente proposta introduce pertanto nell'allegato II una metodologia armonizzata da seguire per la definizione di base della cogenerazione. Essa deriva da una metodologia recentemente rielaborata da Eurostat per la raccolta di dati statistici sulla cogenerazione nell'UE ⁽²⁾. La nuova metodologia di Eurostat prevede essenzialmente che nelle unità di cogenerazione con un rendimento annuo complessivo pari o superiore al 75 %, la produzione totale di elettricità sia considerata elettricità da cogenerazione. Nelle unità di cogenerazione con un rendimento annuo complessivo inferiore al 75 %, si deve sottrarre l'elettricità non di cogenerazione.

Per tener conto delle preoccupazioni espresse da alcuni esperti secondo cui una soglia del 75 % può in taluni casi risultare troppo bassa, la metodologia riportata nell'allegato II prevede anche una soglia diversa dell'85 % da applicarsi alle unità di cogenerazione che possono passare ad un modo di funzionamento di non cogenerazione. Le unità con un rendimento annuo complessivo inferiore all'85 % sono soggette a calcoli supplementari per quantificare l'effettiva produzione di elettricità di cogenerazione. Con questo approccio, il rischio di certificare l'elettricità non di cogenerazione come tale è minimo.

⁽¹⁾ Il termine «cogenerazione di qualità» è talora usato per descrivere la cogenerazione che garantisce un elevato livello di risparmio energetico o di riduzione di CO₂. Ai fini della presente direttiva il termine «cogenerazione ad elevato rendimento» è considerato un indicatore più preciso di ciò che si intende quando si parla dei vantaggi della cogenerazione.

⁽²⁾ Questa nuova metodologia è stata adottata dagli Stati membri il 2 aprile 2001 nel corso dell'ultima riunione del Gruppo di lavoro di Eurostat «Combined Heat and Power Statistics».

5.3. Criteri di rendimento

Affinché la presente direttiva promuova soltanto la cogenerazione in grado di offrire reali vantaggi rispetto alla produzione separata di calore e di elettricità, è essenziale disporre di un idoneo meccanismo di calcolo di questi benefici. La proposta propone pertanto nell'allegato III un metodo di calcolo dei benefici della cogenerazione.

I benefici della cogenerazione possono essere espressi in termini di risparmio energetico o di riduzione del CO₂. Nella maggior parte dei casi, un impianto di cogenerazione che offre risparmi energetici garantisce anche riduzioni del CO₂. La scelta del combustibile per la cogenerazione incide però sul CO₂ risparmiato. Il concetto di cogenerazione significa essenzialmente un risparmio energetico utilizzando il combustibile di alimentazione in modo altamente efficiente per produrre sia elettricità che calore. Ai fini della presente direttiva i risparmi energetici sono pertanto considerati l'indicatore più idoneo a rappresentare i benefici della cogenerazione. Usando questo indicatore, la direttiva si focalizza sulle caratteristiche di efficienza energetica della cogenerazione, rimanendo neutrale sulla scelta del combustibile, ma tenendo conto dell'uso diversificato dei combustibili. In base ai requisiti di relazione, la Commissione potrà comunque effettuare una valutazione dei vantaggi ambientali, comprese le emissioni evitate di CO₂.

Per calcolare il risparmio energetico derivante dalla cogenerazione, la definizione di base della cogenerazione riportata nell'allegato II non è di per sé sufficiente in quanto definisce la cogenerazione senza quantificare il potenziale risparmio energetico. È pertanto necessario elaborare criteri aggiuntivi per determinare il risparmio energetico derivante dalla cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato II. Per definire la cogenerazione ad alto rendimento, il combustibile usato per produrre una data quantità di calore e di elettricità mediante cogenerazione deve essere quantificato e rapportato al combustibile che sarebbe necessario per produrre la medesima quantità di calore e di elettricità con un processo separato. Ciò implica che per il confronto è necessario fare delle ipotesi sul tipo di produzione separata che la cogenerazione sostituisce.

Un'opzione è quella di includere nella direttiva riferimenti armonizzati per la produzione separata di calore e di elettricità con cui qualsiasi modello di cogenerazione dovrebbe essere raffrontato. È tuttavia estremamente difficile definire tali riferimenti, soprattutto per le nuove produzioni di cui mancano dati empirici e per le quali bisogna formulare ipotesi sui combustibili, le tecnologie future e i rendimenti previsti. Inoltre, le differenze nel mix energetico nella Comunità rendono difficile stabilire un unico riferimento armonizzato, applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò ha indotto la Commissione a concludere che in questa fase è necessario garantire un comune metodo di calcolo del risparmio energetico offerto dalla cogenerazione. Spetterà tuttavia agli Stati membri definire, sulla base del quadro illustrato nell'allegato III, gli esatti valori di riferimento nazionali relativi al rendimento da usare nei calcoli. Gli Stati membri dovranno motivare dettagliatamente la scelta dei valori di riferimento, pubblicando tale analisi e notificandola alla Commissione. La Commissione valuterà i valori di riferimento adottati dagli Stati membri e su questa base esaminerà le possibilità di ulteriore armonizzazione.

Per l'applicazione dei criteri di rendimento, la proposta distingue fra produzione nuova ed esistente. L'elettricità di nuova cogenerazione deve essere comparata — nell'ambito della stessa categoria di combustibile — con la nuova migliore tecnologia di produzione di elettricità secondo lo stato dell'arte che si intende sostituire. Comparando i rendimenti nell'ambito di categorie analoghe di combustibile, la valutazione dei benefici della cogenerazione prescinde dal tipo di combustibile usato e si focalizza interamente sulle caratteristiche di efficienza energetica della cogenerazione. Dal punto di vista del calore, la nuova cogenerazione dovrebbe di norma essere raffrontata con un valore indicativo di riferimento del rendimento del 90 % anche se per taluni combustibili si possono usare valori inferiori. Nel complesso, per essere definita «cogenerazione ad alto rendimento» la nuova produzione mediante cogenerazione dovrebbe garantire risparmi energetici di almeno il 10 %. La cogenerazione su scala ridotta e la cogenerazione basata su fonti energetiche rinnovabili possono avere la stessa qualifica con un minor risparmio energetico. L'elettricità derivante dalla cogenerazione esistente dovrebbe essere confrontata con il rendimento medio dell'attuale produzione nazionale di elettricità mediante combustibili fossili. L'elettricità prodotta da fonti rinnovabili o dal nucleare non è inclusa nel mix, in quanto in una reale situazione di mercato le fonti rinnovabili e il nucleare non sono di norma sostituiti dall'elettricità di cogenerazione. Per il calore, la cogenerazione esistente va comparata al rendimento medio del mix di produzione termica nazionale esistente. L'attuale produzione di energia mediante cogenerazione dovrebbe garantire risparmi energetici di almeno il 5 %.

5.4. *Potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento*

Stabilire obiettivi serve a quantificare e di conseguenza a monitorare ciò che la Comunità e i singoli Stati membri intendono raggiungere nel settore della cogenerazione. La Commissione ha pertanto valutato se sia opportuno stabilire per tutti gli Stati membri a livello comunitario obiettivi indicativi nazionali per la quota di mercato della cogenerazione. D'altro canto, le strutture nazionali dei mercati della cogenerazione dell'UE sono piuttosto eterogenee rispetto ad esempio al potenziale di mercato della cogenerazione, al mix energetico nazionale, alla disponibilità di combustibili, alla struttura industriale, alla domanda di calore e/o raffreddamento ecc. Ciò significa che le condizioni per promuovere una specifica tecnologia a rendimento energetico come la cogenerazione sui mercati nazionali del calore e dell'elettricità sono molto varie. In questa fase la fissazione di obiettivi indicativi per ciascuno Stato membro sarebbe tecnicamente difficile. La Commissione potrebbe comunque esaminare la possibilità e la necessità di tali obiettivi sulla base delle prime relazioni degli Stati membri sui potenziali nazionali della cogenerazione ad alto rendimento. La Commissione ritiene che inizialmente ci si debba concentrare su politiche e provvedimenti promozionali efficaci a favore della cogenerazione. La direttiva avvia pertanto una procedura obbligatoria finalizzata ad attivare i potenziali nazionali della cogenerazione ad alto rendimento.

Gli Stati membri dovranno svolgere analisi ben documentate dei potenziali nazionali di cogenerazione. Per far sì che le analisi siano condotte in modo sistematico e raffrontabile, in modo da permettere alla Commissione e ai cittadini di monitorare l'attuazione della direttiva, l'allegato IV alla direttiva stabilisce alcuni criteri ed elementi da rispettare nelle analisi. I criteri prevedono fra l'altro l'obbligo di considerare i combustibili adatti alla cogenerazione, conferendo particolare attenzione alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili sui mercati nazionali del calore di cogenerazione e l'obbligo di valutare gli aspetti relativi alle tecnologie di cogenerazione, al rapporto costo-efficacia e ai tempi di attuazione.

L'allegato IV impone altresì la suddivisione del potenziale della cogenerazione in almeno tre categorie principali: «Cogenerazione nell'industria», «Cogenerazione per il riscaldamento» e «Cogenerazione in agricoltura» che fanno riferimento a diverse applicazioni della produzione di calore. Gli Stati membri dovranno anche effettuare un'analisi distinta degli ostacoli nazionali alla cogenerazione ed elaborare relazioni periodiche sui progressi nella realizzazione dei potenziali nazionali e sulle misure adottate per promuovere la cogenerazione. Per consentire il monitoraggio e la valutazione dei progressi ad intervalli regolari sono necessari dati statistici affidabili sulla cogenerazione. La direttiva introduce pertanto l'obbligo per gli Stati membri di inviare annualmente alla Commissione dati statistici in materia. La raccolta dei dati risulterà in pratica la continuazione dell'attuale prassi secondo cui gli Stati membri inviano ad Eurostat dati statistici nazionali sulla cogenerazione.

5.5. *Regimi di sostegno*

Attualmente sono in vigore o in fase di sviluppo molti regimi di sostegno nazionali differenti a favore della cogenerazione. Tali regimi prevedono fra l'altro sostegno diretto ai prezzi (tariffe di alimentazione), esenzioni o riduzioni fiscali, certificati «verdi» e aiuti agli investimenti.

Mentre la giustificazione di un sostegno finanziario alla cogenerazione sparirà man mano che i costi esterni saranno pienamente internalizzati nel mercato, il sostegno alla cogenerazione sarà in molti casi giustificato a breve-medio termine. Per riflettere questo aspetto, i regimi di sostegno pubblico devono comprendere il principio della soppressione graduale. Per ottenere i benefici potenziali dell'installazione e del corretto funzionamento di impianti di cogenerazione elettrica dove esiste o si prevede una domanda di calore, sarà spesso necessario prorogare e potenziare i regimi di sostegno a favore della cogenerazione entro i limiti fissati dal trattato CE e in particolare dagli articoli 87 e 88.

La Comunità ha tuttavia un chiaro interesse a garantire che il sostegno promuova effettivamente una cogenerazione ad alto rendimento. Ai sensi della direttiva, la Commissione è pertanto tenuta a valutare l'applicazione dei diversi regimi di sostegno alla cogenerazione applicati negli Stati membri e a presentare una relazione sull'esperienza maturata nell'applicazione e nella coesistenza di differenti meccanismi di sostegno.

5.6. *Questioni attinenti alle reti*

Per funzionare correttamente, il mercato interno dell'elettricità deve garantire condizioni paritarie a tutti i produttori di elettricità potenziali e già attivi. Norme e procedure oggettive, trasparenti e non discriminatorie in materia di reti possono quindi facilitare la penetrazione della cogenerazione sul mercato. Un quadro normativo certo sulle questioni attinenti alle reti è di particolare importanza per la cogenerazione, considerando che i produttori di energia mediante cogenerazione in molti casi sono operatori più piccoli e indipendenti, vulnerabili ai costi e alle condizioni del settore.

Per le questioni attinenti alle reti, i produttori di energia mediante cogenerazione incontrano spesso le stesse difficoltà dei produttori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Di conseguenza, la presente proposta si basa in molti aspetti sulle stesse disposizioni della direttiva 2001/77/CE. La proposta contiene quindi norme che garantiscono la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità di cogenerazione. L'allacciamento alla rete e il potenziamento della stessa sono altri settori in cui in taluni casi esistono ostacoli alla cogenerazione, come descritto nel paragrafo 3. Per affrontare tali ostacoli, la proposta contiene disposizioni che fanno obbligo agli operatori delle reti di trasmissione e di distribuzione di stabilire e pubblicare regole standard per l'allacciamento alla rete e il suo potenziamento. Tali regole devono basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Dato il legame fra la produzione di elettricità e la domanda di calore, i produttori di energia mediante cogenerazione devono talvolta acquistare elettricità supplementare come riserva o a complemento della propria produzione. L'elettricità eccedentaria deve a sua volta essere venduta quando la produzione supera i consumi. Stanno emergendo mercati specifici che equilibrano e regolamentano gli scambi di energia. Tuttavia, non tutti i produttori di energia mediante cogenerazione sono attualmente clienti idonei cui è consentito l'accesso a tali mercati. Finché il mercato dell'elettricità non sarà completamente aperto, è necessario garantire mediante disposizioni specifiche ai produttori di energia mediante cogenerazione privi di accesso al mercato che necessitano di acquistare elettricità tariffe stabilite secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Per ragioni di trasparenza e a fini di monitoraggio si propone inoltre di effettuare analisi comparative (benchmarking) delle tariffe offerte per la cogenerazione, sia per l'acquisto di elettricità supplementare che per la vendita di elettricità eccedentaria.

5.7. Procedure amministrative

Gli organismi di rappresentanza dei promotori della cogenerazione hanno sottolineato che le procedure amministrative rappresentano un ostacolo all'ulteriore sviluppo della cogenerazione: ad esempio, la durata delle procedure, i requisiti da soddisfare o gli elevati costi associati alla procedura di autorizzazione.

La direttiva 96/92/CE contiene al riguardo le regole di base, in particolare per le procedure di autorizzazione che però non sono sempre sufficienti per i produttori più piccoli, come ad esempio molti produttori di energia mediante cogenerazione indipendenti, per i quali le procedure amministrative e di programmazione rappresentano un ostacolo difficilmente sormontabile.

Per molti aspetti, armonizzare le regole in questo settore contribuirebbe a promuovere la cogenerazione. D'altro canto, le procedure amministrative e di programmazione differiscono notevolmente nella Comunità, riflettendo l'eterogeneità degli apparati amministrativi e costituzionali. Considerando quanto sopra e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la presente proposta non contiene disposizioni su tali regole armonizzate.

In ogni caso, sono necessari maggiori interventi per ridurre al minimo gli ostacoli amministrativi. Si propone quindi che gli Stati membri o gli organi competenti da essi nominati valutino i quadri legislativi esistenti onde ridurre gli ostacoli alla cogenerazione, razionalizzare le procedure e garantire regole oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Gli Stati membri sono tenuti ad elaborare relazioni sui risultati della valutazione e a indicare, se del caso, i provvedimenti adottati per rimuovere gli ostacoli.

6. Giustificazione dell'azione a livello comunitario

6.1. Attuale contesto politico

Nel Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico ⁽¹⁾, la Commissione delinea quella che in prospettiva sarà la situazione in campo energetico nell'UE nei prossimi decenni. Il Libro verde sottolinea la necessità di un maggior impegno per ridurre la domanda energetica, in modo da diminuire la dipendenza dalle importazioni e contribuire a risolvere i problemi del cambiamento climatico. Regole chiare per la cogenerazione che consentano agli impianti di funzionare correttamente in base alle caratteristiche di risparmio del combustibile possono contribuire ad entrambi gli obiettivi politici.

(1) «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» COM(2000) 769 def.

Nella proposta di modifica delle direttive «elettricità» e «gas»⁽¹⁾, la Commissione ha affermato che un mercato completamente aperto impone l'internalizzazione dei costi esterni per garantire una reale parità di condizioni. Secondo lo studio ExternE⁽²⁾ ad esempio, la cogenerazione con lo stesso combustibile causa danni socioambientali almeno due volte inferiori rispetto alla produzione convenzionale di elettricità. Finché i costi esterni non sono del tutto integrati nei prezzi dell'energia, la Commissione promuoverà iniziative volte a correggere tale squilibrio. Tali iniziative dovrebbero cercare di compensare i costi extra del produttore di cogenerazione rispetto ai costi legati alla produzione separata di calore e di elettricità. Nelle attuali condizioni di mercato, tale compensazione dovrebbe cercare di correggere il disequilibrio sopra menzionato e di evitare che i costi extra portino a prezzi più elevati del calore e dell'elettricità prodotti in cogenerazione, rispetto alla produzione separata. La compensazione dei costi extra va regolata per riflettere la necessità di una compensazione per dimensioni di impianti, tipi di tecnologie e combustibili differenti. I grandi impianti di cogenerazione hanno meno bisogno di compensazioni dei piccoli.

Nella comunicazione sul completamento del mercato interno⁽³⁾ la Commissione ha osservato che la creazione del mercato interno dell'elettricità e del gas ha determinato sotto molti aspetti effetti ambientali positivi, ad esempio, maggiore efficienza operativa e passaggio a combustibili più puliti. Tuttavia, ha anche sottolineato che la caduta dei prezzi dell'energia potrebbe pregiudicare lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Attendere il completamento del mercato interno dell'energia potrebbe comportare molti rischi perché nel frattempo si potrebbero perdere le opportunità offerte dalla cogenerazione. La Commissione ha pertanto annunciato nella comunicazione sopracitata che intende elaborare nel 2002 alcune proposte in materia di cogenerazione.

L'articolo 2 del trattato CE auspica uno sviluppo sostenibile dell'economia della Comunità. L'articolo 6 del trattato CE ha rafforzato questi obiettivi di sviluppo sostenibile integrando la politica ambientale nelle altre politiche comunitarie. Inoltre, la comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile⁽⁴⁾ presentata al Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001 ha indicato nelle emissioni di gas a effetto serra uno dei principali ostacoli allo sviluppo sostenibile. Il Consiglio europeo di Göteborg⁽⁵⁾ ha adottato una strategia per lo sviluppo sostenibile e ha integrato la dimensione ambientale negli interventi decisi a Lisbona per il rinnovamento economico e sociale.

Per far fronte ai cambiamenti climatici, la Commissione ha recentemente adottato una comunicazione sull'attuazione del Programma europeo per il cambiamento climatico⁽⁶⁾ nella quale annuncia l'intenzione di presentare una proposta di direttiva sulla cogenerazione nel 2002. Inoltre, la Commissione ha recentemente adottato una proposta di direttiva sullo scambio di quote di gas a effetto serra⁽⁷⁾. Quando un mercato di questo tipo sarà pienamente operativo, si renderà noto un prezzo delle emissioni di CO₂, compiendo in tal modo un importante passo verso l'internalizzazione dei costi esterni. L'introduzione di un tale mercato sarà inoltre una tappa verso l'eliminazione dei motivi che giustificano regimi nazionali di sostegno economico per promuovere la cogenerazione. Tuttavia, finché non funzionerà un mercato che riflette il prezzo delle emissioni di CO₂, la cogenerazione sarà particolarmente vulnerabile alla concorrenza dei produttori di energia meno pulita e necessiterà quindi di una promozione specifica.

Facendo seguito al piano di azione della Commissione sull'efficienza energetica⁽⁸⁾, il Consiglio ha indicato nella promozione della cogenerazione uno degli interventi prioritari a breve termine⁽⁹⁾. Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di norme comuni per la promozione della cogenerazione⁽¹⁰⁾.

(1) «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale» COM(2001) 125 def.

(2) «ExternE — Externalities of Energy», (ExternE — Esternalità dell'energia), CE, DG Ricerca, Bruxelles, 1999.

(3) «Completamento del mercato interno dell'energia» COM(2001) 125 def.

(4) «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile» COM(2001) 264.

(5) «Conclusioni della presidenza — Consiglio europeo di Göteborg, 15 e 16 giugno 2001». SI(2001)500.

(6) COM(2001) 580 def.

(7) «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio», COM(2001) 581.

(8) «Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità europea» COM(2000) 247 def.

(9) Doc. 13407/1/00 ENER — COM(2000) 247 def.

(10) Risoluzione sul piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità europea, A5-0054/2001.

Nelle linee guida comunitarie recentemente rivedute sugli aiuti di Stato alla tutela dell'ambiente ⁽¹⁾, sono state incluse alcune disposizioni che consentono in determinate condizioni di concedere un sostegno finanziario alla cogenerazione. Per essere conformi alle linee guida, i benefici ambientali del regime di sostegno a favore della cogenerazione in oggetto devono essere documentati.

6.2. *Ulteriore impatto dell'azione a livello comunitario*

Gli Stati membri stanno divenendo sempre più interdipendenti nel settore energetico, in particolare per il mercato interno dell'energia e l'impegno comune di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, a seguito della ratifica del protocollo di Kyoto. Le decisioni politiche in materia di cogenerazione in uno Stato membro possono avere un impatto sui mercati dell'energia in altri Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre tener conto delle norme comuni sulla concorrenza previste dal trattato e delle linee guida comunitarie recentemente rivedute sugli aiuti di Stato alla tutela dell'ambiente, che definiscono anche il margine nazionale di intervento nel settore della cogenerazione. Inoltre, la mancata evoluzione del mercato della cogenerazione dimostra che non è certo che il potenziale della cogenerazione possa essere realizzato attraverso iniziative individuali degli Stati membri.

Per questo la Commissione ha concluso che le politiche in materia di cogenerazione dei singoli Stati membri devono essere completate da un'azione legislativa a livello comunitario. La presente direttiva creerà il necessario quadro legislativo per concentrare le azioni a tutti i livelli sulla promozione della cogenerazione ad alto rendimento. La direttiva contribuirà a ridurre l'attuale incertezza del mercato nel settore della cogenerazione e fornirà importanti stimoli per la cogenerazione nei singoli Stati membri creando un contesto coerente a livello comunitario. Considerata la necessità di tener conto delle differenti situazioni nazionali nel settore della cogenerazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà spetterà in gran parte agli Stati membri stabilire le modalità di intervento nell'ambito del quadro complessivo comunitario in materia di cogenerazione.

L'intervento legislativo a livello comunitario garantirà lo sviluppo di una serie di principi comuni per la promozione della cogenerazione. La definizione della «cogenerazione ad alto rendimento» è un esempio di un settore in cui è necessaria un'azione comunitaria per garantire una metodologia coerente di promozione della cogenerazione in modo da evitare distorsioni del mercato. Inoltre, la definizione di principi comuni in materia di cogenerazione ad alto rendimento può altresì garantire che il sostegno finanziario alla cogenerazione sia concesso secondo un ordine di priorità, in modo da favorire la produzione più efficiente.

È altresì interesse comune a livello comunitario creare condizioni paritarie nel mercato interno dell'energia. Un contesto obiettivo, non discriminatorio e trasparente a favore dei produttori di energia mediante cogenerazione in rapporto alle questioni attinenti alle reti è importante e riveste una dimensione chiaramente comunitaria. È inoltre rilevante da un punto di vista della concorrenza in quanto potrebbe contribuire a garantire la presenza di un certo numero di operatori nel mercato interno dell'energia. L'intervento comunitario a favore dei produttori di energia indipendenti e spesso di piccole dimensioni quali i produttori di energia mediante cogenerazione potrebbe contribuire indirettamente a stimolare la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità.

Dal punto di vista della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la Comunità ha altresì interesse a promuovere la cogenerazione ad alto rendimento come elemento della strategia complessiva di riduzione della domanda energetica. In questo contesto, è particolarmente importante promuovere la cogenerazione che utilizza fonti interne di energia quali la bioenergia, l'energia da rifiuti e l'energia geotermica.

Con riferimento alla futura Comunità, una direttiva per promuovere la cogenerazione dà ai paesi candidati la possibilità di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, grazie alla presenza di vasti mercati del calore e ai programmi di sostegno esistenti.

Infine, la cogenerazione, grazie all'elevato rendimento del combustibile e al limitato impatto ambientale, può contribuire alle politiche comunitarie di sviluppo sostenibile, in particolare in rapporto all'esigenza di un maggior uso di energie pulite e di provvedimenti finalizzati a contenere la domanda energetica. Nel contesto del cambiamento climatico, la Comunità ha un chiaro interesse a presentare proposte concrete per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Una direttiva sulla promozione della cogenerazione costituirà pertanto uno degli elementi del pacchetto di misure necessarie per rispettare il protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e onorare altri impegni.

⁽¹⁾ «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).

7. Impatto della direttiva proposta

7.1. Risparmio energetico potenziale

Nella relazione di sintesi sulle statistiche in materia di cogenerazione, Eurostat presenta i seguenti calcoli relativi alla stima del risparmio di energia primaria, conseguito da diversi tipi di impianti di cogenerazione negli anni 1994-1998.

Tabella 3 — Risparmio energetico calcolato per cicli diversi nell'UE in TJ

| | 1994 (*) | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|----------|---------|-----------|-----------|
| Ciclo combinato | 139 349 | 240 175 | 309 744 | 385 842 |
| Turbina a vapore a contropressione | 329 604 | 321 296 | 326 528 | 278 328 |
| Turbina a vapore a condensazione con recupero di calore | 83 645 | 258 982 | 247 361 | 236 937 |
| Turbina a gas con recupero di calore | 79 041 | 91 287 | 128 305 | 149 877 |
| Motore a combustione interna | 36 684 | 71 375 | 103 506 | 124 823 |
| Altri | 1 068 | 4 015 | 2 585 | 138 |
| Totale UE-15 | 669 391 | 987 130 | 1 118 029 | 1 175 946 |

(*) Le cifre tedesche si riferiscono al 1995.

Fonte: «Combined Heat and Power production (CHP) in the EU — summary of statistics 1994-1998», («Produzione combinata di calore ed energia (CHP) nell'UE — sintesi delle statistiche 1994-1998»), Eurostat, 2001.

Secondo Eurostat, il risparmio assoluto di energia primaria derivante dalla cogenerazione ammontava nel 1998 a 1 176 TJ, vale a dire a 28 Mtep, pari al 2 % del consumo totale interno lordo dell'UE di energia primaria. Il calcolo di Eurostat si basa su un rendimento medio annuo presunto di produzione separata di elettricità del 36 %, un rendimento medio di produzione separata di calore dell'85 % ed una efficienza complessiva degli impianti di cogenerazione del 75 % nel 1998.

7.2. Impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico

La dipendenza crescente dalle importazioni può destare preoccupazioni circa il rischio di interruzioni o difficoltà dell'approvvigionamento. Sarebbe però semplicistico ed errato concepire la sicurezza dell'approvvigionamento unicamente come una questione di ridurre la dipendenza dalle importazioni e potenziare la produzione interna. La sicurezza dell'approvvigionamento richiede un'ampia gamma di iniziative politiche volte, inter alia, a diversificare le fonti e le tecnologie e a migliorare le relazioni internazionali.

Dal punto di vista della dipendenza dalle importazioni, la cogenerazione è vantaggiosa se contribuisce a diminuire le importazioni di combustibile verso l'UE rispetto alla produzione separata di elettricità e di calore. I sistemi di cogenerazione non implicano però automaticamente una riduzione delle importazioni di energia e di conseguenza i vantaggi dal punto di vista della sicurezza dell'approvvigionamento possono essere di dimensioni diverse.

Se un progetto di cogenerazione consente un mix di combustibili più diversificato rispetto alla produzione separata, vi sarà un aumento della sicurezza dell'approvvigionamento. La produzione locale di elettricità può anche aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità in quanto garantisce che l'elettricità è prodotta in molte e diverse regioni di un paese dove il calore è necessario. Queste regioni divengono più autosufficienti in termini di alimentazione elettrica e meno vulnerabili alle interruzioni di alimentazione. Le industrie più grandi che necessitano di vapore sono molto sensibili alle interruzioni di alimentazione e considerano l'autoproduzione di elettricità un elemento di maggior sicurezza.

Se la cogenerazione ha luogo in un sistema di teleriscaldamento, aumenta la sicurezza delle forniture di calore, considerando che un grande impianto di cogenerazione ha sempre una capacità di riserva per far fronte ad eventuali deficit nelle singole unità, possibilità quasi sempre negata ad un impianto termico di piccole dimensioni.

Si deve anche considerare la sicurezza fisica di un impianto di cogenerazione in rapporto a sabotaggi e attacchi terroristici, soprattutto dopo l'attacco subito dagli Stati Uniti l'11 settembre 2001. La cogenerazione avverrebbe in numerosi impianti, mentre la produzione di elettricità nel caso di riferimento si svolgerebbe in pochi, grandi impianti centralizzati che rappresentano più probabilmente un obiettivo preferito dai terroristi a causa del maggiore impatto di un attacco. La produzione di energia mediante cogenerazione consentirebbe quindi di aumentare la sicurezza fisica.

7.3. Costo-efficacia del provvedimento

I nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento e ben progettati, commisurati ad una domanda di calore relativamente stabile e in funzione per un numero ragionevole di ore annue sono in genere considerati una buona soluzione energetica in termini di rapporto costo-efficacia.

In ogni caso, il calcolo del rapporto costo-efficacia della presente proposta è necessariamente soggetto a molte incertezze e ipotesi. È quindi molto importante definire il caso di riferimento cui comparare il rapporto costo-efficacia della cogenerazione. Le enormi differenze evidenziate nel paragrafo 6.2 in merito al calcolo del risparmio di CO₂ garantito dalla cogenerazione mostrano le conseguenze legate all'applicazione di ipotesi diverse nel calcolare il risparmio di CO₂ o il rapporto costo-efficacia.

Nell'ambito del Programma europeo per il cambiamento climatico si è fatto riferimento ad un potenziale stimato di risparmio conseguente all'emanazione di una direttiva sulla cogenerazione di 65 Mt di CO₂ equivalenti, di cui 12 Mt di CO₂ equivalenti potrebbero essere ottenuti ad un costo compreso fra 20 euro e 50 euro per tonnellata⁽¹⁾. Il documento sottolinea però che le effettive riduzioni sono soggette ad incertezze in quanto la direttiva proposta lascerà agli Stati membri la scelta della strategia di attuazione e dei meccanismi specifici di sostegno a favore della cogenerazione.

È inoltre opportuno notare che queste stime di costo si basano sull'assunto che il riferimento alla cogenerazione sia fatto ad una economia basata sul gas, con turbine a gas a ciclo combinato con rendimenti elettrici del 55 %. In altri termini, questo è l'assunto che genera le stime più prudenti in merito al rapporto costo-efficacia della cogenerazione. Applicando altri riferimenti, la cogenerazione risulterebbe più vantaggiosa in termini di costo-efficacia.

Il fatto che la presente direttiva promuova soltanto gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento che usano in modo ottimale il combustibile di alimentazione può altresì migliorare il rapporto costo-efficacia complessivo del provvedimento. Inoltre, non si dovrebbe dimenticare che la promozione della cogenerazione non è soltanto finalizzata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ma anche a risparmiare energia. Valutando il rapporto costo-efficacia del provvedimento è pertanto opportuno tener conto degli importanti vantaggi aggiuntivi in termini di risparmio energetico e di sicurezza dell'approvvigionamento.

8. Rilevanza per i paesi candidati

L'azione comunitaria che promuove la cogenerazione è anche molto importante per i paesi candidati, in particolare quelli dell'Europa centrale ed orientale dove la cogenerazione e soprattutto il teleriscaldamento hanno rappresentato per molti anni un'importante componente del sistema di approvvigionamento energetico. Nella maggior parte dei paesi dell'Europa centrale ed orientale le quote di cogenerazione sono pari ad almeno il 10 % della produzione elettrica e in alcuni casi sono notevolmente più elevate⁽²⁾. Il teleriscaldamento è persino più diffuso nell'Europa centrale ed orientale che dispongono di reti nella maggior parte delle principali città e di quote di mercato comprese fra 13 % e 70 %⁽³⁾. Secondo Euroheat & Power⁽⁴⁾, quasi il 40 % degli abitanti dell'Europa centrale ed orientale sono collegati al teleriscaldamento, con una quota di utenti di 41 milioni rispetto ai circa 20 milioni dell'UE.

⁽¹⁾ «Comunicazione della Commissione sull'attuazione della prima fase del Programma europeo per il cambiamento climatico» COM(2001) 580 def.

⁽²⁾ «The European Cogeneration Review», («Rassegna sulla cogenerazione europea»), Cogen Europe, 1999.

⁽³⁾ «District Heat in Europe — Country by Country 2001 Survey», («Il teleriscaldamento in Europa — sondaggio 2001 Paese per Paese»), Euroheat & Power, 2001.

⁽⁴⁾ «District Heat in Europe — 1999 Survey», («Il teleriscaldamento in Europa — sondaggio 1999»), Euroheat & Power, 1999.

Nella maggior parte dei paesi dell'Europa centrale ed orientale i settori dell'energia sono generalmente caratterizzati da un'elevata domanda di calore e da un notevole potenziale di risparmio energetico. Le condizioni generali di molti sistemi di teleriscaldamento nell'Europa centrale ed orientale non sono buone: in alcuni casi si rilevano capacità sovradimensionate e reti di teleriscaldamento obsolete che necessitano di ristrutturazione. Ciò determina spesso rendimenti relativamente bassi del sistema. Contemporaneamente, il teleriscaldamento subisce in qualche caso la concorrenza di altre fonti di energia. Un'azione comunitaria per promuovere la cogenerazione potrebbe quindi fornire un quadro stabile e di supporto alla cogenerazione e al teleriscaldamento in questa regione.

In questo contesto, potrebbe risultare particolarmente importante tutelare l'attuale infrastruttura di teleriscaldamento, minacciata dalla mancanza di ristrutturazione e dalla concorrenza del riscaldamento individuale. Una direttiva sulla cogenerazione potrebbe garantire un orientamento ed incentivi alla promozione della cogenerazione ad alto rendimento sulla base della attuale infrastruttura e dell'esperienza documentata maturata con la cogenerazione e il teleriscaldamento nella regione. L'ammodernamento delle reti di teleriscaldamento e il passaggio dalle caldaie che producono soltanto calore ai sistemi di cogenerazione potrebbero in molti casi contribuire alle future iniziative per migliorare l'efficienza energetica dei paesi candidati.

9. Consultazione durante la preparazione della proposta

La presente proposta è il risultato di un lavoro di preparazione e consultazione che ha comportato varie riunioni e la costituzione di alcuni gruppi di lavoro.

Gli Stati membri e i rappresentanti delle associazioni europee e delle organizzazioni non governative sono stati invitati ad una riunione consultiva ufficiale organizzata dai servizi della Commissione il 26 novembre 2001. A questa riunione, gli Stati membri e le parti interessate hanno avuto l'opportunità di esprimere il proprio parere e di illustrare la propria posizione sulle possibili componenti costitutive di una direttiva sulla cogenerazione. Un documento preparatorio è stato distribuito prima della riunione e ha costituito la base per la discussione. Alcuni Stati membri ed organizzazioni interessate hanno successivamente trasmesso pareri scritti sulla direttiva.

Il 12 novembre 2001 si è svolta una riunione con gli esperti dell'industria, delle associazioni e degli istituti di ricerca sotto forma di workshop dedicato esclusivamente a discutere le questioni tecniche della definizione e della certificazione della cogenerazione.

Un altro workshop dedicato all'immagine futura della cogenerazione in Europa si è svolto il 25 ottobre 2001 alla presenza di rappresentanti degli Stati membri, dei paesi candidati e del mondo industriale.

Infine, l'azione comunitaria a favore della cogenerazione è stata oggetto di discussioni anche nell'ambito di due distinti gruppi di lavoro attivi da metà 2000 a metà 2001 in seno al Programma europeo per il cambiamento climatico. All'attività di questi gruppi di lavoro hanno contribuito i rappresentanti di diversi servizi della Commissione, degli Stati membri, dell'industria e delle associazioni ambientaliste.

10. Contenuti della proposta

L'articolo 1 definisce la finalità della proposta.

L'articolo 2 stabilisce il campo di applicazione della direttiva proposta.

L'articolo 3 fissa le definizioni tecniche.

L'articolo 4 contiene disposizioni sulla garanzia di origine dell'elettricità da cogenerazione, conformemente alle disposizioni sulla trasparenza delle regole comuni per i mercati interni dell'elettricità e del gas naturale.

L'articolo 5 impone agli Stati membri di elaborare i criteri da seguire per determinare il rendimento energetico della cogenerazione sulla base di una metodologia comune.

L'articolo 6 impone agli Stati membri di pubblicare relazioni contenenti analisi dei potenziali nazionali della cogenerazione ad alto rendimento e degli ostacoli nazionali alla loro realizzazione.

L'articolo 7 contiene disposizioni per la valutazione dei regimi di sostegno alla cogenerazione.

L'articolo 8 riguarda le questioni attinenti alle reti.

L'articolo 9 impone agli Stati membri di valutare la possibilità di ridurre gli ostacoli amministrativi alla cogenerazione.

L'articolo 10 riguarda i requisiti relativi all'elaborazione di relazioni ai sensi della direttiva.

L'Allegato I elenca le tecnologie di cogenerazione oggetto della proposta.

L'Allegato II stabilisce una metodologia da usare per le definizioni di base della cogenerazione.

L'Allegato III illustra una metodologia per calcolare il rendimento della cogenerazione.

L'Allegato IV elenca i criteri da seguire nell'analisi dei potenziali nazionali della cogenerazione ad alto rendimento.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato

considerando quanto segue:

(1) Attualmente nella Comunità il potenziale della cogenerazione come mezzo per risparmiare energia è sottoutilizzato. Considerati i potenziali benefici della cogenerazione in termini di risparmio di energia primaria e di riduzione delle emissioni, in particolare quelle dei gas a effetto serra, la promozione della cogenerazione ad alto rendimento basata su una domanda di calore utile è prioritaria a livello comunitario. Inoltre, l'uso efficiente dell'energia di cogenerazione può contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla competitività dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. È pertanto necessario adottare provvedimenti che consentano di sfruttare meglio questo potenziale nel quadro del mercato interno dell'energia.

(2) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme co-

muni per il mercato interno dell'energia elettrica⁽¹⁾ rappresenta un importante passo verso il completamento del mercato interno dell'elettricità. Al vertice di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha chiesto di attuare quanto prima gli interventi di completamento del mercato interno sia nel settore dell'elettricità che in quello del gas e di accelerare la liberalizzazione di questi settori nella prospettiva di creare un mercato interno pienamente operativo. La Commissione ha pertanto adottato il 13 marzo 2001 un pacchetto di provvedimenti per il completamento del mercato interno dell'energia, comprendente una proposta di direttiva recante modifica delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale⁽²⁾.

(3) Il Libro verde⁽³⁾ sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico evidenzia la forte dipendenza dell'Unione europea dall'approvvigionamento esterno che rappresenta attualmente il 50 % della domanda e, perdurando l'attuale tendenza, dovrebbe aumentare fino al 70 % entro il 2030. La crescente dipendenza dalle importazioni può destare preoccupazione circa il rischio di interruzione o difficoltà dell'approvvigionamento. Sarebbe però semplicistico ed errato concepire la sicurezza dell'approvvigionamento unicamente come una questione di riduzione della dipendenza dalle importazioni e potenziamento della produzione interna. La sicurezza dell'approvvigionamento richiede un'ampia gamma di iniziative politiche volte, inter alia, a diversificare le fonti e le tecnologie e a migliorare le relazioni internazionali. Il Libro verde ha inoltre sottolineato che la sicurezza dell'approvvigionamento è essenziale per uno sviluppo futuro sostenibile e conclude che l'adozione di nuovi provvedimenti per contenere la domanda energetica è essenziale sia per ridurre la dipendenza dalle importazioni che per limitare le emissioni di gas a effetto serra.

(1) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(2) COM(2001) 125 def.

(3) COM(2000) 769 def.

- (4) La comunicazione della Commissione «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile»⁽¹⁾, presentata al Consiglio europeo di Göteborg il 15 e 16 giugno 2001, ha indicato nel cambiamento climatico uno dei principali ostacoli allo sviluppo sostenibile e ha sottolineato l'esigenza di aumentare l'uso di energia pulita e di precisi interventi per ridurre la domanda energetica.
- (5) Un maggiore ricorso alla cogenerazione costituisce un elemento importante del pacchetto di misure necessarie per rispettare il protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni unite sul cambiamento climatico e di qualsiasi altro pacchetto politico per onorare altri impegni. Nella comunicazione sull'attuazione della prima fase del Programma europeo per il cambiamento climatico⁽²⁾, la Commissione ha indicato nella promozione della cogenerazione una delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal settore energetico e ha annunciato l'intenzione di presentare nel 2002 una proposta di direttiva sulla promozione della cogenerazione.
- (6) Nella comunicazione «Una strategia comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore e di elettricità (cogenerazione) ed eliminare gli ostacoli al suo sviluppo»⁽³⁾ si considera prioritario qualsiasi intervento finalizzato ad aumentare l'uso corretto della cogenerazione. Tale priorità è stata confermata dal Consiglio nella risoluzione del 18 dicembre 1997 relativa ad una strategia comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore e di elettricità⁽⁴⁾ e dal Parlamento europeo nella risoluzione del 23 aprile 1998 relativa ad una strategia comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore e di elettricità⁽⁵⁾.
- (7) Nelle conclusioni del 30 maggio 2000 e del 5 dicembre 2000⁽⁶⁾, il Consiglio ha approvato il piano di azione della Commissione per migliorare l'efficienza energetica⁽⁷⁾ e ha indicato nella promozione della cogenerazione uno dei settori prioritari di intervento a breve termine. Nella risoluzione del 7 febbraio 2001⁽⁸⁾ sul piano di azione per migliorare l'efficienza energetica, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte che stabiliscano norme comuni per la promozione della cogenerazione, ove tali proposte abbiano un significato ambientale.
- (8) La direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPCC)⁽⁹⁾, la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione⁽¹⁰⁾ e la direttiva sull'incenerimento dei rifiuti⁽¹¹⁾ menzionano espressamente la necessità di valutare il potenziale di cogenerazione dei nuovi impianti.
- (9) Nella presente direttiva la cogenerazione ad alto rendimento è definita in base al risparmio energetico offerto dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di elettricità. Per gli impianti esistenti, il risparmio energetico superiore al 5 % e per i nuovi impianti il risparmio energetico superiore al 10 % rientrano nella «cogenerazione ad alto rendimento». Per massimizzare il risparmio energetico ed evitare la perdita di risparmio a causa di un funzionamento non corretto degli impianti di cogenerazione, è necessario prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio di questi impianti, soprattutto per garantire un corretto uso della produzione di calore.
- (10) A fini di monitoraggio e per ragioni di trasparenza è importante adottare una definizione di base armonizzata della cogenerazione. Laddove gli impianti di cogenerazione sono attrezzati per produrre separatamente elettricità o calore, tale produzione non rientra nella definizione di cogenerazione.
- (11) Per garantire la promozione soltanto della cogenerazione che offre vantaggi in termini di risparmio di energia primaria, è necessario elaborare criteri aggiuntivi per determinare e quantificare l'efficienza energetica della cogenerazione identificata sulla base della definizione comune. Per evitare distorsioni del mercato interno dell'energia, i valori nazionali di riferimento relativi al rendimento, usati per definire la cogenerazione ad alto rendimento, devono essere adottati sulla base di una metodologia comune.
- (12) Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento usate nella presente direttiva non pregiudicano l'uso di definizioni diverse negli ordinamenti giuridici nazionali, per finalità differenti da quelle stabilite nella presente direttiva. È opportuno avvalersi delle definizioni contenute nella direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica⁽¹²⁾ e nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità⁽¹³⁾.
- (13) Per aumentare la trasparenza a favore dei consumatori nella scelta fra l'elettricità di cogenerazione e l'elettricità prodotta con altre tecniche, è necessario garantire l'origine della cogenerazione ad alto rendimento.

(1) COM(2001) 264 def.

(2) COM(2001) 580 def.

(3) COM(97) 514 def.

(4) GU C 4 dell'8.1.1998, pag. 1.

(5) A4-0145/98.

(6) Conclusioni del Consiglio 8835/2000 (30 maggio 2000) e conclusioni del Consiglio 1400/2000 (5 dicembre 2000).

(7) COM(2000) 247 def.

(8) A5-0054/2001.

(9) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(10) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

(11) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(12) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(13) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

- (14) Per garantire una maggiore penetrazione sul mercato della cogenerazione a medio termine, è opportuno che tutti gli Stati membri adottino e pubblichino una relazione che analizza il potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento, corredandola di un'analisi distinta degli ostacoli allo sviluppo. Sulla base di queste relazioni e dei progressi verso il conseguimento dell'obiettivo indicativo globale per l'UE di un consumo di elettricità dalla cogenerazione del 18 % entro il 2010, la Commissione esaminerà l'opportunità di stabilire obiettivi indicativi per ciascuno Stato membro. Particolare attenzione deve essere rivolta alla valutazione delle possibilità di aumentare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili sui mercati nazionali del calore tramite la cogenerazione.
- (15) Il sostegno pubblico deve essere coerente con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato a favore della tutela ambientale ⁽¹⁾ che consente attualmente alcuni tipi di sostegno pubblico se essi sono chiaramente positivi per la tutela dell'ambiente a causa del rendimento di conversione particolarmente elevato in quanto le misure permetteranno di ridurre i consumi o di rendere il processo produttivo meno nocivo per l'ambiente. Tale sostegno sarà necessario in alcuni casi per sfruttare ulteriormente il potenziale di cogenerazione e tener conto, in particolare, della necessità di internalizzare i costi esterni.
- (16) I regimi di sostegno pubblico alla promozione della cogenerazione devono incentrarsi sul sostegno alla cogenerazione basata su una domanda di calore utile e non favorire una maggiore domanda di calore per evitare l'aumento del consumo di combustibile e delle emissioni di CO₂. Gli Stati membri devono intervenire per evitare che il sostegno finanziario pubblico all'elettricità di cogenerazione sia usato per sovvenzionare la produzione di calore, incoraggiando così comportamenti meno attenti all'uso razionale della produzione di calore. Fatta salva la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato a favore della tutela ambientale, il sostegno diretto alla produzione deve di massima concentrarsi sulla quota di elettricità di cogenerazione prodotta in impianti di capacità inferiore ad un valore soglia fissato a 50 MW_(e) o un valore inferiore, oppure in impianti di maggiori dimensioni, ma in questo caso soltanto la quantità di energia prodotta in base alla capacità inferiore a tale valore soglia.
- (17) Gli Stati membri applicano vari meccanismi di sostegno alla cogenerazione a livello nazionale, fra cui gli aiuti agli investimenti, le esenzioni o le riduzioni fiscali, i certificati «verdi» e regimi di sostegno diretto ai prezzi. La Commissione sorveglierà la situazione e riferirà sulle esperienze acquisite nell'applicazione dei regimi nazionali di sostegno.
- (18) I costi di connessione alla rete, le tariffe per la trasmissione e distribuzione dell'elettricità da cogenerazione e le tariffe legate all'acquisto di elettricità supplementare, talvolta necessaria per i produttori mediante cogenerazione, vanno stabiliti secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, tenendo conto dei costi e benefici della cogenerazione. Soprattutto per gli impianti di cogenerazione alimentati con rinnovabili e i piccoli impianti di capacità inferiore a 1 MW_(e), i costi e l'onere amministrativo per la connessione alla rete di elettricità costituiscono un considerevole deterrente ad ulteriori sviluppi.
- (19) Si deve tenere conto della struttura specifica del settore della cogenerazione che comprende molti produttori di piccole e medie dimensioni, soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione.
- (20) Nell'ambito della finalità della presente direttiva di creare un quadro per promuovere la cogenerazione è importante sottolineare la necessità di un contesto economico e amministrativo stabile per gli investimenti in nuovi impianti di cogenerazione. Gli Stati membri sono pertanto invitati ad elaborare regimi di sostegno della durata di almeno 4 anni, evitando frequenti cambiamenti nelle procedure amministrative ecc., nonché a garantire che i regimi di sostegno pubblico rispettino il principio di soppressione graduale del sostegno.
- (21) Il rendimento complessivo e la sostenibilità della cogenerazione dipendono da molti fattori quali la tecnologia usata, i tipi di combustibile, le curve di carico, la dimensione e le proprietà del calore. L'uso del calore sotto forma di vapore ad alta pressione per i processi industriali pone dei limiti al rendimento elettrico dell'impianto di cogenerazione a causa dell'elevato livello di temperatura del calore (più di 140 °C). L'uso del calore per il riscaldamento centrale, che richiede un livello di temperatura inferiore (da 40 °C a 140 °C) rispetto all'uso industriale, consente un maggior rendimento elettrico dell'impianto di cogenerazione. L'uso del calore in agricoltura (ad esempio riscaldamento di serre e vasche per acquacoltura), consente un livello di temperatura ancora più basso (inferiore a 40 °C) e accresce quindi la possibilità di aumentare il rendimento elettrico. La presente direttiva riflette queste considerazioni introducendo tre classi di cogenerazione per garantire che la valutazione del rendimento elettrico dei diversi impianti di cogenerazione tenga conto dei diversi livelli di temperatura del calore.
- (22) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità stabiliti nell'articolo 5 del trattato, i principi generali che forniscono un quadro per promuovere la cogenerazione nel mercato interno dell'energia sono fissati a livello comunitario, ma la realizzazione pratica è lasciata agli Stati membri, consentendo quindi a ciascuno Stato membro di scegliere il regime più adatto alla propria particolare situazione. La presente direttiva si limita esclusivamente al minimo necessario per raggiungere questi obiettivi,

⁽¹⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità

La presente direttiva intende creare un quadro per la promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia. L'attuazione della presente direttiva tiene conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare delle condizioni climatiche ed economiche.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica alla cogenerazione come definita all'articolo 3. L'allegato I riporta un elenco dei diversi tipi di unità di cogenerazione coperti dalla presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «cogenerazione»: la generazione in un unico processo di energia termica ed elettrica e/o di energia meccanica. Per ragioni pratiche e considerando che l'uso della produzione termica per finalità differenti richiede differenti livelli di temperatura del calore e che tali differenze influiscono sui livelli di rendimento della cogenerazione, quest'ultima è distinta in tre classi: «cogenerazione industriale», «cogenerazione per riscaldamento» e «cogenerazione in agricoltura»;
- b) «cogenerazione industriale»: la generazione in un unico processo di energia elettrica e/o meccanica e di energia termica utile nella produzione industriale, di norma con temperature del calore pari o superiori a 140 °C;
- c) «cogenerazione per riscaldamento»: la generazione in un unico processo di energia elettrica e/o meccanica e di energia termica utile a fini di riscaldamento nei sistemi di teleriscaldamento o direttamente negli edifici, di norma con temperature del calore comprese fra 40 °C e 140 °C;
- d) «cogenerazione in agricoltura»: la generazione in un unico processo di energia elettrica e/o meccanica e di energia termica utile per il riscaldamento agricolo di serre, impianti di acquacoltura e analoghe applicazioni, di norma con temperature del calore comprese fra 15 °C e 40 °C;
- e) «calore utile»: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificata, sulla base dei criteri di rendimento riportati nell'allegato III, punto 2; attraverso un processo secondario, il calore utile può servire a generare raffreddamento utile;
- f) «elettricità da cogenerazione»: l'elettricità generata secondo la metodologia riportata nell'allegato II, in un processo abbinato alla produzione di calore utile;
- g) «teleriscaldamento»: un sistema che fornisce commercialmente agli utenti calore sotto forma di acqua calda o vapore attraverso una rete di distribuzione;
- h) «raffreddamento centrale»: un sistema che fornisce acqua raffreddata o acqua calda o vapore agli impianti di raffreddamento attraverso una rete di distribuzione;
- i) «elettricità di riserva»: l'elettricità che deve essere fornita dalla rete di elettricità in caso di perturbazione o interruzione del processo di cogenerazione;
- j) «elettricità di complemento»: l'elettricità che deve essere fornita dalla rete di elettricità quando la domanda di elettricità è superiore alla produzione elettrica del processo di cogenerazione;
- k) «rendimento termico»: il rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per la produzione di calore in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità. Nel caso della cogenerazione per teleriscaldamento, la produzione di calore utile è misurata al punto di uscita verso la rete di distribuzione di calore deducendo secondo una stima realistica le perdite nella rete di distribuzione. Nel caso delle altre applicazioni della cogenerazione la produzione di calore utile è misurata al punto di utilizzo;
- l) «rendimento elettrico»: la produzione annua di elettricità misurata al punto di uscita dei principali generatori, divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità;
- m) «rendimento complessivo»: la somma annua della produzione di elettricità e di calore utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità;
- n) «rendimento»: il rendimento medio, calcolato sulla base del potere calorifico netto dei combustibili (potere calorifico inferiore), senza considerare il calore latente di vaporizzazione dell'umidità;
- o) «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III;
- p) «valore di riferimento di rendimento per la produzione separata»: il rendimento delle produzioni separate alternative di calore e di elettricità che il processo di cogenerazione rimpiazzerà;
- q) «rapporto energia/calore»: il rapporto dell'energia elettrica rispetto all'energia termica utile;
- r) «unità di cogenerazione»: un'unità principalmente destinata ai processi di cogenerazione secondo la definizione di cui alla lettera a); quando un'unità di cogenerazione produce soltanto energia elettrica o soltanto energia termica, sarà sempre definita come un'unità di cogenerazione, ma la sua produzione non è considerata cogenerazione ai fini della presente direttiva;

- s) «impianto di cogenerazione»: un impianto composto da una o più unità di cogenerazione. Un impianto di cogenerazione può comprendere apparecchiature dove è possibile produrre soltanto energia elettrica o soltanto energia termica. Ai fini della presente direttiva, la produzione di tali impianti non è considerata cogenerazione;
- t) «nuovi impianti di cogenerazione»: impianti di cogenerazione entrati in funzione il 1° gennaio 2004 o dopo questa data;
- u) «unità di cogenerazione esistenti»: unità di cogenerazione entrate in funzione prima del 1° gennaio 2004.

Inoltre, si applicano le definizioni di cui alle direttive 96/92/CE e 2001/77/CE.

Articolo 4

Garanzia di origine dell'elettricità da cogenerazione

1. Al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri fanno sì che l'origine dell'elettricità prodotta in unità di cogenerazione sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri prevedono il rilascio, su richiesta, di garanzie di origine dell'elettricità.

2. Al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri nominano uno o più organi competenti, indipendenti dalle attività di generazione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio della garanzia di origine di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri o gli organi competenti mettono in atto idonei meccanismi per assicurare che le garanzie di origine siano accurate ed affidabili e nella relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 illustrano i provvedimenti adottati per garantire l'affidabilità del sistema di certificazione.

3. La garanzia di origine:

- specifica il combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità, l'uso del calore generato insieme all'elettricità e infine le date e i luoghi di produzione;
- specifica la quantità di elettricità di cogenerazione che la garanzia rappresenta;
- specifica i valori di riferimento per la produzione separata di calore e di elettricità e il rendimento della cogenerazione in base all'articolo 5;
- consente ai produttori di elettricità da cogenerazione di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta mediante cogenerazione nel senso inteso dalla presente direttiva.

Gli Stati membri possono includere informazioni aggiuntive sulla garanzia di origine.

4. La garanzia di origine rilasciata a norma del paragrafo 2 è reciprocamente riconosciuta dagli Stati membri esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 3. Un eventuale mancato riconoscimento della garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. In caso di mancato riconoscimento di una garanzia di origine la Commissione può obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare facendo riferimento ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

Articolo 5

Criteria di rendimento

1. Al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri garantiscono che il rendimento della produzione mediante cogenerazione, definito in termini di risparmio effettivo di energia primaria, sia determinato conformemente all'allegato III.

2. Per determinare il rendimento della cogenerazione, gli Stati membri adottano, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva,

- a) valori di riferimento del rendimento per la produzione separata di calore e di elettricità da usare per calcolare il risparmio di energia primaria derivante dalla cogenerazione in base alla metodologia illustrata nell'allegato III.
- b) Principi per definire i valori nazionali di riferimento del rendimento per la produzione separata di calore e di elettricità, basati su un'analisi ben documentata dei riferimenti più realistici in ciascuno Stato membro.

3. Ogni 5 anni gli Stati membri aggiornano i valori nazionali di riferimento del rendimento per la produzione separata di calore e di elettricità per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche. Nel caso in cui intervengano cambiamenti nei valori nazionali di riferimento del rendimento per la produzione separata, i nuovi valori sono pubblicati e notificati alla Commissione.

4. La Commissione valuta i criteri per determinare il rendimento della cogenerazione adottati dagli Stati membri a norma del paragrafo 2. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione, nella relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, valuta la possibilità di elaborare una metodologia armonizzata che gli Stati membri possono applicare per determinare il rendimento della cogenerazione.

Articolo 6

Potenziali nazionali della cogenerazione ad alto rendimento

1. Gli Stati membri effettuano un'analisi del potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento.

2. L'analisi è conforme ai criteri elencati nell'allegato IV. Essa si basa su dati scientifici ben documentati e suddivide le applicazioni della cogenerazione in almeno le seguenti categorie:

- cogenerazione industriale
- cogenerazione per riscaldamento
- cogenerazione in agricoltura.

3. Gli Stati membri includono un'analisi distinta degli ostacoli che impediscono la realizzazione del potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento. In particolare, tale analisi deve riguardare gli ostacoli relativi ai prezzi e all'accesso ai combustibili, alle questioni attinenti alle reti, alle procedure amministrative e alla mancata internalizzazione dei costi esterni nei prezzi dell'energia.

4. Per la prima volta entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni tre anni gli Stati membri valutano i progressi compiuti per aumentare la quota della cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati membri valutano anche le misure adottate per promuovere la cogenerazione ad alto rendimento e indicano in quale misura i provvedimenti sono coerenti con gli impegni nazionali relativi al cambiamento climatico.

5. Sulla base delle relazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4, la Commissione valuta i progressi compiuti dagli Stati membri nella realizzazione dei potenziali nazionali della cogenerazione ad alto rendimento.

Per la prima volta entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni tre anni la Commissione pubblica le proprie conclusioni nella relazione di cui all'articolo 10.

Articolo 7

Regimi di sostegno

1. Gli Stati membri garantiscono che il sostegno alla cogenerazione si basi sulla domanda di calore utile, alla luce delle opportunità disponibili per ridurre la domanda energetica tramite altre misure economicamente fattibili come quelle relative all'efficienza energetica.

2. Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato, la Commissione valuta l'applicazione dei meccanismi di sostegno usati negli Stati membri secondo cui un produttore di cogenerazione riceve, in base ad una normativa emanata da autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, un sostegno che potrebbe avere un effetto restrittivo sugli scambi. La Commissione esamina se questi meccanismi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174, paragrafo 1 del trattato.

3. Nella relazione di cui all'articolo 10 la Commissione presenta un'analisi ben documentata sull'esperienza maturata durante l'applicazione e la coesistenza dei diversi meccanismi di sostegno di cui al paragrafo 2. La relazione valuta il successo,

compreso il rapporto costo-efficacia, dei regimi di sostegno nel promuovere l'uso della cogenerazione ad alto rendimento conformemente ai potenziali nazionali di cui all'articolo 6. La relazione valuta inoltre in quale misura i regimi di sostegno hanno contribuito a creare condizioni stabili per gli investimenti nella cogenerazione.

Articolo 8

Questioni attinenti alla rete di elettricità

1. Fatta salva l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i gestori delle reti di trasmissione e i gestori delle reti di distribuzione sul loro territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta mediante cogenerazione.

2. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e ai gestori delle reti di distribuzione di elaborare e pubblicare norme standard circa l'assunzione dei costi degli adattamenti tecnici, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, necessari per integrare nuovi produttori che immettono nella rete elettricità di cogenerazione. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e ai gestori delle reti di distribuzione di elaborare e pubblicare norme standard sulla ripartizione dei costi di installazione del sistema, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, tra tutti gli utenti del sistema che ne beneficiano.

La ripartizione è attuata tramite un meccanismo basato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tiene conto dei benefici che i produttori connessi fin dall'inizio e quelli collegatisi in seguito nonché i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione traggono dalle connessioni.

Tali norme si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e dei benefici associati alla connessione di tali produttori alla rete. Le norme possono prevedere diversi tipi di connessione.

3. Gli Stati membri possono imporre ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di sostenere, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 2.

4. I gestori delle reti di trasmissione e i gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a fornire al nuovo produttore che desidera allacciarsi alla rete una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione.

5. Gli Stati membri garantiscono che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità di cogenerazione. Se del caso, gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e ai gestori delle reti di distribuzione di garantire che le tariffe per la trasmissione e la distribuzione di elettricità proveniente da impianti che usano la cogenerazione rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili derivanti dall'allacciamento dell'impianto alla rete. Tali vantaggi di costo possono derivare dall'uso diretto della rete a bassa tensione.

6. Tranne se un produttore di cogenerazione è un cliente idoneo secondo la legislazione nazionale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 96/92/CE, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le tariffe di acquisto dell'elettricità di riserva o di complemento siano stabilite sulla base di tariffe, termini e condizioni pubblicati. Le tariffe, i termini e le condizioni sono fissati e approvati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori da un'autorità regolamentare indipendente prima della loro entrata in vigore.

7. Gli Stati membri designano uno o più organi competenti che possono essere un'autorità di regolamentazione indipendente, per monitorare e confrontare le tariffe, i termini e le condizioni offerte ai produttori di cogenerazione per l'acquisto di elettricità di riserva o di complemento o per la vendita di elettricità eccedentaria. Per la prima volta tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni terzo anno, l'organismo competente pubblica una relazione che illustra sinteticamente i risultati delle valutazioni. La relazione è inviata alla Commissione.

8. Gli Stati membri facilitano in particolare l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta da unità di cogenerazione che usano fonti rinnovabili di energia e impianti di capacità inferiore a 1 MW_e, come stabilito nell'allegato III, lettera a).

Articolo 9

Procedure amministrative

1. Gli Stati membri o gli organi competenti nominati dagli Stati membri valutano l'attuale quadro legislativo e regolamentare in rapporto alle procedure di autorizzazione o alle altre procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti di cogenerazione, allo scopo di:

- a) favorire la progettazione di impianti di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificate di produzione termica ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile;
- b) ridurre gli ostacoli di regolamentazione e di altro tipo all'aumento della cogenerazione;
- c) razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo;
- d) garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie di cogenerazione.

2. Gli Stati membri, ove opportuno nel contesto della legislazione nazionale, forniscono indicazioni sui progressi raggiunti, in particolare per quanto riguarda:

- a) il coordinamento fra i diversi organi amministrativi in materia di scadenze, ricevimento e trattamento delle domande di autorizzazione;

- b) l'eventuale definizione di linee guida per le attività di cui al paragrafo 1 e la fattibilità di una procedura di programmazione rapida per i produttori di cogenerazione;
- c) la designazione di autorità con funzioni di mediazione nelle controversie fra le autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.

3. Nella relazione di cui all'articolo 11 e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione valuta le migliori prassi per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Relazioni degli Stati membri

1. Gli Stati membri pubblicano, al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione contenente quanto segue:

- a) valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore e elettricità di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- b) principi per definire i valori di rendimento di riferimento nazionali per la produzione separata di calore e elettricità di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- c) un'analisi del potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
- d) un'analisi degli ostacoli che possono impedire la realizzazione del potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- e) un esame delle misure prese per facilitare l'accesso al sistema di rete dell'elettricità prodotta mediante cogenerazione e, inter alia, la fattibilità di introdurre contatori nei due sensi per le unità di cogenerazione installate in edifici residenziali;
- f) una valutazione del quadro legislativo e di regolamentazione esistente di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

2. Gli Stati membri al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni tre anni, pubblicano una relazione sui progressi verso l'aumento della quota della cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4;

3. Gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione statistiche sulla produzione nazionale di elettricità e calore mediante cogenerazione (conformemente alla metodologia di cui all'allegato II), le capacità di cogenerazione e i combustibili usati per la cogenerazione.

Essi presentano anche statistiche annue sulle capacità di generazione e sui combustibili usati per la cogenerazione.

*Articolo 11***Relazioni della Commissione**

Sulla base delle relazioni presentate a norma degli articoli 8, paragrafo 7, e 10, la Commissione, al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni sei anni, valuta l'applicazione della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi sull'attuazione.

In particolare, la relazione:

- a) Valuta la possibilità di armonizzare maggiormente i criteri di calcolo del rendimento della cogenerazione.
- b) Descrive i progressi compiuti nella realizzazione dei potenziali nazionali della cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 6.
- c) Valuta in che misura le norme e le procedure che definiscono le condizioni quadro per realizzare la cogenerazione nel mercato interno dell'energia sono stabilite secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tenendo conto dei benefici della cogenerazione.
- d) Esamina l'esperienza maturata nell'applicazione e nella coesistenza di differenti meccanismi di sostegno alla cogenerazione.

- e) Rivede i valori di riferimento per la produzione separata sulla base delle attuali tecnologie.

Se del caso, la Commissione correda la relazione di ulteriori proposte da indirizzare al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 12***Recepimento**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 14***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

*ALLEGATO I***TECNOLOGIE DI COGENERAZIONE OGGETTO DELLA DIRETTIVA**

- a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore
 - b) Turbina a vapore a contropressione
 - c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore
 - d) Turbina a gas con recupero di calore
 - e) Motore a combustione interna
 - f) Microturbine
 - g) Motori Stirling
 - h) Pile a combustibile
 - i) Motori a vapore
 - j) Cicli Rankine a fluido organico
 - k) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 3.
-

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DELL'ELETTRICITÀ MEDIANTE COGENERAZIONE

I valori usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni realistiche.

- a) La produzione di elettricità da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di elettricità dell'unità:
- nelle unità di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g), e h) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari o superiore al 75 % e
 - nelle unità di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari o superiore all'85 %.
- b) Sono effettuati calcoli per separare l'elettricità da cogenerazione dall'elettricità non prodotta con il processo di cogenerazione. Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al 75 % (unità di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g), e h) di cui all'allegato I) o con rendimento complessivo annuo pari o superiore all'85 % (unità di cogenerazione del tipo a) e c) si usa la seguente formula:

$$E_{\text{CHP}} = Q_{\text{net}} \cdot C$$

dove

E_{CHP} è la quantità di elettricità da cogenerazione

C è il rapporto energia/calore

Q_{net} è la produzione netta di calore (definita come produzione totale di calore sottratto ogni calore prodotto in caldaie separate).

Se non è noto l'effettivo rapporto energia/calore di un'unità di cogenerazione, si possono utilizzare i seguenti valori di base per le unità del tipo a), b), c), d), ed e) di cui all'allegato I purché l'elettricità di cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di elettricità dell'unità:

| Tipo di unità | Rapporto della capacità di base energia/calore (C) | |
|--|--|-------------|
| | Teleriscaldamento | Industriale |
| Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore | 0,95 | 0,75 |
| Turbina a vapore a contropressione | 0,45 | 0,30 |
| Turbina a presa di vapore a condensazione | 0,45 | 0,30 |
| Turbina a gas con recupero di calore | 0,55 | 0,40 |
| Motore a combustione interna | 0,75 | 0,60 |

Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono usare altri valori di base per indicare i rapporti energia/calore rispetto a quelli indicati nel presente allegato. Tali valori di base alternativi sono pubblicati dagli Stati membri.

Se gli Stati membri introducono valori di base per i rapporti energia/calore per le unità del tipo f), g), h), i), j) e k) di cui all'allegato I, tali valori devono essere pubblicati e notificati alla Commissione.

- c) Previa approvazione della Commissione, gli Stati membri possono seguire metodi alternativi rispetto a quelli illustrati nel paragrafo b) del presente allegato per sottrarre l'eventuale produzione di elettricità non prodotta in cogenerazione dalle cifre notificate.

ALLEGATO III

METODO DI CALCOLO DEL RENDIMENTO DELLA COGENERAZIONE

I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni realistiche.

a) Cogenerazione ad alto rendimento

Ai fini della presente direttiva, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti criteri:

- le unità di cogenerazione nuove forniscono risparmi di energia primaria pari ad almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento della produzione separata di calore e di elettricità;
- le unità di cogenerazione esistenti forniscono risparmi di energia primaria pari ad almeno il 5 % rispetto ai valori di riferimento della produzione separata di calore e di elettricità;
- le unità di cogenerazione che usano fonti energetiche rinnovabili e gli impianti di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 MW_e che forniscono risparmi di energia primaria dell'ordine di 0-5 % possono essere definite unità e impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- gli Stati membri possono introdurre principi secondo cui le unità di cogenerazione che producono calore ed energia al di sotto dei valori soglia indicati nel presente allegato possono essere considerate parzialmente rispondenti ai criteri di rendimento. Qualora applicasse tali principi, lo Stato membro elabora opportune metodologie di calcolo del minor rendimento in rapporto ai minori risparmi di energia primaria. Lo Stato membro ne informa la Commissione. In questi casi, il minor rendimento della cogenerazione è chiaramente riportato sul certificato di origine.

b) Calcolo del risparmio di energia primaria

La quantità di risparmio di energia primaria fornita dalla cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato II alla presente direttiva è calcolata secondo la seguente formula:

$$PES = \left(1 - \frac{1}{\frac{CHP H\eta}{Ref H\eta} + \frac{CHP E\eta}{Ref E\eta}} \right) \times 100 \%$$

dove:

PES = è il risparmio di energia primaria,

CHP H η = è il rendimento termico della cogenerazione,

Ref H η = è il rendimento termico di riferimento della produzione separata di calore,

CHP E η = è il rendimento elettrico della cogenerazione,

Ref E η = è il rendimento elettrico di riferimento della produzione separata di elettricità.

Previa notifica alla Commissione, per calcolare il risparmio di energia primaria derivante dalla cogenerazione, gli Stati membri possono ricorrere a formule alternative che producono i medesimi risultati. In questo caso, lo Stato membro pubblica la formula applicata.

c) Valori di riferimento del rendimento per la produzione separata di calore ed elettricità

I principi per definire i valori di riferimento per la produzione separata di calore e di elettricità di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e di cui alla formula riportata al punto b) del presente allegato definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di calore ed elettricità che la cogenerazione si presume possa garantire in sostituzione.

Per definire i valori di riferimento relativi al rendimento, si applicano i seguenti principi:

- 1) Per le nuove unità di cogenerazione secondo la definizione dell'articolo 3, il confronto con una nuova produzione separata di elettricità si basa sul principio secondo cui si confrontano categorie analoghe di combustibile. Per una nuova produzione separata di elettricità si possono usare i seguenti valori indicativi di riferimento del rendimento:

Valori indicativi di riferimento del rendimento di una nuova produzione separata di elettricità

| Categoria del combustibile | Rendimento effettivo |
|-----------------------------|----------------------|
| Gas naturale | 55 % |
| Carbone | 42 % |
| Petrolio | 42 % |
| Fonti rinnovabili e rifiuti | 22-35 % |

Nel caso di unità di cogenerazione connesse al sistema di distribuzione dell'elettricità, i valori di riferimento indicati nella tabella precedente possono essere ridotti del 5-10 % per tener conto delle minori perdite sulla rete.

- 2) Per le unità di cogenerazione nuove secondo la definizione dell'articolo 3, il valore indicativo di riferimento del rendimento di una nuova produzione separata di calore è pari ad un rendimento effettivo del 90 %.

Nel caso della produzione di calore basata sul petrolio o sul carbone, il valore di riferimento può essere ridotto all'85 %. Nel caso della produzione di calore da fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, il valore di riferimento del rendimento può essere ridotto all'80 %. Nel caso del vapore ad alta temperatura usato per i processi industriali, il valore di riferimento della produzione separata di calore può essere ridotto all'80 %.

- 3) Per le unità di cogenerazione esistenti secondo la definizione dell'articolo 3, il valore di riferimento del rendimento per la produzione separata di elettricità si basa sul rendimento effettivo medio della produzione nazionale di elettricità a base di combustibili fossili. Se del caso, si possono considerare eventuali scambi transfrontalieri di elettricità aventi un'incidenza sui valori di riferimento.
- 4) Per le unità di cogenerazione esistenti secondo la definizione dell'articolo 3, il valore di riferimento del rendimento per la produzione separata di calore si basa sul rendimento effettivo medio del mix nazionale di produzione termica.
- 5) Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono introdurre nei criteri nazionali di calcolo del rendimento elementi aggiuntivi.
-

ALLEGATO IV

CRITERI PER L'ANALISI DEI POTENZIALI NAZIONALI DELLA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

- a) L'analisi del potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento identifica gli opportuni fabbisogni di riscaldamento e/o raffreddamento e suddivide le applicazioni della cogenerazione in almeno le seguenti categorie:
- cogenerazione nell'industria (cogenerazione industriale);
 - cogenerazione in connessione con i sistemi di teleriscaldamento/raffreddamento ed altre finalità di riscaldamento (cogenerazione per il riscaldamento);
 - cogenerazione in connessione con la produzione agricola nelle serre e con analoghe applicazioni (cogenerazione agricola).
- b) Per ciascuno dei tre settori di cui alla lettera a), l'analisi considera:
- il tipo di combustibili che è possibile utilizzare per realizzare i potenziali di cogenerazione, non trascurando il potenziale di aumento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili sui mercati nazionali del calore mediante cogenerazione;
 - il tipo di tecnologie di cogenerazione secondo l'elenco di cui all'allegato I che si possono applicare per realizzare il potenziale nazionale;
 - il tipo di produzione separata del calore e dell'elettricità che la cogenerazione ad alto rendimento potrebbe sostituire;
 - una suddivisione del potenziale in aggiornamento della capacità esistente e costruzione di nuova capacità.
- c) L'analisi comprende opportuni meccanismi di valutazione del rapporto costo-efficacia — in termini di risparmio di energia primaria — dell'aumento della quota della cogenerazione ad alto rendimento nel mix energetico nazionale. L'analisi del rapporto costo-efficacia deve tener conto anche degli impegni nazionali sottoscritti nell'ambito degli impegni comunitari nel settore del cambiamento climatico ai sensi del protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.
- d) L'analisi del potenziale nazionale di cogenerazione specifica i potenziali per gli anni 2010, 2015 e 2020 e include opportune stime di costi per ciascun anno.
-

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori

(2002/C 291 E/11)

COM(2002) 420 def. — 2002/0189(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 24 luglio 2002)

RELAZIONE

La Comunità europea fa parte di organizzazioni regionali di pesca (ORP) che prevedono un quadro normativo per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche.

Dal 14 novembre 1997 la Comunità europea è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata «convenzione ICCAT».

Le misure tecniche adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) sono state recepite nel Regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori.

Nella sua diciassettesima riunione, l'ICCAT ha adottato nuove misure tecniche per taluni stock di grandi migratori dell'Oceano Atlantico e del Mediterraneo.

La presente proposta ha quindi lo scopo di recepire nel diritto comunitario le raccomandazioni in questione modificando all'uopo il regolamento (CE) n. 973/2001.

La Commissione propone al Consiglio di adottare la presente decisione.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in appresso denominata «ICCAT», ha adottato diverse raccomandazioni in materia di misure tecniche che sono state recepite nel diritto comunitario mediante il regolamento (CE) n. 973/2001 ⁽¹⁾.

(2) Nel 2001, nel corso della sua diciassettesima riunione, l'ICCAT ha raccomandato l'adozione di alcune nuove misure tecniche per taluni stock di grandi migratori dell'Oceano Atlantico e del Mediterraneo. Queste raccomandazioni sono obbligatorie per la Comunità e occorre pertanto attuarle.

(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 973/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 973/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 4, la frase «fino al 31 dicembre 2002» è soppressa.
- 2) All'articolo 9, i paragrafi 5 e 6 sono soppressi.
- 3) All'articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell'alalunga dell'Atlantico settentrionale. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 30 maggio di ogni anno.»

- 4) È inserito l'articolo 10 bis seguente:

«Articolo 10 bis

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione su supporto informatico, entro il 15 luglio di ogni anno, l'elenco dei pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati sul suo territorio, aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e in possesso di licenza di pesca dei tonnidi e specie affini nella zona della convenzione per l'anno in corso. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 agosto di ogni anno.

⁽¹⁾ GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni:

- a) il numero interno della nave, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione (*);
- b) nome della nave e numero di immatricolazione;
- c) eventuale bandiera o bandiere precedente(i);
- d) eventuale indicativo internazionale di chiamata;
- e) tipo di nave, lunghezza e tonnellate di stazza lorda (TSL);
- f) nome e indirizzo dell'armatore, operatore o noleggiatore.

(*) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.»

5) È inserito l'articolo 12 bis seguente:

«Articolo 12 bis

1. Gli Stati membri auspicano che, nella misura del possibile, gli squali vivi catturati accidentalmente, e in particolare il novellame, siano rimessi in acqua.
2. Gli Stati membri auspicano la riduzione dei rigetti in mare degli squali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 del 27 settembre 2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori

(2002/C 291 E/12)

COM(2002) 421 def. — 2002/0186(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 24 luglio 2002)

RELAZIONE

La Comunità europea fa parte di organizzazioni regionali di pesca (ORP) che prevedono un quadro normativo per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche.

Dal 14 novembre 1997 la Comunità europea è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, qui di seguito denominata «convenzione ICCAT».

La Comunità ha inoltre approvato l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano in appresso denominata «IOTC».

Le misure di controllo adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) e quelle adottate dalla IOTC sono state recepite nel regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori ⁽¹⁾.

L'ICCAT ha adottato nuove misure di controllo per taluni stock di grandi migratori dell'Oceano Atlantico e del Mediterraneo e la IOTC misure di controllo per taluni stock di grandi migratori dell'Oceano Indiano.

La presente proposta ha quindi lo scopo di recepire nel diritto comunitario le nuove misure in questione modificando il regolamento (CE) n. 1936/2001.

La Commissione propone al Consiglio di adottare la presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, in appresso denominata «ICCAT», ha adottato diverse raccomandazioni e la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, in appresso denominata «IOTC», ha adottato diverse risoluzioni che istituiscono obblighi in materia di controllo e di sorveglianza che sono state recepite nel regolamento (CE) n° 1936/2001 ⁽¹⁾.

(2) Nel 2001 l'ICCAT, nel corso della sua diciassettesima riunione, e la IOTC, nel corso della sua sesta riunione, hanno raccomandato nuove misure di controllo per taluni stock di grandi migratori. Queste raccomandazioni e risoluzioni

sono obbligatorie per la Comunità e occorre pertanto attuarle.

(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1936/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è modificato come segue:

1) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, che a sua volta li trasmetterà al Segretariato esecutivo dell'ICCAT su supporto informatico, i dati annuali nominali relativi alle catture (compito I quale definito dall'ICCAT) per le specie di cui all'allegato II. Anteriormente al 30 giugno dell'anno successivo, e a fini scientifici, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le stime definitive relative all'anno intero o, in caso di impossibilità di trasmettere le stime definitive, le stime provvisorie.»

⁽¹⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1.

b) Al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«2. Anteriormente al 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono su supporto informatico al Segretariato esecutivo dell'ICCAT, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, i seguenti dati (compito II quale definito dall'ICCAT).»

2) All'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis Gli Stati membri trasmettono, a fini scientifici e su supporto informatico, tutti i dati disponibili sulle catture e lo sforzo di pesca quali definiti dall'ICCAT, e in particolare le stime sui rigetti in mare delle carcasse di smerigli, squali mako e verdesche.»

3) È inserito l'articolo 6 bis seguente:

«Articolo 6 bis

Informazioni sulle catture di marlin bianco e di marlin azzurro

1. I comandanti dei pescherecci comunitari registrano ogni giorno, nel giornale di bordo, le informazioni relative al rigetto in mare dei marlin bianchi e dei marlin azzurri, vivi o morti, per settori non superiori a 5° di latitudine e 5° di longitudine, e indicano nelle dichiarazioni di sbarco il numero o il peso dei marlin bianchi o dei marlin azzurri sbarcati.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a fini scientifici e su supporto informatico, i dati relativi alle catture, compresi i rigetti in mare, e agli sbarchi di marlin bianchi e marlin azzurri. Anteriormente al 30 giugno dell'anno successivo, gli Stati membri trasmettono le stime definitive relative all'anno intero o, in caso di impossibilità di trasmettere le stime definitive, le stime provvisorie.»

4) All'articolo 9, paragrafo 1, il termine «15 giugno» è sostituito dal termine «15 agosto».

5) È inserito l'articolo 9 bis seguente:

«Articolo 9 bis

Dichiarazione annua sull'applicazione delle norme di gestione ICCAT da parte dei grandi pescherecci con palangari

Gli Stati membri, i cui pescherecci con palangari aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare nella zona della Convenzione, trasmettono alla Commissione, anteriormente al 15 agosto di ogni anno, la "Dichiarazione annua sull'applicazione delle norme di gestione ICCAT da parte dei grandi pescherecci con palangari", conformemente al modello di cui all'allegato III.»

6) È inserito l'articolo 19 bis seguente:

«Articolo 19 bis

Misure per lottare contro la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata

Ciascuno Stato membro si adopera, nel rispetto della propria legislazione nazionale, per garantire che i suoi importatori, trasportatori e altri operatori interessati si astengano dal partecipare al commercio e al trasbordo dei tonnidi e delle specie affini catturate da pescherecci che praticano attività di pesca illegali, non regolamentate e non dichiarate, in particolare tutti i tipi di pesca non conformi alle pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT.»

7) Sono inseriti gli articoli 20 bis, 20 ter e 20 quater seguenti:

«Articolo 20 bis

Comunicazione di statistiche a fini scientifici

1. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato della IOTC per via informatica, conformemente alle procedure per la trasmissione di statistiche di cui all'allegato IV, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, le seguenti informazioni:

- a) i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca delle specie di cui all'articolo 1 per l'anno precedente,
- b) i dati relativi alle taglie delle specie di cui all'articolo 1 per l'anno precedente,
- c) i dati relativi alla pesca dei tonnidi con l'utilizzo di oggetti galleggianti, compresi i dispositivi di concentrazione dei pesci.

2. Gli Stati membri creano una base di dati informatica contenente le informazioni relative alle statistiche di cui al paragrafo 1, alla quale la Commissione deve poter accedere per via informatica.

Articolo 20 ter

Contributo comunitario

1. Solamente i pescherecci comunitari ai quali il relativo Stato membro di bandiera ha rilasciato un permesso di pesca speciale sono autorizzati, secondo le condizioni stabilite nel permesso, a esercitare attività di pesca nella zona considerata.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via informatica l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nella Comunità, aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri o lunghezza tra le perpendicolari superiore a 20 metri, autorizzati a pescare nella zona in questione, indicando per ciascuno la o le specie che intendono pescare e le eventuali modifiche dell'elenco in questione.

Tale comunicazione deve essere fatta al più tardi il 1° gennaio di ogni anno e, in caso di modifica dell'elenco, almeno cinque giorni prima dell'ingresso della nave nella zona considerata. La Commissione trasmette sollecitamente queste informazioni al Segretariato della IOTC.

3. L'elenco di cui al paragrafo 2 comprende le seguenti informazioni:

- a) il numero interno dello "schedario della flotta" attribuito alla nave, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione (*),
- b) se del caso, la o le eventuali bandiere precedenti,
- c) il nome e l'indirizzo del proprietario, dell'armatore e del noleggiatore.

(*) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

Articolo 20 quater

Marcatura degli attrezzi da pesca

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli attrezzi utilizzati dai pescherecci battenti la loro bandiera e autorizzati a pescare nella zona in questione siano contrassegnati nel modo seguente: le reti, le lenze e gli altri attrezzi in mare devono essere provvisti di boe con bandierine o boe con riflettori radar di giorno e di boe luminose di notte, idonee a indicare la loro posizione ed estensione.

2. Le boe di segnalazione e gli oggetti analoghi galleggianti sulla superficie e destinati ad indicare la posizione degli attrezzi da pesca fissi debbono essere chiaramente contrassegnati in qualsiasi momento dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.

3. I dispositivi di concentrazione dei pesci devono essere chiaramente contrassegnati in qualsiasi momento dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.»

8) È inserito l'articolo 21 bis seguente:

«*Articolo 21 bis*

Controllo delle attività di pesca

L'articolo 18 si applica mutatis mutandis.»

9) Il testo figurante nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III e allegato IV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Documento allegato II

MODELLO DI FORMULARIO

DICHIARAZIONE ANNUA SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI GESTIONE ICCAT DA PARTE DEI GRANDI PESCHERECCI CON PALANGARI

a) Gestione sui luoghi di pesca

| | Imbarco di osservatori scientifici | Sistema di controllo satellitare dei pescherecci | Relazione giornaliera o periodica sulle catture | Rapporto entrata/uscita |
|-------|------------------------------------|--|---|-------------------------|
| Si/no | | | | |
| Nota | % | % o numero di pescherecci | Metodo | Metodo |

b) Gestione dei trasbordi (dal luogo di pesca al porto di sbarco)

| | Rapporto di trasbordo | Ispezione in porto | Programma del documento statistico |
|-------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| Si/no | | | |
| Nota | Metodo | Metodo | |

c) Gestione nei porti di sbarco

| | Ispezione allo sbarco | Rapporto di sbarco | Cooperazione con altre parti |
|-------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Si/no | | | |
| Nota | Metodo | Metodo | |

ALLEGATO IV

Dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca

Pesca di superficie: i dati sulle catture in peso nominale e sullo sforzo di pesca espresso in giorni (con lenze a canna, reti da circuizione, reti da traino e reti da pesca derivanti) devono essere comunicati alla IOTC almeno per strati di 1° e per mese. La pesca con lenze a canna deve essere ripartita per banchi. I dati in questione devono, di preferenza, essere estrapolati alle catture nazionali per ciascun attrezzo. I fattori di espansione utilizzati, corrispondenti ai dati contenuti nei libri di bordo, devono essere sistematicamente forniti alla IOTC.

Pesca con palangari: i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca con palangari devono essere forniti alla IOTC indicando numero e peso, per strati di 5° e per mese e lo sforzo di pesca deve essere quantificato in numero di ami. I dati in questione devono, di preferenza, essere estrapolati alle catture mensili del paese. I fattori di espansione utilizzati, corrispondenti ai dati contenuti nei libri di bordo, devono essere comunicati regolarmente alla IOTC.

Pesca di tipo artigianale, semindustriale e sportiva: i dati relativi alle catture, allo sforzo di pesca e alle taglie devono essere comunicati alla IOTC a cadenza mensile, facendo riferimento alla posizione geografica più adatta alla raccolta e al trattamento di tali informazioni.

Dati relativi alle taglie

Poiché i dati relativi alle taglie costituiscono un elemento fondamentale per la valutazione degli stock della maggior parte delle specie di tonni, essi, e in particolare le informazioni relative al numero totale dei pesci misurati, devono essere trasmessi a cadenze regolari sulla base di strati di 5° e per mese, attrezzo di pesca e metodo di sfruttamento (ad esempio: pesca su relitto artificiale o su banco libero per i pescherecci con reti a circuizione) per tutti i tipi di pesca e tutte le specie di competenza della IOTC. I programmi di campionamento delle taglie devono essere realizzati, di preferenza, secondo un piano metodologico di campionamento aleatorio rigoroso e ben descritto, indispensabile per ottenere stime non distorte delle taglie catturate. L'esatto livello richiesto dei tassi di campionamento può variare a seconda delle specie (in funzione di diversi parametri) ma spetta al gruppo di lavoro permanente per la raccolta dati e le statistiche stabilire i livelli ritenuti necessari. Informazioni più dettagliate, come le taglie per campione, devono poter essere fornite alla IOTC, dietro garanzia di una completa riservatezza, se il gruppo di lavoro in questione ne giustifica la necessità.

Pesca del tonno con l'utilizzo di oggetti galleggianti, compresi i dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP)

Per consentire alla IOTC di comprendere meglio l'evoluzione della struttura dell'effettivo sforzo di pesca in relazione alle flotte che operano nella sua zona di competenza, è necessario raccogliere un numero maggiore di informazioni. Poiché le attività delle imbarcazioni ausiliarie e l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) sono parte integrante dello sforzo di pesca dispiegato dai pescherecci con reti a circuizione, è necessario trasmettere alla IOTC anche le informazioni seguenti:

Numero e caratteristiche delle imbarcazioni ausiliarie: i) che operano battendo bandiera dello Stato interessato, ii) che operano in appoggio dei pescherecci con reti di circuizione battenti bandiera dello Stato interessato iii) autorizzate a operare nella zona economica esclusiva dello Stato interessato e che hanno svolto attività di pesca nella zona di competenza della IOTC.

Livello dell'attività delle imbarcazioni ausiliarie: compresi il numero di giorni in mare per rettangolo di 1° e per mese.

Inoltre, le parti contraenti e le parti non contraenti che cooperano congiuntamente fanno il possibile per fornire i dati sul *numero totale e il tipo di dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP)* utilizzati dalla flotta, per rettangolo di 5° e per mese.

Puntualità nella trasmissione dei dati alla IOTC

Per poter garantire il controllo degli stock e l'analisi dei dati è indispensabile che il Segretariato riceva i dati entro i tempi convenuti. Inoltre, si raccomanda il rispetto obbligatorio delle norme generali sottoriportate:

Le flotte di superficie e quelle che operano nelle zone costiere (comprese le imbarcazioni ausiliarie) devono trasmettere i propri dati quanto prima possibile e, in ogni caso, *entro il 30 giugno di ogni anno* per i dati relativi all'anno precedente.

Le flotte di pescherecci a palangari d'alto mare devono trasmettere i dati provvisori quanto prima possibile e, in ogni caso, *entro il 30 giugno* di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente. Essi devono fornire le *stime definitive* sulle loro attività di pesca *entro il 30 dicembre* di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente.

In futuro, i termini attualmente previsti per la trasmissione dei dati potrebbero essere ridotti poiché mezzi di comunicazione e sistemi di trattamento dei dati sempre più rapidi consentono di ridurre i tempi di trasmissione.»

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp.*

(2002/C 291 E/13)

COM(2002) 424 def. — 2002/0184(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 24 luglio 2002)

RELAZIONE

Nel novembre 1999, nel corso della sua diciottesima riunione annuale, la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) ha adottato un sistema di documentazione delle catture di *Dissostichus spp.* Questo sistema è inteso a migliorare il controllo degli scambi internazionali di *Dissostichus spp.* e ad identificare l'origine di tutte le specie importate nel o esportate dal territorio delle parti contraenti della CCAMLR. Esso consente inoltre di stabilire se i *Dissostichus spp.* sono stati catturati nella zona della convenzione in modo conforme alle misure di conservazione della CCAMLR e di raccogliere i dati relativi alle catture, al fine di agevolare la valutazione scientifica degli stock. Detto sistema si applica a tutte le catture di *Dissostichus spp.*, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate all'interno o all'esterno della zona di convenzione della CCAMLR.

Il sistema è stato recepito nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp.*

Nel novembre 2001, nel corso della sua ventesima riunione annuale, la CCAMLR ha adottato un certo numero di modifiche intese a migliorare il funzionamento del sistema, in particolare al fine di combattere le false dichiarazioni di cattura. Dai dati relativi alle catture effettuate a partire dall'entrata in vigore del sistema, risulta un notevole aumento delle catture provenienti dai settori esterni alla zona della convenzione (circa 30 000 tonnellate rispetto alle 11 000 tonnellate degli anni precedenti), e specialmente dalla zona statistica n. 51 della FAO, nell'Oceano indiano sudoccidentale. Il comitato scientifico della CCAMLR ha giudicato estremamente improbabile che il *Dissostichus spp.* potesse provenire dalla zona n. 51 ed è giunto alla conclusione che in pratica tutte le catture dichiarate per tale zona sono state pescate illegalmente nella zona della convenzione.

Consapevole del fatto che il sistema di documentazione delle catture veniva in effetti utilizzato per rendere legali le catture illecitamente effettuate nella zona della convenzione, la CCAMLR ha deciso di rafforzare i requisiti in materia di verifica, tramite l'impiego di relazioni sui dati ottenuti con un sistema automatizzato di controllo satellitare dei pescherecci (VMS). La CCAMLR ha inoltre previsto, per tutti gli Stati che aderiscono al sistema, la possibilità di richiedere un'ulteriore verifica da parte dello Stato di bandiera, se dalle dichiarazioni relative alle catture di *Dissostichus spp.* risulta che queste sono state effettuate in alto mare, al di fuori della zona della convenzione. Oltre a quest'ultima misura, è stata adottata una risoluzione in cui si chiede a tutti gli Stati di proibire gli sbarchi e le importazioni se lo Stato di bandiera non dimostra di aver proceduto al controllo del documento relativo alle catture utilizzando i dati VMS. Questa risoluzione è stata proposta dalla Francia (per conto dei propri territori d'oltremare) ed è sostenuta dalla Comunità, pertanto dovrebbe essere recepita anche nel diritto comunitario pur non essendo uno strumento giuridico vincolante.

Altre modifiche importanti riguardano l'introduzione di una procedura per la vendita o la distruzione delle catture sequestrate e confiscate nonché il miglioramento dei controlli sulle esportazioni. Si è inoltre proceduto ad alcune modifiche tecniche del documento relativo alle catture per chiarire le responsabilità dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo e le dichiarazioni in materia di certificazione. Infine, sono state introdotte alcune modifiche di minor conto per migliorare il funzionamento del sistema a livello comunitario.

La Commissione propone al Consiglio di adottare il presente regolamento.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp.* attua il sistema di documentazione delle catture adottato dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in prosieguo CCAMLR, in occasione della sua diciottesima riunione annuale del novembre 1999.

(2) Nel novembre 2001, nel corso della sua ventesima riunione annuale la CCAMLR ha apportato al sistema un certo numero di modifiche, intese, tra l'altro, a impedire le false dichiarazioni di cattura ed a migliorare il controllo delle esportazioni e ha inoltre introdotto una procedura che consente la vendita o la distruzione delle catture sequestrate e confiscate.

(3) Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1035/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/2001 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le catture di *Dissostichus spp.* dei codici TARIC 0302 69 88 10, 0302 69 88 20, 0302 69 88 30, 0302 69 88 40, 0302 69 88 90, 0303 79 88 10, 0303 79 88 20, 0303 79 88 30, 0303 79 88 40, 0303 79 88 90 e 0304 20 88 00:

a) sbarcate o trasbordate da un peschereccio comunitario; oppure

b) importate nella Comunità, o da questa esportate o riesportate.

2. Il presente regolamento non si applica alle catture accessorie di *Dissostichus spp.* effettuate in alto mare, al di fuori della zona CCAMLR, da pescherecci da traino.

Ai fini del presente paragrafo, con catture accessorie di *Dissostichus spp.* si intende un quantitativo di *Dissostichus*

spp. non superiore al 5 % del totale delle catture di tutte le specie e a 50 tonnellate per un'intera campagna di pesca effettuata da un peschereccio.

3. Il secondo comma del paragrafo 2 può essere modificato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3, in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR che sono divenute obbligatorie per la Comunità.»

2. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Dopo aver verificato, tramite le relazioni sui dati ottenuti con un sistema automatizzato di controllo satellitare (VMS), che la zona di pesca e le catture da sbarcare o trasbordare, quali risultano dalla dichiarazione del peschereccio, sono registrate in modo accurato e corrispondono all'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette al comandante, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, un codice di convalida.

Il comandante riporta tale codice nel documento di cattura.»

3. Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per determinare l'origine dei *Dissostichus spp.* importati nel o esportati dal loro territorio e accertare che le specie suddette, nei casi in cui provengano dalla zona della convenzione, siano state catturate nel rispetto delle misure di conservazione della CCAMLR.

2. Se uno Stato membro ha motivi per ritenere che gli sbarchi o le importazioni di *Dissostichus spp.*, dichiarati come provenienti da catture effettuate in alto mare al di fuori della zona CCAMLR, provengono in effetti da catture di *Dissostichus spp.* effettuate nella zona CCAMLR, chiede allo Stato di bandiera di effettuare ulteriori verifiche del documento relativo alle catture, utilizzando, tra l'altro, le relazioni sui dati ottenuti con un sistema automatizzato di controllo satellitare (VMS).

Se, nonostante tale richiesta, lo Stato di bandiera non riesce a dimostrare che il documento di cattura è stato verificato tramite i dati VMS, detto documento è considerato nullo e sono vietate le importazioni e le esportazioni di *Dissostichus spp.*

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi in cui, dai risultati delle ulteriori verifiche previste al paragrafo 2, risulta che le catture non sono state effettuate in modo conforme alle misure di conservazione della CCAMLR ed inoltre le disposizioni adottate in proposito dallo Stato membro di cui trattasi.»

4. Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 15*

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di *Dissostichus spp.* importato nel o esportato dal loro territorio sia accompagnato da uno o più documenti di cattura, convalidati per l'esportazione o la riesportazione, corrispondenti al quantitativo totale di *Dissostichus spp.* compreso nel carico.

2. Gli Stati membri si accertano che le rispettive autorità doganali o altri funzionari competenti richiedano ed esaminino la documentazione relativa a ciascun carico di *Dissostichus spp.* importato nel o esportato dal loro territorio, al fine di verificare che includa uno o più documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione e corrispondenti al quantitativo totale di *Dissostichus spp.* compreso nel carico. Tali autorità o funzionari possono inoltre esaminare il contenuto dei carichi per verificare le informazioni riportate nel documento o nei documenti suddetti.

3. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i casi in cui dai risultati delle verifiche previste ai paragrafi 1 e 2 risulta che non sono stati rispettati i requisiti in materia di documentazione stabiliti dal presente regolamento.

4. Il documento di cattura di *Dissostichus spp.* convalidato per l'esportazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) contenere tutte le informazioni previste dall'allegato I e tutte le firme richieste;
- b) recare un'attestazione firmata e timbrata da un funzionario dello Stato esportatore che certifichi l'esattezza delle informazioni riportate nel documento.»

5. Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 17*

L'importazione e l'esportazione di *Dissostichus spp.* sono vietate se la partita interessata non è accompagnata dal relativo documento di cattura.»

6. Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 20*

1. Lo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, trasmette immediatamente le copie dei documenti di cui agli articoli 10 e 12 al Segretariato della CCAMLR, con copia alla Commissione.

2. Gli Stati membri, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, trasmettono immediatamente al Segretariato della

CCAMLR, con copia alla Commissione, una copia dei documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione nonché i documenti di cui all'articolo 22 bis.»

7. Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 22*

Al più tardi entro il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre e il 15 dicembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati, ripresi dai documenti di cattura, concernenti l'origine, la destinazione e i quantitativi di *Dissostichus spp.* importati nel o esportati dal loro territorio.

Ogni anno la Commissione trasmette i dati concernenti l'origine e i quantitativi al Segretariato della CCAMLR.»

8. E' inserito il seguente capo VI bis:

«CAPO VI bis

VENDITA DEL PESCE SEQUESTRATO E CONFISCATO

Articolo 22 bis

Uno Stato membro che intende procedere alla vendita o alla distruzione dei quantitativi di *Dissostichus spp.* sequestrati o confiscati deve rilasciare un documento di cattura appositamente convalidato. Tale documento di cattura comprende una dichiarazione che indica i motivi della convalida e descrive le circostanze in base alle quali i pesci sequestrati o confiscati sono inseriti in una filiera commerciale. Gli Stati membri verificano che le persone che hanno effettuato le attività di pesca illegali non ricavano alcun beneficio finanziario dalla vendita o dalla distruzione di tali pesci.»

9. All'articolo 24, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure necessarie per attuare il presente regolamento per quanto concerne l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 15 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.»

10. L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

| DOCUMENTO DI CATTURA PER IL DISSOSTICHUS | | | | | | | V 1.3 |
|--|------------------|---|-----------------|--|---|--|------------------|
| Numero del documento | | | | | Codice di convalida dello Stato di bandiera | | |
| SEZIONE RELATIVA ALLA PRODUZIONE | | | | | | | |
| 1. Autorità che ha rilasciato il documento | | | | | | | |
| Nome | | Indirizzo | | | Telefono Fax | | |
| 2. Nome del peschereccio | | Porto d'immatricolazione e numero di registro interno | | | Indicativo di chiamata | Numero di registro IMO/Lloyd's (se del caso) | |
| 3. Numero della licenza (se del caso) | | | | Date di pesca per le catture previste dal presente documento | | | |
| | | | | 4. Dal | | 5. al | |
| 6. Descrizione del pesce (sbarcato/trasbordato) | | | | | 7. Descrizione del pesce venduto | | |
| Specie | Tipo | Stima del peso netto da sbarcare (kg) | Zona di cattura | Peso sbarcato verificato (kg) | Peso netto venduto (kg) | Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, firma del destinatario | |
| | | | | | | Nome del destinatario: | |
| | | | | | | Firma: | |
| | | | | | | Indirizzo: | |
| | | | | | | Telefono: | |
| | | | | | | Telefax: | |
| Specie : TOP Dissostichus eleginoides, TOA Dissostichus mawsoni | | | | | | | |
| Tipo: WHO intero; HAG decapitato ed eviscerato; HAT decapitato e senza coda; FLT filetti; HGT decapitato, eviscerato e senza coda; — OTH Altri (specificare) | | | | | | | |
| 8. Informazioni sullo sbarco/trasbordo: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. Per i quantitativi di Dissostichus spp. pescati nella zona della convenzione, certifico che le catture: | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> (*) sono state effettuate conformemente alle misure di conservazione della CCAMLR | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> (*) non sono state effettuate conformemente alle misure di conservazione della CCAMLR | | | | | | | |
| Comandante del peschereccio o rappresentante autorizzato (in stampatello) | | Firma e data | | Sbarco/Trasbordo Porto e paese/Zona | | Data dello sbarco/ del trasbordo | |
| 9. Certificato di trasbordo. Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. | | | | | | | |
| Comandante del peschereccio che riceve le catture | | Firma | Nome della nave | | Segnale di chiamata: | Numero IMO/Lloyds (se del caso) | |
| Trasbordo all'interno di una zona portuale: firma dell'Autorità portuale (se del caso). | | | | | | | |
| Denominazione | | Autorità | | Firma | | Sigillo (Timbro) | |
| 10. Certificato di sbarco: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. | | | | | | | |
| Nome | Autorità | Firma | Indirizzo | Telefono | Porto di sbarco | Data di sbarco | Sigillo (Timbro) |
| 11. SEZIONE RELATIVA ALL'ESPORTAZIONE | | | | 12. Dichiarazione dell'esportatore: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. | | | |
| Descrizione del pesce | | | Nome | Indirizzo | Firma | Certificato di esportazione (se del caso) | |
| Specie | Tipo di prodotto | Peso netto | | | | | |
| | | | | | | | |
| 13. Convalida dell'esportazione da parte dell'autorità governativa: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte | | | | | | | |
| Nome/qualifica | | Firma | | Data | | Sigillo (Timbro) | |
| Paese di esportazione | | | | | Numero di riferimento dell'esportazione | | |
| 14. SEZIONE RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE | | | | | | | |
| Nome dell'importatore | | Indirizzo | | | | | |
| Luogo di scarico | | Città | Stato/Provincia | | Paese | | |

(*) Barrare la casella corrispondente.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/81/CEE e della direttiva 92/82/CEE, al fine di istituire un regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per fini professionali e al ravvicinamento dell'accisa sulla benzina e il gasolio

(2002/C 291 E/14)

COM(2002) 410 def. — 2002/0191(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 24 luglio 2002)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il regime fiscale dei carburanti e dei trasporti varia in proporzioni notevoli tra gli Stati membri. Innanzi tutto, in materia di carburanti, soltanto la struttura delle accise è armonizzata a livello comunitario. Le aliquote di accisa presentano, per contro, differenze significative per il gasolio, per esempio, si registrano valori che vanno da 245 euro a circa 750 euro per 1 000 litri. Per quanto riguarda poi i trasporti, si assiste ad una proliferazione di tasse nazionali che si differenziano in funzione del campo d'applicazione, delle modalità di calcolo e delle rispettive aliquote.

La mancanza di armonizzazione delle aliquote di accisa provoca distorsioni di concorrenza nel mercato interno e riduce il margine di manovra degli Stati membri nella definizione della politica fiscale dell'energia, in genere, e dei carburanti, in particolare. Essa comporta altresì ripercussioni negative per la tutela dell'ambiente. Tale constatazione è già stata formulata nel 1997 nella proposta di direttiva che ristrutturava il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici ⁽¹⁾.

Il Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» ⁽²⁾ ribadisce l'indispensabile verità dei costi per gli utenti dei trasporti. Esso evoca quindi la necessità di una rivoluzione/evoluzione nella struttura dei prezzi, che non riflettano i costi esterni globali dei trasporti, nonostante un regime fiscale proteiforme che crea una suddivisione ineguale degli oneri tra operatori dei servizi connessi ai trasporti, contribuenti e utenti. Il Libro bianco si propone pertanto di instaurare una progressiva determinazione dei prezzi delle infrastrutture di trasporto e di potenziare un regime fiscale coerente, proponendo, fino al 2003, una tassazione unica del carburante professionale per il trasporto su strada, intesa a consentire lo sviluppo armonioso del mercato interno.

Pertanto, nel quadro di una strategia globale e coerente relativa a questi aspetti della politica comunitaria dei trasporti, la Commissione intende pubblicare a breve termine una comunicazione che consenta di elaborare una proposta di direttiva quadro relativa alla tariffazione delle infrastrutture. Inoltre, sarà adottata una comunicazione relativa alla tassazione degli autoveicoli per passeggeri, la quale si propone di avviare un dibattito, in particolare in merito alle tasse di registrazione e di circolazione.

La presente proposta definisce le condizioni d'applicazione del gasolio professionale in materia fiscale. Essa mira essenzialmente a:

- separare i regimi fiscali dei carburanti utilizzati per fini professionali da quelli utilizzati per uso privato. Gli Stati membri che lo desiderino possono così aumentare più facilmente le accise sul gasolio utilizzato per uso privato, per ravvicinarle alle accise sulla benzina;
- mirare, a termine, ad un'armonizzazione verso l'alto del regime fiscale applicabile al gasolio professionale. S'intendono così limitare le distorsioni di concorrenza tra gli operatori.

⁽¹⁾ COM(1997) 30 del 12.3.1997.


⁽²⁾ COM(2001) 370 del 12.9.2001.

Oltre a migliorare il funzionamento del mercato interno, la proposta risponde alle esigenze della politica comune dei trasporti ed è favorevole alla protezione dell'ambiente, tramite applicazione del principio «chi inquina paga». Essa si inserisce negli orientamenti generali definiti per le accise dalla Comunicazione della Commissione «La politica fiscale dell'Unione europea — Priorità per gli anni a venire ⁽¹⁾».

2. REGIME FISCALE DEI TRASPORTI

Il trasporto è globalmente fonte di proventi importanti per gli Stati membri.

Gettito proveniente dalla tassazione degli autoveicoli in percentuale del PIL (1995) ⁽²⁾



In genere, a livello finanziario, le tasse prelevate sui trasporti non sono destinate ad una voce precisa; esse alimentano il bilancio generale degli Stati membri, a livello nazionale e regionale.

Esistono tre principali categorie di tasse: le tasse connesse all'acquisto (IVA, tasse di immatricolazione), al possesso (tassa annuale di circolazione, tasse di assicurazione) e all'uso di un veicolo [accise sui carburanti, Eurobollo ⁽³⁾, tariffa d'uso]. Queste tasse e tariffe sono fisse o variabili, differenziate o indifferenziate, nazionali (cioè connesse al possesso del veicolo) o territoriali (cioè connesse al luogo in cui è usato il veicolo). Talune tasse sono, da ultimo, definite a livello comunitario (IVA, accise, Eurobollo).

⁽¹⁾ COM(2001) 260 del 23.5.2001.

⁽²⁾ Le informazioni relative al gettito proveniente dai pedaggi e ai diritti di uso mancano per la Francia, il Belgio, il Lussemburgo, e la Grecia. Anche le informazioni sui redditi dell'imposizione sui premi di assicurazione nel settore automobilistico mancano per il Regno Unito, la Finlandia, il Portogallo, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, l'Irlanda, l'Italia e la Grecia.

⁽³⁾ Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1999 relativa alla imposizione degli autocarri per l'uso di talune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, p. 42).

3. REGIME FISCALE DEI CARBURANTI

3.1. La legislazione comunitaria

In genere, il regime fiscale dei carburanti si basa su tre pilastri: le accise che sono imposte specifiche (determinate per quantità fisica del prodotto), le tasse e tariffe mirate ⁽¹⁾ e, da ultimo, l'IVA che è un'imposta ad valorem (proporzionale al prezzo di vendita del prodotto).

Per l'IVA, la sesta direttiva dispone che i prodotti petroliferi siano soggetti all'aliquota normale minima del 15 %. Le aliquote ridotte tuttavia che esistevano nel 1991 possono ancora essere applicate nel quadro di misure transitorie. Per i carburanti, soltanto il Lussemburgo beneficia di questa possibilità, applicando alla benzina senza piombo un'aliquota IVA del 12 %.

Nel settore delle accise, gli Stati membri hanno deciso nel 1992 di elaborare un sistema comunitario di imposizione degli oli minerali fondato su due direttive relative all'armonizzazione delle strutture delle accise (92/81/CEE) ⁽²⁾ e al ravvicinamento delle aliquote di accisa (92/82/CEE) ⁽³⁾ sugli oli minerali. Queste direttive prescrivono un'aliquota di accisa minima per ciascun olio minerale, in funzione del rispettivo uso come carburante, o per fini industriali e commerciali, o per riscaldamento.

3.2. Le aliquote minime comunitarie e le aliquote applicate dagli Stati membri

Le aliquote minime di accisa, che non sono state rivalutate dall'entrata in vigore della direttiva 92/82/CEE, sono le seguenti (in euro per 1 000 litri):

| | Benzina con piombo | Benzina senza piombo | Gasolio |
|-----------------|--------------------|----------------------|---------|
| Aliquota minima | 337 | 287 | 245 |

Le accise sono molto differenti tra gli Stati membri. La tabella in appresso riassume la situazione (in euro/1 000 litri, febbraio 2002):

| | B | DK | D | EL | E | F | IE | I | L | NL | A | P | SF | S | UK |
|-------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|------------|-----|------------|------------|-----|-----|------------|------------|------------|
| «Eurosuper» | 507 | 548 | 624 | 296 | 396 | 574 | 401 | 542 | 372 | 627 | 414 | 479 | 560 | 510 | 742 |
| Gasolio | 290 (*) | 370 (*) | 440 (*) | 245 | 294 | 376 | 302 (*) | 403 | 253 (*) | 345 (*) | 282 | 272 | 305 (*) | 337 (*) | 742 (*) |

(*) Gasolio a tenore di zolfo inferiore a 50 ppm.

In tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito, la benzina è pertanto tassata più del gasolio. Le medie ponderate ⁽⁴⁾ (EUR 15, per 1 000 litri) sono di 411 euro per il gasolio e di 581 euro per «l'Eurosuper». Il gasolio è pertanto meno tassato, di 0,17 euro per litro, della benzina ⁽⁵⁾.

Mediante le aliquote minime fissate dalla direttiva ed applicando aliquote reali, gli Stati membri favoriscono pertanto il gasolio rispetto alla benzina. In base a quali ragioni?

⁽¹⁾ Si tratta per esempio di tariffe di controllo della qualità delle benzine. L'importo di queste tasse e tariffe è in genere poco significativo rispetto alle accise.

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

⁽³⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

⁽⁴⁾ La ponderazione è effettuata in funzione dei consumi di gasolio e di «Eurosuper» nel 2000.

⁽⁵⁾ Tale differenza è di fatto minima poiché l'IVA che si applica alle accise, aumenta meccanicamente il divario in valore tra il prezzo della benzina e del gasolio.

In primo luogo, alla fine degli anni 80, il gasolio è utilizzato essenzialmente per le attività di trasporto professionale su strada. Si mirava a preservare l'equilibrio economico e finanziario del settore dei trasporti stradali e delle industrie e servizi che ricorrono in maniera intensiva al settore dei trasporti. Il parco automobili privato presentava un'aliquota di dieselizzazione ancora molto modesta, inferiore al 15 %. Il gasolio utilizzato pertanto dai veicoli adibiti al trasporto passeggeri restava, in percentuale, del tutto marginale (circa 10 % delle vendite totali di gasolio). Di fatto, nel 1992, gli Stati membri hanno creato un «carburante professionale» ante litteram.

In secondo luogo, è probabile che i prezzi al consumo del gasolio, in esenzione da diritti, leggermente superiori ai prezzi della benzina ⁽¹⁾, hanno svolto un ruolo significativo nella definizione dell'aliquota minima comunitaria.

In tutti i paesi candidati con i quali sono in corso negoziati per l'adesione all'Unione europea sono state introdotte accise sui carburanti, le quali sono in genere molto più basse di quelle in vigore negli Stati membri. Inoltre, in numerosi paesi candidati, le accise risultano di molto inferiori rispetto ai minimi comunitari. In questi ultimi casi, le accise dovranno essere allineate alla legislazione comunitaria solo al momento dell'adesione. Tuttavia, nel quadro dei negoziati sull'ampliamento, nessun paese ha chiesto una deroga in merito.

3.3. Evoluzioni recenti della tassazione del gasolio

Dal 1997 taluni Stati membri hanno introdotto aliquote di accisa differenziate sul gasolio utilizzato da autoveicoli che superano una certa tonnellata o per il trasporto di merci su strada. Si trattava in particolare di compensare aumenti di accisa, in particolare nel quadro di una politica generale di protezione dell'ambiente e di revisione del regime fiscale nel settore dei trasporti. Queste deroghe fiscali sono state autorizzate dal Consiglio che ha statuito all'unanimità. Esse sono state prorogate per l'ultima volta nel 2001 e scadono il 31 dicembre 2002 ⁽²⁾.

Esenzioni o riduzioni di accisa sono, da ultimo, concesse sul gasolio utilizzato da veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri ⁽³⁾ in Germania, in Belgio, in Danimarca, in Francia, in Grecia, in Irlanda, in Italia, in Lussemburgo e nel Regno Unito. Tali misure sono applicabili fino al 31 dicembre 2006 ⁽⁴⁾.

4. CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NEL CONTESTO ECONOMICO E POLITICO

Rispetto alla situazione socioeconomica che prevaleva alla fine degli anni 80, al momento in cui sono state elaborate le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE, sono intervenuti cambiamenti significativi che richiedono un adeguamento del quadro comunitario di tassazione dei carburanti.

4.1. Liberalizzazione dei trasporti su strada — dati economici

4.1.1. Liberalizzazione dei mercati

Dall'inizio degli anni 90, vari regolamenti hanno portato alla liberalizzazione del trasporto di merci su strada. Dal 1° luglio 1998, il trasporto nazionale di merci è del tutto aperto alla concorrenza.

Per quanto riguarda il trasporto di passeggeri, i trasporti occasionali di passeggeri sono del tutto liberalizzati dal 1° gennaio 1996.

⁽¹⁾ Nel 2000, il prezzo medio al consumo della benzina, in esenzione da diritti, si eleva in media a 272 euro/1 000 l, mentre per il gasolio tale prezzo era di 284 euro (fonte Bollettino del petrolio, n. 1105 del 18.3.2002; EU-15).

⁽²⁾ Decisione 2001/224/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle esenzioni dell'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84 del 23.3.2001).

⁽³⁾ La base giuridica di queste differenziazioni fiscali è l'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE sugli oli minerali.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 23.

4.1.2. *Traffico nazionale e internazionale*

Il trasporto internazionale costituisce circa un quinto del trasporto di merci su strada (in tkm). Questa proporzione è in aumento. L'aliquota del trasporto internazionale è molto variabile a seconda degli Stati membri; inferiore al 10 % in Finlandia, in Grecia e in Svezia, ma superiore al 50 % in Belgio, in Danimarca, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

La proporzione tra il cabotaggio e il mercato del trasporto europeo di merci su strada è ancora modesta. Secondo le stime della Commissione, nel 1998 essa era pari a 0,2 % (in tkm).

4.2. **I carburanti nei costi d'esercizio delle imprese di trasporto**

La voce «carburanti» (che include le tasse) rappresenta in media 15 %-20 % dei costi d'esercizio delle imprese di trasporto di merci su strada ⁽¹⁾. L'aliquota del carburante nei costi di produzione aumenta in funzione delle dimensioni del veicolo. Per un automezzo pesante di 40 t si registra un'aliquota del 20 % mentre per un veicolo di tonnellata inferiore l'aliquota può essere inferiore al 10 %. Poiché le accise costituiscono quasi 60 % del prezzo del gasolio alla pompa (al netto IVA), esse rappresentano 10-12 % dei costi d'esercizio del trasporto di merci su strada.

La voce «carburanti» rappresenta in media 10-15 % dei costi d'esercizio delle imprese di trasporto di passeggeri su strada ⁽²⁾.

Le variazioni erratiche del corso del petrolio grezzo rendono più significative le differenze di tassazione del gasolio tra gli Stati membri. L'aumento improvviso del prezzo del petrolio nell'estate 2000 ha evidenziato ulteriormente tale fatto.

4.3. **Le distorsioni di concorrenza**

All'interno di mercati liberalizzati, caratterizzati da una maggiore concorrenza, le differenze nei costi d'esercizio connesse alle imposte e alle tasse nazionali diventano più sensibili.

I grossi autocarri sono muniti di serbatoi di grandi dimensioni che consentono loro di percorrere tra 1 500 e 3 000 km con un solo pieno ⁽³⁾. In pratica, ciò significa che gli autocarri che effettuano trasporti internazionali compiono una sorta di «programmazione» fiscale sfruttando le forti differenze tra le aliquote di accisa nazionali sul gasolio per rifornirsi nei paesi dove le tasse sono più basse ⁽⁴⁾.

Tali deviazioni comportano peraltro conseguenze dannose per l'ambiente dovute al maggior numero di chilometri percorsi rispetto a quelli che risulterebbero necessari per consegnare le merci trasportate se non esistessero differenze tra le aliquote di accisa.

Comportamenti di questo tipo provocano distorsioni di concorrenza sui mercati del trasporto, in quanto gli operatori non hanno le stesse possibilità di accesso all'acquisto di carburanti a bassa fiscalità.

Inoltre, le deviazioni del traffico dovute a motivi fiscali comportano ovviamente un gettito inferiore per i bilanci degli Stati membri.

⁽¹⁾ Uno studio del «Deutsches Verkehrsforum» indica che, in situazioni specifiche, la voce «carburanti» può raggiungere 30 % dei costi d'esercizio, per es. laddove un automezzo pesante si rifornisca di carburante unicamente in un paese in cui le accise siano elevate. Dati della FEBETRA (Federazione belga dei trasporti) indicano un'aliquota media del 20 % dei costi d'esercizio delle imprese belghe nel 2000, ma di 14 % nel 1998.

⁽²⁾ Differenze significative possono esistere tra i trasporti urbani, interurbani e occasionali.

⁽³⁾ Il doppio serbatoio consente di ottenere una capacità superiore a 1 000 litri. Il consumo medio di un autocarro di 40 t è di circa 35 litri ogni 100 km.

⁽⁴⁾ Uno studio dell'OCSE [OCSE/GD(97) 69 sulle emissioni di CO₂ da parte dei trasporti stradali] conferma che esistono forti stimoli, in particolare per i trasportatori internazionali su strada, a compiere questa programmazione fiscale. Lo studio riconosce che non esistono dati precisi sul fenomeno ma sottolinea che questo è particolarmente diffuso all'interno dell'Unione europea. Ad esempio, il «turismo petrolifero» rappresenterebbe il 20 % delle vendite di carburante in Svizzera.

Le imprese di trasporto attive a livello internazionale sono inoltre avvantaggiate dalla grande autonomia degli autocarri che consente loro di ridurre notevolmente i costi di esercizio nei mercati nazionali. Si verifica dunque una distorsione di concorrenza nei confronti delle imprese attive unicamente a livello nazionale o regionale che non possono sfruttare la possibilità di acquistare gasolio dove è meno caro.

4.4. Dieselizzazione del parco automobili europeo di autoveicoli per passeggeri ⁽¹⁾

4.4.1. Forte incremento delle vendite di veicoli a motore diesel

Dall'inizio degli anni 90, la dieselizzazione del parco automobili europeo rappresenta una tendenza significativa del mercato degli autoveicoli per passeggeri. Essa si misura in particolare tramite l'incremento delle vendite annuali di veicoli a motore diesel, che rappresentano il 43 % delle immatricolazioni ⁽²⁾ nel 2001, contro meno del 20 % nel 1990. Taluni costruttori prevedono per il 2005 una dieselizzazione superiore al 50 % del mercato europeo. Il parco ⁽³⁾ autoveicoli per passeggeri, a motore diesel, raggiungeva il 16,3 % nel 1995 e il 22 % nel 2001.

Esistono differenze significative tra gli Stati membri. Nel 2001, l'aliquota di veicoli a motore diesel immatricolati in Grecia e in Svezia resta modesta, mentre essa è superiore a 50 % in Austria, in Belgio, in Spagna, in Francia e in Lussemburgo.

Il regime fiscale più favorevole del gasolio ha svolto un ruolo «motore» nella dieselizzazione del mercato automobilistico. L'importanza relativa del fattore fiscale diminuisce tuttavia attualmente, a profitto di altri fattori, in particolari di natura tecnica (comfort della guida, consumo ridotto . . .).

4.4.2. Il consumo di gasolio

In Europa, il consumo di gasolio utilizzato come carburante è stato nel 2000 pari a 128 milioni di tonnellate ⁽⁴⁾.

Il consumo di gasolio da parte degli autoveicoli per passeggeri era dell'ordine del 10 % del consumo globale di gasolio alla fine degli anni 80. Conseguenza della dieselizzazione del parco, l'attuale aliquota per tali autoveicoli è in vari Stati membri superiore al 20 % e può addirittura raggiungere il 35 %, come indicato nella tabella in appresso:

Suddivisione del consumo di gasolio per tipo di autoveicoli (2000)

| | F | UK | E | NL | I | IE | EL | D | SF |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Automobili | 35 % | 20 % | 15 % | 22 % | 26 % | 21 % | 6 % | 21 % | 12 % |
| Autoveicoli utilitari < 16 t | 27 % | 33 % | 33 % | 33 % | 31 % | 40 % | 23 % | 27 % | 38 % |
| Autocarri > 16 t | 34 % | 37 % | 42 % | 41 % | 36 % | 29 % | 63 % | 47 % | 38 % |
| Autobus | 3 % | 10 % | 10 % | 5 % | 7 % | 9 % | 8 % | 5 % | 12 % |

Fonte: Tremove: Una descrizione esauriente del modello è disponibile sul sito della Commissione (<http://europa.eu.int/comm/environment/air/tremoveassessment.htm>).

L'aumento dell'aliquota del gasolio nelle vendite di carburante costituisce un'evoluzione notevole rispetto alla situazione che aveva inciso sulla definizione delle aliquote minime di accisa di cui alla direttiva 92/82/CEE. Per il bilancio degli Stati membri, ciò rappresenta un gettito sensibilmente inferiore, senza giustificazione obiettiva.

⁽¹⁾ La presente proposta si limita a prendere atto della dieselizzazione del parco automobili e a trarne conseguenze a livello fiscale.

⁽²⁾ Dati per gli autoveicoli per passeggeri e gli autoveicoli utilitari leggeri (meno di 5 t); (fonte: ACEA).

⁽³⁾ Il parco totale in Europa si eleva a 206 milioni di autoveicoli nel 2000 (fonte: CCEA).

⁽⁴⁾ Il consumo di benzina era nel 2000 di 110 milioni di tonnellate (fonte: Eurostat).

4.5. Sviluppo sostenibile

4.5.1. Internalizzazione dei costi esterni

I principi dello sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti esigono ormai che gli utenti siano maggiormente confrontati a prezzi «veri», che integrino cioè i costi esterni negativi. I danni ambientali devono essere incorporati nei prezzi delle merci, dei servizi o delle attività che li causano. Esistono vari strumenti finalizzati a favorire un'internalizzazione siffatta dei costi esterni. Questi strumenti possono essere economici, tecnici, fondati su accordi volontari dell'industria o connessi all'informazione dei produttori e dei consumatori.

Gli strumenti economici, a prescindere che si tratti di tasse, di autorizzazione di emissioni o di sovvenzioni, sono in genere riconosciuti come efficaci, nel senso che riescono, tramite invio di un prezzo segnale incentivante, a suscitare o a modificare taluni comportamenti, per renderli più rispettosi dell'ambiente. Il regime fiscale costituisce in questo senso uno strumento importante per combattere le fonti di inquinamento diffuse, come le emissioni degli autoveicoli.

I costi esterni dei trasporti rappresentano circa l'8 % del PNL ⁽¹⁾. Le automobili, gli autocarri e gli aerei registrano i costi esterni più elevati per unità trasportata. Gli incidenti, il rumore, l'inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici costituiscono i costi esterni più significativi.

Secondo la Comunicazione della Commissione sul sesto programma comunitario di azione per l'ambiente «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta» ⁽²⁾, gli aumenti delle emissioni di gas a effetto serra sono principalmente dovuti alla combustione di combustibili fossili, prodotta tra l'altro da autoveicoli, autocarri, aerei, centrali, riscaldamento degli ambienti. Per il settore dei trasporti, che registra già attualmente quasi il 30 % delle emissioni totali di CO₂ nell'Unione europea, si prevede un aumento importante delle emissioni di CO₂, che può arrivare fino a 40 %.

In linea generale, le tasse sul gasolio sono meno elevate delle tasse sulla benzina. L'internalizzazione dei costi ambientali risulta inferiore per il gasolio che per la benzina ⁽³⁾ in quanto i requisiti normativi attuali nel settore delle emissioni di ossidi nitrosi (NO_x) dei nuovi veicoli diesel sono notevolmente meno rigidi rispetto a quelli relativi alle autovetture a benzina ⁽⁴⁾. I motori diesel emettono anche un quantitativo notevolmente più elevato di particelle (PM) rispetto ai motori a benzina.

In compenso, le emissioni di biossido di carbonio (CO₂) per km percorso sono più modeste per il gasolio che per la benzina, a seguito del consumo medio più modesto rispetto ai motori a benzina.

Pertanto, tenendo conto dei criteri utilizzati per l'analisi dell'impatto ambientale (emissioni di gas e di particelle, inquinamento acustico), non sussistono motivi per tassare diversamente il gasolio e la benzina utilizzati negli autoveicoli per passeggeri. Una valutazione ragionevole porterebbe ad una tassazione globale equivalente ⁽⁵⁾.

Gli autocarri di peso inferiore a 16 t presenterebbero un costo esterno superiore al costo degli autocarri di peso superiore, in particolare a seguito di un minore coefficiente di carico medio.

Una maggiore internalizzazione dei costi di trasporto su strada potrebbe, da ultimo, favorire il trasferimento intermodale e portare ad un effettivo sganciamento dell'aumento dei trasporti dal PNL.

4.5.2. Compatibilità con altri strumenti di internalizzazione dei costi esterni

La presente proposta non pregiudica l'applicazione delle modalità di tassazione fiscale differenziata di cui alla direttiva 92/81/CEE.

⁽¹⁾ Agenzia europea per l'ambiente — «Environmental signals 2001».

⁽²⁾ COM(2001) 31 del 24.1.2001.

⁽³⁾ Per es. OCSE/GD(97) 69: CO₂ emissions from road vehicles (emissioni di CO₂ dei veicoli stradali).

⁽⁴⁾ Conformi alle norme EURO III e EURO IV.

⁽⁵⁾ In questo contesto occorrerebbe anche prendere in considerazione le altre tasse, in particolare le tasse di circolazione e d'immatricolazione.

Gli Stati membri possono essere autorizzati ad applicare, sotto controllo fiscale, un'aliquota di accisa differenziata sui carburanti, quando sia introdotto un meccanismo mirante ad internalizzare i costi di infrastruttura, di congestione o i costi ambientali, tramite una determinazione dei prezzi specifica e non discriminatoria. In un caso siffatto, la Commissione intende controllare che l'importo dell'accisa differenziata non superi l'importo dei costi supplementari internalizzati. Le misure relative all'accisa differenziata applicata sotto controllo fiscale possono essere completate da esenzioni o riduzioni supplementari, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 paragrafo 4 della menzionata direttiva.

La possibilità di adeguare l'aliquota di accisa in funzione dell'eventuale sviluppo di meccanismi di determinazione dei prezzi delle infrastrutture preserva il futuro e rende reciprocamente compatibili mezzi di azioni complementari, miranti ad ottenere una totale internalizzazione dei costi esterni dei trasporti. Vari Stati membri esaminano del resto la possibilità di instaurare una tarifficazione al chilometro, secondo modalità adeguate alle situazioni locali.

Una comunicazione sulla tassazione degli autoveicoli per passeggeri, che riguarderà essenzialmente le tasse di immatricolazione e di circolazione, presenterà da ultimo una serie di orientamenti compatibili con la proposta di direttiva sul gasolio professionale. In particolare saranno specificate le modalità di una riforma «verde» delle tasse in questione, per trasformare le medesime, negli Stati membri che lo desiderino, in strumenti più efficaci di protezione dell'ambiente.

5. RAVVICINAMENTO DELLE ALIQUOTE E ARMONIZZAZIONE

Come precisa la Comunicazione della Commissione «La politica fiscale dell'Unione europea — Priorità per gli anni a venire», la strategia della Commissione è orientata verso un'armonizzazione spiccata nel settore della fiscalità indiretta, che è prevista, peraltro, espressamente dal Trattato all'articolo 93. Questa strategia è particolarmente giustificata in un settore nel quale le imposte indirette possono costituire un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno ma in cui, allo stesso tempo, questo tipo di fiscalità si è rivelato uno strumento economico efficace per risolvere problemi ambientali.

Nel settore specifico della politica dei trasporti, il Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: l'ora delle scelte» sottolinea che al momento della completa apertura alla concorrenza del settore dei trasporti stradali, l'assenza di una tassazione armonizzata dei carburanti appare sempre più un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. Il Libro bianco conclude sottolineando la necessità di rafforzare la coerenza dei regimi fiscali proponendo una tassazione unica del carburante professionale per il trasporto stradale al fine di realizzare pienamente il mercato interno.

E' per questo motivo che la Commissione prevede l'armonizzazione delle accise, ossia la definizione di un'aliquota d'accisa unica applicabile direttamente da tutti gli Stati membri, solo nel settore del carburante professionale nel quale possono apparire distorsioni di concorrenza. Distorsioni di questo tipo si verificano nell'ambito di attività legate al trasporto internazionale.

Le aliquote minime, definite dalle direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE, non sono state aggiornate dal 1992 e negli Stati membri esistono numerose deroghe. Inoltre, il fatto che esistessero solo aliquote minime ha portato alle enormi differenze attuali tra le aliquote nazionali di accisa sul gasolio. Le forze di mercato non hanno consentito di ridurre tali disparità, le quali, al contrario, si stanno accentuando. La definizione di un'aliquota minima, anche aumentata, per il carburante professionale non è quindi sufficiente per porre fine alle distorsioni di concorrenza nel mercato dei trasporti stradali. L'esistenza di aliquote diverse tra gli Stati membri continuerà ad essere un incentivo per i trasportatori stradali ad effettuare deviazioni giustificate unicamente da motivi fiscali. Gli effetti indotti di tali comportamenti sono peraltro dannosi anche dal punto di vista della tutela dell'ambiente. Essi provocano infatti un aumento delle emissioni di gas a effetto serra, in quanto la distanza percorsa è maggiore e anche perché occorre più energia per trasportare il carburante acquistato in questo modo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ OCSE/GD(97) 69: CO₂ emissions from road vehicles (emissioni di CO₂ dei veicoli stradali).

Una delle critiche mosse talvolta nei confronti dell'armonizzazione fiscale è che questa toglierebbe agli Stati membri ogni margine di discrezionalità. La Commissione ritiene che, concretamente, tale discrezionalità sia già fortemente compromessa nel settore delle accise sui carburanti utilizzati nei trasporti stradali internazionali. Infatti, come indicato sopra, la grande autonomia degli autocarri consente ai trasportatori di acquistare una parte consistente del gasolio nei paesi in cui le accise sono meno elevate. Gli Stati membri che applicano accise elevate perdono una buona parte delle loro entrate a vantaggio di Stati membri con una tassazione inferiore. Questa concorrenza fiscale tra gli Stati membri provoca un'erosione degli introiti di bilancio impedendo agli Stati membri intenzionati di portare avanti una politica autonoma che tenga conto di considerazioni ambientali o energetiche.

In conclusione, per evitare una concorrenza fiscale dimostratasi, peraltro dannosa per l'ambiente, è opportuno elaborare all'interno dell'Unione europea una strategia comune sul carburante professionale.

In compenso, la presente proposta della Commissione lascia ampia libertà agli Stati membri di fissare le aliquote di accisa sui carburanti a uso non professionale. In questo settore, la Commissione intende intervenire unicamente con un aumento delle aliquote minime ai fini di un ravvicinamento tra il gasolio e la benzina.

Infatti, attraverso una tassazione separata del carburante professionale, questo margine di manovra potrà essere utilmente sfruttato dagli Stati interessati per fissare le aliquote di accisa ad un livello che consenta loro di ottenere una maggiore efficacia della politica energetica e di una maggiore tutela dell'ambiente. Inoltre, un'armonizzazione in questo settore non è affatto giustificata in quanto, a parte gli effetti inerenti al mercato interno nelle zone transfrontaliere, il consumo privato non comporta spostamenti ingenti di traffico o di entrate fiscali.

6. OBIETTIVI E CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Dai capitoli precedenti emerge che, all'interno dell'Unione, occorre da un lato armonizzare le accise sul gasolio professionale e dall'altro aumentare le accise sui carburanti non professionali, riducendo al contempo le differenze nella tassazione del gasolio e della benzina.

Una siffatta evoluzione è possibile unicamente nel quadro di una separazione dei regimi di tassazione dei carburanti utilizzati per fini professionali e dei carburanti utilizzati per uso privato. Questa separazione può essere attuata a livello comunitario nel modo più efficace.

Si tratta pertanto di modificare le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE per creare due categorie di gasolio, differenziate in funzione dell'uso del carburante in questione, e cioè per determinati fini professionali o per altri fini. Ciascuna categoria deve presentare un'aliquota di accisa minima comunitaria adeguata.

6.1. Definizione di uso per fini professionali

Il gasolio utilizzato come carburante per determinati fini professionali è chiamato «gasolio professionale». Il termine uso per fini professionali riguarda sia il trasporto di persone che il trasporto di merci.

6.1.1. Il mercato degli autoveicoli utilitari

6.1.1.1. Strutture del mercato degli autoveicoli destinati al trasporto di merci

La Commissione, in particolare in decisioni relative a progetti di fusione di imprese ⁽¹⁾, ha fatto rilevare che, nel settore degli autoveicoli utilitari, esistono tre comparti di mercato. Si tratta degli autoveicoli leggeri, di peso inferiore a 7 t, degli autoveicoli medi, di peso tra 7 t e 16 t, e degli autoveicoli pesanti, di peso superiore a 16 t.

⁽¹⁾ Per esempio, cause IV/M.1519 Renault/Nissan (12.5.1999), COMP/M.1672 Volvo/Scania (14.3.2000) e COMP/M.1980 Volvo/Renault (1.9.2000).

La configurazione tecnica degli autoveicoli di peso superiore a 16 t risulta differente dalla configurazione tecnica degli autoveicoli di peso inferiore a 16 t, soprattutto per quanto riguarda gli elementi chiave che sono il motore e il numero di assi. Gli elementi tecnici degli autoveicoli di peso superiore a 16 t sono in genere più sofisticati perché devono rispondere a criteri di sostenibilità e di costi d'esercizio più rilevanti rispetto agli autoveicoli di peso inferiore. Si noti che non è opportuno differenziare ulteriormente gli autoveicoli di peso superiore a 16 t, anche se esistono due famiglie principali: gli autocarri e i trattori stradali.

In termini di uso, gli autoveicoli di peso superiore a 16 t servono perlopiù a trasportare, su una grande distanza, carichi di massa elevata o di volume ingombrante oppure, a breve distanza, merci pesanti. Gli autoveicoli di peso inferiore a 16 t servono alla fornitura finale della merce, per esempio da un centro logistico di distribuzione ai dettaglianti. Gli autoveicoli di peso tra 7 t e 16 t sono usati per un trasporto, a breve e media distanza, di carichi medi e leggeri. Gli autoveicoli utilitari di peso inferiore a 7 t sono usati principalmente dalle PMI e dai servizi pubblici e collettivi. Non esiste pertanto un'intercambiabilità significativa tra le varie categorie di autoveicoli; in particolare, gli autoveicoli di peso superiore a 16 t non sono intercambiabili con gli autoveicoli di peso inferiore a 16 t.

I costruttori di autoveicoli utilitari ricorrono del resto a differenti serie di produzione, in funzione delle tre menzionate categorie di autoveicoli.

La Commissione conclude che, in linea di massima, gli autoveicoli di peso superiore a 16 t sono quelli che operano sul mercato dei trasporti internazionali. Inoltre, per quanto riguarda la domanda e l'offerta, non esiste alcuna intercambiabilità possibile tra gli autoveicoli di peso superiore a 16 t e gli autoveicoli di peso inferiore a 16 t.

6.1.1.2. Strutture del mercato degli autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri su strada

In decisioni riguardanti, in particolare, progetti di fusione di imprese ⁽¹⁾, la Commissione ha ritenuto che il settore degli autobus/autocarri in Europa fosse caratterizzato dall'esistenza di tre mercati di prodotti, e cioè gli autobus urbani, gli autobus di linea o interurbani e gli autopullmann da turismo.

In genere, il tipo di clienti, le caratteristiche tecniche dei prodotti e le regolamentazioni in vigore differiscono tra i tre mercati ed impediscono una intercambiabilità dei prodotti.

6.1.1.3. Immatricolazioni e parco

Le immatricolazioni annuali per le grandi categorie di autoveicoli utilitari hanno segnato la seguente evoluzione:

| (EU 15, 1 000 veicoli, arrotondati) | 1990 | 1995 | 2000 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Peso inferiore a 6 t | 1 500 | 1 300 | 1 900 |
| Peso tra 6 t e 16 t | 100 | 80 | 105 |
| Peso superiore a 16 t | 180 | 175 | 250 |
| Autobus e autocarri | 23 | 22 | 27 |

In termini di parco in circolazione, nel 1995, gli autoveicoli utilitari leggeri rappresentavano circa 13 milioni di unità, gli autoveicoli di peso tra 3,5 t e 16 t, 3,5 milioni di unità e gli autoveicoli di peso superiore a 16 t, quasi 2,2 milioni di unità.

Nel 2000 circolavano nell'Unione circa 515 000 autobus e autocarri.

6.1.2. Definizioni

La Commissione ritiene che le distorsioni di concorrenza da correggere riguardano l'uso del gasolio per fini professionali da parte di coloro che svolgono come attività principale il trasporto internazionale.

⁽¹⁾ Per esempio, cause IV/M.1672, Volvo/Scania (14.3.2000) e COMP/M.2201 Man/Auwärter (20.6.2001).

Tenuto conto della struttura dei mercati interessati, la Commissione definisce l'uso per fini professionali di cui alla proposta di direttiva come segue:

- a) il trasporto di merci per conto di terzi ⁽¹⁾ o per conto proprio ⁽²⁾, effettuato da un autoveicolo a motore o un autoveicolo con rimorchio, adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada, avente un peso totale del carico ammesso pari o superiore a 16 tonnellate.
- b) il trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato da un autoveicolo adibito, in funzione del tipo di costruzione e dell'attrezzatura, al trasporto di un numero superiore a nove persone, conducente incluso, e destinato a tale effetto.

Si tratta quindi di autoveicoli delle categorie M2 ⁽³⁾ e M3 ⁽⁴⁾, quali sono definite dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾.

6.2. Definizione delle aliquote applicabili

6.2.1. Aliquota applicabile al gasolio professionale

Le aliquote effettive, applicabili all'inizio 2002 al gasolio utilizzato per i trasporti su strada figurano nella tabella seguente ⁽⁶⁾:

| (euro/1 000 l) | Eur 15 | Eccetto Regno Unito |
|---------------------|--------|---------------------|
| Media ponderata (*) | 397 | 350 |
| Media aritmetica | 343 | 314 |
| Divario tipo | 122 | 53 |

(*) In funzione del consumo annuo di gasolio (base: anno 2000).

Taluni Stati membri tassano pertanto il gasolio in maniera mediamente divergente e uno Stato membro, il Regno Unito, presenta una situazione atipica. Per tale ragione, non sembra realistico determinare immediatamente un'aliquota di accisa, armonizzata, unica, a livello comunitario.

È opportuno inoltre equilibrare gli sforzi tra gli Stati membri.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, pertanto, la Commissione intende intervenire e proporre un processo di riavvicinamento delle aliquote, mirante, a medio termine, ad un'armonizzazione.

⁽¹⁾ Trasporto retribuito di merci per conto di terzi.

⁽²⁾ Trasporto non effettuato per conto di terzi.

⁽³⁾ Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo non superiore a 5 tonnellate.

⁽⁴⁾ Categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo superiore a 5 tonnellate.

⁽⁵⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE (GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1).

⁽⁶⁾ Le medie sono differenti dalle medie di cui al capitolo 3.2 poiché in questo caso si tratta delle aliquote effettive pagate dai trasportatori. La presente tabella include pertanto gli sconti concessi nel 2002 dalla Francia, dall'Italia e dai Paesi Bassi ai trasportatori comunitari.

6.2.2. Meccanismo di convergenza delle accise sul gasolio professionale

Dal 1° gennaio 2003, viene introdotta un'aliquota centrale di accisa comunitaria per il gasolio professionale. Le aliquote effettive applicate dagli Stati membri devono situarsi in un margine di fluttuazione intorno all'aliquota centrale di accisa. Questo margine di fluttuazione è decrescente nel tempo, nella prospettiva di un'armonizzazione dell'aliquota di accisa sul gasolio professionale entro il 2010.

Dal 1993, l'aliquota minima comunitaria per il gasolio è di 245 euro per 1 000 l. Una semplice attualizzazione condotta nel frattempo, in funzione dell'indice dei prezzi al consumo, porterebbe l'aliquota minima in questione a 306 euro.

Il Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: l'ora delle scelte» fa riferimento ad un'aliquota di accisa sul gasolio professionale «superiore alla media attuale delle tasse sul gasolio». La media aritmetica attuale è di 343 euro.

La Commissione propone quindi che, al 1° gennaio 2003, l'aliquota centrale di accisa sia fissata a 350 euro. Il margine di fluttuazione intorno all'aliquota centrale di accisa è di circa 100 euro.

Nel contesto attuale non sarebbe realistico definire un'aliquota centrale di accisa più elevata con un margine di fluttuazione identico.

Gli Stati membri che applicano tuttavia nel 2002 un'aliquota di accisa superiore a 1,5 volte l'aliquota centrale di accisa al 1° gennaio 2003, possono rimanere al di fuori del margine di fluttuazione per un periodo massimo di sette anni. Si prevede che tali Stati membri adottino un piano di convergenza inteso ad inserire l'aliquota di accisa sul gasolio professionale nel margine di fluttuazione applicabile agli altri Stati membri entro il 2010.

Ogni anno, a partire dal 1° marzo 2004, e in seguito, ogni 1° marzo degli anni successivi, l'aliquota centrale di accisa comunitaria è indicizzata sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo (UE-15) dell'anno precedente. Questa indicizzazione è limitata a 2,5 %.


La Commissione pubblica annualmente nella GUCE il valore dell'aliquota centrale di accisa comunitaria.

La Commissione fa rilevare che l'indicizzazione proposta intende facilitare la definizione dei piani di convergenza per gli Stati membri interessati e suddividere lo sforzo di armonizzazione in maniera più equa.

Ogni anno, dal 1° marzo 2004, e in seguito, ogni 1° marzo degli anni successivi fino al 2008, il margine di fluttuazione intorno all'aliquota centrale di accisa è ridotto di 28 euro, tramite un aumento del limite inferiore di 14 euro e una diminuzione del limite superiore di 14 euro. Tra il 2009 e il 2010, il margine di fluttuazione intorno all'aliquota centrale di accisa è ridotto di 30 euro, tramite un aumento del limite inferiore di 15 euro e una diminuzione del limite superiore di 15 euro.

In conclusione, l'applicazione dei meccanismi summenzionati dovrebbe far evolvere le aliquote di accisa sul gasolio professionale come indica il seguente grafico (1).

(1) Il grafico integra un presupposto di inflazione annua del 2 %.



6.2.3. Convergenza dell'aliquota di accisa sul gasolio normale e dell'aliquota di accisa sulla benzina senza piombo

La Commissione ritiene che l'analisi d'impatto ambientale non giustifichi il mantenimento di una differenza tra le tasse applicate agli autoveicoli per passeggeri a seconda che utilizzino gasolio o benzina.

Occorre pertanto incoraggiare gli Stati membri a far convergere, a termine, la tassazione del gasolio normale e quella della benzina, senza pregiudicare l'evoluzione dei risultati prodotti sull'ambiente da tali carburanti e dai motori che essi alimentano.

In questo ambito, si otterrebbe un'evoluzione positiva facendo convergere l'aliquota minima di accisa comunitaria del gasolio normale sull'aliquota minima di accisa comunitaria della benzina senza piombo.

Considerando che l'aliquota minima comunitaria della benzina senza piombo non è stata rivalutata dal 1992, un'attualizzazione in funzione dell'inflazione porterebbe ad una nuova aliquota minima di circa 360 euro per 1 000 l di carburante.

La Commissione propone pertanto che, al 1° gennaio 2006, le aliquote minime di accisa sul gasolio normale siano identiche a quelle sulla benzina senza piombo, con un valore iniziale di 360 euro per 1 000 l.

Infine, la Commissione ritiene che l'accisa applicabile al gasolio non professionale debba essere, a livello nazionale, almeno uguale a quella sul gasolio professionale.

6.3. Attuazione

La proposta può essere attuata in maniera semplice e progressiva. I suoi effetti sono prevedibili per gli operatori.

L'attuazione effettiva di misure nazionali simili ha evidenziato il funzionamento soddisfacente di un meccanismo di rimborso. I costi di gestione restano, in particolare, sotto controllo quando gli eventuali rimborsi sono effettuati nel quadro delle operazioni di trattamento dell'IVA. Le operazioni di controllo a posteriori potrebbero anch'esse essere simili alle corrispondenti operazioni dell'IVA.

La Commissione non intende imporre un regime particolare per attuare tale proposta. Conformemente al principio di sussidiarietà, ciascuno Stato membro potrà utilizzare lo strumento che corrisponde in maniera ottimale alla sua situazione.

7. EFFETTI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

La presente proposta separa il trattamento fiscale del gasolio professionale e del gasolio normale.

Gli Stati membri che lo desiderino saranno pertanto autorizzati ad aumentare l'accisa sul gasolio normale per ravvicinarla all'accisa sulla benzina. Ogni anno, inoltre, i divari dell'aliquota di accisa sul gasolio professionale si ridurranno tra gli Stati membri e, entro il 2010, esisterà in Europa un'aliquota armonizzata, unica.

7.1. Effetti economici

In linea di massima, la proposta di direttiva mira a ridurre le distorsioni di concorrenza e a migliorare, conseguentemente, il funzionamento del mercato interno.

La proposta ha un effetto inflazionistico a medio termine soltanto per gli Stati membri che applicano un'aliquota di accisa sul gasolio inferiore alla nuova aliquota minima comunitaria. L'effetto inflazionistico dipende anche dalle modalità di redistribuzione delle nuove entrate di bilancio derivanti dall'aumento delle aliquote di accisa. Anche quando tale effetto si produce, la Commissione ritiene che esso resti marginale e sia compensato a livello comunitario dalla convergenza al ribasso delle aliquote più elevate verso la nuova aliquota comunitaria. Inoltre, nella maggior parte dei casi, l'effetto inflazionistico potrebbe essere compensato, negli Stati membri, da una riduzione delle altre tasse che gravano sul trasporto. Oltre a ciò, se l'Unione constata o prevede un periodo di inflazione superiore a 2,5 %, si pone un limite del 2,5 % all'indicizzazione automatica.

D'altra parte, la Commissione non ritiene che l'indicizzazione annuale legata all'inflazione conduca a un aumento dell'aliquota delle accise, il meccanismo di indicizzazione dell'aliquota centrale di accisa, inoltre, mantiene in termini reali il valore dell'accisa sul gasolio e sulla benzina. Esso facilita anche l'armonizzazione dell'aliquota di accisa applicabile al gasolio professionale, agevolando gli Stati membri la cui aliquota di accisa attualmente diverge notevolmente dalla media delle aliquote comunitarie. Secondo quanto definito per i carburanti utilizzati per fini professionali, il consumo di gasolio si suddivide come segue:

Suddivisione del consumo del gasolio «professionale» e «normale» (2000)

| | F | UK | E | NL | I | IE | EL | D | SF |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Gasolio normale | 62 % | 53 % | 48 % | 55 % | 57 % | 61 % | 29 % | 48 % | 50 % |
| Gasolio professionale | 38 % | 47 % | 52 % | 45 % | 43 % | 39 % | 71 % | 52 % | 50 % |

Fonte: Tremove

7.2. Effetti finanziari

Gli Stati membri potranno perlopiù liberare risorse di bilancio supplementari grazie alla maggiore flessibilità nell'applicazione del dispositivo fiscale, derivante da tale proposta.

La Commissione tuttavia non mira in alcun caso ad aumentare il livello generale del regime fiscale negli Stati membri. Essa ritiene che la sua proposta favorisca, in senso lato, una ristrutturazione dei sistemi nazionali di tassazione nel settore degli autoveicoli.

I nuovi proventi potrebbero per esempio servire ad adeguare la tassazione fissa relativa al possesso o all'uso di un veicolo, che, in vari paesi, penalizza il gasolio. Le sovrattasse applicate alle tasse annuali di circolazione o alle tasse di immatricolazione degli autoveicoli a motore diesel potrebbero così essere sostituite dall'aumento dell'accisa sul gasolio, direttamente connessa all'uso del veicolo. Una variabilità delle tasse siffatta è auspicabile poiché essa aumenta l'efficacia del sistema fiscale, ed in particolare i suoi effetti positivi sull'ambiente.

Le nuove entrate potrebbero essere assegnate inoltre a fondi specifici, destinati a finanziare misure intese ad attenuare o a compensare i costi esterni o altre misure a carattere più generale come la riduzione degli oneri che gravano sul lavoro (doppi dividendi).

La decisione di ridurre le accise sul gasolio professionale non implica necessariamente una riduzione delle entrate di bilancio nominali. Infatti, queste possono essere sostituite da altre risorse quali le tasse su altri prodotti o canoni d'uso delle infrastrutture.

La Commissione fa rilevare che una definizione relativamente restrittiva dell'uso per fini professionali favorisce l'aumento del gettito finanziario e potenzia l'impatto ambientale della misura.

L'armonizzazione delle accise sul gasolio professionale riduce gli incentivi alla programmazione fiscale e permette di consolidare la prevedibilità delle entrate di bilancio degli Stati membri.

7.3. Effetti ambientali

Si prevede che l'attuazione della proposta porti ad una riduzione generale delle emissioni di agenti inquinanti come i NO_x, i composti organici volatili, il biossido di zolfo e le particelle nonché ad una diminuzione anch'essa generale delle emissioni di CO₂. Si prevede tuttavia che uno Stato membro, il Regno Unito, registri una diminuzione significativa delle accise. In questo paese, tale riduzione sarebbe in rapporto con l'introduzione di tariffe relative ai servizi connessi ai trasporti, con conseguente compensazione degli effetti sfavorevoli della riduzione della tassa a livello ambientale.

Variazione delle emissioni di agenti inquinanti (% su tendenza, 2010)

| | EL | UK | E | I | NL | IRL | F | SF | D | EU-9 |
|-----------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NO _x | - 1,27 % | 0,44 % | - 0,86 % | - 0,15 % | - 0,39 % | - 0,92 % | - 0,27 % | - 0,34 % | - 0,03 % | - 0,22 % |
| PM | - 1,34 % | 0,70 % | - 0,92 % | - 0,24 % | - 0,54 % | - 1,34 % | - 0,28 % | - 0,32 % | 0,00 % | - 0,17 % |
| VOC | - 0,99 % | 0,25 % | - 0,54 % | - 0,02 % | - 0,17 % | - 0,85 % | - 0,07 % | - 0,24 % | - 0,01 % | - 0,13 % |
| SO ₂ | - 2,02 % | 0,21 % | - 0,62 % | - 0,10 % | - 0,22 % | - 1,28 % | - 0,16 % | - 0,24 % | - 0,02 % | - 0,17 % |
| CO ₂ | - 1,76 % | 0,19 % | - 0,47 % | - 0,08 % | - 0,16 % | - 1,14 % | - 0,15 % | - 0,22 % | - 0,02 % | - 0,14 % |

Fonte: simulazioni TREMOVE.

Il rafforzamento dell'accisa derivante dalla proposta di direttiva si inserisce nella prospettiva di una variabilità e di una territorialità degli oneri connessi al trasporto.

Questa proposta di direttiva contribuisce a rispondere alla questione dell'internalizzazione dei costi esterni dei trasporti. La Commissione rileva inoltre che la definizione dell'accisa più elevata per gli autocarri di peso inferiore a 16 t si giustifica anche a livello ambientale perché tali autoveicoli presentano un costo esterno relativo superiore al costo degli autocarri più pesanti.

La Commissione fa rilevare che sono previste anche iniziative complementari, intese a trattare l'internazionalizzazione in maniera ancora più ambiziosa. Occorre, in particolare, menzionare le misure relative alla determinazione dei prezzi delle infrastrutture e all'armonizzazione delle clausole minime dei contratti che disciplinano l'attività del trasporto, al fine di permettere di rivedere le tariffe in caso di aumento degli oneri (per es. di carburante) ⁽¹⁾.

Si prevede, da ultimo, che la proposta incida anche sulla strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO₂ prodotte dai nuovi autoveicoli privati, di 120 grammi di CO₂ e il consumo di carburante degli autoveicoli ad uso privato ⁽²⁾. La Comunicazione della Commissione «Attuare la strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO₂ delle autovetture — Seconda relazione annuale sull'efficacia della strategia (anno 2000)» consente di chiarire tale questione ⁽³⁾.

Tale strategia, adottata dal Consiglio nel 1996 ⁽⁴⁾, mira a raggiungere, entro il 2005 e al più tardi per il 2010, un livello medio di emissioni specifiche di CO₂ prodotte dai nuovi autoveicoli privati, di 120 grammi di CO₂/km. In questo ambito, le industrie automobilistiche ⁽⁵⁾ europee [Associazione dei costruttori europei di automobili — ACEA ⁽⁶⁾] ⁽⁷⁾, giapponese [Japan Automobile Manufacturers Association — JAMA ⁽⁸⁾] e coreana [Korea Automobile Manufacturers Association — KAMA ⁽⁹⁾] hanno stipulato corrispondenti impegni. La Commissione ha avallato il contenuto degli impegni in questione ⁽¹⁰⁾. Tutti gli accordi prevedono lo stesso obiettivo quantificato di emissioni specifiche di CO₂ per la media dei nuovi autoveicoli ad uso privato venduti nell'Unione europea, e cioè 140 grammi di CO₂/km (tale obiettivo può essere raggiunto nel 2009 dalla JAMA e dalla KAMA e nel 2008 dall'ACEA). L'applicazione della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante degli autoveicoli ad uso privato avanza, in genere, in maniera soddisfacente. Per raggiungere, tuttavia, il livello di 120 grammi di CO₂/km che costituisce l'obiettivo della strategia comunitaria, è importante che la Comunità continui a lavorare sulle misure fiscali.

A tutt'oggi, la riduzione del consumo di carburante è stata nettamente più significativa per gli autoveicoli a motore diesel che per gli autoveicoli a benzina. A breve termine era lecito prevedere un aumento delle quote di mercato del gasolio. Tale tendenza tuttavia dovrebbe essere controbilanciata a più lungo termine dall'introduzione della tecnologia di iniezione diretta per i motori a benzina. La Commissione ritiene che, in assenza di misure fiscali di compensazione adottate dagli Stati membri, di cui al punto 7.2, la riduzione delle emissioni di CO₂ potrà essere leggermente rallentata a seguito della probabile riduzione del numero di immatricolazioni di nuovi autoveicoli privati a motore diesel. La questione tuttavia della realizzazione dell'obiettivo finale non può essere esaminata a questo livello e dovrà formare oggetto del programma di controllo comunitario.

7.4. Effetti sull'industria

Per i trasportatori, il ravvicinamento progressivo dei livelli di accisa sul gasolio professionale contribuisce a limitare in maniera significativa le distorsioni di concorrenza su mercati attualmente liberalizzati. Tale misura dovrebbe anche produrre una maggiore stabilità dei prezzi.

Nel periodo precedente l'armonizzazione, il ravvicinamento proposto del margine di fluttuazione consentirà di far sì che l'eventuale aumento del costo del carburante tra i costi di esercizio delle imprese di trasporto sia progressivo. L'aumento annuo massimo sarà dell'ordine di 20 euro per 1 000 litri di carburante. Rispetto al consumo medio di un autocarro di 40 tonnellate, ciò rappresenta un costo di esercizio di circa 1 000 euro all'anno, ossia l'1 % del costo di esercizio annuo di un autocarro di peso superiore.

⁽¹⁾ Cfr. Libro bianco sulla politica europea dei trasporti.

⁽²⁾ COM(95) 689 def. e conclusioni del Consiglio del 25.6.1996.

⁽³⁾ COM(2001) 643 definitivo dell'8.11.2001.

⁽⁴⁾ Conclusioni del Consiglio del 25.6.1996.

⁽⁵⁾ COM(1999) 446 definitivo.

⁽⁶⁾ Costruttori europei membri dell'ACEA: BMW AG, Daimler Chrysler AG, Fiat SpA, Ford of Europe Inc., General Motors Europe AG, Dr. Ing. H.c.F. Porsche AG, PSA Peugeot Citroën, Renault SA, Volkswagen AG, AB Volvo.

⁽⁷⁾ COM(98) 495 def.

⁽⁸⁾ Costruttori giapponesi membri della JAMA: Daihatsu, Fuji Heavy Industries (Subaru), Honda, Isuzu, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Toyota.

⁽⁹⁾ Costruttori coreani membri della KAMA: Daewoo Motor Co.Ltd., Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation.

⁽¹⁰⁾ Raccomandazioni 1999/125/CE, 2000/303/CE e 2000/304/CE.

Per i piccoli autocarri, il carburante rappresenta una percentuale molto inferiore tra i costi di gestione, in particolare in quanto la distanza media percorsa annualmente e il consumo risultano notevolmente inferiori rispetto ad un autocarro più pesante.

Bisogna aggiungere che la progressività degli aumenti facilita l'adeguamento degli operatori, facendo sì che i maggiori costi ricadano sui committenti.

Inoltre, la Commissione ritiene che l'eventuale aumento delle accise sul gasolio professionale potrebbe essere compensato da una riduzione di altri oneri fissi, quali le tasse annuali di circolazione o le tasse di assicurazione.

Di conseguenza, è improbabile che i costi di esercizio delle imprese di trasporto, in particolare delle più piccole, diventino insostenibili.

Le definizioni proposte di uso per fini professionali non dovrebbero portare a modifiche significative della struttura della domanda e dell'offerta nel settore dei trasporti poiché è generalmente invalso che i mercati in questione offrono soltanto un grado molto modesto di intercambiabilità.

La definizione di uso per fini professionali garantisce che qualsiasi tipo di impresa possa beneficiare delle misure. Sono mirati in questo senso i trasporti per conto proprio e per conto di terzi.

Per l'industria automobilistica, le simulazioni effettuate con Tremove evidenziano un impatto poco significativo della presente proposta sulla dieselizzazione del parco automobili. Una neutralità fiscale mirata della tassazione degli autoveicoli, decisa a livello degli Stati membri, ridurrebbe ulteriormente tale impatto. Il successo dei veicoli a motore diesel deriva chiaramente, oltre esclusivamente al costo del carburante, da un insieme di fattori come il comfort della guida e i risultati tecnici.

Per l'industria petrolifera, un aumento dell'accisa sul gasolio potrebbe equivalere a limitare l'aumento del consumo di tale prodotto, per il quale la capacità di raffinazione europea è strutturalmente inferiore alla domanda. Un'evoluzione siffatta ridurrebbe la dipendenza energetica dell'Unione e favorirebbe la sicurezza dell'approvvigionamento.

7.5. Effetti sui cittadini

Per gli Stati membri che dovranno aumentare le accise nel 2003, la proposta comporta un aumento del gettito annuo da carburante di un massimo compreso tra 60 e 70 euro per veicolo destinato a fini non professionali ⁽¹⁾. Tuttavia, negli Stati membri in questione, la possibilità concreta di compensare l'aumento delle accise con una riduzione delle altre tasse che gravano sul trasporto consentirebbe di ridurre l'impatto della proposta di direttiva sugli automobilisti ⁽²⁾. In teoria, questo tipo di redistribuzione sarebbe peraltro socialmente positivo per le famiglie a basso reddito le quali incontrano solitamente difficoltà a versare tasse fisse annuali.

La Commissione ritiene tuttavia che il regime fiscale che grava sugli autoveicoli dovrebbe essere globalmente riveduto, nel senso di una variabilità e di una tassazione differenziata, al fine di permettere al cittadino — consumatore di pagare il prezzo vero del trasporto in funzione dell'effettivo uso del veicolo.

⁽¹⁾ Ipotesi: 15 000 km percorsi, consumo di 7 litri/100 km.

⁽²⁾ A parte il Lussemburgo, dove è possibile solo una compensazione parziale, le tasse di immatricolazione e di circolazione in Grecia, Belgio, Austria, Spagna e Portogallo risultano di molto superiori al valore dell'aumento delle accise sul gasolio non professionale.

7.6. Effetti sui paesi candidati

Le accise in vigore nei paesi candidati sono spesso nettamente inferiori a quelle degli Stati membri. Alcuni paesi rispettano già le aliquote minime comunitarie previste nella direttiva 92/82/CEE mentre altri sono ancora in procinto di allineare le loro aliquote: queste dovranno essere conformi alla legislazione comunitaria solo al momento dell'adesione.

La presente proposta fissa obiettivi ambiziosi. Il margine di fluttuazione intorno all'aliquota centrale è sufficientemente ampio per consentire ad alcuni paesi candidati di integrarsi nel sistema di convergenza senza grandi difficoltà ulteriori. Tuttavia, considerando i loro attuali livelli di aliquote, la transizione economica in corso e le loro deboli risorse, è probabile che molti paesi candidati dovranno scontrarsi con grandi difficoltà economiche e sociali per ottenere l'aumento ulteriore delle accise previsto dalla presente proposta. I cittadini in particolare e l'economia in generale potrebbero essere colpiti negativamente dal probabile aumento dei costi che ne deriverà. A risentirne maggiormente sarebbero le piccole e medie imprese (PMI). Inoltre, il margine di manovra di cui dispongono buona parte dei paesi candidati per compensare i costi aggiuntivi sembra alquanto limitato. Pertanto, la Commissione propone di concedere, se necessario, un periodo di transizione, il quale non dovrà superare il 2012 e dovrà essere accompagnato da un calendario contenente le condizioni del progressivo allineamento alle aliquote minime comunitarie applicabili. Non appena sarà adottato il nuovo acquis comunitario, occorrerà discutere delle modalità precise nel quadro dei negoziati per l'adesione.

7.7. Sicurezza giuridica

La sicurezza giuridica costituisce un aspetto molto importante della proposta di direttiva. Prima di presentare la presente proposta, la Commissione ha pertanto esaminato con estrema cura le sue implicazioni dal punto di vista delle regole del trattato in materia di aiuti di Stato. Talune misure che gli Stati membri potrebbero adottare nel quadro della proposta di direttiva possono essere qualificate di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. La Commissione è giunta nondimeno alla conclusione che, in un caso siffatto, gli aiuti di Stato potranno, di massima, essere dichiarati compatibili con il mercato comune. In primo luogo, la definizione di un quadro fiscale comunitario per il gasolio professionale permette, nel contesto di un'armonizzazione progressiva, di ridurre le disparità attualmente esistenti tra imprese comunitarie per quanto riguarda questo importante elemento dei costi dei trasporti. La Commissione ritiene pertanto di poter adottare un atteggiamento positivo sulle misure fiscali in questione, nei confronti delle regole del diritto della concorrenza, in particolare nel settore degli aiuti di Stato.

In secondo luogo, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽¹⁾ prevede disposizioni applicabili a tutti gli aiuti al funzionamento in forma di riduzioni o esenzioni fiscali. In particolare l'articolo 51 determina le condizioni in base alle quali riduzioni fiscali di lunga durata e non decrescenti sono compatibili con il mercato comune. In particolare, la tassa prevista dallo Stato membro dev'essere superiore all'aliquota fissata dalla norma comunitaria. Ora, un principio essenziale della presente proposta di direttiva è che l'aliquota applicabile al gasolio non professionale non può essere inferiore all'aliquota applicabile al gasolio professionale. Quando uno Stato membro intende usare della facoltà di differenziare le due aliquote, il vantaggio per gli utilizzatori di gasolio professionale, che può costituire un aiuto di Stato, deriverà necessariamente da una legislazione nazionale che prevede, per il gasolio non professionale, un'aliquota superiore all'aliquota minima che esso sarebbe tenuto ad applicare conformemente alla direttiva. Le aliquote di accisa applicate dagli Stati membri al gasolio professionale sono sempre superiori all'aliquota minima comunitaria relativa al periodo transitorio che precede l'armonizzazione. Dopo che l'armonizzazione è stata realizzata, inoltre, la nozione di minimo comunitario non è più pertinente poiché l'aliquota applicabile è al tempo stesso un'aliquota minima e un'aliquota massima. La Commissione fa rilevare da ultimo che il livello di accisa sul gasolio professionale è chiaramente ad un livello tale da incoraggiare le imprese ad agire per migliorare l'ambiente. In conclusione, tutte le condizioni sono di massima soddisfatte, per considerare eventuali aiuti come compatibili, conformemente al menzionato punto 51.

Per quanto riguarda le misure di sgravio dell'accisa in caso di applicazione di un sistema di determinazione dei prezzi per l'uso delle infrastrutture stradali, la Commissione fa rilevare che l'articolo 73 dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti che rispondono alla necessità di un coordinamento dei trasporti.

⁽¹⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

La Comunità difende con costanza una politica orientata sulla realizzazione di un sistema di trasporti sostenibile che autorizzi ed incoraggi le misure miranti a compensare i costi supplementari non coperti dagli altri modi di trasporto concorrenti quali i costi connessi al degrado dell'infrastruttura, all'inquinamento, al rumore, agli ingombri, alle ripercussioni sulla salute e agli incidenti. Gli Stati membri che attuano un sistema di determinazione dei prezzi per l'uso delle infrastrutture stradali, mirante ad internalizzare i costi esterni e conforme alla legislazione comunitaria, dovrebbero essere autorizzati ad applicare un'aliquota di accisa differenziata sui carburanti sempre che l'accisa differenziata così introdotta non sia discriminatoria e non superi l'importo dei costi supplementari internalizzati e sempre che sia rispettata l'aliquota minima comunitaria in vigore. Le esenzioni o riduzioni fiscali a favore dei trasporti pubblici locali di passeggeri, di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, non sono inoltre rimesse in causa dalla presente proposta di direttiva.

8. CONCLUSIONE

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la presente proposta di direttiva costituisce una tappa importante all'interno di una strategia globale volta a migliorare il funzionamento del mercato interno tenendo conto delle politiche comuni dei trasporti e della tutela dell'ambiente. Altre proposte, in particolare la proposta di direttiva quadro relativa alla tariffazione delle infrastrutture completeranno, a breve termine, la molteplicità di misure comunitarie volte a permettere una verità dei costi per gli utenti dei trasporti.

La presente proposta di direttiva separa la struttura di tassazione del gasolio, in funzione dell'uso professionale o meno di tale carburante.

Dovrebbero essenzialmente risultarne due evoluzioni:

- da un lato, l'armonizzazione delle accise sul gasolio professionale. Si prevede in tal caso un migliore funzionamento del mercato interno ed una riduzione significativa delle distorsioni di concorrenza sui mercati del trasporto su strada. Indirettamente, gli operatori beneficerebbero di una maggiore stabilità dei prezzi di costo;
- dall'altro, un aumento dell'aliquota minima applicata ai carburanti a uso non professionale in vista di un allineamento dell'aliquota sul gasolio verso quella sulla benzina.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6 del trattato dispone che le politiche comunitarie integrino la tutela dell'ambiente nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

(2) Il Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: l'ora delle scelte»⁽¹⁾ ribadisce la necessaria verità dei

costi per gli utenti dei trasporti ed avvia un dibattito sulla necessità di creare un carburante professionale, in particolare nella prospettiva di un migliore funzionamento del mercato interno.

(3) La direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali⁽²⁾ e la direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali⁽³⁾ definiscono il quadro di tassazione dei carburanti, in particolare del gasolio. Dal 1992 le aliquote minime comunitarie non sono state più aggiornate.

(4) Le accise applicate ai carburanti divergono tra gli Stati membri. In media, a livello comunitario, il gasolio è meno tassato della benzina.

⁽¹⁾ COM(2001) 370 def. del 12.9.2001.

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

⁽³⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE.

- (5) Dall'inizio degli anni '90, vari regolamenti hanno portato alla progressiva liberalizzazione dei trasporti stradali di merci e di passeggeri. Tale liberalizzazione ha comportato un aumento della concorrenza nei settori interessati.
- (6) I rischi di distorsione di concorrenza connessi ad aliquote di accisa sul gasolio differenti tra i vari Stati membri, si concentrano essenzialmente sui mercati dei trasporti internazionali.
- (7) La voce «carburanti» costituisce una quota importante dei costi d'esercizio delle imprese di trasporto su strada. Gli autocarri più pesanti registrano, in percentuale, costi di carburante quasi doppi rispetto ai veicoli di tonnellata inferiore.
- (8) Nel settore degli autoveicoli utilitari si individuano tre comparti di mercato. Si tratta degli autoveicoli leggeri, di peso inferiore a 7 t, degli autoveicoli medi, di peso tra 7 t e 16 t, e degli autoveicoli pesanti, di peso superiore a 16 t. Gli autoveicoli di peso superiore a 16 t servono perlopiù a trasportare, su grandi distanze, carichi di massa elevata o di volume ingombrante oppure, a breve distanza, merci pesanti. Gli autoveicoli di peso superiore a 16 t collegano essenzialmente i mercati dei trasporti internazionali. Gli autoveicoli di peso inferiore a 16 t servono alla fornitura finale della merce, per esempio a un centro logistico di distribuzione ai dettaglianti, a breve e media distanza. Non esiste in genere intercambiabilità significativa tra questi tre mercati, né per la domanda, né per l'offerta.
- (9) Il settore degli autobus è caratterizzato nella Comunità dalla presenza di tre comparti di mercato, quello degli autobus per trasporto urbano, gli autobus di linea o per trasporto interurbano e gli autopullmann da turismo. La direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾ classifica i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone.
- (10) Dall'inizio degli anni '90 si è verificata una forte tendenza alla dieselizzazione del parco automobili del mercato degli autoveicoli per passeggeri.
- (11) Gli Stati membri che applicano un sistema di tariffe, per l'uso delle infrastrutture stradali, conforme alla legislazione comunitaria, devono essere autorizzati, sotto controllo fiscale, a differenziare le aliquote di accisa sui carburanti. La differenziazione delle accise introdotta in tal modo non deve essere discriminatoria, non deve superare l'importo dei costi aggiuntivi interni e inoltre deve essere rispettato il comunitario minimo applicabile.
- (12) I principi dello sviluppo sostenibile esigono che agli utenti siano richiesti, in misura più estesa, prezzi «veri», integranti i costi esterni negativi. I danni ambientali devono essere incorporati nei prezzi delle merci, dei servizi o delle attività che li causano. Gli strumenti economici, che si tratti di tasse, di autorizzazione di emissioni o di sovvenzioni, sono in genere ritenuti efficaci, nel senso che riescono, tramite invio di un prezzo segnale incentivante, a suscitare o a modificare taluni comportamenti, per renderli più rispettosi dell'ambiente.
- (13) Il regime fiscale costituisce uno strumento efficace per combattere fonti di inquinamento diffuse, come le emissioni di CO₂ degli autoveicoli.
- (14) L'internalizzazione dei costi ambientali risulta in genere più significativa per la benzina che per il gasolio, in particolare perché le tasse sul gasolio sono meno elevate delle tasse sulla benzina. Occorre raggiungere in materia un maggior equilibrio tra benzina e gasolio.
- (15) È opportuno separare i regimi di tassazione dei carburanti utilizzati per fini professionali e i regimi di tassazione dei carburanti utilizzati per uso privato. Questa separazione può essere attuata nel modo più efficace a livello comunitario.
- (16) Tenuto conto delle attuali divergenze dei valori di accisa sul gasolio tra gli Stati membri, si propone un meccanismo di ravvicinamento delle aliquote applicabili al gasolio utilizzato come carburante per fini professionali (in prosieguo, «gasolio professionale»), mirante, a medio termine, ad un'armonizzazione. A tal fine si prevede di creare un'aliquota centrale di accisa comunitaria, intorno alla quale istituire un margine di fluttuazione decrescente nel tempo.
- (17) La situazione di taluni Stati membri che presentano un regime fiscale atipico del gasolio deve essere trattata in maniera specifica.
- (18) È opportuno indicizzare l'aliquota centrale di accisa comunitaria. Oltre a mantenere le aliquote di accisa ad un valore reale, l'indicizzazione mira a ripartire lo sforzo di armonizzazione in maniera più equa.
- (19) Un ravvicinamento progressivo dei livelli di accisa sul gasolio professionale limita le distorsioni di concorrenza su mercati attualmente liberalizzati.
- (20) La definizione di uso per fini professionali deve garantire che le imprese di qualunque dimensione possano beneficiare delle misure. Le misure devono riguardare i trasporti per conto proprio e per conto di terzi.
- (21) Il gasolio per uso non professionale deve essere tassato perlomeno nella stessa misura del gasolio professionale.

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione (GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1).

- (22) L'obiettivo a termine è di tassare in maniera equivalente, a livello nazionale, il gasolio non professionale e la benzina, in funzione dei risultati prodotti sull'ambiente da tali carburanti e dai motori che essi alimentano. Le aliquote minime di accisa comunitaria sul gasolio normale e sulla benzina senza piombo devono convergere fino a diventare identiche.
- (23) La facoltà di applicare un'aliquota di accisa differenziata deve fare salva la possibilità per gli Stati membri di essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, a introdurre esenzioni o riduzioni supplementari di accisa in base a considerazioni politiche specifiche.
- (24) Gli Stati membri cercano di destinare un eventuale aumento dei proventi di accisa alla ristrutturazione dei sistemi nazionali di tassazione, in particolare per quanto riguarda, in senso lato, il regime fiscale degli autoveicoli, in un contesto globale di neutralità finanziaria delle misure.
- (25) La direttiva 92/81/CEE e la direttiva 92/82/CEE devono essere modificate in conformità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il seguente punto II bis è inserito nella direttiva 92/81/CEE:

«II bis. **Gasolio professionale**

Articolo 8 ter

Gli Stati membri applicano un'aliquota di accisa specifica al gasolio professionale ai sensi dell'articolo 8 quater, purché l'aliquota di accisa rispetti le condizioni di cui agli articoli 8 quinquies e 8 sexies.

Articolo 8 quater

Per "gasolio professionale" si intende il gasolio utilizzato come carburante per i seguenti fini professionali:

- a) il trasporto di merci, per conto proprio o per conto di terzi, effettuato da un autoveicolo a motore o un autoveicolo con rimorchio, adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada, avente un peso totale del carico ammesso pari o superiore a 16 tonnellate;
- b) il trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato da un veicolo delle categorie M2 e M3, quali definite dalla direttiva 70/156/CEE.

Articolo 8 quinquies

Dal 1° gennaio 2003 sono istituiti per il gasolio professionale un'aliquota centrale di accisa comunitaria e un margine di fluttuazione intorno a tale aliquota.

Detto margine di fluttuazione è definito da un valore limite inferiore e da un valore limite superiore.

Il margine di fluttuazione decresce nel tempo.

Articolo 8 sexies

Per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2009, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare, sotto controllo fiscale, un'aliquota di accisa differenziata sui carburanti utilizzati da taluni veicoli, quando sia applicato un sistema di tariffe per l'uso delle infrastrutture stradali, mirante al recupero dei costi connessi ai trasporti, quali i costi di infrastruttura, di congestione o i costi ambientali. L'importo dell'accisa differenziata così introdotta non può superare l'importo dei costi supplementari internalizzati, va rispettata l'aliquota minima comunitaria in vigore.

I veicoli di cui al primo comma sono i veicoli di peso inferiore a 16 tonnellate, appartenenti alle classi N2 e N3, quali definite dalla direttiva 70/156/CEE.»

Articolo 2

La direttiva 92/82/CEE è modificata come segue:

- 1) È inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Dal 1° gennaio 2003, l'aliquota minima di accisa sulla benzina senza piombo è fissata a 360 euro per 1 000 litri.

L'aliquota minima di accisa sulla benzina senza piombo è resa pari all'aliquota minima di accisa sul gasolio di cui all'articolo 8 quater della direttiva 92/81/CEE (in prosieguo: "gasolio professionale"), non appena quest'ultima superi 360 euro.»

- 2) All'articolo 5 è soppresso il paragrafo 1.

- 3) È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

1. Dal 1° gennaio 2003, l'aliquota centrale di accisa, di cui all'articolo 8 quinquies della direttiva 92/81/CEE è fissata a 350 euro per 1 000 l di gasolio professionale. Alla medesima data, il margine di fluttuazione intorno all'aliquota centrale di accisa comunitaria è superiore a 100 euro ed inferiore a 100 euro.

Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, l'aliquota dell'accisa sul gasolio professionale applicata da ciascuno Stato membro dev'essere fissata all'interno del margine di fluttuazione intorno all'aliquota centrale di accisa comunitaria.

L'aliquota minima di accisa sul gasolio professionale, per un determinato esercizio, corrisponde all'aliquota centrale di accisa in questione, previa detrazione del divario massimo rispetto al relativo margine di fluttuazione.

2. Il 1° marzo di ogni anno, a decorrere dal 1° marzo 2004, i valori limite di fluttuazione si ravvicinano, conformemente alla tabella di cui in allegato.

3. Il 1° marzo di ogni anno, a decorrere dal 1° marzo 2004, l'aliquota centrale di accisa comunitaria è indicizzata in base al tasso di inflazione dell'anno precedente, misurata dall'indice europeo dei prezzi al consumo, come definito dal regolamento (CE) n° 2494/95 (*).

Detta indicizzazione è limitata a 2,5 % se l'indice europeo dei prezzi al consumo dell'anno precedente o la previsione di inflazione per l'anno in corso supera il 2,5 %.

Il 1° febbraio di ogni anno, a decorrere dal 1° febbraio 2004, la Commissione pubblica l'aliquota centrale di accisa comunitaria nella serie "C" della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Gli Stati membri che nel 2002 applicano al gasolio utilizzato come carburante un'aliquota media di accisa 1,5 volte superiore rispetto all'aliquota centrale di accisa in vigore il 1° gennaio 2003, sono autorizzati a fissare un'aliquota di accisa sul gasolio professionale, che non si situa nel margine di fluttuazione di cui al paragrafo 3, rispettando l'aliquota centrale minima comunitaria.

Tale possibilità è limitata ad un periodo di sette anni dal 1° gennaio 2003.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità adottano un piano di convergenza, inteso a fissare l'aliquota di accisa sul gasolio professionale entro il margine di fluttuazione applicabile agli altri Stati membri, al più tardi il 31 dicembre 2009.

5. Dal 1° gennaio 2003, l'aliquota minima di accisa sul gasolio per uso diverso dal gasolio professionale di cui all'articolo 8 quater della direttiva 92/81/CEE (in prosieguo "gasolio non professionale"), è fissato a 302 euro per 1 000 l.

Dal 1° gennaio 2006, l'aliquota minima di accisa su tale gasolio è fissato a 360 euro per 1 000 l.

L'aliquota minima di accisa sul gasolio per uso non professionale è resa pari all'aliquota minima di accisa sul gasolio professionale, non appena quest'ultima superi 360 euro per 1 000 l.

6. L'aliquota di accisa applicata da ciascuno Stato membro al gasolio per uso non professionale non può essere inferiore all'aliquota di accisa applicata dai medesimi Stati membri al gasolio professionale.

7. Gli Stati membri si impegnano ad applicare a termine al gasolio normale e alla benzina senza piombo un regime fiscale simile, tenuto conto dei risultati prodotti sull'ambiente da tali carburanti e dai motori che essi alimentano.

(*) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.»

4) È aggiunto l'allegato, di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

«ALLEGATO

(articolo 5 bis, paragrafo 2)

| Anno | Divario massimo rispetto all'aliquota centrale di accisa (in euro) |
|-------------------|--|
| 1° gennaio 2003 | 100 |
| 1° marzo 2004 | 86 |
| 1° marzo 2005 | 72 |
| 1° marzo 2006 | 58 |
| 1° marzo 2007 | 44 |
| 1° marzo 2008 | 30 |
| 1° marzo 2009 | 15 |
| Dal 1° marzo 2010 | 0» |

Proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope, la diffusione della buona prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (Modinis)

(2002/C 291 E/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 425 def. — 2002/0187(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 luglio 2002)

RELAZIONE

- 1) Il programma quinquennale Promise ⁽¹⁾ è stato lanciato nel 1998 con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per incentivare la società dell'informazione in Europa. L'importanza delle attività di Promise è notevolmente aumentata a seguito del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 che ha fissato per l'Unione europea l'obiettivo di diventare entro la fine del decennio l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. Il Consiglio ha altresì riconosciuto l'importanza, per l'Europa, di sfruttare le possibilità offerte dalla new economy e in particolare di Internet. Il Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha approvato il piano d'azione eEurope 2002 contenente una serie di misure, iniziative e proposte specifiche all'attenzione delle istituzioni europee, degli Stati membri e del settore privato.
- 2) Inizialmente le attività di Promise hanno avuto un carattere piuttosto generico ed erano raggruppate attorno ai seguenti obiettivi: innanzi tutto, promuovere attività di sensibilizzazione incentrate su servizi di informazione quali bollettini informativi, siti web, studi e indagini, in particolare grazie a Eurobarometro, ed azioni mirate rivolte ai leader d'opinione e a gruppi specifici (PMI); in secondo luogo, ottimizzare i vantaggi socioeconomici basandosi principalmente su progetti pilota, studi ed indagini relativi alle iniziative in atto negli Stati membri; infine, rafforzare il ruolo dell'Europa sulla scena mondiale, in particolare facilitando la messa in rete e lo scambio di opinioni nel quadro di workshop e conferenze.

La relazione di valutazione intermedia ha confermato l'efficacia del programma Promise in particolare per quanto riguarda le attività legate ad Internet e le attività di raccolta dei dati. Ha sottolineato inoltre l'utilità delle azioni di sviluppo di buona prassi rivolte alle PMI. Infine, a seguito delle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Feira, all'inizio del 2001 gli orientamenti generali del programma Promise sono stati rivisti per sostenere il piano d'azione eEurope e in particolare l'analisi comparativa. Queste attività hanno prodotto buoni risultati.

- 3) Il piano d'azione eEurope 2002 prevede di realizzare entro la fine del 2002, 64 obiettivi in 11 aree d'azione. Le azioni sono articolate attorno a 3 scopi principali:

- Internet meno caro, più veloce e sicuro;
- investire negli individui e nelle capacità;
- stimolare l'uso di Internet.

Sotto il profilo metodologico sia eEurope 2002 che eEurope 2005 — che ne estende la durata — seguono tre grandi categorie di orientamenti: i) accelerare l'adozione delle misure e delle iniziative di tipo legislativo a livello nazionale ed europeo (ad es. disaggregazione della rete locale o local loop e adozione del nuovo pacchetto normativo sulle telecomunicazioni), ii) riorientare i programmi di sostegno esistenti, in particolare il Sesto programma quadro, in materia di politica regionale, e il quadro comunitario di sostegno, iii) procedere all'analisi comparativa.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della società dell'informazione in Europa (98/253/CE, GU L 107 del 7.4.1998).

- 4) L'analisi comparativa viene utilizzata per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi del programma in ogni Stato membro e per raffrontarne le prestazioni con quelle dei paesi che ottengono i migliori risultati al mondo. Il Consiglio «Mercato interno» del 30 novembre 2000 ha stabilito 23 indicatori di analisi comparativa, due dei quali (penetrazione di Internet e servizi pubblici on line) fanno parte anche degli indicatori strutturali previsti dal metodo aperto di coordinamento definito dal Consiglio europeo di Lisbona. Gli indicatori strutturali saranno seguiti per un periodo di dieci anni.

Il sito web relativo all'analisi comparativa del piano d'azione eEurope ⁽¹⁾ contiene dati molto recenti relativi a diversi indicatori misurati in modo uniforme in tutti i paesi partecipanti al programma. Nel febbraio 2002 la Commissione ha adottato un rapporto dettagliato sulle attività di analisi comparativa. I dati provenienti dall'analisi comparativa aiutano gli Stati membri ad analizzare le prestazioni ed i progressi relativi agli obiettivi del piano d'azione eEurope. In tal modo essi possono sfruttare al meglio le potenzialità economiche e industriali del progresso tecnologico e in particolare della società dell'informazione. Il rapporto contiene inoltre una serie di esempi di buona prassi utili ai fini della definizione delle azioni politiche in questo campo.

- 5) Nel corso del 2001, con la rapida crescita dell'uso di Internet in Europa, è risultato chiaro che la sicurezza delle reti e dell'informazione rappresenta ormai un elemento essenziale dello sviluppo economico e sociale. Per fornire servizi elettronici è indispensabile garantire la sicurezza delle transazioni e dei dati. La disponibilità delle reti è essenziale anche per altre infrastrutture.

I governi dei paesi di tutto il mondo sono sempre maggiormente consapevoli del fatto che l'accesso alle reti a banda larga sia indispensabile per lo sviluppo economico dei loro paesi. I collegamenti a banda larga aumentano significativamente la velocità e la qualità dell'accesso a Internet e consentono di utilizzare l'intera gamma delle applicazioni multimediali e di accrescere l'efficienza delle reti. Il Consiglio europeo di Barcellona ha riconosciuto l'importanza «della diffusione della disponibilità e dell'uso delle reti a banda larga in tutta l'Unione entro il 2005».

- 6) Il piano d'azione eEurope 2002 e il programma Promise scadranno alla fine del 2002. L'obiettivo fissato a Lisbona si estende tuttavia fino al 2010 e si presume pertanto che il Consiglio europeo continuerà a sostenere la transizione verso la società dell'informazione anche oltre il 2002. In risposta alla richiesta del Consiglio europeo di Barcellona, il 28 maggio 2002 la Commissione ha adottato un nuovo piano d'azione eEurope 2005 con l'obiettivo di incoraggiare la produzione di servizi, applicazioni e contenuti sicuri, basati su un'infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile. Per conseguire tale obiettivo è indispensabile predisporre un ambiente propizio agli investimenti privati ed aiutare le imprese ad adeguarsi all'economia della conoscenza.

- 7) Alla luce di tale contesto, gli orientamenti e gli obiettivi del nuovo programma sono i seguenti:

- a) Molte delle nuove azioni previste da eEurope 2005 producono effetti solo a lungo termine. La Commissione deve pertanto continuare a sorvegliarne l'impatto avvalendosi della lista dei nuovi indicatori modificati in funzione delle nuove priorità (moderni servizi pubblici on line, e-government, e-learning, e-health, e-business) e ad individuare e diffondere gli esempi di buona prassi. Nell'esercizio devono essere coinvolti anche i paesi candidati all'adesione. Nel medio termine, l'analisi comparativa e le attività in materia di buona prassi potrebbero trasformarsi in un meccanismo politico che consenta ad ogni paese dell'Unione europea di trarre vantaggio dalla società dell'informazione. Queste attività mirano inoltre a promuovere le sinergie e la cooperazione tra gli Stati membri, i paesi dell'EFTA e i paesi candidati ed a stimolare lo scambio di esperienze in materia di buona prassi a livello europeo.

In tale contesto e parallelamente ai workshop e agli studi, il Forum della società dell'informazione può fungere da rete di consulenza specialistica e formulare raccomandazioni in merito agli ostacoli che impediscono lo sviluppo della società dell'informazione.

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/information_society/europe/benchmarking/index_en.htm

b) Sia i fornitori di servizi che i consumatori sono sempre più consapevoli del ruolo essenziale della sicurezza delle transazioni e dei dati (fornitura di servizi elettronici, compresi il commercio elettronico e i servizi pubblici on line). La Commissione ha riconosciuto l'importanza della sicurezza in generale e della sicurezza delle reti e dell'informazione in particolare facendone uno dei settori di azione prioritari per il 2003. La comunicazione sulla sicurezza delle reti e dell'informazione ⁽¹⁾ e la comunicazione sulla criminalità informatica ⁽²⁾ descrivono nelle grandi linee i settori nei quali è necessario un intervento. Dando seguito concreto alle preoccupazioni espresse in tali comunicazioni, nel dicembre 2001 il Consiglio ha adottato una risoluzione sulla sicurezza delle reti e dell'informazione e il 19 aprile 2002 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi d'informazione ⁽³⁾. Elemento centrale di questa strategia è la futura costituzione di una task force sulla sicurezza informatica che consentirà agli Stati membri di meglio reagire alle gravi minacce per la sicurezza delle reti e dell'informazione. Gli Stati membri hanno accolto favorevolmente l'iniziativa della Commissione di presentare una proposta al riguardo. Le azioni in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione saranno incentrate sui seguenti elementi:

- sostegno alle azioni di sensibilizzazione degli Stati membri destinate a rafforzare la sicurezza delle reti e dell'informazione;
- raccolta di dati ed analisi dei rischi per la sicurezza.

Tali azioni potranno essere direttamente collegate alle attività della task force sulla sicurezza informatica. A sostegno delle attività future nel campo della sicurezza potrà essere costituita una task force di tipo operativo sulla base di una proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, che stabilisca le procedure in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e tenga conto della dimensione orizzontale di tale problematica che investe più di un pilastro dell'UE.

c) Un'ampia disponibilità di comunicazioni a banda larga potrà esercitare un'influenza molto benefica sull'economia e del resto molti Stati membri stanno accelerando l'introduzione di tali tecnologie. La Commissione è favorevole alla diffusione delle reti di accesso a banda larga, soprattutto nelle regioni più svantaggiate, ed incoraggerà lo scambio di esperienze a livello locale e regionale nell'Unione europea.

La proposta

Si propone di adottare un programma di sostegno finanziario che integri gli sforzi compiuti a livello nazionale per trasformare l'Europa in un'economia basata sulla conoscenza. Tale programma, che contribuirà in modo sostanziale all'attuazione della strategia di Lisbona, avrà i seguenti obiettivi:

- i) sorvegliare le prestazioni degli Stati membri raffrontandole alle migliori del mondo e condurre le opportune azioni politiche, utilizzando nei limiti del possibile statistiche ufficiali, che in questo settore, negli ultimi anni, sono notevolmente migliorate;
- ii) sostenere gli sforzi realizzati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale nel quadro di eEurope analizzando la buona prassi specifica di eEurope e sviluppando meccanismi per lo scambio di esperienze;
- iii) analizzare le conseguenze economiche e sociali della società dell'informazione al fine di definire adeguate risposte di tipo politico, in particolare in termini di competitività dell'industria e di coesione socioeconomica;
- iv) intensificare gli sforzi compiuti a livello nazionale ed europeo per rafforzare la sicurezza delle reti e dell'informazione e sviluppare le reti a banda larga.

Per realizzare tali obiettivi il programma finanziario i seguenti tipi di azioni:

- raccolta ed analisi dei dati sulla base di una nuova serie di indicatori di valutazione comparativa;
- studi finalizzati ad individuare esempi di buona prassi in Europa;

⁽¹⁾ COM(2001) 298 def. del 6 giugno 2001.

⁽²⁾ Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica, COM(2000) 890 del 22 gennaio 2001.

⁽³⁾ http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm

- workshop e studi volti ad analizzare l'adeguamento dell'industria ai mutamenti strutturali indotti dalle tecnologie digitali e dalla trasformazione della società;
- sostegno al Forum sulla società dell'informazione a cui parteciperanno esperti collegati al web che rappresentano un'ampia fascia di interessi e consigliano la Commissione in merito alle sfide poste dallo sviluppo della società dell'informazione;
- sostegno all'organizzazione di conferenze, seminari e workshop tematici destinati a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e di buona prassi tra le parti interessate e gli Stati membri;
- finanziamento di indagini, studi ed attività di acquisizione di esperienze in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione (ad es. meccanismi di sicurezza e loro interoperabilità, affidabilità e protezione delle reti, crittografia avanzata, riservatezza e sicurezza delle comunicazioni senza filo, ecc.), in particolare in relazione alle minacce attuali e future, allo scopo di preparare le attività della task force sulla sicurezza della rete.

Il programma avrà durata triennale (2003-2005) e disporrà di una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro. Ogni anno sarà pubblicato un programma di lavoro specifico contenente le priorità per i dodici mesi. Nel corso dell'ultimo anno di esecuzione, il programma sarà sottoposto a valutazione al fine di misurarne l'efficacia rispetto ai costi e di determinarne l'utilità per il futuro.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ⁽¹⁾ ha fissato l'obiettivo di trasformare l'UE nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo e stabilito la necessità di ricorrere ad un metodo aperto per misurarne i progressi in modo coordinato.
- (2) Il Consiglio europeo di Feira del 19-20 giugno 2000 ⁽²⁾ ha approvato il piano d'azione eEurope 2002 e sottolineato in particolare la necessità di preparare prospettive a più lungo termine per l'economia basata sulla conoscenza che incoraggino l'accesso alle nuove tecnologie da parte di tutti i cittadini. Il Consiglio «Mercato interno» del 30 novembre 2000 ⁽³⁾ ha definito un elenco di 23 indicatori per misurare i progressi del piano d'azione eEurope 2002.
- (3) Il 28 maggio 2002 la Commissione ha pubblicato una Comunicazione destinata al Consiglio, al Parlamento eu-

ropeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata «eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti» ⁽⁴⁾.

- (4) Il 22 gennaio 2001 la Commissione ha pubblicato una Comunicazione destinata al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata «Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica».
- (5) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001 ⁽⁵⁾ il Consiglio e la Commissione sono stati invitati a sviluppare una strategia globale in materia di sicurezza delle reti elettroniche e a definire azioni pratiche di attuazione. La comunicazione sulla sicurezza delle reti e dell'informazione intitolata «Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: proposta di un approccio strategico europeo», del 6 giugno 2001, ha costituito la prima risposta della Commissione alla richiesta del Consiglio europeo.
- (6) La risoluzione del Consiglio, del 30 maggio 2001, intitolata «Piano d'azione eEurope: sicurezza dell'informazione e delle reti» e la risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa ad un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione esortano gli Stati membri ad avviare iniziative specifiche volte a migliorare la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e dei sistemi di informazione. Il Consiglio ha inoltre accolto favorevolmente l'intenzione della Commissione di sviluppare, tra le altre iniziative, una strategia tesa a garantire un funzionamento più stabile e sicuro dell'infrastruttura Internet e a proporre l'istituzione di una task force sulla sicurezza informatica.

⁽¹⁾ Conclusioni della Presidenza: <http://ue.eu.int/it/Info/eurocouncil/index.htm>

⁽²⁾ Conclusioni della Presidenza: <http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm>

⁽³⁾ http://europa.eu.int/information_society/eeurope/benchmarking/indicator_list.pdf

⁽⁴⁾ COM(2002) 263 def. del 28 maggio 2002.

⁽⁵⁾ <http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm>

- (7) Introducendo nuove forme di relazioni economiche, politiche e sociali, la transizione verso la società dell'informazione può aiutare l'Unione europea a far fronte alle sfide di questo secolo e contribuire alla crescita, alla competitività e all'aumento dell'occupazione.
- La società dell'informazione ridisegna progressivamente la natura delle attività economiche e sociali ed ha importanti effetti trasversali su settori di attività sino ad ora indipendenti tra loro. Le misure necessarie per dare attuazione alla società dell'informazione devono tener conto sia della coesione economica e sociale della Comunità e dei rischi derivanti da una società dell'informazione a due velocità che della necessità di garantire un efficiente funzionamento del mercato interno.
- (8) È necessario istituire un meccanismo di sorveglianza e di scambio delle esperienze che consenta agli Stati membri di raffrontare ed analizzare le prestazioni e di valutare i progressi compiuti in relazione al piano d'azione eEurope. Tale meccanismo permetterà agli Stati membri di sfruttare al meglio le potenzialità economiche ed industriali del progresso tecnologico, in particolar modo nel settore della società dell'informazione.
- (9) L'analisi comparativa consente agli Stati membri di valutare se le iniziative nazionali varate nel quadro del piano d'azione eEurope producono risultati comparabili a quelli degli altri Stati membri e sfruttano in modo ottimale il potenziale tecnologico.
- (10) La diffusione della buona prassi può integrare le iniziative condotte dagli Stati membri nel quadro del piano d'azione eEurope. Il valore aggiunto europeo in materia di analisi comparativa e buona prassi risiede in una valutazione comparativa dei risultati di decisioni diverse, misurati in base a metodi comuni di controllo e di analisi.
- (11) L'ampia diffusione delle comunicazioni a banda larga può produrre un impatto significativo sull'attività economica. Le iniziative degli Stati membri per accelerare l'introduzione di tali comunicazioni comprendono anche il finanziamento, da parte delle autorità locali, di progetti incentrati sullo sviluppo delle infrastrutture locali, le partnership pubblico-privato sull'introduzione delle comunicazioni a banda larga e l'aggregazione della domanda. Onde evitare che tali iniziative rimangano frammentate ed isolate occorre che la Commissione incoraggi e sostenga lo scambio di esperienze a livello locale e regionale al fine di garantire la diffusione degli esempi di buona prassi.
- (12) La sicurezza delle reti e dell'informazione è ormai una condizione essenziale per l'ulteriore sviluppo di un ambiente commerciale sicuro. La natura complessa della sicurezza delle reti e dell'informazione presuppone che, nel definire le misure politiche in questo campo, le autorità locali, nazionali e, ove opportuno, europee tengano conto di un'ampia gamma di considerazioni politiche, economiche, organizzative e tecniche e siano consapevoli del carattere decentrato e globale delle reti di comunicazione.
- (13) Per avere maggiore efficacia le misure politiche devono essere integrate in un approccio europeo, essere compatibili con l'efficiente funzionamento del mercato interno, fondarsi su una maggiore cooperazione tra Stati membri e paesi terzi e sostenere l'innovazione e la capacità delle imprese europee di competere sulla scena mondiale. Devono usufruire del sostegno comunitario le azioni di sensibilizzazione degli Stati membri tese ad accrescere la sicurezza delle reti e dell'informazione, in particolare organizzando a livello europeo attività di raccolta dei dati, di analisi e di diffusione della buona prassi relative a soluzioni ambiziose e lungimiranti alle minacce attuali e future per la sicurezza.
- (14) Poiché le misure necessarie per attuare la presente decisione sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, esse devono essere adottate ricorrendo alla procedura di gestione prevista all'articolo 4 della stessa decisione ⁽¹⁾.
- (15) Occorre provvedere ad un costante controllo dei progressi del programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione della buona prassi e il miglioramento della sicurezza della rete e dell'informazione (di seguito «il programma»).

Il programma ha i seguenti obiettivi:

- a) sorvegliare le prestazioni degli Stati membri e all'interno degli Stati membri, raffrontarle alle migliori prestazioni realizzate nel mondo e trarre le necessarie conclusioni sul piano politico, utilizzando nei limiti del possibile statistiche ufficiali;
- b) sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri nell'ambito di eEurope a livello nazionale o regionale procedendo ad un'analisi della buona prassi scaturita nel quadro dell'iniziativa e sviluppando meccanismi per lo scambio di esperienze;

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

- c) analizzare le conseguenze economiche e sociali della società dell'informazione al fine di apportarvi le adeguate risposte politiche, in particolare in termini di competitività industriale e di coesione;
- d) contribuire agli sforzi compiuti a livello nazionale ed europeo per migliorare la sicurezza delle reti e dell'informazione e per incentivare lo sviluppo delle reti a banda larga.

Il programma prevede attività di tipo intersettoriale complementari alle azioni avviate dalla Comunità in altri campi. Esse non devono sovrapporsi ad attività svolte negli stessi campi nell'ambito di altri programmi comunitari.

Il programma deve inoltre istituire un quadro di riferimento comune per un'interazione complementare su scala europea delle iniziative adottate a livello nazionale, regionale e locale.

Articolo 2

Per realizzare gli obiettivi stabiliti all'articolo 1 il programma prevede l'esecuzione delle seguenti categorie di azioni:

- a) raccolta ed analisi dei dati sulla base di una nuova serie di indicatori di valutazione comparativa contenenti, ove opportuno, indicatori di tipo regionale. Particolare attenzione è riservata ai dati relativi agli obiettivi principali del piano d'azione «Europe 2005»;
- b) studi finalizzati ad individuare le buone prassi nazionali e regionali, in particolare quelle che contribuiscono alla corretta attuazione del piano d'azione «Europe 2005»;
- c) sostegno all'organizzazione di conferenze, seminari e workshop specifici destinati a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e di buona prassi nel senso del quadro comune di interazione complementare definito all'articolo 1;
- d) sostegno al Forum sulla società dell'informazione, a cui partecipano esperti collegati al web che rappresentano un'ampia fascia di interessi e consigliano la Commissione in merito alle sfide poste dallo sviluppo della società dell'informazione;
- e) finanziamento di indagini, studi e workshop in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione (ad es. dispositivi di sicurezza e loro interoperabilità, affidabilità e protezione della rete, crittografia avanzata, riservatezza e sicurezza delle comunicazioni senza filo), in particolare in relazione alle minacce attuali e future, allo scopo di preparare attività della task force sulla sicurezza delle reti;
- f) sostegno all'intensificazione degli sforzi compiuti a livello nazionale ed europeo per migliorare la sicurezza delle reti e dell'informazione ed accelerare la diffusione delle reti a banda larga tramite l'organizzazione di workshop, riunioni e scambi di esperienze.

Articolo 3

Per realizzare gli obiettivi fissati all'articolo 1 e condurre le azioni elencate all'articolo 2, la Commissione si avvale dei mezzi adeguati e pertinenti; in particolare:

- a) conclude contratti per l'esecuzione di attività connesse con indagini, studi preliminari, studi particolareggiati in settori specifici, azioni di dimostrazione di portata limitata, tra cui workshop e conferenze;
- b) provvede alla raccolta, pubblicazione e diffusione delle informazioni e allo sviluppo di servizi basati sul web;
- c) contribuisce al finanziamento di riunioni di esperti, conferenze e seminari;
- d) svolge i lavori preparatori relativi ad un sistema di informazione e segnalazione in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione (raccolta dati, relazioni con i team d'intervento d'emergenza nazionali ed internazionali).

Articolo 4

Il programma copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2005.

L'importo finanziario indicativo per l'attuazione del programma è di 25 milioni di euro.

L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti secondo la procedura annuale di bilancio e conformemente alle disposizioni finanziarie.

Articolo 5

La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma e del suo coordinamento con altri programmi comunitari. Ogni due anni la Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.

Per quanto riguarda l'adozione del programma di lavoro, compresa la ripartizione complessiva del bilancio, e le misure di valutazione, la Commissione opera in conformità delle procedure di cui all'articolo 6 della presente decisione.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un Comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

3. Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 7

1. Al fine di garantire l'uso efficace dell'aiuto comunitario, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione siano subordinate ad un'effettiva stima preliminare, a un controllo e a una valutazione successiva.

2. La Commissione valuta, durante e dopo l'esecuzione delle azioni, il modo in cui queste sono state condotte onde accertare se sono stati realizzati gli obiettivi iniziali.

3. La Commissione informa regolarmente il comitato in merito ai progressi registrati nell'attuazione del programma nel suo insieme.

4. Al termine del programma, la Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'attuazione delle azioni elencate all'articolo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma a nome della Comunità di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali

(2002/C 291 E/16)

COM(2002) 432 def. — 2002/0194(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 29 luglio 2002)

RELAZIONE

Sulla base delle direttive di negoziazione adottate dal Consiglio in data 21.9.1992 e della decisione specifica del Consiglio del giugno 1997 che formula orientamenti per la Commissione in materia di negoziazione di accordi di valutazione della conformità con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, la Commissione ha negoziato e siglato un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Slovenia (Protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali, in appresso «PECA»).

Il testo del protocollo è accluso alla presente comunicazione. Il presente documento valuta il protocollo alla luce delle direttive di negoziazione approvate dal Consiglio, e raccomanda che il Consiglio autorizzi la firma del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo e decida di approvarne la conclusione a nome della Comunità. Questa valutazione e le suddette proposte sono analoghe a quelle contenute nei documenti inerenti ai PECA stipulati dal Consiglio con l'Ungheria e la Repubblica ceca.

I.1. VALUTAZIONE DELL'ACCORDO

Considerando che l'accordo è destinato ad essere applicato esclusivamente durante il periodo di preparazione all'adesione e che l'accordo europeo aveva fornito un appropriato quadro giuridico è stato deciso, sentito il Comitato 133, di adottare tale accordo in forma di protocollo dell'accordo europeo invece che di accordo a sé stante come originariamente previsto.

Il progetto di PECA ricalca i principi generali stabiliti al paragrafo 49 della comunicazione della Commissione sulla politica commerciale esterna della Comunità in materia di norme e di valutazione della conformità⁽¹⁾. Il PECA costituisce un accordo transitorio, per cui verrà meno con l'adesione del paese candidato.

Il PECA prevede l'estensione di talune facilitazioni del mercato interno in settori già allineati. Il PECA facilita quindi l'accesso al mercato eliminando le barriere tecniche al commercio per quanto concerne i prodotti industriali. A tal fine, il PECA prevede due meccanismi: a) la reciproca accettazione dell'immissione sul mercato di una delle Parti dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti stabiliti; b) il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti alla normativa comunitaria e alla equivalente normativa nazionale.

Il primo di tali meccanismi, ovvero l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, conferma che gli articoli 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 4, dell'accordo europeo con la Slovenia si applicano senza ulteriori restrizioni, come stabilito all'articolo 36 dell'accordo europeo. Questa disposizione aggiunge la prevedibilità necessaria ai produttori e agli esportatori, che possono contare sul fatto che nell'ambito di tale meccanismo i prodotti industriali possono circolare liberamente tra le Parti. Gli allegati che definiscono le modalità operative devono ancora essere negoziati.

⁽¹⁾ COM(1996) 564 def. del 13.11.1996.

Il secondo meccanismo è un tipo particolare di accordo di reciproco riconoscimento (MRA) nel cui ambito il reciproco riconoscimento funziona sulla base dell'acquis comunitario. Esso permette ai prodotti industriali certificati dagli organismi notificati dell'Unione europea di essere introdotti sul mercato sloveno senza altre procedure di approvazione, e viceversa. I settori coperti sono: sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine e apparecchi a gas.

Il progetto di accordo con la Slovenia è pienamente conforme ai PECA stipulati il 4 aprile 2001 dal Consiglio con Ungheria e Repubblica ceca ⁽¹⁾. La Slovenia ha adottato la legislazione tecnica della Comunità nei settori coperti dal protocollo e partecipa alle organizzazioni europee nei settori della normazione, della metrologia, dei laboratori di controllo e dell'accreditamento.

Il PECA consiste in un accordo quadro e una serie di allegati. All'atto finale è acclusa una dichiarazione unilaterale della Comunità che invita i rappresentanti sloveni a partecipare a riunioni e comitati di esperti istituiti nel quadro della normativa comunitaria menzionata negli allegati, chiarendo che è esclusa la partecipazione a qualsiasi processo decisionale della Comunità. In appresso figura una valutazione del PECA.

I.1.1. L'accordo quadro

Si riporta qui di seguito una valutazione articolo per articolo.

Preambolo. Esso fissa l'obiettivo principale del PECA, che è quello di fornire l'opportunità di estendere talune facilitazioni del mercato unico a determinati settori già allineati, in base al presupposto che l'adesione all'Unione europea implica l'applicazione dell'acquis comunitario da parte del paese candidato.

Articolo 1: Obiettivi. Questo articolo stabilisce la finalità del PECA, che consiste nell'eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali. Il PECA prevede due meccanismi: a) la reciproca accettazione dell'immissione sul mercato di una delle Parti dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti stabiliti; b) il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti alla normativa comunitaria e alla equivalente normativa nazionale.

Articolo 2: Definizioni. Questo articolo non richiede spiegazioni. Sono state incluse le definizioni dei termini «prodotti industriali», «diritto comunitario» e «diritto nazionale». Tutti gli atti legislativi e le misure di attuazione (disposizioni amministrative, orientamenti e altri metodi di attuazione della legislazione) ricadono nelle definizioni di diritto comunitario e nazionale.

Articolo 3: Ravvicinamento della legislazione. Questo articolo contiene un impegno, da parte della Slovenia, a prendere misure appropriate per il proseguimento o il completamento dell'adozione della normativa comunitaria, segnatamente nel campo della legislazione tecnica ed ai fini del PECA. Unitamente al quarto considerando, esso sta a significare che l'allineamento è un processo in fieri e che le parti concordano di appianare qualsiasi problema di trasposizione che dovesse manifestarsi in un secondo momento.

Articolo 4: Reciproca accettazione dei prodotti industriali. Questo articolo specifica ulteriormente il principio enunciato all'articolo 1, paragrafo 1. Esso prevede che l'elencazione dei prodotti industriali in detti allegati confermerà che tali prodotti possono circolare liberamente tra le Parti. Come già detto, tali allegati non sono ancora stati negoziati.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 2001/365/CE del 4 aprile 2001 relativa alla conclusione di un PECA con la Repubblica ceca (GU L 135 del 17.5.2000, pag. 1); decisione del Consiglio 2001/366/CE del 4 aprile 2001 relativa alla conclusione di un PECA con l'Ungheria (GU L 135 del 17.5.2001, pag. 35).

Articolo 5: Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità. Tale disposizione amplia il principio enunciato all'articolo 1, paragrafo 2. Questo tipo di riconoscimento è simile a quello previsto negli accordi di reciproco riconoscimento, con la caratteristica che tutta la legislazione e le norme sono allineate. Gli allegati settoriali conterranno i riferimenti alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale.

Articolo 6: Clausola di salvaguardia. Stabilisce il diritto di entrambe le Parti di rifiutare l'accesso al mercato qualora la Parte interessata fosse in grado di dimostrare che un prodotto può pregiudicare i legittimi interessi protetti dalla legislazione elencata negli allegati (principalmente questioni di sicurezza e/o sanità degli utenti o delle altre persone). Gli allegati definiscono in dettaglio le procedure da utilizzare in tali circostanze.

Articolo 7: Estensione del campo di applicazione. Le Parti possono modificare la portata e il campo d'applicazione del presente protocollo mediante la modifica degli allegati o l'aggiunta di nuovi allegati a condizione che siano state rispettate tutte le condizioni previste per l'allineamento delle normative.

Articolo 8: Origine. Le disposizioni del presente protocollo si applicheranno ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

Articolo 9: Obblighi delle Parti relativi alle rispettive autorità e organismi. Questo articolo obbliga le Parti a garantire che le rispettive autorità controllino continuamente la competenza tecnica e l'applicazione delle norme da parte degli organismi notificati e che dispongano del potere e della competenza necessari per designare, sospendere ed escludere detti organismi. Inoltre, esso obbliga le Parti a garantire che i rispettivi organismi notificati soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale e mantengano la competenza tecnica necessaria per svolgere i compiti per i quali sono stati designati.

Articolo 10: Organismi notificati. Descrive la procedura per la notifica degli organismi preposti alla valutazione della conformità in relazione ai requisiti legali specificati nei pertinenti allegati. Si tratta di una procedura semplificata, simile a quella applicata nella Comunità. Il secondo paragrafo definisce la procedura per la revoca di organismi notificati.

Articolo 11: Verifica degli organismi notificati. Tale articolo riconosce il diritto di una Parte di chiedere di sottoporre a verifica un organismo notificato dall'altra Parte. La verifica può essere condotta dalle autorità che hanno designato l'organismo oppure congiuntamente dalle autorità di ambo le Parti. In caso di dissenso tra le Parti in merito alle misure da adottare, esse possono informarne il presidente del Consiglio di associazione e lasciare al Consiglio di associazione il compito di decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare. L'organismo notificato viene in tal caso sospeso a decorrere dalla comunicazione al Consiglio di associazione e fino all'adozione di una decisione definitiva.

Articolo 12: Scambio di informazioni. Si tratta di disposizioni a fini di una maggiore trasparenza, tese a garantire l'applicazione ed interpretazione corretta e uniforme del protocollo. Le Parti sono invitate a promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

Articolo 13: Riservatezza. Si tratta di una tipica disposizione mirante ad evitare la divulgazione delle informazioni ottenute nell'ambito di questo protocollo.

Articolo 14: Gestione del protocollo. Il Consiglio di associazione è responsabile dell'effettiva applicazione del protocollo e può delegare detta responsabilità conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo.

Articolo 15: Cooperazione e assistenza tecnica. Questo articolo conferma la politica della Comunità in materia di cooperazione e assistenza tecnica ai fini di una corretta applicazione del protocollo.

Articolo 16: Accordi con altri paesi. Tale articolo conferma che, salvo accordo contrario, il PECA non può comportare l'obbligo per una Parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate in un paese terzo, anche in presenza di un accordo sul riconoscimento della valutazione della conformità concluso tra l'altra Parte e il paese terzo in questione.

Articolo 17: Entrata in vigore. Si tratta di una disposizione standard che stabilisce le modalità di entrata in vigore del protocollo.

Articolo 18: Statuto del protocollo. Stabilisce che il PECA costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

1.1.2. Gli allegati al protocollo

1.1.2.1. Allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità

Segue una valutazione del contenuto degli allegati in termini di copertura e di eventuali altre implicazioni. Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) la compatibilità generale con gli obiettivi della politica comunitaria nei campi della normazione, della certificazione e della valutazione della conformità per i settori e i prodotti industriali coperti;
- b) la compatibilità generale con gli obiettivi della politica comunitaria in materia di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.

Dopo la valutazione dei capitoli settoriali, al punto I.2 si riporta un'analisi generale dei vantaggi offerti dal protocollo.

Allegati sulla sicurezza elettrica, la compatibilità elettromagnetica, le macchine e gli apparecchi a gas

Detti allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità coprono una serie di prodotti industriali soggetti a valutazione della conformità da parte di terzi nel quadro delle direttive «nuovo approccio» nei settori pertinenti. Tutti questi allegati hanno la medesima struttura.

La copertura è determinata dalla pertinente legislazione comunitaria o nazionale, elencata alla sezione I di ciascun allegato. La sezione II, sulle autorità di notifica, elenca le autorità responsabili della designazione degli organismi negli Stati membri e in Slovenia. La sezione III, sugli organismi notificati, concerne la notifica di tutti gli organismi di valutazione della conformità da parte degli Stati membri e della Slovenia. La sezione IV, concernente gli accordi specifici, fissa le due procedure sulla clausola di salvaguardia relativamente ai prodotti industriali e alle norme armonizzate.

1.1.2.2. Allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali

Finora non sono stati negoziati allegati di tale tipo. Tuttavia il PECA, in linea con l'accordo europeo, fornisce la base per tale tipo di accettazione dei prodotti analogamente a quanto avviene nella Comunità.

I.1.2.3. Dichiarazione unilaterale

È acclusa all'atto finale ed allegata alla presente comunicazione.

Dichiarazione unilaterale della Comunità relativa alla partecipazione dei rappresentanti sloveni ai comitati. Con tale dichiarazione si invita la Slovenia ad inviare osservatori alle riunioni dei Comitati istituiti o previsti dalla legislazione comunitaria compresa negli allegati. Tale dichiarazione è conforme ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione «Partecipazione dei paesi candidati ai programmi, agenzie e comitati comunitari» ⁽¹⁾.

I.1.3. Relazioni con i paesi membri dell'EFTA e dello SEE

Conformemente alle procedure generali di informazione e consultazione previste dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, segnatamente dal protocollo 12 di tale Accordo, la Commissione ha tenuto regolarmente informati i paesi membri dell'EFTA e dello SEE sugli sviluppi dei negoziati e li ha informati del loro risultato finale. I paesi membri dell'EFTA e dello SEE hanno avviato i negoziati per un accordo parallelo di reciproco riconoscimento con la Slovenia.

I.2. VALUTAZIONE GLOBALE

La Commissione ritiene che il PECA proposto crei, in materia di benefici, un equilibrio accettabile per tutte le Parti nel quadro della preparazione all'adesione. In tutti i settori la Comunità si è assicurata un effettivo accesso al mercato, sotto forma di accesso a tutte le procedure obbligatorie dell'altra Parte. Il PECA conferma che la Slovenia ha trasposto la legislazione comunitaria in alcuni settori prima dell'adesione. Con il PECA si conseguono benefici a livello sia politico che commerciale.

Il protocollo permetterà agli esportatori comunitari, se lo vorranno, di collaudare e certificare i loro prodotti in base ai medesimi requisiti (allineati) prima dell'esportazione e di accedere quindi a tale mercato senza altri requisiti di valutazione della conformità. Le procedure di certificazione dovranno essere effettuate una sola volta per entrambi i mercati, in base ai medesimi requisiti e standard allineati. Il riconoscimento della certificazione permetterà di economizzare e favorirà le esportazioni. Le federazioni industriali europee sono state consultate e hanno sostenuto il protocollo senza riserve.

I gruppi industriali, pur sostenendo il protocollo, non sono stati sempre in grado di quantificare i costi o il tempo richiesti per la valutazione della conformità dei loro prodotti industriali in Slovenia. Non è quindi sempre possibile determinare con esattezza il risparmio di tempo, i minori costi e le maggiori opportunità di mercato generati da tale protocollo: questo sarà possibile soltanto dopo che il protocollo sarà in vigore da qualche tempo. Tuttavia, in base a una stima approssimativa, si calcola ⁽²⁾ che il protocollo fornirà l'opportunità di risparmi per circa 26 milioni di euro l'anno per l'industria esportatrice europea e circa 13 milioni di euro l'anno per le imprese slovene che esportano verso la CE. Una parte di questi risparmi che saranno trasferiti agli importatori e ai consumatori europei.

Si allegano, per informazione, i dati concernenti gli scambi commerciali tra la CE e la Slovenia. Nel 2001, la bilancia commerciale globale nei settori coperti dal presente protocollo registra un saldo positivo a favore della Comunità per circa 512 milioni di euro. Tuttavia, la Slovenia detiene un saldo positivo nel settore dell'elettricità. Si prevede un ulteriore aumento degli scambi dopo l'entrata in vigore del PECA.

Di fatto, la maggior parte dei benefici, quali il minor tempo necessario per l'accesso ai mercati, la maggiore prevedibilità, il minore protezionismo e l'armonizzazione dei sistemi, non può essere quantificata chiaramente. Si può comunque confermare che tutti gli accordi facilitano reciprocamente l'accesso ai mercati in termini di valutazione della conformità.

⁽¹⁾ Punto 4.2.b) del documento COM(1999) 710 def. del 20.12.1999.

⁽²⁾ In base al presupposto che i costi di certificazione e affini corrispondono in media all'1,5 % dell'importo degli scambi.

Tali vantaggi sono di gran lunga superiori alle risorse che la Comunità dovrà impegnare nelle attività di gestione del protocollo, stimate pari a 0,8 persone/anno più spese di viaggio e d'altro genere relative alle riunioni e alle altre attività come la pubblicazione di guide.

In termini di benefici per la Slovenia, il PECA faciliterà l'accesso al mercato comunitario e rafforzerà ulteriormente la credibilità politica di tale paese grazie all'allineamento della legislazione. La Slovenia guarda al PECA come a un mezzo per sviluppare relazioni industriali più strette con l'UE e per integrare pienamente taluni settori nel mercato unico prima della sua adesione.

II. I PROGETTI DI DECISIONI DEL CONSIGLIO

Si allega una proposta concernente due decisioni del Consiglio. Entrambe sono simili alle proposte della Commissione in merito a precedenti decisioni del Consiglio relative alla firma a nome della Comunità ed alla conclusione di PECA con l'Ungheria e la Repubblica ceca ⁽¹⁾.

La prima si riferisce alla firma del protocollo: la Slovenia richiede la firma per l'adozione di quest'ultimo. Si propone quindi che il presidente del Consiglio sia autorizzato a designare la persona incaricata di firmare a nome della Comunità il protocollo, soggetto a conclusione in un secondo tempo, sulla base degli articoli 133 e 300 del Trattato.

La proposta relativa alla seconda decisione concerne l'adozione del PECA. In tale contesto, il Consiglio dovrebbe stabilire le procedure comunitarie appropriate per l'applicazione e la gestione del protocollo, in linea con le precedenti decisioni del Consiglio sulla conclusione di PECA ed accordi di reciproco riconoscimento.

In particolare, il Consiglio dovrebbe conferire alla Commissione, sentito il comitato speciale nominato dal Consiglio, i poteri necessari per la gestione e l'applicazione del protocollo. Inoltre, il Consiglio, agendo di concerto con il comitato speciale, dovrebbe delegare alla Commissione i poteri necessari per determinare, in taluni casi, la posizione della Comunità nei confronti di questo protocollo in seno al Consiglio di associazione o, se del caso, in seno al Comitato di associazione. Nella delega di poteri alla Commissione è compresa la facoltà di aggiungere nuovi allegati, poiché, come indicato nel preambolo, l'adesione all'Unione europea, alla quale la Slovenia è candidata, implica l'effettiva attuazione di tutto l'acquis comunitario.

In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità in merito al protocollo è determinata dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Di conseguenza, la Commissione propone che il Consiglio adotti le allegate decisioni concernenti la firma e la conclusione del PECA.

⁽¹⁾ Per la Repubblica ceca, decisione del Consiglio 2001/365/CE del 4 aprile 2001 (GU L 135 del 17.5.2001, pag. 1); per l'Ungheria, decisione del Consiglio 2001/366/CE del 4 aprile 2001 (GU L 135 del 17.5.2001, pag. 35).

Scambi UE-Slovenia — Allegato alla relazione (1 000 EUR)

| | 1999 | | | | 2000 | | | | 2001 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | Import | Export | Saldo | Totale scambi | Import | Export | Saldo | Totale scambi | Import | Export | Saldo | Totale scambi |
| Settore elettrico | 586 880,86 | 561 083,40 | - 25 797,46 | 1 147 964,26 | 732 323,91 | 740 151,09 | 7 827,18 | 1 472 475,00 | 760 190,75 | 707 464,29 | - 52 726,46 | 1 467 655,04 |
| Macchine | 468 921,46 | 928 413,94 | 459 492,48 | 1 397 335,40 | 535 076,30 | 1 048 519,86 | 513 443,56 | 1 583 596,16 | 578 559,43 | 1 143 320,52 | 564 761,09 | 1 721 879,95 |
| Apparecchi a gas | 2 435,57 | 5 462,93 | 3 027,36 | 7 898,50 | 2 759,42 | 5 410,99 | 2 651,57 | 8 170,41 | 3 970,57 | 4 539,76 | 569,19 | 8 510,33 |
| Totale settori | 1 058 237,89 | 1 494 960,27 | 436 722,38 | 2 553 198,16 | 1 270 159,63 | 1 794 081,94 | 523 922,31 | 3 064 241,57 | 1 342 720,75 | 1 855 324,57 | 512 603,82 | 3 198 045,32 |

Fonte: Comext/Eurostat. Dati estratti il 19.4.2002 ed elaborati dalla DG Trade-F2.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1999 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) L'articolo 76 dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cercherà di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

(3) Il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato negoziato dalla Commissione a nome della Comunità.

(4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali, siglato a Bruxelles il 30 aprile 2002,

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo dell'accordo europeo concluso con la Repubblica di Slovenia sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali.

⁽¹⁾ GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

(2002/C 291 E/17)

COM(2002) 432 def. — 2002/0195(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 29 luglio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1999 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) L'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cercherà di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.
- (3) L'articolo 114, paragrafo 2, dell'accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione possa delegare al Comitato di associazione i suoi poteri.
- (4) L'articolo 2 della decisione n. 1999/144/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione del 21 dicembre 1998 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra ⁽²⁾, prevede le procedure decisionali della Comunità e la presentazione della posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione.
- (5) L'articolo 14 della decisione n. 1/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, del 22 febbraio 1999, relativa al suo regolamento interno ⁽³⁾, prevede che il Comitato di associazione possa istituire sottocomitati o gruppi che lo assistano nell'esecuzione delle sue funzioni.

- (6) Il progetto di protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato firmato a Bruxelles il [. . . 2002] a nome della Comunità e dovrebbe essere approvato.
- (7) Taluni compiti di attuazione sono stati attribuiti al Consiglio di associazione, in particolare la facoltà di modificare gli allegati al protocollo.
- (8) Dovrebbero essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione del protocollo.
- (9) Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare determinate modifiche tecniche a detto protocollo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea il protocollo dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso «il protocollo») nonché la dichiarazione allegata al suo Atto finale.

Il testo del protocollo e della dichiarazione allegata al suo Atto finale è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 del protocollo ⁽⁴⁾.

Articolo 3

1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio:

- a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, conformemente agli articoli 10, 11 e 14, lettera c) del protocollo;

⁽¹⁾ GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 51 del 26.2.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 96 del 10.4.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dal Segretariato generale del Consiglio.

- b) effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli articoli 3, 12 e 14, lettere d) e e) e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine e apparecchi a gas;
- c) se necessario, risponde a richieste conformemente all'articolo 11 e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine e apparecchi a gas.
2. La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione per quanto riguarda:
- a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera a) del protocollo;
- b) l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, lettera b) del protocollo;
- c) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del protocollo;
- d) eventuali misure adottate in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine e apparecchi a gas;
- e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto della mutua accettazione di cui all'articolo 4 del protocollo.
3. In tutti gli altri casi la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione in applicazione del protocollo, è determinata dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
-

PROTOCOLLO**dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)**

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, in appresso denominate «le Parti»,

CONSIDERANDO che la Repubblica di Slovenia ha presentato domanda di adesione all'Unione europea e che l'adesione comporta l'effettiva attuazione dell'acquis comunitario,

RICONOSCENDO che l'adozione e l'attuazione graduali del diritto comunitario da parte della Repubblica di Slovenia consentono di estendere taluni benefici del mercato interno e di garantirne l'effettivo funzionamento in alcuni settori prima dell'adesione,

CONSIDERANDO che, nei settori contemplati dal presente protocollo, il diritto nazionale sloveno recepisce già in larga misura il diritto comunitario,

CONSIDERANDO il loro comune impegno nei riguardi dei principi della libera circolazione delle merci e della promozione della qualità dei prodotti, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei loro cittadini e la tutela dell'ambiente, in particolare attraverso l'assistenza tecnica e altre forme di cooperazione reciproca,

DESIDERANDO concludere un protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso denominato «il protocollo») che stabilisca l'applicazione dell'accettazione reciproca dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte, nonché l'applicazione del riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o nazionale, tenendo conto che l'articolo 76 dell'accordo europeo prevede, se del caso, la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco,

CONSIDERANDO che le strette relazioni tra la Comunità europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia attraverso l'accordo sullo Spazio Economico Europeo rendono opportuna la conclusione tra tali paesi e la Repubblica di Slovenia di un accordo europeo parallelo sulla valutazione della conformità equivalente al presente protocollo,

TENENDO PRESENTE il loro statuto di Parti contraenti dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio e consapevoli in particolare dei loro obblighi derivanti dall'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1**Obiettivi**

L'obiettivo del presente protocollo è facilitare l'azione di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi condotta dalle Parti relativamente ai prodotti industriali. Gli strumenti per conseguire tale obiettivo sono l'adozione e l'attuazione graduali da parte della Repubblica di Slovenia del diritto nazionale, che equivale al diritto comunitario.

Il presente protocollo dispone:

- 1) l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, elencati negli allegati sulla «reciproca accettazione dei prodotti industriali», che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte;

- 2) il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o al diritto nazionale sloveno equivalente, elencati negli allegati sul «reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità».

Articolo 2**Definizioni**

Ai fini del presente protocollo,

- per «prodotti industriali» si intendono i prodotti menzionati all'articolo 9 e al protocollo 2 dell'accordo europeo;

- per «diritto comunitario» si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione della Comunità europea applicabili ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee;
- per «diritto nazionale» si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione mediante i quali la Repubblica di Slovenia recepisce il diritto comunitario applicabile ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali.

I termini utilizzati nel presente protocollo sono interpretati secondo le definizioni contenute nel diritto comunitario e nel diritto nazionale sloveno.

Articolo 3

Ravvicinamento della legislazione

Ai fini del presente protocollo, la Repubblica di Slovenia si impegna ad adottare misure adeguate, in consultazione con la Commissione europea, per mantenere o completare il recepimento del diritto comunitario, con particolare riguardo ai settori della normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformità, sorveglianza del mercato, sicurezza generale dei prodotti e responsabilità del produttore.

Articolo 4

Reciproca accettazione dei prodotti industriali

Le Parti decidono che, ai fini dell'accettazione reciproca, i prodotti industriali elencati negli allegati sulla «reciproca accettazione dei prodotti industriali» che soddisfano i requisiti per essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte, possono essere collocati sul mercato dell'altra Parte senza essere soggetti ad ulteriori restrizioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36 dell'accordo europeo.

Articolo 5

Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità

Le Parti decidono di riconoscere i risultati delle procedure di valutazione della conformità condotte a norma del diritto comunitario o nazionale elencate negli allegati sul «reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità». Le Parti non devono chiedere la ripetizione delle procedure né imporre requisiti supplementari ai fini dell'accettazione di detta conformità.

Articolo 6

Clausola di salvaguardia

Qualora una Parte ritenga che un prodotto industriale collocato sul suo territorio in virtù del presente protocollo e utilizzato

conformemente all'uso previsto possa compromettere la sicurezza e la salute degli utilizzatori o di altre persone, o per qualsiasi altra legittima considerazione tutelata dalla legislazione illustrata negli allegati, può adottare le misure idonee a ritirare tale prodotto dal mercato, proibirne l'immissione, l'immissione in servizio o l'impiego, o limitarne la libera circolazione. Gli allegati definiscono la procedura da applicarsi in tali circostanze.

Articolo 7

Estensione del campo di applicazione

A mano a mano che la Repubblica di Slovenia procede all'adozione ed all'attuazione del diritto nazionale che recepisce il diritto comunitario, le Parti possono modificare gli allegati o concluderne nuovi, conformemente alle procedure stabilite all'articolo 14.

Articolo 8

Origine

Le disposizioni del presente protocollo si applicano ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

Articolo 9

Obblighi delle Parti relativi alle rispettive autorità e organismi

Le Parti vigilano sulla continua ed efficace attuazione ed applicazione del diritto comunitario e nazionale da parte delle autorità responsabili nelle rispettive giurisdizioni. Si accertano inoltre che le suddette autorità dispongano del potere e della competenza necessari, se del caso, per notificare, sospendere, riammettere o revocare la notifica degli organismi di valutazione della conformità, per garantire la conformità dei prodotti industriali al diritto comunitario o nazionale o per imporne il ritiro dal mercato.

Le Parti si accertano che gli organismi, notificati nell'ambito delle rispettive giurisdizioni per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati, soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale. Adottano inoltre tutte le misure adeguate a garantire che tali organismi mantengano le competenze necessarie per svolgere i compiti per i quali sono stati notificati.

Articolo 10

Organismi notificati

Nella fase iniziale, gli organismi notificati ai fini del presente protocollo sono quelli inclusi negli elenchi che la Repubblica di Slovenia e la Comunità europea si sono scambiate prima del completamento delle procedure di entrata in vigore.

In seguito, per la notifica degli organismi incaricati della valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati si applica la seguente procedura:

- a) una Parte trasmette la propria notifica per iscritto all'altra Parte;
- b) a decorrere dalla data di ricezione di una conferma scritta dell'altra Parte, l'organismo viene considerato notificato e competente per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati.
- a) scambiarsi qualsiasi informazione pertinente relativa all'applicazione del diritto e della prassi, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli organismi notificati ai requisiti necessari;
- b) partecipare, se del caso, ai pertinenti meccanismi di informazione e di coordinamento nonché alle altre attività collegate delle Parti;
- c) promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

Se una Parte decide di revocare un organismo notificato soggetto alla sua giurisdizione, ne informa per iscritto l'altra Parte. L'organismo cessa di valutare la conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati al più tardi a decorrere dalla data della sua revoca. Tuttavia, i risultati delle valutazioni di conformità effettuate prima di tale data restano validi, salvo decisione contraria del Consiglio di associazione.

Articolo 11

Verifica degli organismi notificati

Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di sottoporre a verifica la competenza tecnica e la corrispondenza ai requisiti di un organismo notificato soggetto alla giurisdizione di quest'ultima. La domanda è giustificata allo scopo di consentire alla Parte responsabile della notifica di effettuare la verifica richiesta e riferirne tempestivamente all'altra Parte. Le Parti possono inoltre sottoporre congiuntamente a verifica l'organismo in questione, con la partecipazione delle autorità competenti. A tale scopo, le Parti assicurano la piena cooperazione degli organismi soggetti alle rispettive giurisdizioni. Adottano inoltre tutti i provvedimenti necessari e fanno ricorso a tutti gli strumenti a disposizione per risolvere eventuali problemi accertati.

Qualora tali problemi non possano essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le Parti, esse possono rendere noto il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione e illustrarne i motivi. Il Consiglio di associazione può decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare in proposito.

Salvo decisione contraria del Consiglio di associazione e fino a tale momento, la notifica dell'organismo interessato e il riconoscimento della sua competenza nel valutare la conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati sono sospesi, parzialmente o interamente, a decorrere dalla data in cui le Parti hanno notificato il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione.

Articolo 12

Scambio di informazioni e cooperazione

Al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione corrette e uniformi del presente protocollo, le Parti, le loro autorità e i loro organismi notificati dovranno:

Articolo 13

Riservatezza

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell'ambito del presente protocollo coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente protocollo.

Articolo 14

Gestione del protocollo

Il Consiglio di associazione è responsabile dell'effettiva applicazione del presente protocollo, in conformità dell'articolo 110 dell'accordo europeo. In particolare, esso ha la facoltà di prendere decisioni per quanto riguarda:

- a) le modifiche agli allegati;
- b) l'aggiunta di nuovi allegati;
- c) la nomina di uno o più gruppi misti di esperti incaricati di verificare la competenza tecnica di un organismo notificato e la sua conformità ai requisiti necessari;
- d) lo scambio di informazioni sulle modifiche sia proposte che effettive del diritto comunitario e nazionale di cui agli allegati;
- e) la valutazione di nuove procedure di valutazione della conformità, o di procedure aggiuntive, che abbiano un'incidenza su uno dei settori contemplati dagli allegati;
- f) la risoluzione di tutte le questioni relative all'applicazione del presente protocollo.

Il Consiglio di associazione può delegare le suddette responsabilità stabilite ai sensi del presente protocollo, in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2 dell'accordo europeo.

*Articolo 15***Cooperazione e assistenza tecnica**

La Comunità europea può fornire, se necessario, cooperazione e assistenza tecnica alla Repubblica di Slovenia per contribuire ad un'efficace attuazione e applicazione del presente protocollo.

*Articolo 16***Accordi con altri paesi**

Gli accordi sulla valutazione della conformità conclusi da ciascuna delle Parti con qualsiasi paese terzo rispetto al presente protocollo non possono comportare l'obbligo per l'altra Parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nel paese terzo in questione, a meno che non si pervenga in proposito ad un accordo esplicito tra le Parti in seno al Consiglio di associazione.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate note diplomatiche confermando l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie ai fini dell'entrata in vigore del protocollo.

*Articolo 18***Statuto del protocollo**

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue slovena, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità

SICUREZZA ELETTRICA

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

- Diritto comunitario: Direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
- Diritto nazionale: Regolamento sugli apparecchi elettrici da utilizzare entro determinati limiti di voltaggio (Uradni list RS, št. 53/00, str. 7013 in št. 27/02, str. 2245).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA**Comunità europea:**

- Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
- Belgio: Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
- Danimarca: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrådet.
- Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet.
- Francia: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes (DiGITIP) — SQUALPI.
- Germania: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
- Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero dello Sviluppo. Segretariato generale dell'industria).

| | |
|--------------|---|
| Irlanda: | Department of Enterprise and Employment. |
| Italia: | Ministero delle Attività Produttive. |
| Lussemburgo: | Ministère de l'économie — Service de l'énergie de l'état. Ministère du Travail (Inspection du travail et des mines). |
| Paesi Bassi: | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (beni di consumo). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (altri). |
| Portogallo: | Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade. |
| Regno Unito: | Department of Trade and Industry. |
| Spagna: | Ministerio de Ciencia y Tecnología. |
| Svezia: | Sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC). |

Slovenia: Ministrstvo za gospodarstvo

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Slovenia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Slovenia:

Organismi che sono stati designati dalla Slovenia in conformità del diritto nazionale sloveno di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presenti, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.
5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:
 - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se la Repubblica di Slovenia ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.
2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO

sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

- Diritto comunitario: Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
- Diritto nazionale: Regolamento sulla compatibilità elettromagnetica (Uradni list RS, št. 84/01, str. 8498 in 32/02, str. 2875).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

- Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
- Belgio: Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
- Danimarca: Telestyrelsen.
- Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet.
- Per gli aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature radio e di telecomunicazione:
- Liikenne-javiestintäministeriö/Kommunikationsministeriet.
- Francia: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes (DiGITIP), SQUALPI.
- Germania: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.
- Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero dello sviluppo. Segretariato generale dell'industria).
- Irlanda: Department of Enterprise and Employment.
- Italia: Ministero delle Attività Produttive.
- Lussemburgo: Ministère de l'économie — Service de l'énergie de l'état.

| | |
|------------------|--|
| Paesi Bassi: | Ministerie van Verkeer en Waterstaat. |
| Portogallo: | Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade. Ministério do Equipamento Social. Instituto das Comunicações de Portugal. |
| Regno Unito: | Department of Trade and Industry. |
| Spagna: | Ministerio de Ciencia y Tecnología. |
| Svezia: | Sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC). |
| Slovenia: | Ministrstvo za gospodarstvo |

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI**Comunità europea:**

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Slovenia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Slovenia:

Organismi che sono stati designati dalla Slovenia in conformità del diritto nazionale sloveno di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI**Clausole di salvaguardia***A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.
5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:
 - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
 - b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se la Repubblica di Slovenia ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.
2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO

sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità

MACCHINE

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

- Diritto comunitario: Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1), modificata dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
- Diritto nazionale: Regolamento sulla sicurezza delle macchine (Uradni list RS, št. 52/00, str. 6955 in št. 57/00, str. 7519).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

- Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
- Belgio: Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
- Danimarca: Direktoratet for Arbejdstilsynet.
- Finlandia: Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet.
- Francia: Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5.
- Germania: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
- Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero dello Sviluppo, Segretariato generale dell'industria).
- Irlanda: Department of Enterprise and Employment.
- Italia: Ministero delle Attività Produttive.
- Lussemburgo: Ministère du travail (Inspection du travail et des mines).
- Paesi Bassi: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
- Portogallo: Sotto l'autorità del governo portoghese:
Instituto Português da Qualidade.
- Regno Unito: Department of Trade and Industry.

- Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Svezia: Sotto l'autorità del governo svedese:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

Slovenia: Ministrstvo za gospodarstvo

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Slovenia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Slovenia:

Organismi che sono stati designati dalla Slovenia in conformità del diritto nazionale sloveno di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.
5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:
 - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
 - b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se la Repubblica di Slovenia ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.
2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO

sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità

APPARECCHI A GAS

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

- Diritto comunitario: Direttiva 90/396/CEE del Consiglio del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15), modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
- Diritto nazionale: Regolamento sugli apparecchi a gas (Uradni list RS, št. 105/00, str. 11151, in št. 28/02, str. 2302).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

- Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
- Belgio: Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
- Danimarca: Danmarks Gasmateriel Prøvning.
- Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet.
- Francia: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction de l'Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie (DARPMI). Sous-direction de la sécurité industrielle.
- Germania: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
- Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero dello Sviluppo. Segretariato generale dell'industria).
- Irlanda: Department of Enterprise and Employment.
- Italia: Ministero delle Attività Produttive.
- Lussemburgo: Ministère du travail (Inspection du travail et des mines).
- Paesi Bassi: Ministerie van Economische Zaken.
- Portogallo: Sotto l'autorità del governo portoghese:
Instituto Português da Qualidade.
- Regno Unito: Department of Trade and Industry.
- Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Svezia: Sotto l'autorità del governo svedese:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

Slovenia: Ministrstvo za gospodarstvo

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Slovenia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Slovenia:

Organismi che sono stati designati dalla Slovenia in conformità del diritto nazionale sloveno di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia*A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.
5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:
 - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
 - b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se la Repubblica di Slovenia ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.
 2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.
 3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
 4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.
-

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULLA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI SLOVENI ALLE RIUNIONI DI COMITATO

Nell'intento di migliorare la comprensione degli aspetti pratici dell'applicazione dell'acquis comunitario, la Comunità europea invita la Repubblica di Slovenia a partecipare, alle seguenti condizioni, alle riunioni dei comitati istituiti o citati dalla normativa comunitaria riguardante la compatibilità elettromagnetica, la sicurezza elettrica, le macchine e gli apparecchi a gas.

La partecipazione è limitata alle riunioni o alle loro parti in cui si discute dell'applicazione dell'acquis; essa non comporta la partecipazione alle riunioni durante le quali vengono preparati e formulati i pareri sui poteri di attuazione o di gestione demandati alla Commissione dal Consiglio.

L'invito può essere esteso, decidendo caso per caso, a gruppi di esperti riuniti dalla Commissione europea.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore

(2002/C 291 E/18)

COM(2002) 433 def.

(Presentata dalla Commissione il 29 luglio 2002)

RELAZIONE

- 1) Le inchieste in questione sono state avviate il 1° aprile 2000 sulla base di una domanda presentata dalla Cooperativa dei produttori di televisori europei (Producers of European Televisions in Co-operation — POETIC) ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio («il regolamento di base»).
- 2) Il 15 luglio 2000, è stata avviata un'inchiesta parallela relativamente alle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori («televisori a colori») originari della Turchia o esportati da tale paese. Dal momento che si è accertato che nessun televisore a colori esportato dalla Turchia era originario di tale paese, la Commissione con decisione n. 2916/2001 del 28 settembre 2001 ⁽¹⁾ ha chiuso il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Turchia. In tale contesto, sono stati presi in considerazione i televisori a colori per i quali si è accertato che sono originari dei paesi soggetti ai riesami.
- 3) Dall'inchiesta è emerso che l'eventuale scadenza delle misure antidumping nei confronti di tutti i paesi interessati, ad eccezione di Singapore, dovrebbe probabilmente determinare una persistenza del dumping pregiudizievole, soprattutto per via delle considerevoli capacità di produzione dei produttori di televisori a colori e di tubi catodici a colori nonché del basso livello dei prezzi da loro praticati nella Comunità, prezzi che risultano inferiori a quelli dell'industria comunitaria; per questi motivi, le misure antidumping dovrebbero essere mantenute.
- 4) Per quanto riguarda Singapore, le misure antidumping nei confronti di questo paese dovrebbero essere lasciate scadere dato che appare improbabile una reiterazione del dumping pregiudizievole, per via della diminuzione delle capacità di produzione di Singapore, del calo delle sue esportazioni nella Comunità e dell'assenza di sottoquotazione dei prezzi dei suoi produttori esportatori.
- 5) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali dovrebbe essere chiuso il procedimento riguardante Singapore e le misure istituite nei confronti della RPC, della Corea, della Malaysia e della Thailandia dovrebbero essere modificate o mantenute. Successivamente a tale comunicazione, talune parti interessate hanno inviato osservazioni che non hanno però modificato le conclusioni di base del riesame.

⁽¹⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 37.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Nell'aprile 1990, con regolamento (CEE) n. 1048/90 ⁽²⁾ il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, con la diagonale dello schermo compresa tra 15,5 cm e 42 cm (in seguito denominati «televisori con schermo di piccole dimensioni»), originari della Repubblica di Corea (in seguito denominata «Corea»).

⁽²⁾ GU L 107 del 27.4.1990, pag. 56. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2900/91 (GU L 275 del 2.10.1991, pag. 24).

(2) In seguito, nel luglio 1991, con regolamento (CEE) n. 2093/91 ⁽¹⁾ il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di televisori con schermo di piccole dimensioni originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata «Repubblica popolare cinese»).

(3) Nell'aprile 1995, con decisione 95/92/CE ⁽²⁾ la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori (in seguito denominati: «televisori a colori») originari della Turchia, procedimento che era stato avviato nel novembre 1992. Parallelamente, con regolamento (CE) n. 710/95 ⁽³⁾ il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm (in seguito denominati «televisori a colori») originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Corea, di Singapore e della Thailandia. Benché nel corso di questo procedimento si fosse stabilito che la distinzione tra apparecchi riceventi per la televisione in funzione delle dimensioni dello schermo non era più giustificata, tuttavia, in considerazione del fatto che erano già in vigore misure antidumping nei confronti dei televisori con schermo di piccole dimensioni originari della Corea e della RPC, il campo di applicazione dell'inchiesta e dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 710/95 riguardo a detti paesi esportatori è stato limitato agli apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm, ovvero ai televisori a colori a grande schermo.

(4) Nel novembre 1998, con regolamento (CE) n. 2584/98 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 710/95 per quanto riguarda i dazi applicabili ai televisori a colori originari della RPC e della Corea onde tener conto delle conclusioni di cui al medesimo regolamento (CE) n. 710/95 secondo cui la distinzione tra apparecchi riceventi per la televisione in funzione delle dimensioni dello schermo non era motivata.

2. Inchieste di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio

(5) Dopo la pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di televisori a colori originari della RPC, della Corea, della Malaysia, di Singapore e della Thailandia, POETIC ha chiesto un riesame in previsione della scadenza delle misure esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in seguito: «il regolamento di base»).

⁽¹⁾ GU L 195 del 18.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 84.

⁽³⁾ GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 324 del 2.12.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 278 dell'1.10.1999, pag. 2.

(6) La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria. Tale richiesta conteneva inoltre una serie di informazioni da cui emergeva che i diversi mercati interessati e lo stesso prodotto in esame avevano subito significativi mutamenti nel corso degli ultimi anni. Tali informazioni, come pure le denunce in merito al dumping e al pregiudizio, hanno indotto la Commissione a concludere che dovesse essere effettuato anche un riesame intermedio sia del dumping che del pregiudizio in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(7) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza e un riesame intermedio, in conformità dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁶⁾ e ha aperto l'inchiesta.

3. Apertura di un procedimento antidumping relativo alla Turchia

(8) Il 15 luglio 2000, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁷⁾ (in seguito: «avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di televisori a colori originari della Turchia o esportati da tale paese.

(9) Il procedimento era stato avviato in seguito a una denuncia presentata nel giugno 2000 dalla Cooperativa dei produttori di televisori europei (Producers of European Televisions in Co-operation — POETIC) per conto dei produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie oltre il 30 %, della produzione comunitaria complessiva di televisori a colori. La denuncia conteneva elementi di prova relativi a pratiche di dumping e al conseguente grave pregiudizio ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

4. Chiusura del procedimento antidumping relativo ai televisori a colori originari della Turchia

(10) Data la complessità delle norme specifiche in materia di origine applicabili alle importazioni di televisori a colori, non è stato possibile ultimare l'esame dell'origine dei televisori a colori esportati dalla Turchia entro il termine stabilito dall'articolo 7 del regolamento di base. Di conseguenza, gli aspetti del caso relativi al dumping, al pregiudizio e all'interesse della Comunità non hanno potuto essere esaminati adeguatamente, e non è stato pertanto possibile prendere in considerazione l'imposizione di misure antidumping provvisorie.

⁽⁶⁾ GU C 94 dell'1.4.2000, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU C 202 del 15.7.2000, pag. 4.

(11) L'inchiesta è quindi proseguita fino a raggiungere conclusioni definitive. Vista l'intenzione di ottenere una visione globale dell'impatto delle importazioni da tutti i paesi interessati sull'industria comunitaria, i dati raccolti nel corso dell'inchiesta riguardante la Turchia sono stati analizzati assieme a quelli raccolti nel quadro del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio delle misure istituite nei confronti della RPC, della Corea, della Malaysia, di Singapore e della Thailandia. Tuttavia, alla luce delle risultanze sull'origine illustrate di seguito [ai considerando (40)-(44)], la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping riguardante i televisori a colori originari della Turchia con decisione 2001/725/CE ⁽¹⁾.

5. Parti interessate dalle inchieste

(12) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura delle inchieste i produttori comunitari denunziati, altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori, gli importatori e le loro associazioni, l'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) e i rappresentanti dei paesi esportatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato negli avvisi di apertura.

(13) Un certo numero di produttori esportatori dei paesi interessati nonché diversi produttori comunitari hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. A tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite, è stata offerta la possibilità di un'audizione.

(14) Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori del prodotto in esame nei paesi soggetti all'inchiesta di riesame, noti alla Commissione dalla richiesta di riesame e dalle precedenti inchieste, al paragrafo 5, lettere a) e b), dell'avviso di apertura è stata presa in considerazione la possibilità di applicare tecniche di campionamento per l'esame del dumping.

(15) Tuttavia, solo un numero limitato di produttori esportatori coreani, singaporiani, cinesi e thailandesi si sono manifestati presso la Commissione inviando le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Pertanto, il ricorso alle tecniche di campionamento non è stato ritenuto necessario per nessuno dei paesi interessati.

(16) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti negli avvisi di apertura. Hanno risposto ai questionari 5 produttori comunitari, 3 importatori non collegati, 5 società turche e i loro importatori collegati nella Comunità, 1 produttore esportatore thailandese e i suoi importatori collegati nella Comunità, e 8 società cinesi. Tuttavia, non sono pervenute risposte significative né esaurienti al questionario da parte di alcun produttore esportatore coreano, malese e singaporiano; pertanto, si è ritenuto che tutte le società note dall'operazione di campionamento di tali paesi non abbiano collaborato all'inchiesta. La Commissione ha in-

formato le società in questione delle conseguenze derivanti da tale omessa collaborazione.

(17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, nonché per determinare se sussista il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, e se il mantenimento delle misure non sia contrario all'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

Tecnimagen SA — Barcellona, Spagna

Grundig AG — Nuremberg, Germania

Philips Consumer Electronics — Eindhoven, Paesi Bassi

Industrie Formenti Italia SpA — Lissone, Italia

Seleco Formenti SpA — Pordenone, Italia

b) Produttori esportatori e società di vendita collegate

Turchia

Profilo Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul (comprese le società di vendita collegate: i) PRO-EKS Dis Ticaret AS, Istanbul, ii) Savunma Gerecleri AS, Istanbul, iii) Elektrotekn Elektronik Aletler Limited, Istanbul)

Beko Elektronik AS, Istanbul (compresa la società di vendita collegata Ram Dis Ticaret, Istanbul)

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul (comprese le società di vendita collegate: i) Vestel Dis Ticaret AS, Istanbul, ii) Vestel Dis Ticaret AS Ege Serbest Bolge SB, Smirne, iii) Vestel Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul, iv) Vestel Komunikasyon Sanayi ve Ticaret AS, Smirne)

Izmir Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Smirne

Thailandia

Thomson Television Thailand, Pathumthani, Thailandia (compresa la società di vendita collegata European Audio Products (H.K.) Ltd, Shatin, Nuovi Territori, Hong Kong)

c) Importatori comunitari collegati

Importatori collegati agli esportatori turchi:

Beko (UK) Ltd, Watford, Regno Unito

Beko Electronics Espana SL, Barcellona, Spagna

Vestel Holland BV, Rotterdam, Paesi Bassi

Vestel Iberia, Madrid, Spagna

Importatori collegati alla Thomson Television Thailand:

Thomson Multimedia Marketing France SA, Boulogne, Francia

⁽¹⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 37.

Thomson Multimedia Sales Spain, SA, Madrid, Spagna
Thomson Multimedia Sales UK Ltd, West Malling, Kent,
Regno Unito

d) *Importatori comunitari non collegati*
Alba plc — Barking, Regno Unito

- (18) L'inchiesta relativa al dumping nelle inchieste di riesame ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999 (in seguito denominato «PI (periodo dell'inchiesta) di riesame»). L'inchiesta relativa al dumping, per quanto riguarda il procedimento antidumping nei confronti della Turchia, ha coperto invece il periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2000 (in seguito denominato «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame dei vari andamenti o trends nel quadro dell'analisi relativa al pregiudizio per entrambe le inchieste ha riguardato il periodo a partire dal 1995 fino al 30 giugno 2000 (in seguito denominato «il periodo in esame»), per tener conto dell'esistenza di due diversi periodi dell'inchiesta relativa al dumping.

6. Status di economia di mercato («SEM») e trattamento individuale

- (19) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, una società cinese, la «Xiamen Overseas Chinese Electronic Co. Ltd.» (in seguito denominata «la società richiedente»), ha presentato domanda per ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato («SEM») e il trattamento individuale, e le è stato quindi chiesto di compilare un apposito formulario in cui specificare tutte le informazioni pertinenti necessarie. Dopo aver sentito il parere del comitato consultivo, è stato deciso di non concedere l'SEM alla società richiedente, motivando tale decisione con il fatto che la società in questione non rispondeva a tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (20) Dopo che era stata adottata la suddetta decisione, si è accertato che la società richiedente non aveva realmente ed effettivamente esportato televisori a colori nella Comunità durante il PI di riesame. Inizialmente, tale società aveva indicato nel formulario per la richiesta di SEM e nella risposta al questionario un certo numero di esportazioni di televisori a colori nella Comunità. In una fase successiva dell'inchiesta, tuttavia, è emerso che questi televisori a colori non erano mai stati immessi in libera pratica nella Comunità e che la loro destinazione finale era un paese terzo. Pertanto, in assenza di esportazioni di televisori a colori nella Comunità durante il PI di riesame, la richiesta di trattamento individuale presentata dalla società richiedente è divenuta irrilevante.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

a) *Descrizione del prodotto*

- (21) Il prodotto in esame sono gli apparecchi riceventi per la televisione a colori («televisori a colori») con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm, combinati o meno con una radio e/o un orologio nello stesso alloggiamento, attualmente classificabili ai codici NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 e 8528 12 66.
- (22) Il regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio aveva escluso dalla definizione del prodotto in esame gli apparecchi D2MAC e i televisori ad alta definizione, poiché

questi prodotti, che hanno introdotto cambiamenti tecnici qualitativi nel settore, all'epoca si trovavano ancora in fase di sviluppo e non erano disponibili per il pubblico, tranne in circostanze molto limitate. Il regolamento (CE) n. 2584/98 ha confermato che i suddetti prodotti non dovevano essere inclusi nel campo di applicazione della definizione del prodotto, giacché dall'inchiesta non era emerso nessun nuovo elemento di prova oggettivo che ne giustificasse l'inclusione. Lo stesso vale nel caso delle presenti inchieste, nel corso delle quali non sono stati forniti alla Commissione nuovi elementi di prova che giustifichino l'inclusione dei prodotti summenzionati. Pertanto, si è concluso che gli apparecchi D2MAC e i televisori ad alta definizione non rientrano nel campo d'applicazione delle presenti inchieste.

b) *Argomentazioni delle parti*

- (23) Un importatore ha chiesto l'esclusione dalla portata dell'inchiesta dei cosiddetti televisori a colori con accesso a Internet («Internet TV»); si tratta di apparecchi in cui sono integrati un modem Internet e un sistema operativo per computer che consentono l'accesso a Internet attraverso lo schermo televisivo e che sono controllati da un'unità di telecomando completa di tastiera. Nella Internet TV tutti i circuiti necessari per il modem sono integrati nel corpo dell'apparecchio televisivo, invece di essere alloggiati in un set top box (ricevitore/decodificatore) separato.
- (24) L'importatore ha affermato che l'esclusione era giustificata, per via delle differenze nelle caratteristiche fisiche e tecniche di base tra i televisori a colori e quelli di tipo «Internet TV» nonché della diversa percezione dei due prodotti da parte dei consumatori.
- (25) Le differenze nelle caratteristiche fisiche e tecniche di base dei televisori di tipo «Internet TV» consistevano nelle componenti aggiuntive per l'uso di Internet nell'apparecchio televisivo a colori — componenti che rappresentano circa il 60 % dei costi totali dell'Internet TV — e in una tastiera integrata nell'unità di telecomando.
- (26) Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di base, l'importatore ha sostenuto che l'invio e il ricevimento di dati dell'Internet TV non avviene mediante una tecnologia di trasmissione, ma attraverso le linee telefoniche mediante l'uso del modem. Inoltre, questo tipo di apparecchio televisivo utilizza una tecnologia diversa dalla tecnologia di base dei semplici televisori a colori: l'apparecchio di tipo «Internet TV» incorpora infatti un sistema di accesso sicuro a Internet (Secure Socket Layer — «SSL»), una tecnologia di browser per la visualizzazione di grafica Internet nella normale definizione d'immagine dei televisori a colori e un modem che trasforma i segnali digitali in segnali analogici in grado di essere trasmessi attraverso una normale linea telefonica.
- (27) Si è affermato che la diversa percezione di tale prodotto rispetto ai televisori a colori standard da parte dei consumatori è dimostrata dal fatto che gli apparecchi «Internet TV» vengono venduti a un prezzo al dettaglio più che doppio rispetto a quello dei normali televisori a colori. Inoltre, l'importatore sosteneva che le componenti di circuito integrate per l'uso di Internet conferiscono a un normale televisore a colori un elemento che presenta una distinta qualità aggiuntiva. A sostegno di tale affermazione, citava il caso dei videoregistratori («VCR») provenienti dal Giappone e dalla Corea, in cui si è concluso che, qualora il VCR sia combinato in uno stesso alloggiamento con un televisore a colori, tale apparecchio combinato deve essere considerato un prodotto diverso.

(28) Il richiedente ha affermato che tale esclusione non era giustificata, contestando l'affermazione secondo cui i televisori di tipo «Internet TV» presenterebbero caratteristiche fisiche e tecniche di base diverse, e sostenendo invece che la componente Internet di tali modelli era comparabile al televideo in un televisore a colori. Internet dovrebbe quindi essere considerato come una forma più moderna di televideo, e di conseguenza come una caratteristica aggiuntiva del televisore a colori, piuttosto che come un elemento che determina la nascita di un nuovo prodotto sprovvisto delle caratteristiche essenziali dei televisori a colori. Pertanto, ha affermato, dato che i televisori a colori dotati di sistema televideo erano rientrati nella portata dell'inchiesta, dovrebbero esserlo anche quelli provvisti di una connessione Internet.

(29) Il richiedente ha altresì contestato le conclusioni dell'importatore in merito alla diversa percezione dei due tipi di prodotto da parte dei consumatori, sostenendo che l'Internet TV è apparsa sul mercato solo di recente, e che l'elevata percentuale di costi rappresentata dalla componente Internet era appunto dovuta all'introduzione sul mercato di questo tipo di televisori solo nell'ultimo periodo. Ha presentato elementi di prova a dimostrazione del fatto che, allorché era comparso sul mercato il sistema di televideo per i televisori a colori, i costi di tale sistema erano sensibilmente più elevati rispetto ad oggi.

(30) Ha infine contestato l'esempio dei VCR, sostenendo che in un apparecchio combinato VCR/televisore a colori il videoregistratore ha una sua funzione indipendente, mentre la funzione Internet non può essere operata indipendentemente dal televisore a colori, ma rappresenta piuttosto un elemento aggiuntivo al televisore stesso.

c) Risultanze dell'inchiesta

(31) Dall'inchiesta è emerso che un televisore di tipo «Internet TV» è un prodotto in cui vengono combinate nello stesso alloggiamento due tecnologie che determinano due applicazioni finali sufficientemente distinte: da una parte, l'apparecchio consente di ricevere e spedire messaggi di posta elettronica (e-mail) e di accedere al World Wide Web, mentre dall'altra permette di vedere i programmi televisivi. Data tale funzione aggiuntiva, non è necessariamente l'apparecchio ricevente per la televisione a colori a determinare la natura dell'intero prodotto, ma è piuttosto la funzione Internet a predominare su quella del televisore a colori. In realtà, tale apparecchio combinato contiene un elemento specifico che conferisce una funzione aggiuntiva all'Internet TV e fa sì che si possa considerarlo un prodotto distinto ai fini della presente inchiesta antidumping.

(32) Le suddette conclusioni sono state tratte sulla base delle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta e relative al PI. Dato che questo prodotto si trovava allora nelle prime fasi di sviluppo e dato anche che era disponibile per il pubblico solo in piccole quantità, non si può escludere che le conclusioni tratte durante le presenti inchieste non debbano essere rivedute alla luce di ulteriori sviluppi futuri relativi a tale prodotto. Pertanto, qualora in futuro dovesse essere effettuato un riesame delle misure in vigore, si dovrebbe riesaminare la situa-

zione di questi prodotti, alla luce dei nuovi dati raccolti nel corso dell'eventuale inchiesta di riesame, onde stabilire se l'esclusione dalla portata dell'inchiesta del prodotto di cui sopra continui a essere giustificata.

(33) Inoltre, si è accertato che, nonostante le differenze di dimensioni, tipo e formato dello schermo, dei sistemi di diffusione del suono e di teletrasmissione, nonché di frequenza immagine, tutti i televisori a colori presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni, e costituiscono pertanto un unico prodotto.

2. Prodotto simile

(34) Nel corso dell'inchiesta, è stato stabilito che i televisori a colori originari dei o esportati dai paesi interessati e destinati alla Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni finali di quelli fabbricati e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Si è inoltre accertato che non vi erano differenze tra i televisori a colori prodotti e venduti nei paesi interessati, compresa la Turchia (che è stata utilizzata come paese di riferimento), e quelli esportati nella Comunità, giacché entrambi questi tipi di prodotto erano simili ai televisori a colori fabbricati e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. ORIGINE

1. Considerazioni di carattere generale

(35) I televisori a colori contengono spesso componenti e pezzi originari di paesi diversi dal paese di fabbricazione o di montaggio del prodotto finito, con il risultato che possono essere considerati originari di un paese diverso da quello di fabbricazione o di montaggio. Quindi, in conformità con la prassi consolidata della Comunità e ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, nelle inchieste antidumping è stato inserito anche l'esame dell'origine dei televisori a colori esportati dai paesi interessati.

(36) La questione dell'origine era già stata esaminata in dettaglio nel regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio, e in quel caso l'applicazione delle norme in materia di origine aveva portato a una redistribuzione dei volumi delle importazioni di televisori a colori tra i vari paesi per tener conto dell'origine determinata nel corso dell'inchiesta.

(37) Ai fini della legislazione antidumping, l'origine dei prodotti interessati viene determinata in conformità delle norme non preferenziali in materia di origine, come previsto dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario. Lo stesso vale nel caso della Turchia, dal momento che la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale⁽²⁾, non prevede alcuna deroga quanto all'applicazione di tali norme.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

(38) In conformità con l'articolo 39 e l'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93⁽¹⁾ della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, ai televisori a colori si applicano specifiche norme non preferenziali in materia di origine. In base a tali norme, un televisore a colori è originario del paese in cui il valore aggiunto derivante dalle operazioni di montaggio e, eventualmente, dall'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio, rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del televisore stesso. Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine del televisore a colori è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica del televisore a colori.

(39) È necessario sottolineare che le conclusioni che seguono sono state tratte solo ai fini delle presenti inchieste antidumping, e più precisamente per determinare l'eventuale rischio del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole.

2. Esportazioni dalla Turchia

(40) Si ricorda che la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping riguardante i televisori a colori originari della Turchia con decisione 2001/725/CE⁽²⁾. Le risultanze emerse nel quadro di quest'ultimo procedimento hanno dimostrato che tutti i televisori a colori esportati dalla Turchia nella Comunità durante il PI sono stati dichiarati essere di origine turca (le esportazioni erano infatti corredate da un documento amministrativo unico in cui si indicava che i televisori a colori erano originari della Turchia). I televisori erano inoltre accompagnati da un certificato A.TR da cui risultava che erano stati immessi in libera pratica in Turchia. Tuttavia, nel corso di quell'inchiesta tutte le società turche hanno dichiarato che i televisori a colori da loro esportati non erano di origine turca.

(41) Applicando le specifiche norme non preferenziali in materia di origine, si è stabilito che l'origine di tutti i televisori a colori esportati dalla Turchia nella Comunità durante il PI non era turca. In particolare, è emerso che per le esportazioni delle società oggetto dell'inchiesta, corrispondenti alla totalità delle esportazioni di televisori a colori dalla Turchia nella Comunità durante il PI, non si è raggiunta la percentuale del 45 % del valore aggiunto.

(42) Dal momento che tale percentuale non era stata raggiunta, l'origine è stata determinata in base alla regola del valore del 35 % dei pezzi/materiali non originari. In tali circostanze, l'origine dei televisori a colori era in pratica determinata dall'origine del tubo catodico per ricevitori di televisori a colori (TTC), in quanto il prezzo franco fabbrica del TTC rappresentava, nella quasi totalità dei casi, almeno il 35 % del prezzo franco fabbrica del televisore a colori. Considerando che non esistono TTC prodotti in Turchia, questi erano necessariamente tutti importati.

(43) In base alla regola del valore del 35 % dei pezzi/materiali non originari, i paesi di origine dei televisori a colori esportati nella Comunità si sono rivelati essere taluni paesi esportatori soggetti alle inchieste di riesame, la Comunità o altri paesi terzi non soggetti ad inchieste.

(44) Per quanto riguarda i televisori a colori esportati dalla Turchia e originari dei paesi nei cui confronti sono in vigore le misure antidumping soggette al presente riesame (cioè la RPC, la Corea e la Malaysia), i quantitativi esportati dalla Turchia nella Comunità sono stati considerati originari dei suddetti paesi.

3. Esportazioni dalla Thailandia

(45) Dall'inchiesta è emerso che per tutte le esportazioni effettuate nella Comunità dal produttore esportatore thailandese che ha collaborato all'inchiesta durante il PI di riesame, non si è raggiunta la percentuale del 45 % del valore aggiunto. L'origine è stata pertanto determinata in base alla regola del valore del 35 % dei pezzi/materiali non originari. A tale proposito, si è inoltre accertato che l'origine dei televisori a colori era in pratica determinata dall'origine del TTC, il quale rappresentava, in tutti i casi tranne uno, almeno il 35 % del prezzo franco fabbrica di detti televisori a colori. Il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta non aveva utilizzato TTC di origine thailandese, ma di origine coreana e malese. Inoltre, la società in questione aveva importato quantitativi significativi di altri materiali da utilizzare come fattori produttivi nella fabbricazione dei televisori a colori. Di conseguenza, si è concluso che i televisori esportati dalla Thailandia nella Comunità dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta durante il PI di riesame non erano di origine thailandese, ma si sono rivelati invece essere originari della Corea o della Malaysia.

(46) Sulla base delle informazioni fornite da Eurostat, si è stabilito che tutte le esportazioni di televisori a colori dalla Thailandia nella Comunità erano state effettuate dall'unico produttore esportatore thailandese che ha collaborato all'inchiesta. Alla luce delle risultanze di cui sopra relative all'origine, tutti i televisori a colori esportati dalla Thailandia nella Comunità sono stati considerati, ai fini delle inchieste di riesame, originari della Corea e della Malaysia.

4. Esportazioni dalla RPC, dalla Corea, dalla Malaysia e da Singapore

(47) Va osservato che nessun produttore esportatore coreano, malese o singaporiano ha offerto alcun tipo di collaborazione. Inoltre, nessuna delle società cinesi aveva registrato esportazioni di televisori a colori nella Comunità durante il PI di riesame. Perciò, si è ritenuto che le esportazioni di televisori a colori originarie di questi quattro paesi fossero quelle riportate nelle statistiche di Eurostat sulle importazioni nonché quelle provenienti dalla Turchia e dalla Thailandia per le quali si è accertato che erano di origine coreana, malese o cinese.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 37.

D. DUMPING

1. Repubblica popolare cinese

(48) Nessun produttore cinese che aveva registrato esportazioni di televisori a colori nella Comunità durante il PI di riesame ha collaborato all'inchiesta. Tuttavia, si è accertato che una società turca che ha collaborato, la Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, aveva esportato quantità significative di prodotto in esame di origine cinese. Si è pertanto ritenuto opportuno calcolare un margine di dumping individuale per tale società.

a) Paese di riferimento

(49) Dato che la RPC non è un paese retto da un'economia di mercato, per stabilire il valore normale si è dovuto scegliere un paese terzo di riferimento a economia di mercato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. A tale scopo, nell'avviso di apertura era stata proposta Singapore, che era anche il paese di riferimento preso in considerazione nella domanda di riesame. Entro il termine specifico stabilito nel pertinente avviso di apertura, alcune società cinesi hanno contestato tale proposta chiedendo che venisse utilizzato il valore normale minimo accertato per gli altri paesi soggetti all'inchiesta. Una società cinese ha suggerito di ricorrere alla Malaysia, alla Thailandia o alla Corea come paesi di riferimento.

(50) Tuttavia, i produttori coreani, singaporiani e malesi non hanno collaborato all'inchiesta. Quanto alla Thailandia, dato che l'unica società che ha collaborato all'inchiesta non aveva registrato vendite di televisori a colori sul mercato interno, non si è potuto stabilire il valore normale per questo paese. Pertanto, si è esaminato se la Turchia potesse essere utilizzata come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale. La Turchia era stata altresì presentata nella domanda di riesame come scelta alternativa a Singapore.

(51) Si è ritenuto che la scelta della Turchia quale paese di riferimento fosse ragionevole, in quanto si tratta di un mercato competitivo e di un paese con una produzione e un consumo interno considerevoli. Si contano infatti numerosi produttori per il mercato interno, il che determina un forte livello di concorrenza interna, mentre le vendite sul mercato turco del prodotto in esame sono significative. Tre produttori turchi, che avevano collaborato nel quadro dell'inchiesta relativa alla Turchia, hanno fornito informazioni dettagliate in merito alle loro vendite interne e ai loro costi di produzione.

(52) Date tali circostanze, la Commissione ha deciso di utilizzare la Turchia come paese di riferimento. Dal momento che il periodo dell'inchiesta relativa alle importazioni del prodotto in esame originarie della Turchia e il PI di riesame si sono sovrapposti per una durata di sei mesi, il valore normale è stato stabilito soltanto per tale periodo comune alle due inchieste, cioè quello compreso tra il 1° luglio 1999 e il 31 dicembre 1999 (seconda

metà del PI di riesame), e i calcoli relativi al dumping sono stati effettuati per tale periodo.

b) Valore normale

(53) Dato il tasso elevato di inflazione registrato in Turchia durante la seconda metà del PI di riesame, il valore normale è stato determinato per il più breve periodo significativo possibile, ossia su base mensile, al fine di eliminare gli effetti dell'inflazione.

(54) Le vendite interne sono state considerate sufficientemente rappresentative rispetto alle vendite per l'esportazione. Inoltre, i servizi della Commissione hanno valutato se, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, si potesse considerare che le vendite sul mercato interno di ciascuna società erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

(55) Questo è stato fatto calcolando, per ciascun tipo di prodotto esportato, la quota di vendite interne ad acquirenti indipendenti realizzate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno durante la seconda metà del PI di riesame. Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % delle vendite sul mercato interno (in volume) era stato realizzato con un profitto e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo di prodotto in questione sul mercato interno. Per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l'80 % delle vendite sul mercato interno (in volume) era stato realizzato con un profitto, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite remunerative sul mercato interno del tipo di prodotto in questione.

(56) Dato che si è accertato che le vendite interne del prodotto simile da parte dei produttori turchi durante la prima metà del PI erano state realizzate in quantità sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale si è basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili, per il tipo di prodotto corrispondente, da parte di acquirenti indipendenti in Turchia durante la seconda metà del PI di riesame.

c) Prezzo all'esportazione

(57) Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni di televisori a colori di origine cinese da parte della società turca interessata, effettuate attraverso i suoi esportatori collegati in Turchia, sono state realizzate ad acquirenti sia collegati che indipendenti nella Comunità.

(58) Pertanto, per le vendite all'esportazione effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, cioè in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

- (59) Per le vendite realizzate attraverso importatori collegati, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute dal suddetto importatore tra l'importazione e la rivendita, incluse le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»), nonché per tener conto del margine di profitto realizzato, secondo quanto accertato dall'inchiesta, dagli importatori non collegati del prodotto in esame.
- d) *Confronto*
- (60) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati i dovuti adeguamenti per tener conto delle differenze che, in base a quanto affermato e dimostrato, incidono sulla comparabilità dei prezzi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Su tale base sono stati applicati adeguamenti, se del caso, per differenze inerenti a oneri all'importazione e imposte indirette, riduzioni, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, servizio d'assistenza, commissioni e credito.
- (61) È stata chiesta l'applicazione di un certo numero di adeguamenti per differenze inerenti ad altri fattori, quali costi per crediti inesigibili, costi finanziari dovuti a differenze nei livelli delle scorte, costi finanziari relativi agli oneri all'importazione e alle imposte indirette, adeguamento per il valore del marchio, nonché costi pubblicitari e SGAV dei distributori collegati per il mercato interno. Queste richieste di adeguamento sono state tuttavia respinte, poiché non è stato dimostrato che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi.
- (62) Sono stati inoltre chiesti adeguamenti relativi all'IVA, quali l'interesse dell'IVA sulle importazioni destinate alla produzione nel mercato interno e gli oneri finanziari per l'IVA sulle vendite interne. Si deve osservare al riguardo che le società hanno l'obbligo di riscuotere l'IVA per conto dello Stato e di rimborsare a quest'ultimo l'importo dovuto. Le transazioni soggette a IVA non incidono sui risultati finanziari (profitti o perdite) delle società stesse, ma incidono invece sulle attività o passività correnti registrate nella loro contabilità. Inoltre, per quanto riguarda gli eventuali oneri finanziari associati a tali transazioni soggette a IVA, per via del loro carattere ciclico si registra un costante flusso di operazioni soggette a IVA nelle due direzioni (IVA pagabile e ricevibile) le quali, in qualsiasi periodo dato, si compensano le une con le altre. Perciò, eventuali oneri finanziari sostanziali relativi a transazioni soggette a IVA dovrebbero di norma registrarsi soltanto nelle fasi di attività iniziale di un'impresa, quando le sue necessità di approvvigionamento sono molto più elevate delle attività di vendita. Tali eventuali oneri finanziari relativi all'IVA devono quindi essere considerati come normali costi operativi generali, per i quali non deve essere applicato alcun adeguamento in quanto tali costi non incidono sulla comparabilità dei prezzi.
- (63) Sono stati chiesti sconti relativi a differenze ipotetiche tra i quantitativi, sostenendo che, qualora gli acquirenti sul mercato interno avessero acquistato gli stessi quantitativi dei clienti del mercato d'esportazione, tutti gli acquirenti sul mercato interno avrebbero allora potuto beneficiare della riduzione massima offerta su tale mercato. La richiesta è stata respinta in quanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento di base, gli sconti sui quantitativi possono essere presi in considerazione per un adeguamento soltanto qualora vengano effettivamente accordati per le differenze tra i quantitativi e non in base a una situazione solamente ipotetica.
- (64) È stato inoltre chiesto un adeguamento per differenze inerenti allo stadio commerciale per le vendite OEM. Tuttavia, si è accertato che i prezzi sul mercato interno per gli stessi modelli di televisori a colori di marca e OEM non mostravano un andamento dissimile. Pertanto, la richiesta è stata respinta in quanto tali eventuali differenze tra i due tipi di prodotto non incidono sulla comparabilità dei prezzi.
- (65) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.
- e) *Margine di dumping per la società turca che esporta televisori a colori di origine cinese*
- (66) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata su base mensile del valore normale, per tipo di prodotto, è stata confrontata con la media ponderata su base mensile del prezzo all'esportazione, per tipo di prodotto. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo CIF alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per la Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Turchia, è del 69,2 %.
- f) *Margine di dumping per i produttori cinesi*
- (67) Per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato all'inchiesta e per i produttori cinesi che non avevano registrato esportazioni durante il PI di riesame, il livello di dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili.
- (68) Il valore normale, a tale proposito, è stato calcolato sulla base della media complessiva dei prezzi delle vendite interne di tutti i tipi di prodotto in esame realizzate dai tre produttori turchi che hanno collaborato durante la prima metà del PI. Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, esso è stato stabilito sulla base dei dati disponibili con riferimento a Eurostat, cioè sulla base del valore CIF medio ponderato, previo adeguamento per tener conto di assicurazione e nolo marittimi, delle importazioni dalla RPC di tutti i tipi di prodotto in esame effettuate durante la seconda metà del PI di riesame. Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione così calcolati è emerso che le esportazioni dalla RPC nella Comunità erano realizzate a un livello significativo di dumping durante tale periodo. Anzi, il margine di dumping calcolato in questo modo risultava superiore al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta, che era pari al 44,6 %.

(69) Inoltre, la domanda di riesame presentata da POETIC conteneva elementi di prova prima facie quanto all'esistenza di significative pratiche di dumping relativamente alle importazioni originarie della RPC. In effetti, anche i margini di dumping denunciati dal richiedente nella domanda di riesame erano superiori al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta.

(70) In tali circostanze, non vi era motivo di ritenere che il margine di dumping per la Cina dovesse essere inferiore al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta. Pertanto, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, a tutti i produttori della RPC è stato attribuito un margine di dumping del 44,6 %.

2. Corea

(71) Dal momento che nessun produttore esportatore di questo paese ha collaborato all'inchiesta, per stabilire il livello di dumping per la Corea la Commissione ha esaminato i dati disponibili al riguardo.

(72) Il valore normale, a tale proposito, è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite dai produttori coreani ai fini dell'operazione di campionamento, cioè sul valore medio ponderato delle vendite sul mercato interno di televisori a colori realizzate durante il PI di riesame. Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, esso è stato stabilito sulla base dei dati disponibili con riferimento a Eurostat, cioè sulla base del valore CIF medio ponderato, previo adeguamento per tener conto di assicurazione e nolo marittimi, delle importazioni dalla Corea di tutti i tipi di prodotto in esame effettuate durante il PI di riesame. Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione così calcolati è emerso che le esportazioni dalla Corea nella Comunità erano realizzate a un livello significativo di dumping durante tale PI di riesame. In particolare, il margine di dumping calcolato in questo modo risultava superiore al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta, che era pari al 21,2 %.

(73) Inoltre, la domanda di riesame presentata da POETIC conteneva elementi di prova prima facie quanto all'esistenza di significative pratiche di dumping relativamente alle importazioni originarie della Corea. In effetti, anche i margini di dumping denunciati dal richiedente nella domanda di riesame erano superiori al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta.

(74) In tali circostanze, non vi è motivo di ritenere che il margine di dumping per tutte le società che non hanno collaborato alla presente inchiesta debba essere inferiore al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta. Pertanto, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, a tutti i produttori coreani che non hanno collaborato alla presente inchiesta è stato attribuito un margine di dumping del 21,2 %.

(75) Per gli stessi motivi, il medesimo margine di dumping del 21,2 % è stato attribuito alle società Thomson Television Thailand, Thailandia, e Beko Elektronik AS, Turchia, per le quali l'inchiesta ha accertato che avevano esportato televisori a colori di origine coreana durante il PI. Il confronto della media complessiva dei prezzi all'esportazione di questi televisori a colori con il valore normale complessivo calcolato sulla base dei dati — ricavati dalla domanda di

riesame — relativi ai prezzi sul mercato interno di tipi simili di prodotto in esame venduti in Corea, ha confermato l'esistenza di pratiche significative di dumping, in linea con i margini summenzionati.

3. Malaysia

(76) Dal momento che nessun produttore esportatore di questo paese ha collaborato all'inchiesta, la Commissione ha esaminato i dati disponibili onde poter stabilire il livello di dumping per la Malaysia.

(77) A tale proposito, dal momento che nessun produttore esportatore malese aveva fornito informazioni ai fini dell'operazione di campionamento, per calcolare il valore normale per la Malaysia si è ritenuto opportuno fare ricorso ai dati relativi alla Corea. Il valore normale, a tale riguardo, è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite dai produttori coreani ai fini dell'operazione di campionamento, cioè sul valore medio ponderato delle vendite sul mercato coreano del prodotto in esame realizzate durante il PI di riesame. Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, esso è stato stabilito sulla base dei dati disponibili con riferimento a Eurostat, cioè sulla base del valore CIF medio ponderato, previo adeguamento per tener conto di assicurazione e nolo marittimi, delle importazioni dalla Malaysia di tutti i tipi di prodotto in esame effettuate durante il PI di riesame. Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione così calcolati è emerso che le esportazioni dalla Malaysia nella Comunità erano realizzate a un livello significativo di dumping durante tale PI di riesame. Anzi, il margine di dumping calcolato in questo modo risultava superiore al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta, che era pari al 25,1 %.

(78) In tali circostanze, non vi è motivo di ritenere che il margine di dumping per tutte le società che non hanno collaborato alla presente inchiesta debba essere inferiore al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta. Pertanto, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, a tutti i produttori malesi che non hanno collaborato alla presente inchiesta è stato attribuito un margine di dumping del 25,1 %.

(79) Per gli stessi motivi, il medesimo margine di dumping del 25,1 % è stato attribuito alle società Thomson Television Thailand, Thailandia, e Beko Elektronik AS, Turchia, per le quali l'inchiesta ha accertato che avevano esportato televisori a colori di origine malese durante il PI. Il confronto della media complessiva dei prezzi all'esportazione di questi televisori a colori con il valore normale complessivo calcolato sulla base dei dati — ricavati dalla domanda di riesame — relativi ai prezzi sul mercato interno di tipi simili di prodotto in esame venduti in Malaysia, ha confermato l'esistenza di pratiche significative di dumping, in linea con i margini summenzionati.

4. Singapore

(80) Dal momento che nessun produttore esportatore di questo paese ha collaborato all'inchiesta, la Commissione ha esaminato i dati disponibili onde poter stabilire il livello di dumping per Singapore. Si deve osservare che il volume delle esportazioni nella Comunità provenienti da questo paese ricavato dalle statistiche di Eurostat era molto basso.

(81) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati calcolati sulla base delle informazioni relative alle vendite interne e alle esportazioni nella Comunità fornite da un produttore singaporiano ai fini dell'operazione di campionamento. Il confronto di una media complessiva del valore normale con una media complessiva dei prezzi all'esportazione, calcolate in questo modo, ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping a un livello significativo.

(82) In tali circostanze, non vi è motivo di ritenere che il margine di dumping per tutte le società che non hanno collaborato alla presente inchiesta debba essere inferiore al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta. Pertanto, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, a tutti i produttori di Singapore che non hanno collaborato alla presente inchiesta è stato attribuito un margine di dumping del 24,6 %.

5. Thailandia

(83) Un'unica società thailandese ha collaborato al presente procedimento, la Thomson Television Thailand. Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che le esportazioni di questa società non erano di origine thailandese, e la discussione per quanto riguarda il relativo livello del dumping è illustrata ai considerando dal (71) al (75) e dal (76) al (79). In base alle informazioni disponibili, cioè ai dati Eurostat, i produttori che non hanno collaborato alla presente inchiesta non avevano esportato televisori a colori di origine thailandese nella Comunità durante il PI di riesame. Di conseguenza, la Commissione non disponeva di dati che le permettessero di calcolare un nuovo livello di dumping per la Thailandia.

E. PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(84) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore implicasse o meno il rischio della persistenza o della reiterazione delle pratiche di dumping.

(85) Al fine di stabilire la probabilità o meno della persistenza del dumping, la Commissione ha esaminato se le esportazioni realizzate attualmente dai paesi interessati nella Comunità fossero in dumping, dal momento che, qualora si potesse concludere che le pratiche di dumping avevano effettivamente luogo, si poteva ragionevolmente considerare probabile, in mancanza di informazioni che indicassero il contrario, che tali pratiche continuassero anche in futuro.

(86) Per quanto riguarda invece l'analisi della probabile reiterazione del dumping — ossia della probabilità di un aumento delle esportazioni a prezzi in dumping qualora venissero abrogate le misure attualmente in vigore, abrogazione necessaria allorché i volumi esportati dai paesi interessati sono relativamente ridotti — la Commissione ha esaminato la probabilità o meno della reiterazione delle pratiche di dumping in futuro, e se tale eventuale dumping avrebbe luogo in quantità significative.

1. Repubblica popolare cinese

(87) Come si è già menzionato in precedenza, nessun produttore cinese che ha collaborato all'inchiesta ha esportato televisori a colori nella Comunità durante il PI di riesame. Tuttavia, in base ai dati disponibili nelle statistiche di Eurostat, sono state effettivamente realizzate esportazioni di televisori a colori da questo paese durante il PI di riesame. Sulla base dei dati disponibili, secondo quanto stabilito al considerando (70), l'inchiesta ha confermato che il livello di dumping per il prodotto in esame originario della RPC ed esportato da tale paese continuava ad essere significativo.

(88) Inoltre, dall'inchiesta è emerso che un volume considerevole di televisori a colori esportati dalla Turchia nella Comunità era originario della RPC. Si è accertato che tali televisori venivano esportati dalla Turchia a prezzi che erano a un livello notevole di dumping.

(89) Inoltre, dal confronto tra il valore normale calcolato nel paese di riferimento, cioè la Turchia, e i prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi, è emerso che tali esportazioni erano state realizzate a prezzi a un livello significativo di dumping.

(90) In base alle informazioni presentate dalle società cinesi che hanno collaborato, le capacità di produzione di televisori a colori nella RPC sono aumentate dal 1998 in poi, mentre il consumo interno era insufficiente per assorbire l'intera produzione. Secondo tali informazioni, nella RPC si registrano considerevoli capacità eccedentarie di produzione di televisori a colori per l'esportazione, in quanto quasi la metà delle capacità esistenti, che rappresentano circa il 50 % del mercato comunitario, rimangono inutilizzate. Si può quindi considerare assai probabile che, in caso di abrogazione delle misure, le esportazioni in dumping dei televisori a colori cinesi nella Comunità aumenterebbero in misura significativa.

(91) Pertanto, non vi è motivo di ritenere che le pratiche di dumping non continuino qualora le misure in vigore vengano abrogate.

2. Corea

(92) Come si è già menzionato in precedenza, nessun produttore coreano ha collaborato all'inchiesta. Inoltre, come si ricava dai dati Eurostat, quantitativi relativamente elevati di televisori a colori sono stati esportati dalla Corea durante il PI di riesame. Sulla base dei dati disponibili, secondo quanto stabilito ai considerando (74) e (75), la Commissione ha confermato che il livello di dumping per le esportazioni di televisori a colori provenienti dalla Corea continuava ad essere significativo.

(93) Inoltre, sulla base delle informazioni ottenute dai produttori che hanno collaborato all'inchiesta in Turchia (Beko Elektronik AS) e in Thailandia (Thomson Television Thailand), è emerso che le vendite di televisori a colori originari della Corea ed esportati in provenienza dai suddetti due paesi venivano effettuate a prezzi in dumping.

- (94) Secondo le informazioni disponibili, cioè la domanda di riesame, in Corea si registrano elevate capacità di produzione di televisori a colori, mentre il consumo interno assorbe meno del 15 % della produzione, il che lascia un ampio margine ad un incremento delle esportazioni. Inoltre, benché il livello di tali capacità sia rimasto stabile tra il 1996 e il 1999, nello stesso periodo il consumo interno è diminuito del 23 %. Sebbene il mercato interno coreano dovrebbe registrare secondo le previsioni una crescita moderata della domanda, nel paese rimangono considerevoli capacità eccedentarie di produzione di televisori a colori. Poiché spesso l'origine dei TTC è decisiva nel determinare l'origine dei televisori a colori, si sono quindi esaminate le capacità di produzione dei TTC in Corea, scoprendo che anche tali capacità erano considerevoli.
- (95) In conclusione, i dati disponibili indicano l'esistenza di notevoli capacità di produzione che potrebbero essere orientate verso la Comunità, qualora venissero abrogate le misure in vigore. In tali circostanze, non vi è motivo di ritenere che l'abrogazione delle misure non determinerebbe il persistere delle pratiche di dumping a un livello significativo da parte della Corea.

3. Malaysia

- (96) Come si è già menzionato in precedenza, nessun produttore malese ha collaborato all'inchiesta. Inoltre, dalle statistiche Eurostat si ricava che certi quantitativi di televisori a colori sono stati esportati dalla Malaysia durante il PI di riesame. Sulla base dei dati disponibili, secondo quanto stabilito ai considerando (78) e (79), la Commissione ha confermato che il livello di dumping per le esportazioni di televisori a colori provenienti da questo paese continuava ad essere significativo.
- (97) Inoltre, sulla base delle informazioni ottenute dai produttori che hanno collaborato all'inchiesta in Turchia (Beko Elektronik AS) e in Thailandia (Thomson Television Thailand), è emerso che le vendite di televisori a colori originari della Malaysia ed esportati in quantità significative in provenienza dai suddetti due paesi venivano effettuate a prezzi in dumping.
- (98) Secondo le informazioni disponibili, in particolare quelle contenute nella domanda di riesame, in Malaysia si registrano elevate capacità di produzione di televisori a colori. Poiché spesso l'origine dei TTC è decisiva nel determinare l'origine dei televisori a colori, si sono quindi esaminate le capacità di produzione dei TTC in Malaysia, scoprendo che anche tali capacità erano considerevoli.
- (99) In conclusione, non vi è motivo di ritenere che l'abrogazione delle misure non determinerebbe il persistere delle pratiche di dumping a un livello significativo da parte della Malaysia.

4. Singapore

- (100) Dato il volume molto modesto delle esportazioni in dumping durante il PI di riesame, si è ritenuto opportuno valutare la probabilità della reiterazione di tale dumping.
- (101) Da quando sono state istituite le misure antidumping nel 1995, le importazioni nella Comunità di televisori a colori originari di Singapore sono diminuite, passando

da circa 36 000 a più o meno 2 000 apparecchi, con una quota del mercato comunitario scesa pertanto dallo 0,1 % a quasi lo 0 %. Questo calo del volume delle importazioni deve essere valutato sulla base del fatto che nei confronti di due produttori esportatori di Singapore era stato istituito un dazio antidumping dello 0 %. Inoltre, anche le esportazioni di prodotto in esame singaporiano verso altri importanti mercati per i televisori a colori, come gli Stati Uniti, si attestavano su livelli molto ridotti (35 000 apparecchi nel 1999). Si può quindi ragionevolmente concludere che il calo del volume delle esportazioni da Singapore non è dovuto all'istituzione delle misure antidumping nei confronti del paese, ma piuttosto al fatto che la produzione interna è stata orientata maggiormente sui mercati locali.

- (102) Le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame dimostrano che la produzione di Singapore è diminuita in misura sostanziale, passando dai 4,5 milioni di apparecchi stimati nel 1995 a 1,3 milioni di apparecchi secondo la stima del 1999. Anche le capacità sono diminuite, per via del fatto che parecchi produttori singaporiani hanno cessato di produrre televisori a colori.
- (103) Sulla scorta di quanto precede, secondo le previsioni l'abrogazione delle misure antidumping in vigore non dovrebbe comportare una reiterazione del dumping a un livello significativo da parte di Singapore.

5. Thailandia

- (104) Benché in Thailandia vi siano numerosi produttori di televisori a colori, soltanto una società che aveva esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI di riesame ha collaborato all'inchiesta. Tuttavia, come si è già menzionato sopra, si è accertato che le esportazioni nella Comunità di televisori da parte di questo produttore erano state effettuate in dumping, ma che i prodotti erano originari della Corea e della Malaysia. Secondo le informazioni disponibili, cioè la domanda di riesame, in Thailandia si registrano elevate capacità di produzione di televisori a colori, mentre il consumo interno assorbe meno del 16 % della produzione, il che lascia un ampio margine ad un incremento delle esportazioni. Inoltre, sebbene tali capacità siano aumentate del 17 % tra il 1996 e il 2000, nello stesso periodo il consumo interno è diminuito del 30 %, il che ha permesso l'accumulo di notevoli capacità eccedentarie di produzione di televisori a colori in Thailandia.
- (105) Poiché spesso l'origine dei TTC è decisiva nel determinare l'origine dei televisori a colori, si sono quindi esaminate le capacità di produzione dei TTC in Thailandia, scoprendo che anche tali capacità erano considerevoli.
- (106) Pertanto, vi sono fondati motivi per ritenere che l'abrogazione delle misure determinerebbe la reiterazione delle pratiche di dumping a un livello significativo da parte della Thailandia. Per quanto riguarda il margine di dumping, non vi è motivo di ritenere che esso debba essere inferiore al margine di dumping residuo stabilito per i produttori esportatori che non hanno collaborato (pari al 33,6 %) nonché al 14,7 % per la Thomson Television Thailand secondo quanto è stato accertato nel corso della precedente inchiesta antidumping.

F. INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Produzione comunitaria

(107) Nella Comunità, il prodotto in esame viene fabbricato dai seguenti produttori:

- Cinque produttori che hanno presentato e/o approvato la denuncia e hanno collaborato alla presente inchiesta: Industrie Formenti (IT), Grundig (D), Philips Electronic Consumers (NL), Seleo Formenti (IT) e Tecnimagen (E);
- Un produttore che ha presentato la denuncia, ma alla fine non ha collaborato all'inchiesta: AR Systems (E). Questa società è stata informata della sua esclusione dalla definizione dell'industria comunitaria, e non ha sollevato obiezioni al riguardo;
- Sei produttori che non hanno preso parte alla denuncia, si sono limitati a presentare una serie di informazioni essenziali senza neppure rispondere in modo esauriente al questionario, e non si sono opposti all'apertura del presente procedimento: Great Wall (F), Matsushita Panasonic (UK) Mivar (I), Sanyo (E), Semitech Turku (FI), e Thomson Multi Media (F). Quest'ultima società si è opposta alla proroga delle misure antidumping;
- Altri produttori che non hanno collaborato all'inchiesta, ma che non si sono opposti all'apertura del procedimento.

(108) Si è esaminato se si potesse ritenere che le società summenzionate costituissero la produzione comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(109) Si è accertato che un produttore comunitario non denunziante era collegato a un esportatore interessato, e inoltre che importava anch'esso televisori a colori originari di due dei paesi interessati. A norma dell'articolo 4 del regolamento di base, si è esaminato se il suddetto produttore avesse semplicemente affiancato alla sua produzione nella Comunità un'attività aggiuntiva basata sulle importazioni, o se si trattasse piuttosto di un importatore che a tale attività affiancasse una produzione aggiuntiva relativamente limitata nella Comunità.

(110) Dall'inchiesta è emerso che le attività di base della società (cioè gli impianti di produzione, la sede centrale e la sede per la R & S) si svolgono all'interno della Comunità; pertanto, tale produttore non dovrebbe essere escluso dalla definizione della produzione comunitaria. Per quanto riguarda altri produttori comunitari che non hanno preso parte all'inchiesta né hanno fornito informazioni, la Commissione non dispone di indicazioni in base alle quali si possa concludere che una qualsiasi di queste società non debba essere inclusa nella produzione comunitaria.

(111) Un esportatore turco ha affermato che un produttore comunitario denunziante avrebbe dovuto essere escluso dalla definizione della produzione comunitaria, dal momento che aveva trasferito la maggior parte delle sue attività di produzione di televisori a colori al di fuori della Comunità, e cioè nei suoi impianti in Polonia e Ungheria. Si deve osservare in primo luogo che il regolamento di base consente unicamente di escludere i produttori comunitari che sono collegati agli esportatori interessati o sono essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di dumping. Tuttavia, questo non si applica al caso in questione, giacché il produttore comunitario denunziante summenzionato fabbrica il prodotto in esame nella Comunità e mantiene tuttora le sue attività di base (cioè il settore dell'elettronica di consumo, gli impianti di produzione, la sede centrale e la sede per la R & S) all'interno della Comunità; pertanto, tale produttore non dovrebbe essere escluso dalla definizione della produzione comunitaria.

(112) Di conseguenza, si è considerato che tutti gli operatori summenzionati siano produttori comunitari e costituiscano pertanto la produzione comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Definizione dell'industria comunitaria

(113) I cinque produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta, cioè Industrie Formenti, Grundig, Philips Consumer Electronics, Seleo Formenti e Tecnimagen, soddisfano i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto rappresentano il 30 % della produzione comunitaria complessiva di televisori a colori. Si ritiene pertanto che essi costituiscano l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e saranno in appresso denominati «l'industria comunitaria».

G. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO DEL PRODOTTO IN ESAME

1. Osservazione preliminare

(114) Si deve osservare che la Seleo Formenti ha dichiarato fallimento nell'aprile 1997 ed è stata acquistata dalla Industrie Formenti nel marzo 1998. La nuova società ha ripreso la produzione di televisori a colori nell'ottobre 1998. Perciò, per motivi di comparabilità dei trends relativi alla situazione dell'industria comunitaria, i dati forniti dalla Seleo Formenti sono stati esclusi dal complesso dei dati riguardanti tale industria.

(115) Come si è già menzionato al considerando (23), l'esame dei vari andamenti o trends pertinenti all'analisi relativa al pregiudizio ha riguardato il periodo a partire dal 1995 fino al 30 giugno 2000 («il periodo in esame»). Occorre sottolineare a tale proposito che il PI di riesame corrisponde all'anno 1999.

2. Consumo comunitario apparente

- (116) Il calcolo del consumo apparente si è basato sulla somma del volume di vendite realizzato sul mercato comunitario dall'industria comunitaria e da altri produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta secondo quanto riportato nelle loro risposte al questionario, del volume delle vendite di certi altri produttori comunitari in base alle informazioni da essi presentate, del volume stimato delle vendite effettuate da altri produttori comunitari che non hanno collaborato secondo quanto riferito nella domanda di riesame, nonché dei dati di Eurostat sul volume delle importazioni totali, sui quali, quando possibile, è stato effettuato un controllo incrociato facendo riferimento alle informazioni presentate dagli esportatori che hanno collaborato.
- (117) Il consumo di televisori a colori è influenzato da importanti avvenimenti sportivi quali i campionati europei e mondiali di calcio e le Olimpiadi, in occasione dei quali le vendite di questi prodotti di solito aumentano.
- (118) Nel corso del periodo in esame il consumo di televisori a colori nella Comunità è aumentato del 31 %, passando da 24,7 milioni di apparecchi nel 1995 a 24,5 milioni nel 1996, a 27,7 milioni nel 1997, a 31 milioni nel 1998, a 30,7 milioni nel 1999 e infine a 32,4 milioni durante il PI.

3. Importazioni dai paesi interessati

- (119) In considerazione delle conclusioni di cui sopra relative all'origine, e in particolare in merito all'assenza di importazioni del prodotto in esame originarie della Thailandia, l'analisi delle importazioni dai paesi interessati sarà limitata alle importazioni originarie della RPC, della Corea, della Malaysia e di Singapore.

a) Volume delle importazioni interessate e quota di mercato

- (120) Il volume delle importazioni originarie dei paesi interessati durante il PI include anche i televisori a colori che si sono rivelati originari di un paese interessato diverso da quello da cui sono stati esportati, come è stato spiegato sopra. Onde poter disporre di andamenti comparabili, nel caso delle importazioni di prodotto in esame originarie dei paesi interessati ma esportate da altri paesi, la proporzione di televisori a colori originari dei paesi interessati accertata per il PI è stata applicata anche agli anni precedenti.
- (121) Le importazioni totali interessate sono aumentate del 73 %, passando da 1,4 milioni di apparecchi nel 1995 a 1,2 milioni nel 1996, a 1,3 milioni nel 1997, a 1,8 milioni nel 1998, a 2 milioni nel 1999 e infine a 2,5 milioni durante il PI.
- (122) La quota del mercato comunitario detenuta da tali importazioni ha registrato il seguente andamento: dal 5,6 % nel 1995 al 4,8 % nel 1996, al 4,6 % nel 1997, al 5,7 % nel 1998, al 6,6 % nel 1999 e infine al 7,5 % durante il PI.

b) Prezzi delle importazioni in dumping

i) Andamento dei prezzi

- (123) In base ai dati forniti da Eurostat e dagli esportatori che hanno collaborato, la media ponderata dei prezzi unitari all'importazione (dazi non corrisposti) nel PI ammontavano a 101 EUR nel caso delle importazioni originarie della RPC, a 123 EUR nel caso delle importazioni originarie della RPC ma esportate dalla Turchia, a 180 EUR nel caso delle importazioni originarie della Corea, a 115 EUR per le importazioni originarie della Malaysia, a 82 EUR per le importazioni originarie della Malaysia ma esportate dalla Thailandia, e infine a 170 EUR per le importazioni originarie di Singapore.
- (124) Questi prezzi sono stati calcolati sulla base di un mix di tutti i modelli di prodotto e di tutte le dimensioni dello schermo. Considerando il solo segmento di mercato dei televisori a colori con schermo di piccole dimensioni (14"), che rappresenta circa il 50 % delle importazioni totali nella Comunità, la media ponderata dei prezzi unitari all'importazione nel PI ammontava a 90 EUR per le importazioni dalla RPC, 86 EUR nel caso delle importazioni originarie della RPC ma esportate dalla Turchia, 151 EUR per le importazioni dalla Corea, 93 EUR per le importazioni dalla Malaysia, 82 EUR per le importazioni originarie della Malaysia ma esportate dalla Thailandia, e infine 147 EUR per quelle originarie di Singapore.

ii) Sottoquotazione dei prezzi

- (125) Per esaminare la politica di fissazione dei prezzi delle importazioni cinesi sul mercato comunitario, i prezzi delle importazioni interessate sono stati confrontati a quelli delle vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, al netto di tutti gli sconti e riduzioni, allo stesso stadio commerciale. Nel caso dei televisori a colori esportati dalla Turchia e originari della RPC, della Corea e della Malaysia, l'analisi è stata effettuata sulla base dei dati relativi a un periodo di sei mesi, in quanto, come si è già menzionato, i periodi delle inchieste relativi ai due procedimenti si sono sovrapposti soltanto tra il 1° luglio 1999 e il 31 dicembre 1999. I prezzi all'importazione erano a livello CIF frontiera comunitaria, debitamente adeguati per tener conto del pagamento dei dazi doganali e dei dazi antidumping, nonché dei costi sostenuti dopo l'importazione. I prezzi dell'industria comunitaria erano quelli applicati al primo acquirente indipendente a livello franco fabbrica.
- (126) In considerazione del numero elevato di modelli, i televisori a colori venduti sul mercato comunitario sono stati suddivisi in categorie sulla base delle caratteristiche che si è ritenuto avessero un'incidenza maggiore sul costo del prodotto, e cioè il tipo di schermo, le dimensioni e il formato dello schermo, la frequenza immagine, il suono, il televideo e il sistema di televisione. Per quei paesi nei quali i produttori esportatori non avevano offerto alcuna collaborazione, i confronti tra i prezzi sono stati effettuati in base alle informazioni disponibili, cioè ai dati ricavati da Eurostat, tenendo conto della varietà di dimensioni dello schermo.

(127) Le differenze tra i prezzi, espresse in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, danno conto di margini di sottoquotazione dei prezzi compresi tra l'1,9 % e il 34,3 % per tutti i paesi interessati ad eccezione di Singapore, per il quale non si è riscontrata alcuna sottoquotazione.

4. Situazione economica dell'industria comunitaria

a) Osservazione preliminare

(128) La situazione dell'industria comunitaria deve essere considerata alla luce del fatto che nel 1997 il maggior produttore comunitario di televisori a colori ha chiuso alcuni impianti di produzione nella Comunità e li ha trasferiti in Polonia, il che è di per sé una conseguenza della situazione critica dell'industria comunitaria sul mercato comunitario.

b) Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

(129) La produzione dell'industria comunitaria ha registrato il seguente andamento: da 6,5 milioni di apparecchi nel 1995, a 6,6 milioni nel 1996, a 6 milioni nel 1997, a 6,1 milioni nel 1998, a 5,9 milioni nel 1999 e infine a 6 milioni durante il PI, il che equivale a un calo complessivo di 7 punti percentuali.

(130) Le capacità di produzione dell'industria comunitaria hanno registrato il seguente andamento: da 7,5 milioni di apparecchi nel 1995, a 7,7 milioni nel 1996, a 7,3 milioni nel 1997, a 7 milioni nel 1998, e infine a 7,1 milioni nel 1999 e durante il PI, con un calo complessivo di 4 punti percentuali sull'intero periodo.

(131) Il tasso di utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è rimasto stabile, passando dall'87 % nel 1995 all'85 % nel 1996, all'82 % nel 1997, all'86 % nel 1998, all'83 % nel 1999 e infine all'85 % durante il PI.

c) Scorte

(132) Il livello delle scorte dell'industria comunitaria è passato da 500 000 pezzi nel 1995, a circa 400 000 nel 1996 e nel 1997, a circa 500 000 nel 1998 e infine a circa 400 000 nel 1999. Fatta eccezione per il 1998, il volume delle scorte è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame, sia in percentuale del volume della produzione (7 %) che in percentuale del volume delle vendite (8 %).

d) Volume delle vendite e quota di mercato

(133) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità ha registrato il seguente andamento: da 5,9 milioni di apparecchi nel 1995 e 1996, a 5,4 milioni nel 1997 e 1998, a 5,3 milioni nel 1999 e infine a 5,5 milioni durante il PI.

(134) Tra il 1995 e il PI le vendite sono diminuite del 7 %. Sono rimaste stabili tra il 1995 e il 1996, mentre in seguito hanno registrato una diminuzione dell'8 % tra il 1996 e il 1997; infine, sono aumentate del 3 % tra il 1997 e il PI.

(135) La quota del mercato comunitario detenuta dall'industria comunitaria è scesa dal 24 % del 1995 al 17 % durante il

PI, il che equivale a una diminuzione di 7 punti percentuali.

e) Crescita

(136) Mentre il consumo comunitario è aumentato di circa il 30 % nel corso del periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito di circa il 7 % e il volume delle importazioni interessate è aumentato del 73 %. Nonostante l'incremento del consumo, l'industria comunitaria non ha registrato un aumento della sua quota di mercato comunitario, che è scesa dal 24 % del 1995 al 17 % durante il PI. L'industria comunitaria non ha quindi potuto beneficiare pienamente della crescita del mercato.

f) Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi dell'industria comunitaria

(137) I televisori a colori stanno gradualmente diventando prodotti maturi, che registrano una costante erosione dei prezzi. Tale erosione dei prezzi è più evidente nel segmento di mercato dei prodotti in esame con uno schermo di piccole dimensioni, con un numero ridotto di caratteristiche e utilizzati generalmente come secondo o terzo apparecchio dalle famiglie.

(138) Il principale fattore di costo per il prodotto in esame è il prezzo del TTC, che spesso rappresenta una percentuale compresa tra il 40 % e il 60 % del prezzo del televisore a colori. A tale riguardo, alcuni produttori comunitari hanno reso noto che durante il periodo in esame, in particolare nel 1999 e durante il PI, sul mercato comunitario si registrava una carenza di TTC. Inoltre, numerosi produttori comunitari hanno altresì indicato che, dato che una parte dei TTC incorporati nei televisori a colori fabbricati nella Comunità viene acquistata in USD, per i produttori comunitari il costo medio di tali TTC era aumentato nel 1999 e durante il PI a causa dell'andamento dei tassi di cambio.

(139) La media ponderata dei prezzi unitari dell'industria comunitaria applicati ad acquirenti indipendenti ha registrato il seguente andamento: da 300 EUR nel 1995 a 302 EUR nel 1996, a 306 EUR nel 1997, a 320 EUR nel 1998, a 309 EUR nel 1999 e infine a 319 EUR durante il PI. I prezzi medi di vendita non rivelano un'erosione dei prezzi, giacché quest'ultima è il risultato del mix di prodotti dei modelli venduti.

(140) Tuttavia, l'erosione dei prezzi risulta evidente se si esaminano i prezzi medi di vendita per categorie di prodotto suddivise a seconda delle dimensioni dello schermo. Ad esempio, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria per i televisori a 14" è scesa da 105 EUR nel 1999 a 102 EUR durante il PI; quella dei 21" è diminuita nello stesso periodo da 172 EUR a 168 EUR, mentre quella dei 28" è scesa da 380 EUR a 350 EUR.

(141) In conclusione, l'aumento della media ponderata dei prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria è dovuto a una modifica del mix di prodotti, che ha registrato una tendenza verso i modelli caratterizzati da un maggior valore aggiunto.

g) *Occupazione*

- (142) L'occupazione nella Comunità è diminuita del 20 % nel corso del periodo in esame, registrando il seguente andamento: 6 500 impiegati del settore nel 1995, 6 000 nel 1996, 5 600 nel 1997, 5 000 nel 1998, 5 100 nel 1999 e infine 5 200 durante il PI.

h) *Produttività*

- (143) La produttività dell'industria comunitaria è aumentata, passando da 1 000 unità per impiegato nel 1995 a 1 100 nel 1996 e nel 1997, a 1 200 nel 1998, e infine a 1 150 nel 1999 e nel PI, con un incremento complessivo del 16 %.

i) *Salari*

- (144) Il salario dell'industria comunitaria per singolo impiegato è rimasto stabile nel 1995 e nel 1996, è aumentato del 2 % nel 1997, quindi dell'1 % nel 1998 e ancora del 7 % nel 1999.

j) *Investimenti*

- (145) Gli investimenti realizzati dall'industria comunitaria per quanto riguarda il prodotto in esame sono aumentati, passando da 48 milioni di EUR nel 1995 a 52 milioni di EUR durante il PI, il che equivale ad un incremento del 10 %. Essi rappresentavano inoltre circa il 2 % del fatturato. Fatta eccezione per il 1996 e il 1997, il livello degli investimenti realizzati dall'industria comunitaria è rimasto relativamente stabile nel corso del periodo in esame. Gli investimenti effettuati dall'industria durante il PI consistevano principalmente nell'installazione di impianti di stoccaggio automatico.

k) *Redditività*

- (146) L'utile sulle vendite nette realizzato dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, al lordo delle imposte, è passato da - 2,7 % nel 1995 a + 1,3 % durante il PI. In seguito agli sforzi di ristrutturazione del settore, il punto di equilibrio è stato raggiunto nel 1996. La redditività dell'industria comunitaria è migliorata nel 1997, in coincidenza con un'ulteriore ristrutturazione dovuta al trasferimento in Polonia di una quota della sua produzione da parte del maggior produttore comunitario di televisori a colori. Nel 1998 il livello di redditività è rimasto invariato, grazie ad un aumento dei prezzi di vendita che ha coinciso con importanti avvenimenti sportivi quali il campionato mondiale di calcio. Tra il 1998 e il 1999 la redditività è peggiorata, per via di un calo dei prezzi di vendita, mentre tra il 1999 e il PI, pur rimanendo sempre su un livello poco elevato, ha registrato un nuovo miglioramento per via di un aumento dei prezzi di vendita dovuto a una modifica del mix di prodotti.

l) *Flusso di cassa, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali*

- (147) Il flusso di cassa dell'industria comunitaria, calcolato come profitto al lordo delle imposte comprese le voci non in contanti, dopo aver registrato una ripresa nel 1997, è andato gradualmente diminuendo fino al PI.
- (148) Quanto all'utile sul capitale investito, si situava intorno al 15 % nel 1995, era negativo nel 1996, nettamente

positivo nel 1997 e 1998, e infine leggermente positivo nel 1999 e durante il PI.

- (149) Nessuna delle società che costituiscono l'industria comunitaria ha segnalato particolari difficoltà nell'ottenere capitali.

m) *Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping*

- (150) Quanto all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, essa non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati. Benché la situazione dell'industria comunitaria sia migliorata nel corso del periodo in esame, tuttavia tale industria non si è pienamente ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e la sua posizione seguita a rimanere debole.

5. Conclusioni

- (151) Successivamente all'istituzione delle misure nel 1995 la situazione dell'industria comunitaria è migliorata, e già nel 1997, anno in cui è stata realizzata un'importante ristrutturazione, la sua redditività aveva raggiunto un livello soddisfacente.
- (152) Tuttavia, dal 1998 in poi, la situazione dell'industria comunitaria ha registrato un deterioramento, in particolare in termini di redditività, la quale è scesa all'1,3 % durante il PI. L'insufficiente livello di redditività del 1999 era dovuto a una diminuzione dei prezzi di vendita, che non erano sufficienti a coprire i costi crescenti sostenuti dall'industria comunitaria. Durante il PI, nonostante un aumento dei prezzi, i costi sono aumentati in misura che i prezzi non hanno potuto coprire, per via principalmente dell'incremento dei prezzi dei TTC — principali fattori produttivi nella fabbricazione di televisori a colori — e della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni interessate, il che ha impedito alla redditività dell'industria comunitaria di risalire ai livelli del 1997 e 1998.
- (153) Inoltre, nonostante un incremento del consumo comunitario (31 % nel corso del periodo in esame), l'industria comunitaria non ha beneficiato di tale crescita del mercato e ha anzi perso in percentuale di quota di mercato, che è passata dal 24 % nel 1995 al 17 % nel PI.
- (154) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che, benché la situazione dell'industria comunitaria sia migliorata a partire dal 1995, tale industria seguita tuttavia a rimanere in posizione debole.

6. Impatto delle importazioni in esame

- (155) Dall'inchiesta è emerso che, nonostante l'esistenza delle misure antidumping, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 73 % nel corso del periodo in esame, mentre il consumo ha registrato un incremento pari soltanto al 31 %. L'aumento più significativo si è avuto tra il 1997 e il 1998, allorché le importazioni in questione hanno registrato una crescita addirittura del 42 %, che è coincisa con l'incremento più considerevole del consumo (+ 12 %). La quota di mercato delle importazioni interessate nella Comunità è passata dal 5,7 % nel 1995 al 7,5 % nel PI.

(156) I vari paesi interessati hanno registrato risultati differenti tra loro quanto alle esportazioni in questione. Le importazioni originarie di Singapore sono diminuite nel corso del periodo in esame, con una quota del mercato comunitario vicina allo 0 % durante il PI. Le importazioni originarie della RPC hanno registrato un incremento sostanziale, attribuibile alle importazioni di televisori a colori originari della RPC ed esportati dalla Turchia. La quota di mercato detenuta dalla RPC è passata dall'1,2 % nel 1995 al 3,9 % durante il PI. Le importazioni originarie della Corea sono aumentate in misura considerevole tra il 1998 e il 1999, mentre la loro quota di mercato è passata dallo 0,4 % nel 1995 al 2 % durante il PI. Le importazioni originarie della Malaysia sono diminuite, come pure la loro quota di mercato, che è scesa dal 3,9 % all'1,6 %.

(157) Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni interessate, fatta eccezione per quelle originarie di Singapore, essi erano inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria durante il PI. Inoltre, le importazioni interessate hanno esercitato una pressione sui prezzi dell'industria comunitaria che ha impedito che tali prezzi potessero riflettere l'aumento dei costi sostenuti dall'industria stessa, soprattutto nel 1999 e durante il PI. Perciò, la pressione su prezzi esercitata dalle importazioni dai paesi interessati ha contribuito al deterioramento della redditività dell'industria comunitaria.

7. Volumi e prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi

(158) Le importazioni provenienti da altri paesi terzi sono state determinate sulla base dei dati Eurostat, e comprendono anche i televisori a colori esportati dalla Turchia ma originari di uno di tali paesi terzi, in conformità delle conclusioni sull'origine tratte per il PI. Si deve osservare che le cifre fornite da Eurostat, che rappresentavano le uniche informazioni disponibili, potrebbero non riflettere l'origine effettiva dei televisori a colori importati nella Comunità da altri paesi terzi.

(159) Il volume di televisori a colori importati da altri paesi terzi è aumentato di oltre l'800 % nel corso del periodo in esame, passando da 1 milione di unità nel 1995 a 8,9 milioni nel PI. Il volume più elevato di esportazioni proveniva dalla Polonia (passato dalle 401 000 unità del 1995 a 5,3 milioni durante il PI), dall'Ungheria (da 115 000 a 1,6 milioni), dalla Lituania (da 114 000 a 920 000) e dalla Repubblica ceca (da 2 000 a 660 000).

(160) Per quanto riguarda la quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni da questi paesi terzi, è passata dal 4,2 % nel 1995 al 27,3 % nel PI, di cui il 16,4 % detenuto dalla Polonia, il 4,8 % dall'Ungheria, il 2,8 % dalla Lituania, il 2 % dalla Repubblica ceca e l'1,3 % da altri paesi esportatori.

(161) Quanto ai prezzi di queste importazioni, quelli delle importazioni originarie della Polonia e della Lituania sono inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria e più o meno allineati a quelli di alcuni dei paesi interessati. Pertanto, non si può escludere che anche tali importazioni abbiano contribuito alla stagnazione delle

vendite e della quota di mercato dell'industria comunitaria, nonché al ribasso dei prezzi e al calo di redditività registrati durante il PI.

(162) In conclusione, le importazioni provenienti da altri paesi terzi sono aumentate significativamente durante il periodo in esame, in misura ben superiore all'aumento del consumo apparente nonché all'incremento del volume delle importazioni dai paesi interessati.

H. PROBABILITÀ DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Analisi della situazione dei produttori esportatori dei paesi interessati

a) La RPC

(163) Nel valutare la probabilità della persistenza o della reiterazione del pregiudizio, si è tenuto conto dei televisori a colori originari della RPC, a prescindere dal fatto che fossero stati esportati dalla RPC o da altri paesi come la Turchia.

i) Probabile volume delle esportazioni

(164) Le importazioni nella Comunità di televisori a colori di origine cinese sono aumentate del 413 % nel corso del periodo in esame. Le esportazioni dalla RPC sono diminuite tra il 1995 e il 1996, mantenendosi poi all'incirca allo stesso livello tra il 1996 e il PI. Le esportazioni dalla Turchia sono aumentate costantemente, passando da circa 190 000 apparecchi nel 1995 a circa 1,2 milioni nel PI. Oltre il 95 % delle importazioni originarie della RPC nel PI corrispondevano a televisori a colori con schermo di piccole dimensioni (14").

(165) Le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame dimostrano che nella RPC esistevano significative capacità di produzione, per fabbricare cioè circa 40 milioni di apparecchi televisivi. Inoltre, sono stati forniti dati dai quali si ricava che il livello di produzione si aggirava intorno ai 31 milioni di apparecchi, mentre il consumo interno raggiungeva la cifra di circa 23 milioni di apparecchi, il che rendeva disponibili per l'esportazione considerevoli quantitativi di prodotto in esame.

(166) I produttori esportatori cinesi hanno a loro volta sostenuto che, benché la produzione e le capacità siano attualmente eccedentarie rispetto alla domanda, la domanda interna della RPC di televisori a colori dovrebbe probabilmente registrare un incremento nel prossimo futuro, senza quindi lasciare una parte delle capacità di produzione disponibili per l'esportazione. Tuttavia, non hanno fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione.

(167) Dall'inchiesta è emerso che il consumo interno nella RPC è andato costantemente aumentando, passando da una cifra stimata pari a 17 milioni di apparecchi nel 1996 a una cifra stimata pari a 23 milioni di apparecchi nel 2000. Tuttavia, anche la produzione è aumentata nello stesso periodo, arrivando a un livello eccedentario rispetto al consumo interno per una cifra compresa tra 7 e 10 milioni di apparecchi.

(168) Si è inoltre accertato che le esportazioni di prodotto in esame d'origine cinese negli Stati Uniti, secondo quanto riportato nelle statistiche di Eurostat, hanno registrato un incremento considerevole, passando da circa 220 000 apparecchi nel 1996 a circa 900 000 apparecchi nel 2000, a prezzi notevolmente inferiori a quelli delle esportazioni cinesi nella Comunità. Le esportazioni di televisori a colori di origine cinese in Giappone sono aumentate, passando da circa 1,3 milioni di apparecchi nel 1996 a circa 2,3 milioni di apparecchi nel 2000. Dalle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame emerge che si tratta di esportazioni di televisori a colori fabbricati da società con sede nella RPC collegate a produttori giapponesi, e venduti in Giappone attraverso la loro propria rete di distribuzione.

(169) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che, nonostante un aumento del consumo interno nella RPC, nel paese si registrano una produzione e capacità eccedentarie disponibili per attività di esportazione. Da tale conclusione emerge che è probabile che il volume delle esportazioni nella Comunità di televisori a colori di origine cinese verrebbe ad aumentare qualora fossero abrogate le misure antidumping.

ii) Probabili prezzi all'esportazione

(170) Da un confronto tra i prezzi del prodotto in esame di origine cinese, secondo quanto riportato nei dati Eurostat e riferito dai produttori esportatori turchi che hanno collaborato all'inchiesta, e quelli praticati dall'industria comunitaria durante il PI, emerge che i prezzi dei televisori a colori originari della RPC erano significativamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, di una percentuale compresa tra il 18,9 % e il 34,3 %. Dalle informazioni fornite dalle parti interessate emerge inoltre che la maggior parte delle esportazioni cinesi nella Comunità è rappresentata da televisori con schermo di piccole dimensioni (14 pollici), con un numero generalmente inferiore di caratteristiche, e per i quali il margine per differenziali di prezzo tra i modelli è più ridotto. Pertanto, si è considerato che il calcolo della sottoquotazione dei prezzi su tale base rifletta adeguatamente il differenziale di prezzo tra i televisori a colori di origine cinese e quelli di produzione comunitaria.

(171) I prezzi all'esportazione cinesi medi ponderati del prodotto in esame venduto negli USA, senza distinzione di dimensioni dello schermo, convertiti a un prezzo costruito CIF a livello frontiera comunitaria, erano inoltre notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria.

(172) Da quanto sopra esposto, si può concludere che è probabile che i prezzi delle esportazioni dalla RPC nella Comunità verrebbero ad essere inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria, qualora le misure venissero lasciate scadere. Si può pertanto concludere che esiste la probabilità di una reiterazione del pregiudizio.

b) Corea

(173) Nel 1998, il regolamento sui televisori a colori è stato modificato per quanto riguarda le importazioni originarie, tra l'altro, della Corea. Il margine di dumping accertato per due produttori esportatori coreani, LG Electronics e Samsung Electronics, era de minimis e pertanto

nessun dazio antidumping era stato imposto nei confronti di queste due società.

(174) Nel valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio, si è tenuto conto dei televisori a colori di origine coreana esportati dalla Corea, nonché da altri paesi interessati come la Thailandia e la Turchia.

i) Probabile volume delle esportazioni

(175) Le esportazioni di televisori a colori originari della Corea sono diminuite, passando da circa 98 000 apparecchi nel 1995 a circa 80 000 nel 1997. Nel 1998 il volume delle importazioni era aumentato fino a circa 200 000 apparecchi. Le importazioni hanno continuato ad aumentare fino a circa 500 000 apparecchi nel 1999 e circa 650 000 apparecchi nel PI. L'incremento maggiore del volume delle importazioni si è verificato nel segmento dei televisori con schermo di medie/grandi dimensioni. La quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni coreane nel PI era pari al 2 %.

(176) Le importazioni di prodotto in esame di origine coreana negli Stati Uniti erano soggette a misure antidumping fin dal 1984. Tuttavia, nel novembre 1998 le autorità statunitensi hanno lasciato scadere tali misure, dal momento che l'industria nazionale USA non aveva dato risposta all'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza. Il volume delle importazioni di televisori a colori di origine coreana negli Stati Uniti, sulla base delle statistiche Eurostat, è aumentato costantemente, passando da 150 000 apparecchi nel 1996 a circa 600 000 nel 2000. Il considerevole incremento del volume delle esportazioni negli Stati Uniti nel 1999 è coinciso con la revoca dei dazi antidumping in vigore in tale paese sulle importazioni originarie della Corea.

(177) Le esportazioni di televisori a colori di origine coreana in Giappone sono diminuite, passando da circa 1 milione di apparecchi nel 1996 a circa 700 000 nel 1999, con un ulteriore notevole calo a circa 380 000 apparecchi nel 2000.

(178) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, in Corea si registrano considerevoli capacità di produzione, mentre il consumo interno assorbe meno del 15 % della produzione nazionale, il che lascia un ampio margine ad un incremento delle esportazioni. Vi sono inoltre significative capacità di produzione dei TTC in Corea.

(179) Da quanto sopra esposto, si può concludere che esiste la probabilità che il volume delle importazioni venga ad aumentare qualora si lascino scadere le misure antidumping.

ii) Probabili prezzi all'esportazione

(180) Da un confronto tra i prezzi dei televisori a colori di origine coreana, secondo quanto riportato nei dati Eurostat e riferito dai produttori esportatori turchi e thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta, e quelli praticati dall'industria comunitaria durante il PI di riesame — confronto effettuato per ciascun modello distinto a seconda delle dimensioni dello schermo —, emerge che i prezzi dei televisori a colori originari della Corea erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria, di una percentuale compresa tra l'11 % e il 36 %.

(181) I prezzi all'esportazione coreani medi ponderati del prodotto in esame venduto negli USA durante il PI, senza distinzione di dimensioni dello schermo, convertiti a un prezzo costruito CIF a livello frontiera comunitaria, erano inoltre inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria.

(182) Da quanto sopra esposto, si può concludere che è probabile che i prezzi delle esportazioni dalla Corea nella Comunità verrebbero ad essere inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria, qualora le misure venissero lasciate scadere. Si può pertanto concludere che esiste la probabilità di una reiterazione del pregiudizio.

c) *Malaysia*

(183) Nel valutare la probabilità della persistenza o della reiterazione del pregiudizio, si è tenuto conto dei televisori a colori originari della Malaysia, a prescindere dal fatto che fossero stati esportati dalla Malaysia o da altri paesi come la Thailandia e la Turchia.

i) *Probabile volume delle esportazioni*

(184) Le esportazioni di televisori a colori originari della Malaysia sono diminuite, passando da circa 970 000 apparecchi nel 1995 a circa 530 000 nel PI, mentre la loro quota del mercato comunitario ha registrato un calo, passando dal 3,9 % nel 1995 all'1,6 % nel PI. Circa il 90 % di queste esportazioni venivano effettuate a partire dalla Thailandia.

(185) Il volume delle importazioni di televisori a colori di origine malese negli Stati Uniti, sulla base delle statistiche di Eurostat, è aumentato passando da circa 3 milioni di apparecchi nel 1996 e 1997 a 3,6 milioni nel 1998, quindi a 5,4 milioni nel 1999 e infine a 7 milioni di apparecchi nel 2000.

(186) Il volume delle importazioni di televisori a colori di origine malese in Giappone è aumentato, passando da 2,5 milioni di apparecchi nel 1996 e 1998 a 3 milioni nel 1999 e quindi a 4 milioni nel 2000.

(187) Le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame dimostrano che i produttori malesi utilizzano pienamente le loro capacità, e che solamente il 5 % circa della produzione nazionale è destinato al mercato interno, poiché il rimanente 95 % è destinato principalmente al Giappone, agli Stati Uniti e al mercato comunitario.

(188) Si è concluso pertanto che, qualora venissero abrogate le misure antidumping, potrebbe verificarsi un certo qual incremento del volume delle importazioni di televisori a colori di origine malese.

ii) *Probabili prezzi all'esportazione*

(189) Da un confronto tra i prezzi dei televisori a colori di origine malese, secondo quanto riportato nei dati Eurostat e riferito dai produttori esportatori turchi e thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta, e quelli praticati dall'industria comunitaria durante il PI — confronto effettuato per ciascun modello distinto a seconda delle

dimensioni dello schermo —, emerge che i prezzi dei televisori a colori originari della Malaysia erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria, di una percentuale compresa tra il 17 % e il 21 %.

(190) I prezzi all'esportazione malesi medi ponderati del prodotto in esame venduto negli USA durante il PI, senza distinzione di dimensioni dello schermo, convertiti a un prezzo costruito CIF a livello frontiera comunitaria, erano inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Dato il livello di fissazione dei prezzi praticato dagli esportatori malesi del prodotto in esame negli USA — paese terzo che rappresenta un importante mercato — non si può escludere che, qualora le misure antidumping vengano abrogate, considerevoli quantitativi di televisori a colori originari della Malaysia siano esportati nella Comunità a prezzi in dumping, determinando quindi un pregiudizio per l'industria comunitaria.

(191) Da quanto sopra esposto, si può concludere che è probabile che i prezzi delle esportazioni dalla Malaysia nella Comunità verrebbero ad essere inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria, qualora le misure venissero lasciate scadere. Si può pertanto concludere che esiste la probabilità di una reiterazione del pregiudizio.

d) *Singapore*

(192) Poiché nessun produttore esportatore di questo paese ha collaborato all'inchiesta, la valutazione circa la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio si è basata sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

i) *Probabile volume delle esportazioni*

(193) Come si è già menzionato al considerando (103), sembra improbabile che l'abrogazione delle misure antidumping comporti un aumento del volume delle esportazioni provenienti da Singapore nella Comunità. Si è pervenuti a questa conclusione alla luce del fatto che nel paese la capacità di produzione sono diminuite in quanto parecchi produttori singaporiani hanno cessato la produzione di televisori a colori, del fatto che il volume delle importazioni non è aumentato durante il periodo in esame nonostante il dazio antidumping nullo applicabile nei confronti di due produttori esportatori, come pure in considerazione del basso volume delle esportazioni di televisori a colori di origine singaporiana verso altri mercati terzi.

ii) *Probabili prezzi all'esportazione*

(194) Da un confronto tra i prezzi dei televisori a colori esportati da Singapore e quelli praticati dall'industria comunitaria durante il PI, emerge che i prezzi dei televisori a colori originari di Singapore non erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

(195) I prezzi medi delle esportazioni da Singapore verso gli USA, senza distinzione di dimensioni dello schermo, erano più elevati di quelli delle esportazioni nella Comunità nel 1997, nel 1998 e nel 2000, con la sola eccezione del 1999.

(196) Da quanto sopra si ricava che è improbabile che, in assenza di misure antidumping, tali importazioni vengano realizzate a prezzi che potrebbero contribuire al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Pertanto, si è concluso che è improbabile che si verifichi una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni originarie di Singapore.

e) *Thailandia*

(197) Secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame, in Thailandia si registra la presenza di un certo numero di produttori di televisori a colori, benché solo uno di essi abbia collaborato nel corso delle inchieste. Tuttavia, si è accertato che il produttore esportatore in questione aveva esportato nella Comunità televisori a colori originari di paesi interessati dall'inchiesta diversi dalla Thailandia. In considerazione di quanto sopra, la valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole è stata effettuata sulla base dei dati disponibili.

i) *Probabile volume delle esportazioni*

(198) Secondo le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame, in Thailandia si registrano significative capacità di produzione di televisori a colori; tali capacità sono aumentate, passando da circa 4,5 milioni di unità nel 1996 a circa 5,3 milioni nel 2000.

(199) Nello stesso periodo, si è riscontrato che il consumo interno nel paese ha registrato una diminuzione, da circa 1,2 milioni di unità nel 1996 a circa 840 000 unità nel 2000, il che rendeva disponibili per l'esportazione considerevoli quantitativi di prodotto in esame.

(200) Sulla base dei dati forniti da Eurostat, il volume delle importazioni di televisori a colori di origine thailandese in Giappone è sceso da 1,5 milioni di unità nel 1996 a 1,3 milioni di unità nel 2000. Al contrario, il volume delle importazioni di televisori a colori di origine thailandese negli Stati Uniti è aumentato, passando da 1,2 milioni di unità nel 1996 a 4,7 milioni di unità nel 2000. Si è pertanto concluso che il consumo interno, che ha subito una contrazione nel corso del periodo in esame, è in grado di assorbire soltanto una quota marginale della produzione complessiva di televisori a colori della Thailandia.

(201) Inoltre, secondo informazioni di cui dispongono i servizi della Commissione, in Thailandia si registrano considerevoli capacità di produzione di TTC, capacità che sono aumentate passando da circa 6,6 milioni nel 1997 a circa 7,7 milioni nel 2000.

(202) Sulla scorta di quanto precede, si può quindi concludere che, qualora venissero abrogate le misure antidumping, potrebbe verificarsi un incremento del volume delle importazioni di televisori a colori di origine thailandese.

ii) *Probabili prezzi all'esportazione*

(203) I prezzi all'esportazione thailandesi medi ponderati del prodotto in esame venduto negli USA e in Giappone durante il PI, senza distinzione di dimensioni dello

schermo, convertiti a un prezzo costruito CIF a livello frontiera comunitaria, erano inferiori ai prezzi praticati dall'industria comunitaria, e più o meno allineati a quelli dei televisori a colori originari della Malaysia, cioè di importazioni per le quali si è concluso che esiste il rischio di una probabile reiterazione del dumping pregiudizievole.

(204) Dato il livello di fissazione dei prezzi praticato dagli esportatori thailandesi su altri principali mercati dei paesi terzi — principalmente gli USA (4,7 milioni di apparecchi) e il Giappone (1,4 milioni di apparecchi) — non si può escludere che, qualora le misure antidumping vengano lasciate scadere, considerevoli quantitativi di prodotto in esame di origine thailandese vengano esportati nella Comunità a prezzi in dumping, determinando quindi un pregiudizio per l'industria comunitaria.

(205) Di conseguenza, si è concluso che, qualora le misure antidumping in vigore venissero abrogate, vi è un rischio di probabile reiterazione del dumping pregiudizievole causato dalle importazioni di televisori a colori originari della Thailandia.

2. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria

(206) Sulla scorta di quanto precede, è probabile che l'abrogazione delle misure antidumping sulle importazioni di televisori a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Corea, della Malaysia e della Thailandia comporterebbe un incremento del volume delle importazioni di prodotto in esame nella Comunità originario di tali paesi, il che andrebbe ad intaccare la quota di mercato comunitario detenuta dall'industria comunitaria.

(207) Date le conclusioni relative alla politica di fissazione dei prezzi di queste importazioni nella Comunità e, nella misura in cui erano disponibili i dati in materia, verso altri paesi terzi, è probabile che un incremento in volume di dette importazioni a basso prezzo eserciterebbe una pressione al ribasso sui prezzi praticati dall'industria comunitaria. Questo potrebbe a sua volta determinare un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Si può pertanto concludere che esiste la probabilità di una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni in dumping originarie dei paesi interessati.

(208) D'altra parte, viste le conclusioni relative alle importazioni di televisori a colori originari di Singapore, è improbabile che queste ultime importazioni possano contribuire al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Di conseguenza, la Commissione non ritiene probabile una reiterazione del pregiudizio qualora vengano abrogate le misure antidumping imposte nei confronti delle importazioni da Singapore.

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(209) In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping fosse o meno nell'interesse generale della Comunità.

(210) Si ricorda che le misure antidumping sono in vigore sulle importazioni di televisori a colori originari della Corea fin dal 1990, per quelli originari della RPC dal 1991, e infine per Malaysia, Singapore e Thailandia fin dal 1995.

1. Interesse dell'industria comunitaria

a) Modifiche della situazione dell'industria comunitaria

(211) Nell'ambito della presente inchiesta, l'industria comunitaria è composta da cinque produttori: uno di questi è una grande impresa multinazionale che, tra le altre sue attività, opera sul mercato mondiale dei televisori a colori, un secondo produttore è una società di medie dimensioni con due impianti di produzione nella Comunità, e le altre tre società sono piccole imprese che dispongono di impianti di produzione in Italia e in Spagna.

(212) Dall'inchiesta è emerso che l'industria comunitaria ha beneficiato delle misure antidumping attualmente in vigore. Negli ultimi anni, l'industria ha compiuto notevoli iniziative al fine di ristrutturare e aumentare la produttività mediante una razionalizzazione delle attività. Dall'istituzione delle misure antidumping iniziali nel 1990, alcuni produttori comunitari hanno chiuso i loro impianti; altri hanno effettuato una notevole ristrutturazione concentrando le loro attività in determinati impianti di base per la produzione, mentre altri ancora hanno trasferito parte dei loro impianti di produzione in altri paesi terzi. In particolare, dall'istituzione delle misure antidumping nel 1995, il maggior produttore comunitario ha trasferito parte dei suoi impianti di produzione in Polonia.

b) Impatto derivante dalla proroga delle misure

(213) Sebbene nel corso del periodo in esame la situazione dell'industria comunitaria sia migliorata, alcuni indicatori economici indicavano un andamento declinante di tale industria. Il calo registrato dall'industria tra il 1995 e il 1997 in termini di produzione, di vendite e di quota di mercato si spiega soprattutto con la chiusura di alcuni impianti di produzione nell'UE da parte del maggior produttore comunitario di televisori a colori. Tra il 1999 e il PI l'industria comunitaria, pur recuperando in termini di produzione e di vendite, ha però visto diminuire la sua quota di mercato comunitario, giacché l'aumento del consumo registrato nello stesso periodo è andato esclusivamente a vantaggio delle importazioni del prodotto in esame.

(214) Quanto alla redditività, l'utile sulle vendite conseguito dall'industria ha registrato un netto miglioramento, passando da - 2,7 % nel 1995 al 5,3 % nel 1998, per poi scendere però soltanto allo 0,8 % nel 1999 e quindi risalire fino all'1,3 % nel PI. Il netto deterioramento della redditività nel 1999 può essere attribuito a un calo dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria determinato

dalla pressione dei bassi prezzi delle importazioni interessate, calo che è stato accompagnato da un aumento dei costi sostenuti dall'industria stessa. Il lieve miglioramento della redditività dell'industria nel PI è dovuto a un modesto incremento dei suoi prezzi di vendita.

(215) Perciò, nonostante un miglioramento complessivo della situazione dell'industria comunitaria registrato durante il periodo in esame, tale industria sembra versare tuttora in condizioni difficili, in particolare in termini di redditività. In tale quadro, qualsiasi modifica del contesto commerciale relativo al prodotto in esame potrebbe avere forti ripercussioni negative sulla situazione dell'industria comunitaria dei televisori a colori.

(216) Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la proroga delle misure consentirebbe all'industria comunitaria sia di mantenere la sua quota di mercato comunitario che di recuperare la sua redditività. La proroga delle misure antidumping sarebbe quindi nell'interesse dell'industria comunitaria.

c) Impatto derivante dalla scadenza delle misure

(217) Qualora si lasciassero scadere le misure antidumping, si ritiene probabile un aumento del volume delle importazioni dai paesi interessati, il che andrebbe ad intaccare la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria. Inoltre, i prezzi di queste importazioni verrebbero probabilmente ad esercitare una pressione al ribasso sui prezzi dell'industria comunitaria, il che a sua volta comporterebbe un deterioramento della sua redditività.

2. Interesse degli importatori/operatori commerciali

(218) Nella fase iniziale dell'inchiesta sono stati inviati questionari a 33 importatori/operatori commerciali. Non è stata ricevuta alcuna risposta per quel che riguarda le inchieste di riesame sulle misure in vigore sulle importazioni originarie della RPC, della Corea, della Malaysia, di Singapore e della Thailandia. Tuttavia, sono pervenute alla Commissione le risposte di tre importatori/operatori commerciali per l'inchiesta relativa alle importazioni provenienti dalla Turchia, che rappresentano circa il 9 % delle importazioni originarie dei paesi interessati e di altri paesi terzi effettuate nella Comunità durante il PI.

(219) Gli argomenti avanzati da questi importatori si riferivano soprattutto alla disponibilità limitata nella Comunità di televisori a colori con schermo di piccole dimensioni e provvisti di un numero ridotto di caratteristiche. Hanno affermato che la maggior parte della produzione comunitaria è formata da televisori a colori di marca provvisti di un numero elevato di caratteristiche, il che comporta quindi prezzi più alti, mentre i televisori a colori non di marca e con un numero più limitato di caratteristiche vengono importati principalmente dai paesi terzi. Di conseguenza, hanno sostenuto che la proroga delle misure limiterebbe l'accesso degli importatori e anche dei consumatori a questi ultimi tipi di prodotto in esame.

(220) Dall'inchiesta è emerso che, sebbene una larga parte della produzione comunitaria sia rappresentata da televisori a colori di marca provvisti di un numero elevato di caratteristiche, esiste comunque una certa quota di prodotto in esame non di marca fabbricata sia dall'industria comunitaria che da altri produttori comunitari. Inoltre, una percentuale sostanziale delle importazioni di televisori a colori — inclusi i prodotti non di marca — nella Comunità non è soggetta a misure antidumping, e pertanto la proroga delle misure sulle importazioni di televisori a colori originari dei paesi interessati non verrebbe a limitare in misura significativa la disponibilità sul mercato comunitario di televisori a colori non di marca e con un numero limitato di caratteristiche. Infine, tra gli stessi produttori comunitari esiste una notevole concorrenza sui prezzi.

(221) Sulla scorta di quanto precede, non è possibile sostenere che la proroga delle misure antidumping in vigore verrebbe a limitare in misura significativa l'accesso degli importatori/operatori commerciali della Comunità a taluni tipi di prodotto in esame.

3. Interesse dei consumatori

(222) All'inizio dell'inchiesta, i servizi della Commissione hanno informato l'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) dell'apertura dell'inchiesta, invitandolo a presentare le sue osservazioni sul probabile impatto derivante dalla proroga o dall'abrogazione delle misure antidumping in vigore. Tuttavia, nessuna risposta è pervenuta né dal BEUC né da altre organizzazioni dei consumatori. Pertanto, l'esame dell'interesse dei consumatori nel quadro della presente inchiesta è stato condotto sulla base delle informazioni disponibili.

(223) Nel corso delle precedenti inchieste sul prodotto in esame, si è accertato che l'impatto sui consumatori determinato dalle misure antidumping era stato limitato, dal momento che le misure in vigore non restringevano la gamma di prodotti a disposizione dei consumatori, e dato inoltre il numero elevato di operatori presenti sul mercato comunitario e l'ampio ventaglio di prodotti da essi offerto. Inoltre, si è riscontrato anche che la presenza di numerosi operatori sul mercato garantiva un livello elevato di concorrenza sui prezzi tra le diverse marche.

(224) Dalla presente inchiesta non sono emersi nuovi fatti o argomenti che possano invalidare le conclusioni di cui sopra. In effetti, nel mercato dei televisori a colori si registra tuttora la presenza di un numero elevato di operatori, e perciò la gamma di prodotti a disposizione dei consumatori è molto ampia. Inoltre, si registra un livello elevato di concorrenza sui prezzi tra le diverse marche. Tale concorrenza risulta evidente dall'erosione dei prezzi subita dai modelli più semplici di prodotto in esame (televisori a colori a 14 pollici), in un segmento cioè in cui la concorrenza è più forte.

(225) Si è pertanto concluso che la proroga delle misure antidumping in vigore non è contraria agli interessi dei consumatori.

4. Conclusioni in merito all'interesse comunitario

(226) In considerazione di quanto precede, si è concluso che non esistono motivi validi, dettati dall'interesse della Comunità, che si oppongano alla proroga delle misure antidumping.

J. DETERMINAZIONE PER QUANTO RIGUARDA SINGAPORE

(227) In considerazione delle conclusioni di cui ai considerando dal (192) al (196), le misure antidumping in vigore sulle importazioni originarie di Singapore devono essere lasciate scadere.

K. MISURE ANTIDUMPING

(228) In considerazione delle conclusioni delineate sopra e onde riflettere adeguatamente, in particolar modo, i mutamenti intervenuti nella politica di fissazione dei prezzi degli esportatori, si ritiene opportuno mantenere lo stesso livello dei dazi antidumping nei confronti della RPC e della Thailandia, e modificare il livello dei dazi antidumping applicabili per la Corea e la Malaysia.

(229) Ai fini della determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio, si è ritenuto opportuno calcolarlo sulla base di un importo sufficiente a eliminare il pregiudizio accertato. Nel regolamento (CE) n. 710/95 il calcolo del dazio era basato sulla sottoquotazione dei prezzi, tenendo conto del fatto che altri fattori, diversi dalle importazioni in dumping, avevano apparentemente contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, come pure del fatto che, a livello mondiale, per parecchi anni tale industria aveva realizzato margini di profitto nulli o estremamente bassi.

(230) L'industria comunitaria ha affermato che eliminare la sottoquotazione dei prezzi accertata non era sufficiente a ripristinare la precedente situazione dell'industria e a consentirle di introdurre nuovi prodotti sul mercato. Ha chiesto pertanto che un margine minimo di profitto del 10 % sia utilizzato per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio, allo stesso modo di quanto avvenuto con il margine utilizzato nel regolamento (CE) n. 2584/98.

(231) Va osservato che il margine di profitto da utilizzarsi nel calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio deve essere pari a quello che l'industria comunitaria avrebbe potuto ragionevolmente ottenere in assenza delle pratiche di dumping. Pertanto, non è conforme alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie ricorrere a un margine di profitto che l'industria comunitaria non avrebbe potuto ottenere in assenza del dumping. Tale analisi deve basarsi sulle informazioni relative al pertinente periodo dell'inchiesta e può quindi differire da quella condotta in una precedente inchiesta riguardante lo stesso prodotto ma relativa a un diverso periodo dell'inchiesta, come avvenuto nel caso del regolamento (CE) n. 2584/98.

(232) Da informazioni di cui dispone la Commissione in merito al PI, emerge una serie di fattori che hanno portato a concludere che era opportuno, nel quadro delle presenti inchieste, basare il livello di eliminazione del pregiudizio sul livello di sottoquotazione dei prezzi. In primo luogo, come affermato al considerando (137), i televisori a colori sono prodotti maturi, che registrano una costante erosione dei prezzi, il che determina livelli di redditività relativamente bassi. In secondo luogo, come affermato al considerando (161), durante il PI le importazioni da altri paesi terzi, alle quali non erano attribuibili pratiche di dumping, hanno registrato un aumento significativo, ed erano realizzate a prezzi che pure potrebbero aver contribuito al basso livello di redditività dell'industria comunitaria. Infine, i livelli di redditività di altri produttori di televisori a colori su scala mondiale sono in linea con quelli dell'industria comunitaria.

(233) Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno continuare a calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base di un importo sufficiente a eliminare la sottoquotazione dei prezzi. Nel caso della Thomson Television Thailand, data l'assenza di esportazioni del prodotto in esame originario della Thailandia durante il PI da parte di questa società, si ritiene opportuno mantenere l'aliquota del dazio antidumping istituita con regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio. L'aliquota dei dazi basata sul margine di dumping, o sul margine di sottoquotazione nel caso in cui si sia accertato che quest'ultimo era inferiore al margine di dumping, è la seguente:

RPC

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS: 24,5 % (televisori a colori assemblati in Turchia)

Tutti gli altri esportatori: 44,6 %

Corea

Beko Elektronik AS: 12,3 % (televisori a colori assemblati in Turchia)

Thomson Television (Thailand) Co. Ltd: 0 % (televisori a colori assemblati in Thailandia)

Tutti gli altri esportatori: 15,0 %

Malaysia

Beko Elektronik AS: 18,2 % (televisori a colori assemblati in Turchia)

Thomson Television (Thailand) Co. Ltd: 0 % (televisori a colori assemblati in Thailandia)

Tutti gli altri esportatori: 25,1 %

Thailandia

Thomson Television (Thailand) Co. Ltd: 3 %

Tutti gli altri esportatori: 29,8 %

(234) Le aliquote del dazio antidumping applicabili a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione accertata durante l'inchiesta per le società in questione. Queste aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ossia dalle specifiche persone giuridiche indicate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con indicazione della ragione sociale e della sede nel dispositivo del presente regolamento, comprese le società collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare delle aliquote summenzionate e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(235) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione⁽¹⁾ con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, se del caso, provvederà a modificare opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

L. IMPEGNI

(236) Sette società cinesi hanno offerto un impegno congiunto assieme alla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME), ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. L'offerta d'impegno ha ricevuto il sostegno delle autorità cinesi. L'eliminazione dell'effetto pregiudizievole del dumping si ottiene in due modi: anzitutto con un impegno sui prezzi fino al raggiungimento di un massimale concordato di volume di importazioni, e in secondo luogo con un dazio ad valorem percepito sulle importazioni effettuate oltre tale massimale. La CCCME fornirà inoltre regolarmente informazioni dettagliate alla Commissione sulle esportazioni nella Comunità realizzate dalle società che hanno offerto l'impegno congiunto, onde consentirle di controllare efficacemente il rispetto dell'impegno stesso. Si deve aggiungere che le autorità cinesi offrono un'assistenza tale che il rischio di elusione dell'impegno appare estremamente ridotto.

⁽¹⁾ Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
B-1049 Bruxelles.

- (237) In considerazione di quanto sopra, l'impegno offerto è stato considerato accettabile e le società in questione e la CCCME sono state informate dei principali fatti, considerazioni e obblighi che ne hanno motivato l'accettazione.
- (238) Per consentire alla Commissione di controllare con maggiore efficacia il rispetto da parte delle società degli impegni assunti, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato I, nonché di un certificato rilasciato dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME) contenente gli elementi elencati nell'allegato II. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping.
- (239) Va osservato che la violazione, la revoca o la sospetta violazione dell'impegno da parte di una qualsiasi delle società interessate o della CCCME saranno considerate come una violazione dell'impegno compiuta da tutti i firmatari dello stesso, e che pertanto potrà essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

M. ALTRE DISPOSIZIONI

- (240) Onde garantire l'effettiva riscossione dei dazi e tenuto conto delle risultanze dell'inchiesta, in base alle quali nella maggioranza dei casi l'origine del televisore a colori è la stessa del tubo catodico, è necessario che gli importatori dichiarino l'origine di detto tubo catodico. Nel caso in cui il tubo catodico sia originario della Malaysia, della Thailandia, della Repubblica popolare cinese o della Repubblica di Corea e il televisore a colori sia originario di un paese diverso da quello d'origine del tubo catodico, occorre che l'importatore presenti una dichiarazione d'origine distinta, rilasciata dal produttore finale.
- (241) Gli importatori vengono informati delle conseguenze dell'omessa collaborazione o della mancata presentazione di informazioni corrette al momento in cui l'origine dei televisori a colori viene determinata dalle autorità doganali, e cioè l'eventualità del ricorso ai dati più attendibili a disposizione, con la conseguenza che il risultato potrebbe essere meno favorevole per loro che se avessero collaborato. Qualora i dati da essi presentati non siano accettati, gli importatori ne vengono informati e viene loro offerta la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la

diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm, combinati o meno con una radio e/o un orologio nello stesso alloggiamento, diversi dagli apparecchi in cui sono incorporati un modem e un sistema operativo per computer, classificabili nei codici NC ex 8528 12 52 (codice TARIC: 8528 12 52*11), ex 8528 12 54, ex 8528 12 56, ex 8528 12 58, ex 8528 12 62 (codici TARIC: 8528 12 54*10, 8528 12 56*10, 8528 12 58*10, 8528 12 62*11 e 8528 12 62*92) ed ex 8528 12 66 (codice TARIC: 8528 12 66*10), originari della Malaysia, della Thailandia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

| Paese | Dazio | Codice addizionale TARIC |
|----------------------------|--------|--------------------------|
| Malaysia | 25,1 % | 8900 |
| Thailandia | 29,8 % | 8900 |
| Repubblica popolare cinese | 44,6 % | 8900 |
| Repubblica di Corea | 15,0 % | 8900 |

ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati dalle seguenti società, i quali sono soggetti all'aliquota del dazio indicata di seguito:

| | Dazio | Codice addizionale TARIC |
|---|--------|--------------------------|
| a) Televisori a colori originari della Malaysia fabbricati da: | | |
| Thomson Television (Thailand) Co. Ltd, Pathumthani, Thailandia | 0 % | 8815 |
| Beko Elektronik AS, Beylikduzu Mevkii, 34901 B. Cekmece, Istanbul, Turchia, e la sua società collegata di vendite per l'esportazione Ram Dis Ticaret, Buyukdere Caddesi 101, Mecidiyekoy, Istanbul, Turchia | 18,2 % | A281 |
| b) televisori a colori originari della Repubblica di Corea fabbricati da: | | |
| Thomson Television (Thailand) Co. Ltd, Pathumthani, Thailandia | 0 % | 8815 |
| Beko Elektronik AS, Beylikduzu Mevkii, 34901 B. Cekmece, Istanbul, Turchia, e la sua società collegata di vendite per l'esportazione Ram Dis Ticaret, Buyukdere Caddesi 101, Mecidiyekoy, Istanbul, Turchia | 12,3 % | A281 |

| | Dazio | Codice addizionale TARIC |
|--|--------|--------------------------------|
| c) televisori a colori originari della Repubblica popolare cinese fabbricati da: | | |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Ambarli Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avcilar, Istanbul, Turchia, e le sue società collegate di vendita per l'esportazione: i) Vestel Dis Ticaret AS, Ambarli Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avcilar, Istanbul, Turchia; ii) Vestel Dis Ticaret AS Ege Serbest Bolge SB, Akcay Cad. Gunduz Sokak 144/1, Gaziemir, Smirne, Turchia; iii) Vestel Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AS, Ambarli Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avcilar, Istanbul, Turchia; iv) Vestel Kommunikation Sanayi ve Ticaret AS, Sehitt Fethibey Cad. 116/301 Kat: 3 20157 Pasaport, Smirne, Turchia | 24,5 % | A282 |
| d) televisori a colori originari della Thailandia fabbricati da: | | |
| Thomson Television (Thailand) Co. Ltd, Pathumthani, Thailandia | 3,0 % | 8815 |

3. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. All'atto della presentazione alle autorità doganali dello Stato membro della dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica, l'importatore dichiara l'origine del tubo catodico incorporato nel televisore a colori. Nel caso in cui il tubo catodico sia originario della Malaysia, della Thailandia, della Repubblica popolare cinese o della Repubblica di Corea e il televisore a colori sia originario di un paese diverso da quello d'origine del tubo catodico, l'importatore presenta altresì una dichiarazione d'origine rilasciata dal produttore finale del televisore a colori, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III.

2. Qualora un'inchiesta svolta successivamente dalle autorità doganali di uno Stato membro o dalla Commissione delle Comunità europee riveli inesattezze o carenze in una qualsiasi dichiarazione d'origine acclusa alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica nella Comunità, o qualora una parte coinvolta nella determinazione dell'origine rifiuti l'accesso alle informazioni o alla documentazione necessarie a determinare l'origine non preferenziale dei televisori a colori, o non fornisca comunque tali dati, l'origine dei prodotti in questione può essere determinata dalle autorità competenti sulla base dei dati più attendibili a disposizione. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le parti interessate devono essere avvertite delle conseguenze dell'omessa collaborazione.

3. Nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi del presente articolo da una parte interessata non siano idealmente accurate sotto ogni riguardo, non devono comunque essere trascurate, a condizione che eventuali omissioni e carenze non siano tali da causare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise, che dette informazioni siano opportunamente inviate a tempo debito e siano verifica-

bili, e che, inoltre, la parte in questione abbia agito con la migliore diligenza.

4. Qualora gli elementi di prova o le informazioni non vengano accettate, alla parte che li ha forniti verranno comunicati senza indugio i motivi del rifiuto e le sarà concessa inoltre la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni entro il termine indicato. Nel caso in cui le spiegazioni fornite siano considerate insufficienti, i motivi del rifiuto dei suddetti elementi di prova o informazioni saranno comunicati alle parti interessate prima dell'adozione di una decisione definitiva. La decisione definitiva deve inoltre includere le motivazioni del rifiuto.

5. Se una determinazione dell'origine si basa sui dati disponibili, occorre, se possibile e tenendo in debito conto il termine di tempo stabilito per l'inchiesta, procedere a una verifica facendo riferimento a informazioni provenienti da altre fonti indipendenti che possono essere messe a disposizione, o ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.

6. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, rifiutandosi perciò di fornire informazioni pertinenti, i risultati dell'inchiesta relativi a tale parte potrebbero esserle meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione.

Articolo 3

1. Le importazioni del prodotto in esame di cui a uno dei seguenti codici addizionali TARIC, fabbricato e direttamente esportato (cioè spedito e fatturato) da una delle società elencate sotto a un'altra impresa nella Comunità che funge da importatore, sono esenti dal dazio antidumping istituito in forza dell'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

| Paese di origine | Società | Codice addizionale TARIC |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| Repubblica popolare cinese | Haier Electrical Appliances Corp. Ltd, Haier Road 1, Haier Industrial Park, Qingdao, Cina | A291 |
| Repubblica popolare cinese | Hisense Import and Export Co. Ltd, 11 Jiangxi Road, Qingdao 266071, Cina | A292 |
| Repubblica popolare cinese | KONKA Group Co., Ltd — Overseas Chinese Town, Shenzhen, Guangdong Province, Cina | A293 |
| Repubblica popolare cinese | Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, 35, East Mianxing Road, High-Tech Park, Mianyang, Sichuan, Cina | A294 |
| Repubblica popolare cinese | Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd — 4F, 425 Ba Gua Ling Ind. District, Shenzhen, Cina | A295 |
| Repubblica popolare cinese | TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd — 19#, ZhongKai Development Zone Huizhou, Guangdong, Cina | A296 |
| Repubblica popolare cinese | Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, 22 Huli Dadao, Xiamen, 361006, Cina | A297 |

2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esentate dal dazio a condizione che:

Articolo 4

Il procedimento relativo alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie di Singapore è chiuso.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

a) all'atto della dichiarazione per l'immissione in libera pratica, venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato I, nonché un certificato rilasciato dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME) contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato II; e

b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura commerciale e sul certificato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Informazioni da fornire obbligatoriamente nelle fatture commerciali che accompagnano le vendite assoggettate ad impegni

1. L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AD UN IMPEGNO»
2. Il nome della società menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale
3. Il numero della fattura commerciale
4. Il numero del certificato d'impegno corrispondente
5. La data di rilascio della fattura commerciale
6. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria
7. La descrizione esatta delle merci, in particolare:
 - il numero di codice del prodotto (NCP);
 - le caratteristiche tecniche delle merci (in particolare le dimensioni in cm, il formato dello schermo, la presenza delle opzioni televideo e/o stereo);
 - il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione);
 - il codice NC;
 - la quantità (indicare in unità)
8. La descrizione delle condizioni di vendita, in particolare:
 - il prezzo unitario,
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - le condizioni di consegna applicabili,
 - paese di destinazione e porto d'entrata nell'UE,
 - sconti e riduzioni complessivi,
 - paese d'origine

9. Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
10. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con decisione [. . .]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

ALLEGATO II

Informazioni da fornire obbligatoriamente nel certificato della CCCME che accompagna le vendite assoggettate ad impegni

1. L'intestazione, l'indirizzo, i numeri di fax e di telefono della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME).
2. Il nome della società menzionata all'articolo 3, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale
3. Il numero della fattura commerciale
4. La data di rilascio della fattura commerciale
5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria
6. La descrizione esatta delle merci, in particolare:
 - il numero di codice del prodotto (NCP);
 - le caratteristiche tecniche delle merci (in particolare le dimensioni in cm, il formato dello schermo, la presenza delle opzioni televideo e/o stereo);
 - il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione);
 - il codice NC
7. L'esatta quantità in unità esportate
8. Il numero del certificato
9. Il nome del funzionario responsabile della CCCME che ha rilasciato il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la presente licenza viene rilasciata per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla fattura commerciale che accompagna le vendite assoggettate all'impegno, e che il suo rilascio avviene nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con decisione [. . .]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di merci coperte dal certificato stesso non superano il massimale concordato per l'impegno.»
10. La data
11. Il sigillo della CCCME

ALLEGATO III

Dichiarazione di origine

Venditore: [indicare la ragione sociale completa e la sede del venditore dei televisori a colori]

Numero e data della fattura commerciale:

| Imballaggio n. | Descrizione del prodotto | Quantità (espressa in numero di unità) | Paese d'origine |
|----------------|--------------------------|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | |
| | | | |

Produttore: [indicare la ragione sociale completa e la sede del produttore finale dei televisori a colori, nel caso in cui esso non coincida con il venditore]

Il produttore delle presenti merci dichiara:

- che l'origine dichiarata nella colonna 4 per le merci descritte nella colonna 2 della presente dichiarazione è stata da lui determinata conformemente alle disposizioni dell'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione;
- di essere disposto a offrire la sua piena collaborazione alla Commissione delle Comunità europee, o alle autorità doganali dello Stato membro importatore, all'atto della verifica della correttezza e accuratezza della presente dichiarazione.

Data: (Firma)

(Timbro della società produttrice firmataria)

(Nome e titolo del firmatario autorizzato)

Proposta di decisione del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia

(2002/C 291 E/19)

COM(2002) 436 def. — 2002/0192(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 luglio 2002)

RELAZIONE

1. Introduzione

Dopo i mutamenti politici e l'evoluzione democratica verificatisi nella Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) nell'ottobre 2000, le autorità del paese hanno compiuto considerevoli progressi nel (ri)stabilire i contatti con le organizzazioni internazionali e, in particolare, nel normalizzare le relazioni finanziarie della RFI con i creditori bilaterali ufficiali e multilaterali. La RFI è tornata ad essere membro dell'FMI nel dicembre 2000, è divenuta membro della BERS nella prima metà del 2001 ed è subentrata all'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia presso la Banca mondiale. Nell'ottobre 2001 la RFI ha pagato tutti i suoi arretrati ancora in sospeso nei confronti della Banca europea per gli investimenti (BEI), agevolando in tal modo la sua inclusione nel mandato di garanzia per azioni esterne della BEI stessa e il conseguente avvio delle prime operazioni di prestito a favore di progetti d'investimento. Nel novembre 2001 la RFI ha concluso con i suoi creditori del Club di Parigi un accordo inteso a ridurre del 66 %, in due fasi, l'attuale valore netto del suo debito in sofferenza (circa 4 500 milioni di USD a fine 2001). La prima fase (51 %) è divenuta effettiva all'inizio del maggio 2002, quando il Consiglio di amministrazione dell'FMI ha approvato un accordo ampliato di credito («Extended Arrangement»), di durata triennale, a favore del programma economico della RFI per il periodo 2002-2005. La seconda fase diverrà effettiva quando sarà completato il programma dell'FMI (secondo le previsioni, nel marzo 2005). Proseguono le trattative con i creditori del Club di Londra per liquidare gli obblighi finanziari della RFI ancora in sospeso nei confronti dei suoi creditori commerciali (circa 2 800 milioni di USD a fine 2001).

Gli sviluppi politici hanno un ruolo di grande rilievo nell'evolversi del contesto economico. A metà marzo 2002 il presidente Kostunica e le autorità della Serbia e del Montenegro hanno firmato l'accordo di Belgrado, relativo al ripristino delle relazioni tra le due Repubbliche, che è stato poi approvato dai Parlamenti federale e repubblicano. La piena attuazione di tale accordo è della massima importanza per consentire alla RFI di compiere progressi nell'ambito del processo UE di stabilizzazione e di associazione. Si deve ancora adottare una nuova Carta Costituzionale, nella quale sarà delineata la struttura istituzionale dello Stato. Su tali basi, i dirigenti politici del paese dovranno onorare il loro impegno ad armonizzare le loro politiche e ad instaurare un mercato interno e una politica commerciale e doganale comune, il che è essenziale per un maggiore ravvicinamento all'Unione.

Dall'ottobre 2000, le autorità della RFI hanno compiuto progressi sostanziali verso il ripristino della stabilità macroeconomica e la liberalizzazione dei regimi valutario, commerciale e dei prezzi, nonché per migliorare la fiducia nel mercato. Sono state intraprese importanti iniziative giuridiche e normative per favorire la ristrutturazione dell'economia, in particolare un contesto solido e trasparente per le privatizzazioni, e sono state adottate nuove leggi relative al settore bancario. Buoni progressi si sono compiuti anche per potenziare il controllo della spesa pubblica. Le politiche tributarie sono state orientate verso la riduzione delle tariffe doganali e l'ampliamento della base imponibile, con conseguente aumento del gettito fiscale.

Oltre al sostegno comunitario generale nell'ambito del programma CARDS (434 milioni di EUR nel 2000 e 2001; 195 milioni di EUR previsti per il 2002), la Comunità ha coadiuvato la RFI nel suo processo di riforme economiche concedendole un'assistenza macrofinanziaria dell'importo di 345 milioni di EUR, nell'ambito del programma stand-by dell'FMI adottato nel giugno 2001. Il 16 luglio 2001 il Consiglio ha deciso di accordare alla RFI un'assistenza macrofinanziaria comunitaria dell'importo massimo di 300 milioni di EUR ⁽¹⁾, e il 10 dicembre 2001 ha modificato questa sua decisione, aumentando la componente della sovvenzione da 75 milioni di EUR a un massimo di 120 milioni di EUR, portando così l'importo totale dell'assistenza a un massimo di 345 milioni di EUR ⁽²⁾. Dopo che la RFI ha provveduto a pagare in anticipo tutti i suoi arretrati nei confronti della Banca europea per gli investimenti e della Comunità europea (per il totale di 232 milioni di EUR), nell'ottobre 2001 le è stata versata la prima quota

⁽¹⁾ Decisione 2001/549/CE (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 36).

⁽²⁾ Decisione 2001/901/CE (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 30).

dell'assistenza, dell'importo di 260 milioni di EUR (225 milioni di EUR a titolo di prestito e 35 milioni di EUR a titolo di sovvenzione). La seconda quota (a titolo di sovvenzione), dell'importo di 40 milioni di EUR, è stata versata nel gennaio 2002, dopo l'accertamento del rispetto delle condizioni e dopo la firma di un memorandum d'intesa supplementare (MIS), nel quale erano precisate le condizioni di politica economica e strutturale a cui veniva subordinata l'erogazione della terza quota (a titolo di sovvenzione), dell'importo di 45 milioni di EUR. Nell'aprile 2002, i servizi della Commissione hanno esaminato i recenti sviluppi economici e strutturali, e in particolare i progressi compiuti dalle autorità della RFI riguardo alle condizioni enunciate nel MIS, hanno rilevato che erano state soddisfatte numerose condizioni e hanno concordato con le autorità varie altre azioni che esse devono intraprendere prima del versamento della terza e ultima quota. Nel frattempo, le condizioni precisate nel MIS sono state rispettate in misura soddisfacente e l'ultima quota è stata erogata all'inizio di luglio.

Nonostante i risultati più che considerevoli conseguiti nella stabilizzazione e nelle riforme dagli ultimi mesi del 2000, per il futuro si prospettano gravi sfide economiche, che le autorità della RFI intendono affrontare nell'ambito del nuovo programma dell'FMI. In effetti, la situazione economica resta difficile: il PIL è ad uno dei suoi livelli storicamente più bassi e il settore industriale accusa scarsi risultati. Per gettare le basi di una crescita sostenuta e per poter creare posti di lavoro, è necessario proseguire energicamente nelle riforme, mirando in particolare a ristrutturare il settore delle pubbliche imprese, che è ampiamente insolvente, manca di capitali e abbonda di personale. Altre azioni sono necessarie per svecchiare il settore bancario, che è debole e mal funzionante, e sono essenziali nuovi e cospicui investimenti per migliorare le infrastrutture, che si trovano in pessimo stato poiché da molti anni la loro manutenzione è inadeguata.

Una sfida importante rimane la sostenibilità esterna dell'economia della RFI, anche dopo il sostanziale sgravio del debito concordato con il Club di Parigi e nonostante la cospicua assistenza finanziaria degli Istituzioni finanziarie internazionali (IFI). Di conseguenza, il persistere d'ingenti esigenze di finanziamento continuerà a pesare sulla bilancia dei pagamenti. Secondo le proiezioni dell'FMI, l'economia della RFI continuerà a basarsi sui finanziamenti ufficiali, poiché i finanziamenti privati, sebbene in ascesa, saranno ampiamente lontani dai livelli sufficienti per soddisfare il fabbisogno di finanziamenti nel medio periodo.

Date le circostanze, e previa consultazione del Comitato economico e finanziario, la Commissione propone ora al Consiglio di adottare una decisione intesa a concedere alla RFI un'ulteriore assistenza macrofinanziaria.

2. I risultati economici recenti

Secondo le stime, nel 2001 la crescita del PIL nella RFI è stata del 5,5 % in termini reali (compreso il 3,5 % in Montenegro), con un'accelerazione un po' più rapida del previsto, grazie soprattutto alla ripresa della produzione agricola (20-25 %) e all'incremento delle attività nel settore dei servizi. La produzione industriale ha registrato invece scarsi risultati in tutto il 2001: nei primi due mesi, è stata inferiore del 4,7 % rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

In Serbia, a fine anno l'inflazione si era ridotta in misura considerevole (dal 115 % a fine 2000 al 39 % a fine 2001), nonostante i rincari dell'elettricità e l'aumento delle imposte indirette. L'inflazione strutturale è stimata al 15 %. Nei primi tre mesi del 2002, l'inflazione mensile è stata in media dello 0,8 %, il che porterebbe a fine anno a un tasso di circa il 10 %, molto inferiore all'obiettivo del 20 %. Nel Montenegro, a fine 2001 il tasso d'inflazione è risultato di circa il 24 %, superiore all'obiettivo del 15 % ma inferiore al tasso riscontrato in Serbia. Al processo di disinflazione ha contribuito in grande misura il blocco delle retribuzioni, in termini reali, nel settore pubblico. Le autorità della RFI hanno concordato con l'FMI di mantenere costante rispetto al PIL, nel 2002, la massa salariale nel settore statale.

Nel 2001 i conti consolidati delle pubbliche amministrazioni nella RFI hanno registrato un disavanzo di tesoreria, prima delle sovvenzioni, pari a circa l'1,3 % del PIL nel 2001 (circa 140 milioni di USD), mentre l'obiettivo indicato nel programma riveduto era del 4,0 %. Nel suddetto risultato è incluso il disavanzo finanziario del Montenegro (prima delle sovvenzioni), pari a circa il 5 % del suo PIL. Questo disavanzo di tesoreria tanto inferiore a quello programmato deriva in parte dall'incremento delle entrate, risultante a sua volta dalle politiche tributarie attuate nella prima metà del 2001 (imposte sul fatturato, accise e imposte sul reddito lordo), ma soprattutto riflette l'azione mirante a ridurre rigorosamente le spese in seguito al ritardato afflusso di proventi delle privatizzazioni e di assistenza finanziaria dall'estero. Il disavanzo è stato

finanziato mediante prestiti interni (0,6 % del PIL, come da programma) e assistenza estera (0,8 % del PIL, invece del programmato 2,1 %). Se le spese resteranno a un livello sostenibile, nel 2002 il disavanzo consolidato del bilancio della RFI dovrebbe risultare dell'ordine del 5,6 % del PIL, da finanziare mediante prestiti interni (0,6 % del PIL), i proventi delle privatizzazioni (1,4 %) e assistenza estera (3,6 %).

Il valore del dinaro è rimasto più o meno stabile, al cambio di circa 59 YUD per 1 EUR, come risultato delle rigorose politiche monetarie e finanziarie attuate in Serbia per tutto il 2001 e dell'andamento quanto mai favorevole della bilancia dei pagamenti. Il disavanzo delle partite correnti (prima delle sovvenzioni) è risultato di molto inferiore alle proiezioni iniziali (il 10,9 %, invece del 14,6 %), sebbene le importazioni abbiano registrato un aumento maggiore del previsto (del 30 %, invece che del 21 %) e le esportazioni siano risultate lievemente inferiori al livello programmato. All'origine di tale miglioramento vi è stato un afflusso di rimesse dall'estero superiore al previsto. Le riserve lorde della Banca nazionale di Jugoslavia sono arrivate a fine 2001 all'importo di circa 1 200 milioni di USD (rispetto a 605 milioni di USD all'inizio dell'anno), pari a 2,4 mesi d'importazioni, e sono aumentate di altri 160 milioni di USD nei primi due mesi del 2002. Tuttavia, la sostenibilità dei conti con l'estero dell'economia della RFI rimane una sfida importante: l'ingente fabbisogno di finanziamenti, derivante soprattutto dagli obblighi di servizio del debito, e l'esigenza di potenziare ancora le riserve in valuta estera continueranno a porre sotto forte pressione la bilancia dei pagamenti.

3. Linee generali delle politiche economiche nel medio periodo

3.1. I principali obiettivi per il periodo 2002-2005

Le linee generali delle politiche economiche nel medio periodo nella RFI sono stabilite nell'accordo ampliato di credito, di durata triennale, con l'FMI adottato dal Consiglio di amministrazione dell'FMI il 13 maggio 2002. Le autorità della RFI prevedono che la crescita annuale in termini reali arriverà a circa il 5 % nel 2003-2005, dopo aver raggiunto il 4 % nel 2002. Riguardo all'inflazione annuale, l'obiettivo è di ridurla all'8 % a fine 2004 in Serbia (dopo il 20 % nel 2002 e il 12 % nel 2003) e al 12 % a fine 2002 in Montenegro, proseguendo poi nella disinflazione nel 2003 e 2004. Il disavanzo delle partite correnti aumenterà nel 2002, secondo le previsioni, dal 10,9 % al 12,9 % del PIL, ma dovrebbe poi registrare un continuo miglioramento, in rapporto al PIL, nel periodo 2003-2005, grazie soprattutto alla ripresa delle esportazioni. Nondimeno, le autorità contano su afflussi annuali di assistenza estera dell'ordine di 840 milioni di USD all'anno, in media, che serviranno per finanziare una cospicua percentuale dei disavanzi delle partite correnti. Per le riserve in valuta estera, l'obiettivo è aumentarle sino all'equivalente di 4,3 mesi d'importazioni, rispetto al livello di 2,4 mesi a fine 2001.

3.2. Le politiche macroeconomiche

Le autorità della RFI intendono conseguire i suddetti obiettivi proseguendo nel medio periodo in politiche macroeconomiche prudenti. Secondo le proiezioni, le politiche fiscali continueranno nel contenimento della spesa pubblica, in particolare riducendo i sussidi, riformando le politiche salariali dei settori pubblico e civile e riformando anche i sistemi pensionistico e sanitario. Si prevede che il rapporto tra le spese e il PIL scenderà del 3 % del PIL entro il 2005, rispetto al livello relativamente elevato di circa il 49 % nel 2002. Per quanto riguarda le entrate, le autorità mirano ad ampliare ancora la base imponibile, migliorando l'amministrazione e l'esazione fiscale. Tuttavia, come in altre economie in fase di transizione, secondo le proiezioni il disavanzo di bilancio resterà relativamente elevato nel periodo in questione, soprattutto perché sarà necessario destinare le spese per gli investimenti ad ammodernare le infrastrutture obsolete e ad onorare il servizio del debito estero. Inoltre, perché il pubblico continui a sostenere le riforme, si ritengono essenziali spese sociali a favore dei gruppi più vulnerabili della popolazione. Il quoziente tra debito pubblico e PIL si ridurrà della metà, secondo le proiezioni: da circa il 130 % a fine 2001 al 65 % a fine 2005.

L'obiettivo dominante delle politiche monetarie continuerà ad essere la riduzione dell'inflazione. Come nel 2001, la creazione di moneta di base deriverà principalmente da incrementi delle attività nette sull'estero, mentre continueranno ad essere strettamente limitate le attività nette domestiche. In tale prospettiva, i prestiti interni che le banche concederanno al Governo rimarranno al di sotto dello 0,5-1,0 % del PIL nel medio periodo. Per favorire il proseguire della disinflazione sono ritenute essenziali politiche salariali prudenti nel settore statale. Si continuerà nella politica della fluttuazione manovrata, anche se le autorità eserciteranno uno stretto controllo sull'adeguatezza della politica del tasso di cambio, tenendo conto inoltre della competitività nei confronti dell'estero e dell'andamento delle esportazioni. Inoltre, si potrebbero riesaminare la suddetta politica del tasso di cambio nell'ottica del nuovo testo di legge, adottato di recente, sulle operazioni in valuta estera. Nel medio periodo sono previste anche la soppressione di tutte le restrizioni sui conti correnti ed una sostanziale liberalizzazione delle operazioni in conto capitale.

3.3. Le riforme strutturali

Le autorità intendono proseguire nel medio periodo nelle riforme strutturali, in particolare nei settori fiscale, bancario e imprenditoriale, quale complemento essenziale per una continua stabilizzazione macroeconomica. A ciò si accompagnerà un'ulteriore liberalizzazione dei prezzi: in particolare, entro la metà del 2004, un aggiustamento dei prezzi dell'energia a livelli che consentano di recuperare i costi. Nel settore commerciale, per il periodo di applicazione dell'accordo ampliato di credito è prevista l'abolizione delle barriere commerciali ancora esistenti, ossia le restrizioni quantitative, tranne quelle dovute a motivi sanitari, ambientali e di sicurezza.

Nel settore finanziario, l'instaurazione di un sistema ben strutturato di controllo delle spese in Serbia ed il potenziamento dell'amministrazione tributaria sono ritenute le priorità ai fini del rafforzamento istituzionale. Per quanto riguarda le politiche di spesa, è previsto un deciso riorientamento delle pubbliche spese, nell'intento di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi pubblici. Specificamente, si dovrebbe contribuire a una maggiore razionalizzazione delle spese pubbliche destinando in modo migliore i trasferimenti e le prestazioni sociali, inclusa un'ampia riforma del sistema pensionistico, e rivedendo il sistema dei sussidi statali. In Serbia, la principale riforma nel settore della politica tributaria sarà l'introduzione dell'IVA, prevista per i primi mesi del 2004.

Nel settore bancario, l'accento viene posto sul miglioramento della vigilanza bancaria in base a normative prudenziali più rigorose, consone agli standard internazionali, allo scopo di rafforzare la situazione finanziaria delle banche. Altri progressi sono previsti per il risanamento e l'eventuale ristrutturazione delle banche assoggettate a una maggiore vigilanza da parte della Banca nazionale di Jugoslavia o rientranti nel campo di attività dell'Agenzia per il risanamento bancario. Infine, le autorità intendono accelerare la privatizzazione degli istituti finanziari. In Montenegro, è necessario decidere nel breve periodo se rilasciare una nuova licenza a varie banche oppure chiuderle.

Il processo di ristrutturazione e privatizzazione delle grandi imprese statali si intensificherà nel medio periodo. Si sono scelte circa 150 imprese da privatizzazione mediante appalto: per circa 70 di esse le procedure sono già a buon punto, si prevede che entro il 2002 se ne saranno vendute 28, mentre le altre saranno vendute nei prossimi anni. Circa 150-200 società sono in corso di privatizzazione mediante vendita all'asta, che dovrebbero concludersi entro la fine del 2002. Per la maggior parte delle circa 4 000 imprese statali, il processo di privatizzazione dovrebbe acquistare dinamismo nel medio periodo, per completarsi entro la metà del 2005. Inoltre, le autorità intendono ristrutturare circa 40 grandi conglomerati, prima della loro eventuale privatizzazione.

4. Fabbisogno di finanziamenti esteri della RFI nel 2002 e nel 2003

Sebbene la RFI stia proseguendo nella stabilizzazione macroeconomica e stia registrando buoni risultati nelle riforme strutturali secondo quanto stabilito nell'accordo ampliato di credito, la valutazione e le proiezioni dell'FMI presentate in una recente relazione (EBS/02/73 del 26 aprile 2002) fanno prevedere che il paese continuerà a dipendere in ampia misura, nel medio periodo, dal sostegno finanziario esterno, inclusa l'assistenza macrofinanziaria. Un ingente fabbisogno di finanziamenti deriva, in particolare, dagli obblighi di servizio del debito estero e dall'esigenza di rafforzare le riserve in valuta estera, e anche dai costi necessari per ammodernare le infrastrutture pubbliche e per ristrutturare i settori imprenditoriale e bancario.

Secondo le proiezioni dell'FMI relative alla bilancia dei pagamenti, il fabbisogno lordo di finanziamenti nel 2002 e nel 2003 ammonta a circa 8 450 milioni di USD, in gran parte per poter pagare gli arretrati ancora in sospeso nei confronti dell'estero (circa 4 000 milioni di USD) e per sopperire ai previsti disavanzi delle partite correnti prima delle sovvenzioni (circa 3 370 milioni di USD), nonché per attuare il programmato incremento delle riserve lorde in valuta estera per l'importo di circa 900 milioni di USD entro la fine del 2003, così da portarle al livello di 3,5 mesi delle importazioni previste, livello che è considerato adeguato per proseguire nella liberalizzazione dei tassi di cambio.

Il fabbisogno lordo di finanziamenti dovrebbe ridursi grazie a qualche afflusso di capitali privati netti (1 670 milioni di USD), a un previsto sgravio del debito (4 231 milioni di USD), soprattutto da parte del Club di Londra, a condizioni equivalenti a quelle accordate dal Club di Parigi, e ai prestiti e sovvenzioni bilaterali ufficiali per i quali è stato espresso un deciso impegno (421 milioni di USD). L'ammancio rimanente sarebbe quindi di 2 131 milioni di USD.

Tenuto conto degli impegni assunti sinora dagli IFI nel 2002 (350 milioni di USD) e dei previsti finanziamenti da parte dell'FMI nel 2002 e 2003 (562 milioni di USD), l'ammanco si ridurrebbe a circa 1 220 milioni di USD, per sopperire al quale restano necessarie, e sono previste, assicurazioni supplementari di finanziamento da parte degli IFI e di donatori bilaterali (300 milioni di USD nel 2002 e 920 milioni di USD nel 2003). Poiché l'FMI si aspetta nel 2003 dagli altri IFI finanziamenti per l'importo di 360 milioni di USD, il rimanente ammanco finanziario di circa 860 milioni di USD dovrà essere finanziato nel 2002 e nel 2003 mediante contributi finanziari bilaterali.

Secondo informazioni fornite dall'FMI, una parte di questo ammanco finanziario residuo nel 2002/2003, per l'importo di circa 280 milioni di USD, costituisce un ammanco macrofinanziario (circa 100 milioni di USD nel 2002 e circa 180 milioni di USD nel 2003). In tale importo non è compreso il sostegno alla bilancia dei pagamenti concesso dai creditori ufficiali bilaterali del Club di Parigi, ossia lo sgravio di tesoreria consistente in capitalizzazione degli interessi di mora, stimati a circa 100-120 milioni di USD per il periodo 2002/2003.

L'FMI ha indicato che, per sopperire a una parte sostanziale di tale ammanco macrofinanziario, sarebbe stata necessaria già dal 2002 un'ulteriore assistenza macrofinanziaria comunitaria.

5. L'eventuale ulteriore assistenza macrofinanziaria comunitaria e le sue principali caratteristiche

La Commissione propone che la Comunità metta a disposizione della RFI un'ulteriore assistenza macrofinanziaria per l'importo massimo di 130 milioni di EUR. Quest'importo proposto sembra consona alle proiezioni dell'FMI relative all'ammanco finanziario, per il quale è necessario un sostegno macrofinanziario, e al fabbisogno di finanziamenti.

Un'ulteriore assistenza macrofinanziaria comunitaria contribuirebbe a favorire la stabilità economica, sociale e politica del paese ed a potenziare il suo importante ruolo di fattore di stabilità nella regione. In particolare, tale assistenza è ritenuta un provvedimento adeguato per contribuire ad alleviare le difficoltà finanziarie del paese nei confronti dell'estero, per sostenere la bilancia dei pagamenti e per potenziare le riserve. Quest'assistenza integrerebbe le risorse che stanno mettendo a disposizione del paese gli IFI e alcuni donatori bilaterali. Se non interverrà presto un sufficiente finanziamento ufficiale, vi è il rischio di conseguenze nefaste sul proseguimento delle politiche economiche previste nell'ambito dell'accordo ampliato di credito dell'FMI e, quindi, sulle prospettive complessive di crescita, sul livello dell'occupazione e sul tenore di vita.

L'assistenza proposta intende andare di pari passo con l'attuazione della prima metà dell'accordo ampliato di credito dell'FMI, nel 2002 e nel 2003. Essa sarà versata in almeno due quote e sarà soggetta ad adeguate condizioni di carattere macroeconomico e strutturale, rispondenti agli elementi principali del nuovo programma dell'FMI.

Poiché la capacità della RFI di ottenere prestiti è tuttora scarsa, anche dopo l'azione decisa dai membri del Club di Parigi, nell'assistenza macrofinanziaria comunitaria qui proposta è prevista una sostanziale componente di sovvenzioni, sino all'importo massimo di 75 milioni di EUR. I necessari stanziamenti di bilancio sono già previsti per il 2002 e il 2003 nella linea di bilancio B7-548. La componente di prestiti di tale assistenza, per l'importo massimo di 55 milioni di EUR, avrà una maturità massima di 15 anni, analoga a quella dei pacchetti di assistenza macrofinanziaria concessi di recente ad altri paesi dei Balcani occidentali. La Comunità si procurerà i fondi contraendo prestiti sul mercato, che saranno coperti da garanzia del bilancio generale, dopo di che la RFI contrarrà i prestiti dalla Comunità. Le operazioni di assunzione e di concessione di prestiti saranno in perfetta corrispondenza, senza nessun rischio commerciale per la Comunità. Secondo il dispositivo del fondo di garanzia, l'incidenza che avrà sul bilancio la decisione di mettere a disposizione della RFI un prestito dell'importo massimo di 55 milioni di EUR implicherà un accantonamento di 4,95 milioni di EUR nel fondo di garanzia. Nella riserva per garanzie, vi sono margini sufficienti per tale accantonamento.

Si chiede quindi al Consiglio di adottare la proposta di decisione allegata, intesa a concedere alla RFI un'ulteriore assistenza macrofinanziaria.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) prima di presentare la sua proposta, la Commissione ha consultato il Comitato economico e finanziario;
- (2) le autorità della RFI hanno ristabilito i contatti con le organizzazioni internazionali e, in particolare, hanno progredito sulla via della normalizzazione delle relazioni finanziarie del paese con i creditori multilaterali, inclusa la Banca europea per gli investimenti, e con creditori bilaterali ufficiali;
- (3) dall'ottobre 2000, la Repubblica federale di Jugoslavia ha compiuto progressi sostanziali nella stabilizzazione e nelle riforme economiche ed ha intrapreso grandi iniziative per attuare un'efficiente economia di mercato;
- (4) nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, che costituisce il contesto per le relazioni dell'UE con la regione, è auspicabile sostenere le azioni intese a favorire la stabilizzazione politica ed economica nella Repubblica federale di Jugoslavia, nella prospettiva di sviluppare una relazione di piena cooperazione con la Comunità;
- (5) un'assistenza finanziaria comunitaria costituirà uno strumento per ravvicinare maggiormente la Repubblica federale di Jugoslavia alla Comunità; la Comunità ha già concesso nel 2001 alla Repubblica federale di Jugoslavia un'assistenza macrofinanziaria, per l'importo di 345 milioni di EUR ⁽¹⁾;
- (6) il Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato nel maggio 2002 un accordo ampliato di credito («Extended Arrangement»), di durata triennale, con la Repubblica federale di Jugoslavia per l'importo di circa 829 milioni di USD, a sostegno del programma economico del paese per il periodo 2002-2005;
- (7) la Banca mondiale ha deciso nel maggio 2001 di mettere a disposizione della Repubblica federale di Jugoslavia, su base temporanea, un pacchetto di prestiti agevolati per l'importo di 540 milioni di USD in un triennio; sinora, nel gennaio e nel maggio 2002, sono stati approvati due crediti per l'aggiustamento strutturale, dell'importo rispettivamente di 70 milioni di USD e di 85 milioni di USD, intesi a sostenere le riforme delle finanze pubbliche e dei settori sociale e dell'energia ed a favorire lo sviluppo del settore privato;

- (8) i membri del Club di Parigi hanno concesso nel novembre 2001 alla Repubblica federale di Jugoslavia un sostanziale sgravio del debito, con conseguente miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti;
- (9) le autorità della Repubblica federale di Jugoslavia hanno chiesto assistenza finanziaria agli Istituti finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali;
- (10) al di là del finanziamento che, secondo le stime, possono fornire l'FMI e la Banca mondiale, resta da coprire un grave ammanco finanziario residuo, per sostenere gli obiettivi politici che le autorità tentano di conseguire con le loro iniziative di riforma;
- (11) l'assistenza macrofinanziaria comunitaria alla Repubblica federale di Jugoslavia costituisce un provvedimento adeguato per contribuire ad alleviare le difficoltà finanziarie del paese nei confronti dell'estero, sostenendo la bilancia dei pagamenti e potenziando le riserve;
- (12) l'assistenza macrofinanziaria comunitaria, nella quale si associano un prestito a lungo termine e una sovvenzione a fondo perduto, costituisce un provvedimento adeguato di appoggio a favore della sostenibilità della situazione finanziaria della Repubblica federale di Jugoslavia nei confronti dell'estero, data la limitata capacità di questo paese di ottenere prestiti;
- (13) includere nell'assistenza in oggetto una componente di sovvenzione non pregiudica i poteri dell'autorità di bilancio;
- (14) l'assistenza in oggetto deve essere gestita dalla Commissione, in consultazione con il Comitato economico e finanziario;
- (15) per l'adozione della presente decisione, il trattato non prevede poteri diversi da quelli stabiliti all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità metterà a disposizione della Repubblica federale di Jugoslavia un'ulteriore assistenza macrofinanziaria in forma di un prestito a lungo termine e di una sovvenzione a fondo perduto, nell'intento di assicurare la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e di potenziare le riserve del paese.
2. La componente di prestito di tale assistenza ammonterà all'importo massimo, in capitale, di 55 milioni di EUR, con un periodo massimo di maturità di 15 anni. A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito, per conto della Comunità europea, le risorse necessarie da mettere a disposizione della Repubblica federale di Jugoslavia in forma di prestito.

⁽¹⁾ Decisioni 2001/549/CE (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 36) e 2001/901/CE (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 30).

3. La componente di sovvenzione di tale assistenza ammonterà all'importo massimo di 75 milioni di EUR.

4. L'assistenza finanziaria comunitaria in oggetto sarà gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il Comitato economico e finanziario e secondo modalità consone agli accordi conclusi tra l'FMI e la Repubblica federale di Jugoslavia.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a concordare con le autorità della Repubblica federale di Jugoslavia, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, le condizioni di politica economica alle quali sarà subordinata l'ulteriore assistenza macrofinanziaria comunitaria. Tali condizioni saranno consone agli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. La Commissione si accerterà a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario e in coordinamento con l'FMI, che le politiche economiche nella Repubblica federale di Jugoslavia rispondano agli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria in oggetto e che siano soddisfatte le condizioni ad essa attinenti.

Articolo 3

1. Le componenti di prestito e di sovvenzione dell'assistenza saranno messe a disposizione della Repubblica federale di Jugoslavia in almeno due quote. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, la prima quota sarà erogata a condizione che siano riscontrati risultati soddisfacenti nell'attuazione del programma macroeconomico della Repubblica federale di Jugoslavia previsto nell'attuale accordo ampliato di credito concluso da questo paese con l'FMI.

2. La seconda e ogni altra quota saranno erogate a condizione che proseguano in maniera soddisfacente le politiche economiche di cui all'articolo 2, e non prima che sia trascorso un trimestre dopo il versamento della quota precedente.

3. I fondi saranno versati alla Banca nazionale della Repubblica federale di Jugoslavia.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione e di concessione di prestiti di cui all'articolo 1 saranno effettuate alla medesima data di valuta e non implicheranno per la Comunità né trasformazione dei periodi di maturità, né rischi di cambio o di tasso d'interessi né altri rischi commerciali.

2. La Commissione adotterà i necessari provvedimenti, se la Repubblica federale di Jugoslavia lo richieda, per assicurare che nei termini e condizioni del prestito sia inclusa una clausola di rimborso anticipato e che sia possibile avvalersene.

3. A richiesta della Repubblica federale di Jugoslavia, e se le circostanze consentano di migliorare il tasso d'interesse del prestito, la Commissione potrà rifinanziare, in misura integrale o parziale, i prestiti contratti inizialmente oppure ristrutturare le corrispondenti condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione saranno effettuate nel rispetto delle condizioni enunciate al paragrafo 1 e non avranno l'effetto di prorogare il periodo medio di maturità dei prestiti contratti né di aumentare l'importo, secondo il tasso attuale di cambio, del capitale ancora da rimborsare alla data del rifinanziamento o ristrutturazione.

4. Tutti i costi correlati che la Comunità dovrà sostenere per avviare e per effettuare l'operazione prevista nella presente decisione saranno posti a carico, se del caso, della Repubblica federale di Jugoslavia.

5. Il Comitato economico e finanziario sarà tenuto informato almeno una volta all'anno dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, prima di settembre, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale valuterà anche l'esecuzione della presente decisione nell'anno precedente.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e scadrà due anni dopo la data della sua pubblicazione.

ALLEGATO

**RISORSE DI BILANCIO NECESSARIE PER GLI ACCANTONAMENTI NEL FONDO DI GARANZIA NEL 2002
E MARGINE DISPONIBILE NELLA RISERVA PER PRESTITI E PER GARANZIE DI PRESTITI A FAVORE DI
PAESI TERZI**

(in milioni di euro)

| Operazioni | Base di calcolo ⁽¹⁾ | Accantonam. nel fondo ⁽²⁾ | Margine di riserva |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Decise per il finanziamento di progetti | | | |
| BEI | | | 213,00 ⁽³⁾ |
| Bacino mediterraneo 1997-2000 | 35,00 (a) | 2,36 | 210,64 |
| Mandato generale di prestiti 2000-2007 | 2 747,70 (b) | 160,74 | 49,90 |
| Agevolazione speciale ricostruzione Turchia (Terra) | 225,00 (b) | 13,17 | 36,73 |
| Azione speciale Mar Baltico/Russia | 25,00 (c) | 2,25 | 34,48 |
| Rettifiche | | | |
| BEI | | | |
| Annullamento dotazione 2001 Mar Baltico/Russia ⁽⁴⁾ | (100) (c) | - 9,00 | 43,48 |
| Assistenza macrofinanziaria (d) | | | |
| <i>Operazione sospesa</i> | | | |
| Albania: riporto stimato | (20) (e) | - 2,80 | 46,28 |
| <i>Operazione decisa</i> | | | |
| Assistenza macrofinanziaria supplementare all'Ucraina | (92) (e) + 110,00 | - 2,98 | 49,26 |
| <i>Operazioni proposte</i> | | | |
| Ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia Erzegovina | 20,00 | 1,80 | 47,46 |
| Ulteriore assistenza macrofinanziaria alla RFI | 55,00 | 4,95 | 42,51 |
| Capacità residua di prestito e di garanzia ⁽⁵⁾ | | | 472,33 |

⁽¹⁾ La base di calcolo è a concorrenza del 75 % (a), 65 % (b) o 100 % (c) dell'importo nominale dei prestiti della BEI e del 100 % (d) dei prestiti a titolo di assistenza macrofinanziaria.

⁽²⁾ Secondo le regole per gli accantonamenti nel fondo stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994. Dall'esercizio 2000, il tasso di accantonamento è fissato al 9 %. Per le operazioni decise prima del 2000 (e) si è attualizzato il tasso di copertura dal 14 % al 9 %.

⁽³⁾ Importo della riserva nel 2002 secondo le Prospettive finanziarie.

⁽⁴⁾ Invece di 100 milioni di USD nel 2001, il nuovo scadenziario prevede versamenti dell'importo rispettivo di 25 milioni di USD nel 2002, 40 nel 2003 e 35 nel 2004.

⁽⁵⁾ Per prestiti garantiti al 100 %.

Proposta di decisione del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina

(2002/C 291 E/20)

COM(2002) 437 def. — 2002/0193(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 31 luglio 2002)

RELAZIONE

1. Introduzione

Per consolidare l'accordo di pace firmato a Dayton nel 1995, la comunità internazionale aveva approvato un programma prioritario a medio termine di ricostruzione e di ripresa per il periodo 1996-1999, dell'importo di 5,1 miliardi di USD. Nel 1998, alla quarta conferenza dei donatori a favore della Bosnia-Erzegovina (B-E), la comunità internazionale ha espresso la propria unanime approvazione degli accordi conclusi con le istituzioni di Bretton Woods, miranti a promuovere una crescita economica maggiormente autosostenibile, e ha confermato il proprio deciso sostegno ai programmi di riforme economiche e di ricostruzione della B-E.

Molto si è realizzato dopo la firma dell'accordo di Dayton: l'economia comincia a riprendersi, si stanno instaurando istituzioni democratiche, le tensioni etniche si sono ridotte in misura considerevole ed i rifugiati stanno rimpatriando. La Costituzione della B-E attribuisce al Governo statale soltanto competenze limitate: in base a complessi dispositivi, infatti, le entità — ossia la Republika Srpska (Repubblica serba: RS) e la Federazione della Bosnia ed Erzegovina (FB-E), con il distretto Brcko — godono di un'ampia autonomia, anche nella politica finanziaria, con il risultato che spesso è risultato difficile accordarsi su un programma politico unico a livello nazionale. Tali complessi dispositivi costituzionali, incluso l'importante ruolo dell'Alto rappresentante, influiscono in grande misura sullo sviluppo del contesto economico.

La Comunità ha concesso il proprio sostegno al processo di riforme economiche nella B-E mediante un'assistenza macrofinanziaria. Nel maggio 1999, infatti, il Consiglio ha deciso (decisione 1999/325/CE) di accordare alla B-E un'assistenza macrofinanziaria comprendente un prestito dell'importo massimo di 20 milioni di EUR e una sovvenzione dell'importo massimo di 40 milioni di EUR, nell'ambito del programma FMI (un accordo stand-by — ASB — di durata triennale) approvato nel maggio 1998. Dopo il primo esame effettuato nel contesto di tale programma nel giugno 1999 e dopo il pagamento integrale da parte della B-E dei suoi obblighi ancora in sospeso nei confronti della Comunità e della BEI, nel dicembre 1999 la Commissione ha versato la prima quota dell'assistenza, per l'importo totale di 25 milioni di EUR (15 milioni di EUR a titolo di sovvenzione e 10 milioni di EUR a titolo di prestito). Nel quarto e quinto esame effettuati dall'FMI si sono constatati progressi soddisfacenti nell'attuazione del programma FMI e soddisfacente ottemperanza alle condizioni specifiche a cui era subordinata l'assistenza comunitaria: di conseguenza, a fine 2000 la Commissione ha erogato la seconda quota, dell'importo di 20 milioni di EUR. Dopo che il Consiglio di amministrazione dell'FMI ha proceduto, più tardi del previsto, al sesto e settimo (e ultimo) esame relativo all'ASB e dopo due visite in loco effettuate da personale della Commissione, si è ritenuto che le condizioni specifiche di politica economica correlate all'assistenza comunitaria fossero state, in ampia misura, rispettate. Di conseguenza, a fine 2001 è stata versata la terza (e ultima) quota dell'assistenza comunitaria (15 milioni di EUR a titolo di sovvenzione).

La Comunità ha sostenuto le iniziative di riforma del paese anche mediante il programma OBNOVA e, dal 2001, il programma CARDS. Secondo lo Studio strategico per paese 2002-2006, adottato dalla Commissione nel dicembre 2001, l'attuale assistenza CARDS è incentrata a favore delle riforme e del potenziamento istituzionale, necessari per onorare gli obblighi di un futuro accordo di stabilizzazione e di associazione. Il programma annuale CARDS per il 2002, adottato dalla Commissione nel maggio 2002, prevede impegni per l'importo di 71,9 milioni di EUR. Nel Programma indicativo pluriennale sono previsti per il 2003 63 milioni di EUR. Inoltre, ECHO ha erogato dal 1991 oltre un miliardo di euro a titolo di assistenza umanitaria (terminata nel 2000) e la BEI ha apposto la propria firma per prestiti dell'importo di oltre 160 milioni di EUR. Anche gli Stati membri hanno erogato cospicue somme, a titolo di sovvenzione, per l'aiuto umanitario e per il ripristino dei trasporti, delle comunicazioni e delle infrastrutture di servizio pubblico.

Sebbene si sia fatto molto, rimangono ancora molte sfide. I problemi cruciali che le autorità devono affrontare consistono nell'approfondire le riforme economiche e creare le condizioni per una crescita economica autosostenibile a orientamento di mercato, nell'accelerare il rimpatrio degli sfollati e dei rifugiati, in particolare consentendo ai cittadini di esercitare i propri diritti di proprietà, e nel favorire istituzioni comuni funzionali e affidabili d'impronta democratica, sostenute da un efficiente servizio civile fondato sul merito e da solide basi finanziarie sancite per legge.

Il periodo postbellico è stato caratterizzato da estese opere di ricostruzione, finanziate e dirette dalla comunità internazionale. Anche se dalla fine della guerra si sono registrati nel paese alti livelli di crescita, il PIL è ancora molto inferiore ai livelli prebellici, il secondo più basso della regione. Si prevede che gli aiuti alla ricostruzione diminuiranno nei prossimi anni, riducendo quindi la crescita guidata dall'esterno. È necessario proseguire nelle riforme, così da gettare le basi per una crescita autosostenibile, guidata dall'interno, e per la creazione di posti di lavoro. Le autorità della B-E intendono affrontare tali problemi nell'ambito del prossimo programma dell'FMI.

Il nuovo ASB, che sarà approvato tra breve dal Consiglio di amministrazione dell'FMI, s'incentra sulle politiche necessarie per favorire la crescita, dopo la ricostruzione, impegnandosi al rispetto continuo del sistema di convertibilità totale della moneta nazionale (il «currency board arrangement»), e inoltre proseguendo e potenziando il risanamento finanziario. Il programma prevede anche riforme strutturali nei settori della politica fiscale e commerciale e delle privatizzazioni, e miglioramenti dell'ambiente imprenditoriale.

Resta una sfida anche la sostenibilità esterna dell'economia della B-E, dati i gravi disavanzi delle partite correnti e gli scarsi afflussi di capitali privati. Di conseguenza, per soddisfare nel medio periodo il fabbisogno finanziario del paese, la bilancia dei pagamenti continuerà a dipendere dai finanziamenti ufficiali.

In tali circostanze, e previa consultazione del Comitato economico e finanziario, la Commissione propone ora al Consiglio di adottare una decisione intesa a concedere alla B-E un'ulteriore assistenza macrofinanziaria.

2. I risultati economici recenti

Secondo i dati macroeconomici recenti, gli alti tassi di crescita del PIL registrati nel corso della ricostruzione della B-E sono andati calando di continuo, sino ad attestarsi ad una sola cifra nel 2000, per la prima volta dalla fine della guerra. Il tasso di crescita per il 2001 è risultato inferiore al previsto, del 2,3 % invece di circa il 5 %, a causa del rallentamento nella Federazione della B-E e della recessione nella RS. I dati ufficiali indicano livelli altissimi di disoccupazione (il 40 % della popolazione attiva nel 2001), anche se secondo le stime della Banca mondiale il tasso effettivo è pari alla metà di quello ufficiale. Probabilmente, una parte dei disoccupati «ufficiali» lavorano nel settore informale, sebbene i pochi dati risultanti da inchieste mostrino che tra i disoccupati i tassi di povertà sono da tripli a quintupli rispetto a quelli dei lavoratori occupati.

La B-E ha attuato lo scorso anno un notevole risanamento finanziario: nonostante il debole tasso di crescita, l'accumulo degli arretrati netti si è ridotto in misura sostanziale grazie ai pagamenti effettuati e al miglioramento della gestione. Tuttavia, l'andamento delle finanze resta instabile. La base di prelievo delle entità deriva in massima parte dalle imposte indirette (imposte sulle vendite, accise, dazi doganali), mentre il bilancio dello Stato, non avendo entrate proprie, dipende in ampia misura dai trasferimenti delle entità per sovvenire a una delle sue maggiori responsabilità: il servizio del debito estero. Nel 2001, le spese delle pubbliche amministrazioni sono state ingenti, pari a circa il 56 % del PIL. Come nel 2000, non essendo stati rispettati i massimali di bilancio, anche nel 2001 è stato necessario procedere a misure correttive per quadrare i conti tra la FB-E e lo Stato.

La rigorosa ottemperanza al sistema di convertibilità totale, istituito a metà del 1997, ha contribuito a moderare le pressioni inflazionistiche ed ha portato all'accettazione pressoché generale della moneta comune, il marka convertibile (KM), inizialmente agganciato su base di parità al marco tedesco ed ora all'euro. Il considerevole differenziale d'inflazione che si riscontrava in passato tra le due entità sta ora convergendo a un tasso modesto: nella FB-E l'inflazione è stata molto inferiore al 2 % negli ultimi tre anni, mentre nella RS ha registrato un rallentamento continuo, sino a raggiungere una sola cifra nel 2001. Un fattore determinante di tale convergenza è stato l'accentuarsi dell'integrazione economica tra le due entità. A livello statale il tasso d'inflazione del 2001 è stimato al 3 %, grazie all'effetto stabilizzante del sistema di convertibilità totale.

Il tasso effettivo di cambio in termini reali, basato sull'IPC, si è deprezzato di circa il 5 % nel 2001, dato il forte apprezzamento del dinaro iugoslavo. In tal modo, si è ottenuto un certo margine per procedere ad aumenti dei costi unitari del lavoro, costi che sarà tuttavia necessario tenere sotto stretto controllo, per evitare conseguenze nefaste sulla competitività della B-E.

Nei confronti dell'estero, nel 2001 la bilancia dei pagamenti ha tratto un certo beneficio da una ripresa delle esportazioni palesatasi già nel 2000 (dovuta in parte alla riapertura del mercato iugoslavo) e da un calo delle importazioni (dovuto soprattutto a riduzioni dei finanziamenti dei donatori a favore della ricostruzione). Il disavanzo delle partite correnti (esclusi i trasferimenti) è lievemente diminuito nel 2001, sino a circa il 20 % del PIL, rispetto al 22,2 % nel 2000, ma è rimasto elevato. Gli investimenti esteri diretti (IED) netti pro capite sono stimati a circa 33 USD nel 2001, ma restano tra i più bassi della regione. Le riserve ufficiali lorde sono aumentate nel 2001 sino al livello di oltre cinque mesi d'importazioni, grazie alla crescente tendenza a servirsi della moneta nazionale.

A fine 2001 il debito estero risultava pari al 58 % del PIL. Il rapporto tra il servizio del debito e le esportazioni di merci è relativamente basso, grazie alla natura agevolata di un'ampia parte del debito e alla favorevole ritempificazione del debito stesso. Tuttavia, il servizio totale del debito estero aumenterà in misura sostanziale nel medio termine, da 81 milioni di USD nel 2001 a 134 milioni di USD nel 2002 ed a 200 milioni di USD nel 2004 (il che significa un quoziente di servizio del debito del 7 %).

3. Linee generali delle politiche economiche nel medio periodo

Il nuovo ASB, della durata di 15 mesi e dell'importo di circa 89 milioni di USD, che sarà approvato tra breve dal Consiglio di amministrazione dell'FMI, delinea il contesto politico per il 2002-2003. Le autorità si sono prefisse l'obiettivo della crescita del PIL, in termini reali, dal 2½ % nel 2002 al 4 % nel 2003, mirando nel medio periodo a una crescita di più o meno il 5-6 % all'anno. Gli altri obiettivi principali consistono nel ridurre il disavanzo delle partite correnti, preservando al tempo stesso forti riserve internazionali e tenendo l'inflazione ai bassi livelli attuali. Le basi di tale politica sono tre elementi centrali: politiche finanziarie prudenti, stretta aderenza al sistema di convertibilità totale e proseguimento delle riforme strutturali.

Il risanamento finanziario viene perseguito mediante l'impegno delle autorità di ridurre il disavanzo finanziario consolidato (secondo la contabilità per competenza) dal 6,3 % del PIL del 2001 al 3 % nel 2003. Tale riduzione si otterrà soprattutto con i risparmi nelle spese consentiti dalla smobilitazione militare nel 2002 e con altre misure di risparmio, tra l'altro il blocco dei salari e delle assunzioni. Il rapporto tra le spese e il PIL dovrebbe calare, secondo le previsioni, da circa il 61 % nel 2001 al 55 % nel 2003. Per quanto riguarda le entrate, si perseguirà il potenziamento amministrativo nei settori tributario e doganale, tra l'altro introducendo il numero di codice fiscale e il sistema informatico doganale «ASY-CUDA++». Si prevede che nel periodo in oggetto il gettito fiscale aumenterà di un punto percentuale, anche se il quoziente tra il totale delle entrate e il PIL diminuirà nella misura di 3 punti percentuali del PIL, attestandosi al 52 % nel 2003, in seguito al calo delle sovvenzioni. Altre misure finanziarie prevedono il proseguire dell'armonizzazione tra i sistemi finanziari delle due entità, il completamento dell'esame delle pubbliche spese, con l'aiuto della Banca mondiale, e l'introduzione integrale, in ciascuna entità, del sistema di tesoreria a livello centrale, da estendere poi anche ad altri livelli. Inoltre, è in corso di erogazione una seconda linea di credito della Banca mondiale per l'aggiustamento strutturale delle finanze pubbliche (PFSAC II), il cui scopo è migliorare il coordinamento tra le entità, la scelta di priorità per le spese e la gestione del bilancio e del debito.

Il totale del debito pubblico, compresi gli arretrati interni (pari a circa il 9 % del PIL), secondo le previsioni aumenterà dal 68 % del PIL a fine 2001 al 71 % del PIL a fine 2003. Tuttavia, includendovi i conti in valuta estera congelati (30 % del PIL) e gli eventuali risarcimenti per danni di guerra (50 % del PIL), il volume totale del debito pubblico potrebbe superare il 150 % del PIL. Di conseguenza, le autorità modificheranno i testi di legge sulle privatizzazioni, per assicurare che tutti i proventi delle privatizzazioni e i fondi derivanti dalle successioni siano depositati in un conto presso terzi, che servirà a liquidare il debito.

Per quanto riguarda la politica monetaria e dei tassi di cambio, il sistema di convertibilità totale della moneta nazionale, che è una delle istituzioni più credibili ed efficienti della B-E, resterà in funzione almeno sino a metà del 2003, come prescritto formalmente nell'accordo di Dayton. Dopo la metà del 2003, i cambiamenti saranno soggetti all'approvazione del Parlamento statale. Tuttavia, le autorità hanno espresso il loro impegno a lungo termine nei confronti di tale sistema, in particolare per la sua indipendenza e isolamento nei confronti del complesso ambiente politico.

Per il prossimo futuro sono previsti due grandi cambiamenti amministrativi. Anzitutto, il KM è di fatto già agganciato all'euro: si procederà quindi ai necessari emendamenti delle disposizioni di legge relative alla Banca centrale. In secondo luogo, per accrescere la flessibilità della politica monetaria sarà ampliata dal 10-15 % al 10-20 % la percentuale consentita di riserve obbligatorie per le banche di credito ordinario. Le riserve obbligatorie, tuttavia, resteranno al 10 % nel periodo di validità dell'ASB. Inoltre, la Banca centrale non pagherà al Governo nessun dividendo finché il suo capitale proprio non supererà il 10 % dei suoi impegni monetari (attualmente, la percentuale è di circa il 5 %).

Per quanto riguarda le politiche strutturali, è necessario rafforzarle ancora per consentire alla B-E di realizzare il suo potenziale di crescita. Tali politiche s'incentreranno su cinque settori principali.

Anzitutto, le autorità cercheranno di migliorare l'ambiente imprenditoriale, rafforzando il dinamismo delle imprese, riducendo i costi amministrativi e rafforzando il quadro giuridico per gli investimenti esteri diretti. È stata approvata di recente anche un'operazione della Banca mondiale (linea di credito a favore dell'ambiente imprenditoriale), intesa a migliorare e potenziare l'ambiente imprenditoriale. Si persegue inoltre una maggiore armonizzazione tra le leggi rispettivamente dello Stato e delle entità, in particolare in campo fallimentare. Nella Federazione saranno privatizzate nel 2002 almeno 8 grandi imprese strategiche, e si prevedono altre privatizzazioni di medie imprese nella RS.

Per consentire la liberalizzazione e la promozione degli scambi commerciali, si cercherà di migliorare l'accesso al mercato e di rafforzare l'integrazione regionale della B-E. Le autorità intendono introdurre la certificazione di ispezioni basate sulle norme fitosanitarie UE, ed entro la metà del 2002 dovrebbero essere in vigore accordi di libero scambio con tutte le ex repubbliche iugoslave. Inoltre, nel 2002 saranno negoziati accordi bilaterali con la Bulgaria e con la Turchia. L'adesione all'OMC è prevista per i primi mesi del 2003.

Un'altra priorità consiste nel rafforzare il sistema finanziario, completando la privatizzazione delle banche e applicando normative prudenziali nel settore bancario. Le banche che non sarà stato possibile privatizzare entro il termine stabilito dalla legge saranno chiuse. Allo stesso modo, alla fine del 2002 tutte le banche di credito ordinario dovranno aver ottemperato all'obbligo di detenere un capitale minimo di 15 milioni di KM, altrimenti saranno poste in liquidazione. Inoltre, le autorità intendono costituire un'Agenzia nazionale di assicurazione dei depositi, che subentrerà agli attuali accordi tra le entità. In questo settore, di recente è stata data attuazione anche ad una linea di credito di aggiustamento della Banca mondiale per la privatizzazione delle banche e delle imprese (EBPAC).

I dati statistici sono di qualità molto mediocre: non vengono pubblicate stime ufficiali relative al PIL, alla bilancia dei pagamenti e alle pubbliche amministrazioni. Di conseguenza, si procederà a grandi iniziative per migliorare la qualità delle statistiche; si migliorerà il coordinamento fra i tre istituti statistici e la Banca centrale, si avvierà un'inchiesta sui bilanci delle famiglie (con l'aiuto dell'Ufficio di assistenza doganale e fiscale — CAFAO — un programma finanziato dalla Commissione europea) e si elaboreranno stime relative al PIL in termini reali per il periodo 1998-2002. Inoltre, si varerà un primo censimento della popolazione e si procederà a inchieste periodiche presso le imprese e presso i consumatori.

4. Fabbisogno di finanziamenti esteri della B-E nel 2002 e 2003

Scopo del nuovo accordo stand-by della durata di 15 mesi è sviluppare quanto si è conseguito sinora, al tempo stesso potenziando la crescita e riducendo il disavanzo delle partite correnti. Nondimeno, anche se si continuerà a progredire nelle riforme e nella macrostabilizzazione, è evidente che nel futuro prevedibile la B-E resterà dipendente dal sostegno finanziario ufficiale estero, compresa l'assistenza macrofinanziaria.

Secondo le proiezioni dell'FMI relative alla bilancia dei pagamenti, i disavanzi delle partite correnti (prima delle sovvenzioni) saranno di 1 015 milioni di USD nel 2002 e di 947 milioni di USD nel 2003 (pari rispettivamente al 21,3 % e al 18,7 % del PIL). Inoltre, secondo le previsioni le risorse lorde in valuta estera aumenteranno nel 2002 di 319 milioni di USD, supponendo il proseguimento della conversione di DEM/EUR in KM a condizioni favorevoli esterne e interne. È previsto un altro incremento di 50 milioni di USD nel 2003. Tenuto conto in primo luogo dei pagamenti di ammortamento dei debiti a medio e lungo periodo (escluso l'FMI), per l'importo di 46 milioni di USD nel 2002 e di 43 milioni di USD nel 2003, in secondo luogo delle lievi variazioni relative agli arretrati e alle attività estere nette delle banche di credito ordinario e, infine, della ritempificazione e dello sgravio del debito accordati dal Club di Londra, il fabbisogno lordo di finanziamenti risulta rispettivamente di 1 281 milioni di USD nel 2002 e di 945 milioni di USD nel 2003.

Secondo le previsioni, questo fabbisogno di finanziamenti sarà coperto solo in parte con investimenti esteri diretti, (240 milioni di USD nel 2002 e di 320 milioni di USD nel 2003), trasferimenti di capitali ufficiali e prestiti per la ricostruzione (benché questa fonte di finanziamenti sia in calo) ed altri afflussi di capitali, inclusa la conversione di DEM/EUR in KM. Tenuto conto anche delle altre ritempificazioni e sgravi del debito nel 2002, gli ammanchi finanziari risultanti saranno rispettivamente di 140 milioni di USD nel 2002 e di 60 milioni di USD nel 2003.

Includendo i finanziamenti previsti da parte degli IFI, i residui ammanchi finanziari esterni sono stati calcolati in totale a circa 75 milioni di USD nel 2002 ed a circa 41 milioni di USD nel 2003, per un totale, quindi, di 116 milioni di USD sino alla fine del 2003. Il FMI fa riferimento alla Comunità e altri donatori per erogare durante questo periodo l'assistenza macrofinanziaria necessaria per coprire tali ammanchi nel 2002 e 2003.

5. L'eventuale ulteriore assistenza macrofinanziaria comunitaria e le sue principali caratteristiche

La Commissione propone che la Comunità metta a disposizione della B-E un'ulteriore assistenza macrofinanziaria per l'importo massimo di 60 milioni di EUR, a complemento del nuovo ABS, della durata di 15 mesi, concluso con l'FMI.

Poiché il debito pubblico ammonta in totale a quasi il 70 % del PIL, senza tener conto dei depositi in valuta estera congelati (30 % del PIL) e degli eventuali risarcimenti per danni di guerra (circa il 50 % del PIL), sembra consigliabile un atteggiamento di cautela riguardo a nuove operazioni di concessioni di prestiti a uno Stato sovrano. Si ritiene quindi opportuno che la maggior parte di tale assistenza, ossia circa 40 milioni di EUR, sia accordata a titolo di sovvenzione. Una componente di sovvenzione così sostanziale, del tutto consona al primo pacchetto di assistenza, favorirebbe una maggiore sostenibilità nei confronti dell'estero nel medio periodo.

L'importo proposto per la sovvenzione sarebbe finanziato mediante la linea di bilancio B7-548 (Assistenza macroeconomica a favore dei paesi dei Balcani occidentali). Inoltre, considerate le difficoltà della B-E nei confronti dell'estero, il prestito avrebbe un periodo di maturità di 15 anni, con un periodo di grazia di 10 anni, analogo a quello dell'ultimo pacchetto di assistenza macrofinanziaria a favore della B-E ed a quelli a favore degli altri paesi dei Balcani occidentali. L'adozione di quest'assistenza richiederebbe un accantonamento supplementare nel fondo di garanzia per l'importo di circa 1,8 milioni di EUR, il che è fattibile poiché in tale fondo vi sono margini sufficienti.

Si chiede quindi al Consiglio di adottare la proposta di decisione allegata, intesa a concedere alla B-E un'ulteriore assistenza macrofinanziaria.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Prima di presentare la sua proposta, la Commissione ha consultato il Comitato economico e finanziario.
- (2) Le autorità della B-E hanno ristabilito i contatti con le organizzazioni internazionali e, in particolare, hanno progredito sulla via della normalizzazione delle relazioni finanziarie del paese con i creditori multilaterali, inclusa la Banca europea per gli investimenti, e con creditori bilaterali ufficiali.
- (3) Dall'ottobre 2000, la Bosnia-Erzegovina ha compiuto progressi sostanziali nella stabilizzazione e nelle riforme economiche ed ha intrapreso grandi iniziative per attuare un'efficiente economia di mercato.
- (4) Nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, che costituisce il contesto per le relazioni dell'UE con la regione, è auspicabile sostenere le azioni intese a favorire la stabilizzazione politica ed economica nella Bosnia-Erzegovina, nella prospettiva di sviluppare una relazione di piena cooperazione con la Comunità.
- (5) Un'assistenza finanziaria comunitaria costituirà uno strumento per ravvicinare maggiormente la Bosnia-Erzegovina alla Comunità; la Comunità ha già concesso alla Bosnia-Erzegovina un'assistenza macrofinanziaria.
- (6) [Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato in data [...] un accordo stand-by, della durata di 15 mesi, con la Bosnia-Erzegovina per l'importo di circa 89 milioni di USD, a sostegno del programma economico elaborato dalle autorità del paese per il periodo 2002-2003.]
- (7) Il gruppo della Banca mondiale ha impegnato circa 900 milioni di USD a sostegno di 42 stanziamenti/fondi fiduciari dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), erogando dal 1996 circa 670 milioni di USD. Inoltre, la Società finanziaria internazionale (IFC) ha impegnato, a fini di prestiti, circa 45 milioni di USD, di cui al febbraio 2002 aveva erogato 37 milioni. È in corso di esecuzione una seconda linea di credito per l'aggiustamento strutturale delle pubbliche finanze (PFSAC II), è stata appena completata l'esecuzione di una linea di credito di aggiustamento per la privatizzazione d'impres e di banche (EBPAC) e l'anno scorso è stata portata a termine un'operazione relativa alla riforma del mercato del lavoro e alla protezione sociale. Di recente, è stata approvata anche un'operazione intesa a migliorare e potenziare l'ambiente imprenditoriale.

(8) I membri del Club di Parigi hanno concesso nell'ottobre 1998 alla Bosnia-Erzegovina uno sgravio del debito, con conseguente miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti.

(9) Le autorità della Bosnia-Erzegovina hanno chiesto assistenza finanziaria agli Istituti finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali.

(10) Al di là del finanziamento che, secondo le stime, possono fornire l'FMI e la Banca mondiale, resta da coprire un grave ammanco finanziario residuo, per sostenere gli obiettivi politici che le autorità tentano di conseguire con le loro iniziative di riforma.

(11) L'assistenza macrofinanziaria comunitaria alla Bosnia-Erzegovina costituisce un provvedimento adeguato per contribuire ad alleviare le difficoltà finanziarie del paese nei confronti dell'estero, sostenendo la bilancia dei pagamenti e garantendo le riserve.

(12) L'assistenza macrofinanziaria comunitaria, nella quale si associano un prestito a lungo termine e una sovvenzione a fondo perduto, costituisce un appoggio adeguato a favore della sostenibilità della situazione finanziaria della Bosnia-Erzegovina nei confronti dell'estero, data la limitata capacità di questo paese di ottenere prestiti.

(13) Includere nell'assistenza in oggetto una componente di sovvenzione non pregiudica i poteri dell'autorità di bilancio.

(14) L'assistenza in oggetto va gestita dalla Commissione, in consultazione con il Comitato economico e finanziario.

(15) Per l'adozione della presente decisione, il trattato non prevede poteri diversi da quelli stabiliti all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità metterà a disposizione della Bosnia-Erzegovina un'ulteriore assistenza macrofinanziaria in forma di un prestito a lungo termine e di una sovvenzione a fondo perduto, nell'intento di assicurare la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e di garantire le riserve del paese.

2. La componente di prestito di tale assistenza ammonterà all'importo massimo, in capitale, di 20 milioni di EUR, con un periodo massimo di maturità di 15 anni. A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito, per conto della Comunità europea, le risorse necessarie da mettere a disposizione della Bosnia-Erzegovina in forma di prestito.

3. La componente di sovvenzione di tale assistenza ammonterà all'importo massimo di 40 milioni di EUR.

4. L'assistenza finanziaria comunitaria in oggetto sarà gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il Comitato economico e finanziario e secondo modalità consone agli accordi conclusi tra l'FMI e la Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a concordare con le autorità della Bosnia-Erzegovina, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, le condizioni di politica economica alle quali sarà subordinata tale assistenza. Le condizioni saranno consone agli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. La Commissione si accerterà a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario e in coordinamento con l'FMI, che le politiche economiche nella Bosnia-Erzegovina rispondano agli obiettivi di tale assistenza e che siano soddisfatte le condizioni ad essa attinenti.

Articolo 3

1. Le componenti di prestito e di sovvenzione dell'assistenza saranno messe a disposizione della Bosnia-Erzegovina in almeno due quote. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, la prima quota sarà erogata in base previa conclusione di un accordo stand-by tra la Bosnia-Erzegovina e l'FMI.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, la seconda e ogni altra quota saranno erogate in subordine al conseguimento di buoni risultati nel programma di aggiustamento e di riforme della Bosnia-Erzegovina, e non prima che sia trascorso un trimestre dal versamento della quota precedente.

3. I fondi saranno versati alla Banca centrale della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione e di concessione di prestiti di cui all'articolo 1 saranno effettuate alla medesima data di valuta e non implicheranno per la Comunità né trasformazione dei

periodi di maturità, né rischi di cambio o di tasso d'interessi né altri rischi commerciali.

2. La Commissione adotterà i necessari provvedimenti, se lo chiede la Bosnia-Erzegovina, per assicurare che nei termini e condizioni del prestito sia inclusa una clausola di rimborso anticipato e che sia possibile avvalersene.

3. A richiesta della Bosnia-Erzegovina, e se le circostanze consentano di migliorare il tasso d'interesse del prestito, la Commissione potrà rifinanziare, in misura integrale o parziale, i prestiti contratti inizialmente oppure ristrutturare le corrispondenti condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione saranno effettuate nel rispetto delle condizioni enunciate al paragrafo 1 e non avranno l'effetto di prorogare il periodo medio di maturità dei prestiti contratti né di aumentare l'importo, secondo il tasso attuale di cambio, del capitale ancora da rimborsare alla data del rifinanziamento o ristrutturazione.

4. Tutti i costi correlati che la Comunità dovrà sostenere per avviare e per effettuare l'operazione prevista nella presente decisione saranno posti a carico, se del caso, della Bosnia-Erzegovina.

5. Il Comitato economico e finanziario sarà tenuto informato dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, entro settembre, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale valuterà anche l'esecuzione della presente decisione nell'anno precedente.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e scadrà due anni dopo la data della sua pubblicazione.

ALLEGATO

**RISORSE DI BILANCIO NECESSARIE PER GLI ACCANTONAMENTI NEL FONDO DI GARANZIA NEL 2002
E MARGINE DISPONIBILE NELLA RISERVA PER PRESTITI E PER GARANZIE DI PRESTITI A FAVORE DI
PAESI TERZI**

(in milioni di euro)

| Operazioni | Base di calcolo ⁽¹⁾ | Accantonam. nel fondo ⁽²⁾ | Margine di riserva |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Decise per il finanziamento di progetti | | | |
| BEI | | | 213,00 ⁽³⁾ |
| Bacino mediterraneo 1997-2000 | 35,00 (a) | 2,36 | 210,64 |
| Mandato generale di prestiti 2000-2007 | 2 747,70 (b) | 160,74 | 49,90 |
| Agevolazione speciale ricostruzione Turchia (Terra) | 225,00 (b) | 13,17 | 36,73 |
| Azione speciale Mar Baltico/Russia | 25,00 (c) | 2,25 | 34,48 |
| Rettifiche | | | |
| BEI | | | |
| Annullamento dotazione 2001 Mar Baltico/Russia ⁽⁴⁾ | (100) (c) | - 9,00 | 43,48 |
| Assistenza macrofinanziaria (d) | | | |
| <i>Operazione sospesa</i> | | | |
| Albania: riporto stimato | (20) (e) | - 2,80 | 46,28 |
| <i>Operazione decisa</i> | | | |
| Assistenza macrofinanziaria supplementare all'Ucraina | (92) (e) + 110,00 | - 2,98 | 49,26 |
| <i>Operazioni proposte</i> | | | |
| Ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia Erzegovina | 20,00 | 1,80 | 47,46 |
| Ulteriore assistenza macrofinanziaria alla RFI | 55,00 | 4,95 | 42,51 |
| Capacità residua di prestito e di garanzia ⁽⁵⁾ | | | 472,33 |

⁽¹⁾ La base di calcolo è a concorrenza del 75 % (a), 65 % (b) o 100 % (c) dell'importo nominale dei prestiti della BEI e del 100 % (d) dei prestiti a titolo di assistenza macrofinanziaria.

⁽²⁾ Secondo le regole per gli accantonamenti nel fondo stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994. Dall'esercizio 2000, il tasso di accantonamento è fissato al 9 %. Per le operazioni decise prima del 2000 (e) si è attualizzato il tasso di copertura dal 14 % al 9 %.

⁽³⁾ Importo della riserva nel 2002 secondo le Prospettive finanziarie.

⁽⁴⁾ Invece di 100 milioni di USD nel 2001, il nuovo scadenziario prevede versamenti dell'importo rispettivo di 25 milioni di USD nel 2002, 40 nel 2003 e 35 nel 2004.

⁽⁵⁾ Per prestiti garantiti al 100 %.